

Series II. — « ANALECTA OSBM » — Sectio III.
Серія II. — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

А С Т А
S. C. DE PROPAGANDA FIDE
ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTIA

VOL. IV.
1740 - 1769

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT
P. ATHANASIUS G. WELYKYJ OSBM

ROMAE 1955
PP. BASILIANI - PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

EX.MO AC ILL.MO D. DOMINO BASILIO LADYKA,
ARCHIEPISCOPO MARTYROPOLITANO IN HONOREM EDITUM

ANALECTA ORDINIS S. BASILII MAGNI

SECTIO III

Series II. - « ANALECTA OSBM » - « ЗАПИСКИ ЧСВВ » - Серія II

Sectio III:

DOCUMENTA ROMANA ECCLESIAE CATHOLICAE
IN TERRIS UCRAINAE ET BIELARUSJAE
CURA PP. BASILIANORUM COLLECTA ET EDITA

ACTA LITTERAE ET DECRETA SACRARUM CONGREGATIONUM

LITTERAE S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE

Vol. IV: 1740-1769

« ANALECTORUM OSBM » BENEFACTORI
EX.MO AC ILL.MO D. D. BASILIO LADYKA OSBM
IN HONOREM EDITUM

ROMAE

Series II. — « ANALECTA OSBM » — Sectio III.
Серія II. — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

ACTA
S. C. DE PROPAGANDA FIDE
ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTIA

VOL. IV.

1740 - 1769

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT

P. ATHANASIVS G. WELYKYJ OSBM

ROMAE 1955

PP. BASILIANI - PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

EX.MO AC ILL.MO D. DOMINO BASILIO LADYKA,
ARCHIEPISCOPO MARTYROPOLITANO IN HONOREM EDITUM

LOAN STACK

IMPRIMI POTEST

Romae, e Curia Generali Ordinis Basiliani S.ti Josaphat, die 4-V-1955.

P. PAULUS P. MYSKIV
Protoarchimandrita - Superior generalis

IMPRIMATUR

Romae, e Vicariatu Urbis, die 6-V-1955.

✚ ALOYSIUS TRAGLIA
Archiep. Caesarien. Vicesgerens

52206695



BASILIVS VOLODIMIRVS LADYKA - ARCHIEP. MARTYROPOLITANVS
1884 - 1929 - 1954

BX4711
.622
v. 4
MAIN

EXCELLENTISSIMO . AC ILLUSTRISSIMO . DOMINO

DOMINO . BASILIO . VOLODIMIRO . LADYKA

ARCHIEPISCOPO . TIT . MARTYROPOLITANO . BASILIANO
APOSTOLICO . UCRAINORUM . CATHOLICORUM . MANITOBAE . EXARCHAE
ANNO . XXV . EPISCOPATUS . IUBILARI
MCMXXIX - MCMLIV
IN . SIGNUM . GRATITUDINIS . DEDICAT

• ANALECTORUM OSBM • REDACTIO

PRAEFATIO

Gratum atque iucundum nobis est volumen quartum Actorum S. C. de Propaganda Fide, et iam penultimum huiusce seriei, Viro dicare in honorem, qui per plus quam quinque lustra et ipse auctor fuit actorum gestorumque Ecclesiae Ucrainae apud exteros degentis et florentis, Basilio nempe Volodimiro L a d y k a, Alumno Sancti Basilii Magni, Praesulique titulari Ecclesiae Abydenae et Martyropolitanae. In serie Praesulum Canadensium secundus, opera pastoralis et pontificali parens devenit Ecclesiae Ucrainae Catholicae Canadensis, in quatuor nunc exdivisae Exarchatus. Opus hoc laboribus et sudoribus plenum, cui operi semper adstabat adiutrix Basiliana Canadensis familia.

Quinto recurrente ab inchoato episcopatu lustro, gaudio exsultavit tota Canadensis ucrainorum regio totusque congaudebat Alumno Basilianorum Ordo. Nec nobis, qui in antiquitatibus ecclesiasticis ucrainicis investigandis incumbamus, deerat gaudii occasio et ratio. De Praesule enim agitur librorum amante operumque ecclesiasticam historiam pervolventium Maecenate. Quid ergo iucundius afferre ei possumus hac fausta occasione, nisi fructum laboris nostri ei dicamus in signum nostrae aestimationis gratitudinisque?

Quidquid enim fecimus et facere speramus non nobis adscribere debemus, sed benefactoribus nostris, quorum liberalitas nobis et posse dedit et velle, ut opus hoc inchoemus et in inchoato opere perseveremus. In quorum benefactorum numero praelecebat nobis ex longinqua Canadensi regione Martyropolitane Praesul, laborum meritorum et annorum plenus.

Nos parum possumus, sed Deus munerum omnium et donorum Dator rependat mercedem copiosam et plenam.

Romae, die 25 Martii 1955.

« ANALECTORUM OSBM » REDACTIO

INTRODUCTIO

Quarto volumine *Actorum S. C. de Propaganda Fide* periodum comprehensi sumus annorum 1740-1770, i. e. pontificatum Benedicti PP. XIV et Clementis PP. XIII. Quale momentum in historia Ecclesiae catholicae periodus haec habet unicuique historiae ecclesiasticae studioso patet. Quid in Ecclesia Ucrainae et Bielarusjae? Pro hac Ecclesiae catholicae parte sine ulla haesitatione affirmare possumus agi de periodo aureo in eius historia. Est nempe periodus, qua beneficia Synodi Zamostianae (1720) iam tota Kioviensis ecclesiastica provincia percipere coepit, quaeque revera cum pontificatu Clementis PP. XIII concluditur, advenientibus turbulentis in Regno Poloniae et Lithuaniae temporibus, cum violenta istius Regni suppressione a praepotentibus Regnis vicinis perpetrata, qua in re aspectus ecclesiasticus non parvam habuit partem. Sub finem huius pontificatus luctae etiam intestinae, abstrahimus hic iustae an iniustae, territorium praesertim Ucrainae bellicis impleverunt clamoribus, plurimaque attulerunt tum hominibus tum rebus damna. Sed de his postea, in volumine quinto *Actorum S. C. de Prop. Fide*. Nunc ad magnum revertamur Prosperum Lambertinum, qui pontificatui suo proprium impressit characterem.

Quod spectat nostram Ecclesiam periodus haec eius existentiae iuridica designari potest. Benedictus PP. XIV, eximius in iure canonico peritus, ex hac sua scientia plurima utilia, auctoritate pontificia roborata, Ecclesiae eiusque vitae internae impressit. In Ecclesia Ucraina praeter plurima minuta bene fuerunt ad finem deducta plurima totius eius historiae maiora negotia. Praesertim inter clerum saecularem et regularem meliores procurabat efficere Benedictus XIV relationes, mutua aestimatione et caritate nec non iustitia nixas. Inter Ordinem Basilianorum et Hierarchiam Ruthenam, in specie Metropolitanam Kioviensem, qui omnes etiam Religiosi erant Basiliani, clara fecit pacta, cuique suum tribuendo.

Quod spectat regimen internum et evolutionem externam Ordinis Basiliani, ex hac sane periodo habemus illas optimas Constitutiones Apostolicas: « *Inter plures* », « *Inclytum Nobis* », et « *Super familiam* », quibus Ordo Basilianorum in unam coadunatus devenit monasticam Congregationem, omnia complectens monasteria totius ecclesiasticae provinciae Kioviensis; his constitutionibus constituitur etiam relatio iuridica inter utramque Ordinis Basi-

liani Provinciam, SS. Trinitatis nempe vel Lithuaniae, tempore antiquiorem, et Protectionis B. V. Mariae seu Polonam vel Ruthenam, quae post Synodum Zamostianam efformata fuit; dein quaestio subiectionis Abbatum seu Archimandritarum solvitur. Ipse etiam Benedictus PP. XIV summam habuit curam de educatione cleri saecularis, quem in finem optimas dedit dispositiones, cuique etiam Curias Episcoporum maioraque restituit officia. Omnia haec Benedictus manu secunda et experta ad felicem conduxit finem.

Ecce quaedam solummodo ex hoc fructuoso pontificatu, quae spectant Ecclesiam Ucrainae et Bielarusjae. Quid dicamus de tota Ecclesia catholica, quae nunquam oblivioni mandare potest hanc periodum Benedictinam vel Lambertinianam.

Benedicto PP. XIV successit Clemens XIII. Post pontificatum iuridice benedictum Benedicti PP. XIV decennium pontificatus Clementis PP. XIII aliquantulum obumbratum persona Benedicti XIV manet. Habet tamen suum momentum non iam spernendum etiam in historia Ecclesiae Ucrainae. Iam ipse numerus Actorum nostram Ecclesiam spectantium pontificatum Clementis XIII in alto posuit loco. In opere enim clarificationis relationum tum internarum tum externarum in hoc novo pontificatu ulterius progreditur. Inde maiora negativa etiam nunc permanent illa Ordinis Basiliani, et modo speciali quae spectant ipsa eiusdem Ordinis generalia Capitula.

Aliud negotium primi momenti pro tota Ecclesia Ucrainae erat adunatio Synodi Provincialis Ecclesiae Unitae ad resolvendas plurimas quaestiones post Synodum Zamostianam abortas. Synodus haec diu praeparata anno 1765 locum habere debuit fuitque revera a Sede Apostolica benedicta et a Metropolita Kioviensi in Berestj convocata. Immo iam fere omnes participantes ad Berestensem civitatem pervenerunt. Sed, pro dolor, Synodus haec perquam necessaria locum habere non potuit, ob interventum potestatis civilis, quae sibi ius praesumebat acta synodalia examinandi et probandi. Opere nedum incoepto Episcopi domum redierunt, sese ut veri defensores iurium ecclesiasticorum monstrantes.

Versus finem pontificatus Clementis XIII incipit alia pertractari quaestio, metropoliae Kioviensis interna, de iurisdictione nempe Metropolitae eiusque Coadiutorum. Ob motus nempe populares in Ucraina, s. d. Hajdamačcyna vel Kolojivščyna, tempora haec pro Ecclesia Unita erant valde difficilia. Huc accessit etiam motus in Regno Poloniae exortus, s. d. Confoederatio in Bār, in Ucraina, et dein etiam alia s. d. Targovicensis. Praeterea etiam Moscovia directe in res Poloniae immisceri coepit, et sub hoc ecclesiastico aspectu praecise. Omnes hae circumstantiae exercitium potestatis et iurisdictionis metropolitanae valde difficile effecerunt, immo impediverunt ipsamque incolumitatem physicam Metropolitae Volodkovyč periculo immediato exposuerunt. Occasione hac nacta eius Coadiutores tempus advenisse putabant immediate

interveniendi in regimen Metropoliae et Eparchiae Volodimiriensis, a Metropolita simul cum Metropolia retentae, ut salvarent salvanda, ut ipsi putarunt. Inde aspera exorta est contentio de circumscriptione potestatis Metropolitae, quae usque in primos annos pontificatus Clementis PP. XIV perdurat.

Ecce quaedam negotia maiora huius periodi. De aliis consulantur ipsa Acta.

Quae iam in praecedentibus voluminibus notavimus de fontibus et methodo tum editionis tum etiam transcriptionis, hic repetere superfluum videtur. Remanet tamen, ut etiam hic prae manibus ponamus quaedam abbreviationes, quae frequentius in ipsis Actis occurrunt.

ABBREVIATIONES

APF	= Archivum S. C. de Prop. Fide
ASV,	= Archivum Secretum Vaticanum
D (DD)	= Dominus (Domini)
EE. LL.	= Eminenze Loro (i. e. Cardinales)
N. S.	= Nostro Signore (Summus Pontifex)
R. P. (RR. PP.)	= Reverendus Pater (Rev.mi Patres)
R. P. D. (RR. PP. DD.)	= Reverendus Pater Dominus (Rev.mi Patres Domini)
S. C.	= Sacra Congregatio
S. S.	= Sanctitas Sua vel Sua Santità
S. V.	= Signoria Vostra etc.

Faint, illegible text at the top of the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle of the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text at the bottom of the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

ACTA

SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE SPECTANTIA

VOL. IV.

IDE

VI .XV



Ex insigni contemporaneo (1746)
Romae

BENEDICTUS XIV

(17.22.VIII.1740 — 3.V.1758)

bononiensis

(Prosperus Lambertini)

*Roma, 5
ad Episcopos*

ACTA S. C. de PROPAGANDA FIDE TEMPORE BENEDICTI XIV
(1740 - 1758)

1137.

Roma, 5 . IX . 1740.

De transitu ad Ritur Ruthenum sacerdotis Ritus Latini.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 110, fol. 105-106, nr. 28.

CONG. GEN. — Die 5 Sept. 1740 (f. 84).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 5 Septembris 1740, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD.ni DD.ni Cardinales sequent. videlicet: Ruffus, Picus De Rohan, Alberonus, Ab Alsatia, Belluga, Petra Praefectus, Carafa, Zinzendorff-Firrao, Bichius, Gentili, De Acquaviva, Passeri, De Tencin, Alex. Albanus, Ruspo, lus, Rezzonicus, et Sacripantes.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Stefano Villaghi, Ungaro, nato nel Rito Ruteno, si vestì Gesuita, e fu ordinato fin al Presbiterato inclusive nel Rito Latino. Considerando poi, che l'opera sua sarebbe riuscita più profittevole ai Ruteni scarsi di Sacerdoti (f. 106) abili, se fosse ritornato al suo pristino Rito, e agitato perciò da scrupoli di coscienza, domandò ed ottenne la licenza di uscire dalla Compagnia, e si fece Basiliano Ruteno, nel qual Rito ha di poi intrapreso e continuato a celebrare. Quantunque per altro vi sia una consuetudine inveterata, e fondata sopra un Oracolo vivae vocis di Paolo V., che i Latini entrando nella Religione Basiliana Rutena professino senza particolar dispensa quel Rito, nulladimeno per sua quiete supplica, che gli tolga qualunque sorte di dubbio.

E il P. Procurator Generale de suddetti Basiliani afferma esser così fissa (f. 106v) tra di loro l'osservanza dell'accennata consuetudine, che forse la maggior parte di quei Religiosi sono nati nel Rito Latino, e che in tal maniera si viene a conservar meglio, e ad accrescere la Santa Unione colla Chiesa Romana.

Rescriptum.

Ad D. Secretarium cum SS.mo pro sanatione ad cauthelam cuiuscumque defectus, quatenus opus sit.

Ex Audientia SS.mi die 20 eiusdem: SS.mus annuit.

1138.

Roma, 5 . IX . 1740.

Instantiae Floriani Hrebnyckyj pro conservatione iurium ad Episcopatum Mohiloviensem, Archiepiscopatus Polocensi unitum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 110, fol. 116-118, nr. 36.

Sept. 5.

Monsignor Floriano Hrebnyckyj, Arcivescovo Ruteno Unito di Polosko,¹ con suo memoriale e lettera rappresenta, come dopo essere stato per ordine del defonto Re di Polonia, Augusto II, espulso da tutto il Regno un certo Pseudo Vescovo Scismatico, cognominato Berlo,² il quale venutovi dalle parti di Moscovia avea occupato il Vescovado Ruteno-Unito Mohiloviense, appartenente all'Arcivescovado di Polosko, si è applicato per alcuni anni, e con felice successo, ad estirpare da quei popoli (f. 116v) gl'errori, che il detto Intruso per mezzo de' suoi fautori vi avea perniciosamente disseminati. Uno però de' mezzi più efficaci, che dice avere utilmente posti in uso per ristabilire e propagare nella mentovata Diocesi di Mohilovia la pura ortodossa fede, è stato il farsi presentare dai Padroni de' luoghi Sacerdoti di professione cattolica per essere investiti delle Parrocchie in luogo degl'intrusi Curati Scismatici. Ma poichè ultimamente il suddetto Vescovado è stato di bel nuovo invaso da un'altro falso Vescovo, cognominato Wolczanski,³ sono nuovamente cominciate a risorgere e a diffondersi gl'antichi errori. Anzi (f. 117) di più dal detto Intruso, per mezzo di uno de' suoi monaci Scismatici è stato commesso un atroce attentato in persona del Decano Bychoviense, per nome Emiliano Klimontowicz, soggetto di molto riguardo, non meno per la cospicua probità di vita, che per il carattere. Poichè essendo egli stato spedito dall'Arcivescovo nel passato Aprile per riconciliare due Chiese ricuperate dalle mani de' Scismatici, fu assalito da questi al passaggio del Boristene, e miseramente trucidato dopo che avevano tentato di eseguire, benchè inutilmente, tal delitto, allorchè riconciliò la prima delle dette Chiese.

Essendo pertanto imminente la Dieta del Regno, e volendo Monsignor Arcivescovo promuovere in tal congiuntura le sue istanze per l'espulsione del sopradetto Intruso, falso Vescovo, supplica, che questa S. Congregazione voglia impetrargli da N. S. alcuni Brevi commendatizi ed oratori al Re, al Signor Cardinal Lipski,⁴ e ad altri Prelati, e Magnati, affinchè animati dagl'impulsi Pontificii, tutti concorrano a fare la giustizia, che merita l'Oratore, essendo evidente, che rimosso l'Occupatore del detto Vescovado sempre più si amplierà la propagazione della Cattolica fede in quella Diocesi, e si stabilirà con vantaggioso successo la Santa Unione di quelle popolazioni (f. 118) rutene colla Chiesa Romana.

E quì non occorre a me di motivare, se non che nel 1730 fu accordato all'Oratore per il medesimo intento un Breve Pontificio epistolare al Re, e a diversi Vescovi e Magnati furono scritte lettere latine di Segreteria di Stato.

Rescriptum.

Supplicandum SS.mo pro Brevibus ad Regem Poloniae, et ad Eminentissimum

¹ Hrebnyckyj Florianus, Basilianus, Archiepiscopus Polocensis an. 1720-1762, dein Metropolitae Kioviensis (1748-1762).

² Berlo Arsenius, nominatus Ep. Mohiloviensis an. circiter 1730, sed ab Aula Imperiali Moscoviensi, propterea a Rege Poloniae s. d. privilegium pro dicto Episcopatu obtinere non potuit. Inde devenit Episcopus Perejaslaviensis in ditione Moscovita Ucrainae Orientalis (1733-1744). Cfr. *Encyklopedyja Powszechna*, vol. 3, 658, 660.

³ Iosephus Volčanskij, nominatus ad Eparchiam Mohiloviensem an 1734, dein anno 1745 translatus in Metropoliam Moscoviensem.

⁴ Joannes Alexander Lipski, Ep. Cracoviensis. Nat. 1690, an. 1731 nom. Ep. Luceoriensis, et anno 1732 translatus ad Sedem Cracoviensem. Anno 1737 creatus Cardinalis S. R. E., et anno 1738 translatus ad Sedem Gnesnensem uti Primas Poloniae. Sed iam anno subsequenti (1739) eidem dignitati renuntiavit. Obiit anno 1746. Cfr. *Enc. Pow.*, vol. 17, p. 120.

Lipski, nec non pro literis Secretariae Status ad Praesules, et Proceres Laycos iuxta petita.⁵

Et insuper per eandem Secretariam Status scribatur Nuncio Apostolico.
Ex Audientia SS.mi die 6 eiusdem: SS.mus annuit.

1139.

Roma, 5 . IX . 1740.

Theodosius Rudnyckyj supplicat pro solitis facultatibus.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 110, fol. 118v, nr. 37.

Sept. 5.

Monsignor Ignazio Crivelli, Arcivescovo di Cesarea, Nunzio Apostolico in Colonia, come Superiore delle Missioni nell'una e l'altra Sassonia, supplica l'EE. VV. per la concessione delle solite facultà.

Supplicano per la rispettiva conferma delle medesime:

Monsignor Teodosio Rudnicki, Vescovo Ruteno di Luceoria.⁶

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1140.

Roma, 26 . IX . 1740.

Instat Metropoli Kioviensis pro confirmatione solitarum facultatum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 110, fol. 151, nr. 7.

Sept. 26.

Monsignor Atanasio Szeptiski, Arcivescovo Ruteno di Leopoli e Metropoli della Russia,⁷ supplica l'EE. VV. per la conferma delle sue facultà.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1141.

Roma, 26 . IX . 1740.

Subsidium caritativum pro Clerico Petro Koss, ex Ucraina oriundo.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 110, fol. 152-153, nr. 10.

CONG. GEN. — Die 26. Sept. 1740 (f. 148).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Septembris 1740

⁵ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 80.

⁶ Theodosius Theodorus Rudnyckyj, Episcopus Luceoriensis (1731-1751).

⁷ Athanasius Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1715-1746) dein Metropolitae Kioviensis (1729-1746). Proveniebat ex nota familia Szeptyckiana, quae plurimos dedit Ecclesiae Episcopos huius saeculi decursu (Athanasium iuniorem, Barlaamum, Leonem etc). Cfr. *Indicem* vol. praecedentis Actorum S. C. de Prop. Fide.

interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequent. videlicet: Picus, Petra Praefectus, Carafa, Ab Alsatia, De Tencin, Alex. Albanus, Ruspolus, Rezzonicus et Sacripantes.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Il Chierico Pietro Koss, Moscovita, già Alunno del Collegio Urbano,⁸ ritornato in Roma per ordine di questa S. Congregazione, è stato provisto dopo qualche mese del suo arrivo della mezza parte del Palazzo Apostolico per il suo mantenimento.

Mostra ora con un esatto Conto, che consistendo la detta mezza parte in scudi 8.50 il mese, tutta per intero viene consumata nelle spese indispensabili del suo convitto in Collegio (f. 152v) Ecclesiastico a Ponte Sisto, sicchè nulla gli rimane per provedersi delle cose necessarie per vestire e per le altre sue cotidianie occorrenze, onde supplica di qualche ulteriore provvedimento.

In oltre dice aver contratto un debito di dieci scudi per le accennate sue indigenze.

E restando debitore tuttavia alla S. Congregazione per la somma di scudi 14.15, fattigli somministrare per suoi alimenti, finchè conseguì la detta mezza parte, con animo di reintegrarne la Cassa su la parte medesima, ne chiede benigna condonazione.

Rescriptum.

Arbitrio Eminentissimi Praefecti, qui annuit pro condonatione scudi 14.50 et pro subsidio scutorum decem (f. 153) unica vice solvendo.

1142.

Roma, 14 . XI . 1740.

Instat Metropolitana pro facultate dispensandi bigamos

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 110, fol. 184rv, nr. 1.

CONG. GEN. — Die 14. Nov. 1740 (f. 184).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 14 Novembris 1740 interfuerunt EE.mi, et RR.mi DD. Cardinales sequentes videlicet: Ruffus, Picus, Petra Praefectus, Ab Alsatia, Bichius, Passari, De Tencin, Rezzonicus.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Monsignor Atanasio Szeptiski, Metropolitano di Russia, supplica l'EE. VV. per la dispensa di 20 bigami di cui ha molta necessità nella sua Diocesi, avendo (f. 184v) di già distribuite le dispense dategli li 26 Febraro 1738.

Rescriptum.

Annuerunt, et ad S. Officium.

1143.

Roma, 14 . XI . 1740

De destructione Seminarium Leopoliensis Armenorum et Ruthenorum et provisione S. Congregationis pro eius restauratione.

⁸ Petrus Koss. Cfr. de eo quae habentur in vol. III. Actorum S. C. de Prop. Fide. Proveniebat ex Ucraina trans Brysthenem, quae tunc temporis in dominio erat Imperatorum Moscoviae. Inde in tabulis geographicis denominatur etiam Ucraina Moscovitica, ut distinguatur ab illa, quae in dominio erat Regum Poloniae.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 110, fol. 204-207v, nr. 12.

Nov. 14.

Essendosi fortuitamente acceso il fuoco nel Collegio Pontificio degl'Armeni e Ruteni di Leopoli il giorno 12 dello scorso Settembre, spirando un vento gagliardo, nel breve spazio di due in tre ore lo ridusse quasi del tutto in cenere, senza essersi potuto salvare cosa alcuna de mobili, dell'Archivio, della Biblioteca, de Paramenti ecclesiastici, della Dispensa, del Granaro, e della Stalla, di modo che tanto gl'Alunni, che i PP. Teatini restarono tutti col puro abito, che avevano indosso.

Il P. Lascaris, Rettore, che direttamente con sua lettera, e per mezzo di Monsignor Nunzio in Polonia dà avviso dell'accaduto infortunio, scrive, che non avendo luogo, dove alloggiare gl'Alunni, era in necessità di rimandarli tutti alle loro Case, e similmente di permettere ai due PP. Lettori Rossi, e Calcaterra di ritirarsi in Varsavia, e d'indi ritornarsene in Italia, tanto più che ambedue avevano già terminato il tempo. Anzi perchè era già destinato da questa S. Congregazione per Successore di un'altro Religioso, già preventivamente partito il P. Rottingo, esso P. Rettore (f. 205) dice avergli scritto a Venezia ed a Vienna, che si trattenga, e non proseguisca più oltre il suo viaggio.

In tale stato di cose il detto P. Lascaris si trovava perplesso, se dovesse fare alcuna spesa per riparare quel poco di Fabbrica rimasto in piedi perchè fatto a volta, mentre per un canto alcuni erano di parere, che non vi facesse veruna spesa, maggiormente che sarebbe stato indispensabile il demolire la Cappella, e la Biblioteca, le mura delle quali calcinate dal fuoco andavano di già rovinando da se stesse; e per l'altro canto altri lo consigliavano di farlo coprire acciocchè (f. 205v) le nevi e le piogge non lo facessero diroccare. Conchiude però, che avrebbe fatto quel tanto, che da qualche perito Architetto sarebbe giudicato precisamente indispensabile, fin'agl'ordini di questa S. Congregazione.

Rispetto poi all'avvenire, rappresenta, che quando si volesse riparare il Collegio in maniera di rimettervi gl'Alunni, benchè senza le comodità di prima, vi vorrebbe a giudizio de Periti la spesa almeno di 2 mila scudi, senza contare i mobili, che bisogna provvedere di nuovo, e non si potrebbe rifare il terzo piano per gl'Alunni Ruteni che di legno, com'era per lo passato, (f. 206) col pericolo, che appena finita una sì dispendiosa riparazione, qualche altro consimile infausto accidente non torni a distruggerla.

Propone dunque a considerarsi che forse nelle circostanze presenti sarebbe più opportuno di smettere assolutamente per due o tre anni il Collegio, e di erogare tutto l'introito dello stesso, cioè le rispettive fondazioni degl'Alunnati, le rendite dei predi, e l'annuale sussidio di questa S. Congregazione, che è di scudi 860 annui, in terminare una parte almeno della nuova fabbrica, già da alcuni anni cominciata; mentre esso spererebbe dentro il detto (f. 206v) tempo renderla abitabile se non per l'intera comodità de Padri, e degl'Alunni almeno per il sufficiente bisogno. E frattanto dice che gli basta avere presso di se il P. Moro, già destinatogli, che a quest'ora sarà giunto a Leopoli, uomo di sperienza, di attività, e di cognizione della Polonia unicamente idoneo ad assisterlo in un sì grande imbarazzo.

Lo poi sono in debito di aggiungere, che riavutasi la detta infausta notizia, partecipata da Monsignor Nunzio, nel corso delle passate ferie autunnali, l'E.mo Prefetto stimò bene di scrivere al P. Lascaris, che circa alla (f. 207) partenza de Padri, e al rimandare gl'Alunni alle loro Case, si regolasse a misura della sua prudenza e secondo le circostanze sul fatto. Di più si scrisse al Nunzio, che operasse appresso

il Re per procurare dalla sua pietà qualche opportuno soccorso col forte motivo, che trattavasi di una estrema necessità di un Collegio, che serve per l'educazione di giovani suoi sudditi. E per il medesimo effetto fu anche scritto al Signor Cardinal S. Clemente pregandolo d'interporre i suoi premurosi uffizi appresso la Maestà Sua, e Sua Eminenza ha risposto di aver ciò eseguito con tutta la maggiore efficacia.

Rescriptum.

Annuerunt in omnibus iuxta votum, et certioretur D. Nuncius Poloniae⁹ de huiusmodi resolutione.

1144.

Roma, 6 . XII . 1740.

Petitio Vicarii Apostolici Munkaciensis pro facultate dispensandi bigamos.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 110, fol. 264, nr. 29.

CONG. GEN. — Die 6 Xbris 1740 (f. 230).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Xbris 1740, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD.ni DD.ni Cardinales sequen. videlicet: S. Clementis, Picus, Petra Praefectus, Ab Alsatia, Belluga, Firrao, Bichius, De Tencin et Sacripantes. Relatio E.mi et Rev.mi Domini Cardinalis Ab Alsatia.

Monsignor Giorgio Blasowski, Vicario Apostolico Munkaciense,¹⁰ per i Greci Ruteni in Ungaria, supplica l'EE. VV. per la dispensa di sei Sacerdoti bigami a fine di poterli impiegare in beneficio spirituale di quelle numerose anime prive di assistenza per mancanza di Sacerdoti.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1145.

Roma, 27 . II . 1741.

Instat Episcopus Pincensis pro facultatibus solitis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 111, fol. 44rv, nr. 2.

CONG. GEN. — Die 27 Februarii 1741 (f. 43).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 27 Februarii 1741, interfuerunt EE.mi et Rev.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: S. Clementis, Picus, Petra Praefectus, Carafa, Ab Alsatia, Lercari, Cybo, Bichius, De Acquaviva, Rivera, Passari, De Tencin, Mosca, Rezzonicus et Sacripantes.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Monsignor Giorgio Bulhak, Vescovo Ruteno di Pinsko, o Turoviense,¹¹ torna di

⁹ Nuntius Poloniae tunc temporis erat Fabritius Sorbelloni (1738-1746).

¹⁰ Georgius Gabriel Blažovský, Episcopus Munkaciensis (1738-1742), cum tit. Ep. Agnensis. Cfr. *Documenta Pontificum*, vol. II, p. 74.

¹¹ Georgius Bulhak, Episcopus Pincensis-Turoviensis (1730-1769), Basilianus, Alumnus Pontif. Collegii Urbani (1721-1725). Natus an. circ. 1700 in Slonim. Ordinatus sacerdos 1723. Discessit e Collegio et rediit Patriam an. 1725 (2. IV), insignitus laurea in philosophia et theologia, et «havendo lasciata buona memoria di se stesso tanto per il buon costume, quanto per il profitto negli studii, quanto per l'osservanza delle regole della civiltà, saviezza, e docilità, che ha sempre praticato» (Cfr. *Registro e memorie degli Alunni di Propaganda Fide*, vol. I, p. 278).

nuovo a supplicare l'EE. VV. per la concessione delle consuete facultà.

Tali facultà le godono quasi tutti i Vescovi Ruteni, Latini, e Suffraganei del Regno, e sono quelle della formola 3^a, e sopra l'istanza del suddetto Vescovo di Pinsko, essendosene negl'anni scorsi scritto due volte pro informazione a Monsignor Nunzio, non se n'è mai avuta risposta.

Rescriptum.

Iterum scribatur Nuncio.

1146.

Roma, 15 . V . 1741.

Iterum de facultatibus concedendis pro Episcopo Pincensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 111, fol. 184v-185, nr. 13.

CONG. GEN. — Die 15 Maii 1741 (f. 179).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Maii 1741, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequen. videlicet: Ruffus, S. Clementis, Petra Praefectus, Belluga, Bichius, De Tencin, Mosca, Rezzonicus et Sacripantes. Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Essendo state fatte premurose istanze a questa S. Congregazione da Monsignor Giorgio Bulhak, moderno Vescovo di Pinsko di Rito Greco,¹² per la concessione delle facultà, che sogliono concedersi ai Vescovi sì Latini, che Greci della Polonia, ne fu ricercata l'informazione opportuna a Monsignor Nunzio Apostolico in detto Regno, quale informa e dice esser ben ragionevole l'istanza del suddetto Vescovo, mentre dimorando esso tra Scismatici, si trova altresì in una Provincia, da dove per la lontananza (f. 185) non è così facile il ricorso nei casi particolari a quella Nunziatura e molto meno a Roma. Oltre di che concorrendo nel medesimo Prelato le qualità di sapere, e di prudenza, per essere stato Alunno di questo Collegio Urbano, e promosso poi alla Dignità di Vescovo per opera del Nunzio, suo Antecessore, può credersi, che farà tutto il buon uso delle stesse facultà.

Rescriptum.

Annuerunt, ad S. Officium.

1147.

Roma, 15 . V . 1741.

Instant Fratres Conventuales pro admissione ad Religionem latinam iuvenis Ritus Rutheni.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 111, fol. 192-193, nr. 21.

Maii 15.

I PP. Minori Conventuali di Leopoli, con memoriale diretto alla Santità di N. S., e rimesso a questa S. Congregazione, espongono di aver ammesso all'abito della loro Religione in quel Convento in stato di Chierico, un certo Stefano Popiel, nobile polacco, nato in Rito Greco, ma vissuto nel Rito Latino, che presentemente fa il suo noviziato in quel Seminario principale. Supplicano pertanto della facultà di poterlo ammettere anche alla professione regolare, e farlo promuovere agl'Ordini Sagri in Rito

¹² Cfr. adnotationem 11.

Latino; essendo che in detta Città (f. 192v) vivono mischiati insieme quelli di Rito Greco e Latino, ed anche questi sono ricevuti dai Monaci Basiliani, che sono di Rito Greco.

Rispetto alla riferita istanza mi occorre di motivare, che non sembra necessaria la richiesta facoltà perchè se bene la S. M. di Urbano VIII proibì il transito del Rito Ruteno al Latino, nulladimeno (conforme è ben noto all'EE. VV.) poco dopo limitò tal proibizione ai soli Ecclesiastici,¹³ ma per prudenziali riguardi il Nunzio Apostolico di quel tempo non pubblico generalmente il Decreto declaratorio. Ciò non ostante, quando così giudichino l'EE. VV., si potrebbe consultare a N. S. di (f. 193) concedere la detta dispensa quatenus opus sit, vel ad cauthelam.

Rescriptum.

Consulendum SS.mo pro dispensatione.

Ex Audientia SS.mi, die 30 eiusdem: Sanctitas Sua annuit.

1148.

Roma, 28 . XI . 1741.

Iterum Metropolita supplicat Kioviensis pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 111, fol. 368rv, nr. 13.

CONG. GEN. — Die 28 Novembris 1641 (f. 358).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Novembris 1741, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequen. videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Carafa, Belluga, Firrao, Bichius, De Tencin, Alex. Albani, Mosca, Sacripantes.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Monsignor Atanasio Szepticki, Arcivescovo Ruteno di Leopoli e Metropolitano di Russia, avendo già consumate le dispense concedutegli sopra la bigamia, supplica l'EE. VV. per la nuova concessione a fine di poter supplire le istanze de (f. 368v) ricorrenti di quella sua vastissima Diocesi.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1149.

Roma, 8 . I . 1742.

De transitu ad Ritum Latinum.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 112, fol. 16-18, nr. 18.

CONG. GEN. — Die 8 Ianuarii 1742 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Ianuarii 1742, interfuerunt EE.mi, et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Carafa, Lercari, Bichius, De Acquaviva, De Tencin, Alex. Albanus, Mosca, Rezzonico, et Sacripantes.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

¹³ Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, vol. I, ed. Romae 1953, pag. 16, nr. 9, sub data 7.II.1724, et restrictio sub data 7.VII.1624, pag. 22, nr. 24.

Giorgio Dobrzynski, della Diocesi di Premisla, espone all'EE. VV., qualmente nato da onesti ma poveri Genitori nel 1717 e battezzato in Rito Ruteno, nell'anno 8° di sua età passò al Rito Latino, nel quale fu educato e persiste tuttavia, anzi intende di perseverare; poichè ha fatto i suoi studi delle lettere umane latine, desiderando pertanto di promuoversi allo stato (f. 16v) ecclesiastico, supplica per la necessaria dispensa per rimanere nel Rito Latino; maggiormente ancora perchè essendo egli sin'ora vissuto con l'aiuto dei suoi Congiunti, i quali sono costituiti in dignità secolari, sarebbe loro di singolar dispiacimento, che gli fosse negata la grazia; nel qual caso rimarrebbe inutile alla Chiesa Rutena, che alla Latina.

Dalla Santità di N. S. è stato rimesso a questa S. Congregazione un memoriale di Gio. Staszkiwicz, il quale nato da Genitori Ruteni ma educato da fanciullo nello studio presso i Gesuiti (f. 17) nel Rito Latino, fa istanza di rimanere in detto Rito Latino.

Per informazione di queste istanze devo qui riferire all'EE. VV., che sotto il 7 Febbraio 1624 emanò da questa S. Congregazione un Decreto confermato dalla s. m. di Urbano VIII, col quale fu proibito ai Ruteni tanto Laici che Ecclesiastici del Clero secolare e regolare il transito al Rito Latino ex quacumque causa etiam urgentissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia sub poena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanetitatis Suae, et Romanorum Pontificum Successorum. Attese però le difficoltà opposte (f. 17v) dal Nunzio Apostolico di quel tempo per parte del Re di Polonia, quel Decreto sotto li 7 Luglio dello stess'anno fu limitato dal medesimo Pontefice ai soli Ecclesiastici secolari e regolari, e nel tempo stesso fu incaricato il detto Nunzio, che per provvedere in qualche maniera al danno, che poteva risultare all'Unione del transito de Laici, dovesse ammonire i Confessori latini di andar più riservati nel persuaderlo ai Ruteni.

Queste medesime cose furono riconosciute funditus dell'E.mo Prefetto per commissione dell'EE. VV. in congiuntura che (f. 18) nella Congregazione de 9 Xbre 1737 una certa Nobile rutena supplicò per la licenza di passare al Rito Latino per maritarsi con un Nobile polacco; onde Sua Eminenza dichiarò: Oratricem non indigere petita licentia ideoque scribendum esse Nuncio Apostolico ad mentem; E la mente fu che esso con ogni destrezza e prudenza procurasse di far sapere non meno ai contraenti, che al Paroco latino, il quale dovea sposarli, che la donna senza bisogno di espressa licenza poteva eseguire il divisato passaggio.

Sotto il dì 15 Xbre dello stesso anno, avendo fatta istanza (f. 18v) tre Laici ruteni di passare al Rito Latino, gli fu fatto con cautela insinuare, che attese le cause da essi allegate, potevano appigliarsi al Rito Latino, senza espressa licenza.

Nel 1739 fu negato il detto transito ad un Laico ruteno, perchè il suo Ordinario dicendo, che tali passaggi recano del detrimento all'Unione, fece istanza che non gli si concedesse, mentre avrebbe egli pensato ad impiegare nella sua Diocesi quel Supplicante.

Rescriptum.

Insinuetur Oratori secreto, non indigere dispensatione.

1150.

Roma, 26 . II . 1742.

Solitae facultates pro Episcopo Peremysliensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 112, fol. 38, nr. 3.

CONG. GEN. — Die 26 Februarii 1742 (f. 37).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Februarii 1742, interfuerunt EE.mi. et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Carafa, Bichius, Gentili, Alex. Albanus, Mosca, Rezzonicus, et Sacripantes Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Monsignor Girolamo Vstrzycki, Vescovo Ruteno di Premisla,¹⁴ supplica l'EE. VV. per la concessione delle solite facultà.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1151.

Roma, 26 . II . 1742.

Instantia Episcoporum unitorum pro conservatione iuris eligendi coadiutorem Metropoliae Kioviensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 112, fol. 43v-44, nr. 16.

Febr. 26.

I Vescovi Ruteni di Rito Greco, avendo per inteso, che qui in Roma si facciano pratiche, acciò il Vescovo di Luceoria¹⁵ sia fatto Coadiutore al Metropolitanano, fanno istanza, che da questa S. Congregazione sia sostenuto il ius loro accordato dalla medesima di eleggere si il Metropolitanano, che il di lui Coadiutore.

Sopra di che devo dire all'EE. VV. che il Coadiutore del Metropolitanano Ruteno deve eleggersi (f. 44) dal Metropolitanano, et i Vescovi ruteni adunati in Sinodo, e ciò in vigore di un decreto di questa S. Congregazione del 1643.

Rescriptum.

Advertatur, et detur memoriale Auditori SS.mi, et Secretario S. Congregationis Consistorialis.

1152.

Roma, 9 . IV . 1742.

Instantia M. Rylo, ut promoveatur ad ordinem Diaconatus.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 112, fol. 83v-84, nr. 2.

CONG. GEN. — Die 9 Apr. 1742 (f. 83).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 9 Aprilis 1742, interfuerunt EE.mi. et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Carafa, Gentili, De Tencin, Alex. Albani, Mosca, Rezzonico.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Il P. Massimiliano Rylo,¹⁶ Monaco Basiliano Ruteno, Alunno di questo Collegio Urbano, supplica l'EE. VV. di esser promosso al Suddiaconato, e Diaconato. (f. 84) E Martino Gurini, Alunno di esso Collegio, fa istanza del Diaconato.

Rescriptum.

Annuerunt.

¹⁴ Hieronymus Ustrycky, Episcopus Peremysliensis (1715-1746).

¹⁵ Theodosius Rudnycky, Episcopus Luceoriensis (1731-1751).

¹⁶ Maximilianus Rylo, Basilianus, natus an 1715 in familia nobili, Alumnus Collegii Urbani (1741-1742), ubi ordinatus sacerdos (22.IX.1742). Redux in patriam varia obitat officia monastica ut praedicatoris (Vitebscii), Vicarii Vilnensis, Procuratoris Provinciae Lithuaniae Var-

1153.

Roma, 7 . VIII . 1742.

De admissione novi Alumni in Collegio Urbano.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 112, fol. 291v-292, nr. 2.

CONG. GEN. — Die 7 Augusti 1742 (f. 291).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 7 Augusti 1742 interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Pico Petra Praefectus, Carafa, Belluga, Gentili, Mosca, Rezzonico.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Il P. Procuratore dè Basiliani Ruteni fa istanza, che essendo per terminare i studi in questo Collegio Urbano l'Alunno Monaco della sua Religione, sia sostituito un'altro de suoi Monaci in di lui luogo.

E qui devo dire all'EE. VV., che i Basiliani Ruteni hanno un luogo tra gl'Alumni in questo Collegio per Decreto di questa S. Congregazione.

Rescriptum.

Annuerunt.

1154.

Roma, 7 . VIII . 1742.

Transitus ad Ritus Latinum in Eparchia Peremysliensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 112, fol. 297v-298, nr. 12.

Aug. 7

Giovanni Starkiewicz, Polacco della Diocesi di Premisla, nato di Genitori Scismatici Ruteni, e dopo la loro morte sino dai suoi teneri anni educato dà PP. della Compagnia di Gesù nel Rito Latino, e fin' ad ora sempre in esso confessatosi e comunicatosi, perchè al presente viene con pubbliche scomuniche forzato dal suo Vescovo Ordinario¹⁷ ad abbracciare il Rito Greco, supplica, che gli sia permesso di restare nel Rito Latino, essendo anche (f. 298) intenzionato di prendere in moglie una donna del medesimo Rito Latino.

Sopra di che devo motivare, che circa il transito dè Ruteni al Rito Latino, viene questo proibito ai soli Ecclesiastici secolari e regolari in virtù di un Decreto di questa Sag. Congregazione dè 7 Luglio 1624, e perciò quando qualche Laico è ricorso per la licenza di passare al Rito Latino, gli si è fatto insinuare segretamente: non aver bisogno della dispensa.

Rescriptum.

Scribatur Nuncio, ut audiat Episcopum eique iniungat, ut interim absolvat Orationem.

saviae (1747), Superioris Chelmenensis, Consultoris Provinciae Lithuaniae (1755). Dein an. 1756 obtinuit nominationem ad Sedem Chelmensem, quam tantummodo an. 1759 obtinuit, et consecratus in Ep. mense Februario an. 1759. In hac Sede multum bono Ecclesiae adlaboravit. Ab anno 1778 alias administrabat Eparchias et ipse proponebatur ad alias Sedes episcopales, ut Volodimiriensem, Leopoliensem, Polocensem, imo ad ipsam Metropoliam Kioviensem erat unus candidatorum. Tandem anno 1785 traslatus fuit ad Sedem Peremysliensem, in qua obiit anno 1793, die 22 Novembris, anno vitae 79. Cfr. de eo opus SAC. JOANNIS CHOMA, Maximilianus Rylo. Episcopus Chelmenensis et Peremysliensis (1759-1793), Romae 1953 (excerpta), et in *Analecta OSBM*, vol. I, fasc. 4, pag. 441-471.

¹⁷ Hieronymus Ustrycky (1715-1746).

1155.

Roma, 19 . XI . 1742.

*Relatio de visitatione Archieparchiae Polocensis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 112, fol. 410rv, nr. 15.

CONG. GEN. — Die 19 Nov. 1742 (f. 392).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Novembris 1742 interfuerunt EE.mi et Rev.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Carafa, Belluga, Firrao, Gentili, De Aquaviva, Mosca et Rezzonico. Necnon R. P. D. De Aquaviva Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Dal P. Procuratore Generale dè Monaci (f. 410) Basiliiani Ruteni è stata presentata una relazione della visita della vasta Diocesi di Polosko, fatta per ordine di quell'Arcivescovo dal P. Eraclio Lisanski,¹⁸ Monaco Basiliano Ruteno, e già Alunno di questo Collegio Urbano. Dalla suddetta relazione appariscono i progressi, che v'è tuttavia facendo in quelle parti la Santa Unione, e quanto sia sperabile, che buona parte delle Russie pieghi la cervice al giogo di questa S. Sede, se buon numero di què Monaci si applicherà con pari zelo e studio nelle Missioni. Mentre che, siccome costa dall'accennata relazione, (f. 410v) nella stessa Città di Polosko hanno abbandonato lo Scisma 13 persone, tra le quali alcune ne sono per nascita e per cariche ragguardevoli, quali giurarono la dovuta sommissione al Romano Pontefice nella Chiesa dè Monaci Basiliiani.

Commessa di poi da quel zelante Arcivescovo al medesimo P. Eraclio la visita della sua vasta Diocesi, che comprende tre Palatinati, due Distretti, ventisei Decanati e più di 500 Parrocchie, egli ha compreso, che dal 1717, anno appunto, in cui il moderno Arcivescovo fu assunto al governo di quella Chiesa, sino al presente si (f. 411) sono ridotte o dallo Scisma all'Unione, o dagl'errori alla cognizione della vera religione, Parrocchie 43, anime ventimila in circa. E quello, che deve particolarmente notarsi, tra questi si contano molti capi di famiglie distinte, molti Sacerdoti, ordinati già dà Vescovi Scismatici, non pochi maestri ed ostinati difensori dello Scisma, e finalmente qualche Monaco.

Due conversioni meritano di essere specialmente riferite, come e più strepitose, e di maggior conseguenza, per le quali ha con più speciale sollecitudine impegnato il suo zelo quell'Arcivescovo.

Trovansi in un luogo detto Mozolowszczyzna una specie di Monastero di Monache, fondato dai Scismatici fin quasi nè principi della separazione della Chiesa Rutena dalla Roma, e dè medesimi con somma gelosia guardato, e mantenuto nella cecità. Queste Monache nel 1727 vennero concordemente all'Unione, procurata già da molto tempo e con assidua industria da quei Monaci Basiliiani. Espone però il P. Eraclio, che quelle sono costrette dalla gran povertà a proseguire in quel tenore di vita che tenevano per l'addietro; mentre che non hanno vita comune, nè la clau-

¹⁸ Heraclius Lisanskyj, Basilianus, ex districtu Kamenecensi in Podolia, Alumnus Collegii Urbani (1725-1729), annorum 22. Ordinatus sacerdos 1727. Discessit Roma laureatus in philosophia et theologia an. 1729 (I.IX), « essendo vissuto da buon Religioso et Alunno » (*Registro, e memorie...*, vol. I, p. 290).

Dein electus in Protoarchimandritam Ordinis Basiliani (1751-1759), postquam alia munia in Ordine obiit, et demum nominatus Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).

sura prescritta dà Sagri Canonici, essendo ognuna obbligata à procacciarsi il vestito col lavoro delle proprie mani. I Secolari dell'uno e l'altro sesso hanno l'accesso libero alle medesime; nè questo disordine regna in questo solo monastero, essendo anche negl'altri quattro esistenti nella medesima Diocesi, e ciò attesa la tenuità delle rendite. Dall'altro canto non pare, che possa impedirsi l'ingresso nè medesimi a quelle fanciulle, che vogliono consacrare a Dio il candore della virginità, potendo ciò recare molto scandalo ai Scismatici; e la somma povertà rende impossibile (f. 412v) Clausura alle di già professe. E quindi si fà istanza all'EE. VV. di qualche opportuno rimedio.

Altra numerosa conversione seguì nel 1731 in un luogo chiamato Szacitow, tre sole leghe distante dalla residenza dell'Arcivescovo, e perciò con ogni studio dal medesimo procurata. Quivi il 20 di Maggio, giorno in cui dà Ruteni si solennizza la festa del trasporto delle reliquie di S. Nicolò all'Isola di Bari, tanti furono i Scismatici i quali, per opera particolarmente del Protoarchimandrita dell'Ordine Basiliano Ruteno, si riunirono, e ricevettero da quell'Arcivescovo l'assoluzione col mezzo (f. 413) delle facultà concesseglì da questa S. Sede, che non bastarono per sentire le Confessioni lo stesso Protoarchimandrita, due altri Monaci Basiliiani, due Francescani, ed alcuni altri Preti secolari, quali tutti prestarono la loro assistenza dalla mattina sino alla sera.

E tutto questo è il frutto, che il menzionato P. Eraclio asserisce aver rinvenuto in sette soli Decanati, dè quali sin'ad ora ha fatto la visita, restandogli il peso di coltivare in essi la copiosa messe ritrovata. Per il che eseguire asserisce di occuparsi in continui (f. 413v) Catechismi e Prediche, in correggere gl'errori, e lasciare in scritto santi ricordi e precetti coerenti a quanto prescrivono i Sagri Canonici. Questo frutto non essere stato corrispondente in tutto al zelo ed alle fatiche sì di quell'Arcivescovo, come dè Monaci, attesi i torbidi seguiti in Polonia negl'anni scorsi, e particolarmente quando quel Regno fu invaso dalle truppe Moscovite. Venire però ritardata al sommo, anzi impedita una messe più abbondante dalla poca capacità degl'Operai, essendo per lo più il Clero secolare ignorantissimo, che appena sa un poco di lingua Illirica. (f. 414) Non v'è in tutta quella vasta Diocesi alcun Seminario, nè altro mezzo di educare ed istruire quei giovani, i quali vogliono abbracciare lo stato ecclesiastico; e pure ciò parere tanto più necessario, perchè questa Diocesi confina con la Moscovia da Settentrione e da Occidente; e quindi sarebbe più facile di proseguire per questa parte la S. Unione.

Rescriptum.

Laudandus.

1156.

Roma, 15 . I . 1743.

*De subsidio pro Petro Koss.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 113, fol. 3, nr. 5.

CONG. GEN. — Die 15 Ianuarii 1743 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Ianuarii 1743, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Bichius, Alex. Albanus, Corsinus, Mosca, Rezzonico.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

2 — *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. IV.

Il noto Pietro Koss, Moscovita, già Alunno del Collegio Urbano,¹⁹ che da tre anni incirca dimora nel Collegio Ecclesiastico di Ponte Sisto, avendo sofferta una malattia, per la quale rappresenta aver contratto un debito di dieci scudi e trovandosi mezzo lacero e senza modo di potersi rivestire almeno nella biancheria, supplica di qualche caritativo soccorso.

Rescriptum.

Annuerunt pro scutis viginti arbitrio E.mi Praefecti.

1157.

Roma, 15 . I . 1748.

Iterum de transitu ad Ritum Latinum Joannis Starkiewicz, ex Eparchia Peremysliensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 13-14v, nr. 17.

Jan. 15.

Fu esposto nella Congregazione dè 7 Agosto prossimo passato per parte di Giovanni Starkiewicz, Polacco della Diocesi di Premisla, che nato da Genitori Scismatici Ruteni fu dopo la morte di essi sin da teneri suoi anni educato dai PP. Gesuiti nel Rito Latino; e perchè veniva ora forzato con pubbliche scomuniche dal suo Ordinario di Premisla ad abbracciare il Rito Greco, supplicò per la facoltà di rimanere nel Rito Latino, maggiormente perchè era in intenzione di sposare una donna latina.

Siccome però fu considerato, che il transito dà Ruteni al Rito Latino viene proibito, in virtù di un Decreto di questa S. Congregazione, emanato li 7 Luglio 1624, ai soli Ecclesiastici secolari, e regolari, e che ai Laici, quali in altri tempi hanno domandata la permissione di simil transito, si è fatto loro insinuare segretamente, che non avevano bisogno perciò di veruna dispensa, così fu ordinato dall'EE. VV. di commettersi, come si fece, a Monsignor Nunzio in Polonia, che sentisse sopra l'istanza dell'Oratore il detto suo Vescovo, e che intanto lo dovesse assolvere dalle scomuniche.

Eseguitasi da Monsignor Nunzio tal'incombenza, ha quà trasmessa la risposta che ha avuto originalmente dal suddetto Prelato; con la quale significa, (f. 14) non sussistere l'esposto dell'Oratore, e singularmente che i di lui Genitori fossero Scismatici, poichè da cento e più anni è rimasta libera quella Diocesi da ogni errore. Che intorno all'aver esso ricevuto i Sacramenti nel Rito Latino dai PP. Gesuiti, ciò è vero in quanto alla Confessione, permettendosi questo dai Vescovi Ruteni à loro sudditi ratione studiorum, ma inquanto alla Sagra Comunione, la ricevono sempre da Sacerdoti Ruteni come dice aver fatto l'Oratore, prima che prendesse per moglie la donna latina indicata di sopra. Circa poi le scomuniche, (f. 14v) dice, non esser vera la diffamazione supposta per tutte quelle Chiese, ma che solo avendolo citato a comparire, lo fece in contumacia dichiarare scomunicato nella Chiesa Cattedrale Samboriense.

Non facendo pertanto alcuna parola, se l'abbia o nò assoluta, e sentendosi, che l'Oratore ha già contratto il matrimonio con la donna latina, si degneranno l'EE. VV. suggerire, che cosa si abbia a replicare su tal materia.

¹⁹ Cfr. supra notam 8.

Rescriptum.

Scribatur Domino Nuncio Poloniae, quod hortetur Archiepiscopum Praemisiensem, (f. 15) ut absolvat Oratorem, eidemque Episcopo caute notificet, Laycos Ruthenos non indigere dispensatione quoad transitum a Rutheno ad Latinum Ritum.

1158.

Roma, 15 . I . 1743.

De absolute duorum sacerdotum ab irregularitate.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 22-23v, nr. 23.

Jan. 15.

Eustachio Puchtajevicz, Ruteni, Paroco Colodnense, dalla Diocesi di Kiovia, espone all'EE. VV., che altercando con un cert'uomo, talmente lo percosse alcune volte in rissa, che da tal percussione si presumeva esser morto dopo alcune settimane; per la qual cosa l'Ordinario del luogo con suo Decreto dichiarò l'Oratore irregolare, rimettendolo per l'assoluzione ubi de iure. Ora pentito di ciò supplica l'EE. VV. per l'assoluzione, e dispensa dall'irregolarità.

Giovanni Mudrovicz, Sacerdote ruteni della Diocesi di Polosko, anch'esso supplica di essere dispensato dall'irregolarità incorsa nell'aver percossa, minus advertenter, una certa donna gravida, di modo che dopo alcune settimane tal femina partorì un feto morto, che si giudica probabilmente causato perciò dall'Oratore, il quale domanda la grazia suddetta ancor per esser poverissimo, e non avere altro modo da sostentarsi, che il Ministero dell'altare.

Sopra di che in questo Archivio si rincontrano i seguenti esempi:

D. Giovanni della Suda, della Diocesi di Tine uccise un Turco, che volea levargli le fibbie, ed avendo perciò richiesta la dispensa dall'irregolarità, la S. Congregazione del Concilio sotto li 23 maggio 1722 comisse al Vescovo di Tine di assolverlo, veris existentibus narratis.

D. Gio., Paroco Krekoviense, uccise in rissa un Secolare. Dopo molti anni celebrò la Messa in tempo di peste con permissione del suo Ordinario; ma essendosi poi prevaluto di tal permissione anche fuori di detta necessità, supplicò la S. Congregazione di Propaganda per l'assoluzione e dispensa à duplici irregularitatis. E rimessa l'istanza a quella del Concilio, questa sotto li 29 Gennaro 1724 commise all'Ordinario di Leopoli di assolverlo, veris existentibus narratis, (f. 23v) et constituto quod Orator cum parte et fisco concordaverit, et poenitentiam salutarem, ab eodem Ordinario imponendam, expleverit.

D. Petro Trascia della Diocesi di Alessio uccise in Agosto del 1723 un Sacerdote, e chiedendo la dispensa dall'irregolarità per farsi Religioso, la S. Congregazione del Concilio glie ne concesse la grazia sotto li 3 Marzo 1725, commettendone al Vescovo di Alessio l'esecuzione.

Rescriptum.

Ad S. Congregationem Concilii.

1159.

Roma, 12 . III . 1743.

*De transitu ad Ritum Latinum familiarium Epscopi Peremysliensis Latinorum.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 113, fol. 64v-65, nr. 7.

CONG. GEN. — Die 12 Mar. 1743 (f. 61).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Martii 1743, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, S. Clementis, Petra Praefectus, Carafa, Lercari, Gentili, Mosca, Rezzonico. Necnon R. P. D. De Aquaviva Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

In nome di Monsignor Sierakoski, nuovo Vescovo di Premisla,²⁰ viene esposto, qualmente nell'ingresso alla sua Chiesa ha trovato, che molti luoghi di quella Diocesi sono interamente abitati da gente di Nazione e Rito Ruteno, oltre a un gran numero di simil gente, che dimorano (f. 65) in qualità di suoi Domestici nella residenza ordinaria della sua Corte, ma quasi tutti così rozzi e mal'istruiti, che appena sanno qual Rito tengano, o come credano. Avere esso perciò avuta tutta la premura di dare gl'ordini opportuni, acciocchè vengano debitamente istruiti con la frequente spiegazione del Catechismo. Contuttociò afferma, che riuscirebbe di sommo vantaggio a tutta la gente suddetta, se gli venisse concessa la licenza, conforme egli ne supplica, di passare al Rito Latino, attesa la maggior facilità e commodità, che avrebbe di ricevere i SS. Sacramenti ed in specie la Santa Communione.

Rescriptum.

Relata.

1160.

Roma, 1 . IV . 1743.

*Viaticum pro P. Maxilimiano Ryllo.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 113, fol. 108v, nr. 4.

CONG. GEN. — Die 1 Apr. 1743 (f. 107).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Aprilis 1743, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Petra Praefectus, Lercari, Bichius, Mosca. Necnon R. P. D. de Aquaviva Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Il P. Massimiliano Ryllo, Monaco Basiliano Ruteno, avendo terminato il corso de' suoi studi nel Collegio Urbano, ed essendo prossimo alla partenza, supplica per il viatico solito somministrarsi a simili Alunni, a quali si danno scudi 70, cioè scudi 50 per viatico, scudi 15 per vestiario, e scudi 5 per cose di divozione.

Rescriptum.

Annuerunt.

²⁰ Venceslaus Hieronymus Sierakowski, antea Ep. Vendensis (1736-1739), Camenecensis (1749-1741), Peremysliensis (1741-1759), et denuum Archiepiscopus Leopoliensis (1759-1780), in qua ultima Sede obiit. Cfr. *Enc. Pow.*, vol. 3, p. 681, et vol. 2, p. 128.

1161.

Roma, 13 . V . 1743.

*De ordinatione sacerdotali Petri Koss.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 113, fol. 150v-151, nr. 7.

CONG. GEN. — Die 13 Maii 1743 (f. 148).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 13 Maii 1743, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, S. Clementis, Petra Praefectus, Bichius, Mosca, et Rezzonico. Necnon R. P. D. de Aquaviva Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Pietro Koss, Moscovita, già Alunno del Collegio Urbano, desiderando di adempire gl'obblighi da esso contratti mediante il suo giuramento, si è disposto a farsi promuovere agl'Ordini in questa Città secondo il suo Rito Ruteno, conforme è distintamente noto all'E.mo Prefetto, e perciò brama di ritirarsi (f. 151) per alcuni mesi nella Casa della Missione a Monte Citorio per prepararsi. Ma perchè trovasi affatto privo di vestimenti, senza modo di provvedersene, ricorre per un conveniente sussidio a questa S. Congregazione.

Rescriptum.

Ad Eminentissimum Praefectum pro suo arbitrio et prudentia.

1162.

Roma, 10 . VI . 1743.

*De absolutione ab irregularitate sacerdotis Eparchiae Polocensis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 113, fol. 236rv, nr. 11.

CONG. GEN. — Die 10 Iunii 1743 (f. 230).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 10 Iunii 1743, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Lercari, Gentili, Valenti, Alex. Albani, Mosca, Rezzonico.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Il Vicario Generale dell'Arcivescovo Ruteno di Polosko espone, che un tale Giovanni Mudrovicz, Sacerdote della stessa Diocesi e Rito, avendo battuto una donna senza avvertir, che la medesima fosse gravida, questa abortì un ragazzo vivo bensì, ma dopo esser vissuto pochi giorni, morì. Essendosi quindi presunto, che da ciò siasi causato l'aborto, e perciò il suddetto Sacerdote sia caduto nella irregolarità, fu questo nella Curia Arcivescovile condegnamente punito.

L'Oratore pertanto sul motivo, che in quella Diocesi è scarso il numero de' Sacerdoti, e di quelli, i quali vogliono ordinarsi, inoltre essendo quivi i Cattolici misti co' Scismatici, siegue, che possa temersi, che que' Cattolici, mancanti già da qualche tempo del proprio Paroco, passino ai Scismatici per riceverne i Sacramenti, supplica delle opportune facultà per assolvere il suddetto Sacerdote dalla contratta irregolarità.

Dalle memorie di questo Archivio si rileva, che altre volte si sono dai Sommi

Pontefici concesute simili assoluzioni *veris existentibus narratis, et constituto*, (f. 237) *quod Orator cum parte et fisco concordaverit, et poenitentiam salutarem ab Ordinario imponendam expleverit*.

Il. Similmente il Vicario Generale della Diocesi di Leopoli supplica per una assoluzione per il Sacerdote Michele Thomicz, Paroco Belejoviense, il quale in rissa con una contadina, avendola battuta con un nervo, questa la notte seguente abortì un feto morto; del che fu punito dal suo Ordinario.

Sopra di ciò essendosi scritto pro informatione al medesimo Ordinario, questo concorre in supplicare per l'assoluzione, attesta l'estrema povertà dell'Oratore, il quale per tale irregolarità (f. 237v) è necessitato di mendicare.

Rescriptum.

Ad D. Secretarium cum SS.mo quoad utrumque.

1163.

Roma, 19 . VIII . 1743.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae pro Eparchia Polocensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 256rv, nr. 7.

CONG. GEN. — Die 19 Aug. 1743 (f. 254).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Augusti 1743, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Carafa, Firrao, Albani, Mosca. Necnon R. P. D. De Aquaviva Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Philippi de Montibus, Secretarii.

Monsignor Arcivescovo Ruteno di Polosko, attesa la penuria di Sacerdoti, e di Ordinandi della sua vastissima Diocesi, supplica l'EE. VV. per la facultà di dispensare due idonei Candidati dall'impedimento, che hanno della bigamia reale, tanto più che non provedendosi nel miglior modo possibile al bisogno di detta sua Diocesi, verrebbe essa a patire gran danno, ogni qual volta quei fedeli Cattolici (f. 256v) mancandogli i propri Pastori, andrebbero alle vicine chiese de' Scismatici, comunicando con essi, perchè vivono con loro promiscuamente.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1164.

Roma, 19 . VIII . 1743.

De absolutione sacerdotis Metropoliae Kiovensis ab irregularitate.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 259-260, nr. 13.

Aug. 19.

Il P. Giosafat Wysocki, Vicario Generale dell'Arcivescovo Ruteno di Kiovia, ²¹ nel rappresentare, qualmente il Sacerdote Paroco dello stesso (f. 259v) Rito Eustachio

²¹ Josaphat Wysockyj, Basilianus. Ut videtur, primus Abbas Archimandriae Zovkvensis (1753). Cfr. STEBELSKI IGN. *Ostatnie prace*, in *Scriptores rerum Polonicarum*, vol. IV, p. 366.

Putajewicz, essendosi in rissa date alcune bastonate ad uomo, il quale dopo alcune settimane morì, quello fu dichiarato irregolare. Essendo quindi stato giudicato, e meritamente gastigato da quella Curia Arcivescovile, si è ridotto ad una estrema mendicizia. Laonde il suddetto Vicario fa istanza delle opportune facultà per assolverlo. Conviene nell'istanza il medesimo Arcivescovo, rapportando in oltre la scarsezza de' sacerdoti secolari in quella Diocesi confinante co' Scismatici.

Rescriptum.

Ad D. Secretarium cum SS.mo. Ex audientia SS.mi habita die 2 Septembris 1743: SS.mus D. N. Oratoris precibus benigne annuit, opportunas ei concedendo facultates, constituto prius (f. 260) quod sacerdos Eustachius Putajewicz concordaverit cum parte, et fisco.

1165.

Roma, 19 . VIII . 1743.

Facultas absolvendi ab impedimento bigamiae pro Metropolia Kioviensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 260rv, nr. 14.

Aug. 19.

L'Arcivescovo di Kiovia Metropolitano Ruteno, e Vescovo di Leopoli, Alicia, e Caminiez, fa istanza delle facultà di dispensare dalla bigamia ventiquattro persone per poterle poi ordinare al Sacerdozio, stante la penuria nelle suddette Diocesi non meno de' Promovendi, che de' Promossi.

Sopra di che devo motivare all'EE. VV. esser solito concedersi per il canale del S. Offizio tale facultà ai Vescovi Ruteni per un numero determinato, che per lo più è di venti casi.

Al suddetto Metropolitano fu per l'ultima volta concessa tale (f. 260v) facultà per venti bigami nell'1740; ma in tale congiuntura il S. Offizio avvertì di scriversi di qui al detto Metropolitano di non usare soverchia facilità nel concedere tali dispense, ma bensì accordarle con discreta moderazione.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1166.

Roma, 19 . VIII . 1743.

De nova provisione Vicariatus Apostolici Munkaciensis, et iura Aulae Viennensis in eius provisione.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 264v-265v, nr. 19.

Aug. 19

In occasione d'esser vacato nell'anno 1738, per morte di Monsignor Simone Olsawski,²² Vescovo titolare Pellen., il Vicariato Apostolico per i Greci Uniti esistenti nella Diocesi d'Agria, e negli'altri luoghi dell'Ungheria, comunemente il Vicariato

²² Simeon Olsavskyj, Ep. tit. Pellenensis et Vicarius Ap. Munkaciensis (1733-1737). Cfr. *Documenta Pontificum...*, vol. II, p. 70.

Apostolico di Monkatz; e che dal defunto Imperatore era stato nominato il Successore in Persona del P. Giorgio Gabriele Blasowski, ²³ fu distesamente riassunta la materia, e riconosciuto, che quantunque anche nè tempi addietro, e singolarmente nell'1716 la Corte di Vienna avesse preteso di nominare alla Chiesa di Monkatz, mai era stata accettata dalla S. Sede, ma che nulla facta mentione della nomina, si è provveduto lo stesso Vicariato con titolo e carattere Vescovile in partibus in persona di chi (f. 265) veniva suggerito dalla stessa Corte, ma solamente come raccomandato dalla medesima.

Ciò premesso, essendo anche in oggi vacato il suddetto Vicariato per morte dell'ultimo Vicario, è stato esibito da Monsignor de Thun il dispaccio avuto per parte della Regina d'Ungheria, nel quale quantunque si esprima, che la Maestà Sua in virtù del ius padronato regio sopra tutte le Chiese di Monkatz vacanti il P. Michele Olsavszki, stato Vicario Generale degl'ultimi due Vicarii, e lo chiami perciò Vescovo Monkaciense, contuttociò, enundiandosi non esser stato riconosciuto dalla S. Sede per sussistente il Vescovato di Monkatz, come non eretto, ne dotato con autorità (f. 265v) Pontificia, si commette al medesimo Monsignor de Thun d'impe-
trare da Nostro Signore altro titolo Vescovile, come per il passato.

Rescriptum.

Annuerunt in forma solita, et cum SS.mo.

Ex audientia SS.mi die 26 eiusdem: Sanctitas Sua annuit in omnibus.

1167.

Roma, 30 . IX . 1743.

Privilegium Altaris portatilis pro Vicario Episcopi Pinscensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 330v-331, nr. 11.

CONG. GEN. — Die 30 Sept. 1743 (f. 326).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Septembris 1743, interfuert Emin.mi et Rev.mi DD. Domini Cardinales sequentes videlicet: Petra Praefectus, Carafa, Bichius, Lercari, Firrao, Portocarrero, Antonius Ruffus, De Montibus et Mosca. Necnon R. P. D. Cornelius Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Pro Secretarii.

Il Padre Niccolò Radkiewicz (f. 330v) Monaco Basiliano di Rito Greco, e Vicario del Vescovo di Pinsko, essendo ricorso alla Santità di Nostro Signore per la facoltà dell'Altare Portatile, per servirsene nè luoghi, e città di Eretici, dove ex Officio deve portarsi, e dove non sono Chiese per i Cattolici nè Oratorii, è stato rimesso dal Signor Cardinale Segretario de Brevi a questa Sagra Congregazione perchè vengano esaminate da Essa le preci dell'Oratore.

Sopra di che devo motivare, che nelle facoltà della formola 3a, che si concedono al Vescovo di Pinsko, e che sono comunicabili, non si concede di potersi celebrare su l'Altare portatile, ma solo sine Ministro sub dio, et sub terra, in loco tamen decenti, etiamsi altare sit fractum, vel sine reliquiis Sanctorum (f. 331v) et praesentibus Haereticis, Schismaticis, Infidelibus, et Excommunicatis, si aliter celebrari non possit.

²³ Cfr. supra, nota 10.

Rescriptum

Episcopo pro informatione, et Nuntio Apostolico.

1168.

Roma, 30 . IX . 1743.

De ingressu Petri Koss in Ordinem Basilianorum.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 113, fol. 332-333, nr. 13.

Sept. 30.

Il Chierico Pietro Koss, Moscovita dell'Uckraina, di Rito Greco (f. 332v) Ruteno già Alunno del Collegio Urbano,²⁴ conoscendo di non potersi impiegare utilmente a profitto delle Anime nello stato di Sacerdote Secolare, e sentendosi chiamato da Dio alla vita, e professione regolare, secondo che egli più distintamente ha comunicato all'E.mo Prefetto, desidera di rendersi religioso Basiliano Ruteno nella Congregazione della SS.ma Trinità di Lituania. Ma perchè gli osta il giuramento da esso prestato (secondo la solita formola prescritta per gl'Alunni de Collegii Pontifici) di non entrare in veruna Religione, perciò supplica l'EE. VV. dell'opportuna dispensa per l'effetto indicato; come pure di qualehe sussidio per fare il viaggio.

Rescriptum.

Annuerunt, et quoad subsidium (f. 333) pro itinere arbitrio et providentiae E.m Praefecti.

1169.

Roma, 27 . I . 1744.

De dispensatione alicuius fidelis Eparchiae Munkacsensis ab impedimento bigamiae.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide vol. 114, fol. 3v-4, nr. 7.

CONG. GEN. — Die 27 Jan. 1744, (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 27 Januarii 1744, interfuert EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, S. Clementis, Petra Praefectus, Carafa, Lercari, Firrao, Bichius, Portocarrero, Antonius Ruffus, Monti, Alex. Albanus, Mosca, Sacripantes, Bolognnetus, Prosp. Columna et Bardi.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Pro Secretarii.

Giovanni Szendry della Diocesi Mokaczowiense in Ungaria di (f. 3v) Rito Greco Unito, e figliuolo di un sacerdote Greco parimente cattolico, supplica della dispensa dalla bigamia per poter ordinarsi Sacerdote, a fine di conseguire in appresso una Parrocchia di suo Juspadronato.

Asserisce, che la seconda moglie da se pigliata fosse zitella.

Simili dispense sono state moltissime volte concesse dal S. Offizio; anzi da quel Tribunale si concede di quando in quando al Metropolita, e Vescovi Ruteni di poter dispensare qualche numero di Preti dalla bigamia.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

²⁴ Cfr. supra, nota 8 et 19.

1170.

Roma, 27 . I . 1744.

*De Coadiutoria pro Archieparchia Polocensi.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 114, fol. 12-13v, nr. 16.

Jan. 27.

Relatio E.mi et R.mi Domini Cardinalis Firrao.

Monsignor Floriano Hrebnski, Arcivescovo Ruteno di Polosco, supplica, che da questa S. Congregazione se gli permetta di avere il Coadiutore,²⁵ il quale succeda a quella Chiesa Arcivescovile, ed i motivi, che adduce, sono i seguenti.

1. Perchè egli è in una età molto avanzata, e si trova molto debilitato di forze, le quali lo rendono tuttavia meno idoneo a compire le Sagre Funzioni.

2. Perchè stima necessario, che trattandosi di una Diocesi molto vasta e contigua ai Scismatici, il Coadiutore possa sin tanto che esso (f. 12v) durerà a vivere apprendere da lui i mezzi propri e più confacenti a conservare e propagare la Sagra Unione.

3. Perchè succedendogli un Arcivescovo inesperto, potrà esporre a molto pericolo non solo le molte Parrocchie da esso ridotte all'Unione dal 1718 sin al presente, ma anche le unite negl'anni antecedenti.

4. Finalmente perchè venendo a vacare la Sede Arcivescovile per qualche tempo benchè breve, il Vescovo Scismatico, che trovasi in Mokilovia, Città posta nella Diocesi Arcivescovile, potrà profittare della congiuntura, e mettere le mani sopra le Parrocchie cattoliche (f. 13) più vicine con gravissimo discapito della religione cattolica.

Sopra di che Monsignor Pro Segretario motiva, che il concedere i Coadiutori ai Vescovi Ruteni spetta alla S. Sede; L'istituzione e consacrazione dè medesimi, in vigore della Bolla di Clemente VIII, che si dà annessa, appartiene al Metropolitano di Russia; E l'elezione degli stessi si fa, come si legge nell'accennata Bolla, iuxta modum eorum, seu modum illis permissum. Qual modo si crede sia, che dovendosi provvedere una Chiesa Rutena, i Superiori de Monaci Basiliiani di Russia scelgono un Religioso idoneo del loro Ordine, e lo presentano al Metropolitano, il (f. 13v) quale lo presenta al Re di Polonia; il che lo nomina alla Chiesa vacante; nominato che è il Metropolitano lo consacra ect. come si vede dalla detta Bolla.

Rescriptum.

Nuncio Apostolico Poloniae pro informatione.

1171.

Roma, 10 . III . 1744.

*Relatio de persecutionibus et oppressionibus Cleri Ritus Rutheni a Dominis saecularibus in Regno Poloniae.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 114, fol. 73v-81v, nr. 25.

²⁵ Gratiam hanc tunc non obtinuit, immo ab anno 1748 devenit etiam Metropolitano Kioviensis (1748-1762).

CONG. GEN. — Die 10 Mar. 1744, (f. 47).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 10 Martii 1744, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD.DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, S. Clementis, Petra Praefectus, Carafa, Bichius, Lercari, Portocarrero, Monti, Albani, Mosca, Prosp. Columna, Bolognetus, et Bardi.

Relatio E.mi et R.mi D. Cardinalis Alex. Albani.

Da tre Parochi di Rito Greco Unito, due della Diocesi Luceoriense, e l'altro della Diocesi di Vladimiria, a nome di tutto il Clero del detto Rito Greco di Polonia (f. 73v) fu umilmente rappresentato alla S. Congregazione del S. Offizio, come dai Possessori di quei poderi, ove essi Oratori, e gl'altri Parochi Greci Uniti hanno la cura delle anime, vengono trattati con incredibile empietà e barbarie, non come Operai della Vigna di Cristo, ma a guisa di Schiavi battuti crudelmente, e feriti, e le loro Chiese profanate e dispogliate, e fra gli altri molti aggravi estremi, che gl'Oratori risentono, specialmente espongono, di essere loro colle pene proibito di comprare le bevande, o siano i liquori potabili per il loro sostentamento, se non che nell'Osterie delli detti particolari possessori, le quali sono annualmente affittate agl'Ebrei. Onde sovente è accaduto, che questi hanno assalite le (f. 74) Case degl'Oratori e con percosse hanno gravemente oltraggiate le loro persone per non essersi provedute delle accennate bevande nelle Osterie da essi Ebrei ritenute in affitto. Espo- nendo ancora, che i Parochi Greci uniti di Polonia ascendono al numero di sopra trentamila, e che quasi tutti soggiaciono a moltissime persecuzioni ed oppressioni di simil sorte. E dove i Parochi antecedenti, mentre erano nello scisma, erano protetti dalli Moscoviti, ora che sono di Rito Greco unito, restano privi di ogni difesa. Pertanto ricorrono alla paterna clemenza della S. Congregazione, supplicando della, più valida protezione, ad effetto di poter godere quella libertà e immunità, che gode il Clero latino dello stesso Regno, insinuando, che per l'informazione sopra (f. 74v) gl'accennati disordini poteva scriversi a quella Nunziatura, o alli Vescovi di Luceoria e di Vladimiria.

Fattasene relazione in S. Congregazione del S. Offizio li 19 Giugno 1743, fu ordinato, che sopra l'esposto si udissero tanto li suddetti Vescovi, quanto Monsignor Nunzio,²⁶ dal quale fu in primo luogo risposto con lettera delli 15 Luglio seguente, essere una favola, che il numero de suddetti Parochi Greci uniti cattolici ascenda a trentamila, quando contandovisi ancora i latini, che formano il maggior numero, e anche li Scismatici, tutti assieme sono di numero molto minore; Se mai essi Oratori, che nel loro Rito Greco hanno moglie e figli, non vi volessero contare le loro famiglie, e quelle, che discendono dagl'altri Parochi, (f. 75) loro antecessori, à quali tutti non vogliono i loro padroni concedere la libertà, immunità, e privilegi, perchè molto diminuirebbero le loro rendite ed entrate, ed all'incontro non la negherebbero alli Parochi viventi, e alle loro famiglie come segue con li Latini; quale libertà e immunità tanto più ostinatamente detti padroni gli negano, perchè pretendono di tenere essi ricorrenti come schiavi; su qual punto non si è mai potuto convenire tra il Nunzio Apostolico, e il Deputato per parte della Repubblica, come dice risultare da lunghissime informazioni altre volte trossmesse in Segreteria di Stato, circa le quali fu creduto dalla Santità Sua tempo fa di far ordinare ad esso Nunzio, che andasse guadagnando tempo, non volendosi (f. 75v) dare al detto Deputato della Repubblica una negativa a tutte le sue proposizioni molto confuse e avanzate, ne potendovi ac-

²⁶ Adhuc Fabritius Sorbelloni (1738-1746).

consentirvi, come sin' ad ora sotto vari pretesti gli è riuscito; onde crede, che non si possa venire alla decisione del punto preteso dalli Parochi ricorrenti per non fare, che il suddetto Deputato prenda col suo solito calore a promuovere l'altro punto della pretesa schiavitù, per la quale tutti i Signori Polacchi s'interessano. Onde sarebbe espediente, che essendo l'Oratori molestati procurassero di godere della immunità loro propria per mezzo de loro Vescovi, giacchè non sarebbe difficile d'indurre li Ministri della Repubblica nè casi particolari a (f. 76) scrivere a chi occorre, se dai Vescovi venissero loro portate le doglianze, ciò che sin'ora non si è mai fatto.

Gl'accennati Vescovi poi di Vladimiria, e Luceoria di rito Greco con loro lettere in 2º luogo trasmesse dal suddetto Monsignor Nunzio con altra sua delli 2 dicembre 1743 dicono, che l'autore del riferito ricorso quanto è stato eccedente nel riferire il gran numero de Parochi di quel Rito che è assai minore dell'espresso, altrettanto è stato parco e mancante nel riferire gl'aggravi, strapazzi, e angarie, che quelli Parochi ricevono in pregiudizio della libertà, e immunità ecclesiastica a loro dovuta, e alli loro figli e famiglie, di gran lunga maggiori delle espresse in detto ricorso; mentre secondo diversi casi accaduti, (f. 76v) che riferiscono, procedono contro di essi li Tribunali laicali anche alle esecuzioni reali e personali estraendoli sino violentemente dalle istesse Chiese, apparire anche dalli Processi e Cause che in grado di richiamo e ricorso sono state agitate, e si agitano in quelli Tribunali Ecclesiastici. Onde implorano per l'opportuno provvedimento, acciò gl'Oratori di Rito Greco unito non vengano con tali violenze e barbarie messi in costernazione, e non si ritragghino maggiormente gl'altri dell'abbandonamento dello Scisma, ove sono difetti da simili oltraggi e strapazzi

Uno degl'accennati Vescovi, cioè quello di Luceoria²⁷ conclude, proponendo il seguente provvedimento, (f. 77) cioè ibi: His ergo tantis gravaminibus non aliter pracludendam esse viam censeo, nisi si mediante benignissima interpositione EE. VV. a SS.mo D. N. feliciter regnante emanaret speciale edictum pro Parochis Ruthenis unitis in regno Poloniae curam animarum exercentibus, quo inhibeatur potestati laicali sub paena excommunicationis usurare vel laedere dictos Parochos, et familias ipsorum, fundos ecclesiasticos adimere, Judaeorum contractibus subiicere, et praesertim ad forum saeculare trahere. Quodsi quis vero similia praesumpserit, illatas violentias et iniurias declarando pro casu reservato sibi et successoribus suis. Licet enim in casibus (f. 77v) talium aggravationum adducimus anteriora privilegia Summorum Pontificum gratiose Ritui nostro unito concessa, nihil tamen proficere videmur, sed si recenter renovatam hanc gratiam ex benignitate SS.mi D. N. obtinebimus, tunc certe facile Domini saeculares persuasi erunt Presbyteros Ruthenos unitos gaudere privilegiis foris et immunitatis. Insuper comendetur serio Ill.mis et R.mis DD. Archiepiscopis, Episcopis, Suffraganeis, Officialibus, Iudicibus surrogatis latinis hic in Polonia suam iurisdictionem habentibus, ad quos recursus iniuratorum Parochorum fieri solet, quatenus in causis similibus oppressionum, sumarie procedere velint, ne superfluis protestationibus, (f. 78) seu dilationibus extenuetur pauper Clerus. Praecipiat etiam Capellanis saecularibus, tum Missionariis et Paenitentiaris aulicis ad latus Magnatum degentibus Regularibus, ut oppressores Cleri Rutheni illuminent et moneant. Unico praedicto hoc modo obviabitur efficacissime tot et tantis oppressionibus, et pracludetur occasio ad insultandum vicinis Schismaticis, qui vel maxime propter frequentes praxes talium appressionum obhorrent ab obedientia Sanctae Matris Ecclesiae Catholicae.

²⁷ Theodosius Rudnyckij (1731-1751)

L'altro poi, cioè il Vescovo di Vladimiria²⁸ propone: Ut inhibeatur tam RR. PP. Missionariis, ne evocent a Ritu unito Graeco populum, illumque ad Ritum Romanum pertrahunt, tum RR. PP. Societatis Jesu Professoribus, ne iuvenes in scholis illorum educatis ad suos alliciant novitatus: quia in ritu unito Graeco messis multa, Operari vero idonei pauci reperiuntur. Praecludatur etiam via Parochis Ritus Romani postponentibus Ritum unitum Graecum, qui odio diversi Ritus, et maxime ut sibi plures lucentur Parochianos, visitant Ruthenorum Unitorum Gazas, praecipue quando ieiunium Quadragesimale secundum Calendarium Graecum diverso tempore observatur, eo tempore lardum pinguedinem ollis illorum iniicere solent, ut eo facilius amplectantur Ritum Romanum.

Monsignor Nunzio finalmente altra sua lettera delli 2. Xbre 1743, colla quale trasmette ed accompagna le suddette informazioni delli riferiti due (f. 79) Vescovi di Rito Greco unito riferisce, ed aggiunge, che nelli punti esposti nelle suddette suppliche de Parochi ricorrenti si trovano molte esagerazioni, e che di alcuni di essi punti pende per anche (come già disse nella precedente) il negoziato da lungo tempo tra il Nunzio Apostolico, e il Deputato della Repubblica con intelligenza della Segreteria di Stato. Con tutto questo però, e quantunque per le notizie avute sia di sentimento, che le informazioni anche dei Vescovi sopraccennati siano alquanto esagerate, ne ha egli tenuto discorso con quei Ministri della Repubblica, i quali si adopereranno, perchè vengano moderate nel modo possibile simili asprezze; ma non sanno compromettersi così (f. 79v) prontamente del successo, non potendo camminare, che per la via delle insinuazioni, trattandosi di Repubblica, ove ciaschedun Nobile si reputa Sovrano nelle sue terre.

Con Viglietto di Segreteria di Stato la sopradetta Causa è stata rimessa dalla Congregazione del S. Ufficio a questa di Propaganda, come ad essa spettante per ordine di N. S. che desidera sentire sopra la medesima il parere dell'EE. VV.

In quanto al rimedio proposto dal Vescovo di Luceoria ai suddetti aggravii, Monsignor Pro Segretario porta a notizia il seguente Decreto di questa S. Congregazione. Die 4 Aprilis 1624. Sacra Congregatio declaravit, Sacerdotes et Clericos Ruthenos unitos eisdem privilegiis canonis, et fori, immunitatis (f. 80) et libertatis gaudere, quibus sacerdotes et Clerici latini gaudent, et potiuntur iussitque scribi Poloniae Nuncio, ut eos in praefatorum Privilegiorum usum restituat, vel in eo manuteneri, nisi aliquid, quod obstat, rescribere ad Congregationem habeat.

Sotto li 4 Febraio 1676 espose a questa S. Congregazione il Metropolita di Russia, pretendersi in quelle parti, che chi percuoteva i Chierici Greci uniti non incorresse scomunica alcuna. Sopra di che allegatosi il suddetto Decreto fu rescritto: Declararunt, percutientes Clericos Ruthenos unitos excommunicationem incurrere.

Intorno poi a ciò, che dice il Vescovo di Vladimiria, per la proibizione del transito dei (f. 80v) Ruteni al Rito Latino, lo stesso Monsignor Pro Segretario motiva, che sotto li 7 Febraio 1624 emanò da questa S. Congregazione un Decreto confermato dalla s. m. di Urbano VIII, col quale fu proibito ai Ruteni tanto Laici, che Ecclesiastici del Clero secolare il transito al Rito Latino ex quacumque causa, etiam urgentissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia, sub poena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanctitatis Suae et Romanorum Pontificum Successorum. Attese però le difficoltà opposte dal Nunzio Apostolico di quel tempo per parte del Re di Polonia, quel Decreto sotto li 7 Luglio dello stesso anno fu limitato dal medesimo Pontefice ai soli Ecclesiastici secolari, e regolari, e nel (f. 81) tempo medesimo fu in-

²⁸ Theophilus Godebskyj, Episcopus Volodimiriensis et Berestensis (1730-1756).

caricato il detto Nunzio, che per provvedere in qualche maniera al danno, che poteva risultare all'Unione del transito de' Laici dovesse ammonire i Confessori latini di andar più riservati nel persuaderlo ai Ruteni.

Queste medesime cose furono riconosciute funditus dall'E.mo Prefetto per commissione dell'EE. VV. in congiuntura che nella Congregazione de' 9 Dicembre 1737 una certa Nobile rutena supplicò per la licenza di passare al Rito Latino per maritarsi con un Nobile polacco; onde Sua Eminenza dichiarò: Oratricem non indigere petita licentia, ideoque scribendum esse Nuncio Apostolico ad mentem. E la mente fu, che esso con ogni destrezza e prudenza procurasse di far sapere non meno ai contraenti, che al Paroco latino, il quale doveva sposarli, che la donna senza bisogno di espressa licenza poteva eseguire il divisato passaggio.

Sotto il dì 15 Xbre dello stesso anno avendo fatta istanza tre Laici ruteni di passare al Rito Latino, gli fu fatto con cautela insinuare, che attese le cause da essi allegate, potevano applicarsi al Rito Latino senza espressa licenza.

1172.

Roma, 20 . IV . 1744.

Instantia Archiepiscopi Polocensis, ut ei concedatur facultas assumendi sibi Coadiutorem cum futura successione.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 114, fol. 190-191, nr. 19.

CONG. GEN. — Die 20 Apr. 1744 (f. 142).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Aprilis 1744, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Petra Praefectus, Carafa, Lercari, Firrao, Gentili, Portocarrero, Monti, Alex. Albani, Mosca, Bolognnetus, Prosper Columna, Bardi.

Relatio Emi.mi, ac Rev.mi D.ni Cardinalis Firrao.

Nella Congregazione de' 27 Gennaro passato fu riferita all'EE. VV. l'istanza di Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ruteno di Polosco, acciò gli fosse permesso di avere il Coadiutore, attesa la sua grave età, le indisposizioni corporali, che gl'impediscono di fare le sagre funzioni, la necessità di provvedere ai bisogni di quella Diocesi non meno vasta, che abbondante da più lati di Scismatici, sicchè succedendogli un'Arcivescovo non esperto possano perdersi le molte Parrocchie da esso acquistate alla Santa Unione; e finalmente perchè della vacanza di quella Chiesa non profitti il Vescovo Scismatico, residente in Mokilovia, per acquistare le accennate Parrocchie.

Ma perchè fu coerentemente considerato necessario di prendere le previe necessarie informazioni, particolarmente circa il modo di deputare il Coadiutore, stante chè nel Breve di Clemente 8º, concesso a quel Metropolitano a beneficio di què Vescovi per non soggettarli alle spese da farsi in questa Dataria per le Bolle, si permette: Ut is, qui ad Ecclesias Pastoris solatio destitutas, seu vacantes, iuxta morem eorum electus, seu nominatus fuerit, ab Archiepiscopo Metropolitano, auctoritate, et nomine Sedis Apostolicae, confirmari, vel institui, eique munus consecrationis impendi possit, n. 1; fu quindi risoluto di scrivere à Monsignor Nunzio in Polonia pro informatione.

Quindi pertanto con sua lettera de' 9 Marzo risponde, come dalla lettera, n. 2, che stà negl'originali di questa posizione.

Rescriptum.

Dilata, et ad mentem: mens est, quod expectetur exitus in Causa Monachorum Ordinis S. Basilii Ruthenorum.

1173.

Roma, 1 . VI . 1744.

Alia instantia pro Coadiutoria Eparchiae Polocensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 114, fol. 236v, nr. 28.

CONG. GEN. — Die 1 Iun. 1744 (f. 201).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Iunii 1744, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Petra Praefectus, Carafa, Bichius, Lercari, Firrao, Portocarrero, De Montibus, Alex. Albani, Mosca.

Relatio Emi mi ac Reverendissimi Domini Cardinalis Firrao.

La presente posizione è la medesima registrata nella Congregazione de' 20 Aprile del corrente anno.

Rescriptum.

Consulendum SS.mo pro facultate deputadi Coadiutorem Episcopo Plocensi de consensu eorum, quibus spectat consensum praestare.

1174.

Roma, 22 . VI . 1744.

Pro confirmatione facultatum Archiepiscopi Smolenscensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 114, fol. 249v, nr. 1.

CONG. GEN. — Die 22 Iun. 1744 (f. 249).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Iunii 1744, interfuerunt EE.mi et RR.mi DD. DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus, Lercari, Bichius, Rivera, Portocarrero, De Montibus, Mosca, Bolognnetus, Bardi.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Pro Secretarii.

Jun. 22.

Monsignor Antonio Tomillowicz Lebecki, Arcivescovo Ruteno di Smolesco, ²⁹ supplica per la concessione delle solite facultà.

²⁹ Antonius Tomylovč, Archiepiscopus Smolenscensis (1736-1745). Antea Protoarchimandrita Basilianorum (1730-1736).

1175.

Roma, 22 . VI . 1744.

De concessione diversarum facultatum pro reaedificato Pontificio Collegio Leopoliensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 114, fol. 254-256v, nr. 10.

Jun. 22.

Il P. Girolamo Moro, Teatino, Prefetto delle Missioni e Rettore del Collegio Armeno e Ruteno di Leopoli, con lettera dè 15 Aprile prossimo passato significa, qualmente essendo ormai terminata una parte della nuova Fabbrica, capace di mantenere con sufficiente comodo la solita Comunità, potrà dopo l'inverno futuro riaprirsi il Collegio; Che però insinua, che potrebbero anticipatamente destinarsi da questa S. Congregazione due Religiosi idonei per i consueti impieghi, da spedirsi colà al più tardi per la ventura primavera, asserendo, che per adesso non vi sia bisogno di numero maggiore.

Sopra di che devo motivare all'EE. VV., che il Collegio suddetto s'incendiò nel 1739, e dalla S. Congregazione nel 1740 fu ordinato, che dimessi per allora gl'Alunni, e i PP. Teatini, che in esso assistono, si terminasse almeno una parte della nuova Fabbrica, già anni prima cominciata, e ciò si dovesse (f. 254v) fare con i proventi degl'Alunnati, e coll'assegnamento di questa S. Congregazione, che è di scudi 860 l'anno; e devo soggiungere, che a detti PP. Teatini, che colà si mandano col titolo di Missionarii, si dà il viatico in scudi cinquanta.

II. In 2º luogo supplica, che per il miglior ordine e regolamento del Collegio, in cui devono dimorare Latini, Armeni, e Ruteni, si permetta, che a norma di ciò si pratica nel Collegio Urbano, gl'Alunni Armeni, e Ruteni, e chiunque dè Domestici, che saranno di tali riti, per quel tempo che dimoreranno in quel Collegio, e non più, si conformino al Calendario latino nell'osservanza delle feste, e dè digiuni; essendo che quando ciascuno dovesse osservare le feste, e le vigilie, o digiuni secondo il proprio rito, ne deriverebbe oltre alla dissonanza e confusione della Comunità (f. 255) interruzione negli studi, diversità di cucine, e maggior dispendio.

III. In nome poi dello stesso Prefetto il P. Redanaschi, Procuratore delle Missioni dell'Ordine, con memoriale a parte fa istanza, che si ordini, che tutti gl'Alunni, di qualunque rito essi siano, vestano un'abito uniforme, e decente allo stato chiericale, mentre la diversità della forma, e del colore cagione disprezzo non meno tra di loro, che tra gl'estrani.

IV. Simimente che nelle funzioni, tanto della Chiesa, che delle Scuole, e in tutti gl'esercizi della Comunità si osservi tra gl'Alunni l'anzianità del loro ingresso nel Collegio, servata solo la maggioranza delle Scuole; poichè con questo mezzo si toglieranno le dissensioni, che sogliono accadere fra l'una e l'altra Nazione a motivo dell'antiorità delle loro rispettive fondazioni, come pure fra i nobili, e gl'ignobili, e rimosse simili gare rimarrà solo negl'Alunni la lodevole e proficua emulazione per avanzarsi negli studi.

V. In oltre si supplica d'impetrare da N. S. a favore del Rettore pro tempore la facoltà di poter conferire la Laurea Dottorale in Teologia e SS. Canonici agl'Alunni, che saranno giudicati abili. Lo che non solamente ridonderà in maggior decoro del Collegio, ma sarà di eccitamento ai giovani per applicare con maggior impegno

alle scienze; e darà motivo a i Vescovi di fare ulteriori fondazioni, e di presentare soggetti più qualificati. Questa grazia fu riputata molto conveniente, anche dal P. Costa, già Rettore, e odierno Vescovo di Ripa Transona, in una sua informazione, che diede dopo il suo ritorno da Leopoli.

VI. Il suddetto Rettore presentò si avanza anche (f. 256) a suggerire, che riuscirebbe altresì di maggiore utilità per il Collegio, se l'accennata facoltà di addottorare, non si restringesse ai soli Alunni, ma si estendesse ancora a qualunque soggetto; perchè i Canonici ed'altri Ecclesiastici di quelle parti, che per abilitarsi alle promozioni devono frequentemente esporsi a lunghi, e dispendiosi viaggi, convertirebbero l'equivalente in beneficio del Collegio.

Tal facoltà si trova concessa ai Rettori di questo Collegio Urbano, dell'Illirico di Loreto, ed a quei dè Collegii Pontifici di Germania, eretti con Brevi Apostolici, ma per i soli Alunni, che in essi vengono educati. Il Rettore di questo Collegio Armeno e Ruteno di Leopoli fece la stessa istanza, ma per i soli Alunni, nel 1735, e la Sagra Congregazione rescrisse: *Habebitur ratio post completum aedificium, et suis loco et tempore.*

VII. Rappresenta per ultimo (siccome anche fu sentimento del sopradetto Monsignor Costa), (f. 256v) accadere ben spesso, con poco decoro di questa S. Congregazione, che dovendo convenire il Prefetto e insieme Rettore pro tempore, con altri Superiori degl'Ordini Regolari, gli viene contrastata la preminenza; onde è, che molte volte viene obbligato a tralasciare qualche incontro, che potrebbe essere di utilità per il Collegio. Quindi è che per rimediare a un tale inconveniente, crede basterebbe decorare il detto Prefetto pro tempore del nudo e mero titolo di Commissario Apostolico delle Missioni di quel paese, come ne supplica.

Rescriptum.

Scribatur Nuncio Apostolico pro informatione, auditis Ordinariis.

1176.

Roma, 3 . VIII . 1744.

De ordinatione Basilii Bosichkovich.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 114, fol. 310, nr. 5.

Aug. 3.

Basilio Bosichkovich, Croato, Basiliano di Rito Greco, Alunno del Collegio Urbano, trovandosi nell'ultimo anno del Corso Teologico, supplica della licenza e dimissorie per farsi promuovere a i tre Ordini Sagri.

Rescriptum.

Annuerunt.

1177.

Roma, 3 . VIII . 1744.

De exemptione monasterii Kisiel-Niskinicensis a subiectione monasterio Kievo-Pecarensi, ob schisma.

3 — Acta S. C. de Prop. Fide, vol. IV.

CONG. GEN. -- Die 3 Aug. 1744 (f. 309).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 Augusti 1744, interfuere EE.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Ruffus, Petra Praefectus Carafa, Bichius, Portocarrero, De Montibus, Alex. Albani, Mosca, Bolognetus, Prosper Columna, De Bardis, Ursinus. Necnon R. P. D. Herba, Prothonoiarius Apostolicus.

Relatio E.mi ac R.mi Domini Cardinalis Carafa.

Il Superiore del Monastero Kisielniskinicense dè Monaci Basiliiani Ruteni della Provincia di Polonia fece già istanza a questa S. Congregazione, che con Breve speciale di Nostro Signore fosse confermata la fondazione di questo Monastero eretto (f. 333v) e dotato dal Castellano di poi Palatino di Kiovia, Adamo di Brusilow Kisiel,³⁰ con ingiungere a i Monaci l'adempimento degli obblighi imposti dal Fondatore, fosse però tolta la dipendenza del medesimo dal Monastero Peczarese, come da Monastero materno, voluta dal Fondatore medesimo (*lett. A.*), sin attanto almeno, che il Monastero Peczarese perduret in Schismate. E che inoltre si concedesse alla Chiesa del Monastero l'Indulgenza plenaria nel giorno titolare di essa, cioè del Padrocinio della B.ma V. M., che secondo lo stile antico celebrasi ivi il primo d'Ottobre. Si allegava per motivo che persistendo ancora nello Scisma il Monastero materno Peczarese, senza (f. 334) la speciale protezione di questa S. Sede il Niskinicense, il quale da molti anni ha abbracciato la S. Unione, ed al presente è soggetto al Proto Archimandrita di tutto l'Ordine Basiliano Ruteno, averebbe potuto patire delle ingiurie per parte delli Scismatici intenti sempre a sostenere le proprie ragioni per mantenere e dilatare lo Scisma; ed inoltre, che sebbene la Chiesa del Monastero sia Parrocchia, ed abbia molte nobili sepolture a riflesso della divisata figliolanza, i Nobili malvolentieri si fanno ivi seppellire (*Lett. B. e C.*)

Prima di prendere risoluzione alcuna sopra tale istanza, fu creduto espediente di trasmetterla a Monsignor Nunzio in Polonia pro informazione et voto, insinuandogli di prenderne le notizie necessarie da i due Vescovi Ruteni di Vladimiria, e di Luceoria, (f. 334v) Ordinario quello dello Monastero, questo il più vicino, e perciò più a portata di somministrare i lumi più chiari.

Monsignor Nunzio pertanto ad una sua lettera de 20 Giugno passato (*Lett. D.*) acclude l'informazione mandatagli dal Vescovo di Luceoria, quale egli crede per se sola bastante a soddisfare l'intento di questa S. Congregazione.

Pare però conveniente al buon ordine, avanti di riportare ciò che nella suddetta informazione si contiene, di sottoporre al giudizio dell'EE. VV. la sostanza degl'istromenti della fondazione del Monastero.

E primieramento fu questi eretto dal suddetto Palatino di Kiovia nel 1643 nè suoi beni posti nel Villaggio di Niskinicze, nel Palatinato di Wolhinia, e sotto la intitolazione (f. 335) Patrocinii B.mae V. Mariae. Avendolo egli dotato nel medesimo anno con istromento sotto li 15 Settembre (*Lett. F.*) e di poi confermato ed accresciuto la dotazione con altri due atti, l'uno dè 15 Settembre 1646 (*Lett. G.*), l'altro del primo Giugno 1648 (*Lett. H.*), (ne quali due istromenti ratifica la prima fondazione e rispettiva dotazione) ingiunse a i Religiosi l'obbligo di due messe co-

³⁰ Adamus Kysil, filius Georgii; Subcamerarius Cernyhivensis, dein Castellanus Braclaviensis, postea Kioviensis, et demum Palatinus Kioviensis an. 1648. Obijt an. 1653. Mediator in bello polonico-ucrainico ann. 1648-1652. Religione non Unitus, sed Unioni ecclesiasticae favebat simulque cum Petro Mohyla adlaborabat. Cfr. hac de re deliberationes S. C. de Prop. Fide sub data 16-III.1645 (cfr. *Acta*, vol. I, p. 213-14, nr. 336). Cfr. *Enc. Pow.*, vol. 14, pag. 709.

tidiane perpetue, secondo la sua intenzione; e dichiarò questo monastero affigliato al Peczarese, mentre che in quel tempo la Città di Kiovia apparteneva alla Repubblica di Polonia, e vi risiedeva il Metropolitanò di tutta la Russia³¹ il quale accedette alli suddetti Atti.

Passando ora all'informazione data dal Vescovo di Luceoria,³² questi in primo (f. 335v) luogo attesta di aver egli medesimo collazionato le Copie autentiche dei tre divisati atti che qui si esibiscono (*dd. lett. F. E. H.*) cò suoi originali, et averle trovate in tutto ad essi coerenti e conformi. Riguardo poi alle istanze, che si fanno dal Superior del Monastero si esprime nè termini seguenti (E. post medium); Quia Monasterium Niskinicense ita fundatum, erectum, et dotatum ex mente Fundatoris seu subiectum, et affiliatum est Monasterio Kyovo Peczarensi, extra limites Regni, et in actuali Schismate esistenti, ne circa exortas recenter ab Aula Russica praetensiones (quibus modo dicta Aula conatur rehabere plures Ecclesias et Monasteria suae potestati et obedientiae quond. subiecta) (f. 336) etiam Monasterium Niskinicense aliquod periculum Unionis Sanctae a multo iam tempore ibidem plantatae, et propagatae, patiat, nihil sanctius, et aequius videri censeo, quam per benignissimum foundationis huius in omnibus suis clausulis et punctis, quoad eius dotationem, et obedientiae, immunitati-que S. Ecclesiae Catholicae in perpetuum subiectionem, affiliatum vero praedicto Monasterio Kyovo-Peczarensi, tamquam in Schismate ad praesens esistenti, sublationem et annihilationem, aliarumque gratiarum, prout melius benignitati Sanctitatis Suae videbitur, Monasterium hoc protegere, et privilegiare. Per hanc etenim protectionem Sanctitatis Suae non est dubium, (f. 336v) quod dictum Monasterium evitabit periculum avulsionis suae ad obedientiam Schismaticorum, firmabitur vero in promovenda, et propaganda fide catholica.

A questo sentimento si uniforma del tutto Monsignor Nunzio, il quale riconosce utile, e necessario l'aderirsi all'istanza del supplicante (*Lett. E.*)

Resta pertanto al sublime discernimento dell'EE. VV. il determinare, se debbasi consigliare la Santità Sua, a concedere il Breve di confermazione nè termini di sopra divisati.

Rescriptum.

Consulendum SS.mo, ut per Breve approbet foundationem, et dotationem Monasterii Niskinicensis, affiliati Monasterio Peczarensi, et declaret Monasterium Niskinicense sub (f. 337) protectione S. Sedis in perpetuum esse debere, sublata affiliatione predicta a Fundatore volita, donec et quousque Monasterium Peczarese in Schismate persistat.

Nec non consulendum SS.mo, ut eidem Monasterio Niskinicensi dignetur elargiri petitam Indulgentiam plenariam pro eius ecclesia in die Festivitate Patrocinii B. M. V.

Ex audentia SS.mi habita die 5 Augusti 1744: SS. mus Dominus Noster supradicta omnia benigne approbavit, nec non Breve Apostolicum super iisdem expediri mandavit cum clausulis necessariis et opportunis.

³¹ Usque ad an. 1666 (Pax Andrusoviana). Revera Metropolitanus Unionis Berestensis in hac civitate nunquam residebant, sed residentiam suam habebant Vilnae, in Lithuania, quia ab anno 1620 Kioviae Metropolitae non unitus Sedem suam posuit, protectione Cosacorum gaudens. Metropolitae Josephus Rutskyj conamen fecit, ut in suam iurisdictionem ecclesiam cathedralem S. Sophiae reciperet, sed frustra.

³² Theodosius Rudnyckij (1731-1751).

1178.

Roma, 3 . VIII . 1744.

Solitae facultates conceduntur pro Episcopo Munkacsensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 114, fol. 345v, nr. 42.

Aug. 3.

Monsignor Michele Emanuele Olsauski, Vescovo Rossense, Vicario Apostolico per i Greci di Monkatz in Ungheria, supplica per la concessione delle solite rispettive facultà.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1179.

Roma, 1 . X . 1744.

Solitae facultates pro Episcopo Chelmensi supplicantur.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 114, fol. 348rv, nr. 8.

CONG. GEN. — Die 1 Oct. 1744 (f. 345).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Octobris 1744, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini D.ni Cardinales sequentes, videlicet: Th. Rufus, Petra Praefectus, Carafa, Bichius, Lercari, Gentili, Portocarrero De Montibus, Alex. Albani, Mosca, Bolognetti, Prosper Columna, Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Feliciano Wolodkowicz,³³ Vescovo Ruteno di Chelma supplica per la concessione della facultà solite (f. 348v) darsi agl'altri Vescovi Ruteni. Sopra di che devo motivare all'EE. VV., non trovarsi in questo Archivio, che il Vescovo Ruteno di Kelma abbia mai richieste le facultà, quali per altro si danno agl'altri Vescovi Ruteni di Leopoli, Luceoria, Vladimiria, Polosco, e Smolesco, e sono quelle della formola 3^a.

Rescriptum.

Ad Sanctum Officium.

1180.

Roma, 14 . XII . 1744.

De renovatione privilegii Pontificii Collegii Vilnensis ordinandi Alumnos extra tempora.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 114, fol. 429rv, nr. 5.

³³ Philippus Felicianus Wolodkovicz, Basilianus, Episcopus Chelmensis (1713-1758), dein Volodimiriensis (1758-1778), et demum Metropolitae Kioviensis (1762-1778).

CONG. GEN. — Die 14 Dec. 1744 (f. 427).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 14 Decembris 1744, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes videlicet: Thomas Ruffus, Petra Praefectus, Carafa, Lercari, Portocarrero, Mosca, Alex. Albanus, Corsinus, Bolognettus, Columna de Sciarra, Ursinus. Necnon R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari Secretarii.

Il P. Regente del Collegio Pontificio di Vilna rappresenta all'EE. VV., che essendosi smarriti nel noto incendio del suddetto Collegio i Documenti, con i quali si provava la facultà concessuta a quegli Alunni d'esser promossi agl'Ordini Sagri extra tempora, et non servatis interstitiis, teme d'incontrare qualche difficoltà sopra tal particolare con l'Ordinario della Diocesi. Che perciò supplica, che detto privilegio venga confermato con Decreto di questa S. Congregazione, ed anche con Breve Pontificio, asserendo, che ancora il Collegio Pontificio di Brunsberga ha lo stesso Breve.

Sopra di che devo suggerire, che agl'Alunni del Collegio di Vilna, benchè fossero stati eretici, o figli d'eretici convertiti, si concedeva il (f. 429v) Breve di sette anni di poter essere ordinati a quocumque Catholico Antistite senza le dimissorie de propri Ordinari a titolo di sufficiente letteratura, et extra tempora. Nel 1651, essendo spirato il tempo del Breve antecedente, gli fu prorogato il privilegio per altri sette anni, e da quel tempo in poi non apparisce nelle memorie di quest'Archivio, che ne sia stata fatta altra istanza.

Rescriptum.

Audiatur Nuncius.

1181.

Roma, 22 . III . 1745.

De lite inter Stauropegiam Leopoliensem et Monasterium Pocaioviense in negotio typographiae.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 115, fol. 92v-93, nr. 14.

CONG. GEN. — Die 22 Mar. 1745 (f. 79).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Martii 1745, interfuerunt E.mi, et Rev.mi Domini, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thom. Ruffus, S. Clementis, Petra Praefectus, Carafa, Bichius, Rivera, Portocarrero, De Montibus, Alex. Albani, Mosca, Bolognettus, Columna Sciarra, De Bardis, Ursinus. Necnon R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi et R.mi Domini Cardinalis Carafa.

Relazione fatta da Sua Eminenza sopra la controversia vertente tra la Confraternità laicale Stauropegiana di Leopoli,³⁴ e il Monastero di Pocaiovia de Monaci Basi-

³⁴ Cfr. de eius accessione ad unionem cum Ecclesia Romana an. 1709, Breve Pontificium sub data 5.IV.1709. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 9-12, nr. 628. De unione monasterii Počajoviensis cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, ed. Romana, vol. III, p. 57, nr. 892, sub data 2.VIII.1712, et p. 58-60, nr. 894, sub data 12.IX.1712, ubi etiam brevis notitia de eius historia et typographia.

liani Ruteni uniti, per la quale dalle parti furono distribuite le scritture (f. 93) sotto il titolo Luceoriense, Typographiae, come si può riconoscere dagli originali in stampa etc.

Rescriptum.

Dilata, et scribatur Nuncio iuxta instructionem servata interim sententia Nunciaturae.

1182.

Roma, 4 . V . 1745.

De Basilio Bosichkovich eiusque successibus in studiis theologicis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 115, fol. 104, nr. 8.

CONG. GEN. — Die 4 Maii 1745 (f. 101).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Maii 1745, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD.ni Domini Cardinales sequentes, videlicet: S. Clementis, Petra Praefectus, Bichius, Lantes, De Montibus, Mosca, et De Bardis. Necnon R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Il P. D. Benedetto Tossari Lettore di Teologia Scolastica in questo Collegio Urbano rappresenta, che l'Alunno Basilio Bosiscovich,³⁵ già ordinato sacerdote, e Monaco Basiliano di Croazia, avendo terminato il corso degli studi è capace di sostenere pubbliche conclusioni di Teologia. E perciò fa istanza, che l'EE. VV. si degnino di dargliene la permissione.

Rescriptum.

Arbitrio E.mi Praefecti studiorum.

1183.

Roma, 5 . VII . 1745.

De viatico pro Basilio Bosichkovich.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 115, fol. 151, nr. 15.

CONG. GEN. — Die 5 Iul. 1745 (f. 141).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 5 Iulii 1745, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD.ni Cardinales sequentes, videlicet: S. Clementis, Petra Praefectus, Mosca, Lercari, Ursinus, De Montibus, Bolognettus, Lantes, De Bardis, Columna de Sciarra, Th. Ruffus, Antonius Ruffus, Bichius, Portocarrero. Necnon R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

³⁵ Basilius Bosichkovich, Basilianus, Croata, Alumnus Collegii Urbani (1742-1745). De illo sic habetur in Archivo Collegii: « Basilio Bosichkovich, monaco Greco Ruteno. Nel libro 2.º o dei giuramenti si legge come segue: Anno Domini 1742, die 26 Maii, Ego Basilius Bosichkovich O.D.B.M., filius Stanislai, diocesis Polocensis etc. e poi nella firma: Idem Basilius etc. Croata. Da questo si desume... » (*Registro*, vol. I, pag. 336). Postea venit in Lithuaniam, et in Provincia SS. Trinitatis varia obibat munia. Tandem an. 1752-1757 fungebatur officio Procuratoris Ordinis Basiliani in Urbe, unde advocatus fuit in Croatiam. Cfr. infra (an. 1757, 18 Aprilis).

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Avendo terminato lodevolmente il corso de studi in qualità di Alunno nel Collegio Urbano il P. Basilio Bosiscovich, Monaco Basiliano Croato, e dovendo portarsi alla Provincia del medesimo Ordine in Polonia, supplica della opportuna licenza col solito viatico di scudi 50, vestiario di scudi 15, e cose di divozione, per le quali sogliono darsi scudi 5.

Rescriptum.

Annuerunt.

1184.

Roma, 5 . VII . 1745.

De alienatione duarum villarum mensae Metropolitanae Kioviensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 115, fol. 153-154, nr. 18.

Jul. 5.

Con memoriale della Santità di Nostro Signore rimesso a questa S. Congregazione espone già Monsignor Metropolitano Ruteno³⁶ aver egli due terreni nella Diocesi di Kiovia, appartenenti alla Mensa Metropolitana, i quali sebbene fossero di tenue rendita, non di meno per l'avidità de vicini Possessori egli era costretto ogni anno di spendere molto più per mantenerli; e siccome questi cercano sempre di oltrepassare i limiti, così quando egli volesse per la via giudiziaria far fissare i confini, si soggettebbe ad una gravissima spesa. Perciò faceva istanza, che gli si permettesse di vendere i due suddetti terreni coll'obbligo di reinvestire il prezzo in altri fondi sicuri, e fruttiferi a favore della Metropolia.

Per procedere con qualche sicurezza in questo affare, fu stimato necessario di scriverne a Monsignor Nunzio in Polonia, accio egli (f. 153v) ne ricercasse le informazioni da persone pratiche, ed imparziali.

In seguito di ciò il medesimo ha trasmesso le informazioni ricevute dal Vescovo latino di Kiovia, Prelato dotato non solo di gran merito, e capacità, ma pratico ancora pienamente di quelle parti.³⁷

Questi afferma, che i due terreni, de quali si tratta sono quelli di Zurzevice, e di Rosohat, il primo di diecidotto sudditi, e di rendita di cento ottanta fiorini di Polonia, che formano di otto sudditi, e di egual rendita posti in gran distanza dagli altri beni della Mensa Metropolitana, in sito paludoso, e silvestre, e perciò di accesso molto difficile; che li medesimi sono stati riacquistati dal moderno Metropolitano con gran fatica; e che continue liti gli corrono per mantenerli, e quando questi volesse farne stabilire i limiti, non gli basterebbero seicento scudi di spesa, ciocchè asserisce l'informatore constargli per propria esperienza. Dall'altro canto dà vantaggiose testimonianze del Metropolitano, e particolarmente dello studio di esso in ricuperare, e mantenere i beni di quella Mensa; e finalmente allega l'esempio proprio (f. 154) in un caso simile, mentre ch'è avendo venduto, e permutato col beneplacito Apostolico certi beni litigiosi, ha molto vantaggiato la propria Mensa.

Rescriptum.

Supplicandum SS.mo pro gratia.

³⁶ Athanasius Szeptyckyj (1729-1746).

³⁷ Ut videtur Samuel Ožga, Episcopus Kioviensis (1733-1756).

1185.

Roma, 16 . VIII . 1745

Iterum de nova reordinatione Pontificii Collegii Vilnensis, et in specie de privilegiis in ordinatione Alumnorum.

CONG. GEN. — Die 16 Augusti 1745 (f. 213).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 16 Augusti 1745, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini DD. Cardinales sequentes, videlicet: Petra Praefectus, Portocarrero, Lantes, Antonius Ruffus, De Montibus, Alex. Albanus, Mosca, Bolognetus, Columna de Sciarra, De Bardis, et Ursinus. Necnon R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Petra, Praefecti.

Nella Congregazione dei 14 Dicembre prossimo passato fu esposto per parte del P. Reggente del Collegio Pontificio di Vilna, essersi perduti nel noto incendio del medesimo Collegio i documenti della facoltà altre volte concessa a quegl'Alunni di esser promossi ai Sagri Ordini extra tempora, et non servatis interstitiis. Che perciò fu fatta istanza per la rinovazione di detta facoltà con Decreto di questa S. C., ed anche con un Breve di Nostro Signore sull'esempio di simil concessione goduta dall'altro Collegio Pontificio di Brunsberga.

In fatti si riscontrò dai Registri di questo Archivio, che nè tempi addietro si spediva di sette in sette anni l'accennato Breve, col quale veniva (f. 225v) concesso ai dd. Alunni, ancorchè fossero già stati eretici, di poter essere ordinati à quocumque catholico Antistite, senza le Dimissorie de propri Ordinari, e con l'extra tempora etc. Nel 1651 apparisce, essersi spedita la proroga per altri sette anni, ma da quel tempo in poi non vi è memoria, che siasene fatta altra istanza per mezzo di questa S. Congregazione.

Quindi è, che dall'EE. VV. fù ordinato di udirsi il Nunzio di Polonia, il quale ne da una piena, e distinta informazione, quale dice aver presa da Monsignor Sapiaha, Coadiutore del Vescovo stesso di Vilna.

Riferisce dunque in primo luogo, qualmente i sudetti Alunni sono promossi agl'ordini Sagri e a titolo di qualche Chiesa, oppure ad un titolo, colà chiamato di Mensa, quale consiste nell'obbligazione, che si fa da qualche persona, o ecclesiastica o secolare, di (f. 226) dare gli alimenti al Promovendo fin a tanto che il medesimo sia provveduto di sufficiente ecclesiastico beneficio, e benchè questo non sia titolo perpetuo, perchè può mancare con la morte dell'Obbligato, pure attesa la scarsezza grande de' Sacerdoti, ed altrettanto grande quantità di chiese nella Lituania, e dovendosi dalla Diocesi di Vilna prendere de' Sacerdoti anche per le altre Diocesi di Livonia, Samogizia e Smolensko, afferma non esservi esempio, che verun Sacerdote sia rimasto sospeso per mancanza di detto titolo, poichè morto quello, che avea contratta l'obbligazione di dargli alimenti, subito escon fuori più concorrenti per sostituirsi nella stessa obbligazione, a fine di avere presso di se il medesimo sacerdote, e perchè gli Alunni de' Collegi Pontifici sono i più idonei, questi più degl'altri vengono richiesti si dai Vescovi, come dai Parochi, o dai Nobili, presso de' quali hanno il necessario, ed onesto sostentamento.

In quanto poi alla facoltà richiesta rappresenta non potersene provare per l'esposta causa degl'incendi, più volte seguiti in detto Collegio, la concessione; ma bensì che il Vescovo di Vilna per ordinare quegl'Alunni subito, che ne sono capaci, si

serve a loro favore delle facoltà, che tanto ad esso, quanto agl'Altri Vescovi di quelle parti sono concesse dal S. Offizio, tra le quali vi sono le seguenti: Conferendi ordines extra tempora, et non servatis interstitiis usque ad sacerdotium inclusive.

Dispensandi super defectu aetatis unius anni ob operariorum penuriam, ut promoveri possint ad Sacerdotium, si alias idonei fuerint.

Contuttociò stima Monsignor Nunzio, che il Breve enunciato dal P. Reggente Oratore altre volte veramente vi fosse, e che la proroga di esso di sette in sette anni incontrasse difficoltà (f. 227) ma che solo non sia stata poi più domandata per negligenza di qualche Reggente, unita alli sconvolgimenti così frequenti di queste parti, a causa delle guerre, pestilenze, e incendi seguiti.

Verificando poi, che il Collegio di Brunsberga gode il detto Breve, l'ultima proroga del quale gli fu spedita del 1739, conclude, che durando tuttavia i motivi, che hanno indotto i Sommi Pontefici a distinguere quei Collegi da essi gran vantaggio tutte le Diocesi di Polonia, particolarmente quelle di Varmia, di Samogizia, Livonia, e Smolensko oltre la Prussia, e la Curlandia crederebbe molto conveniente, quando venga approvato dall'EE. VV. d'implorarsi a favore del Collegio di Vilna il Breve stesso, che è concesso a quello di Brunsberga.

Di questo Breve ne ha trasmessa la copia, dalla quale apparisce, concedersi a quegl'(f. 227v) Alunni, a Superioribus eligendis, che possano esser ordinati a quocumque Episcopo senza le dimissoriali de propri Ordinari, e ancora senza titolo di beneficio ecclesiastico, o di patrimonio con la dispensa dell'extra tempora, e interstitiis, ed ancorchè non siano ascritti al servizio di veruna Chiesa.

Quali facoltà si concedono inoltre anche a quegl'Alunni, che fossero stati eretici, o figli d'eretici, purchè però non siano stati ministri, o figli di ministri eretici. Rescriptum.

Supplicandum SS.mo pro expeditione Brevis ex integro ad favorem Collegii Oratoris iuxta formam Brevis ultimi concessi a Clemente XII Collegio Brunsbergensi die 25 Februarii 1739. Pontificatus anno nono, ad septennium, et ad mentem, ut dignetur SS.mus demandare, ut Brevium, quae (f. 228) expediuntur in Secretaria Brevium pro concessione privilegiorum huiusmodi Collegiis Pontificiis, transmittatur Congregationi de Propaganda Fide notitia, ut registretur in eius archivio, prout solitum erat annis praeteritis.

Ex audientia SS.mi, habita per Emin.mum, et R.mum D. Cardinalem Petra Praefectum: SS.mus annuit.

1186.

Roma, 20 . IX . 1745.

Instantia Episcopi Volodimiriensis pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 115, fol. 260, nr. 4.

CONG. GEN. — Die 20 Sept. 1745 (f. 259).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Septembris 1745, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Domini Cardinales sequentes, videlicet: Petra Praefectus, Carafa, Gentili, Lantes, De Montibus, Alex. Albanus, Mosca, Bollognetus, Columna de Sciarra, De Bardis, et Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Teofilo Godebski, Vescovo Ruteno di Vladimiria e Brest,³⁸ supplica l'EE. VV. di concedergli la facoltà di dispensare 20 bigami suoi Diocesani, accadendo spesso simili casi, perchè la messe è molta, e pochi gli operari.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1187.

Roma, 15 . XI . 1745.

De absolute ab irregularitate pro sacerdote Eparchiae Kamenecensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 115, fol. 320rv, nr. 5.

CONG. GEN. — Die 15 Novembris 1745 (f. 319).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Novembris 1745, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini D.ni Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Petra Praefectus, Carafa, Bichius, Lercari, Portocarrero, Lantes, Antonius Rufus, Corsinus, Mosca, Bolognetus, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Il Sacerdote Ruteno Alessio Kornaszewich, Paroco Jezerzow, della Diocesi di Caminietz (f. 320v) espone, come avendo sgridato una vecchia, ed interrogata, perchè il di lei genero non avesse soddisfatto al precetto pasquale, perchè questa gli rispose con molta impertinenza, egli la battè col bastone, ch'era solito di portare, e di poi la mise al pubblico gastigo vicino alla Chiesa, secondo il costume di què paesi. Ma essendosi dopo qualche tempo ammalata la suddetta vecchia, e morta dopo sei mesi, egli fu dichiarato irregolare, e sospeso, ed ingiuntesse altre pene, come causa presuntiva di tal morte. Avendo pertanto soddisfatto intieramente a quanto gli è stato ingiunto da quel Metropolitanò, suo Ordinario,³⁹ ora fa istanza di essere assoluto, e rilevato dalla rispettiva presunta irregolarità e sospensione, attesa ancora la povertà della sua famiglia.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1188.

Roma, 15 . XI . 1745.

De sacerdote suspenso a divinis, ob fraudulentam ordinationem acceptam ab Episcopo non unito.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 115, fol. 321, nr. 6.

Nov. 15.

Michele Kostrowicz, Ruteno, espone, che essendo andato in Vallachia per vi-

³⁸ Annis 1730-1756.

³⁹ Athanasius Szeptyckyj, ut Episcopus Leopoliensis et Kamenecensis (1715-1746), etiam Metropolita Kiowiensis (1729-1746).

sitare lo zio, questi lo indusse a farsi ordinare da uno di què Vescovi scismatici, non accorgendosi egli, ne credendo, che potesse esservi alcun fine cattivo.

Essendo poco dopo tornato alla Patria, fu dichiarato sospeso dal Metropolitanò, suo Ordinario, in vigore de' Canoni del Sinodo di Zamoscia, in cui si stabilisce, *Ordinatos ab exoticis Episcopis esse suspensos.*

Supplica pertanto, che al medesimo Metropolitanò sia data la facoltà di assolverlo da tale sospensione, professandosi pronto di sottoporsi all'esame solito farsi agi'Ordinandi, e rinovare la professione di fede.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1189.

Roma, 15 . XI . 1745.

De duobus alumnatibus Basilianorum in Collegio Urbano.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 115, fol. 323v-324, nr. 9.

Nov. 15.

La Santità di Nostro Signore allora ch'è si degnò di confermare gli atti del Capitolo Generale tenuto in Dubno dalli Monaci Basiliiani Ruteni, colla sua sapientissima Decretale, tra le altre cose concesse, che ogn'una delle due Provincie godesse di un'Alunnato in questo Collegio Urbano, come apparisce dalle parole medesime della Decretale. Quo vero ad Alumnatus, cum duo ex ipsis constituti sint in Collegio Urbano de Propaganda Fide Statuimus, quod huiusmodi Alumnatus ad utramque Provinciam deinceps spectare censeantur, *atque inter earundem Alumnos aequaliter dividantur.*

In seguito di ciò, essendo già nel Collegio un Monaco della Provincia di Lituania, il P. Generale dell'Ordine⁴⁰ ha mandato in (f. 324) Roma altro Monaco della Provincia di Russia, acciocchè colla permissione dell'EE. VV. faccia il corso della Teologia nel medesimo Collegio.

Quindi il Procurator Generale del medesimo Ordine fa istanza, che questi sia ammesso nel Collegio.

Il soggetto poi per nome Atanasio Szeptycki, è giovane di buon talento; ed aspettativa, e di famiglia raguardevole, essendo nipote di quel Metropolitanò.⁴¹

Rescriptum.

Annuerunt.

⁴⁰ Polycarpus Myhuncvyč (1743-1747), primus Protoarchimandrita post unionem duarum Provinciarum: SS. Trinitatis et Protectionis BVM.

⁴¹ Athanasius Szeptyckyj, iunior, postea Episcopus Peremyshlensis (1762-1779). Alumnus Collegii Pontificii (1745-1748), ordinatus sacerdos Romae die 17.III.1748, in ecclesia SS. Sergii et Bacchi, ab Archiepiscopo de Dvrazzo, Msgr. Schiro (cfr. *Liber ordinationum Collegii de Prop. Fide*).

1190.

Roma, 26 . I . 1746.

De vestibus Alumnorum ruthenorum in Pontificio Collegio Leopoliensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 116, fol. 8v-10v, nr. 10.

CONG. GEN. — Die 24 Januarii 1746 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 24 Januarii 1746, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Petra Praefectus, Carafa, Portocarveo, Lantes, Albanus, Bolognetus, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus. Necnon R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Essendo terminata una parte della Fabbrica del nuovo Collegio di Leopoli, e resa perciò capace di potervisi di nuovo ammettere gli Alunni dell'una e l'altra nazione, Armena, e Rutena, che per supplire alle spese di detta Fabbrica, n'erano rimasti sospesi, furono proposte dal P. Girolamo Moro, Teatino, Rettore dello stesso Collegio, diverse mutazioni circa le pratiche del medesimo, che esso riputava espediente per un miglior governo degl'Alunni.

Fattasene però relazione nella Congregazione Particolare, che fu tenuta li 12. Xbre del 1744, con le informazioni ricercatesi da tre Arcivescovi, Latino, Armeno e Ruteno, e con il parere di quel Monsignor Nunzio non fu stimato opportuno di farsi veruna innovazione a riserva di ciò che appartiene alla precedenza.

Tra le sopradette proposte vi fu l'istanza, che tutti gli Alunni di qualunque Rito si fossero, dovessero vestire un abito uniforme, e decente allo stato clericale, sul motivo, che la diversità della forma, e del colore del vestito cagionava del disprezzo non solo tra di loro medesimi, ma presso ancora degli estranei.

Sopra di che gli Arcivescovi armeno, e ruteno erano unitamente concordi, e consentienti, e l'Arcivescovo latino solamente disapprovava nei Ruteni l'uso del collare bianco, perchè avrebbe ciò dato motivo alla gente più rozza di crederli passati al Rito latino, ma Monsignor Nunzio era di parere, che non dovesse attendersi una tale difficoltà.

Ciò premesso viene in oggi rappresentato dal sopradetto P. Rettore, che avendo (f. 9v) comunicate le accennate risoluzioni della S. C. ai Vescovi Ruteni, ed al loro Monsignor Metropolitano, sono rimasti affatto contenti, e soddisfatti di tutto, fuorchè dell'abito, e vestimento degl'Alunni, ed hanno dimostrato tal dispiacere, che debbano tornare a vestirsi come prima di colore torchino,⁴² che si sono protestati, quando non siano esauditi nella istanza, che fanno, cioè che vestino in tutto come prima, ma che solo mutino il colore torchino in negro, che non solo non procureranno di fare nuove fondazioni nel Collegio, ma che saranno piuttosto per ritirare le fondazioni già fatte.

Il motivo, su di cui è fondata l'istanza degl'Oratori si è, perchè usandosi le vesti di color torchino in quelle parti dalla gente più vile, ed (f. 10) in specie dai facchini, e cocchieri, essi ben sapevano, quanto spesso accadeva, che i poveri Alunni

⁴² Agitur de colore valde obscuro.

della loro Nazione erano maltrattati anche in pubblico con parole ingiuriose: che perciò non desiderano in essi altra mutazione fuori della proposta; e ciò anche sul riflesso, che il disprezzo de' medesimi Alunni non venga ad essere d'impedimento alla Sagra Unione, che da essi tuttavia è promessa.

Supplica pertanto il P. Rettore, che l'EE. VV. si degnino di usare in ciò una graziosa condiscendenza al desiderio de' suddetti Prelati, si perchè non si tratta d'introdurre una nuova forma di abito, che non li distingua dal Rito Latino, ma solo sarà mutazione del color torchino in nero, (f. 10v) qual colore è commune al Ruteno anche fuori del Collegio.

Oltre di che asserisce, che quantunque egli non tema, che i dd. Vescovi siano per levare le fondazioni già fatte, teme però, che non venendo esauditi, siano per rimuoversi dal farne delle nuove, e con ciò pregiudicare alla istruzione del Clero, ed a progressi della Unione; aggiungendo per fine, che una simile difficoltà potrà anche ritardare la venuta al Collegio già aperto di nuovo degl'Alunni di detta Nazione.

Rescriptum.

Scribatur Nuncio Apostolico iuxta instructionem.

1191.

Roma, 29 . III . 1746.

Confirmatio facultatum Episcopi Pinscensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 116, fol. 73v, nr. 1.

CONG. GEN. — Die 29 Mar. 1746 (f. 73).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide habita die 29 Martii 1746, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Petra Praefectus, Portocarrero, Lantes, De Montibus, Alex. Albanus, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Giorgio Bulhak, Vescovo (f. 73v) Ruteno di Pinsco,⁴³ in Polonia, supplica l'EE. VV. per la conferma delle sue facultà, che dice spirargli li 31 Maggio corrente.

Al detto Vescovo furono concesse le facultà nella Congregazione de 15 Maggio 1741.

Qual'istanza viene anche fatta da Monsignor Francesco Giuseppe de Pressi, Vescovo Bononiense in Francia.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

⁴³ Cfr. supra, nota 11.

1192.

Roma, 29 . III . 1746.

Amplissima relatio Rectoris Pontificii Collegii Leopoliensis de Natione et Ecclesia Ruthena et Armena

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 116, fol. 102-119v, nr. 23.

Mart. 29.

Relatio E.mi et R.mi Domini Cardinalis Portocarrero.

Il P. Girolamo Moro, Ch. Regolare Teatino, Rettore del Collegio Pontificio di Leopoli, essendo anche Prefetto di quelle Missioni, ne ha trasmessa una molto compita Relazione, corrispondente alla nota formula di quesiti, mandata circolarmente a tutti i Prefetti di Missoini.

Per non annoiare l'EE. VV. nella narrativa di ciò, che altronde è noto a (f. 102v) questa S. Congregazione, o che concerne la qualità, situazione, e dominio di quel vasto paese, riducesi tutta la relazione alle due Nazioni diverse che colà sono: Rutena, e Armena.

I. La prima e assai più numerosa della seconda, e notasi in primo luogo, che nella parte occidentale della Polonia e Lituania alla riserva di alcune poche Chiese, che vi ritengono i Monaci Ruteni dell'Ordine di S. Basilio, appena si ritrova altra Chiesa, o persona di tal Rito, vivendo tutti nelle altre parti promiscuamente con i Latini, e Armeni; Con questo però, che non potendo aspirare alcuno alle cariche generali della Republica se non quelli di Rito Latino, (f. 103) tutta la Nobiltà e persone più ragguardevoli abbracciano il Rito Latino, non essendo permessi à quelli di Rito Ruteno, che gli uffizi detti volgarmente terrestri.

Con tutto ciò i Ruteni sono numerosissimi, poichè la maggior parte dè rustici, e degl'artisti fino ai confini della Moscovia, e del Turco, sono di detto Rito, parte de quali altresì sono Scismatici, che si tolerano nel Regno per le convenzioni, già stabilite con la Moscovia.

II. De Ruteni Caltolici vien riferito, che se bene non nutriscono errori nella fede, con tutto ciò nel volgo, e singolarmente nei Parochi più rimoti dalle residenze dè i loro Vescovi, e vicino (f. 103v) alla Moscovia, e contigui a detti Scismatici, l'ignoranza, ed abusi sono estremi, talchè appena può distinguersi nei secolari il nome di cristiano e ne Parrocchi la qualità di Sacerdote, e Pastore delle anime.

Che la cagione principale di ciò deriva della somma schiavitù e povertà dè contadini, e de loro sacerdoti, così che questi, come quelli, sono obbligati a lavorare quel poco terreno, che è tutto il loro patrimonio, o dote delle loro Chiese, onde a primi manca il tempo, e la voglia di farsi istruire e di frequentare i Sacramenti, ed ai secondi la capacità, autorità, e comodo d'istruirli.

Al che si aggiunge, che se alcuno di essi voglia applicarsi ai studi nelle scuole, che in molte di quelle città vi sono dè PP.ri Gesuiti, e dè PP. delle Scuole Pie, accade alla fine, che terminati i studi vergognandosi del disprezzo, in cui per lo più sono tenuti i Sacerdoti Ruteni, o non volendosi soggettare al lavoro della terra per un misero sostentamento della loro vita, o passa al Rito Latino, o entra nella Religione Basiliana, o, quel ch'è peggio, si trasferisce a Kiovia, capitale del Ukraina Scismatica, ove trova molto più di stima, e di comodo, tanto se rimanga nello stato di secolare, quanto se si iscrive tra quei Monaci scismatici, quali non avendo tra essi (f. 104v) soggetti idonei, lo ricevano ansiosamente, e con ciò allettano altri allo Scisma.

III. Per togliere tali disordini, non pochi sono i mezzi, che suggerisce il Rela-

tore, potersi adoperare, oltre i vari rimedi perciò praticati già dal zelo di quei Vescovi, quali non lasciano di far visitare dai loro Decani quei Parochi, esaminare, sospenderli e privarli ancora de benefizi.

Propone dunque in primo luogo, che i Vescovi eseguiscano, per tanto sia possibile, essi medesimi personalmente tali visite, poiche commettendo a persone subalterne, bisognose forse più degl'altri d'esser visitate, la visita è assai perfuntoria e superficiale, e con un poco di denaro, che quelle esiggonno (f. 105) dagl'istessi Parochi, se non anche da Parrocchiani, facilmente si ricuoprono i difetti.

Non lascia di avvertire, che la visita personale de Vescovi generalmente soggiace a gravi difficoltà, si perchè o le Diocesi sono troppo vaste, le Chiese troppo distanti, come perciò essendo le medesime situate in luoghi silvestri, montuosi, e paludosi, non vi possono i Vescovi penetrare con la loro comitiva di carrozze, e carriaggi, o non vi trovano con che sussistere.

IV. Propone per secondo mezzo, che i medesimi Vescovi siano più cauti nell'istituzione de Parochi. Se bene anche per questo non mancano difficoltà da superarsi, (105v) non essendo sempre ad essi possibile la scelta dè soggetti idonei, e capaci, si perchè questi trà contadini e rustici, che non hanno il comodo di frequentare le scuole, difficilmente si trovano, si perchè essendo tutte le Chiese, e Parrocchie rurali di Juspatronato, che li presenta, o non nè ha de migliori, o non ne vuole presentar altri; provenendo anche molte volte da impegno, e bene spesso dal vile interesse di esigere qualche cosa, se non a titolo di pretesione (il che per altro dicesi praticare da molti senza veruno scrupolo, e da altri con buona fede), almeno sotto qualche altro titolo (f. 106) colorato.

Con tutto ciò stima espediente inculcare ai Vescovi che posposta ogni considerazione e riguardo di chi presenta, non approvino se non quei soggetti, che dopo rigoroso esame almeno sulle materie essenziali, e da farsi o alla stessa loro presenza, o da persone incorrotte, saranno riconosciuti idonei.

Dovendosi però riparare l'ostacolo, che hanno i Vescovi con i Padroni de benefizi, crede, che secondo il sistema presente altro provvedimento non possa prendersi che il seguente, e perciò premette la notizia, che tutti i beni o fondi, nei quali esistono le Chiese parrocchiane, tanto de Ruteni, che de Latini (f. 106v), o sono Regii, che il Re dispensa a suo arbitrio a persone nobili, o sono ecclesiastici, si regolari, che secolari, donati alle Chiese, Monasteri, Conventi, o lasciati per eredità; donde deriva che a causa di quella porzione benchè scarsa di terreno, assegnata per dote delle medesime Chiese, e mantenimento dè Parochi, godendo i Padroni secolari, o regolari, che siano, il detto Jus presentandi.

Ciò dunque premesso, suggerisce, che la Santa Sede in primo luogo potrebbe procurare, che il Re lasciasse a libera disposizione dè Vescovi l'istituzione de Parochi nei beni, che diconsi Regii, ed in 2do luogo per le Parrocchie, quali esistono nei beni (f. 107) dè Regolari, comandare ai Generali degl'Ordini rispettivamente che debbano inculcare ai Superiori di quei Conventi o Monasteri, a quali spettano per eredità i sopra detti beni, che o lascino la cura di nominare i Parochi ai medesimi Vescovi, o almeno li presentino bensì essi, ma dopo aver riconosciuta effettivamente la loro capacità per tal ministero; E 3o finalmente, che per quello riguarda le persone nobili si ecclesiastiche che secolari, si faccia rappresentare alle medesime la grave colpa, che si addossano non solo con presentare soggetti inabili, ma col permettere ancora, che regni nè loro sudditi un'ignoranza così perniciosa, che spesse (f. 107v) volte si rende vieppiù deplorabile perchè neppur danno ai detti loro sudditi la libertà di frequentare le Chiese nè giorni festivi.

V. Segue ora un 3° mezzo per rimediare generalmente ai disordini de Ruteni, proponendosi di ordinare ai detti Vescovi, che vengano diminuito il gran numero delle Chiese del loro Rito nei medesimi luoghi, città, e villaggi, che non solo sono affatto superflue, ma restano come desolate, poichè riducendosi a misura del numero e bisogno de Parrocchiani, si renderebbe altresì più facile con l'unione delle rendite il decoroso mantenimento delle medesime, ed il Paroco potrebbe essere obbligato, (f. 108) con l'aiuto di esso meglio offziare la Chiesa, il che servirebbe di allettamento al popolo per frequentarla, e venire con tal occasione istruito nelle cose necessarie della fede.

Un numero però così eccedente di Chiese si distingue dal Relatore la sola Polonia, e Province adiacenti, paese più colto, e popolato, mentre nella Lituania, soggiunge, esser così scarso che non è sufficiente al bisogno de Parrocchiani, quali però sono astratti al camino di qualche lega per trovarne una.

VI. Tutte poi le suddette Chiese Rutene, a riserva di quelle de Monaci Basiliiani, e di alcune Confraternite, dice essere di legno (f. 108v) ed in tanto cattivo stato, che i Vescovi per astringere le Comunità o i Padroni a risarcirle, frequentemente le sospendono con interdetto.

Che in essa si conservano gl'Ogli Santi dappertutto, come anche il SS.mo Sacramento, ma che questo sempre resta senza lampada, che in alcune poche Chiese si tiene al più accesa per qualche ora, e le pissidi sono generalmente di stagno, o altro semplice metallo come i calici. D'onde può ravvisarsi, quale sia la decenza delle altre suppellettili sagre, per lo più pochissime, ed altrettanto vili, non potendo i Parochi per la loro povertà provvederle de migliori.

VII. Non così però parla delle Chiese de Monaci Basiliiani in molto miglior modo tenute, e proviste. Solo si accenna che venendo amministrate le rendite di esse da gl'Abbate, i quali pagano al Superiore, o Vicario del Monastero certa quota e porzione per la manutenzione di detta Chiesa e Monasteri, sarebbe bene di raccomandar loro un esattezza maggiore in tale amministrazione, e di commetterne ancora a qualcheduno l'indagine, atteso che non mancano de lamenti su tal proposito de suddetti Superiori o Vicari.

VIII. Quindi passa alla descrizione de Vescovi Ruteni, quali oltre il Metropolitano sono otto, e di (f. 109v) tutti asserisce, che sono dell'Ordine Basiliiano, che risiedono nelle proprie Diocesi, che a riserva del Vescovo di Smolensko, la cui Diocesi è occupata dai Moscoviti, hanno commode, e decorose abitazioni, che tutti altresì hanno molto zelo, sull'esempio del loro Metropolitano, per trovar modi da far istruire il proprio Ovile, e stabilirlo sempre più nella Santa Unione.

Individua similmente le rendite di ciascuno, cioè Monsignor Metropolitano riceve dalla sua Mensa Metropolitana scudi 1500 in circa, provenienti da beni stabili da esso con proprie spese recuperati col dispendio di una bel lunga lite; e altri scudi 1000, (f. 110) in circa, come Vescovo di Leopoli, Caminietz, e Halicz.

I Vescovi di Luceoria, Premislia, e Wladimiria hanno due in tremila scudi per ciascheduno. Quello di Pinsky intorno a mille; l'Arcivescovo di Polosko, ed il Vescovo di Chelma quattro in cinquecento, e dette rendite provengono pure dai beni stabili della Mensa. Onde essendo quelli del Vescovo di Smolensko, come di sopra si è accennato, occupati dai Moscoviti, esso ne è affatto privo.

Tutti però oltre tali rendite hanno quelle ancora delle Abbadie Monastiche, che ritengono chi una, chi due, dalle quali ricevono ciascuno proporzionatamente da mille sino a due mila scudi.

Oltre di ciò poi l'emolumento maggiore ad essi proviene dal Cattedratico, o sia

sussidio caritativo, che i (f. 110v) parochi secolari pagano annualmente ai Vescovi a proporzione della migliore, o inferiore qualità delle loro Chiese e benefizi; Onde l'uno per l'altro possono computarsi a un scudo e mezzo per ciascuno; onde ne siegue che non potendosi così facilmente denotare il numero preciso di tanta quantità di Chiese, si ragguaglia che siano venuti a più mila, sicchè tutto il cattedratico insieme ascenderebbe alla somma di scudi 30 mila, de quali la 3ª parte spetta al Metropolitano; altra 3ª parte ai Vescovi di Premislia, e Luceoria, ed il rimanente agl' (f. 111) altri Vescovi sopranominati, che tutti possono dirsi per ciò assai ben provisti.

IX. Altri Ordini Regolari di Rito Ruteno non vi sono, ma bensì in quasi tutte le città, e castelli di Polonia vi sono le Monache Basiliiane, soggette all'Ordinario de' luoghi. Due soli Monasteri però osservano perfetta clausura, e vita commune, facendo altresì i voti solenni; ma gl'altri, che sono in gran numero, appena possono chiamarsi conservatori, dai quali le Religiose escono a lor talento per procurarsi un misero sostentamento col traffico delle tele e fili, e col lavoro della campagna in tempo delle raccolte, che perciò dopo il noto (f. 111v) Sinodo di Zamoscia molti ne sono stati soppressi, e si vanno sopprimendo tuttavia, moltissimi però ancor ne sussistono senza il modo di poterli ridurre a clausura, attesa la mancanza di abitazione conveniente, e fondo per il mantenimento delle Monache.

X. Finalmente comparandosi dal Relatore lo stato passato col presente perciò che riguarda la fede cattolica, afferma che i progressi della medesima da 20, e 30 anni in quà, e singolarmente dal sopradetto Sinodo di Zamoscia, sono assai considerabili, essendo riformati quei gravi abusi, che prima eran comuni a tutta la Nazione Rutena, e che ora appena si trovano (f. 112) nei confini, ove la distanza de Pastori è grande, ed il Clero, e Popolo restano sepolti nell'ignoranza.

Di tali progressi ne adduce per cagione la vigilanza de Vescovi veramente Cattolici e zelanti; la buona riuscita degl'Alunni tanto di questo Collegio Urbano, che di quello di Leopoli, (e che perciò si desiderarebbe per il bene della Nazione, che fossero simili Alunni in maggior numero); il miglior ordine degl'istessi Monaci Basiliiani, e la promozione di quei soggetti, che hanno fatto qualche avanzamento nei studi.

A questo proposito Monsignor Segretario riferisce, che per promuovere maggiormente l'Unione tra i (f. 112v) Ruteni questa S. Congregazione nel 1708 collocò nel Collegio Armeno di Leopoli due Chierici Ruteni per Convittori con idea di erigere in appresso un Collegio per la Nazione Rutena. Di fatto nel 1721 essendo stata rappresentata la crassa ignoranza de Parochi Ruteni accrebbe il mantenimento per altri sei Alunni della stessa Nazione Rutena, anzi nel sinodo di Zamoscia si unì al detto Collegio Aremno una fondazione fatta da un Vescovo di Premislia per tanti giovani di quella Diocesi. In detta occasione i Vescovi di Leopoli, di Luceoria, e di Premislia indotti dal Nunzio di Polonia promisero di mantenere a proprie spese in quel Collegio: il primo quattro (f. 113) Alunni, il secondo tre, et il terzo uno. La Sagra Congregazione diede incombenza nel 1724 al Rettore di quel tempo, che quando i detti Vescovi eseguissero le promesse fondazioni, venissero con le medesime mantenuti gl'Alunni, affinché potesse la Sagra Congregazione sgravarsi di mano in mano della grave somma, che per essi si somministrava. Ma non si sà, che i detti Vescovi abino contribuito per l'erezione degl'Alunni, solamente il Vescovo di Luceoria diede nel 1724 al Rettore a conto una Croce di diamanti per vendersi a questo effetto, e fratanto si continua la spesa per il mantenimento di otto Alunni Ruteni.

Con tutto ciò rammemorando il (f. 113v) Relatore le principali cagioni, che sono d'impedimento a progressi ulteriori, torna a replicare ciò che di sopra è stato esposto

intorno all'ignoranza, e povertà dei Ruteni, e aggiunge che molto ancora vi contribuisce il disprezzo, che si fa dai Latini del Rito Ruteno, anche più dei Sacerdoti, che dei secolari chiamandoli bene spesso scismatici; e questo essere per lo più il motivo che conserva nè Ruteni l'avversione al Rito Latino, riguardandolo come lor nemico ed il maggior attacco e stima per il Rito Orientale.

Quindi crederrebbe opportuno, che i Religiosi Latini nelle loro prediche, e confessioni procurino d'insinuare con efficacia, (f. 114) essere buono e santo il detto Rito, e che il carattere de sacerdoti Ruteni in nulla differisce da quello de Latini.

XI. Passando ora alla Nazione Armena, si rappresenta, che quelli di tal Rito si restringono a picciol numero esistenti in poche Città commode al commercio.

Che nella purità della fede sono osservanti al pari dei Latini, ai quali, ove non hanno chiesa propria, si conformano in tutto, e per tutto, alla sola riserva del Calendario, e pochi digiuni prescritti dal loro Rito.

Che le Chiese Arme sono sole 17, e generalmente con (f. 114v) cura d'anime, tutte situate nelle Città Reali, o di Signori privati nelle Provincie, o distretti di Russia, Volynia, Podolia, e Pocuzia, cominciando da Leopoli sino al confine de Turchi, e de Tartari: che tutte sono unite, e gelosamente cattoliche con tutti i loro Parocchiani, in maniera che portandosi in quelle parti qualche Armeno Orientale scismatico non prima gli è permesso di fissarsi che, ben istruito nella fede, e cerimonie cattoliche, ne faccia la professione nelle mani del proprio Paroco; il che soggiunge accadere annualmente.

Che tutte le dette Chiese sono in buono stato, ben fornite (f. 115) di decenti, e ricche suppellettili, che in nulla hanno da invidiare quelle de Latini, molto bene offiziate dal Paroco, e suoi Vicari, che secondo il numero, ed esigenze de Parocchiani sono più, o meno, avendo tutte contigua una comoda abitazione; che perciò sono altresì frequentate tanto nè giorni festivi, che feriali.

Che l'entrata di dd. Chiese è sempre unita a quella de Parochi consistente in pochi censi lasciati per fondo dei pii Legati, o assegnati da i fondatori di esse; che sebbene i Parochi non potrebbero con detta sola dote sussistere, e mantenere la Chiesa, pure asserisce, che è tale la loro esemplarità, (f. 115v) e saviezza, che non gli manca da i divoti il necessario.

XII. Intorno però alle sudd. rendite delle Chiese si nota in particolare, che sino dal tempo, in cui la Nazione Armena era nello Scisma, venivano amministrate dai Giudici locali di essa, e la loro amministrazione non solo si stendeva sopra i ben stabili, e somme di denaro de Legati pii, ma altresì sopra i mobili e suppellettili delle Chiese; che però gli è stata in oggi limitata con qualche riserva, o condizione dal presente Arcivescovo Armeno nella visita da esso più volte intrapresa, e che viene continuata con egual zelo dal suo Coadiutore.

Che con il motivo di tal restrizione è stato, che dovendosi dire con verità, che la maggior parte delle Chiese Arme riconoscono tutto quel che hanno dai particolari della stessa Nazione, e vero altresì, che gl'amministratori hanno partecipato buona parte delle rendite amministrate, ed hanno lasciato perire per lor incuria, o per proprio interesse buona parte della suppellettili, e non poche somme di denaro appartenenti alle dette Chiese, senza che mai abbiano mostrato i documenti del loro operato, o perchè volessero celarli, o perchè per loro negligenza smarriti. Quindi è che il detto (f. 116v) Arcivescovo è stato costretto a riparare l'inconveniente, se non con togliere a i secolari l'intera amministrazione, almeno con obbligarli a renderne conto ogn'anno, essendo stato tanto più necessario un simile provvedimento, quanto

che essendosi molto diminuito il numero, e ricchezze della Nazione Armena in quelle parti, poco resta a sperare alle Chiese di nuovi acquisti.

Siccome però questo è un punto, che già pende avanti questa S. Congregazione, così dal P. Moro solamente si accenna, essere stato ottimo l'espedito preso dalla medesima di farsi quà trasportare gl'atti (f. 117) della visita della Chiesa di Luceoria, ed insinua essere espedito altresì che si faccia continuare la stessa visita ancora per le altre Chiese, con ordinarne come sopra il medesimo trasporto degl'atti.

XIII. In quanto ai Vescovi di Rito Armeno, non vi è in tutta quella Missione se non che l'Arcivescovo Monsig. Gio. Tobia Agostynowicz, ⁴⁴ che dicesi Arcivescovo di Leopoli, e risiede in quella Città, Capitale di tutta la Russia, ed essendo in età molto avanzata, gli fu accordato anni sono il Coadiutore cum futura successione in persona di Monsignor Giacomo, suo Nipote.⁴⁵

Si avanza però il Relatore a rappresentare (f. 117v) all'Eminenze VV., che consistendo tutta la rendita di quella Prelatura nel sussidio annuale di scudi 200, quali gli vengono somministrati da questa S. Congregazione, ed altri 40, o 50 scudi al più, che ricava da un piccolo stabile, che ad esso compete, gli è bastata appena, quando era solo, per sostenere con decenza il carattere del più povero Vescovo Occidentale; ma che convenendogli ora farne parte al detto suo Coadiutore, quale dice non aver altro di proprio, viene necessitato per supplire ai più stretti bisogni di sua vecchiezza, e dell'infermità di paralisia sopravvenutagli da un'anno in quà, a vendere a poco a poco i mobili di qualche (f. 118) prezzo.

Su questo punto Monsignor Segretario motiva, che nel 1735 l'Arcivescovo suddetto fece istanza che si deputasse (come segui) per suo Coadiutore il proprio Nipote, e per conseguire l'intento, acciocchè non gli fosse di ostacolo l'assegnamento di scudi 100 l'anno, solito farsi al Coadiutore, si ripromisse di ottenere dai di lui congiunti il mantenimento per il medesimo per qual cagione nel 1737, e sotto li 5 Luglio dell'anno scorso, fu negato al detto Coadiutore l'assegnamento allorchè ne fece istanza.

XIV. Che anche di Rito Armeno vi è un Monastero di Monache di S. Benedetto nella sopradetta Città di Leopoli, che dipendono (f. 118v) immediatamente dal suddetto Arcivescovo, la di cui Cattedrale è commune allo stesso Monastero; sopra di che niente di più particolare si accenna nella relazione.

XV. Per fine in commendazione ulteriore di quegl'Armeni asserisce non potersi dubitare della loro fermezza nella S. Unione, generale tanto ai Secolari, che Ecclesiastici, anzi che attesta, che il loro esempio attira con facilità all'Unione gl'Armeni Orientali, che passano in quelle parti. Quindi conchiude, che rendesi perciò tanto più necessario il rigore di non permettere à secolari Armeni il passaggio al Rito Latino, quale verrebbe abbracciato volentieri dalla (f. 119) maggior parte di essi, poichè essendo già pur troppo diminuita la detta Nazione, si ridurrebbe à numero ancora minore, e mancherebbe agl'Orientali l'occasione o di stabilirsi in quelle parti, o di abbracciare l'unione con la Chiesa Cattolica.

Sopra di che lo stesso Monsignor Segretario aggiunge, che fin dal 1725, ad istanza dell'Arcivescovo Armeno di Leopoli, fu avvertito alle SS. Congregazioni de

⁴⁴ Joannes Tobias Augustynowicz, primum Ep. tit. Himerien. et Coadiutor cum fut. successione Deodati Nersesowicz (1713). Natus anno 1664, obiit ante 20.III. 1752. Cfr. R. RITZLER P. SEFRIN, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, vol. V, Patavii 1952, p. 243.

⁴⁵ Jacobus Sthephanus Augustynowicz, Coadiutor cum fut. successione Joannis Tobiae, tit. Eginensis, cui successit anne 1752. Obiit anno 1783. Cfr. *Enc. Pow.*, vol. 2, p. 146.

Riti, Vescovi, Regolari, e Concilio di non permettere il passaggio al Rito Latino ai Sacerdoti Armeni.

Rescriptum.

Ad I. Relata.

Ad II. et III. Episcopi curent visitare proprias Dioeceses per se ipsos, vel deputent (f. 119v) personas spectatae probitatis, et prudentiae, ad formam Synodi Provincialis Zamosciae, tit. 6. §. *tam necessaria*.

Ad IV. Episcopi non instituant praesentatos ad beneficia curam animarum habentia, nisi quos praevio examine idoneos repperint; et omnino non admittant, quos illicite praesentatos compertum fuerit, et moneantur Superiores regulares iuxta votum.

Ad V. Servetur dispositio Synodi Zamosciae, in tit. 10, §. *Insuper*.

Ad VI. Episcopi provideant iuxta praedictam Synodum, tit. III, sub §. 3: *de Eucharistia*, §. *statuit praeterea*, et §. 4: *de celeb. missarum*, §. *quoniam* et sequen.

Ad VII. Iuxta votum Relatoris.

Ad VIII. Relata. Ad IX, ut supra.

Ad X. Hortandos esse Episcopos pro novis foundationibus Alumnorum in Collegio Leopoliensi, et in reliquis scribatur iuxta votum Relatoris.

Ad XI. Relata. Ad XII. Iuxta votum. Ad XIII. In Decretis. Ad XIV. Relata. Ad XV. Jam provisum.

1193.

Roma, 9 . V . 1746.

De compositione litis inter Episcopum Peremysliensem et Monachos Basilianos eiusdem Eparchiae.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 116, fol. 157-158, nr. 13.

CONG. GEN. — Die 9 Maii 1746 (f. 145).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 9 Maii 1746, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD.ni, Domini Cardinales sequentes videlicet: Petra Praefectus, Rivera, Lantes, Mosca, Columna de Sciarra, de Bardis, et Ursinus.

Relatio E.mi et R.mi Domini Cardinalis Columnae de Sciarra.

Proposita causa Praemislien. donationis inter R. P. D. Hieronymum Vstrinski, Episcopum (f. 157v) Samborien. et Praemislien. Ritus Graeci ex una, et Ecclesiam ac Monasterium S. Salvatoris Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum, seu P. Provincialem et Monachos Provinciae Russiae eiusdem Ordinis, et Ritus ex altera partibus, EE.mi Patres, perpensis rationibus et iuribus utrinque de ductis, decreverunt: ad Eminentissimum Ponentem pro concordia, si SS.moplacuerit, videlicet: Tractus Villarum Straszowice et Sozan esse dividendos inter Episcopum Praemisliensem et Monachos S. Salvatoris, reservato iure eisdem Monachis deducendi iura sua super praetensa pariter Villa Busoviscka.

Quam S. Congregationis sententiam per R. P. D. (f. 158) Nicolaum Lercarium, Secretarium, SS.mo Domino Nostro relatam in audientia habita dei 24 Julii eiusdem anni, Sanctitas Sua benigne approbavit, et debita executioni demandari praecepit.

Datum Romae ex aedibus dictae S. Congregationis, die 6 Augusti anno quo supra.

1194.

Roma, 5 . IX . 1746.

Confirmatio solitarum facultatum Archiepiscopi Polocensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 116, fol. 225v, nr. 2.

CONG. GEN. — Die 5 Sept. 1746 (f. 225).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 5 Septembris 1746, in qua interfuerunt E.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Petra Praefectus, Carafa, Gentili, Portocarrero, de Montibus, Mosca, Bolognnetus, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Floriano Hrebniicki, Arcivescovo Ruteno di Polosco, supplica l'EE. VV. per la conferma delle solite facultà.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1195.

Roma, 13 . III . 1747.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Peremysliensi instat Episcopus.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 117, fol. 107v-108, nr. 3.

CONG. GEN. — Die 13 Martii 1747 (f. 107).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 13 Martii 1747, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, S. Clementis, Carafa, Lercarius, Lantes, Corsinus, Mosca, Sacripantes, Bolognnetus, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Onofrio Szumlanski,⁴⁶ moderno Vescovo Ruteno di Premisia (f. 108) Samborien., e Sanocen., attesa la vastità della sua Diocesi, l'urgenza della medesima, e la penuria, che ha di Ordinandi, supplica l'EE. VV. delle facultà ordinarie e delle straordinarie di poter dispensare con ventiquattro bigamie nella sua Diocesi.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

⁴⁶ Onuphrius Szumlanskyj, Episcopus Peremysliensis (1746-1762), antea iam ab anno 1739 Coadiutor Hieronymi Ustryckyj.

1196.

Roma, 13 . III . 1747.

*De alumnatibus Basilianorum in Collegio Urbano*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 117, fol. 110v, nr. 7.

Mart. 13.

Supposto lo stabilimento espresso nella Decretale di Nostro Signore *Inter plures*, che gl'Alunnati de' Collegi Pontifici per i Monaci Ruteni debbano in avvenire spettare pro aequali a ciascuna delle due Province di Lituania e di Russia, supplica il P. Provinciale della Provincia di Lituania per il luogo vacato nel Collegio Urbano per la partenza del Monaco P. Girolamo Manchiewicz, poichè quantunque questo sia della stessa Provincia di Lituania, nulladimeno rimane per anco nello stesso Collegio altro Monaco della Provincia di Russia.

Rescriptum.

Annuerunt et scribatur D. Nuncio Poloniae iuxta mentem.

1197.

Roma, 11 . III . 1748.

*De promotione ad Presbyteratum Athanasii Szeptyckij, Alumni Collegii Urbani.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 118, fol. 45, nr. 12.

CONG. GEN. — Die 11 Mart. 1748 (f. 43).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Maii 1748, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Th. Rufus Carafa, Valenti Praefectus, Portacarrero, Barni, Lantes, Antonius Rufus, de Montibus, Simonettus, Rupifocaldius, Mesmeri, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, De Bardis. Necnon R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Atanasio Szeptichi,⁴⁷ Ruteno della Diocesi di Leopoli già Decano, e Alunno del Collegio Urbano, trovandosi ormai al termine del corso della teologia, supplica che segli conceda la grazia di poter esser promosso al Sacerdozio.

Dell'Oratore fa vantaggioso attestato il P. Rettore del Collegio, tanto circa i costumi di esso, quanto per ciò che riguarda il profitto de studi.

Rescriptum.

Annuerunt.

1198.

Roma, 11 . III . 1748.

*De facultate dispensandi ab impedimento bigamiae pro Eparchia Peremysliensi.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 118, fol. 50, nr. 20.⁴⁷ Cfr. supra, nota 41.

Mart. 11.

Monsignor Onofrio Szumlanski, Vescovo Ruteno di Premisla ed Amministratore della Diocesi di Leopoli, Halicien, e Camenecen, attesa la vastità di detta Diocesi di Leopoli, e l'inopia degl'Ordinandi, supplica l'EE. VV. a concedergli la facoltà di (f. 50v) dispensare con qualche numero di bigami della predetta Diocesi di Leopoli.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1199.

Roma, 1 . VII . 1748.

*De villa Straševyčī, monasterio SS. Salvatoris adiudicata.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 118, fol. 166v-167, nr. 13.

CONG. GEN. — Die 1 Iul. 1748 (f. 157).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Iulii 1748, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Th. Rufus, Portocarrero, Barni, Lantes, Antonius Rufus, Mesmeri, Alex. Albanus, Mosca, Sacripantes, Bolognettus, Calumna de Sciarra, et Eboracensis. Necnon R.P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio Emin.mi et Rev.mi Domini Domini Cardinalis Columnae de Sciarra.

Relazione fatta dal detto Signor Cardinale della Causa Praemislien. Donationis, vertente per una parte tra la Chiesa di Monastero di S. Salvatore dell'Ordine Basiliano Ruteno della Provincia di Polonia, ed P. Superiore Generale dell'Ordine, e per l'altra tra N. N. Onofrio Szumlanski, Vescovo Ruteno Samborien. e Praemislien. e il Promotore fiscale di detta Curia Vescovile Praemislien., sopra la donazione regia fatta al detto Monastero della Villa Straszowice, come (f. 167) diffusamente apparisce dalle scritture in stampa dalle dette Parti distribuite in tal Causa, e che stanno tra gl'Originali di questa Congregazione.

Rescriptum.

Praevio recessu a decisis, Villam Straszowice spectare ad Monachos S. Salvatoris cum onere tamen solvendi annuam pensionem Episcopo Praemislien., liquidandam per Sacram Congregationem.

1200.

Roma, 22 . VII . 1748.

*De provisione alumnatum Collegii Urbani.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 118, fol. 182v, nr. 8.

CONG. GEN. — Die 22 Iul. 1748 (f. 181).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Iulii 1748, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Porthocarrero, Barni, Lantes, De Montibus, Mesmeri, Alex. Albanus, Sacripantes, Bo-

Iognettus, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus, Eboracensis. Necnon R. P. D. Molinari, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Essendo vacante nel Collegio Urbano uno de luoghi destinati a tenore della nota Decretale di Nostro Signore ai Monaci Ruteni di S. Basilio per la partenza del P. Atanasio Szepticki, della Provincia di Polonia, supplica il P. Procuratore Generale dell'Ordine per la permissione di far venire in Collegio un'altro Monaco della stessa Provincia.

Rescriptum.

Annuerunt, et scribatur D. Nuncio Poloniae iuxta mentem.

1201.

Roma, 12 . VIII . 1748.

Pro admissione cuiusdam Monachi ex Monte Nigro in Hospitio SS. Sergii et Bacchi.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 118, fol. 195rv, nr. 3.

CONG. GEN. — Die 12 Augusti 1748 (f. 193).

In Congregatione Generali da Propaganda Fide, habita die 22 Augusti 1748, interfuerunt E.mi et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet; Thomas Rufus, Carafa, Valenti Praefectus, Portocarrero, Barni, Mesmeri, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii,

Si è portato in Roma un Monaco Basiliano professo del Monte Negro, il quale nato da Genitori greci scismatici in Pastrovich, ed ordinato Sacerdote da un Vescovo scismatico, si è rifugiato in Zara dopo avere nel Monastero ucciso con volontà determinata un Monaco. Nella stessa Città di Zara ha fatto la professione della Fede Cattolica nelle mani di quell'Inquisitore Generale. Avendo però avuto qualche rissa con un Capitano Greco scismatico per consiglio di quell'Arcivescovo è venuto in Roma per essere dispensato dalla Santità di Nostro Signore dalle varie irregolarità, e quindi passare in Polonia tra que Monaci Basiliani Ruteni.

Avendo ottenuto da Sua Santità le richieste dispense, eccettuata quella, nella quale è incorso per l'omicidio commesso, supplica di essere da questa S. Congregazione raccomandato al P. Procuratore Generale de Basiliani Ruteni, acciò mediante li suoi uffizi gli agevoli l'ammissione in uno de suddetti Monasteri.

Rescriptum.

Commendetur iuxta preces.

1202.

Roma, 12 . VIII . 1748.

De incendio Seminarii Vilnensis deque diminutione Alumnorum ad resarcienda damna.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 118, fol. 195-196v, nr. 4.

Aug. 12.

Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia con sua lettera degl'8 dello scorso mese di Luglio riporta la funesta notizia dell'incendio seguito nell'antecedente mese di Giugno nella Città di Vilna, la quale a riserva di soli alcuni angoli della medesima, ne è rimasta affatto consunta.

Che in quanto a quel Collegio Pontificio è riuscito di preservarlo nella maggior parte, ma che però si sono incendiate le officine, ed il granaio con tutte le provisioni, e che oltre la perdita di queste per la restaurazione delle suddette officine si calcola, che la spesa ascenderà intorno a scudi mille romani.

Che pertanto essendo stato consultato da quel P. Regente del modo, come poter (f. 196) eseguire il detto risarcimento, ed avendo saputo, che altre volte in simili occasioni, si è praticato di diminuire ad tempus il numero degl'Alunni, ha creduto di approvare questo mezzo ancora nella presente congiuntura, con sospenderne tre, che appunto si trovavano vacanti, ed altri tre, che in breve sono per vacare; e siccome il mantenimento di detti alunni si ragguaglia a scudi 50 l'anno di questa moneta per ciascheduno, così, con la vacanza di 6 luoghi, in tre anni in circa di tempo sarà compensata la spesa di detto risarcimento.

Che se poi fosse creduto espediente di diminuirsi ancor più per il suddetto effetto gl'Alunni, in tal caso suggerisce, che potrebbero licenziarsi piuttosto quelli dell'Ordine Basiliano, che alcuno degl'altri Chierici secolari, mentre ai primi non mancherebbe la maniera di terminare i studi in qualche monastero dell'Ordine, ove che gl'altri fuori del Collegio sarebbero perduti. Sopra di che attenderà gl'ordini dell'EE. VV.

Rescriptum.

Approbarunt, et decreverunt dimittendos esse Alumnos Ordinis S. Basilii, iuxta votum D. Nuncii.

1203.

Roma, 26 . VIII . 1748.

Confirmatio facultatum pro Episcopo Munkaciensi.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 118, fol. 214, nr. 9.

CONG. GEN. — Die 26 Augusti 1748 (f. 205).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Augusti 1748, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Th. Rufus, Carafa, Rivera, Portocarrero, Barni, Mesmeri, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus, et Eboracensis. Nec non R. P. D. Molinari, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

E Monsignor Michele Emanuele Olsavski,⁴⁸ Vescovo Rossense, Vicario Apostolico Munkacien. in Ungaria, ne supplica per la conferma.

Rescriptum.

Annuerunt et ad S. Officium.

⁴⁸ Emanuel Olšavský. Ep. tit. Rossensis, et Vicarius Apostolicus Munkaciensis (1743-1767).

1204.

Roma, 26 . VIII . 1748.

*Iterum in causa litis inter Monachos Basilianos et Episcopum Eparchiae Peremysliensis*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 118, fol. 215, nr. 11.

Aug. 26.

Il Signor Cardinale Colonna di Sciarra fece relazione sopra il dubbio nato nell'esecuzione del Decreto emanato il primo Luglio dell'anno corrente sopra la Causa Praemislen. Donationis, come si riconosce dagli Originali di questa Congregazione.

Rescriptum.

Per onus consecutive adiectum persolvatur Episcopo Praemislien. annua pensio liquidanda per hanc Sacram Congregationem; non suspendatur reintegratio Monachorum S. Salvatoris ad possessionem Villae Straszowicae, sed exequatur omnino.

1205.

Roma, 11 . XI . 1748.

*De electione novi Metropolitanæ Kioviensis in persona Archiepiscopi Polocensis, Floriani Hrebnyckyj.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 118, fol. 240-241, nr. 7.

CONG. GEN. — Die 11 Nov. 1748 (f. 237).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Novembris 1748, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Bichius, Valenti Praefectus, Portocarrero, Barni, Lantes, Ant. Rufus De Montibus, Mesmeri, Alex. Albanus, Corsinus, Mosca, Bolognetus, Columna de Sciarra, De Bardis, Eboracensis. Nec non R. P. D. Molinarus, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

I. Vacata per morte di Monsignor Atanasio Szeptycki⁴⁹ la Chiesa Metropolitana Rutena, li Vescovi cattolici dello stesso Rito, adunati in un medesimo luogo, hanno concordemente eletto per Metropolitanano Monsignor Floriano Hrebnyckyj, Arcivescovo di Polosco.⁵⁰

Alla elezione si aggiugne la supplica di Sua Maestà il Re di Polonia, conforme è stato solito praticarsi in casi simili; e da Monsignor Nunzio è di già stato compilato il Processo super qualitate personae, e super qualitate ecclesiae, avendolo trasmesso insieme (f. 240v) colla professione della fede, fatta giurata, e sottoscritta dal medesimo Arcivescovo. Questi pertanto supplica per la confermazione della elezione nella forma solita, acciò possa farsene la proposizione nel prossimo Concistoro.

II. Inoltre fa istanza, che gli sia conceduta la ritenzione della Chiesa Polocense, e delle altre a questa unite, dell'Abbazia Kiovo-Peczarensis, quale è sempre stata goduta da passati Metropolitanani, e dell'altra di Hlebo-Borisso, quale possedeva prima

⁴⁹ Obiit anno 1746.⁵⁰ Florianus Hrebnyckyj, Archiepiscopus Polocensis ab anno 1720. Obiit anno 1762.

dell'elezione. E ciò per li seguenti motivi: 1mo, perchè si la Chiesa di Kiovia, buona porzione della Diocesi, e la maggior parte de' beni spettanti alla Metropolia, come anche Kiovo-Peczarensis, è gran parte de' beni di esso sono posseduti dalli Moscoviti; 2do, perchè nell'incendio accaduto in quest'anno nella Città di Vilna è restata bruciata la Cattedrale, ed il Palazzo (f. 241) Arcivescovile insieme cò mobili, ch'egli come Amministratore deputato dalla Santità di Nostro Signore vi aveva trasferito; e finalmente perchè a tutti li suoi Predecessori sono state concesse le accennate ritenzioni delle Chiese, e delle Abazie, che godevano prima della loro assunzione alla Metropolia.

Rescriptum.

Annuerunt, et ad D. Secretarium cum Sanctissimo.

Ex audentia Sanctissimi, habita die 13 Novembris an. 1748: SS.mus annuit.

1206.

Roma, 21 . I . 1749.

*De confirmatione et concessione facultatum pro novo Metropolita Kioviensi.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 119, fol. 3v-4, nr. 5.

CONG. GEN. — Die 21 Jan. 1749 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 21 Januarii 1749, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet; Thomas Rufus, S. Clementis, Carafa, Gentili, Portocarrero, Barni, Lantes, Eboracensis, Alex. Albanus, Mosca, Sacripantes, Bolognetus, Columna de Sciarra, De Bardis, et Ursinus. Nec non R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Floriano Hrebnyckyj, nuovo Arcivescovo Kiovien. et Halicien. Metropolita della Russia, supplica l'EE. VV. per la concessione di tutte le facultà solite concedersi al Metropolita delle sudette Chiese nelle sue Diocesi.

Queste sono le facultà ordinarie della formola 3a, che gli si concede per cinque anni.

Fa istanza ancora, che per le suddette due Diocesi Kiovien., et Haliciense gli si conceda la facultà di dispensare sopra la bigamia, con quelli i quali si devono promuovere (f. 4) à Sagri Ordini, solita concedersi alli Metropolitanani, quella attesa la scarsità di Chierici abili in parti miste di Scismatici ad esser promossi, i quali non abbiano l'accennato impedimento

È solito di concedersi al Metropolitanano di Russia per il consueto canale del S. Officio la facultà straordinaria di dispensare dalla bigamia contratta ante susceptos Ordines, e ciò gli si dà per un numero determinato, quale per lo più è di 24. Per questo numero fu concessa al defonto Metropolitanano nel 1743, e nel 1746; benchè nel 1740, allorchè gli fu accordata per 20, il S. Officio avvertì d'incaricarsi il detto Prelato a non usare soverchia facilità nel concedere tali dispense, ma bensì ad accordarle con discreta moderazione.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1207.

Roma, 15 . XII . 1749.

De solitis facultatibus pro Episcopo Leopoliensi, Leone Szeptyckyj.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 119, fol. 252rv, nr. 8.

CONG. GEN. — Die 15. Dec. 1749 (f. 249).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Decembris 1749, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Carafa, Barni, Lantes, Antonius Rufus, Mesmeri, Eboracensis, Sacripantes, Bolognetus, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

1. Monsignor Leone Szeptyski, Vescovo Ruteno Leopoliense,⁵¹ supplica l'EE. VV. delle solite facultà, che hanno goduto i suoi Antecessori. E queste sono quelle della formola 3a, che si concedono per cinque anni.

2. Inoltre supplica per la facultà straordinaria di dispensare 24 bigami della sua Diocesi.

Questa facultà di dispensare dalla irregolarità proveniente dalla bigamia contratta ante susceptos Ordines, si concede per mezzo del Sant'Officio ai Vescovi Ruteni per maggiore, e minor numero de casi; La concessione più ampia è stata fatta al Metropolitan Ruteno, al quale si è data per 24 casi. Al Vescovo (f. 252v) di Leopoli, Antecessore dell'odierno, è stata accordata per 20.

Rescriptum.

Ad I. Annuerunt.

Ad II. Annuerunt pro viginti casibus tantum, et ad S. Officium.

1208.

Roma, 10 . III . 1750.

De dispensatione ab impedimento bigamiae ad ordines sacros suscipiendos.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 120, fol. 259v-260, nr. 6.

CONG. GEN. — Die 10 Martii 1750 (f. 57).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 10 Martii 1750, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Carafa, Rivera, Portocarrero, Barni, Antonius Rufus, Mesmer, Eboracensis, Alex. Albanus, Mosca, Sacripantes, Bolognetus, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Teodoro Janczkowski, Giovanni Senakurski, e Giovanni Jatomin, di Rito Ruteno della Diocesi di Kyovia, espongono all'EE. VV. di aver contratto, e consumato matrimonio con vedove di buona fama. Pertanto essendo in oggi stati presentati da legittimi Padroni a benefizi curati, e bramando d'iniziarsi agl'Ordini Sagri, suppli-

⁵¹ Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-1779), dein Metropolitanus Kioviensis (1778-1779).

cano l'EE. VV. per la dispensa dalla detta bigamia, per potersi ordinare, e ritenere benefizi curati.

Vi sono molti esempi di essersi dispensati dalla Congregazione del S. Officio i sacerdoti Ruteni bigami, e specialmente tal dispensa sotto li 26 7mbre 1742 fu concessa ad un simile sacerdote, e fu commesso all'Arcivescovo di Polosko in forma commissaria, veris existentibus narratis.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1209.

Roma, 10 . III . 1750.

Pro consecratione presbyterali Metrophani Mazanovskyj.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 120, fol. 60v, nr. 7.

Mart. 10.

Metrophanes Mazanowski, Lituano, Monaco Ruteno, Alunno del Collegio Urbano,⁵² essendo Suddiacono, e trovandosi nello studio dell'ultimo anno della Teologia, supplica per la licenza di poter ascendere agl'altri ordini sagri del Diaconato e Presbiterato.

Rescriptum.

Annuerunt.

1210.

Roma, 22 . IX . 1750.

De alumnatibus Basilianorum in Collegio Urbano.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 120, fol. 251rv, nr. 15.

CONG. GEN. — Die 22 Sept. 1750 (f. 245).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Septembris 1750, interfuerunt Emin.mi. et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Rezzonico, Sacripantes, Portocarrero, Barni, Antonius Rufus, Mesmer, Alex. Albanus, Bolognetus, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Herba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Essendo destinati dalla nota Decretale di N. S. *Inter plures* due luoghi nel Collegio Urbano per i Monaci Ruteni di S. Basilio. uno per la provincia di Polonia, e l'altro per quella di Lituania, e non essendovi presentemente se non quello della Provincia di Polonia, supplica il P. Procuratore Generale dell'Ordine⁵³ che vi sia am-

⁵² Metrophanes Mazanovskyj, Basilianus, Alumnus Collegii Urbani, (1747-1751), natus in Lithuania, Provinciae SS. Trinitatis. Natus anno 1721 circa (*Registro e memorie*, vol. I, pag. 445).

⁵³ Januarius Znojovskyj (1747-1752).

messo il P. Teofilo Czaplic,⁵⁴ studente di filosofia, (f. 251v) scelto a tal effetto dal P. Generale dell'Ordine Basiliano Ruteno.

Rescriptum.

Annuerunt.

1211.

Roma, 16 . III . 1751.

De admissione ad ordines sacros Innocentii Matkovskyj, Basiliani.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 121, fol. 27v, nr. 6.

CONG. GEN. — Die 16 Mart. 1751 (f. 25).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 16 Martii 1751, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Spinellus, Rezzonico, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Mesmer, Eboracensis, Alexander Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Innocenzo Matkowski, Monaco Ruteno, Alunno del Collegio Urbano,⁵⁵ trovandosi al termine del corso teologico, supplica della licenza per farsi ordinare alla prima tonsura, ordini minori, suddiaconato, et Presbiterato.

Rescriptum.

Annuerunt.

1212.

Roma, 18 . V . 1751.

Viaticum pro Innocentio Matkovskyj, Basiliano.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 121, fol. 120, nr. 4.

CONG. GEN. — Die 18 Maii 1751 (f. 119).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Maii 1751, interfuerunt, Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Rezzonico, Portocarrero, Lantes, Mesmer, Alex. Albanus, Columna de Sciarra, De Bardis. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Avendo i seguenti Alunni del Collegio Urbano terminato il corso de studi e dovendo ritornare alle proprie Provincie, supplicano d'esser provveduti secondo il so-

⁵⁴ Theophilus Czaplic, Alumnus Basilianus Collegii Urbani (1750-1753). Ordinatus sacerdos die 15.IV.1753, in ecclesia S. Athanasii, ab Archiepiscopo de Durazzo, Msgr. Schiro (Cfr. *Liber ordinationum Collegii Urbani*).

⁵⁵ Innocentius Matkovskyj, Alumnus Collegii Urbani (1748-1751). Oriundus ex Ucraina Occidentali, et Provincia Protectionis, natus an. 1721 circa, ordinatus sacerdos die 28.III.1751. Cfr. *Liber Ordinationum Collegii et Registro e memoria degli Alunni...*, vol. II, p. 356.

lito del necessario sussidio per il loro viatico rispettivamente, vestiario, e cose di divozione.

1.
6. Innocenzo Matkowski, Sacerdote Ruteno di Polonia.

Ed inoltre un paramento sagro intiero per il suddetto Sacerdote Cofto, con Calice del suo Rito, Patena, Cucchiarino d'argento dorato, e Pietra Sagra.

Rescriptum.

Annuerunt.

1213.

Roma, 6 . IX . 1751.

De confirmatione facultatum Archiepiscopi Polocensis et Kioviensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 121, fol. 229v-230, nr. 3.

CONG. GEN. — Die 6 Sept. 1751 (f. 229).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Septembris 1751, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Carafa, Rezzonico, Sacripantes, Mesmeri, Alexander Albanus, Corsinus, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo di Kiovia, ed Alicia, Metropolitano di Russia ed Arcivescovo di Polosco, supplica l'EE. VV. per la conferma delle facultà concedute gli ad septennium nel 1746 per la diocesi di Polosco, che stanno per spiragli; e che in essa conferma si esprimino anche le altre quattro Chiese unitevi in perpetuo, cioè le Chiese Vitebsen. Mscislavien., Orszanen., e Mohilovien., per togliere il dubbio se possa valersene in esse colla sola espressione di Polosco, attesa la ristrettiva ingiunta in esse facultà di non potersene valere fuori de limiti della sua Diocesi.

Inoltre godendo simil facultà anche per la diocesi di Kiovia ed Alicia, ed essendogli state concesse ad 5.um nel 1749, fa istanza, che per togliere gli equivoci, che possono nascere dalla diversità de temi di tali concessioni, tutte le dette facultà si comprendino in una sola concessione, tanto per Polosco, che per Kiovia.

Rescriptum.

Annuerunt.

1214.

Roma, 31 . I . 1752.

De alumnatibus Collegii Urbani Basilianorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 122, fol. 2v-3, nr. 5.

CONG. GEN. — Die 31 Jan. 1752 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 31 Januarii 1752, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Tho-

mas Rufus, Carafa, Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Mesmeri, Mosca, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Essendo destinati due luoghi tra gl'Alunni del Collegio Urbano per l'Ordine Basiliano Ruteno, da riempirsi a tenore della nota decretale « Inter plures » della Santità di Nostro Signore dà Monaci di quella Provincia di Lituania, come della Provincia di Polonia, il nuovo P. Procuratore Generale dell'Ordine,⁵⁶ arrivato ultimamente, ha seco condotto a tale effetto il P. Virgilio Szadurski,⁵⁷ quale asserisce essere stato prescelto (f. 3) dal suo Provinciale di Polonia; onde supplica l'EE. VV. a degnarsi farvelo ricevere, essendo l'altro Alunnato suddetto già occupato dal Monaco della Provincia Lituana.

Rescriptum.

Annuerunt.

1215.

Roma, 8 . V. 1752.

Dispensatio ab impedimento bigamiae pro Clerico Munkacsiensi.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 122, fol. 93rv, nr. 1.

CONG. GEN. — Die 8 Maii 1752 (f. 93).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Maii 1752, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Thomas Rufus, Spinellus, Lantes, Mesmer, Eboracensis, Alex. Albanus, Corsinus, Mosca, Columna de Sciarra, de Bardis. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Giovanni Lengyel, Ruteno unito di Muncacz, supplica di essere dispensato dalla bigamia ad effetto di poter essere promosso al Sacerdozio, ed il Vicario Apostolico raccomanda, asserendo che l'Oratore (f. 93v) è stato a questo fine educato da suoi Genitori, li quali perciò hanno dotato una Parrocchia.

Rescriptum.

Ad Officium.

1216.

Roma, 11 . XII . 1752.

De nova provisione alumnatuum Basilianorum in Collegio Urbano.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 122, fol. 274rv, nr. 8.

⁵⁶ Bisichkovich Basilius (1752-1757). Cfr. de eo notam 35.

⁵⁷ Virgilius Szadurskyj, Alumnus Collegii Urbani (1752-175), filius Demetrii, oriundus ex diocesi Luceoriensi, et Provincia Prot. B.M.V. proveniens. Cfr. *Registro e memorie degli Alunni...*, vol. II, p. 367.

CONG. GEN. — Die 11 Dec. 1752 (f. 271).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Decembris 1752, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales Sequentes, videlicet: Th. Rufus, Carafa, Spinellus, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, Mesmer, Alex. Albanus, Mosca, De Bardis, et Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Stando per partire dal Collegio Urbano il P. Teofilo Czaplic,⁵⁸ Monaco ruteno della Provincia Lituana, supplica il P. Procuratore Generale dell'Ordine, che venga riempito il luogo, che vacherà, da altro Monaco della medesima Provincia, in esecuzione della nota Decretale di Nostro Signore, nella quale (f. 274v) si ordina, che i due Alunnati, che sono destinati per la Religione Rutena, siano comuni alle due Provincie della medesima.

Similmente il Vicario Ap.

Rescriptum.

Annuerunt.

1217.

Roma, 12 . II . 1753.

De renovatione privilegii Collegii Vilmensis ordinandi clericos sine solitis interstitiis

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 123, fol. 25v-29, nr. 5.

CONG. GEN. — Die 12 Februarii 1753 (f. 23).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Februarii 1753, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes videlicet: Carafa, Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, Mesmer, Eboracensis, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Essendo solito di concedersi agl'alunni del Collegio di Vilna ad septennium l'indulto di poter essere promossi a tutti gl'Ordini sino al Presbiterato inclusive da qualunque Vescovo Cattolico, senza lettere dimissorie, o ecclesiastico beneficio, ed a titolo di sufficiente letteratura, etiam extra tempore, et non servatis interstitiis, ed ancorchè siano stati eretici, o figli d'eretici, dal Presidente dello stesso Collegio si supplica per la conferma, e proroga dell'ultimo Breve, che fu spedito il di 28 Agosto 1745, che è esibito.

Rescriptum.

Supplicetur SS.mo pro renovatione Brevis ad aliud septennium.

Ex Audientia SS.mi, hab. die 18 Februarii Anni 1753: Sanctissimus annuit.

Nicolaus Lercarius, Secretarius.

⁵⁸ Cfr. supra, nota 54.

1218.

Roma, 12 . II . 1753.

De reordinatione et reductione ad pristinum statum Pontificii Collegii Vilnensis secundum mentem fundatoris, quae reordinatio in favorem cessit Alumnorum Ecclesiae Unitae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 123, fol. 37v-56v, nr. 14.

Febr. 12.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Sacripanti. 59

Fra i Collegi eretti dalla sa. men. di Gregorio XIII^o, per educarvi li giovani, che ritornando alle rispettive loro Patrie vi propagassero la religione cattolica, uno è quello di Vilna, Città capitale della Lituania. Nella Bolla ⁶⁰ di erezione spedita l'anno 1582 sembra che il fondatore erigesse quel Collegio per li Ruteni, dè quali si trova gran copia si nella Lituania, come anche nella Russia, soggetta alla Repubblica di Polonia, e per li Moscoviti: Juvenes Scholares Rutheni, et Moscovitae fidem catholicam, et doctrinam christiaunam, ac bonas literas condiscant (Ivi, Somm. n.1mo). Non si prescrive il numero degl'Alunni, ma dalli Cataloghi dè medesimi, che trasmessi annualmente dal Reggente a questa S. Congregazione per mezzo del Nunzio Apostolico, si conservano nell'Archivio della medesima, si deduce, che molte volte gl'alunni sono stati in numero di venticinque; da molti anni però a questa parte non hanno sorpassato quello di venti. Tra questi è stato solito di ammettervi quattro Ruteni, li quali sono monaci Basiliani.

Delli Moscoviti non v'è memoria, che ne sia giammai stato ammesso veruno; anzi, attese le leggi della Moscovia, le quali impongono la pena della vita a chiunque si faccia Cattolico, si renderebbe inutile la spesa necessaria per educarlo (f. 38v) giovani di quella Nazione. Da ciò forse hanno avuto origine alcuni stabilimenti fatti e dal Cardinal Gallio poco dopo la fondazione del Collegio, e da qualche Nunzio Pontificio riguardo alle Nazioni, dalle quali debbano presceglersi gl'Alunni. In un libro di varii Decreti, Ordinazioni etc., che si trova nel medesimo Collegio, si legge il seguente: *Ad Seminarium Vilnense ex Svetia, Gothia, Vandalia, Dania, Norvegia Pomerania, Livonia suscipiendi Ptolomaeus Cardinalis Comensis, Seminariorum Gregorii XIII tempore Protector Romae. Idem statutum Varsaviae 15 Martii 1682 ab Archiepiscopo Corinthi, Nuntio Apostolico etc.* Ma anche questo stabilimento viene in gran parte (f. 39) reso inutile dalle leggi della Svezia, e della Danimarca, le quali proibiscono severamente alli propri rispettive sudditi di professare la fede cattolica, siccome tutti gl'Alunni del Collegio di Vilna sono tenuti e prestare il giuramento, dalli Sommi Pontefici prescritto agl'Alunni dè Collegi Pontifici, in cui fra le altre cose si contiene la seguente promessa: *Voveo praeterea, et juro, quod iuxta praedictae Congregationis de propaganda Fide sine mora in Provinciam meam revertar, cut ibi perpetuo in divinis administrandis laborem meum, ac operam pro salute animarum impendam, come dall'annessa formola (Sommaro n. 11);* perciò si ordinano a titolo di Missione.

Dall'impossibilità dunque di avere in quel Collegio li Moscoviti, li Svezzi, li Danesi (sebbene queste due Nazioni non siano enunciate dal fondatore) è forse pro-

⁶⁰ Sacripanti, iunior.

⁶⁰ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, p. 225-227, nr. 123, de data 5.II.1582.

venuto, che in quel Collegio oltre alli suddetti quattro monaci Ruteni non sono stati ammessi, se non che Latini della Lituania, ed in maggior numero della diocesi di Vilna. Ma è altresì derivato, che o sono restate totalmente prive di questo beneficio le Dioecesi, e le Province più bisognose o pure se il Nunzio di Polonia ha ordinato à servire in tali Dioecesi, questi v'è restato per poco tempo, e forse anche se n'è scusato coll'allegare di essersi (f. 40) obbligato col giuramento di andare nella propria Provincia, e non fuori di essa; e quindi si sono fatti provvedere di qualche beneficio, o si sono addetti al servizio di qualche Parrocchia in qualità di Vicarii dè Parochi, e di tal sorte di Alunni ve n'è un gran numero nella suddetta Dioecesi di Vilna.

Avvisa Monsignor Nunzio con sua lettera dell'8 del passato Novembre (*Sommario Num. III*) che avendo egli negato ad un Paroco di quella Dioecesi un'Alunno per servizio della di lui Chiesa con significargli, che li Parochi debbono far capitale degl'Alunni del Seminario Vescovile e non di quelli del Pontificio, destinati unicamente alle Missioni, gli è giunta una lettera da undici (f. 40v) Alunni attuali, colla quale reclamano contra la suddetta dichiarazione, e domandano, quando si voglia obbligarli alle Missioni, il congedo.

In questa lettera (*Sommario Num. IV*) asseriscono essi di non avere giammai saputo, che le Missioni fossero il fine della loro vocazione, ma che credevano di dovere seguire le vestigie dè loro antecessori, molti de quali sono anche presentemente Parochi, Preposti, e godono anche maggiori dignità, specialmente nella Dioecesi di Vilna. Asseriscono, che ciò non è contrario ne alle Costituzioni del Collegio, ne al giuramento, che ivi si presta. Non alle prime perchè in esse si dice, essere scopo del Collegio che gl'Alunni divenendo dotti siano di utilità (f. 41) alla Chiesa, e di decoro alla Repubblica; non al secondo, perchè in esso giurano di ritornare alla loro Provincia.

Negano assolutamente, che nè principii del Collegio si facesse menzione delle Missioni; asseriscono, che se eglino non avessero avuta altra mira, che di fare le Missioni, sarebbero entrati nella Congregazione della Missione, ove nella loro vecchiazza conseguirebbero la giusta mercede delle loro fatiche; ma che nello stato di Alunni per fare le Missioni mancherà ad essi anche la speranza del pane, e che gli studi medesimi alli quali si applicano, gli si renderanno inutili. Conchiudono con domandare o di essere liberati dal peso (f. 41v) delle Missioni ad essi ignoto, o pure di essere dimessi dal Collegio.

Sopra di questa lettera Monsignor Nunzio si spiega nè termini seguenti (*detto Somm. Num. IV*). L'ignoranza, che allegano, seppure è vera, fa conoscere, quanto bene siano istruiti dei doveri della loro vocazione, e il di loro quasi generale ammutinamento accresce i sospetti, che di prima avevo, che vi sia chi fomenti la loro contumacia. Io non ho voluto rispondere alla di loro lettera, prima di avere inteso il parere della S. Congregazione, la quale da questo potrà riconoscere il bisogno, che vi è di dichiarare à quali Dioecesi debbano concedersi gl'Alunni, ed esaminare ancora, se, per levare di mezzo ogni (f. 42) equivoco, fosse espediente di levare dall'antica formola del giuramento l'articolo: *Sine mora in Provinciam meam revertam*. Or che non possono più aversi giovani da allevarsi dai Regni, e Provincie infette di eresia, alle quali aveva avuto riguardo il fondatore, ed aveva rapporto il suddetto articolo. Le Dioecesi alle quali coerentemente alla mente del fondatore, ero solito di concedere gl'Alunni di Vilna, sono quelle di Smolensco, e di Livonia, le quali mancano di Parochie e di clero; quella di Vilna per quanto sia vasta, ha li suoi stabilimenti, e se il Seminario Diocesano non è sufficiente, ben potrebbe il Vescovo ampliarlo colle sue rendite, se volesse; altrimenti tutti (f. 42v) gl'Alunni vorranno

restare in quella Diocesi, la quale resterà provvista di buoni Operari a spese della S. Sede.

Sembra che da ciò possa dedursi la convenienza, o più tosto necessità di determinare le Province, e le Diocesi dalle quali si debbano desumere li giovani da ammettersi per alunni in questo Collegio.

Dalla Bolla di fondazione apparisce, che in esso doveano aver luogo i Ruteni, e li Moscoviti. Per il Ruteni è stato solito di ammettervi quattro Monaci Basiliiani della Provincia di Lituania. Ma con ciò non si provvede al bisogno, in cui sono le Diocesi Rutene le quali sono (f. 43) abbondanti di Scismatici, e non potendo li Vescovi erigere il Seminario Diocesano, il clero giace in una supina ignoranza; poichè conforme l'odierno Nunzio ha più volte rappresentato tutta la scienza della maggior parte de' Parochi consiste in saper leggere la propria Liturgia. Le diocesi rutene pertanto più bisognose sono quelle della Lituania, cioè quelle di Kiovia, di Polosko, di Smolensko, e di Pinsko. Parlando particolarmente Monsignor Nunzio dell'Ukraina, che è parte della Diocesi di Kiovia asserisce, che ivi le Parocchie cattoliche assendonno a molte centinaia; ma ciò non ostante il popolo è involto in un'estrema ignoranza, non (f. 43v) facendosi alcuni scrupolo di andare in Kiovia a ricevere i SS.mi Sacramenti. Il male deriva in grandissima parte dalla supina ignoranza de' Parochi, li quali per loro più sono scelti dai Padroni fra i loro sudditi, e talvolta cavati dall'aratro, ed appena sapendo leggere pochi mesi d'istruzione sottogl'occhi del Vescovo, sono assunti alla cura delle anime (*Somm. n. V. Lettera B.*)

Quando poi si volesse ammettervi ancora delli Latini, lo stesso Monsignor Nunzio crede, che meritino tutta l'attenzione la Livonia, la Curlandia, e la Semigallia, soggette interamente al Vescovo di Livonia, la Diocesi di Smolensko, e la Moldavia; riguardo alla Livonia, (f. 44) la Curlandia, e la Semigallia, crede Egli, che non sarà difficile l'averne qualche numero di giovani da educarsi in Vilna, e che l'utilità sarà grandissima, non solo perchè tali Alunni saranno, come che del Paese, più affezionati a quelle Missioni, ma ancora perchè avranno il vantaggio delle lingue necessarissimo in quelle Province, ove se contano fino a sei, e dove non v'è Parocchia, nella quale non si parlino tre, o quattro diverse lingue. Dall'altro canto il Vescovo non può provedervi almeno sufficientemente per la scarsezza delle fondazioni, e delle rendite della sua mensa Vescovile essendo obbligato a mantenersi in gran parte dalle patrimoniali (*detto Somm. n. V. Lett. A.*)

La Diocesi di Smolensko è posta sulli confini della Moscovia, tutta infetta di eresia, e sebbene vi siano molti Cattolici sparsi in diversi luoghi, non ha che pochissime Parocchie, e lo stesso Arcivescovo ha fatto positiva istanza di avere nel Collegio di Vilna degl'Alunni, li quali siano obbligati di fare di poi le Missioni nella sua Diocesi.

Riguardo alla Moldavia, avendone lo stesso Nunzio trattato col Vescovo di Bacovia, che è il solo Prelato Latino di tutta quella Provincia, questi gl'ha riferito, che ivi si trovano almeno dieci mila cattolici sparsi in diciassette Parrocchie serviti dalli Minori Conventuali, Missionari di questa S. C., ogniuno de' quali ha due, o tre Parrocchie, onde succede, che maggior (f. 45) parte non sentano quasi mai la parola di Dio, ne il Catechismo, che assai di rado ricevono li SS.mi Sacramenti, e che molti ne muoiono privi: onde il medesimo Vescovo crede, che sarebbe di un vantaggio incredibile, se le Parrocchie si potessero provvedere di Sacerdoti Nazionali bene istruiti, e che sappiano la lingua del Paese, qualità, che bene spesso mancano alli Missionari (*detto Somm. num. V. lett. C.*)

Rescriptum.

Ad Collegium Vilmense ultra quatuor Monachos Basilianos, et donec aliter provideatur, esse imposterum admittendos Ruthenos tantum ex infrascriptis Dioecibus; nempe ex Archiepiscopali Kioviensi sex, quorum unus ex Palatinatu Vilmensi, alter (f. 45v) ex Palatinatu Novogrodensi, alter ex Palatinatu Minscensi: alii vero tres ex reliqua eiusdem Dioecesis Kioviensi parte, et praesertim Ukraina.

Ex Dioecesi Archiepiscopali Polocensi duo, quorum unus ex Palatinatu Polocensi, alter ex Palatinatu Vitebscensi.

Ex Dioecesi Archiepiscopali Uladimiriensi duo, quorum unus pro Uladimiriensi seu Podlachiae parte, alter ex Palatinatu Brestensi.

Ex Dioecesi Chelmensi duo, quorum unus ex Terra Chelmensi, alter ex Palatinatu Belzensi.

Ex Dioecesi Episcopali Pinscensi duo.

Et ad D. Secretarium cum Sanctissimo iuxta mentem; mens est, ut supplicet pro expeditione Brevis.

Scribatur D. Nuncio iuxta mentem. Mens est, quod Alumni commorantes in Collegio tenentur ad formam iuramenti reverti ad propriam Provinciam, ibique omnes labores impendere in administratione Sacramentorum, et pro salute animarum, quod in munere Parochi utilius adimpleri posse censuit, eadem Sac. Congregatio.

Censuit etiam non esse reformandam solitam formulam iuramenti in Vers. *voveo praeterea.*

Quoad destinationem Dioecesium mox explicabitur.

Et interim eveniente aliqua vacatione, praeter Monachos Basilianos, alii Alumni non admittantur; certioreque de hoc ordine illico reddat P. Rectorem pro tempore ad hoc ut adimpleatur.

Transmittat sollicitè Copiam authenticam Constitutionum Collegii.

Expedito Brevi, transmittatur eidem D. Nuncio una cum instructione, et P. Rectori cui Successoribus demandetur exacta observantia una cum affixione in eodem Collegio.

C. M. Cardinalis Sacripanteo, Ponens.

Ex Audentia SS.mi habita die 18 Januarii Ann. 1753.

Sanctissimus annuit, et Breve opportunum expediri mandavit.

Nicolaus Lercarius, Secretarius.

1219.

Roma, 26 . III . 1753.

De melioratione habitationis Alumnorum Collegii Leopoliensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 123, fol. 74v-75, nr. 20.

CONG. GEN. — Die 26 Martii 1753 (f. 59).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Martii 1753, interfuert Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, Mesmer, Eboracensis, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, De Bardis et Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Il P. D. Girolamo Moro, Rettore del Collegio Armeno, e Ruteno di Leopoli,

rappresenta, che attesi li replicati ordini di questa S. Congregatione, e le doglianze de' Vescovi Ruteni, li quali mal soffrivano, che li loro Alunni dimoranti in quel Collegio non potessero esercitare le funzioni del loro rito per mancanza di Chiesa comoda, e fossero privi delle Officine, del Refettorio, e di Camere separate, ha impiegato tutti li mezzi possibili per ridurre la nuova incominciata fabbrica a maggiore comodità, senza però averla potuto perfezionare. Avendo però contratto un debito di mille, e più scudi, e non potendo terminare la fabbrica, perchè l'entrate del Collegio appena sono sufficienti (f. 75) per il mantenimento del medesimo, fa istanza, che gli sia somministrato qualche sussidio si per pagare il suddetto debito, come ancora per proseguire la fabbrica.

Rescriptum.

Dentur scuta quingenta.

1220.

Roma, 26 . III . 1753.

De Alumnis Pontificii Collegii Vilnensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 123, fol. 75rv, nr. 21.

Mart. 26.

Nella Congregatione de' 12 Febbraio passato, Ponente l'Emo Signor Cardinal Sacripante, tra le altre cose appartenenti al Collegio Pontificio di Vilna, fu riferito un ricorso fatto a Monsignor Nunzio in Polonia da dodici Alunni del medesimo Collegio, li quali si dichiararono di non volere essere obbligati d'impiegarsi nelle Missioni, particolarmente fuori della Diocesi di Vilna, dopo il loro discesso dal Collegio. Siccome (f. 75v) Monsignor Nunzio ha riguardato questo ricorso per un'atto di sollevazione, così con altra sua lettera posteriore avvisa, aver dato commissione al Regente d'investigare, se vi fosse alcuno dentro o fuori del Collegio, che l'avesse promossa, o la fomentasse. Essersi quindi rilevato, che gl'autori e fomentatori principali della sedizione sono stati due Alunni, Francesco Zarkiewicz e Teodoro Straszewicz ambedue di Rito latino. Circa le qualità di questi asserisce Monsignor Nunzio, che l'uno e l'altro sono poco di buono, e di talento assai mediocre, ed il primo di spirito torbido, ed indocile, avendogli esso medesimo dovuto nell'anno passato minacciare di (f. 76) cacciarlo, acciò adempisse una penitenza assai leggiera, alla quale ricusava di sottoporsi, impostagli dal Regente per avere pubblicamente calunniato un suo compagno. Ha di poi chiesto la licenza di farsi Religioso ma cò sudetti antecedenti, e non nominando la Religione, in cui vuol professare, fa credere di voler prevenire il gastigo, che la propria coscienza gli annunzia. Crede finalmente lo stesso Mons. Nunzio, che sia necessario di espellere ambidue dal Collegio, essendo sperabile, che con questo esempio gl'altri meno rei si emendino, e tutti generalmente si acquietino.

Rescriptum.

Annuerunt pro expulsionione.

1221.

Roma, 30 . IV . 1753.

Viaticum pro P. Theophilo Czaplic.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 123, fol. 99, nr. 13.

CONG. GEN. — D. 30 Apr. 1753 (f. 98).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Aprilis 1753, interfuertur Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Tamburinus, Mesmeri, Eboracensis, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, de Bardis, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Dovendo gl'infrascritti Alunni del Collegio Urbano partire per il ritorno alle loro Patrie, supplicano d'esser provveduti del solito sussidio per il loro viatico, vestiario, e cose di divozione, come segue:

Il Sacerdote D. Teofilo Czaplic, dell'Ordine di S. Basilio per la Lituania.
Guglielmo Andrè

Per i quali il Viatico e di scudi 50.
Vestiario scudi 15, cose di divozione scudi 5.

In tutto sc. 70.

Rescriptum.

Annuerunt.

1222.

Roma, 6 . VIII . 1753.

De dispensatione ab impedimento bigamiae ab Episcopo Leopoliensi supplicatur.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 123, fol. 173v-174, nr. 3.

CONG. GEN. — Die 6 Augusti 1753 (f. 173).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Augusti 1753, interfuertur Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, Mesmer, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, de Bardis, et Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo Ruteno di Leopoli, Alicia e Camenez nella Podolia, supplica della facoltà di poter dispensare sin al numero di venti dalla bigamia, altrettante persone per ordinarli, e (f. 174) costituirli Parochi nelle molte Parrocchie di sua giurisdizione.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1223.

Roma, 6 . VIII . 1753.

Iterum de Pontificio Collegio Vilnensi, deque nova revisione Constitutionum eiusdem Collegii, relate ad Alumnos Ritus Rutheni.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 123, fol. 189-195v, nr. 17.

Aug. 6.

Relatio Emin.mi et R.mi Domini Cardinalis Sacripanti.

Essendosi esaminata in due consecutive Congregazioni Generali la fondazione del Collegio Pontificio di Vilna, e riconosciuto essere quello stato eretto per li Ruteni e Moscoviti, esservisi dipoi abusivamente introdotti li Latini con grave pregiudizio del Clero Ruteno, abbondante di Parrocchie, ma destituito d'ogni istruzione per la mancanza di Seminari Diocesani, e per la impossibilità di erigerli, l'EE. VV. li 12 Febbraro passato determinarono, che in avvenire non dovessero in quel (f. 189v) Collegio ammettersi, se non che li Ruteni di alcune determinate diocesi. E questa determinazione fu di poi confermata con un Breve da Nostro Signore.

Frattanto che stavasi stendendo il Breve Pontificio, fu comunicato l'affare a Monsignor Nunzio in Polonia ad oggetto, che egli non permettesse, che quei luoghi, li quali verrebbero in questo fratempo a vacare, fossero occupati dalli Latini, ed insieme gli fu ingiunto di trasmettere a questa volta una copia delle Costituzioni, che sino ad ora si sono osservate in quel Collegio per esaminare, se siano adattate alli Ruteni.

Riconobbe Monsignor Nunzio molto vantaggiosa agl'interessi della religione cattolica la determinazione dell'EE. VV., mandò copia delle Costituzioni (f. 190) ricercategli, aggiunse alcune riflessioni per il regolamento da darsi a quel Collegio, e propose di licenziare tutti gl'Alunni Latini, atteso che due di essi lo meritavano per la loro incorrigibilità, otto lo richiedevano istantemente; due erano sul fine del corso degli studi, ed uno non avea ancora incominciato il corso di teologia, e nel tempo stesso suggerì, che eccettuati li due suddetti, che erano sul fine degli studii, ed à quali avea già assegnato le Missioni di Livonia, da essi di buon grado accettate, tutti gl'altri fossero dispensati dal solito giuramento, ed assoluti dall'obbligo di restituire gl'alimenti al Collegio, attesa anche l'impossibilità morale, nella quale sono di (f. 190v) far tale restituzione (*Som. n.º. I. II. IV. V. VI. IX.*).

Riferito tutto ciò a Nostro Signore, la Santità Sua desiderosa di vedere sollecitamente eseguito tutto ciò, che si prescrive nel suo Pontificio Breve, si degnò di concedere la richiesta dispensa, ed assoluzione; sicchè trasmesso a Monsignor Nunzio il Breve, e per il di lui canale al Regente del Collegio di Vilna, sembra necessario di ora esaminare le accennate Costituzioni, e di prescrivere quelli regolamenti, che all'EE. VV. sembreranno più proprii; tanto più che Monsignor Nunzio crede necessario che questi siano in ordine allora che si dovrà dar principio al nuovo corso degli studi.

I. Le Costituzioni pertanto trasmesse (f. 191) sono divise in diecidotto punti, i quali riguardano la distribuzione delle ore, gl'esercizi di pietà, l'applicazionea gli studii, ed altre cose simili, la maggior parte delle quali possono essere comuni a tutti li Collegi, e Nazioni, altre sembrano poco adattate alla qualità degl'Alunni Ruteni, ed alcune finalmente meritano o spiegazione, o aggiunta per evitare li passati disordini. E tra queste è notevole la posta sotto l'articolo 2º, in cui si dice: *Cum finis*

horum Seminariorum sit formare viros pios, et doctos, qui abiectis ignorantiae tenebris, et Ecclesiae utilitati, ac reipublicae ornamento esse possint (num. VII. art. 2º)

Ma siccome sembra che queste parole non siano per ispirare negl'Alunni quello zelo per la conversione e salute delle anime, che conviene a quelli, (f. 191v) che debbano esercitarsi nelle missioni, unico fine di tali Collegi, quindi è, che lo stesso Monsignor Nunzio è di sentimento, che si formino nuove Costituzioni, tutte adattate alli Ruteni, per li quali alcune di quelle fatte per li Latini non possono servire; tanto più che essendo solito di far leggere tali Costituzioni agl'Alunni una volta al mese, sembra conveniente, che tutto quello, che si legge debba cadere sotto l'osservanza (*numero VIII. Lett. D.*). E perciò crede anche proprio, che le nuove Costituzioni da formarsi per il Collegio di Vilna, siano in qualche parte uniformi a quelle, che si osservano nel Collegio di Leopoli composto di Ruteni ed Armeni (*Ivi*).

II. Passando ora alle cose, che sembra necessario di aggiungere nelle nuove (f. 192) Costituzioni, primieramente, Monsignor Lercaris parlando della formola del giuramento prescritto a tutti gl'Alunni de' Collegi Pontifici, crede quelli di Vilna debbano aggiungere, ch'eglino non muteranno giammai il Rito Ruteno, e che si ordineranno nel medesimo, altrimenti qualche Alunno, e forse più d'uno potrebbe mutar Rito dopo essere uscito dal Collegio, ed in tal guisa privare la sua Nazione di quel benefizio, che vuole ad essa procurarsi con tali Alunni (Num. Xº).

III. Riguardo alle Ordinazioni di tali Alunni, crede Monsignor Nunzio, che questi non debbano essere promossi al Diaconato, se non dopo terminati gli studi e rimandati alli loro rispettivi Vescovi, per non privarli del privilegio, di cui gode la loro (f. 192v) Nazione, cioè di poter essere Sacerdoti coniugati; tanto più, che dovendo alcuni di essi esser Parochi (quando siano soli) non potranno nel tempo stesso attendere alle funzioni parrocchiali, ed alla cura de' pochi campi, e bestiami, da quali debbono tirare tutta la loro sussistenza (*num. II. Lett. A.*).

Riconosce Monsignor Lercaris molto prudente la riflessione di Monsignor Nunzio, e perciò suggerisce, che si ordini al Reggente del Collegio di Vilna, di rimandare alli rispettivi Vescovi gli Alunni, dopo che avranno terminato gli studi, acciò da quelli siano ordinati o nel celibato, o dopo di aver contratto il matrimonio; praticandosi la medesima cosa nel suddetto Collegio di Leopoli (*num. III. Lett. 2.*).

IV. Osserva inoltre Monsignor Nunzio, che nel (f. 293) Breve N. S. non si dice, se per l'ammissione degl'Alunni i Vescovi debbano intendersela adirittura col Regente, o pure con esso Nunzio. Egli crede e propria, e conveniente la 2ª maniera perchè, l'ingerenza del Nunzio terrà sempre in soggezione li Vescovi, e li Regenti, acciò eseguiscono il Breve esattamente, poichè l'esempio de' tempi passati fa conoscere, che per essersi abbandonati li Collegi alla totale direzione delli Regenti, si è insensibilmente deviato dalla mente del Fondatore. Con questa medesima ingerenza del Nunzio la Sac. Congregazione avrà ancora una notizia più distinta delle qualità degl'Alunni, e dello stato interiore del Collegio, altrimenti converrà sempre riportarsi a quel nudo Catalogo, (f. 193v) che annualmente mandano li Regenti (*Numero VIII. Lett. B.*).

V. Riguardo poi agli studi crede lo stesso Monsignor Nunzio necessario che agl'Alunni Ruteni s'insegni il Gius Canonico, e la Polemica, e particolarmente quelli articoli, che separano gli Scismatici dalla Chiesa Cattolica (*Num. VIII. Lett. C.*).

La necessità della Polemica si rende manifesta da se medesima, trattandosi di Alunni di Rito Greco, e che dovranno fare le Missioni in Diocesi miste di Scismatici.

In quanto poi al Gius Canonico, è necessario di riflettere, che ogni Vescovo Ruteno governando due o tre Diocesi vicendevolmente unite deve avere due Officiali, o siano Vicari Generali, ed un Teologo, e ancora usano generalmente di avere un

Uditore (f. 194) e Giudice Generale, che ha più autorità delli dd. Officiali o siano Vicari Generali. Il Sinodo di Zamoscia (Sess. 3. Tit. 7) prescrive, che li suddetti Officiali siano desunti dal Clero secolare, quando vi siano soggetti capaci. Sino ad ora, o che veramente tali soggetti non si siano trovati tra li preti secolari, o che li Vescovi essendo Monaci Basiliiani di professione, abbiano avuto troppo di propensione per i Monaci, hanno prescelto questi agl' Uffizi, e da ciò è derivato, che la gioventù rutena o si è abbandonata ad una crassa ignoranza, o risoluta di applicarsi agli studi, ha di poi voluto professare nell'Ordine Basiliano, ed il Clero secolare è restato in una deplorabile situazione. Giunte tali cose a notizia di N. S. la Santità Sua ha risoluto di scrivere un (f. 194v) Breve circolare a tutti li Vescovi Ruteni, ⁶¹ far loro conoscere la cura, che prende per la istruzione del loro Clero, ed avvertirli, che se eglino non impiegheranno gl'Alunni negl' Uffizi delle loro Curie a tenore di ciò, che si prescrive nel Sinodo di Zamoscia, la S. Sede li priverà degl'Alunni per assegnarli ad altre non meno bisognose Nazioni.

Presupponendosi dunque, che gl'Alunni debbano impiegarsi nelli suddetti Uffizi, riflette Monsignor Nunzio, che se lo studio del Gius Canonico sarebbe stato commendabile nei Collegi Pontifici, ora diviene necessario in quello di Vilna, si perchè l'ignoranza de' Canonici non serva di pretesto plausibile alli Vescovi per non valersi degl'Alunni, come parimente (f. 195) acciò non si veggano uscire dalle Curie de' medesimi Vescovi quelle sentenze, e Decreti, che nascono giornalmente (*Numero VIII. Lett. C.*)

Rescriptum.

Esse efformandas novas Constitutiones congruas, praesertim Ruthenis pro Collegio Vilnen., ad quem effectum deputatus fuit Ponens cum interventu Domini Secretarii Sac. Congregationis et Lascaris, necnon alterius ex PP. Societatis Jesu in hac re versati, in Urbe commorantis.

Formulam solitam iuramenti esse pro iisdem Ruthenis innovandam tantum in hoc, quod iurent se iussu Sacrae Congregationis esse reversuros ad suas Dioeceses, et quod in proprio Ritu permanebunt.

Susceptionem Sacrorum Ordinum, terminatis (f. 195v) studiis, fieri posse tam in eodem Collegio, quam in propriis Dioecesibus, ad quas revertuntur Alumni Rutheni, quorum arbitrio alterutrum relinquitur; et de hoc habeatur ratio in dd. novis Constitutionibus.

Admissionem Alumnorum esse faciendam per Reggentem, servatis tamen et Brevi Alexandrino, et declarationibus desuper editis. Nec non addito, quod Ordinarii, quibus destinata est nominatio Alumnorum in novissimo Brevi SS.mi Domini Nostri, qualibet vice de iisdem nominationibus certiore reddant Nuncium Apostolicum pro tempore, atque iste S. Congregationem.

Quoad novas Cathedras Juris Canonici, et Polemicae in concernentibus praesertim errores Schismaticorum scribatur D. Nuncio pro meliori informatione.

1224.

Roma, 3 . IX . 1753.

De professione fidei catholicae civitatis Borisoviensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 123, fol. 213-214, nr. 13.

⁶¹ Revera Breve scriptum fuit die 14.VIII.1753. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 142-144, nr. 732.

CONG. GEN. — Die 3 Sept. 1753 (f. 203).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 Septembris 1753, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Carafa, Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, Mesmer, Eboracensis, Alex. Albanus, Mosca, Columa de Sciarra, De Bardis, et Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Con memoriale presentato alla Santità di N. S. in nome del Metropolitanò de' Ruteni è stata riferita a S. Beatitudine la conversione del Paroco, e di tutti li Ruteni Scismatici molto numerosi della Città di Borisovia, nella Lituania, appartenente alla Diocesi di Polosco. Dalli documenti annessi al suddetto memoriale si deduce, che sebbene per qualche tempo li Monaci Basiliiani del Monastero di Minsk si siano affaticati invano nel procurare la conversione di quel popolo, non dimeno mosso finalmente il Paroco stesso dalla divina grazia, li 22 del passato mese di Marzo (f. 213v) si dichiarò di volere abbracciare la S. Unione insieme con tutto il suo popolo. Avvisatone il Conte Oginski, Gran Maresciallo di Lituania, Padrone della Città di Borisovia, fece colà venire un Paroco Cattolico, nelle di cui mani il Paroco di Borisovia insieme col suo popolo abiurarono lo scisma, fecero la professione della fede cattolica, e giurarono ubbidienza al Romano Pontefice in publica Chiesa li 25 dello stesso mese, alla presenza di alcuni Sacerdoti cattolici. Tutto ciò fu poi ratificato li 11 del seguente Aprile dal suddetto Paroco alla presenza del Metropolitanò, da cui esso fu assoluto dalle censure, e ricevuto nel grembo della S. Chiesa Cattolica Romana.

Tali cose essendo state notificate a S. Beatitudine, la Santità Sua ha ordinato, che si scrivano Brevi ⁶² al Re di Polonia, al Gran Cancelliere del Ducato di Lituania, ed al Coadiutore di Vilna, che è il Vescovo latino viciniore, cò quali Brevi siano essi esortati ad assistere li novelli Convertiti, acciò questi non siano molestati dal vicino Vescovo scismatico di Mohilovia. ⁶³

Rescriptum.

Relata.

1225.

Roma, 12 . XI . 1753.

De qualitatibus et requisitis Alumnorum admittendorum in Collegio Vilnensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 123, fol. 236rv, nr. 4.

CONG. GEN. — Die 12 Nov. 1753 (f. 233).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Novembris 1753, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Portocarrero, Tamburinus, Mesmeri, Eboracensis, Alex. Albanus, Corsinus, Columa de Sciarra, et de Bardis. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

⁶² Brevia habentur sub data 8.VIII.1753. Cfr. *Documenta Pontificum*, vol. II, p. 138-142, nr. 728-731.

⁶³ Hieronymus Volčanskyj (1743-1754). Obiit die 14.X.1754 Mohiloviae. Cfr. *Enc. Pow.*, vol. 3, pag. 658.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Secretarii.

Monsignor Nunzio in Polonia avvisa, che avendo ricevuto l'ordine di questa S. Congregazione d'insinuare alli Vescovi Ruteni di scegliere gl'alunni per il Collegio di Vilna, è stato richiesto da quel P. Regente ad istanza de Vescovi medesimi, se simili Alunni debbono essere idonei, come si voleva negl'ultimi tempi, allo studio almeno della filosofia, o come negl'antichi in istato solamente di apprendere le Lettere umane. Crede Monsignor Nunzio, che l'istanza de Vescovi abbia origine (f. 236v) dalla difficoltà di trovar giovani, li quali abbiano di già appreso le Lettere umane; e questa difficoltà viene da esso riconosciuta ben grande, atteso il popolo, o nessun comodo di studiare, che ha in quelle parti la gioventù.

Rescriptum.

luxta votum D. Nuncii.

1226.

Roma, 4 . III . 1754.

Licentia celebrandi in Ritu Latino pro Sacerdote Ritus Rutheni.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 124, fol. 5v-6, nr. 8.

CONG. GEN. — 4 Mar. 1754 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Martii 1754, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Mesmer, Eboracensis, Malvetius, Mathaeius, Alex. Albanus, Columna de Sciarra, De Bardis, Ursinus, Livozzanus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Il P. Metrofane Mazanoschi, Monaco Ruteno dell'Ordine di S. Basilio, già Alunno del Collegio Urbano, in occasione di dar conto a questa Sac. Congregazione del suo stato ed servizio espone, che accadendosi ben spesso di portarsi a far le Missioni in vari luoghi della (f. 6) diocesi di Chelma col consenso dell'Ordinario, vi ritrova de molti Cattolici di Rito Latino, i quali per mancanza di latino Sacerdote non possono ricevere la S. Eucarestia.

Supplica pertanto, che per tale effetto si conceda ad esso per grazia speciale la facoltà di consecrare in Azimo.

Rescriptum.

Lectum, et certietur Episcopus latinus Chelmensis.

1227.

Roma, 2 . IV . 1754.

Hierarchia ruthena gratias agit pro concessione alumnatum in Pont. Collegio Vilnensi.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 124, fol. 25v-26, nr. 3.

CONG. GEN. — 2 Apr. 1754 (f. 25).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Aprilis 1754, interfuerunt Emin.mi, et R.mi DD., Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus,

Mantes, Mesmeri, Eboracensis, Malvetius, Mathaeius, Alex. Albanus, Columna de Sciarra, De Bardis. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

L'Arcivescovo di Kiovia, e di Polosco, Metropolitanò de Ruteni, e Vescovi di Vladimiria, Pinsko, Chelma, Leopoli, Premisla, di lui Suffraganei, con loro Lettere fanno vivissimi ringraziamenti all'EE. VV., per la grazia ottenuta a loro favore dalla Santità di Nostro Signore delli sedici luoghi assegnati al Clero Secolare Ruteno nel Collegio Pontificio di Vilna.

Rescriptum.

Relata.

1228.

Roma, 2 . IV . 1754.

Litterae dimissoriae pro Alumno Virgilio Szadurskyj.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 124, fol. r6, nr. 4.

Apr. 2

Il Padre Virgilio Szadurski, Monaco Ruteno di S. Basilio⁶⁴ della Provincia di Polonia, alunno nel Collegio Urbano e studente dell'ultimo anno del Corso Teologico, già Diacono, supplica, che se gli concedano le solite dimissorie per farsi promuovere al Presbiterato.

Rescriptum.

Annuerunt.

1229.

Roma, 2 . IV . 1754.

Ut admittatur alius Alumnus in Collegio Urbano, instat Procurator O. S. B. M.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 124, fol. 26v, nr. 5.

Apr. 2.

Essendo ormai prossimo alla partenza dal Collegio Urbano il monaco Ruteno Virgilio Szadurski, della Provincia di Polonia, il P. Procuratore Generale dell'Ordine⁶⁵ supplica, che in virtù della nota decretale di N. S. sia riempito il luogo vacante da un'altro Monaco della stessa Provincia, da eleggersi da suoi Superiori.

Rescriptum.

Annuerunt.

1230.

Roma, 6 . V . 1754.

Dispensatio ab impedimento bigamiae pro Stefano Malinovskyj.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 124, fol. 57v, nr. 5.

⁶⁴ Cfr. supra, nota 57.

⁶⁵ Basilius Bosichkovisch (1752-1757).

CONG. GEN. — 6 Maii 1754 (f. 55).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Maii 1754, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Portocarrero, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Malvetius, Mathaeius, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Stefano Malinovski, di Rito Greco, oriundo della diocesi di Polosco supplica l'EE. VV. per la dispensa sopra la bigamia, ad effetto, che totalmente dispensato possa esser promosso inclusivamente a tutti gl'Ordini anco sagri del Presbiterato, ed in esso ottenere tutti li Benefizi ecclesiastici con cura, e senza cura, che gli competono nel suo Rito.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1231.

Roma, 2 . XII . 1754

Pro concessione facultatum pro Episcopo Volodimiriensi.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 124, fol. 234rv, nr. 6.

CONG. GEN. — 2 Dec. 1754 (f. 231).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2. Xbris 1754, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Eboracensis, Mathaeius, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, et Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

1. Monsignor Teofilo Godebski, Vescovo Ruteno di Vladimiria, supplica l'EE. VV. per la conferma delle sue solite facultà già spirategli.

2. Trovandosi poi molte volte tra li ordinandi, e promovendi alle Parrocchie della sua vasta diocesi quelli involti coll'impedimento della bigamia, ancorchè idonei all'ufficio di Paroco, perciò lo stesso (f. 234v) Prelato, attesa la moltitudine delle Parrocchie, che hanno bisogno di molti operari, fa inoltre istanza, che gli si conceda anche la facultà di dispensare dalla bigamia con venti di tali persone.

Rescriptum.

Ad primum: Annuerunt.

Ad 2dum: Ad S. Officium.

1232.

Roma, 20 . I . 1755.

De iuramento et forma iuramenti Alumnorum Pontificii Collegii Vilnensis, praesertim Basilianorum.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 125, fol. 22v-29, nr. 16.

CONG. GEN. — 20. Jan. 1755 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Ianuarii 1755,

interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmeri, Eboracensis, Mathaeius, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi et R.mi Domini Cardinalis Sacripanti.

Avendo la s. m. di Gregorio XIII fondato il Collegio Pontificio di Vilna per i Ruteni e Moscoviti, e commesso (f. 23) la direzione del medesimo alli religiosi della Compagnia di Gesù, si ebbe notizia da questa S. C., che i PP. Reggenti vi ammettevano i Latini contro la disposizione del Pontefice Fondatore. Fu pertanto deliberato dell'EE. VV. di escludere i Latini dal detto Collegio, e di assegnare 16 luoghi del medesimo ad altrettanti Giovani Ruteni delle Diocesi di Kiovia, di Polosko, Smolensko, Vladimiria, e Pinsko. Qual disposizione si degnò la Santità di Nostro Signore approvare, come apparisce dall'annesso Breve.

Introdotti adunque nel mentovato Collegio di Vilna i nuovi Alunni Ruteni, e dovendo prestare il Giuramento a tenore delle Costituzioni Pontificie, hanno essi recusato di farlo secondo (f. 23v) la Formola, di cui si servivano i precedenti Alunni di Rito Latino; Laonde quel P. Regente ne ha avvisato Monsignor Nunzio in Polonia, a cui altresì ha proposto alcuni dubbi, quali il detto Prelato ha trasmesso a questa S. C., e supplica l'EE. VV. dell'opportuna risoluzione.

Dubbio primo: Se i moderni Alunni Ruteni siano obbligati a prestare il Giuramento secondo la Formola, che si dà in Sommario n. 1º.

Sopra questo dubbio occorre di rappresentare all'EE. VV., che la Formola del Giuramento da farsi dagl'Alunni dei Collegi Pontifici è quella, che è descritta in fine del Breve « *Cum circa iuramenti vinculum* » della S. M. di Alessandro VIIº, Sommario n. IIº.

(f. 24) Collazionatasi però la medesima con la Formola trasmessa dal P. Regente del Collegio di Vilna, manca in questa il seguente articolo:

« Item voveo, et iuro, quod sive religionem ingressus fuero, sive in statu saeculari permansero, si intra fines Europae fuero, quolibet anno, si vero extra, quolibet biennio mei ipsius meique status, exercitii, et loci, ubi moram traxero, Sacram Congregationem de Propaganda Fide certiorabo ». All'incontro, in fine della stessa Formola, di cui si è fatto uso nel Collegio di Vilna, è stato aggiunto ciò che siegue: « Ego idem NN. intellecto SS.mi Domini Nostri Pontificis Maximi Seminarii huius Fundatoris pio instituto, sanctoque proposito, nempe ut in eo alantur, et efformentur Viri in literis et pietate conspicui, qui ad capessendam, curandamque (f. 24v) Ecclesiam Dei idonei sint futuri, perpensis, ac diligenter consideratis ipsius Seminarii Legibus, et Constitutionibus, libenter me submitto, et promitto me Leges, et Constitutiones omnes servaturum, atque in studiis usque ad terminum a Superioribus praescribendum, perseveraturum, ac deinde susceptis ex eorum iudicio Sacris etiam Presbyteratus Ordinibus, Ecclesiae Sanctae inserviturum, quandocumque, et quocumque tempore a Superioribus meis idoneus iudicatus fuero quoad laborandum in Vinea Dominia admitti possint, neque ante ipsum tempus levitate ulla, vel alia de causa Seminarium derelicturum, nisi cum bona ipsorum venia; quibus et intus morigerum, et foris benevolum, Sanctae vero Sedi Apostolicae, ac in primis Deo Optimo Maximo (f. 25) pro hoc beneficio gratum, et in S. Religione Catholica usque ad finem vitae meae perseveraturum, hoc Chyrographo promitto, atque spondeo. Quae si non praestitero, illis obligationibus me subicio quae in Seminarii Legibus et Constitutionibus continentur, in quorum fidem etc. »

Finalmente nella Visita di quel Collegio fatta nel 1741 dall'odierno Coadiutore

di Monsignor Vescovo di Vilna per commissione del Signor Cardinal Sorbelloni, allora Nunzio Apostolico in Polonia, osservò il Visitatore nelle regole di quel Collegio la seguente espressione: « In Juramento, quod singulis annis tenebantur Alunni redere rationem sui status, loci etc. relaxatum est per summum Pontificem ».

Non si è per altro ritrovata alcuna (f. 25v) notizia di tal dispensa particolare per gli alunni del Collegio di Vilna nell'Archivio di questa S. C.; è bensì vero, che nel 1668 la S. Congregazione su le rappresentanze fatte da parecchi Alunni de' Collegi Pontificii, li dispensò da simile obbligazione, ma nel 1697 fu considerato, che non potendo la S. C. prevalersi nelle occasioni degl'Alunni per non sapere ove fossero impiegati, perciò sotto li 30 di Agosto del medesimo anno fece il seguente Decreto: « Si SS.mo placuerit renovetur Alumnis obligatio scribendi singulis annis, vel respective bienniis Sacrae Congregationi, iuxta praescriptum Brevis s. m. Alexandri VII, sub die 20 Julii 1660, abrogata quoad hoc posteriori relaxatione anni 1668 ». (f. 26) Questo decreto fu approvato dalla s. m. d'Innocenzo XII, ed in esecuzione del medesimo fu ordinato alli Nunzi di Vienna, Polonia, e Colonia, d'incaricare strettamente alli Rettori, ed Alunni de' rispettivi Collegi Pontificii la piena osservanza del Breve Alessandrino. Ciò però non ostante continuarono gl'Alunni a trascurare di trasmettere la relazione del proprio stato, lo che riferitosi nel 1712 fu proposto in questa S. C. se dovesse nuovamente ingiungersi ai medesimi l'obbligo di scrivere alla S. C., e fu rescritto: « Quoad obligationem certiorandi S. Congregationem, proponatur in alia ».

Da quel tempo in poi non si è più discorso di (f. 26v) questo punto. E per maggior lume dell'EE. VV. si accludono le dichiarazioni, e riposte di una Congregazione Particolare deputata dalla s. m. di Alessandro VII, ove al dubbio 7º, e seguenti si leggono le opportune risoluzioni su questa materia, Sommario numero IIIº.

Dubbio 2º: Se in sequela di tal Giuramento siano tenuti gli alunni Ruteni di osservare il celibato?

Intorno a questo dubbio non sembra, che gli Alunni Ruteni possano forzarsi ad osservarlo, atteso che essi professano il Rito Greco, in cui il matrimonio non impedisce di ricevere gl'Ordini Sagri, purchè gl'Ordinandi non siano bigami.

Dubbio 3º: Se sotto nome di Provincia, alla quale debbono ritornare, finito (f. 27) che avranno l'alunnato, s'intenda la diocesi, d'onde partirono per venire al Collegio?

Quale sia la significazione della parola « Provincia » che è espressa nella Formola del Giuramento, lo dichiara la seguente risoluzione.

« In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Maii 1673.

« Monsignor Nunzio di Polonia supplica l'EE. VV. di significargli, se dopo che qualche Alunno di questi Collegi Pontificii (e sono quelli di Vilna, e di Brunsberga) ha terminato gli studi, e preso il carattere sacerdotale sia obbligato di fatigare nella Provincia, oppure debba prima riceverne i comandamenti dalla S. C., ed inoltre se sotto il (f. 27v) nome di Provincia s'intenda tutto il Regno di Polonia, ovvero solo una Provincia di esso. Questi quesiti sono nati intorno alle parole della Formola del Giuramento, che fanno dd. Alunni, cioè: « Juro quod iussu praedictae Congregationis de Propaganda Fide, sine mora in Provinciam meam revertar ».

Rescriptum.

Quoad primum dubium: An Alumnus teneatur ex vi voti, et ex se suam impendere in Provincia sua pro salute animarum operam, an vero iussu Sacrae Congregationis, videtur respondendum: ex vi voti, et instituti teneri, dummodo tamen non se ingerant in iurisdictionem Sancti Officii, in quibus adsunt sacerdotes (f. 28) specialiter deputati, nisi de eorum licentia, et si fuerint requisiti.

Quoad 2m: Licet votum videatur restrictum ad propriam Alunni Provinciam: « In Provinciam meam revertar etc. » tamen S. Congregatio in declarationibus in responsione ad 13, nomine Provinciae videtur accipere nationes, quasi in voto nomen Provinciae sit demonstrative positum, ex quo in sua Provincia propria ut plurimum Alunni se exercent; hoc idem innuere videntur alia verba in alia declaratione fol. 3, post princ.: « et ad eam missionem vel ratione originis, vel nationis ».

Nomine igitur Provinciae videtur aptum comprehendere nationem, et saltem videtur se extendi usque se extendit patrium (f. 28v) idioma, auctoritate tamen Sacrae Congregationis.

Si degneranno pertanto l'EE. VV. di risolvere, se tal decreto debba applicarsi al presente caso, o pure se gl'Alunni ruteni debbono ritornare alle proprie diocesi, essendo a queste espressamente assegnati i luoghi del Collegio, ed il motivo di assegnarli è dichiarato nel Breve della Santità di N. S., cioè: « Haec enim (idest natio Ruthena) non solum plures complectitur Dioeceses, sed ipsae etiam dioeceses tot refertae sunt Parochialibus Ecclesiis, ut in sola Metropolitana Kioviensi earumdem Parochialium Ecclesiarum numerus sit millium nongentarum viginti quinque. Accedit quoque maxima (f. 24) Ruthenorum Antistitum inopia, propter quam Collegia, sive seminaria dioecesana sibi erigere, et instruere haud valent. In ... et instruere inter ipsos Ruthenae Nationis ecclesiasticos viros maxime rerum ecclesiarum, sacrarumque doctrinarum peritia floreat, cum amplissimae dioeceses orthodoxis, Schismaticisque hominibus permixtae reperiantur ».

Rescriptum.

Efformentur quamprimum Constitutiones, illisque efformatis, ac transmissis per manus, providebitur in omnibus.

1233.

Roma, 21 . IV . 1755.

De negotio provisionis Superiorum monasteriorum Basilianorum quaestio ponitur, discutitur et solvitur. Res agitur de Superioribus monasteriorum insigniorum, quae enumerantur.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 125, fol. 145v-150, nr. 13.

CONG. GEN. — 21 Apr. 1755 (f. 117).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 21 Aprilis 1755, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmeri, Eboracensis, Mathaeius, Gallus, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Galli.⁶⁶

Nel Capitolo Generale tenuto in Brest l'anno 1751 dai Monaci Basiliiani della Congregazione Rutena⁶⁷ fu tra le altre cose stabilito, che qualora occorra il bisogno di mutare i Superiori di alcuni Monasteri più insigni, il nuovo Superiore sia scelto dal Consultorio della rispettiva Provincia, e presentato al P. Generale, il quale non

⁶⁶ Antonius Andreas Galli, Bononiensis, creatus Card. 26. XI. 1753, tit. S. Alexii. Obiit Romae 24. III. 1767.

⁶⁷ Habitum Berestae diebus 8-17 Septembris 1751, s. d. Beresten. II.

ritrovando nel soggetto proposto verun canonico impedimento sia tenuto di approvarlo.

Ad oggetto però di togliere dubbio sulla intelligenza dei Monasteri più insigni, la Santità di N. S. in una Congregazione Particolare, tenuta alla sua presenza nel seguente anno 1752 (f. 146), ordina che per Monasteri più insigni debbano intendersi tutti quelli monasteri, i quali hanno Gius di mandare i loro Vocali alli Capitoli Generali, e Provinciali.

In oggi il P. Generale, desiderando di facilitare la esecuzione del Pontificio Decreto, con suo memoriale diretto a S. Beatitudine, e dalla Santità Sua rimesso all'esame di questa S. C. propone due dubbi, dè quali chiede la risoluzione.

I dubbi sono i seguenti:

Dubbio I^o: An literae obedientiales Superioribus Monasterium insigniorum a Proto Archimandrita, vel potius a Provincialibus extradi debeantur?

Per maggior lume di questo dubbio sembra opportuno di qui riferire (f. 146v) il tenore della Costituzione fatta nell'accennato Capitolo Generale di Brest alla Sess. 2 n^o 7: « Ipsi Provinciales in suis Provinciis facient iuxta exigentiam mutationem aliarum personarum religiosarum. Ad Superioratus tamen insigniorum Monasterium, scilicet ex Provincia Lithuana Vilmensem, Bythenensem, Zyrowicensem, Polocensem, et Vitebscensem; ex Provincia autem Polona Dobromiliensem, Bialostocensem, et Sancti Salvatoris ad Montes, quoties necessitas mutandi Superiores praedictorum Monasteriorum exigit, candidatum in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione R.mo Generali proponent; quem R.mus Generalis non adinvento canonico impedimento (f. 147) approbare tenebitur. Omnes vero alios Superiores soli Provinciales cum voto Consultorum suorum Provincialium determinabunt ».

Ma perchè questa Costituzione era in qualche parte diversa da un'altra Costituzione sulla medesima materia, fatta in un precedente Capitolo Generale,⁶⁸ perciò fu formato il seguente dubbio: « An liceat Provincialibus inconsulto Generali constituere Superiores locales Monasteriorum suae Provinciae, illos mutare, vel etiam privare? Et quatenus negative: an teneantur pro omnibus Superioribus constituendis recurrere ad Generalem? et quatenus affirmative: an debeant proponere determinatam personam, quam Generalis non adinvento canonico impedimento approbare teneatur? »

(f. 147v) A questo dubbio proposto nella disopra mentovata Congregazione Particolare, tenuta alla presenza di N. S. nell'anno 1752, fu risposto come segue: « Licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnense (anni 1743) Sess. 13, Const. 7, Superiores, seu Praesidentes Monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis, vel privandis Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis illud una cum suo Consultorio Generali statuatur quod iustitiae, regulari observantiae, atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur. Insigniora vero Monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mittendi vocales cum suffragio ad Capitula (f. 148) Generalia, et Provincialia ».

Ciò premesso per lume del presente dubbio, Monsignor Lascaris, a cui è stata comunicata questa materia, attesa la piena cognizione, che egli ha della disciplina regolare di quelli Monaci, crede, che sebbene in vigore del riferito Pontificio decreto competa al P. Generale, ed al suo Consultorio il diritto di scegliere fra i soggetti proposti dai rispettivi Provinciali (Le dicono corsive parole non si leggono nell'informazione di Mons. Lascaris, Arciv. di Teodosia) i Superiori dei Monasteri più insigni;

⁶⁸ Berestense I, habitum anno 1747, diebus 16-24 Augusti.

non però debba quindi dedursi, che al medesimo Generale spetti di dare le obedienziali a tali Superiori. Anzi, siccome è stato solito per lo passato, che simili obedienziali fossero spedite dai rispettivi Provinciali, sembra che senza un forte motivo questi non debbano essere privati di simile (f. 148v) prerogativa; tanto più che in tal caso i Superiori scelti dal P. Generale potrebbero figurarsi di non dipendere dalla giurisdizione dei rispettivi Provinciali nel governo dei loro Monasteri; la qual cosa apporterebbe un gran disordine.

Ma perchè potrebbe accadere, che non essendo grata ai Provinciali la persona prescelta dal P. Generale e suo Consultorio, quelli maliziosamente differissero di spedirgli l'ubbidienza; perciò sarebbe necessario di concedere la facoltà al P. Generale di prefigere un termine ai Provinciali; spirato il quale non avendo egli spedito a quelli Superiori le obedienziali, le spedisse egli medesimo.

Dubbio II^o: An Religiosi extra limites (f. 149) Provincialium egredientes licentiam habere debeant a Proto Archimandrita, vel a suis Provincialibus? Sembra a Monsignor Lascaris, che qualora i religiosi debbano uscire dai limiti della Provincia per trattare qualche negotio nei Tribunali della Polonia, o della Lituania, debbano averne la licenza dei loro rispettivi Provinciali; mentrechè vi sono in una Provincia alcuni Monasteri, i quali per i loro interessi rilevano da qualche Tribunale, il quale è situato dentro i limiti dell'altra Provincia, ed in questo caso l'egresso dei Monaci dalla Provincia deve considerarsi puramente materiale. Crede però, che non possa loro permettersi di trasferirsi alle Corti di Roma, o di Sassonia senza la licenza (f. 149v) del P. Generale; e ciò perchè non essendo solito, che s'intraprendano viaggi sì lunghi senza forti motivi, pare molto ragionevole, che tali motivi siano prima riconosciuti dal P. Generale, acciò non siano di detrimento all'una, o all'altra, o ad ambedue le Provincie, che formano quella Congregazione Monastica, conforme è accaduto per lo passato. Ciò non si rende anche più ragionevole dal riflettersi, che nella Costituzione II, Sess. 2, del suddetto Capitolo Generale di Brest, fu stabilito: « Negotia maioris importantiae tam in saeculari, quam in spiritali Foro non prius promoveantur a Proto Archimandrita, quam ineatur Consilium cum Consultoribus (f. 150) Ordinis, et iuratis Secretariis, etiamsi causa non tangat totam Religionem, sed unius tantum sit Monasterii ». Che se non è permesso allo stesso P. Generale d'intraprendere negotii di qualche rilevanza senza l'approvazione del suo Consultorio, e di quello delle due Provincie, sembra che molto meno possa farlo un semplice Religioso colla sola licenza del suo Provinciale.

Rescriptum.

Ad I-m: Superioribus insigniorum Monasteriorum literas obedientiales extradendas esse a Provincialibus; his tamen per integrum mensem extradere aut negligentibus, aut recusantibus, extradendas (f. 150v) tunc esse a Proto Archimandrita.

Ad II-m: Requiritur licentiam Proto Archimandritae, ut Religiosi egredi possint extra limites Regni Poloniae, et Magni Ducatus Lithuaniae.

1234.

De transitu ad Riturum Latinum.

Roma, 23 . VI . 1755.

CONG. GEN. — 23 Iun. 1755 (f. 177).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Iunii 1755, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Portocarrero, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Mathaeus, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Stefano Turczynowicz, Giovane secolare, nato, et educato nel Rito Ruteno unito espone, che desiderando entrare nella Congregazione de Sacerdoti secolari della Missione, non può conseguire il suo intento a causa d'essersi messo in questione: *An liceat Rutheno-Unitis Laicis ad Ritum Latinum transire.*

Supplica pertanto, quatenus opus sit, di esser dispensato da tale (f. 179) impedimento.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1235.

Roma, 23 . VI . 1755.

Dispensatio ab impedimento bigamiae ad ordines sacros suscipiendos.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 125, fol. 175rv, nr. 5.

Jun. 23.

Romano Polagnicki, e Stefano Sienkouski, diocesani di Kiovia, con memoriale rimesso dalla Santità di Nostro Signore a questa S. C. espongono di essere stati presentati al governo dell'anime in detta Diocesi, ed esaminati e trovati abili dagl'Esaminatori Sinodali, come risulta dall'attestato, che esibiscono. Pertanto avendo contratto matrimonio con vedove, supplicano di essere promossi a seguenti Ordini, e dispensati dall'impedimento di bigamia, attesa la necessità di Sacerdoti in quella diocesi, e la loro idoneità per l'esercizio della propagazione (f. 179v) della Fede, ed istruzione del popolo, confinante con i Scismatici.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1236.

Roma, 18 . VIII . 1755.

De fundatione duorum monasteriorum a Principe Jablonowski, deque impedimentis solvendis ob Decretalem Benedicti XIV, parva monasteria prohibentem.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 125, fol. 266v-269, nr. 11.

CONG. GEN. — 18 Aug. 1755 (f. 263).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Augusti 1755, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Eboracensis, Tempj, Mathaeus, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Il Principe Jablonowski, Palatino di Novogard, con sua lettera diretta a questa S. Congregazione, espone che avendo riconosciuta la supina ignoranza, in cui vivono i sudditi delle sue (f. 267) terre de misterii della nostra Santa Fede, parte per l'ignoranza, e parte ancora per la negligenza de Parochi Ruteni, ha pensato di fondare due Monasteri per i Monaci Basiliiani Ruteni, uno nei suoi beni chiamati di Podorech, il 2° in altri beni, detti di Jablonow, coll'obbligo, che in ogn'uno delli suddetti due Monasteri debba dimorare un Religioso in qualità di Predicator, ed un altro per Catechista, al quale effetto ha eretto a proprie spese la Chiesa di pietra.

Aggiugne, che avendo offerto al Padre Generale dell'Ordine de suddetti Monaci, ed al Provinciale di Polonia tale fondazione coi fondi necessari per il sostentamento dei due accennati Monaci, l'uno e l'altro gli (f. 267v) hanno risposto di non poterla accettare senza il beneplacito della Santità di Nostro Signore.

Per lume di questa materia debbo sottoporre ai prudentissimi riflessi dell'EE. VV., che la Santità Sua nella Decretale, che incomincia « *Inter plures* », pubblicata nell'anno 1744 per i Ruteni, ordina tra le altre cose, che i suddetti monaci Basiliiani della Provincia di Polonia debbano dimettere al beneficio del Clero secolare tutti quei piccioli monasteri, nè quali non possono mantenersi almeno otto monaci, quanti appunto s'è necessari per la osservanza della disciplina regolare. Ciò che avendo sotto mendicati pretesti differito di eseguire la suddetta Provincia, se n'è (f. 268) fatta replicatamente ingiungere la piena esecuzione al medesimo P. Generale per mezzo di Monsig. Nunzio Apostolico in Polonia.

Essendo pertanto stata ora comunicata a Monsignor Lascaris la presente istanza del Signor Principe Jablonowski, egli crede, che questo sia un sotterfugio impiegato dalli stessi Superiori de Monaci per indurre indirettamente la Santità di Nostro Signore a derogare in questa parte alla sovraccennata sua Decretale; ed aver eglino con ciò campo di ritenere tutti gli altri piccioli Monasteri, colorando di poi la propria disubbidienza coll'esempio di questa concessione, e col pretesto di far risiedere nè suddetti piccioli Monasteri de Predicatori, e de Catechisti per la istruzione de popoli.

Nondimeno per supplire alla ignoranza del popolo, (f. 268v) ed alla negligenza de Parochi Ruteni, crede espediente Monsignor Lascaris, che da questa S. C. s'insinu al Principe Jablonowski di rimediare al disordine con aumentare i fondi da esso destinati alli sue nuovi monasteri, acciò in ogn'uno di essi possano mantenersi almeno otto monaci a norma di ciò, che si prescrive nella Decretale pontificia, o con provvedere le Chiese di Parochi dotti, e zelanti, i quali possono facilmente trovarsi tra i studenti delle pubbliche scuole di Russia, o tra gl'Alunni del Collegio di Leopoli, o finalmente con assegnare un fondo sufficiente al più vicino Monastero formale de Basiliiani coll'obbligo di (f. 269) somministrare perpetuamente in alcuni determinati tempi due Operai per istruire colle prediche, e catechismi i sudditi del suddetto Principe, ma colla condizione, che finita la missione ritornino al Monastero sotto la disciplina, ed ubbidienza de loro Superiori.

Rescriptum.

Scribatur Nuncio Apostolico Poloniae iuxta mentem.

1237.

Roma, 1 . IX . 1755.

Iterum in negotio iuramenti Alumnorum Pontif. Coll. Vilmensis.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 125, fol. 315v-316, nr. 9.

Sept. 1.

Relatio E.mi et R.mi Domini Cardinalis Sacripanti.

Avendo l'Eminenza Sua nuovamente riferito i dubbi proposti dal P. Reggente del Collegio Pontificio di Vilna intorno al giuramento da prestarsi dagli Alunni Ruteni, e quali si leggono nella Ponenza riferita già (f. 316) nella Congregazione Generale dè 20 Gennaro del corrente anno 1755, fu rescritto come segue:

Rescriptum.

Ad 1^m: Negative: Sed juramentum esse praestandum iuxta formulam praescriptam a sa. mem. Alexandro PP. VII, in calce novarum Constitutionum apponendam.

Ad 2^m: Negative: Sed permittendum esse Alumnis, ut Sacros Ordines vel in Collegio, vel in propria Dioecesi suscipiant, in statu coniugali, iuxta ritum Ecclesiae Graecae; prout declaratur in novis Constitutionibus cap. 12, de Regentis Officio.

Ad 3^m: Nomine Provinciae in hoc casu intelligendas esse, quoad Monachos (f. 316v) Ordinis S. Basilii Congregationis Ruthenorum, Provinciam, in qua Monasticam professionem emisissent; quo vero ad clericos saeculares, Dioeceses, ex quibus missi sunt ad Collegium, iuxta id quod praescribitur in praefatis Constitutionibus eodem cap. 12.

Et ad Dominum Secretarium cum SS.mo. Ex audientia SS.mi hab. die 21 Xbris anno 1755:

Sanctissimus benigne approbavit, et confirmavit declarationem S. Congregationis quibuscumque in contrarium non ostantibus.

Nicolaus Archiep. Rhodien. Secretarius.

1238.

Roma, 13 . I. 1756.

De gratuita expeditione Bullarum Coadiutoriae pro Feliciano Volodkovicz, Ep. Chelmensi.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 126, fol. 10-12, nr. 16.

CONG. GEN. -- 13 Jan. 1756 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 13 Januarii 1756, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelus, Sacripantes, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Eboracensis, Mathaeus, Galli, Alexander Albanus, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Per parte di Monsignor Feliciano Volodkovicz, Vescovo di Chelma⁶⁹ e nominato Coadiutore alla Metropolia di Russia, è stato esposto alla Santità di Nostro Signore, qualmente essendo stata supplicata la Santità Sua dal Metropolita, di deputargli per Coadiutore il Vescovo Oratore, di cui altresì era stato formato il Processo avanti Monsignor Nunzio in Polonia, fece poi in Xmbre 1752 istanza, che Sua Beatitudine si degnasse di ordinare, che la spedizione delle Bolle si facesse gratis per la via segreta per il solito canale della Congregazione di Propaganda, in virtù della nota

⁶⁹ Felicianus Philippus Wolodkovicz, Episcopus Chelmensis (1731-1758), dein Volodimiriensis (1758-1778), et Metropolita Kioviensis (1762-1778).

Costituzione di Clemente 8^o, in seguito di che con Decreto dè 14 del prossimo passato Novembre, spedito dalla Segreteria Concistoriale, fu ammesso il suddetto Processo, deputato (f. 10v) l'Oratore alla Coadiutoria, a che la spedizione delle Bolle fosse fatta per via segreta, a tenore dell'accennata Costituzione Clementina.

Che ciò non ostante però standosi ora per incamminare la detta spedizione, s'incontra in vari officii la difficoltà di farla passare con quella sola spesa, che è stata solita quando è stata fatta per il canale di Propaganda, allegandosi non esser ciò stato espresso nel sopramentovato Decreto; onde l'Oratore verrebbe ad esser gravato della spesa di più centinaia di scudi, quando nelle precedenti spedizioni per la provvista della Metropolia, o di simili Coadiutorie, la spesa non è stata maggiore di scudi cinquanta, perchè sempre sono passate per il detto canale di Propaganda.

(f. 11) In tale stato di cose pertanto rappresentandosi dall'Oratore esser questa una novità pregiudiziale ai Ruteni, ingiuriosa alle grazie accordate, e mantenute sin'ora dalla S. Sede, e ad esso assai grave, che ritraendo dalla sua mensa di Chelma la rendita appena di scudi 800, ha ciò non ostante fabbricato di pietra la Cattedrale. con spese considerabili, e che ancora non è terminata, supplica, che la detta spedizione si faccia passare per il canale di Propaganda; come suppone essersi sempre praticato sin'adesso dopo l'Unione dè Ruteni; o pure che almeno non abbia esso a soggiacere a spesa maggiore di quella, che occorrerebbe facendosi per il detto canale.

Il Memoriale continente l'esposta supplica è stato rimesso al Signor Cardinal Prodatario, che ne parli, e dall'Eminenza Sua è stato (f. 11v) rimesso a me Segretario, con l'espressione « acciò faccia quello che crede, udita questa S. Congregazione ».

Io dunque debbo riferire all'EE. VV., che in questi Registri un solo esempio ritrovasi di Coadiutoria fatta al Metropolitan di Russia e sotto i 15 Xmbre 1670; quale però non ebbe effetto attese varie rappresentanze, che furono fatte contro la persona del protosto Coadiutore, e tale Coadiutoria passò per il canale di questa S. Congregazione, siccome per antica consuetudine è sempre passata l'elezione del Metropolitan, nel qual caso la spedizione è stata fatta a spesa della medesima S. Congregazione, a riserva della provvista della Metropolia seguita nell'anno 1748, la di cui spedizione fu fatta ultroneamente a spese del Previsto dal di lui Agente, senza aver fatto alcuna (f. 12) istanza alla S. C., acciò la pagasse del proprio.

Rescriptum.

Decreverunt expeditionem Coadiutoriae, de qua agitur, non esse faciendam expensis Sacrae Congregationis; eo quod negotium huiusmodi ad eandem S. Congregationem delatum non fuerit. Et ad D. Secretarium iuxta mentem. Mens est, quod significetur D. Secretario S. Congregationis Consistorialis electionem, seu confirmationem Metropolitanae Russiae, nec non eiusdem Coadiutoris proponi semper consuevisse in Sacra Coogregatione de Propaganda Fide.

1239.

Roma, 26 . I . 1756.

Pro substitutione alterius Alumni in Collegio Urbano.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 126, fol. 26, nr. 5.

CONG. GEN. -- 26 Jan. 1756 (f.23).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Januarii 1756,

interfuerunt Emin.mi et Rev.mi DD.DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, Columna de Sciarra, De Bardis, Mesmer, Eboracensis, Mathaeius, Alexander Albanus, Ursinus. Necnon R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii

Essendo prossimo alla partenza dal Collegio Urbano l'Alunno Giosafat Hreb-niki, Monaco Basiliano Ruteno della Provincia di Lituania, ⁷⁰ sono supplicate l'EE. VV. dal P. Procuratore Generale dell'Ordine a degnarsi destinare il luogo, che è per vacare, ad altro Monaco della stessa Provincia, da eleggersi dà suoi Superiori, secondo la disposizione di Nostro Signore nella sua Decretale « Inter plures ».

Rescriptum.

Annuerunt, et scribatur Nuncio Poloniae iuxta mentem.

1240.

Roma, 6 . IV . 1756.

De fundatione Missionis Academicae a Principe Cetvertynskyj.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 126, fol. 107-108, nr. 10.

CONG. GEN. — 6 Apr. 1756 (f. 91).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Aprilis 1756, interfuerunt Emin.mi, et R.mi D.ni, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, De Bardis, Mesmer, Eboracensis, Tempi, Mathaeius, Alex. Albanus, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio Emin.mi, et R.mi D. Cardinalis Galli, cuius loco relata fuit ad R. P. D. Secretario.

Dalla Santità di Nostro Signore sono state rimesse a questa S. Congregazione una supplica dal Principe Alessandro Svatopolk Czervtynski, e le regole da esso proposte di un nuovo Istituto Religioso fra i Ruteni, quale fa istanza, che sia approvato sotto il nome di Missione (f. 107v) Accademica de Propaganda Fide.

I motivi principali, che lo hanno eccitato sono i seguenti: 1º. La Chiesa Latina ha molte scuole, e la Rutena ne ha poche, e miserabili; 2º. Colla fondazione di tale Istituto nascerà fra esso, e la Congregazione Basiliana una emulazione, che sarà vantaggiosa alla prpagazione della Fede Cattolica; 3º. Questa nuova Religione sarà protetta dai Magnati, e specialmente dal Principe Oratore.

Sugl'addotti motivi possono però farsi le seguenti osservazioni. 1º. Nel Rito Greco, e Ruteno non si è professata sin'ora altra regola, che quella di San Basilio; onde un diverso Istituto regolare potrebbe apparire novità capace di cagionare ammirazione (f. 108) e confusione. 2º. Sembra sufficiente la Congregazione Basiliana fra i Ruteni, i quali essendo per lo più poveri, appena possono sostenere i Monaci della medesima, a cui senza la permissione concessa dalla Santa Sede di poter accettare anche i Latini, mancherebbero i Basiliani di soggetti; 3º. Non si enunciano i Ma-

⁷⁰ Josaphat Hrebnyckij, Alumnus Collegii Urbani (1754-1756), ex Eparchia Vitebscensi, Ordinis Basiliani Prov. SS. Trinitatis. Cfr. *Registro e memorie...*, vol. I, p. 443.

gnati, che dovranno proteggere questo preteso Ordine regolare. E in quanto al Principe Czertvynski, si sa la di lui Casa è molto decaduta, povera, e senza dignità cospicua nella repubblica di Polonia. 4º. Dall'annesso ristretto delle regole proposte si riconosce la singolarità delle medesime.

Rescriptum.

Negative. Ex Audientia SS.mi hab. die 11 Aprilis eiusdem anni: Sanctissimus supradictam resolutionem approbavit.

N. Archiepiscopus Rhodien. Secretarius.

1241.

Roma, 17 . V . 1756.

De formatione Regularum Pontificii Collegii Vilnensis.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 126, fol. 140v-141, nr. 3.

CONG. GEN. — 17 Mai 1756 (f. 139).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17 Mai 1756, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus, Portocarrero, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Tempi, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Nella Congregazione Generale dè 6 Agosto 1753 e nell'altra dè 20 Gennaio dell'anno prossimo passato fu ordinato dall'EE. VV. che si formassero per li Collegio di Vilna nuove Costituzioni adattate agl'Alunni Ruteni. Sono state queste formate dall'E.mo Signor Cardinal Sacripante coll' intervento di Monsignor Lascaris, e di me Segretario. Anche per ordine dell'Eminenze Vostre sono di poi state comunicate (f. 141) al P. Generale dè Gesuiti, il quale ha trasmesso un foglio di osservazioni fatte da uno dè suoi religiosi, il quale per molti anni è stato regente del suddetto Collegio. Tali osservazioni essendo parimente state esaminate dagl'E.mi Signor Cardinali Spinelli, e Sacripante, le accennate Costituzioni si sono dirette a quella forma, che l'EE. VV. si sono degnate di osservare nei fogli, che io ho avuto l'onore di umiliare alle medesime.

Rescriptum.

Approbarunt, et ad omnes, ad quos pertinet observari mandarunt.

1242.

Roma, 30 . VIII . 1756.

De exemptione P. Moysis Rohaczewskyj a iurisdictione Protoarchimandritae.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 126, fol. 264-267, nr. 3.

Con memoriale rimesso dalla Santità di Nostro Signore all'esame di questa S. C. il P. Moisè Rohaczewski, Monaco Basiliano di Polonia, ha esposto, che dopo avere per lo spazio di molti anni esercitato l'impiego di Ufficiale generale della Diocesi Metropolitana, e sostenuto vari uffizi dell'Ordine, ha incontrato l'odio, e gravi

vessazioni per dè suoi Superiori regolari, e ciò a solo riflesso dello zelo, che asserisce avere dimostrato contro la elezione meno canonica fatta del (f. 264v) Provinciale, e per aver insistito che alla Provincia di Polonia fossero restituiti alcuni Monasteri, i quali a suo dire, sono stati indebitamente incorporati alla Provincia di Lituania. Quindi ad oggetto di liberarsi dalle asserite vessazioni ha fatto istanza di essere sottratto dalla giurisdizione del suo Provinciale, e del P. Generale dell'Ordine essendo egli sessagenario, e di essere posto sotto quella del Vescovo Ruteno di Leopoli.

Ha trasmesso inoltre un'attestato *de vita religiosa, et moribus honestissimis*, sottoscritto dal Decano della diocesi Rutena di Leopoli, e dalli Superiori dè PP. Gesuiti, Domenicani, Minori osservanti, Minori conventuali, e Carmelitani, parimenti di Leopoli.

(f. 265) Sopra tale istanza essendosi richiesta l'informazione del P. Generale della Congregazione Rutena⁷¹ per mezzo del P. Procuratore Generale dell'Ordine,⁷² egli riferisce, che il P. Rohaczewski essendo già sacerdote ordinato dal defonto Metropolitan a titolo della mensa di Leopoli, e non volendo sottoporsi alle fatiche di Paroco si vestì Monaco, e professò nel Monastero di San Giorgio di Leopoli in età di circa 35 anni, in tempo però, che quel Monastero insieme con gl'altri di quella Diocesi non era unito alla Provincia di Polonia, ne ridotto in Congregazione. Ma sino dai primi mesi del suo Monacato si fece conoscere per troppo libero nel parlare, ne ad altro si applicò, che a procacciarsi il favore dè Cortigiani del suddetto (f. 265v) Metropolitan, da cui mediante il favore dè Laici fu dichiarato Ufficiale della diocesi di Alicia. In questo impiego fu primaria di lui cura di radunare denari, fece poco conto dè suoi Superiori regolari, e dopo dieci anni dallo stesso Metropolitan fu deputato Ufficiale Generale di Leopoli. Formata la Provincia di Polonia, e ridotta in Congregazione a tenore della decretale della Santità di N. S. fu eletto Consultore della medesima Provincia e di poi destinato Superiore del Monastero Vicinense. Immemore però dè voti solenni da esso fatti non solo è stato sempre, e continua tuttavia ad essere proprietario, ma col favore dè secolari, da esso guadagnati con regali, ha procurato (f. 266) le dignità dell'Ordine. Non si è fatta visita alcuna dal P. Provinciale del Monastero Vicinense, in cui egli non sia stato ripreso, e gastigato come giuocatore, vagabondo, propalatore dè difetti dè suoi Correligiosi e negligente nel proprio uffizio. Sussurratore contro del suo Provinciale, ardì ancora nell'ultimo Capitolo Generale di parlare contro il Decreto, con cui dalla Santità di Nostro Signore sono stati aggiudicati alcuni Monasteri alla Provincia di Lituania. Divenuto poco dopo frenetico tentò di uccidersi, lo che sarebbe seguito, se non fosse stato impedito dai Monaci. Ricondotto quindi al suo Monastero Vicinense ne fuggì nel mese di Xmbre dell'anno passato, trasportando seco (f. 266v) 7223 fiorini a quello spettante, e molti documenti, e scritture; e dopo aver divagato in varie parti, finalmente si è ricoverato in Brzezany nel Convento dè PP. Minori Osservanti. Avendo fatto ricorso alla Nunziatura contro il suo Provinciale, da Monsignor Nunzio è stata rimessa la causa al P. Generale con ordine ad esso, ed ai Minori Osservanti di consignare il mal tolto, ma sino ad ora non sono comparsi ne questi ne quello.

Aggiunge il medesimo P. Generale, creder esso, che il P. Rohaczewski, abbia fatto ricorso a Nostro Signore a solo fine di esimersi dall'obbligo di render conto

⁷¹ Heraclius Lisanskyj (1751-1759). Cfr. supra, nota 18.

⁷² Basilius Bosichkovich (1752-1757). Cfr. notam 35.

delle sue operazioni anzi di ciò, che ha rubbato, e sottrarsi dal meritato castigo (f. 267) Quindi prevede, che quando a questo si concede la richiesta esenzione, si darà ansa ai monaci discoli di male operare colla speranza di potersi sottrarre dalla giurisdizione dè loro Superiori regolari.

Rescriptum.

Lectum.

1243.

Roma, 15 . XI . 1756.

De transitu ad Ritum Latinum.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 126, fol. 333, nr. 6.

CONG. GEN. -- 15 Nov. 1756 (f. 329).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Novembris 1756, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, de Bardis, Mesmer, Eboracensis, Tempi, Mathaeius, Galli, Corsinus, Mosca, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Dalla Santità di Nostro Signore è stato rimesso un memoriale di Giuseppe Gregorio Ciekliniski, Polacco, il quale ispirato, come asserisce dallo Spirito Santo, desidera passare dal Rito Greco al Latino per vestire l'abito religioso nell'Ordine dè Carmelitani.

Rescriptum.

Lectum.

1244.

Roma, 6 . XII . 1756.

De dispensatione ab impedimento bigamiae ad Ordines sacros suscipiendos.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 126, fol. 367v-368v, nr. 9.

CONG. GEN. — 6 Dec. 1756 (f. 351).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Xmbris 1756, interfuerunt Emi.mi, et Rev.mi D.ni, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Feronus, Eboracensis, Galli, Mosca, Portocarrero, Mathaeius, Alex. Albanus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Con memoriale umiliato alla Santità di Nostro Signore, e da Sua Beatitudine rimesso all'esame di questa Sac. Congregazione il Sacerdote (f. 368) Ruteno Michele Kozbani espone, che essendo egli Laico dopo la morte della moglie passò alle seconde nozze con una vergine. Di poi passato dalla propria Diocesi in altra ricevette gl'Ordini Sagri, senza manifestare l'impedimento della bigamia, quale ignorava altresì che fosse d'impedimento per conseguire gl'Ordini Sagri, e dopo la ordinazione

celebrò la S. Messa. Ritornato però alla propria diocesi, e riconosciutasi dall'Ordinario non solo la bigamia, ma ancora la irregolarità e le censure dall'Oratore contratte per aver di poi celebrato, è stato rimesso a questa S. Sede per essere assoluto dalle censure, e dispensato dalli irregolarità, (f. 368v) e bigamia. Egli pertanto preso il viaggio verso Roma, ed ammalatosi per la strada, fa istanza per mezzo di un suo compagno di essere assoluto, dispensato, e riabilitato all'esercizio degl'Ordini Sagri. Rescriptum.

Ad S. Officium.

1245.

Roma, 8 . III . 1757.

De transitu ad Ritum Latinum.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 74rv, nr. 12.

CONG. GEN. — 8 Mar. 1757 (f. 65).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Martii 1757, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, Mesmer, De Bardis, Eboracensis, Mathaeius, Galli, Feronus, Tempì, Alexander Albanus, Columna de Sciarra, Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Con memoriale umiliato alla Santità di Nostro Signore e da Sua Beatitudine rimesso all'esame di questa S. C. colle facultà necessarie, ed opportune, Atanasio Gormorkant espone, che sebbene egli fosse Ruteno, nondimeno già da 4 anni pigliò l'abito regolare, e di poi fece la professione solenne nell'Ordine de Chierici regolari delle Scuole Pie, senza che vi si opponesse ne il suo Genitore Ruteno, ne il Vescovo parimente Ruteno, ne qualunque altra persona.

Temendo però, che possa credersi nulla la suddetta professione, o che gli venga impedito di essere promosso agl'Ordini Sagri, sul motivo di essere passato al Rito Latino senza la dispensa di questa S. Sede, supplica, che sia convalidato il suddetto transito, ed altresì la professione già fatta, e suppliti sieno coll'autorità pontificia tutti e singoli li difetti, i quali fossero in essa occorsi per mancanza di tale dispensa.

Rescriptum.

Scribatur Nuntio Apostolico pro informatione, audito Episcopo Rutheno.

1246.

Roma, 18 . IV . 1757.

De translatione P. Basilii Bosickovich, Basiliani, in Croatiam.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 121-122, nr. 18.

CONG. GEN. — 18 Apr. 1757 (f. 105).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Aprilis 1757, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Eboracensis,

Feronus, Tempì, Mathaeius, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Lercari, Archiepiscopi Rhodiensis, Secretarii.

Basilio Bosickovich, Monaco Basiliano, che dopo aver compiti i suoi studi in questo Collegio Urbano, fu spedito dalla S. C. in Polonia, trovandosi al presente in Roma in qualità di Procuratore Generale de' Monaci Basiliiani Ruteni,⁷³ è stato richiamato dal Vicario Apostolico in Croazia ad effetto di promuovere l'Unione intrapresa con quei Greci Scismatici. Supplica la S. C. (f. 121v) di accordargli il Viatico, e qualche cosa di divozione da distribuirsi ai suoi nazionali uniti a questa S. Sede.

Il suddetto P. Basilio, essendo Monaco Greco Basiliano di Croazia, fu ammesso nel 1741 in Collegio, acciocchè poi potesse tornare alla missione in Croazia ripiena di Scismatici. Ma siccome il Monastero di Marka, situato nella stessa Croazia, era occupato dai Monaci Scismatici, non potè, partito dal Collegio del 1745, tornare alla Sua Patria, onde fu preso l'espedito di mandarlo tra li Basiliiani di Polonia, finchè dai Greci Cattolici di Croazia si fosse recuperato dai Scismatici il Monastero di Marka, per il quale vigorosamente instavano presso la Corte di Vienna.

Dovendo dunque il P. Basilio nel 1745 andare in Polonia, gli fu dato il (f. 122) solito viatico di scudi 50, scudi 15 per il vestiario, e scudi 5 per cose di divozioni.

Trattenutosi in Polonia per alcuni anni insegnò ivi la Filosofia con applauso, indi nel 1752 fu spedito dai Basiliiani Ruteni per loro Procuratore a Roma, ed ora deve tornare in Croazia, ove dalla Corte di Vienna è stato concesso ai suoi pochi monaci cattolici invece del Monastero di Marka, altro luogo sufficiente da poterli sussistere, ed adempire l'apostolico ministero cò Greci loro Nazionali.

Rescriptum.

Relata.

1247.

Roma, 24 . V . 1757.

Dispensatio ab impedimento bigamiae.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 219rv, nr. 10.

CONG. GEN. — 24 Maii 1757 (f. 213).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 24 Maii 1757, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Mathaeius, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Feronus, Tempì, Portocarrero, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, et Ursinus.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.⁷⁴

Giacomo Danilowicz, della diocesi di Premislia, Greco-Ruteno, con memoriale rimesso dalla Santità di N. S. a questa S. C. espone di aspirare allo stato ecclesiastico, ed essendo stato, previo l'esame, ritrovato capace, ha ottenuta la presentazione

⁷³ 1752-1755. Cfr. de illo notam 35.

⁷⁴ Novus Secretarius Congregationis Nicolaus Antonelli (1757-1759), postea Cardinalis S.R.E. et demum Cardinalis Praefectus Congregationis super correctione librorum orientalium (1761-1767).

cum futura successione ad una Chiesa Parrocchiale; ma non potendo essere ordinato per l'impedimento della bigamia (f. 219v) contratta colle seconde nozze, umilmente supplica di esserne dispensato.

Tal dispensa dalla bigamia contratta per essersi congiunto in matrimonio con una vedova viene richiesta anco da Gio. Pleskiewicz, Ruteno della diocesi di Luceoria, per abbracciare lo stato ecclesiastico.

Da Martino Michnialuczeviz, Ruteno della diocesi di Chelma, ad effetto di esser promosso a tutti gl'Ordini Sagri, anche del Presbiterato, per avere successivamente sposato due Vergini, e

Stefano Breginowicz supplica esser dispensato dal difetto dell'occhio del Canone per lo stesso fine, di poter esser promosso a tutti gl'Ordini, anco Sagri ed al Presbiterato.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1248.

Roma, 24 . V . 1757.

De querelis P. Protoarchimandritae Basilianorum contra acta Metropolitanani Kioviensis benedictis Abbates, disponentis de Abbatibus etc.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 243-255, nr. 17.

Maii 24.

Relatio Eminentissimi, et R.mi D. Cardinalis Galli.

Il P. Proto Archimandrita,⁷⁵ e Consultorio Generale dell'Ordine di S. Basilio Magno della Congregazione Rutena, con lettera scritta alla S. C. de Propaganda Fide da Torocania in data delli 27 Xmbre 1756:

Imo: Si lagna primieramente di Monsignor Metropolitanano di Russia,⁷⁶ che abbia benedetto in Abbate di Trock il P. Kniaszewicz, suo Vicario Generale, quando l'Abbazia di Trock non esiste più, essendo stata anticamente soppressa, non avendo ne Chiesa, ne Monastero, ne Monaci, ma solo un piccolo fondo, unito dal fu Metropolitanano Szeptycki al Monastero di Vilna.

Nota: Tutte le Abbazie sono di giuspadronato o Regio, o di Nobili Polacchi. Se il Metropolitanano ha benedetto il P. Kniaszewicz per l'Abbazia di Trock, conviene di credere, che vi sia preceduta la nomina del Re, e del Patrono; perciò sembra necessario di sentire su questo punto lo stesso Metropolitanano.

2o. Si lagna del medesimo Monsignor Metropolitanano, ch'abbia consagrato in Arcivescovo di Smolensco il P. Stebnowski,⁷⁷ benchè la giurisdizione, mensa, cattedra, e titolo di questo Arcivescovado sia in mano de' Moscoviti, e che sotto pretesto, che l'Abbazia di S. Onofrio sia stata dalla Sacra Congregazione addetta per sempre per il mantenimento degl'Arcivescovi titolari di Smolensco, gliel'abbia (f. 244) assegnata in provvista.

⁷⁵ Heraclius Lisanskyj (1751-1759).

⁷⁶ Florianus Hrebnyckyj (1748-1762).

⁷⁷ Caesarius Stebnovskyj, Basilianus, Alumnus Collegii Urbani, ordinatus sacerdos Romae 5.IX.1734, dein Procurator Ordinis Basiliani in Urbe (1740-1744).

Nota: Quando le Diocesi Rutene sono state occupate dagli Scismatici, li Metropolitanani vi hanno sempre mantenuto un Vescovo Cattolico, il quale per suo congruo sostentamento ha goduto di un Abbazia. La diocesi di Smolensco fu occupata dalli Moscoviti nel secolo passato, ed i Metropolitanani vi hanno sempre tenuto un'Arcivescovo Cattolico, a cui è stata costantemente conferita l'Abbazia di Onufrey, forse come più vicina a quella diocesi.

Nel 1752 l'odierno Metropolitanano, avendo trasmesso la relazione della Visita della sua Diocesi Metropolitana, relevò tra le altre cose, che la diocesi di Smolensco era da alcuni anni vacante, perchè i Superiori (f. 244v) dè Monaci impedivano la Collocazione dell'Abbazia di Onufrey, parimente vacante. La S. Congregazione gl'ingiunse di procurare, che dal Re fosse nominato un degno monaco a quella Abbazia, e che egli poi lo consagrasse per Arcivescovo di Smolensco. Questo è quello, che ha eseguito il Metropolitanano. Ciò non ostante il P. Generale essendosi lagnato perciò del Metropolitanano, il di lui Agente per ordine del fu Monsignor Lascari stese alcuni fogli, cò quali si dimostra la consuetudine inveterata che l'Arcivescovo di Smolensco sia insieme Abbate di Onufrey, e la necessità furono comunicati li 20 Gennaio passato al P. Generale per indurlo a quietarsi. Ma l'Arcivescovo di Smolensco (f. 245) ha deputato in Roma un Procuratore, il quale lo assista in questo affare, quando vi sia il bisogno.

3o. Rapporta, che siano stati conferiti dal Re di Polonia tre Monasteri, quasi altrettante Abbazie al P. Rylo, da lui nominato al Vescovato di Chelma,⁷⁸ quando dd. monasteri secondo la loro fondazione dovrebbero esser governati da Superiori Monaci semplici, ad esclusione espressa de' Vescovi, ed Abbati.

Nota: Il Vescovato di Chelma non è vacante, nè può vacare, se prima non sia trasferito alla Chiesa di Vladimiria il presente Vescovo; lo che dipende da questa S. Sede, alla quale sino ad ora non ne è stata fatta veruna istanza.

4o. Finalmente si lamenta, che Monsignor Metropolitanano (f. 245v) s'arroghi la facoltà non solo d'istituire, cioè di benedire gl'Abbati, ma ancora d'istallarli e porli in possesso delle loro Abbazie.

Nota: Nel Breve della Santità di Nostro Signore, che incomincia: « *Super Familiam* », si prescrive: « *Unusquisque eorum*, cioè degl'Abbati, *Institutionem quidem à Metropolitanano, Installationem vero a Proto Archimandrita suscipere teneatur* ». Non si sa, se vi sia l'abuso asserito dal P. Generale, e perciò sarebbe espediente di sentire sopra di ciò il Metropolitanano.

Discende poi il P. Proto Archimandrita a proporre alla S. Congregazione diversi dubbi da risolvere.

I. In vigore decretalis R.mi D. Nostri « *Super* (f. 246) *Familiam* », §. Primo itaque: liceat Metropolitanano Russiae vel sibi reservare. vel alteri committere installationem Abbatum Ordinis D. Basilii Magni a se, vel a suo Delegato iam Constitutorum; An potius collata ipsis benedictione, traditisque abbatialibus insignis ad Proto Archimandritam pro suscipienda installatione, seu Abbatiae possessione eos remittere debeat?

Nota: È chiara in ciò la disposizione del Breve Pontificio di sopra allegata, in cui si aggiudica al Metropolitanano la Istituzione degl'Abbati, ed al P. Generale la Istituzione.

II. An Metropolitanano Russiae pro libito suo liceat Monachos Congregationis Ru-

⁷⁸ Cfr. notam 16.

thenae ad Abbatias titulares Monasteriis, Monachis, et Ecclesiis destitutas promovere?

Nota: Si è riferito di sopra, che il Metropolitanano non benedice, ne istituisce gl'Abbatii, se non precede la Nomina di quelli, che hanno il gius di nominarli.

III. An sit expediens, ut qui in dignitate episcopali constituti sunt, Abbates fiant, vel creentur, et quatenus affirmative...?

Nota: Nel 1748 furono tenute alcune Congregazioni particolari alla presenza della Santità di N. S., nelle quali furono progettati vari Decreti, e regolamenti per i Ruteni. Uno di questi fu di ritrovare il mezzo, che le Abbadi non fossero conferite ai Vescovi, atteso che nel rito Greco non v'è stato mai l'uso delle Commende. Ma perchè fu osservato che gl'Arcivescovi di Polosko, e di Smolensko, ed i Vescovi di Chelma, e di Pinsk, attesa la povertà della loro mensa, (f. 277) non possono sussistere senza qualche aiuto, fu scritto all'Emin.mo Signor Cardinale Archinto, allora Nunzio Apostolico in Polonia, di trattare col Re, e d'insinuargli, che si compiacesse piuttosto d'imporre una pensione perpetua sopra le Abbadi più pingui a favore dei suddetti quattro Prelati. Il negoziato non ebbe il fine, che desideravasi; e poco dopo S. Santità concedette al Vescovo Ruteno di Leopoli (il quale è uno de più ricchi Vescovi) la ritenzione dell'Abbadia Mielecense.

1. Utrum dicti Episcopi Abbatias Claustrales obtinentes a Metropolitanano, seu potius a Proto Archimandrita Installationem suscipere debeant?

Nota: I Vescovi Ruteni, quando hanno ottenuto le Abbadi, non hanno mai pigliata la istallazione del Proto Archimandrita, ne la Santità di N. S. sopra di ciò ha pronunciato cosa alcuna, ordinando soltanto, che gl'Abbatii debbano prendere la istituzione dal Metropolitanano, e la istallazione dal Generale.

2. Utrum Episcopis Abbatias obtinentibus, tanquam immediatis Praelatis suis, Monachi subesse teneantur, an potius spectata exemptione Congregationis Ruthenae ab Episcoporum iurisdictione pro illa vice, qua Abbatibus munere Episcopus fungeretur, alius simplex Monachus, cui subsint, a Proto Archimandrita praefici debeat?

Nota: Sembra necessario di sapere, quale sia la pratica, e la consuetudine di (f. 248) regolare i Monasteri nel caso, che l'Abbate è Vescovo; mentre il regolamento de Monasteri appresso i Ruteni, che sono di Rito Greco, è molto diverso da quello dei Latini.

3. An in casu debeant bona Monasterii dividi, ita ut una pars Episcopo Abbatibus altera Ecclesiae Fabricae et Monachorum sustentationi cedat?

Et quatenus affirmative, quaeritur, a quo pars illa bonorum Abbatialium, quae Episcopo Abbatibus contingeret, visitari deberet, an non a Proto Archimandrita iuxta Decretalem R.mi Domini Nostri « Inter plures » §. Haec nimirum, et § Hic igitur.

Nota: La divisione delle mense Abbaziale, e Claustrale non può farsi senza il consenso del Re, e di quelli, a quali compete il gius di nominare. Dall' (f. 248v) altro canto è noto quanta fatica costasse ai Ministri della S. Sede la divisione delle mense nelle Abbadi latine in Polonia, secondo il celebre Concordato, fatto dopo un lungo, e spinoso negoziato tra la sa. mem. di Clemente XII, e la Repubblica di Polonia.

Quatenus vero negative quoad exdivisionem bonorum: Quaeritur quid magis expediret pro meliori conservatione regularis observantiae, et clausurae, pro honesta sustentatione Monachorum, atque manutentione ecclesiae fabricae monasterii, ac integritate bonorum Abbatialium, an Episcopus Abbates ad certam pensionem quotannis Monachis pendendam obligare, an potius relicta omnium bonorum Abbatialium administratione ipsis Monachis, eos ad certam similiter (f. 249) pensionem quotannis Episcopis Abbatibus pendendam obligare?

Nota: Converrebbe di sapere, quale sia stata in ciò sino ad ora la pratica; tanto più

che quando il dubbio proposto dal P. Generale includesse un nuovo sistema, converrebbe assicurarsi non solamente della necessità, o della maggiore utilità di esso, ma ancora, che fosse di poi eseguito e che non si frapponessero opposizioni per parte della Corte, o di quei Nobili, ai quali compete il giuspadrone sopra le Abbadi Rutene.

4. Utrum Abbas ex nominatione Regia, vel alterius legitimi Patroni ad aliam Abbatiam transferendus possit a Metropolitanano, inconsulto Proto Archimandrita, ad illam aliam Abbatiam transferri; an potius a solo Proto Archimandrita (f. 249v) is debeat se transferendi facultatem, et ad secundam Abbatiam Installationem impetrare.

Nota: Sembra, che nelle traslazioni degl'Abbatii da una Abbadia all'altra debba osservarsi quella medesima regola, che da Nostro Signore è stata prescritta nelle promozioni di semplici Monaci a qualche Abbadia: cioè che il nuovo Abbate riceva l'Istituzione dal Metropolitanano, e la Istallazione dal Generale; tanto più che un Abbate non può essere trasferito da un'Abbadia all'altra, se a questa seconda non è nominato da quello, a cui appartiene il gius di nominarlo.

5. Essendo stato stabilito dalla Santità di Nostro Signore nella sua decretale « Super familiam » §. Secundo statutum est, che essendo stati sottomessi gl'Abbatii alla giurisdizione immediata del (f. 250) Proto Archimandrita, debbano conseguentemente aver voce attiva e passiva nei Capitoli Generali, e Provinciali, osservando però il prescritto dalla Decretale « Inter plures », in quanto al numero de medesimi vocali ridotti a 40, oltre agl'Officiali.

Suppone 1mo il Proto Archimandrita, che i Vescovi, che sono insieme Abbatii, siccome esenti dalla medesima giurisdictione non possono godere di questo diritto.

Suppone 2o, che quelli Abbatii, che presiedono a Monasteri numerosi debbano senz'alcuna dubbiezza godere dell'una e dell'altra voce. Dubita però della 3a, specie di quegli Abbatii, i quali, o sono meramente titolari, e non hanno ne Monastero, ne Monaci, o presiedono a Monasteri piccolissimi, incapaci di sostenere (f. 250) almeno otto monaci, non conservandone, che tre o quattro; e perciò supplica, che la S. Congregazione voglia dichiarare questi ultimi esclusi dal beneficio della voce almeno attiva. 1o Perchè i meramente titolari non hanno Comunità alcuna, a nome di cui debbano votare nè Capitoli, e perchè sembrerebbe inconveniente che per dar luogo nel numero de 40 vocali dovessero da questo numero essere esclusi i Superiori de Monasteri numerosi e formali, che hanno vera giurisdictione, e sono veri Superiori dell'Ordine.

2. Perchè gl'Abbatii de piccioli Monasteri sono Superiori di que tali monasteri, che secondo il prescritto della Decretale « Inter plures », §. Huic tamen Epistolae Nostrae, dovrebbero (f. 251) essere soppressi, o uniti a Monasteri formali e numerosi più vicini, e perchè a causa della povertà delle loro Abbazie e Monasteri non potrebbero intervenire alli Capitoli Generali, e Provinciali, senza consumarvi l'intera entrata d'uno, a più anni delle medesime.

Per ovviare pertanto a questa difficoltà umilia alla S. C. un progetto, con cui possa stabilire le qualità de 40 Vocali, che dovranno in avvenire aver diritto di votare nè futuri Capitoli, determinando colla sua suprema autorità, che quei soli Abbatii, o Superiori Claustrali possano essere del numero de 40 Vocali, e aver uso dell'una e dell'altra voce, che presiedono a Comunità che costituisce di almeno (f. 251v) otto monaci, oppure approvando, che nel numero de 40 vocali vi debbano entrare solamente gl'Officiali della Provincia, cioè i quattro Consultori, poi gl'Abbatii, e Superiori che presiedono a Comunità costituite d'otto almeno Monaci, indi il Segre-

tario del Provinciale, appresso sei Professori, o sia Lettori, e finalmente un Maestro dè Novizii.

Nota: Tenutosi nell'anno 1743 il Capitolo Generale dè Monaci Basiliani Ruteni in Dubno, fu osservato, che la molteplicità dè Vocali recava confusione, ed inoltre che una Provincia avendo maggior numero di Vocali dell'altra, conveniva di porre tra esse un giusto equilibrio; perciò S. Beatitudine nella lodata Decretale « *Inter plures*, §. *In eisdem*, ordinò, che oltre (f. 252) alli Consultori Generali, Segretari Generali, Provinciali, Consultori, e Segretari Provinciali, si elegessero 40 Vocali, cioè 20 per ciascheduna Provincia, gl'Abbatì pretendendo di non essere soggetti al Generale rinunziarono alla voce attiva e passiva, della quale avevano sempre goduto. Nostro Signore avendoli dichiarati soggetti al Generale col suo Breve « *Super Familiam* », ha dichiarato altresì « *Abbatès in posterum tam in Provincialibus suarum respective Provinciarum, quam etiam in Generalibus Universae Congregationis Capitulis activi, et passivi suffragii jure fruuntur, servatis tamen, ac religiose impletis iis, quae circa Vocalium numerum decreta (f. 252v) fuerunt in saepe dicta Epistola « Inter plures ». ita videlicet ut in designato huiusmodi numero Abbatès ipsi includantur.* » In vigore di ciò tutti gl'Abbatì debbono godere della voce attiva e passiva. Tutti gli Abbatì insieme non sorpassano il numero di dieci nove. Questo numero si rende anche minore perchè alcune Abbadiè sono godute dalli Vescovi, e qualche Vescovo gode due Abbadiè, siccome al presente il Vescovo di Chelma gode le due Abbadiè di Dubno, e Derman, e dall'altro canto il P. Generale suppone, che i Vescovi, i quali godono delle Abbadiè, non debbano godere altresì della voce attiva e passiva.

Il P. Generale richiede, che ne siano esclusi (f. 253) ancora quelli Abbatì, i quali o sono meri titolari, non avendo Monastero (e questi sono due soli), o che hanno un Monastero, in cui non possono sostentarsi otto monaci (e questi sono in maggior numero); e che in luogo di essi siano ammessi i Lettori, ed i Maestri dè Novizi, la qual cosa sovvertirebbe tutto quello, che è stato saggiamente disposto dalla Santità di Nostro Signore.

6. Essendo stato deciso nella Decretale « *Inter Plures* » §. *Duplex itaque ut videtis*, e che negl'atti Monastici debbano gl'Abbatì lasciar la precedenza al P. Proto Archimandrita, benchè allora fossero esenti dalla di lui giurisdizione, ora che sono stati a lui sottomessi, (f. 253 v) e sono membri d'uno stesso corpo, supplica, che siano obbligati di cedere la preferenza nè detti atti monastici ancora al suo Consultorio Generale, che con lui rappresenta l'Ordine tutto, e così ancora al Provinciale e Consultorio delle rispettive Provincie, allora che intervengono agl'atti Monastici e specialmente Capitoli delle medesime.

Nota: Gl'Abbatì pretendevano la precedenza sopra il Generale. Nostro Signore nella Decretale « *Inter Plures* », §. *Duplex itaque*, decise: « *in omnibus actibus Monasticis Proto Archimandrita praecedat Abbatès... Extra vero actus Monasticos solum servari praecipimus* ».

Il Padre Generale in oggi domanda, che gl' (f. 254) Abbatì negl'atti Monastici siano obbligati di cedere la precedenza ai Consultori Generali, ai Provinciali, ed ai Consultori Provinciali, sebbene non siano Abbatì; lo che almeno indirettamente sarebbe contrario alle disposizione della Santità di Nostro Signore.

7. Supplica ancora il P. Proto Archimandrita, che oltre il già determinato in genere dalla Decretale « *Super Familiam*, §. *Primo: itaque definitum atque decretum* », riguardo al giuramento, che devono prestare gl'Abbatì nell'atto della sua Istituzione nelle mani di Monsignor Metropolitano, si degni la S. C. di prescrivere per esteso

la formola di detto giuramento, (f. 254v) o di approvare quella, che dal P. Procuratore Generale sarà alla medesima esibita.

Nota: Nostro Signore nel Breve « *Super Familiam* », §. *Primo itaque*, prescrive: « *Obedientiae Juramentum in Metropolitanis manibus praesentent (Abbatès), cuius quidem Juramenti formula ita concepta sit, ut relationem habeat ab omnia iura, Constitutiones, et Decreta ab Apostolica Sede emanata, et signanter ad ea, quae in praesentibus nostris Litteris continentur* ».

Anche il Generale è tenuto di presentare il Giuramento di ubbidienza al Metropolitano, e sua Beatitudine nella Decretale « *Inter plures* » ordinò, che (f. 255) alla solita Formola si aggiungesse la Clausola: « *secundum omnia iura, Constitutiones, et Decreta ab Apostolica Sede emanata* ». Laonde sembra, che al presente dubbio possa risponderi: « *Serventur praescripta a SS.mo Domino Nostro in Brevis Super Familiam* ».

8. Per fine implora, che gli sia permesso in conseguenza dello stabilito della detta Decretale « *Super Familiam* » §. *Cum vero*, di esibire a Monsignor Nuntio di Polonia tutti quei documenti, i quali potessero servire a provare e l'inesistenza di parecchie Abbadiè erette per abuso, e contro il prescritto delle loro fondazioni, o le quali mai sono state esistenti.

Nota: Nel lodato Breve « *Super Familiam* » §. *Quum vero*, Sua Santità permette di dedurre le sue ragioni sopra le Abbadiè soppresse avanti alla Nunziatura « *omnibus, et singulis, qui in huiusmodi negotio ius aliquod sibi competere, seu quavis ratione id sua interesse putabunt* ». Laonde alla istanza del P. Generale pare che possa resciversi « *Utatur iure suo* ».

Rescriptum.

Scribatur Nuntio Apostolico, et transmittantur Decreta.

1249.

Roma, 24. V. 1757.

Responsa ad quaesita Protoarchimandritae Basilianorum.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 255a, etc.

Maii 24.

Decretum S. C. Generalis de Propag. Fide, habitae die 24 Maii 1757.

Referente E.mo D. Cardinali Gallo infrascripta dubia, quae fuerunt ad S. Congregationem transmissa a Patre Protho-Archimandrita Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenorum, nempe:

I. Cum R. P. D. Metropolitae totius Russiae R. P. D. Caesarium Stebnoski, Abbatem Honuphriensem, in Archiepiscopum Smolenscensem, cuius Dioecesis, in partibus Moscoviticis existit, consecraverit, an recte ei pro ipsius manutentione die tam Abbatiam Honuphriensem contulerit, atque assignaverit.

II. An valida sit nominatio Patris Maximiliani Rylo ad Abbatias trium Monasteriorum, quae iure foundationis a simplicibus Monachis gubernari deberent?

III. An conveniat, ut Abbatiae Episcopis conferantur?

IV. In Abbatibus, quae conferuntur Episcopis, cui immediate subijci, et parere debeant Monachi?

V. In iisdem Abbatibus an expediat, ut divisio bonorum fiat inter Mensam Abbatialem, et Mensam Conventualem; Seu potius ut Episcopi Abbatès bona Abbatiae retinentes certam annuae pecuniae quantitatem pro Monachorum, et ecclesiae ma-

nutentione persolvant, an diverso ut ipsi Monachi bona Abbatiarum administrantes certam pensionem Episcopis Abbatibus quotannis pendant?

VI. Si autem Episcopis Abbatibus bonorum Abbatialium administratio relinquatur, visitatio ditorum bonorum ad quem pertineat?

VII. An liceat Metropolitanis pro suo libito Monachos ad Abbantias, vel mere titulares, vel suppressas promovere?

VIII. An eidem liceat Abbatibus iam a se institutis, vel per se vel per Delegatum installationem concedere, vel quomodocumque in iure installationis se ingerere?

IX. Quid vero de installatione Episcoporum, quibus nonnunquam Abbatiae conferuntur?

X. Quid tandem de Abbatibus ab una ad aliam Abbatiam translatis?

XI. An cum sola licentia Proto-Archimandritae expediat, ut unius Monasterii Abbas ad aliam transferatur Abbatiam?

XII. Qua formula Abbates, dum instituuntur, in manibus Metropolitanæ obedientiæ iuramentum præstare debeant?

XIII. Qui sint Abbates, qui in Capitulis Generalibus, et Provincialibus ad præscriptum Decretalis « Super Familiam » voce tam activa quam passiva gaudere debeant? Et qui, admissis Abbatibus, de numero quadragenario Vocalium, quem transcendere prohibet dicta Decretalis, excludendi sint?

XIV. An Abbatibus in actis Monasticis præcedere debeant Consultoria Generalia, et Provincialia?

XV. An liceat Proto-Archimandritæ edere in Secretaria Apostolicæ Nuntiaturæ iura ac instrumenta, et scripturas super Monasteriis, quæ iure foundationis Abbatialia esse non debeant, vel quæ per Regum, vel aliorum Patronorum privilegia ad simplices superioratus redacta sunt, vel quæ ruina, vel hostili incurso, et occupatione, vel alio casu deperdita sunt, et titularia dumtaxat existunt?

Responderunt E.mi PP.

Ad I. Archiepiscopum Smolenscensem non esse inquietandum.

Ad II. Dilata, attentis literis Apostolicis « Super Familiam », §. *Quum vero*.

Ad III. Dilata.

Ad IV. In Monasteriis Abbatiarum, quæ Episcopis collata sunt, Proto-Archimandrita deputet de more Vicarium, omnimodam iurisdictionem quoad Monachos, et interius Monasterii regimen obtineat, quam Episcopis Abbatibus nullo modo impedire, vel decretorum executionem retardare liceat.

Ad V. Ad mentem, mens autem est, ut Proto-Archimandrita cum Aula Regia, aliisque Abbatiarum Patronis negotium tractet et priusquam conventio seu compositio stipuletur referat ad S. Congregationem.

Ad VI. Servetur Constitutio SS.mi Domini Nostri « Inter plures », §. *Haec nimirum*.

Ad VII. Audiendus Metropolitanus, ac interim absteat omnino a collatione Abbatiarum, sive mere titularium, sive suppressarum, et in illis solis Monasteriis instituat Abbates, in quibus tempore promulgatæ Constitutionis SS.mi Domini Nostri, quæ incipit « Inter plures », extabant in pacifica possessione Abbates, donec iuxta præscripta in altera Decretali « Super Familiam », §. *Quam vero*, de earum legitimo iure a S. Sede pronuncietur.

Ad VIII. Quodcumque alicui Monasterio iure ordinario, vel delegato præficiendus est Abbas, institutionem ad Metropolitanam, installationem vero iuxta præscripta in decretali « Super familiam », §. *Primo itaque*, ad Proto-Archimandritam pertinere.

Exhibeatur autem S. Congregationi exemplar formulæ Institutionis Abbatibus præberi solitæ per R.mum Metropolitanum, ut ad tollendas omnes controversias per eandem S. Congregationem approbari possit.

Ad IX. Uti ad octavum, hoc addito, ut per Procuratorem installationem petere valeant.

Ad X. Similiter ut ad VIII, dummodo translationes legitimo iure fiant.

Ad XI. Proto-Archimandritæ nullum ius competere sive concedendi, sive negandi translationes Abbatum.

Ad XII. Abbates iuramentum obedientiæ in manibus Metropolitanis præstare debere, secundum præscripta in Decretali SS.mi D. Nostri « Super familiam », §. *Primo itaque*. Et ad removendas omnes controversias, exemplar formulæ huiusmodi iuramenti similiter exhibeatur Sacræ Congregationi, ut ab ea recenseri, et approbari valeat.

Ad XIII. Proto-Archimandrita, ac Consultoria Generalia et Provincialia, nullique ex Abbatibus ad tramitem Decretalis « Super familiam », §. 2. *Statutum est*, ex numero vocalium excludendi sunt; ne tamen augeatur numerus quadraginta Vocalium in Apostolicis Literis præfinitus, deliberent inter se, qui sint ex eorum numero expungendi, et deinde Sacræ Congregationi referant, ut eorum deliberatio examinari et approbari possit.

Ad XIV. Ad mentem, mens autem est, ut huiusmodi ordo in sessionibus servetur, nempe: Post Metropolitanam, seu eius Delegatum, quoties aderunt, sedent primo loco Proto-Archimandrita, sive eius Vice Gerens, aut Delegatus; ad dexteram Proto-Archimandritæ, sive eius Delegati, aut Vices Gerentis sedeant omnes Abbates secundum suam antianitatem, et ad sinistram omnia Consultoria, iuxta suum gradum; deinde hinc inde caeteri Vocales, unusquisque pro suo gradu et dignitate; quod etiam servetur in subscriptionibus. Cum autem erunt colligenda suffragia, duplicem scrutatores adhibeant urnam, et simul eodemque tempore tam a dexteris, quam a sinistris suffragia colligant, collectaque in unum, ante quos de iure vas effundant, illaque misceant, deinde enumerent suffragia. Si autem sententiæ in publicis sessionibus voce vel scripto dici debeant, tunc post Proto-Archimandritam, vel eius Delegatum primus ex Abbatibus sententiam ferat, seu loquatur, 2. Primus ex constituentibus consultoria, 3. Secundus ex Abbatibus, 4 loco alter ex constituentibus Consultoria, et sic alternatim ad finem usque.

Ad XV. Utatur iure suo iuxta præscripta in Decretali « Super familiam », §. *Cum vero*.

Datum Romæ die 27 Augusti, anno quo supra.

1250.

Roma, 11. VII. 1757.

De negotiis Collegii Armeno-Rutheni. Leopoliensis deque instantiis Episcoporum unitorum. Exponitur breviter historia Collegii.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 274v-290, nr. 18.

CONG. GEN. — 11 Iul. 1757 (f. 259).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Iulii 1757, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Præfectus, Portocarrero, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Erobacensis, Fe-

ronus, Mathaeius, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Columnae de Sciarra.⁷⁹

Il P. Moro Teatino Rettore del Collegio Armeno e Ruteno di Leopoli espone gl'urgenti motivi, che ha avuto di continuare la fabbrica del nuovo Collegio di Leopoli; quali sono gl'ordini di questa S. C., che continue doglianze de' Vescovi Ruteni, Fondatori di vari Alumnati, i quali si lagnano, che ai loro Alunni non solamente manchi il comodo della (f. 275) Chiesa, ma quello ancora di una onesta abitazione, essendo costretti di dormire tre in ciascheduna camera. Asserisce di avere contratto un debito di 1200 scudi in circa, come risulta dal Bilancio trasmesso a questa S. Congregazione, colla ferma speranza di conseguire dalla medesima il denaro per estinguerlo, conforme ne fa istanza; ed inoltre supplica che gli sia somministrato qualche sussidio straordinario per potere ultimare la suddetta fabbrica, non avendo in questi ultimi tempi conseguito altro sussidio, se non quello di scudi 500, concessogli nell'anno 1753. (Lett. A.).

Deve però riflettersi, che dal citato Bilancio trasmesso nel 1755 (Lett. D.), apparisce, che allora il debito del Collegio era in somma di scudi 968, e che nella lettera (f. 275v) scritta in quell'anno dal medesimo P. Moro (Lett. B.) si dice, che per terminare la fabbrica si richiedevano altri due mila scudi.

Al suddetto Memoriale Monsignor Lascaris ha unito una relazione della erezione del Collegio, e del principio, o progressi della nuova Fabbrica di esso; della quale relazione esso medesimo ne ha formata il ristretto, che è il seguente.

Nel 1663 fu fondato un Collegio Pontificio per istruzioni degl'Armeni nuovamente convertiti sotto la direzione de' PP. Teatini nella Città di Leopoli.

Essendo convenute alla Unione parimente le Diocesi Rutene di Leopoli, di (f. 276) Premisla, e di Luceoria, per lo stesso oggetto, per cui fu fondato il detto Collegio per gl'Armeni, nel 1709 si determinò la Sagra Congregazione de' Propaganda Fide di erigerne un'altro nella medesima città, e sotto la cura dei dd. Padri per istruzione dei Ruteni.

A questo effetto fu fatto comprare un Palazzo, o sia Casa in Leopoli per mezzo dell'E.mo Signor Cardinal Pignatelli, allora che era Nunzio in Polonia.

Ma trovandosi troppo difficile, e dispendiosa l'erezione di un Collegio a parte, fu proposto alla S. Congregazione di farne un solo insieme con quello degli Armeni.

Fu approvato dalla medesima questo progetto, e ordinato, che si fabbricasse un nuovo braccio al vecchio Collegio Armeno, per collocarvi gli Alunni Ruteni.

(f. 276v) Non si potè eseguire quest'ordine dal P. Trombetti, Prefetto delle Missioni, che morì nel 1723, perchè non si potè mai trovare compratore del Palazzo suddetto, col di cui prezzo si dovea fare detta Fabbrica.

Fu replicato lo stess'ordine al Signor D. Giuseppe Redanaschi, sostituito dalla S. C., Successore del defonto.

Ma trovando il detto Padre malagevole l'esecuzione del detto comando nel sito incomodo del vecchio Collegio, fu stabilito dalla S. C. nel 1727, che si fabbricasse dai fondamenti un nuovo Collegio in sito più comodo, mandandone al detto Padre il disegno.

(f. 277) In sequela di ciò riuscì al P. Redanaschi di ottenere in dono il fondo, ove fabbricar detto Collegio, e di vendere il mentovato Palazzo, ma per assicurare

⁷⁹ Columna de Sciarra Prosperus, Romanus, creatus Card. tit. S. Georgii 9. IX. 1743. Obiit Romae 1765.

l'investimento di sette Alumnati nuovamente offerti dai Vescovi Ruteni di Leopoli, e di Luceoria, fu obbligato di servirsi fratanto del prezzo ricavato dalla vendita del detto Palazzo, ed ogn'altro avanzo, per l'acquisto d'un Fondo fruttifero a favore del Collegio di sei in 700 scudi di rendita, sperando con essa, e con i sussidi dalla S. C. promessigli di più facilmente eseguire detta Fabbrica.

Approvò la S. C. il fatto, e somministrò nel 1731 per incominciare detta Fabbrica (f. 277v) scudi 940; ma applicò le rendite del nuovo Capitale per il mantenimento del Collegio sospendendo lo straordinario sussidio, che soleva annualmente dare di scudi 661, per il medesimo.

Incominciò subito il P. Redanaschi a fare i preparamenti necessari per detta Fabbrica, e ricuperò buona parte delle dette sette Fondazioni, per le quali egli aveva anticipato l'investimento del sopradetto nuovo capitale col prezzo ricavato dalla vendita del detto Palazzo; e gran progressi avrebbe fatti la Fabbrica, se non fosse stato impedito dalle guerre, che sopravvennero in tempo dall'interregno, e dall'imatura sua morte seguita nell'anno 1735.

(f. 278) Il P. D. Giacomo Costa gli successe lo stess'anno, ed ebbe ordine dalla S. Congregazione di cominciare la detta fabbrica, al che ubbidì nel 1736, seguita che fu la pace in Polonia, gettandone i fondamenti, e ricuperò il resto delle dette sette Fondazioni, proseguendo fino a che nel 1738 fu fatto Vescovo di Ripatransona, avendo per Successore della S. C. il P. Lascaris, attualmente Arcivescovo di Teodosia.

Continuò il nuovo Prefetto con ardore la Fabbrica, particolarmente coll'aiuto di un grosso legato lasciatogli per testamento, ed essendosi abbruciato interamente il vecchio Collegio gli fu ordinato dalla S. C. di continuare la Fabbrica del nuovo, con applicarvi tutte le rendite, che servono (f. 278v) per il di lui mantenimento, ma essendo egli stesso stato promosso al grado vescovile, lasciò al P. Moro, che nel 1741 gli fu destinato per Successore, e che tuttavia governa saviamente quel Collegio, la gloria ed il piacere di perfezionare quest'opra.

L'avrebbe il zelo di detto Padre senza dubbio terminata, se non fosse stato affrettato dai continui lamenti, e minacce dei Vescovi Ruteni, a riaprire dopo un solo quinquennio di vacanza il soppresso Collegio, ma per non correre il rischio di vedersi per via di fatto sequestrati i capitali delle loro 14 Fondazioni, cioè sette di Premisla, 4 di Leopoli, e 3 di Luceoria, stimò bene col consenso della S. C. di riaprire il Collegio (f. 279) nel 1746, in quella poca parte della Fabbrica, che aveva potuto all'infretta terminare, lasciando il resto a tempi più felici.

Si avvidero nondimeno i dd. Vescovi, che in sì picciol luogo non poteva lungamente senza disordine, e non picciola incomodità contenersi tanto numero di Alunni, e ricominciarono a stimolare il P. Prefetto, che col continuare la Fabbrica lo rendesse più ampio, ond'egli rappresentato alla S. C. questo emergente, e bisogno, ottenne dalla medesima un sussidio straordinario di scudi 500 e speranze di ulteriori soccorsi per continuare la Fabbrica.

Con questo aiuto, e con tutto quello, che (f. 279v) potè raccogliere la sua industria, ha proseguito vivamente la Fabbrica il P. Moro fin'a quel segno, che si scorge nel disegno, e pianta della medesima, da lui alla S. C. mandato; cosicchè resta solo ad elevarsi il 3° piano, per essere in grado di porvi il tetto, ma su la fiducia dei promessi ulteriori soccorsi, e sull'impossibilità di poter misurare la spesa di una gran Fabbrica, si è veduto costretto senza poterla ridurre a buon termine a spendere oltre i dd. scudi 500 più d'altri 1200, parte imprestati, e parte dovuti agl'Operari.

Dalla descrizione minuta, che si fa di tutta la Fabbrica nella relazione, (f. 280) da cui si è estratto questo ristretto apparisce l'indispensabile necessità di terminarla

per renderla atta ad alloggiare non già agiatamente, ma almeno sufficientemente 40 e più persone, che necessariamente compongono il Collegio, consistente in 30 Alunni dei due riti, Armeno e Ruteno, 4 in 5 Padri, compreso il Prefetto, Vice Prefetto, e Lettori, Maestro delle piccole scuole a causa della lingua originaria del Paese, e tra 6 in 7 Domestici.

A tutte queste cose però conviene di aggiugnere quelle notizie, che riguardo alla fondazione, proseguimento, e nuova fabbrica del Collegio Armeno-Ruteno di Leopoli si sono cavate dalli Registri della S. C.

(f. 280) Fondato nel 1663 in Leopoli il suddetto Collegio per gli Armeni, la S. C. lo pose sotto la cura del celebre Padre Galano, e nel 1665 assegnò scudi 600 annui per il sostentamento degl'Alunni, i quali per lo più sono stati dieci.

Conosciutosi di poi il bisogno di provvedere alla istruzione del Clero, e specialmente de' Parochi delle diocesi Rutene di Premisla, Luceoria, e Leopoli, la S. C. pensò di erigere per essi parimente in Leopoli un Seminario, la qual cosa non potè per molto tempo avere effetto per la mancanza dei fondi da applicarsi a questo nuovo Seminario o Collegio.

La ch. mem. del Cardinal Pignatelli, essendo Nunzio Apostolico in Polonia, e volendo (f. 281) dar principio alla erezione de' Seminario per i Ruteni, donò nell'anno 1702 2 mila fiorini del proprio, ai quali la S. C. aggiunse scudi 756, e coll'una, e l'altra somma fu comprata una Casa per erigersi un tal Seminario, il quale però non potè allora aprirsi, attese varie difficoltà, che vi si frapsero. Perciò la S. C. pochi anni dopo assegnò al Collegio Armeno altri scudi 80 annui per il mantenimento di tanti Alunni Ruteni, quanti potessero mantenersene con questo denaro, e coll'espressione: « *donec aliter a S. Congregatione provisum fuerit* ». Laonde vi furono ammessi due Ruteni, e con ciò ebbe principio il Collegio degl'Armeni e Ruteni il quale prima serviva per i soli Armeni.

(f. 281) Poco dopo la s. m. di Clemente XI applicò al sostentamento degli Alunni Ruteni la somma di scudi 850 di una dispensa matrimoniale da esso conceduta al Nipote del Metropolitanò de' Ruteni, ed il Vescovo Ruteno di Premisla, Giorgio Vinnicki, contribuì 11 mila fiorini (che corrispondono a scudi Romani 1100 in circa), cò quali fu comprata la metà di una villa detta Dublani.

Nel 1711 un Cavaliere Polacco per nome Dobrawski donò un'Orto contiguo al Collegio insieme con alcuni edifizi di legno.

Nel 1717 la S. C. somministrò scudi 800, cò quali uniti alli suddetti scudi 850, e ad altri 500, che promise (f. 282) il Vescovo Ruteno di Leopoli, fu comprata l'altra metà dell'accennata Villa Dublani.

Non molto dopo la S. C. accrebbe il numero degl'Alunni Ruteni ad otto accrescendo il sussidio alla ragione di scudi 35 per ciascheduno, « *donec aliter provideatur* ».

Inoltre avendo il sudetto Vinnicki lasciato con suo testamento la somma di fiorini 40 mila (cioè scudi 4 mila in circa) per la erezione di un Seminario nella sua diocesi di Premisla, sotto la direzione de' Monaci Basiliiani, la S. C. ottenne dallo stesso Pontefice Clemente XI l'applicazione di questo denaro al Collegio di Leopoli, coll'obbligo di mantenere 4 Alunni Ruteni di quella diocesi.

(f. 282v) E siccome era per adunarsi nella città di Zamoscia un Sinodo de' Vescovi Ruteni, fu commesso a Monsignor Nunzio Grimaldi, il quale dovea presiedervi, di esortarli a fondare alunnati nel medesimo Collegio, in beneficio delle loro Diocesi.

Non riuscirono vane l'esortazioni del Ministro Pontificio, poichè nel Sinodo non

solo fu ratificata la cessione dei suddetti 40 mila fiorini, fatta al Collegio, ma inoltre i Vescovi di Premisla, di Luceoria, e di Leopoli promisero di fondare in esso alcuni alunnati; e lo stesso Monsignor Grimaldi donò al Collegio una Croce di crisoliti con catenella d'oro, un'anello, ed alcune pianete di molto valore; cose tutte le quali avea ricevuto in regalo dai medesimi (f. 283) Vescovi Ruteni.

Ordinò quindi la S. C. al P. Trombetti, allora Rettore di quel Collegio, di vendere la suddetta Casa comprata dal Cardinal Pignatelli, e col denaro, che ne ritrarrebbe di accrescere la fabbrica del Collegio.

Non vendette il P. Trombetti la suddetta Casa, non avendo trovato chi ne offerisse un giusto prezzo; alzò non dimeno un nuovo piano nel Collegio colla spesa di scudi 278, de' quali 160 provenivano dal fruttato delli surriferiti 4 mila fiorini, e gl'altri dalla vendita della Croce, e dell'Anello, donato dal Nunzio Grimaldi.

Nel 1723 la s. m. d'Innocenzo XIII donò al Collegio per i Ruteni mille unghari, provenienti da una dispensa matrimoniale (f. 283v), concessuta ad un Polacco.

Morto nel tempo stesso il P. Trombetti, e surrogatogli il P. Giuseppe Maria Radanaschi, questi avvisò di aver trovato il Collegio di Leopoli gravato di debito in somma di scudi 2900, ed espose, che l'entrata di esso non erano sufficienti di mantenere 30 persone quante allora erano in esso. La S. C. determinò, che fossero pagati gl'allegati debiti, con erogarvi li suddetti mille unghari, ed altri scudi 1200, che essa somministrò a tal'effetto. Ordinò altresì, che si vendesse la disopra menzionata Casa, comprata dal Cardinal Pignatelli, e se ne rinvestisse il prezzo; avvertì il nuovo Rettore di non gravarsi di debiti, poichè non gli sarebbero pagati; (f. 284) gli somministrò altri scudi 500 e gl'ingiunse di trasmettere i Conti più chiari, e più distinti.

E seguì il P. Radanaschi gl'ordini della S. C., e dalli Conti, ch'egli trasmise apparì, che il Collegio avea scudi 1310 di annua rendita, ma che per il sostentamento di 45 persone spendevasi ogn'anno scudi 1971. Laonde la S. C. gli fece l'annuo assegnamento di scudi 661.

Vendette di poi il medesimo P. Radanaschi la suddetta Casa, comprata dal Cardinal Pignatelli, per il prezzo di scudi 3350. Questi egli investì sopra di una villa detta Romanow, aggiungendovi altri scudi 1628, condonatigli in parte dai creditori del P. Trombetti, e nella qual somma (f. 284v) erano compresi li suddetti mille unghari donati da Innocenzo XIII, e destinati, come si è detto di sopra, per la estinzione de' debiti contratti dal P. Trombetti, ed in parte condonati al Collegio. Altri scudi 1000 dati dal Vescovo Ruteno di Luceoria per la fondazione di due alunnati, scudi 300 dati dal Vescovo di Leopoli a conto degl'alunnati, che nel Sinodo di Zamoscia avea promesso di fondare, e scudi 939, pigliati ad imprestanza; sicchè il capitale assicurato sopra la suddetta Villa Romanow dovette essere di scudi 6917, alla ragione del 7 per cento, come egli asserì; e con questo fruttato egli medesimo estinse dipoi l'accennato debito di scudi 939.

Ma perchè la S. C. avea di già determinato (f. 285), che il denaro da ritrarsi dalla vendita della Casa, comprata dal Cardinal Pignatelli, e li suddetti mille unghari, donati da Innocenzo XIII, s'impiegassero nella fabbrica del nuovo Collegio per i Ruteni, perciò nel 1727 fu ordinato al P. Radanaschi, che vi erogasse i frutti della Villa Romanow; che il nuovo Collegio si fabbricasse in sito più salubre, che vi si ammettessero ancora gl'Armeni, e perciò si vendesse il Collegio antico colle sue pertinenze; ma per allora non fu dato principio alla nuova fabbrica.

Dopo alcuni anni lo stesso Rettore rappresentò, che la fabbrica del vecchio Collegio minacciava rovina; e la S. Congregazione gli somministrò scudi 940, acciocchè desse principio alla fabbrica del nuovo.

(f. 285v) Fece egli provista di alcuni materiali; ma non si pose mano alla nuova fabbrica, se non che nel 1738, essendo succeduto al Radanaschi nel Rettorato il P. Costa.

Questi poco dopo avisò, che colle limosine ancora di alcuni Signori avea non poco inalzato le mura del nuovo Collegio, e che per terminarlo richiedevano altri scudi 5 mila in circa.

E qui è degno di riflessione, che il P. Costa, senza veruna licenza di questa S. C., impiegò nella fabbrica incominciata scudi 500, dati dal Vescovo di Luceoria per fondo di un Alunnato, e scudi 1700, dati similmente dal Vescovo di Leopoli a compimento di scudi 2000, per fondo di quattro alunnati, mentre (f. 286) li residuali scudi 300 erano stati investiti sopra la Villa Romanow.

S' incendiò dopo due anni accidentalmente il vecchio Collegio, ove abitava la Comunità, ne potè salvarsi cosa alcuna dall' incendio. Perciò il P. Lascaris, allora Rettore, ed in oggi Arcivescovo di Teodosia, suggerì, che invece di riparare il Collegio incendiato, poteano per due, o tre anni licenziarsi gl' Alunni, ed impiegare nel proseguimento della nuova fabbrica tutte l' entrate insieme coll' annuale sussidio, che somministravasi allora da questa S. C., nella somma di scudi 860, poichè egli sperava di renderla abitabile dentro (f. 286v) un tal tempo, se non per la intera comodità, almeno per il sufficiente bisogno dei PP., e degl' Alunni. Approvò la S. C. il progetto, e scrisse a Monsignor Nunzio di procurare dalla pietà del Re qualche opportuno soccorso.

Proseguitasi in questa forma la nuova fabbrica, il P. Moro, Rettore, nel 1744 avisò, che una parte di essa era capace di contenere con sufficiente comodo la solita comunità; laonde vi furono spediti due PP. Teatini per Maestri.

Nel 1746 gli fu data permissione di vendere il Collegio vecchio con due orti adiacenti per il prezzo almeno di scudi 1800, e di reinvestire (f. 287) il ritratto in stabili a favore del Collegio.

Egli pertanto avendo dopo due anni data relazione dello stato economico del medesimo, asserì, che tutta l' entrata era di scudi 2020, cioè:

Dalla Fondazione degl' Alunnati di Premisla	scudi 280
Dal Capitale assicurato sulla Villa Romanow	» 620
Dalla Villa di Dublani	» 120
Dalla Somma ricavata dalla vendita del Collegio incendiato	» 140
Dall' annuale sussidio di questa S. C.	» 860
In tutto	scudi 2020

Che non consistendo tutta in denaro, ma parte in grascie, le quali si consumano per uso del Collegio, non era tutti gl' anni nella somma medesima.

(f. 287) Che nel Collegio si contavano 43 persone; ma valutandosi il sostentamento di ognuno, cioè vitto, vestiito, salari, ed infermeria scudi 36 l' anno, quello che sopravanzava, non era bastante per le altre spese di riparazioni, utensili, fuoco per le Camere, lumi, Chiesa, etc., e molto meno poteva con tale sopravanzo proseguirsi la fabbrica sino al segno, ove erano già fatti li fondamenti, e che sarebbe stata capace di altrettanti Alunni. Egli poi credeva, che potesse perfezionarsi colla spesa di altri scudi 6 mila. facendovi le officine stabili, e conducendovi l' acqua.

Quindi nel 1753 gli furono somministrati à questo titolo scudi 500.

Da tutto ciò si deduce (f. 280):

Che la nuova fabbrica del Collegio di Leopoli fu ordinata dalla S. C., ma che doveano impiegarsi i frutti della Villa Romanow, e dipoi l' entrate intiere di tutto il Collegio per quattro anni incirca, per quanto tempo appunto restarono vacanti tutti

gli alunnati; oltre di ciò la S. C. ha somministrato per la fabbrica vari considerabili sussidi.

Che nel 1738 il P. Costa avisò di avere non poco inalzato le mura, e che per terminare la nuova fabbrica si richiedevano altri scudi 5 mila incirca.

(f. 288) Che nel 1740 Monsignor Lascaris credette di poterla rendere abitabile dentro quattr' anni per il sufficiente bisogno dei PP., e degl' Alunni, erogandovi tutte l' entrate del Collegio.

Che nel 1744 il P. Moro asserì, una parte della nuova fabbrica esser capace di contenere con sufficiente comodo la Comunità, e nel 1748 espose, che volendosi proseguire sin dove erano fatti li fondamenti (quale però sarebbe stata capace di un doppio numero di Alunni) si richiedevano altri scudi 6 mila.

Dal conto generale delle spese fatte per la fabbrica, e trasmesso dal (f. 289) P. Moro nel suddetto anno 1753 (Lett. B) apparisce, che sino a quel tempo si erano spesi nella medesima scudi 20 mila incirca, e restando debitore il Collegio di scudi 500, questi gli furono somministrati dalla S. C. come si è detto poco avanti.

Nel Conto del 1754 (Lett. D.) il debito della fabbrica era di scudi 970, in circa, compresi li scudi 500 dell' anno precedente, che doveano pagarsi colli scudi 500, somministrati dalla S. C.

Dal Catalogo delle persone, che si trovavano in esso nel 1755 (Lett. C.), si deduce, che in tutto erano 51, compresi due Convittori latini, e quattro servitori, a loro servizio, (f. 289v) e spese.

Il P. Moro con lettera degl' 8 Ottobre dello stess' anno 1755 (Lett. E.) asserì, che la fabbrica era in debito di scudi mille in circa, cioè quelli che erano enunciati nei Conti dell' anno precedente, e che abbisognavano altri 2 mila per terminarla.

In oggi asserisce, che il debito ascende a scudi 1200 e richiede qualche sussidio straordinario non solo per estinguere questo debito, ma inoltre per terminare la fabbrica, per cui ne 1755, asserì, bisognarvi 2 mila, come si è detto.

Rescriptum.

Facta per me infrascriptum Ponentem relatione introscripti supplicis (f. 290) Libelli, E.mi, et R.mi Patres decreverunt, subministranda esse pro hac vice tantum, et absque spe aliarum subministrationum scuta bis mille, principaliter in Collegii tectis absolvendis, et quod superest in aliis magis necessariis dicti Collegii expensis omnino eroganda; ita tamen, ut Superior dicti Collegii de praefatorum bis mille scutorum versione S. Congregatione quotannis per authentica documenta certiorare teneatur.

1251.

Roma, 8 . VIII . 1757

De instantiis et querelis Cleri saecularis rutheni contra Basilianos deque meliore institutione iuventutis et promotione Cleri saecularis ad officia eparchialia.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 317-320, nr. 19.

CONG. GEN. — 8 Aug. 1757 (301).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Augusti 1757, interfuertur Emin.mi, et Rev.mi D.ni, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Tempì, Galli, Mosca, Mathaeus, Alex. Albanus, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Mathei.⁸⁰

Il Clero secolare Ruteno, con Memoriale rimesso dalla Santità di Nostro Signore a questa S. Congregazione, espone esser ridotto all'estremo grado d'ignoranza, e di miseria per esser state occupate da Monaci Basiliiani le Chiese Cattedrali, e Parrocchiali più pingui, tutti gli uffici ed impieghi ecclesiastici contro il prescritto de' Sagri Canonici, e specialmente del Sinodo Cobrinense e Zamoscense, e contro le ordinazioni, e paterne insinuazioni, fatte a Vescovi Ruteni dalla Santità di Nostro Signore. Per rimediare adunque ai gravissimi mali, da cui viene oppresso, supplica, che si commetta a Monsignore Metropolitano Ruteno:

1^o. Ch'egli colla propria autorità, e con quella a lui specialmente delegata dal Sommo Pontefice astringa tutti li Vescovi, e Superiori Regolari Ruteni a produrre tutte le notizie e documenti, dà quali possa riconoscersi il buon ius del Clero secolare rispetto alle Chiese Cattedrali, e Parrocchiali, e i loro beni e rendite occupate da Monaci.

2^o. Che obblighi i Vescovi presenti e futuri all'adempimento della promessa fatta nel sinodo di Zamoscia di mantenere alcuni Alunni per servizio delle rispettive (f. 317v) Diocesi nè Seminari di già esistenti, e ne monasteri dove fioriscono i studi.

3^o. Che debba provvedere, che il capitale di cento sedici mila ottocento venti fiorini, lasciati da Monsignore Atanasio Szeptycki, i cui frutti sono presentemente impiegati per il compimento della fabbrica della Cattedrale di Leopoli, resti per l'erezione di un Seminario Diocesano, e per l'aumento degli alunni nel Collegio Pontificio di dette Città, secondo la supplica presentata dallo stesso Metropolitano nell'anno 1750, e le determinazioni del Sinodo Diocesano dello stesso anno.

4^o. Che durante la vacanza delle Sedi Vescovili Rutene il Cattedratico, che si esige dagli Amministratori secondo la permissione del Sinodo di Zamoscia, si applichi a fare un fondo perpetuo per erigere il Seminario Diocesano delle rispettive Diocesi, ed essendo detto Seminario già eretto, s'impieghi per aumentare il numero degli Alunni del medesimo, o finalmente si applichi ben ordinato per mantenere gli Alunni di quella Diocesi, a cui spetta il fondo.

5^o. Che siano scelte tre persone del Clero secolare per (f. 318) amministrare le spoglie de' Vescovi, secondo il Sinodo di Zamoscia, e il danaro da spogli ritratto sia poi impiegato allo stesso fine di sopra esposto.

6^o. Che il detto Metropolitano debba render conto o alla S. Congregazione o a Nostro Signore dell'esecuzione e adempimento di quanto a lui sarà stato commesso.

Inteso circa l'esposto dal Clero Ruteno Monsignore Lascaris, attesta questi esser verissimi li mali, ed aggravii che soffre detto Clero, ed essere onninamente bisognevole di qualche Apostolico provvedimento.

Stima, che debba andarsi assai cauti in ritorre le Cattedrali e Parrocchiali occupate da Monaci, ma più tosto che debba ordinarsi, che per l'avvenire non si conferisca alcuna di esse a Monaci, senza espressa licenza della Sede Apostolica.

Rispetto agli uffici, ed impieghi ecclesiastici dice lo stesso Prelato, che li Vescovi assunti dall'Ordine monastico, abusando della potestà loro data dal Sinodo Zamoscense di sostituire li Regolari in mancanza de' Chierici Secolari, scielgono sempre li primi, ed escludono li secondi. Per ovviare adunque a questo inconveniente, essendo proibito a Monaci il (f. 318v) vivere extra Claustra, potrebbe ordinarsi che non fosse lecito a Vescovi assumere alcun Regolare per gli uffici ecclesiastici, senza

⁸⁰ Matthei Aloysius, Romanus, creatus Card. tit. S. Matthei die 26. XI 1753. Obiit in Curia 30. I. 1758.

la previa licenza di Monsignor Nunzio, il quale dovesse riconoscere ed approvare la giusta causa, et adducendo essi la mancanza di soggetti abili nel Clero Secolare, sarebbe bene, che lo stesso Nunzio avesse un registro de' soggetti più capaci di ciascheduna Diocesi per suggerirli opportunamente a Vescovi, potendo il detto Nunzio avere di essi soggetti cognizione dai Rettori dei Collegi Pontifici di Leopoli, e di Vilna, e del Seminario di Swirna in Lituania, e dai pochi ufficiali del Clero Secolare, e dai Vicari Generali de' Vescovi latini, che hanno tutta la cognizione dell'abilità de' Sacerdoti Ruteni della loro Diocesi.

Passa poi a parlare de' Seminari, e riferisce, che oltre il Pontificio Vilnense, e Leopoliense, ed il Swirnense, fondato recentemente dal Principe di Radziwill, non ha notizia d'altri; poichè del Seminario Minscense,⁸¹ di cui si parla nel Memoriale del Clero Ruteno, non ne resta se non la memoria di esso nel Sinodo Cobrinense,⁸² e che sarebbe impossibile ritrovarne i fondi, e ritrovati ricuperarli da chi li possiede. Stima (f. 319) parimente impraticabile l'imporre una tassa a Vescovi, e a Monasteri per l'erezione di un Seminario Generale, come si fece con breve sussistenza dal detto Sinodo. Pertanto propone:

1^o. Di rimettere il Seminario di Vladimiria, eretto da Leone Kisca,⁸³ Metropolitano di Russia, ricuperando l'insigne somma da esso lasciata, e accrescendola collo spoglio dal recentemente defonto Vescovo Monsignore Godebski,⁸⁴ applicando ancora il Cattedratico, che si seguita ad esigere in detta Chiesa di Vladimiria, benchè vacante, e in questa maniera potrebbero mantenersi in una trentina di Alunni, quando ora da Monaci se ne tengono solamente uno o due, che sono più tosto loro servitori che Alunni.

2^o. Di erigere un Seminario Diocesano nella Città di Leopoli con la quantità del denaro lasciato da Monsignor Atanasio Szeptycki di sopra nominato, il cui frutto s'impiega ora per la fabbrica della Chiesa; poichè per essa si è addossato il Clero di contribuire del proprio le spese necessarie, e col detto danaro potrebbero mantenersi quindici, o sedici Alunni.

3^o. Di persuadere i Vescovi Ruteni ad eseguire quello che promisero i loro antecessori nel Sinodo di Zamoscia (f. 319v) Sess. 3. tit. XV: de studiis S. Laudat etiam; tanto più che sono loro presentemente cresciute le rendite.

4^o. Di stabilire con Decreto Generale, che il Cattedratico di ciascuna Diocesi, solito esigersi in Sedi vacanti, si applicasse a profitto de' Seminari delle medesime Diocesi, se ivi esistono; in caso contrario per accrescere il numero degli Alunni delle stesse Diocesi in altri Seminari o Pontifici, o Diocesani più vicini.

5^o. Parimente che li spogli de' Vescovi, che muoiono ab intestato, fossero applicati al suddetto effetto.

6^o. Per conseguire la suddetta applicazione, obbligare i Vescovi ad eleggere se-

⁸¹ Fundatum temporibus Metropolitanæ Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), brevem tantummodo habuit vitam. Temporibus R. Korsak (1637-1740) igne destructum, dein reaedificatum sub Antonio Sielava (1641-1655) post annum 1651 brevi tempore exsistebat. Dein non amplius renovatum.

⁸² Synodus Provincialis in Kobryn, anno 1626, mense Septembri. Dein confirmata ab Urbano VIII per Breve de data 6.XIII.1629. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 471-474, nr. 407.

⁸³ Leo Kisca, Basilianus, primum Protoarchimandrita Ordinis Basiliiani (1703-1713), dein Episcopus Volodimiriensis (1711-1729), et demum Metropolitae Kioviensis (1714-1729).

⁸⁴ Theophilus Godebskyj, Episcopus Volodimiriensis (1730-1756).

condo il Decreto del Sinodo di Zamoscia in ciascuna Diocesi tre soggetti dè più capaci del Clero Secolare, a cui incombe il peso di far subito l'inventario giurato delle sostanze lasciate dal Vescovo defonto.

In fine crede esser espediente, che le risoluzioni della S. Congregazione si commettino non al solo Metropolitano, come chiede con suo Memoriale il Clero, ma a Monsignor Nunzio, acciò udito il Metropolitano, ed i Vescovi faccia più efficacemente dar esecuzione a ciò, che sarà determinato (f. 320) da questa S. Congregazione.
Recriptum.

Scribatur D. Nuntio Apostolico in Regno Poloniae iuxta instructionem faciendam.

1252.

Roma, 19 . IX . 1757.

Iterum de iuramento Alumnorum Basilianorum in Pontificio Collegio Vilnensi quaestio proponitur novaque stabilitur formula iuramenti.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 369v-377, nr. 12.

CONG. GEN. — 19 Sept. 1757 (f. 354).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Septembris 1757, interfuerunt Em.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Mesmer, Feronus, Tempì, Mathaeius, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra. Necnon R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Galli.

Essendo nata controversia tra il P. Rettore del Seminario Pontificio di Vilna, ed il P. Superiore del Monastero dei PP. Basiliani da quella Città, l'uno e l'altro ne hanno scritto a Monsignor Nunzio di Polonia, dal quale sono state mandate le loro lettere, accompagnate da una sua delli 27 aprile prossimo passato, affinché questa S. Congregazione definisca la questione insorta.

Dice adunque il P. Superiore de Basiliani, che da suoi Alunni dimoranti nel Collegio di Vilna, gli è stato significato volersi astringere a prestare il giuramento, che non si dà se non da chierici, e secolari di quel (f. 370) Collegio; mentre la formola di esso non è in niun conto adattabile a Monaci, il che avvertito dallo stesso Rettore del Collegio, ha inventato di suo capriccio una nuova. Perciò prega che s'ingunga a detto Rettore, che non s'imponga questo nuovo peso à suoi Alunni Monaci contro li comandi, e la volontà di Nostro Signore, mentre nello stesso Collegio Greco di Roma, dove egli è stato per sette anni, non ha mai inteso parlare di un tal giuramento, poichè per la pubblica professione, che fanno, sono abbastanza obbligati, ed astretti alla propagazione della Fede e all'osservanza delle regole, e all'ubbidienza e sommissione verso li Superiori; il che ancora suole (f. 370v) inculcarsi à Monaci dà propri Superiori Regolari, quando si mandano alli Pontifici Collegi.

Dall'altra parte il Rettore del Seminario Pontificio con sua lettera significa a Monsignor Nunzio, che non solo gl'Alunni chierici secolari, ma ancora due Monaci Basiliani, più antichi, sono ubbidientissimi, ed osservantissimi delle regole de Seminario; solamente due Monaci Basiliani Novizi, oltre l'essere mancanti di umiltà, rispetto, ed ubbidienza verso li Superiori, revocano in dubbio, se siano obbligati o nò all'osser-

vanza delle regole prescritte da questa S. C. per il Collegio dè Greci. Di più, che terminato il tempo della pruova hanno ricusato di fare il giuramento (f. 371) secondo l'antica formola praticata sempre et ab immemorabili dall'istessi monaci Basiliani, asserendo di non essera tenuti ad un giuramento introdotto dal capriccio dè Superiori. Per la qual cosa assegnato loro un convenevol termine a risolvere, questi si sono protestati, che non avrebbero fatto il detto giuramento, se prima non fosse stato dichiarato esser essi a quello tenuti dal detto Monsignor Nunzio, il quale ha rimessa la decisione della controversia a questa S. C. Perciò si degneranno l'EE. Loro risolvere, se, e in qual maniera debba prestarsi il giuramento da monaci Basiliani del Collegio di Vilna.

(f. 371v) La formola del giuramento, che in detto Collegio presentemente si pratica, e secondo la quale si richiede da Alunni e monaci Basiliani, è stata trasmessa dal soprannominato Rettore del Collegio di Vilna a Monsignor Nunzio, ed è la seguente:

« Ego N. Filius N. Dioecesis N. plenam habens huius Collegii notitiam, Legibus, et Constitutionibus illius, quas iuxta Superiorum explicationem amplector, me sponte subiicio, easque pro posse observare promitto.

« Insuper spondeo, ac iuro, quod iussu eiusdem Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ad statum Presbyteratus, cum (f. 372) Superioribus visum fuerit, promovebor.

« Voveo praeterea, ac iuro, quod iussu eiusdem S. Congregationis de Propaganda Fide sine mora in Provinciam meam revertar, ut ibi perpetuo in divinis administrandis laborem meum et operam pro salute animarum impendam.

« Denique voveo, ac iuro, me praedictum iuramentum eiusque obligationem intelligere, et observatum iuxta declarationes factas a S. Congregatione de Propaganda Fide, et Brevi Apostolico roboratas.

Sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Dei Evangelia. »

« Ego idem N., intellecto SS.mi Domini Nostri Pontificis (f. 372) Maximi huius Seminarii Fundatoris pio instituto sanctoque proposito, nempe ut in eo gratis alantur, ac efformentur viri pii, literisque conspicui, qui ad capessendam, curandamque Ecclesiam Dei idonei sint futuri, perpensisque, ac diligenter consideratis ipsius Seminarii legibus, libenter submitto, ac promitto, me ipsas Leges, et Constitutiones omnes integre servaturum, atque in studiis ipsis usque ad terminum mihi a moderatoribus meis praescribendum perseveraturum, ac deinde ex eorum iudicio, suscepto Sacro (f. 373) Presbyteratus ordine, Ecclesiae inserviturum, quandocumque, et quocumque tempore ab ipsis Superioribus meis idoneus iudicatus fuero quoad laborandum in Vineam Christi admitti possim, neque ante ipsum tempus levitate, vel alia de causa Seminarium derelicturum, nisi cum bona ipsorum venia; Quibus intus morigerum, et foris benevolum, Sanctae vero Sedi Apostolicae, ac in primis Deo Opt. Max. pro hoc beneficio gratum, et in S. Catholica religione usque ad finem vitae meae perseveraturum me hoc chirographo promitto, atque spondeo, quae si non praestitero illis obligationibus (f. 373v) me subiicio, quae in Seminarii legibus, et constitutionibus continentur.

In quorum fidem etc. »

Nelle regole fatte per il Collegio, o Seminario Pontificio di Vilna al Cap. 2. si legge: « Cum primum pervenerit aliquis ad Collegium debitum suorum Superiorum munitus testimonialibus litteris, a Regente Collegii, seu Seminarii in scriptis interrogari debet iuxta interrogationes in Collegio de Propaganda Fide proponi solitas, quae habentur in libro regularum eiusdem Collegii pag. 44, et in calce harum regula-

rum inseruntur, iisque interrogationibus, et responsionibus in (f. 374) libro in Archivio Collegii servando propria manu subscribet Alumnus ». In fine poi di dette regole si pongono le suddette interrogazioni, tra le quali le due ultime sono concepite in questi termini:

« Scis ne conditiones requisitas, ut quis sit operarius Apostolicus?

Habes animum observandi regulas, perseverandi, et suscipiendi suo tempore iuramentum eo modo, quo caeteri Alumni illud susceperunt? »

Nello stesso capitolo 2° si parla del giuramento, dicendosi « Juramentum Pontificium iuxta formulam inferius a S. Congregatione de Propaganda Fide praescriptam, quod (f. 374v) omnino in manu Regentis praestare debent post quinque vel sex menses ab ingressu emittat Alumnus, numquam tamen ante completos sexdecim aetatis annos ab eo exigatur; ipsi nihilominus tempestive tradatur, ut illud bene consideret, imo ab aliquo ex Superioribus ipsi quandoque explicetur ».

In fine delle dette regole si riporta similmente la formola del giuramento, la qual è la seguente:

« Ego N. filius N. Dioecesis N. plenam habens Instituti huius Collegii notitiam, legibus, et constitutionibus ipsius quas iuxta Superiorum explicationem amplector, me sponte subiicio, (f. 375) easque pro posse observare promitto.

« Insuper spondeo, et iuro, quod dum in hoc Collegio permanebo, et postquam ab eo quocumque modo, sive completis sive non completis studiis exiero, nullam Religionem, Societatem, aut Congregationem Regularem sine speciali Sedis Apostolicae licentia, vel Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ingrediari, neque in earum aliqua professionem emittam.

Spondeo pariter, et iuro, quod volente Sac. Congregatione de Propaganda Fide statum ecclesiasticum amplectar, et ad omnes Sacros etiam Presbyteratus Ordines, cum Superioribus visum fuerit, promovebor.

Item voveo, et iuro, quod sive Religionem (f. 375v) ingressus fuero, sive in statu saeculari permansero, quolibet biennio mei ipsius, meique status, exercitii, et loci, ubi moram traxero, S. Congregationem de Propaganda Fide certiorabo.

Voveo praeterea, et iuro, quod iussu praedictae Congregationis de Propaganda Fide sine mora in Provinciam meam revertar, ut ibi perpetuo in divinis administrandis laborem meum, et operam pro salute animarum impendam, quod etiam praestabo, si cum praedictae S. Sedis licentia Religionem, Societatem, aut Congregationem regularem ingressus fuero, et in earum aliqua professionem emisero.

Denique voveo, et iuro me praedictum iuramentum, eiusque obligationem intelligere, et observaturum, iuxta declarationes factas a S. Congregatione de Propaganda (f. 376) Fide. Sic me Deus adiuvet, et haec S. Dei Evangelia ».

Secondo questa stessa formola si presta il giuramento da tutti gl'Alunni del Collegio di questa S. C., quando però si dà il giuramento degl'Alunni monaci Basiliani, si fa qualche piccola variazione, come può meglio osservarsi nella formola, che qui per maggior chiarezza si aggiunge.

« Ego N. Oblatus in Ordine S. Basilii Provinciae N. Filius N. Dioecesis N. plenam habens Instituti huius Collegii notitiam, Legibus, et Constitutionibus ipsius, quas iuxta Superiorum explicationem amplector, me sponte subiicio, easque pro posse observare promitto.

Insuper spondeo, ac iuro, quod dum in hoc Collegio permanebo, et postquam (f. 376v) ab eo quocumque modo, sive completis, sive non completis studiis exiero, nullam aliam Religionem, Societatem, aut Congregationem regularem sine speciali Sedis Apostolicae licentia, vel Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ingrediari,

nec in earum aliqua, praeterquam in praedicto Ordine S. Basilii Magni, professionem emittam.

Spondeo pariter, et iuro, quod volente S. Congregatione de Propaganda Fide ad omnes Sacros etiam Presbyteratus Ordines, cum Superioribus visum fuerit, promovebor.

Item voveo, ac iuro, quo si inter Europae fines fuero, quolibet anno, si vero extra, quolibet biennio mei ipsius, meique exercitii, et loci, ubi moram traxero S. Congregationem de P. F. certiorabo.

Voveo praeterea, et iuro, quod iussu praedictae Congregationis de Propaganda Fide sine mora in Provinciam (f. 377) meam revertar, ut ibi perpetuo, in Divinis administrandis laborem meum, ac operam pro salute animarum impendam.

Denique voveo, et iuro, me praedictum iuramentum, eiusque obligationem intelligere, et observaturum iuxta declarationes factas a S. Congregatione de Propaganda Fide, et Brevi Apostolico roboratas sub die 20 Julii 1660.

Rescriptum.

S. Congregatio decrevit, ut transmittantur ad D. Nuncium formulae iuramenti, quod a Monacis Basilianis exigitur in Collegio de Propaganda Fide, (f. 377v) tam pro Novitiis, quam pro Professis Ordinis S. Basilii, et idem iuramentum iidem monachi, sive novitii, sive Professi praestare teneantur etiam in Collegio Vilnae.

1253.

Roma, 14 . XI . 1757.

Dispensatio ab obligatione residendi Torokaniis pro Secretario Generali Basilianorum datur.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 127, fol. 383v-384, nr. 4.

CONG. GEN. — 14 Nov. 1757 (f. 382).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 14 Novembris 1757, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinellus Praefectus, Portocarrero, De Bardis, Tamburinus, Lantes, Ab Auria, Mesmer, Feronus, Tempi, Eboracensis, Galli, Corsini, Mosca, Alex. Albanus, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.

Il P. Valeriano Podwietzynski, Segretario Generale dell'Ordine di S. Basilio della Congregazione Rutena, supplica di essere dispensato dall'obbligo di risiedere in Torokania, ove a tenore delle Costituzioni dell'Ordine è tenuto di dimorare insieme col P. Generale, e ciò per essere egli infermo di occhi, ed il suddetto Monastero (f. 384) situato in luogo assai umido.

Sopra di ciò essendo stata richiesta l'informazione del P. Procuratore Generale dell'Ordine,⁸⁵ egli attesta la verità dell'esposto, la quale gli costa e per relazione del P. Generale, e per propria scienza. Aggiunge però, che quando l'EE. VV. condiscendino alla grazia, s'ingiunga l'obbligo all'Oratore di trasferirsi, quando lo richieda il bisogno degl'affari, ove sarà chiamato dal P. Generale.

⁸⁵ Fortasse iam novus Procurator, Hieronymus Oziemkevč (1757-1760), post discussum Basilii Bosichkovich in Croatiam. Cfr. supra, sub data 18.IV.1757.

Rescriptum.

Pro dispensatione ad annum, arbitrio Proto Archimandritae, cum facultatibus necessariis, et opportunis.

1254.

Roma, 28 . XI . 1757.

Instat Ep. Chelmensis pro concessione solitarum facultatum.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 127, fol. 407v-408, nr. 4.

CONG. GEN. — 28 Nov. 1757 (f. 406).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Novembris 1757, interfuerunt Emin.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Tempi, Mathaeius, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.

Monsignor Feliciano Vollandkowitz, Vescovo Ruteno di Chelma, Coadiutore del Metropolitanano di Russia (f. 408), supplica per la concessione delle solite facoltà, o per l'estensione di quelle, che già gode come Vescovo di Chelma, da esercitarle nella Diocesi di Vladimiria, di cui dicesi Amministratore.

Tale istanza fu presentata sin dal mese di Febbrauo del cadente anno al defonto Monsignor Segretario,⁸⁶ ma non fu esaudita, a cagione, che dal suddetto Metropolitanano già era stata commessa l'amministrazione della Diocesi di Vladimiria a Monsignor Vescovo di Pinsko,⁸⁷ e la causa pende attualmente in questa S. Congregazione.

Rescriptum.

Relatum.

1255.

Roma, 23 . I . 1758.

Dispensatio ab irregularitate.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 128, fol. 48, nr. 11.

CONG. GEN. — 23 Ianuarii 1758 (f. 39).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Ianuarii 1758, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Mesmer, Eboracensis, Feronus, Galli, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.

Basilio Skianovitz, Paroco di Rito Greco, quattro anni sono avendo ucciso un certo Michele Laico, fu dal suo Ordinario privato della Parrocchia, e tenuto per

⁸⁶ Nicolaus Lercari (1744-1757).

⁸⁷ Georgius Bulhak (1730-1769). Cfr. supra, nota II.

un anno in carcere, e poi per sei mesi castigato due volte la settimana con disciplina, ed avendo ottenuto la permissione, si è portato in Roma, e con memoriale rimesso dalla Santità di Nostro Signore a questa S. C. supplica per la dispensa dell'irregolarità.

Rescriptum.

Lectum.

1256.

Roma, 20 . II . 1758.

De translatione Ep. Chelmensis ad Eparchiam Volodimiriensem questio ponitur de iure et de facto.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 128, fol. 92-95, 13.

CONG. GEN. — 20 Feb. 1758 (f. 81).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Februarii 1758, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Sacripantes, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Erba, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et R.mi D. Cardinalis Spinelli, Praefecti.⁸⁸

Monsignor Nunzio di Polonia con sua lettera di 6 Aprile dell'anno scorso significò alla S. C., che avendo la Maestà del Re⁸⁹ nominato Monsignor Wolodkowitz, Vescovo di Chelma di rito Greco-Ruteno, alla Chiesa vacante di Uladimiria, aveva avvertito Monsignor Metropolitanano di Russia di non impegnarsi a fare la (f. 92v) traslazione, mentre questa era riservata alla Sede Apostolica, e che dello stesso tenore aveva scritto al nominato, ed avendo ambidue i Prelati risposto, mandava le loro lettere, avvertendo, che la Corte era affatto indifferente circa detta traslazione, o si facesse dal Sommo Pontefice, o dal Metropolitanano, purchè la Regia nomina avesse il suo effetto.

La lettera di Monsignor Metropolitanano è rispettosissima, dicendo che riputava a suo onore di manifestare in ogni occasione i sentimenti della sua filiale divozione, ed ossequio verso la Santa Sede Apostolica, ch'egli riteneva sempre viva memoria de' comandamenti, (f. 93) che riceveva da detta S. Sede, e i suoi Ministri, e che nella Chiesa vacante di Uladimiria non avrebbe tollerato, si facesse cosa alcuna non corrispondente à di Lei ordini.

L'altra di Monsignor Wolodkowitz, Nominato, non è meno rispettosa alla persona del Nunzio, e alla Sede Apostolica, ma siccome dubitava di contrarre l'indignazione de' suoi Colleghi, se egli fosse ricorso alla S. Sede per ottenere la desiderata traslazione, perciò riputava bene di sentir prima il Metropolitanano, e gl'altri Vescovi; onde chiedeva scusa, se faceva un tal passo, dichiarandosi però sempre sommo agl'ordini del Sommo Pontefice.

(f. 93v) In essa lettera, come in altra scritta alla S. Congregazione, esprime con

⁸⁸ Spinelli Josephus, Praefectus S.C. de Prop. Fide (1756-1763).

⁸⁹ Augustus Federicus III, Rex Poloniae (1733-1763).

tutto il rispetto, che sia da esso, che dag'altri Vescovi si credeva il diritto della traslazione spettare nel loro Rito, e Chiesa Greco-Rutena per antica consuetudine al Metropolitano.

Ultimamente il detto Vescovo, avendo trasmessa una copia autentica della Regia nomina, ha con suo memoriale supplicata la Santità di N. S. per essere trasferito alla suddetta Chiesa di Uladimiria, e la detta istanza essendo stata rimessa con Viglietto di Segreteria di Stato alla S. C., quindi si propone all'EE. VV. qual consiglio debba darsi alla Santità N. S. su tal particolare.

(f. 94) Già è nota all'EE. VV. la ricca eredità lasciata dal Vescovo di Uladimiria defonto, la controversia nata tra il Vescovo di Pinsko, ed il detto Vescovo di Chelma; che il primo ebbe dal Metropolitano l'amministrazione della Chiesa vacante, ma questa poi fu data al detto Monsignor Wolodkowitz Vescovo di Chelma da Monsignor Nunzio,⁹⁰ dalla cui sentenza avendo appellato Monsignor Vescovo di Pinsko la causa circa detta amministrazione è stata portata al Tribunale di questa Sag. Congregazione, e deputato Ponente l'E.mo Mattei. Intanto si trova in possesso dell'amministrazione di detta Chiesa vacante Monsignor Wolodkowitz, che dimanda essere a quella trasferito.

Rescriptum (f. 94v).

Consulendum SS.mo pro translatione Episcopi Chelmensis, cui scribatur, ut sedulo incumbat recuperationi omnium spectantium ad spoliū defuncti Episcopi Uladimiriae, et tam percepta, quam percipienda deponat penes Aedem Sacram, et integrum computum transmittat Sacrae Congregationi, ad effectum erogandi de eiusdem consensu pecunias in beneficium Dioecesis Uladimiriensis.

Ex Audientiae SS.mi die 21 Februarii 1758: SS.mus sententiam Sacrae Congregationis in omnibus (f. 95) benigne approbavit.

N. Antonellus, Secretarius.

1257.

Roma, 20 . II . 1758.

Instantia pro concessione solitarum facultatem pro Ep. Volodimiriensi.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 128, fol. 105v-106, nr. 23.

Febr. 20.

Monsignor Floriano Wollodkowicz, Coadiutore della Metropolia di Russia, traslato dalla Chiesa Vescovile di Chelma a quella di Uladimiria supplica per la concessione delle (f. 106) solite facultà.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

⁹⁰ Nicolaus Serra, Nuntius Varsaviensis (1754-1760).

1258.

Roma, 20 . II . 1758.

De transitu ad Riturum Latinum.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 128, fol. 106-107, nr. 24.

Febr. 20.

Il Cav. Lappa, Lituano, supplica l'EE. VV. per la permissione di passare dal Rito Greco al Latino per le seguenti ragioni.

1.mo. Perchè brama di essere aggregato ed unito a moltissimi della sua Parentela, che sono di Rito Latino.

2. Perchè la sua consorte, e li suoi domestici sono di Rito Latino; onde desidera la totale uniformità nella sua Casa nell'osservanza de digiuni, e delle feste e deg'altri ecclesiastici riti, nascendo dalla diversità disturbo, ed incomodo.

Questa S. Congregazione a simili istanze fatte dà (f. 106v) Greci Ruteni secolari per passare al Rito Latino ha risposto altre volte « non indigere ». Nondimeno, atteso che su tal particolare vi è in quelle parti qualche disturbo e dissensione tra Latini, e Ruteni, potrebbe resciversi: ad R. P. D. Nuntium, ut veris existentibus narratis, et auditis Ordinariis tam Rutheno, quam Latino permittat transitum expectitum.

Rescriptum.

Ad D. Nuntium Apostolicum pro concessione transitus, veris existentibus narratis, facto prius verbo cum SS.mo.

Ex Audientia SS.mi die 25 Februarii 1758: Sanctitas Sua mandavit differri (f. 107) executionem resolutionis Sacrae Congregationis.

1259.

Roma, 20 . II . 1758.

Gravamina Protoarchimandritae Basilianorum contra Metropolitanum Kioviensem ob eius exclusionem a Congressibus hierarchicis Provinciae ecclesiasticae Kioviensis.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 128, fol. 137-139v, nr. 26.

Febr. 20.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Galli.

Il Padre Eraclio Lisanski, Proto Archimandrita dell'Ordine di S. Basilio Magno, in un suo Memoriale presentato a questa Sagra Congregazione nel mese di Novembre scorso, espose l'aggravio, che credeva essergli stato fatto dal Metropolitano di Russia in occasione dell'adunanza de Vescovi del Rito Ruteno, che dal medesimo era stata intimata in Uladimiria. Poichè avendo chiamati all'adunanza suddetta anco gli Abbati de Monasteri della Congregazione Rutena, avea tralasciato di chiamare esso Proto Archimandrita, che è il Capo dell'Ordine Basiliano, e degli Abbati suddetti, contro l'antica consuetudine, e ciò che era stato praticato pochi anni prima in altro simile Congresso tenuto in Vilna. In sequela di tal ricorso fu data incombezza dall'EE. VV

al Nunzio Apostolico in Polonia di scrivere al (f. 137v) Metropolitanano di Russia, e d'intendere quali ragioni l'avessero mosso ad escludere il Padre Proto Archimandrita dalla mentovata Adunanza di Uladimiria. Avendo Monsignor Nunzio eseguiti gli ordini della Sagra Congregazione, con esporre al Metropolitanano i lamenti del Padre Proto Archimandrita, e con esortarlo ad uniformarsi alla Costituzione Pontificia « *Super familiam* », n'ebbe in risposta una lettera, che ha trasmessa originalmente e della quale questo in sostanza è il contenuto.

Che non v'è alcuna Costituzione, la quale autorizzi il Proto Archimandrita ad intervenire a questa sorte di adunanze gerarchiche del Clero Ruteno, come non vi è alcuna Bolla, o Decreto, che tolga al Metropolitanano la facoltà di convocare gli Abbati, i quali per una consuetudine immemorabile, non mai riprovata dalla Santa Sede, sono obbligati a norma del loro giuramento a comparire in qualunque luogo si trovino chiamati dal loro (f. 138) Metropolitanano; Che se egli quattro anni prima aveva chiamato il P. Protoarchimandrita al Congresso di Vilna, lo aveva fatto per dargli un contrassegno della sua stima, e benevolenza, e non già perchè fosse obbligato a ciò fare da alcun diritto, o costumanza; Che finalmente dovea ricordarsi il P. Proto Archimandrita quanto fosse riuscita gravosa, e poco accetta la di lui presenza ai Vescovi della Provincia, congregati nell'adunanza di Vilna, e quante dispute, e controverse eccitasse una tale novità, dimodochè sciolta l'Assemblea con poco, o niun profitto, egli medesimo avea pubblicamente dimostrato il dispiacere che avea d'esservi intervenuto.

Udite da Monsignor Nunzio le ragioni addotte dal Metropolitanano di Russia non ha mancato di comunicarle al Padre Proto Archimandrita, il quale in risposta ha replicato ciò che segue, cioè: Che egli non sà comprendere con quali fondamenti il (f. 138v) Metropolitanano chiami il Congresso di Uladimiria Gerarchico, e come pretenda anche su tal supposto, che il Proto Archimandrita non abbia diritto alcuno d'intervenirvi. Poichè se deve nominarsi Gerarchico, con ugual ragione dovrà darsi l'istessa denominazione all'Assemblea di Lublino, tenuta nel 1680, all'adunanza sinodale di Zamoscia, e a quella di Vilna, e finalmente a tutte le adunanze de Vescovi di quelle parti dal tempo di Urbano VIII sino al corrente giorno; eppure è cosa certa, e notoria, che a tutte queste adunanze sono stati sempre chiamati i Proto Archimandriti dell'Ordine Basiliano. Inolte se il Metropolitanano ha creduto di dover chiamare gli Abbati al Congresso, qual ragione può avere di escludere dal medesimo il Proto Archimandrita, il quale per concessione della Santa Sede è Superiore degli Abbati (f. 139) medesimi, e gode anche esso l'uso de Pontificali? Anzi, siccome al Metropolitanano compete senza dubbio il gius di convocare i Vescovi della sua Provincia al Congresso del Clero Ruteno, non è egli ragionevole, che al Proto Archimandrita dovendo intervenire gli Abbati al Congresso de Vescovi, spetti il diritto di convocarvi gli Abbati medesimi in vigore della sua Superiorità. Posto dunque, che il Congresso di Uladimiria abbia a chiamarsi Gerarchico, secondo che stima il Metropolitanano domanda il Proto Archimandrita perchè nell'Ordine della Gerarchia abbiano a computarsi gli Abbati a lui soggetti, e non esso, che, a norma della Decretale « *Super familiam* », è il loro Superiore, ed Abbate Generale. Finalmente conclude il P. Proto Archimandrita, che questo fatto del Metropolitanano non solamente è contrario alla di lui convenienza, e decoro, ma tende a diminuire la sua autorità sopra (f. 139v) gli Abbati dell'Ordine, i quali non potranno che gloriarsene, e concepire della disistima per lui, come pur troppo hanno già fatto. Per lo che si propone all'alto intendimento dell'EE. VV. il risolvere:

1mo. Se alli Congressi o Assemblee de Vescovi, in cui debbono intervenire gli Abbati, debba chiamarsi anche il Proto Archimandrita.

2. Se la Convocazione degli Abbati debba farsi immediatamente da Monsignor Metropolitanano o più tosto da esso per mezzo del Proto Archimandrita.

Rescriptum.

Ad primum: Affirmative.

Ad secundum: Abbates convocandos esse per Metropolitanam, certiorato tantum Proto Archimandrita.

Foto
L. Montanari
Foto-Archivi
L. Montanari
L. Montanari
L. Montanari

da Monsignor Nunzio le quali
di amministrare il



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
Romae

CLEMENS XIII
(6. 16. VII. 1758. - 2. II. 1769)
venetus
(Calorus Rezzonico)

Il
Sede
un
per
del Clero
di Zambrana
Dalla

ACTA S. C. de PROPAGANDA FIDE TEMPORE CLEMENTIS XIII
(1758-1769)

1260.

Roma, 18 . IX . 1758.

De gravaminibus Cleri saecularis uniti et de eiusdem Cleri desideriis et postulationibus quoad educationem iuventutis, scholas, officia eparchialia etc.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 128, fol. 295-302, nr. 18.

CONG. GEN. — 18 Sept. 1758 (f. 275).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Septembris 1758, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD., Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Tamburinus, De Bardis, De Lanceis, Eboracensis, Feronus, Galli, De Gesures, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus.

Relatio E.mi, et E.mi Domini Cardinalis Galli.

Fu rimesso nell'anno scorso all'EE. VV. un memoriale del Clero Secolare Rutenno, in cui rappresentando l'estremo grado di povertà, e d'ignoranza, ove era ridotto per essere state occupate da Monaci Basiliani non solo le Chiese, e Parrocchiali più pingui, ma tutti gli uffici, ed impieghi ecclesiastici contro il prescritto dè S. Canoni, e specialmente del Sinodo Cobrinense, e Zamosciense, faceva istanza, che si desse riparo a un così grave disordine, con ingiungere al Metropolitanano di Russia:

1mo. Che astringesse i Vescovi, e Superiori Regolari Ruteni a produrre tutte le notizie, e Documenti, onde potesse riconoscersi il buon lus del Clero Secolare rispetto alle Chiese Cattedrali, e Parrocchiali, e loro beni, e rendite occupate da Monaci (f. 295v).

2. Che obbligasse i Vescovi presenti, e futuri all'adempimento della promessa fatta nel Sinodo di Zamoscia, di mantenere alcuni alunni nè Seminari, dove esistono, o nè Monasteri, ove fioriscono i studi.

3. Che procurasse di far erigere un Seminario Diocesano in Leopoli, e di fare accrescere il numero degli Alunni nel Collegio Pontificio di detta Città con i frutti di un capitale di 116800 fiorini, lasciato da Monsignor Atanasio Szeptycki, quali restavano allora impiegati nel compimento della fabbrica della Cattedrale.

4. Che il Cattedratico, che si esige durante la vacanza delle Sedi vescovili, secondo la permissione del Sinodo di Zamoscia si applicasse a formare un Fondo perpetuo per erigere dè Seminari nelle rispettive Diocesi, o per aumentare il numero degl'Alunni in quelli, che già si trovano eretti.

(f. 296) 5. Che si scegliessero tra persone del Clero Secolare per amministrare li spogli dè Vescovi, secondo il prescritto dal Sinodo di Zamoscia.

6. Che il mentovato Metropolitanano di Russia fosse tenuto a render conto, o al

Sommo Pontefice, o a questa Sagra Congregazione dell'esecuzione, e adempimento di tutte le predette cose.

Riferite le suddette istanze nella Congregazione Generale degli 8 Agosto 1757 dalla ch. memoria dell'E.mo Sig. Cardinale Mattei, che ne fu il Ponente, sembrò spedito all'EE. VV. di valersi in quest'affare piuttosto dell'opera di Monsignor Nunzio in Polonia, che del Metropolitano di Russia; atteso che il primo avrebbe potuto più facilmente fare eseguire ciò che venisse determinato, e somministrare ugualmente alla Sagra Congregazione le ulteriori notizie che le fossero abbisognate.

(f. 296v) In sequela di ciò fu trasmessa al prefato Monsignor Nunzio⁹¹ una ben distinta Istruzione, in cui non solo venne incaricato di fare osservare diverse risoluzioni formate dall'EE. VV. a norma di ciò, che fu altre volte stabilito nel Sinodo Zamoscense, ma di prendere inoltre tutte le notizie necessarie, e d'informare la Sagra Congregazione sopra i punti seguenti.

1mo. In quali fondi, ed in faccia di chi si trovi investito il Capitale di 116800 fiorini, lasciati da Monsig. Atanasio Szeptycki, poichè quando non fossero stati investiti in faccia del Seminario di erigere in Leopoli, sarebbe stato necessario che egli si prendesse la cura di far rinovare gl'Istromenti, e porre in effetto la volontà del Testatore.

2. Che cosa sia stato fatto dei Capitali assegnati per la fondazione del Seminario di Vladimiria; e specialmente della (f. 297) somma di novantamila fiorini, donati da Monsignore Leone Kiska per accrescimento dell'istesso Seminario, come sia stata impiegata la sopradetta somma; e se vi sia modo di ricuperare ciò che fosse stato indebitamente alienato, e dissipato in pregiudizio del Seminario.

3. Se sia vero, che nelle Diocesi de' Vescovi Ruteni si esiga il Cattedratico, anche in tempo di Sede vacante; E ciò sussistendo, in beneficio di che venga appropriato, ed a quanto possa ascendere in ciascuna Diocesi.

4. Chi amministri il denaro risultante dallo spoglio de' Vescovi Ruteni, che moiono ab intestato, come s'impieghi, e se in ogni diocesi si eleggano tre persone del Clero per far l'Inventario de' beni del defunto Vescovo, come prescrive il sopramentovato Sinodo di Zamoscia.

Non ha tralasciato Monsignore Nunzio di eseguire con ogni esattezza, e puntualità ciò, (f. 297v) che gli viene ingiunto dall'EE. VV. nella precitata Istruzione, come chiaramente si scorge da una sua lettera de' 14 Aprile dell'anno corrente, nella quale dice primieramente, che avendo renduti consapevoli con una sua circolare i Vescovi Ruteni de' lamenti del Clero Secolare del loro Rito, nel vedersi posposto ai Monaci Basiliani nella provvista delle Parrocchie migliori, dal che ne nasceva l'esser egli così sproveduto di sostanze, e di capacità, gli era stato concordemente replicato da quei Prelati: Che non può il Clero dolersi di esser povero per cagione de' Monaci, poichè questi non hanno ricevuta alcuna Parrocchia dopo che lasciarono i piccoli Monasteri ai quali erano annesse; che le Parrocchie suddette sono tutte più o meno povere in ciascuna Diocesi; che la colpa dell'(f. 298) ignoranza del Clero non può attribuirsi ai Monaci, i quali non hanno la cura di ammaestrarlo; che lagnandosi su questo punto fa torto a se medesimo, essendo cosa certa che molti di esso si distinguono nella letteratura; e che finalmente se nella collazione de' Benefizi curati sono talvolta costretti i Vescovi a preferire i men dotti, ciò deriva dalla violenza de' Padroni laici, che esigono a forza dai Prelati l'istituzione di quei, che presentano.

⁹¹ Idem qui supra.

Quanto all'istituzione de' Giovani Chierici dicono i Vescovi, di non mancare al loro dovere, contandone più di uno delle varie Diocesi nè Collegi di Leopoli, e di Vilna; anzi quello di Luceoria si esprime di vantaggio, asserendo, che bramerebbe assaissimo di poter aprire il proprio Seminario, poichè non tutti i suoi Chierici possono mandarsi a studiare ne due Collegi accennati, e la sua (f. 298v) Chiesa ne riceverebbe un grand'utile, mentre uniti i Chierici in un sol Convitto, oltre le scienze apprenderebbero i Sacri Riti, e il canto ecclesiastico; e il servizio di Dio riuscirebbe più decoroso nella Cattedrale.

In ordine poi agli uffizi nelle Curie Vescovili, soggiungono i Prelati suddetti, esser ben chiaro, che da per tutto sono esercitati dal Clero secolare, e non dai Monaci, e il Coadiutore della Metropolia asserisce, che per abilitare i soggetti a questo fine, non lascia di ritenere uno, o due de' suoi Preti in Varsavia, affinchè frequentino il Tribunale della Nunziatura, ed apprendano ivi il modo di ben conoscere le Cause, e di sanamente giudicarle in caso di bisogno.

Ma perchè importava, che il Clero medesimo (f. 299) fosse informato di ciò, che era stato risoluto dall'EE. VV. in di lui favore, quindi Monsignor Nunzio ha mandato una copia circolare delle risoluzioni suddette, ingiungendo ai Vescovi di farle inserire negli atti delle loro Cancellerie per notizia del Clero secolare, e per regola, e legge da osservarsi nell'avvenire, lo che sarà già stato eseguito in conformità della promessa, che n'ha ricevuto da quei Prelati. Il regolamento suddetto porta in sostanza: 1mo, che le Parrocchie non si conferiscano ai Monaci; 2do, che i medesimi siano esclusi dagli uffizi nelle Curie Vescovili; 3, che mancando i soggetti idonei nelle proprie Diocesi da costituirsi per Vicari Generali, invece di surrogare i Monaci, debbono i Vescovi ricorrere al Nunzio Apostolico, che si prenderà la cura di cavarli da altre Diocesi, implorando prima da questa (f. 299v) Sagra Congregazione la dispensa dal giuramento, fatto di servire nella propria.

E perchè venendo il caso di dover porre in pratica quest'ultimo Capo possa egli farlo più agevolmente, a quest'effetto si è già procurato dai Superiori de' Collegi di Leopoli, e di Vilna il catalogo di tutti quelli, che hanno fatto, e compito in essi i loro studi.

Quanto al Seminario di Svirna in Lituania, ha creduto inutile di farsi trasmettere anche da questo un simile catalogo; poichè educandosi in esso i soli Chierici figli de' Preti coniugati per reggere di poi le Parrocchie soggette nel temporale al Signor Principe Radziwil, ha osservato, che gli studi, ai quali sono applicati gli Allunni, consistono nelle pure lettere umane, e nella sola Teologia morale, senza aver cognizione de' Canonici, e del Gius Pontificio, che sono le basi fondamentali del saggio, e retto governo delle Diocesi.

(f. 300) Ma avendo trovato all'incontro nelle memorie della sua Cancelleria, che il Seminario predetto, in vigore della sua istituzione, deve ogn'anno render conto del suo stato al Nunzio Apostolico, ed al Metropolitano di Russia, ha egli obbligato il Superiore, che sino ad ora non gli si era mai dato a conoscere, a mandargli lo stato del Seminario, che puntualmente ha ricevuto, ed il quale con quest'occasione ha trasmesso all'EE. VV.

Passando in appresso Monsignor Nunzio a discorrere di quei punti, sopra de' quali gli fu richiesta informazione, dice, che riguardo al capitale di centosedici mila ottocento fiorini, lasciato dalla bo. me. di Monsignor Atanasio Szeptycki, per valersi de' frutti del medesimo nella fabbrica della nuova Cattedrale Rutena, e terminata, che sia questa, per applicarlo poi intieramente in conto, e credito del Seminario, ha egli

portato l'odierno Monsignor Vescovo⁹² a dichiarare con un pubblico (f. 300v) documento, che ha parimente trasmesso all'EE. VV., che compito l'edifizio della Chiesa, lo che si promette dall'Architetto dentro lo spazio di cinque anni, in avvenire la somma intiera andrà in proprietà del Seminario, a tenore di ciò, che ha prescritto il pio Fondatore, e soggiunse Monsignore Nunzio, che bisogna appagarsi di questa pubblica dichiarazione in un Paese, dove non si accordano ne formole più ampie, ne documenti di maggior forza.

Ma quando al Legato spettante al Seminario di Vladimiria, dice Monsignor Nunzio che sarebbe desiderabile, che la pia intenzione del fu Monsignor Leone Kiska avesse ottenuto il fine che si era proposto, allorchè egli stesso investì la somma di 66500 fiorini a favore del Seminario sopra i beni della famiglia Pransci, che tuttavia gli ritiene, e che salvo i due primi anni, di poi non ha più pagati i frutti concordati (f. 301) nell'Istrumento di obbligazione. Coartata da più Decreti dei Tribunali al pagamento, è ricorsa alle violenze, discacciando dai fondi ipotecati i Monaci, che reggono il Seminario; tanto che l'affare è restato così, mantenendosi dai Monaci qualche Chierico, ed aspettandosi tempi migliori per salvarsi dalle violenze, mezzi usati in Polonia, allorchè non si vogliono pagare i debiti.

Per quello poi che concerne il Cattedratico, afferma esser certissimo, che nelle Diocesi Rutene si esige anche per quell'intervallo di tempo, che la Chiesa è vacante. La cura di esigerlo spetta all'Amministratore, che vien deputato dal Metropolitan, e il detto Cattedratico insieme cò i frutti della vacanza s'impiega, parte nel mantenimento delle persone che servono la Chiesa, nel sostenere i diritti della medesima, (f. 301v) e in qualche riparazione più urgente, o della sua fabbrica, o dè suoi beni; e parte nel mantenimento, e spese, che è obbligato a fare durante il suo impiego l'Amministratore, il quale restituisce il sopravanzo al nuovo Vescovo, col calcolo dell'introito, e dell'esito. Si valuta il Cattedratico a un dipresso nella somma che segue.

Quello della Metropolia indipendentemente da ogni Vescovo fiorini 32 mila. Altrettanti, e forse più nè frutta quello di Vladimiria; Il Vescovado di Leopoli 28 in 29 mila; Quei di Premisla, e Luceoria 13 in 14 mila; E i due Vescovadi di Chelma, e di Pinsko tre, o quattro mila per cadauno.

Rispondendo finalmente il Nunzio Apostolico all'ultimo Capo, che riguarda lo spoglio dè Vescovi Ruteni, che muoiono ab intestato, dice, che il Vescovo, a cui è (f. 302) commessa l'amministrazione della Chiesa vacante, riceve in cura i beni lasciati dal Vescovo morto, e ne fa quell'uso, che si è detto di sopra del Cattedratico, e de frutti della vacanza, rendendone poi conto al nuovo Provisto. Che la determinazione del Sinodo di Zamoscia non ha avuto mai luogo, onde non si eleggono i tre Deputati del Clero per fare l'Inventario dè beni lasciati dal Defunto, e che il motivo, che se ne adduce è, perchè il Clero Ruteno non ha mai preso la forma di Gerarchia, ne è diviso in Collegi di Dignità, e Canonici nelle rispettive Cattedrali, onde possa aver luogo l'elezione dè suddetti tre Deputati da i loro Corpi.

Si degneranno dunque l'EE. VV. di dare gli ulteriori provvedimenti per il buon ordine, e regolamento di quel numerosissimo Clero Ruteno.

Rescriptum.

Scribatur Nuncio Apostolico, et Metropolitae iuxta Instructionem.

⁹² Leo Szeptvckij, Episcopus Leopoliensis (1749-1779), dein Coadiutor (1762) et Metropolita Kioviensis (1778-1779). Obiit 13.V.1779. Cfr. Pelesz, *op. cit.*, II, p. 571.

1261.

Roma, 4 . XII . 1758

De licentia pro Alumnis Collegii Vilmensis tempore aestivo domi commorandi Argumenta Alumnorum considerantur.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 128, fol. 381-384, nr. 19.

CONG. GEN. — 4 Dec. 1758 (f. 331).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Decembris 1758, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Ab Auria, Tamburinus, De Bardis, Feronis, Tempi, Galli, Rezzonico, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Carafa Trajetto, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi D. Cardinalis Lante.

Ricorsero alcuni mesi sono all'Em.ze VV. gli Alunni del Collegio di Vilna, in Lituania, supplicando che si desse loro il permesso d'uscire dal Collegio nel tempo delle vacanze, e ciò non tanto per avere il comodo di portarsi in Diocesi, e di farsi ordinare dal Vescovo del loro Rito, quanto per sottrarsi dall'insalubrità di quell'aria, mediante la quale asseriscono d'aver sofferto un grave discapito nella salute. Prima di proporre all'EE. VV. una tale istanza fu giudicato spediente di scrivere a quel Padre Rettore che informasse distintamente la Sagra Congregazione circa la verità dell'esposto ed incaricare Monsignor Nunzio in (f. 381v) Polonia⁹³ di prendere anch'egli le più esatte notizie, e di comunicarle in appresso con il suo sentimento. L'uno e l'altro ha pienamente soddisfatto alla richiesta. E quanto al primo, egli confessa che realmente in quella Città manca agli Alunni il comodo di farsi ordinare da un Vescovo del loro Rito, dal che ne segue che molti di essi, benchè provetti in età, non hanno neppure la prima tonsura. Ma riguardo all'altro motivo dell'aria insalubre soggiunge il Padre Rettore, che non sussiste l'esposto, poichè se nell'anno decorso gli Alunni si sono ammalati nel Collegio, ciò è nato da un'influenza di febbri comune a quasi tutta la Città, e sino ai subborghi dove l'aria è assolutamente pura, e salubre. A questo si aggiunge, che poco fuori di Vilna ha (f. 382) il Collegio un'Orto o Vigna con abitazione, situata in luogo dilettevole, e sano, dove si mandano gli Alunni a ricrearsi in tempo di Estate, e specialmente dopo la festa di S. Pietro, allorchè son terminati gli studi. Uniforme alla relazione del P. Rettore è quello che ha scritto Monsignor Nunzio, il quale è di parere, che avendo il Collegio un luogo sì ameno, e sì proprio alla campagna, dove possono gli Alunni ristorarsi dagl'incomodi, e dalle fatiche degli studi, non debba permettersi loro di andare altrove, poichè altrimenti facendo potrebbe succedere che si dissipassero nello spirito, e che perdessero tuttociò che hanno acquistato di buono vivendo in un Seminario regolato; tanto più che ovunque fossero per condursi non troverebbero certamente di che (f. 382v) restare edificati, essendo pur troppo universale nella Nazione il difetto solo dell'intemperanza, da cui neppure sono immuni le persone ecclesiastiche. Egli è dunque di opinione, che ciò, che può meritare l'equità, e la compassione dell'EE. VV. è lo stato dè giovani infermi, ai quali unicamente vorrebbe che s'accordasse l'assentarsi dal Collegio,

⁹³ Nicolaus Serra (1754-1760).

e il tornare all'aria nativa ogni volta che i medici lo giudicassero necessario, e vi concorresse il sentimento del Padre Rettore. Per quello poi che concerne l'altro capo dell'Istanza, cioè la comodità di potersi far ordinare nelle proprie Diocesi, suggerisce Monsignor Nunzio, che la Sagra Congregazione vi ha saviamente, e bastantemente provveduto nel §. 3^o del Cap. 12 della Regola del Collegio; dove si dice, che sebbene non deve (f. 383) impedirsi agli Alunni dimoranti nel Seminario Pontificio di ricevere gli Ordini, si crede però più adattato, che ciò succeda terminati gli studi; affinché i Vescovi possano riconoscerne i talenti, ed essi determinarsi allo stato celibe, o coniugale, onde non gli sembra che debbano essere dispensati da un così giusto, e savio stabilimento, se non quando l'EE. VV. lo giudicheranno profittevole, o necessario.

Ultimamente è pervenuta un'altra lettera del P. Rettore del Collegio in data del 24 Luglio, quella quale dice, che è talmente cresciuto l'impegno, e il desiderio negli Alunni Ruteni di ritornare alle loro Case nel tempo delle vacanze, che due di essi, cioè Gregorio Mokrzycki, e Demetrio Damianowicz, di buon ingegno, e bene incamminati nello studio (f. 383v) teologico, vedendo di non potere ancora avere la licenza di uscire dal Collegio, hanno procurato dai medici di Villa alcune fedi, nelle quali si asserisce, che dell'aria è molto nociva alla di loro salute, e mediante un tal'attestato hanno talmente importunato Monsignor Nunzio, che quel Prelato ha dovuto in fine accordargli il permesso di allontanarsi dal Seminario. Peggio però ha fatto un'altro chiamato Francesco Buday, di poco talento, ed avanzamento negli studi, il quale è partito furtivamente dal Collegio, ed è tornato alla Casa paterna senza impetrarne la facoltà da veruno. Per lo chè sembrando a Monsignor Nunzio, che non debba lasciarsi impunito un così pernicioso esempio, insinuato al Padre Rettore che ricorra all'oracolo dell'EE. (f. 384) VV., e che dai loro Decreti attenda la qualità del gastigo, che dovrà darsigli per così fatto attentato.

Rescriptum.

Non esse permittendum discessum alumnorum tempore vacationum, excepta causa infirmitatis, cum licentia tamen Nuncii Apostolici, et Rectoris, ac praevis consilio medicorum, et Franciscum Budai dimittendum esse a Collegio cum poena arbitrio Episcopi, a quo non promoveatur ad ordines, nisi consulta Sagra Congregazione.

1262.

Roma, 22 . I . 1759.

De transitu alicuius P. Ordinis S. Augustini ad PP. Basilianos cum retentione Ritus Latini datur responsum S. C. negativum.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 129, fol. 1rv, nr. 1.

CONG. GEN. — 22 Jan. 1759 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Januarii 1759, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD., Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Tempì, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Carafa Trajecto, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.

Il P. Casimiro Lapkowski, Agostiniano, desiderando passare alla Religione Ba-

siliana di rito Ruteno, ritenendo però il proprio rito Latino (f. 1v) si nella celebrazione della Messa, che nella recita dell'Offizio divino, avendone già avuta l'accettazione dalli Superiori di detto Ordine Basiliano, supplica l'EE. VV. per l'opportuna licenza.

Rescriptum.

Non conceditur.

1263.

Roma, 13 . II . 1759.

Iterum de transitu cuiusdam Lithuani ad Ritus Latinum.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 129, fol. 33v-34, nr. 2.

CONG. GEN. — 13 Feb. 1759 (f. 33).

In Congregationi Generali de Propaganda Fide, habita die 13 Februarii 1759 interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD., Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Tempì, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna, de Sciarra.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.⁹⁴

Il Cav.^{re} Gio. Lappa, Lituano, nella Congregazione de 20 Febbraro dell'anno scorso supplicò l'EE. VV. per la concessione del passaggio al rito Latino allegando per motivi:

- 1, perchè la sua consorte, e li (f. 34) suoi domestici sono di rito Latino.
- 2, perchè moltissimi della sua Parentela sono dello stesso rito Latino.
- 3, perchè la differenza del rito, portando ancora diversità nell'osservanza delle feste, e de digiuni, ciò non può accadere senza incomodo, spesa, e disturbo de domestici.

L'EE. loro sotto il detto giorno atteso che tale istanza de Gregi Ruteni secolare fatta per passare al Rito Latino, altre volte era stato risposto « *Non indigere* », cioè della permissione, o dispensa della Sede Apostolica, stimarono di dovere rescrivere: « Ad R.mum Nuntium Apostolicum pro concessione transitus, veris existentibus narratis, facto prius verbo cum SS.mo ».

(f. 34v) Ma nell'udieuza delli 25 dello estesso mese, riferita da Monsignor Segretario una tale risoluzione alla sa.me. di Benedetto XIV, la Santità Sua pensando allora di dare in breve un generale regolamento a tali passaggi dal rito Greco al Latino, ordinò, che si differisse l'esecuzione del Decreto.

Ora con nuovo memoriale torna il detto Cavaliere Lappa a supplicare l'EE. loro per la concessione di detto passaggio, aggiungendo, che la sa.me. di Urbano VIII, avendo nel 1624 proibito con suo decreto il passaggio dal rito Ruteno al Latino si à Secolari, che agli Ecclesiastici per le rappresentanze fatte dal Re, a dà Primati della Republica, e dà Vescovi latini, (f. 35) fu il detto decreto ristretto à soli Ecclesiastici, e che da quel tempo in poi sono passati liberamente i secolari Ruteni da loro rito al Latino, credendo di non aver bisogno di alcuna dispensa.

Rescriptum.

In decretis, et ad D. Secretarium cum SS.mo.

Ex Audientia SS.mi die 18 Februarii 1759: Sanctissimus sententiam S. Congregationis in omnibus benigne approbavit.

N. Antonellus, Secretarius.

⁹⁴ Nicolaus Antonelli, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1757-1759).

1264

Roma, 12 . III . 1759.

De dispensatione a lege residentiae penes Protoarchimandritam pro Consultore Ordinis Basiliani.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 129, fol. 54v-55, nr. 5.

CONG. GEN. — 12 Mar. 1759 (f. 53).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Martii 1759, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi DD. Domimi Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Carafa Trajecto, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.

Il P. Atanasio Czarkowski,⁹⁵ Monaco Professo dell'Ordine di S. Basilio di rito Ruteno, Consultore Generale, (f. 55) prega l'EE. VV. d'essere dispensato dalla residenza del Monastero di Torokania, attesa la sua avanzata età ed inferma salute, dalla quale non può riaversi dimorando in detto luogo, per esser ivi l'aria troppo grave ed umida, e contraria al suo temperamento.

Rescriptum.

Pro dispensatione arbitrio Proto Archimandritae, cum facultatibus necessariis, e opportunis.

1265.

Roma, 12 . III . 1759.

Dispensatio a lege residendi Torocaniis prorogatur.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 129, fol. 55rv, nr. 6.

Mart. 12.

Nel Mese di Novembre dell'anno 1757 il P. Valeriano Podwieszczynski, Monaco Ruteno, avendo supplicata questa S. Congregazione di essere dispensato dall'obbligo di risiedere in Torokania col P. Generale del suo (f. 55v) Ordine di S. Basilio, per infermità d'occhi, ed esser quel luogo assai umido, l'EE. Loro si degneranno rescrivere: « *Pro dispensatione, ad annum arbitrio Proto Archimandritae, cum facultatibus necessariis, et opportunis* ». Ora essendo già scorso l'anno, e non essendo guarito dalla di lui infermità, supplica per la proroga di detta dispensa.

Rescriptum.

Prorogetur dispensatio ad alium annum, arbitrio Proto Archimandritae, cum facultatibus necessariis, et opportunis.

⁹⁵ Athanasius Czarkovskij, Basilianus, Procurator Negotiorum Ordinis Basiliani in Urbe (1744-1747), dein Consultor generalis.

1266.

Roma, 26 . IV . 1759.

De transitu P. Gregorii Mokrzyckij in servitium alius Eparchiae.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 159, fol. 126rv, nr. 5.

CONG. GEN. — 26. Apr. 1759 (f. 123).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Aprilis 1759, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra, Ursinus. Nec non R. P. D. Carafa Trajecto, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia⁹⁶ con sua lettera delli 28 Febbraro prossimo passato riferisce alla S. C. essergli stato rappresentato da Monsignor Coadiutore della Metropolia di Russia, che l'Arcivescovo di Kiovia avendo bisogno di persona idonea per servizio dell'Uffici Diocesani, e mandandone nella sua Diocesi, avea pensato di assumere Gregorio Mokrzycki, della Diocesi di Chelma, e già (f. 126v) Alunno nel Seminario Pontificio di Vilna.⁹⁷ Per mezzo adunque del medesimo Nunzio supplicava l'EE. VV. a volerlo dispensare dal solito giuramento, dandogli la facoltà di poter servire in luogo della propria nella Diocesi di Kiovia.

Rescriptum.

Pro dispensatione, facto verbo cun SS.mo.

Ex Audentia SS.mi die 8 Aprilis 1759: Sanctitas Sua benigne annuit pro pelita dispensatione, seu potius commutatione, arbitrio Nuncii Apostolici, audito tamen prius Episcopo Chelmensi.

N. Antonellus, Secretarius.

1267.

Roma, 30 . IV . 1759.

De facultate concedenda Ep. Volodimiriensi dispensandi ab impedimento bigamiae ad Ordines sacros suscipiendos.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 129, fol. 150rv, nr. 3.

CONG. GEN. — 30 Apr. 1759 (f. 149).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Aprilis 1759, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Carafa Trajecto, Prothonotarius apostolicus.

⁹⁶ Nicolaus Serra (1754-1760).

⁹⁷ Cfr. supra sub nr. 1261.

Relationes R. P. D. Nicolai Antonelli, Secretarii.

Monsignor Feliciano Wolodcowicz, moderno Vescovo Ruteno di Vladimira,⁹⁸ espone di esservi nella sua diocesi molti bigami, i quali aspirano allo Stato Ecclesiastico; e che riuscendo (f. 150v) loro molto incomodo per la lontananza di ricorrere alla S. Sede per la dispensa, il Vescovo Oratore supplica, che si conceda ad esso la facoltà di dispensare con trenta bigami dalla sua diocesi ad ordines, et beneficia del medesimo Rito.

Si riserva del Metropolitanò, al quale si dà facoltà di dispensare 24 bigami suoi Diocesani, agl'altri Vescovi Ruteni, quando hanno richiesta questa facoltà gli si è data per via del S. Offizio per venti casi, come fu praticato il 30 Settembre 1745, e sotto li 8 Gennaro 1755 col Vescovo Ruteno di Vladimira, Antecessore dell'odierno⁹⁹.

Rescriptum.

Ad S. Officium iuxta solitum.

1268.

Roma, 30 . IV . 1759.

De Vocalibus Capitulum Basilianorum dubia Protoarchimandritae et responsiones S. Congregationis, praesertim quoad ius Abbatum participandi in Capitulis Generalibus et Provincialibus.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 129, fol. 187-202, nr. 11.

Apr. 30

Relatio E.mi, et R.mi D. Cardinalis Galli.

Unitisi nell'anno 1743 in una sola Congregazione Monastica¹⁰⁰ tutti li Monasteri Cattolici dè Monaci Basiliiani Ruteni delle due Provincie, di Lituania, e di Polonia, e celebratosi il Capitolo Generale nel Monastero di Dubno, la sa. me. di Benedetto XIV, colla sua Decretale « *Inter plures* », de 2 Maggio 1744 (Bollar. Benedicti XIV, Tom. I, pag. 346) non solamente si degnò di approvare varie Costituzioni, che i Monaci avevano fatto, ma egli medesimo (f. 187v) prescrisse alcuni regolamenti per il buon governo di tutta la suddetta Monastica Congregazione.

Uno di tali regolamenti tende a regolare la uguaglianza dè Voti in ogn'una delle due Provincie, allorchè deve tenersi il Capitolo Generale; e perciò il saggio Pontefice nel §. *In eisdem*, prescrive, *ut in Capitulis Generalibus*, quando agitur de electione Proto Archimandritae suffragium ferre debeant praeter Metropolitanum Capitulum praesidentem, Consultores, Secretarii Generales, Provinciales atque alii quadraginta Monachi ex una, totidemque ex alia (f.188) Provincia designati, et electi. E questi quaranta Vocali furono di poi prescelti nè seguenti Capitoli Generali.

Non vi furono allora compresi gl'Abbatì, perche pendeva controversia, se do-

⁹⁸ Felicianus Philippus Volodkovyč, Basilianus, Episcopus Chelmenensis (1731-1758), dein translatus ad Sedem Volodimiriensem (1758-1778) et Coadiutor Metropolitae Kioviensis (1758-1762), demum Metropolitae et ipse, iure successionis (1762-1778).

⁹⁹ Theophilus Godebskyj (1730-1756).

¹⁰⁰ Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum, constans duabus Provinciis: SS.mae Trinitatis, seu Lithuania, et Protectionis B. V. Mariae, seu Polona vel etiam Ruthena.

vessero essere soggetti al Generale. oppure al Metropolitanò di Russia, come si osserva nel §. *Quarta ex eo*, della lodata Decretale. Tolta però di mezzo questa controversia col Breve « *Super Familiam* », de 30 Marzo 1756 (Bullar (f. 188v) Benedicti XIV, tom. IV, pag. 416), ed avendo il Pontefice dichiarato, che gl'Abbatì Claustrali debbono esser soggetti al Generale (ivi §. Primo itaque) ordino, che ad essi ancora competesse la voce attiva, e passiva nè Capitoli Generali e Provinciali, di maniera però che dovessero comprendersi nel numero dè preaccennati quaranta Vocali (ivi, §. Secundo statutum est).

Nell'anno 1757 il P. Generale¹⁰¹ propose alcuni dubbi per la migliore intelligenza, ed esecuzione del lodato Breve « *Super Familiam* », i quali furono riferiti dall'E.mo Signor Cardinal Galli nella Congregazione Generale dè 24 Maggio dello stesso Anno 1757, e tra questi v'era il seguente al n. XIII. Qui sint Abbates, qui in Capitulis Generalibus, et Provincialibus ad praescriptum Decretalis « *Super Familiam* » voce tam activa, quam passiva gaudere debeant? Et qui, abmissis Abbatibus, de numero quadragenario Vocalium, quem transcendere prohibet dicta Decretalis, excludendi sint?

A questo dubbio fu risposto come (f. 189v) segue: » Proto Archimandrita ac Consultoria Generalia, et Provincialia, nullique ex Abbatibus ad tramitem Decretalis « *Super Familiam* » §. Secundo statutum est, e numero Vocalium excludendi sunt. Ne tamen augetur numerus quadraginta Vocalium in Apostolicis Literis praefinitus, deliberent inter se, qui sint ex eorum numero expungendi, et deinde Sacrae Congregationi referant, ut eorum deliberatio examinari, et approbari possit.

I. In esecuzione pertanto di questa risoluzione il Padre Generale (f. 190) avendo adunato i Consultori, e Segretari Generali, ed ambedue i Provinciali, hanno insieme formata una nota dè quaranta Vocali prescelti da ambedue le Provincie, compresi gl'Abbatì, la quale Nota si dà in Sommario N. I, e fanno istanza, che sia dall'EE. VV. approvata.

I motivi poi, per i quali hanno creduto di dover prescegliere i Superiori, ed altri Religiosi descritti in questa Nota, sono allegati in una lettera diretta al P. Procurator Generale dell'Ordine,¹⁰² la quale esiste nelle mani dell'E.mo (f. 190v) Ponente.

Ma perchè può darsi il caso, che qualche Monastero di quelli, al di cui Superiore ora è stata assegnata la vocalità, venga a deteriorare, e dall'altro canto migliori notabilmente uno di què Monasteri poveri, a cui non si è creduto bene ora di concedere tale prerogativa; inoltre che qualche Abbazia, la quale in oggi è posseduta da un Vescovo, sia in avvenire conferita a qualche Monaco, e viceversa; e per fine che uno dè Vocali non venga al Capitolo per qualche legittimo (f. 191) impedimento; perciò fanno parimente istanza:

II. Che sia concessuta al P. Generale, Consultori Generali, e Provinciali pro tempore la facoltà di surrogare un Monastero più pingue ad uno più tenue (detto Sommario N. I, Lett. B.).

III. Che possedendosi un'Abbazia da un Monaco, questi sia Vocale, e non il Vicario del Monastero Abbaziale, e viceversa quando l'Abbazia sarà goduta da un Vescovo, sia Vocale il Vicario di questo Monastero Abbaziale (detto Sommario n. I, Lett. C.).

¹⁰¹ Lisanskyj Heraclius. Protoarchimandrita (1751-1759).

¹⁰² Oziemkevyc Hieronymus (1757-1759).

IV. Che non intervenendo al Capitolo uno de Vocali sia gli surrogato un'altro di quella medesima Provincia, di cui è il Vocale assente, oppure sia dimesso un Vocale dell'altra Provincia (detto Sommario n. I, Lett. E.).

V. Che si preveda di maniera che in avvenir non sia promesso più verun Monaco alle due Abbazie di Troki, e di Caniove, come quelle, che si asseriscono essere mere titolari, cioè senza Monastero, senza Monaci, e senza fondi (detto Sommario n. I, Lett. D.).

(f. 192) Ma riguardo a questa quarta istanza deve riflettersi, che tra i dubbi proposti nell'accennata Congregazione dè 24 Maggio 1757, vi furono anche i seguenti colle sue risposte. Cioè dub. VII: An liceat Metropolitanus pro suo libito Monachos ad Abbatias vel mere titulares, vel suppressas promovere?

E fu risposto: « Audiendus Metropolitanus, et interim absteat omnino a collatione Abbatiarum sive mere titularium, sive suppressarum, et in illis solis Monasteriis instituat Abbates, in quibus tempore promulgatae Constitutionis (f. 192v) quae incipit « Inter Plures », extant in pacifica possessione Abbates, donec iuxta praescripta in altera Decretali « Super Familiam », §. Quum vero, de earum legitimo iure a S. Sede pronuncietur ».

« Dub. XV: An liceat Protoarchimandrita edere in Secreteria Apostolicae Nunciaturae iura ac Instrumenta et scripturas super Monasteriis, quae iure foundationis Abbatialis esse non debent, vel quae per Regum, vel aliorum Patronorum privilegia ad simplices superioratus redacta sunt, vel quae ruina, vel hostili incurso, et occupatione (f. 193) vel alio casu deperdita, et titularia dumtaxat existunt? »

E fu risposto: « Utatur iure suo iuxta praescripta in Decretali « Super Familiam », §. Quum vero ».

VI. Perchè poi sino ad ora l'elezione del Generale, de Consultori Generali, e dè Provinciali si è fatta non già con un numero determinato di voti, ma soltanto colla pluralità di essi rispetto a quelli, che si erano dati a ciascheduno de soggetti proposti; di maniera che potea succedere che dividendosi i (f. 193v) Vocali (i quali sorpassano il numero di novanta) in diverse piccole fazioni, il Generale, e gl'altri suddetti Superiori, restassero eletti con soli quindici, o venti voti; perciò fanno istanza, che da questa S. Congregazione si determini, che in avvenire le suddette elezioni si debbano fare colla pluralità dè voti di maniera che veruno resti eletto, se non concorreranno in esso più della metà dè voti, conforme in simili casi prescrivono i Sagri Canonici, e le Costituzioni Apostoliche.

(f. 194) VII. Ritornando ora agl' Abbati, questi o per privilegio o per antica consuetudine sono soliti di ricevere dal Metropolitanus di Russia la benedizione, e le Insegne Abbaziali, ed in tale occasione fanno nelle di lui mani la professione della Fede, prestano il Giuramento, e ne ricevono una testimoniale, che nel Breve « Super Familiam » si chiama Istituzione, mediante la quale prendono il possesso dell'Abbazia, e dè beni alla medesima spettanti. Perciò il lodato Pontefice Benedetto (f. 194v) XIV, avendoli dichiarati immediatamente soggetti al Generale della Congregazione Monastica col sovracitato Breve « Super Familiam », ivi al §. Primo itaque, ordina, che unusquisque eorum institutionem quidem a Metropolitanus, installationem vero a Proto Archimandrita suscipere teneatur, obedientiae autem iuramentum in Metropolitanus manibus praestent; cuius quidem iuramenti formula ita concepta sit, ut relationem habeat ad omnia iura, Constitutiones, et Decreta (f. 195) ab Apostolica Sede emanata, et signanter ad ea, quae in praecitatis, quarum initium est « Inter plures » et in praesentibus Nostris Literis continentur ».

Siccome nelle scritte distribuite dalle Parti, allora ch'è fu agitata la controversia,

a chi spettasse la immediata giurisdizione sopra gli Abbati, fu asserito essersi variata la formula del Giuramento, e dalla detta istituzione, secondo le diverse mire dè Metropolitanus pro tempore o secondo la qualità delle Abbazie, alcune delle (f. 195v) quali prima del 1743 non erano unite alla Congregazione Monastica di Russia; perciò tra i Dubbi proposti dal P. Generale nell'anno 1757 vi furono i seguenti: « Dub. VIII. An Metropolitanus liceat Abbatibus iam a se institutis vel per se, vel per Delegatum installationem concedere, vel quomodocumque in iure installationis se ingerere? »

E fu risposto: « Quodcumque alicui Monasterio iure ordinario, vel delegato praeficiendus est Abbas, institutionem ad Metropolitanus, (f. 196) installationem vero iuxta praescripta in Decretali « Super Familiam », §. Primo itaque, ad Protoarchimandritam pertinere. Exhibeatur autem dictae Congregationi (cioè questa de Propaganda) exemplar formulae institutionis Abbatibus praebere solitae per R. Mum Metropolitanus, ut ad tollendas omnes controversias per eandem Sacram Congregationem approbari possit. »

Dub. XII: Qua formula Abbates, dum instituuntur, in manibus Metropolitanus obedientiae iuramentum praestare debeant?

E fu risposto (f. 196v): « Abbates iuramentum obedientiae in manibus Metropolitanus praestare debere secundum praescripta in Decretali SS. mi Domini Nostri « Super Familiam », §. Primo itaque, et ad removendas omnes controversias exemplar S. Congregationi ut ab ea recenseri, et approbari valeat ».

Il P. Generale pertanto avendo trasmesso copia autentica di un giuramento prestato nell'anno 1730 da un Abate e delle testimoniali (f. 197) rilasciate nel 1742, ad un altro Abate dal Metropolitanus, riflette, che ambedue queste formule includono espressioni, le quali denotano nel Metropolitanus una giurisdizione immediata sopra gl'Abbati, senza quasi ombra di dipendenza dè medesimi dal proprio Generale; lo che è direttamente contrario alla disposizione del Breve « Super Familiam ». Perciò ha trasmessa una formula sì del giuramento, che delle testimoniali da esso e del suo Consultorio stesa a seconda del lodato (f. 197v) Breve (Somm. n. II, e III.) e fa istanza, che l'una, e l'altra sia approvata dall'EE. VV.

Con lettera poi da esso medesimo sottoscritta, come ancora dai Consultori, e Segretari Generali, e da ambi li Provinciali, e la quale si è rimessa all'E. mo Ponente, giustificata quasi ad una ad una tutte le espressioni ivi poste. Poichè in quanto alla formula del giuramento rappresenta la necessità, che l'Abate presenti ubbidienza nelle mani del Metropolitanus, non come suo Ordinario, ma come delegato della S. Sede; quale infatti è stato dichiarato con Decreto di questa (f. 198) Sagra Congregazione riguardo alla presidenza nè Capitoli Generali, che giuri ubbidienza al Generale come suo immediato, ed ordinario Superiore, giudicato tale dal Breve « Super Familiam ». Che si dichiari Monaco Professo dell'Ordine di S. Basilio della Congregazione dè Ruteni, quale in fatti è, che in vece delle parole: bona Ecclesiae meae non vendam, debba dire: bona Monasterii mei, perchè il termine di Chiesa conviene alli Vescovi, ed alli Abbati, i quali hanno territorio separato, e giurisdizione quasi episcopale; (f. 198v) non già a quelli Abbati, i quali sono soggetti al suo Generale, e non hanno veruna giurisdizione.

Similmente riguardo alla formula della istituzione riflette, che questa deve essere concepita in termini relativi al giuramento, cioè che non includano espressione veruna pregiudiziale alla giurisdizione nel Generale sopra gli Abbati medesimi, dentro i limiti prescritti del Breve « Super Familiam ».

VIII. Espingono finalmente i medesimi Ufficiali Generali dell'Ordine avere recentemente (f. 199) ambe le Provincie contribuite lo somma di scudi 800 romani per

pagare i debiti dell'Ospizio de SS. Sergio e Bacco di questa Città di Roma, secondo ciò che si prescrive nella Decretale « *Inter plures* » §. *Tertia concernit*. Supplicano pertanto che con Decreto di questa S. Congregazione si proibisca espressamente al P. Procuratore Generale, o altro qualunque Superiore dell'Ospizio medesimo di contrarre debiti a carico di esso Ospizio, senza l'espresso consenso del Proto Archimandrita da essere esaminato, ed approvato da questa medesima S. Congregazione.

Rescriptum (199v)

Nomine R. P. Proto Archimandritae, aliorumque Superiorum Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum proposita fuerunt sequentia dubia videlicet:

1. Utrum approbandus sit Cathalogus Vocalium Capituli Generalis, qui ab ipsis Superioribus ex mandato S. Congregationis confectus est, et eidem Sacrae Congregationi exhibitus?

2. Utrum P. Proto Archimandritae una cum Consultoribus Generalibus, et Provincialibus concedenda sit facultas transferendi vocalitatem in praedicto Cathalogo uni monasterio concessam ad aliud monasterium in casu, quo prius monasterium deterioretur, aliud vero pinguescat?

(f. 200) 3. An, cum a monacho aliqua possidetur Abbatia, ipse Abbas tantum, non autem Vicarius Monasterii Abbatialis, et viceversa, an cum aliqua Abbatia ab Episcopo possidetur, Vicarius tantum illius monasterii abbatialis, non autem Abbas Episcopus pro Vocali habendus sit?

4. An, si unus ex vocalibus Capitulo non interveniat, possit alius eisdem Provinciae in absentis locum subrogari; An vero a Capitulo dimittendus sit unus alterius Provinciae?

5. Utrum providendum sit, ne ullus monachus ad Abbantias mere titulares Trokensem, et Caniowensem, promoveatur?

6. Qui votorum numerus requiratur, (f. 200v) ut legitima, et canonica sit electio Superioris Generalis, Provincialium, et Consultorum tam generalium, quam provincialium?

7. Qua formula iuramentum obedientiae in manibus Metropolitanis praestare debeant Abbates, cum ab ipso benedictionem, et institutionem accipiunt? Qua item formula a Metropolitano concedendae sint literae testimoniales benedictionis, et institutionis, quibus Abbates pro installatione ad Protoarchimandritam transmittuntur.

8. An cavendum sit, ne P. Procurator Generalis aliusve Superior, sine consensu Proto Archimandritae et beneplacito Apostolico, aere alieno gravet Hospitium SS. Sergii, et Bacchi in Urbe?

Responderut EE.mi Patres (f. 201):

Ad 1. Eos omnes, et solos Vocales esse debere in proximo futuro Capitulo Generali, qui in praedicto Cathalogo recensentur. Pro aliis autem post illud futuris Capitulis Generalibus, ab ipso proxime celebrando Capitulo Generali eisdem Cathalogi approbationem esse requirendum.

Ad 2m. Ut recurrant, in casibus particularibus.

Ad 3m. Affirmative quoad utramque partem.

Ad 4m. Non licere vocalibus abesse a Capitulo, nisi canonico aliquo interveniente impedimento. Quod si accidat, et per tempus liceat, tunc a Consultorio Provinciae illius, cuius vocalis abfuerit, alius loco illius subrogetur. Sin (f. 201v) minus, nullus subrogetur, nullusque a Capitulo dimittatur.

Ad 5m. Standum esse in decisis sub die 24 Maii 1757.

Ad 6m. Ad legitimam et canonicam electionem requiri numerum votorum in eadem consentientium supra medietatem. Qui numerus si obtineri non potuerit in

primo scrutinio, statim fiat secundum, et si neque in secundo, statim fiat tertium, si vero neque in tertio scrutinio, tunc immediate procedatur ad quartum, in quo tamen vocem passivam illi duo tantum habere possint, qui in praecedenti (f. 202) 3^o scrutinio plura prae caeteris vota habuerint; ita ut eorum alteruter necessario eligi debeat. In casu autem paritatis votorum, quae forte contingat, in hoc 4^o scrutinio Metropolitanus, vel qui eius nomine Capitulo praesidet, votum suum eorum alterutri, quem in Domino magis idoneum iudicaverit, adiiciat, et is pro legitime, et canonice electo ad omnibus habeatur.

Ad 7m. Standum esse formulis iuramenti, et literarum, quae una cum his Decretis transmittuntur.

Ad 8m. Affirmative, hancque Legem per R. P. D. Secretarium esse P. Procuratori Generali significandam.

1269.

Roma, 10 . IX . 1759.

De fundatione novi monasterii Basilianorum, non obstantibus decretis Benedicti Pontificis XIV, de suppressione monasteriorum, ubi saltem octo monachi commode sustentari non possunt.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 129, fol. 393-397, nr. 19.

CONG. GEN. — 10 Sept. 1759 (f. 369).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die X Septembris 1759, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DDni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Feronus, Tempi, Galli, Alex. Albanus, Mosca, Ursinus. Nec non R. P. D. Carafa Trajecto, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et R.mi D. Cardinalis Galli.

Allora la sa. mem. di Benedetto XIV diede un buon sistema e regolamento ai monaci Basiliani della Congregazione de Ruteni divisa in due Provincie, cioè di Lituania, e di Polonia, osservò, che in questa seconda trovansi non pochi monasteri ridotti a tale stato di povertà, che appena erano capaci di sostenere due, o tre Monaci. Sulla traccia dunque delle leggi Canoniche colla Decretale « *Inter plures* », §. *Huic autem* (Bullar. Benedicti XIV, tom. primo, pag. 346.) commise al Metropolitano di far l'unione di tali (f. 393v) monasteri poveri, donec in singulis Monasteriis decem, vel saltem octo monachi commode congregari valeant. Sulla base pertanto di questo Pontificio stabilimento hanno creduto, e credono i suddetti Monaci non essere loro lecito di accettare nuove fondazioni di Monasteri, se non abbiano la dote congrua per il mantenimento di otto monaci almeno.

Il Conte Mattia Lankoroski espone essere i suoi beni situati nè confini della Vallachia, di maniera che i molti Ruteni, che in essi dimorano, continuamente trattano co' Greci Scismatici, e con Turchi, e non di rado succede che s'imbevano (f. 394) degl'errori de' primi, e delle superstizioni de' secondi, attesa anche la supina ignoranza, nella quale giaciono delle cose necessarie a sapersi per l'eterna salvezza, e la mancanza di sacerdoti, che l'istruiscano. L'esperienza avergli fatto conoscere nessuno essere più proprio per la istruzione de' Cattolici, e per la conversione degli Scismatici quanto i sacerdoti Ruteni, attesa la uniformità della lingua, e del Rito; e perciò egli ha

offerto ai Monaci la fondazione di un Monastero nè suoi beni ereditari di Zwanice,¹⁰³ in cui per ora possano mantenersi tre Monaci, sperando egli di potere col progresso del tempo accrescere la fondazione. Avendo (f. 394v) però i Monaci ricusato di accettarla sul fondamento della citata Decretale « *Inter plures* », fa istanza che ne sia loro data la permissione.

Sopra di questa istanza essendosi richiesta l'informazione del P. Procuratore Generale dell'Ordine, questi riferisce, che il Conte Lankoroski oltre l'essere fornito di ricchezze, fa ancora spiccare una gran pietà; il Castello di Zwanice, ove abitano molte migliaia di persone è della Diocesi di Caminietz, nè confini della Vallachia, verso e Coccimo,¹⁰⁴ ed essendo un luogo di commercio i Ruteni trattano di continuo familiarmente cò Scismatici vicini, e cò Turchi, dal che ne siegue non di rado (f. 395) la perversione dè più ignoranti, che veramente l'esperienza dimostra, che gli Scismatici difficilmente si lasciano convertire dai Latini, come si scorge nelle due gran Città di Mochilovia, e di Slutz, piene di Ruteni Scismatici, dè quali non se n'è ancora convertito alcuno, non ostante, che ivi siano molti Conventi, e case di Regolari latini ed in particolare dè PP. Gesuiti. Crede però egli, che quando il Pontefice Benedetto XIV ha voluto, che nè Monasteri del suo Ordine si mantenghino almeno otto Monaci, non abbia inteso, che la stessa legge si osservi nelle residenze, e nelle Missioni, asserendo, che molte di tali (f. 395v) residenze, e Missioni si ritengono in tutta la Polonia dai regolari latini, non eccettuati i P. Gesuiti. Quando però l'EE. VV. non credessero di dover permettere ai suoi Monaci di accettare la nuova fondazione proposta dal Conte Lankoroski, crede, che possa ordinarsi a quelli, che sono stati Alunni nel Collegio Armeno-Ruteno di Leopoli di portarsi nel Castello di Zwanice, e far ivi le missioni.

Perciò si propongono all'EE. VV. i seguenti dubbi:

1mo: An liceat Monachis Ruthenis acceptare foundationem, cuius redditus non sufficiunt ad alendos octo Monachos, iuxta Decretalem sa. me. Benedicti PP. XIV, (f. 396) et quatenus negative,

2do. An in casu proposito permittendum sit iisdem Monachis ex speciali gratia, ut foundationem, de qua supra, acceptent; et quatenus negative,

3. An ad peragendos illic Missiones mittendi sint Alunni Collegii Leopoliensis.

Riguardo però a questo terzo dubbio debbono sottoporsi all'i prudentissimi riflessi dell'EE. VV. tre difficoltà, che s'incontrano, e sono:

Prima. Che nel Collegio di Leopoli sogliono ammettersi li Ruteni delle tre Diocesi di Leopoli, Luceoria, e Premisla, e che questi contraggono l'obbligo di ritornare a servire (f. 396v) le rispettive Diocesi, poichè gl'alunnati per la maggior parte sono stati fondati dà què Vescovi.

2da. Che quando ancora alcuno di tali Alunni fosse per portarsi a Zwanice, non si tratterà ivi molto tempo, perchè l'esperienza ha fatto conoscere, eh'essi non vogliono stare fuori delle loro Diocesi.

3a. Che forse il Conte Lankoroski non gradirà di avere Sacerdoti secolari, perchè pochissimi eccettuati, sogliono essere quasi tutti coniugati, etc.

¹⁰³ Agitur de oppido Zvanec, prope Chotyn, in districtu Kamenec-Podilskyj, in Podolia. Ut videtur ex Catalogis Ordinis Basiliani contemporaneis Residentia haec non fuit fundata.

¹⁰⁴ Chotyn, ad flumen Dnistro, ad dexteram partem fluminis. Ex parte sinistra situm est oppidum Zvanec.

Rescriptum

Exhibeantur prius conditiones ex utraque parte acceptandae, (f. 397) et a S. Congregatione approbandae, et postea providebitur.

1270.

Roma, 10 . IX . 1759.

De privilegio erigendi scholas deque aliis gratiis et favoribus pro iam erectis concedendis.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 129, fol. 399-409, nr. 19.

Sept. 10.

Relatio E.mi, et R.mi D. Cardinalis Ursini.

Con memoriale umiliato alla Santità di Nostro Signore, e da Sua Beatitudine rimesso all'esame di questa S. Congregazione, e con altro presentato alla S. Congregazione medesima, il P. Procurator Generale¹⁰⁵ dè Monaci Basiliiani della Congregazione dè Ruteni fa istanza, che siano munite cò privilegi di questa S. Sede le scuole di tutte le Classi ch'essi hanno già erette in alcuni luoghi; che sia permesso alli Monaci di aprirne delle altre in altri luoghi, le quali nuove scuole siano parimente munite dè medesimi privilegi; e che a questo medesimo fine siano spedite commendatizie dirette alli Vescovi si Latini, che Ruteni, come ancora alli Magnati (f. 399v) della Polonia, acciò questi prestino alli Monaci tutto l'aiuto e protezione per la erezione delle nuove scuole.

I Monasteri poi, ove si asserisce trovarsi già da tempo immemorabile erette le Scuole, sono i seguenti: Vladimiria, Hosck, Zyrowicz ed altri, che non si enunciano.

Quelli nè quali si domanda di erigerle nuovamente sono i seguenti: il Monastero della Esaltazione della Croce nella Città di Luceoria, Palatinato di Volinia, ove è lo studio della Filosofia per i Monaci.

Nel Monastero di Cremeneck sotto il titolo della Epifania, Diocesi di Luceoria ove i Monaci hanno una residenza di Missione, fondata da alcuni Magnati per Benefizio di tutto il Palatinato di Volinia.

Nella Cattedrale di Caminietz nè confini della Vallachia (f. 400).

Nel Monastero di Szarogrod, nella medesima diocesi di Caminietz, fondato dal Principe Lubomirski, parimente su i confini della Vallachia.

Nel monastero di Brest, sotto il titolo de SS. Pietro e Paolo, ove gli Scismatici ci hanno la Chiesa Parrocchiale con un Monastero.

Nel Monastero di Bilolow, della Diocesi di Kiovia, nè confini di Moscovia.

Nel Monastero fondato presso la Cattedrale di Polock, ove fu ucciso il B. Martire Giosafatto, e nella quale città sono ancora gli Scismatici.

E si chiede ancora di poterne erigere delle altre in què luoghi, ove si (f. 400v) crederà più comodo, e più proprio, e specialmente ove gli Scismatici vivono mescolati cò Cattolici e nelle vicinanze.

I vantaggi poi, che si asserisce poter derivare dalle Scuole suddette non solamente di allettare gli Scismatici a concorrervi, e con tal mezzo allettarli alla Unione

¹⁰⁵ Ut videtur, agitur adhuc de praecedente Procuratore, Hieronymo Oziemkevč (1757-1759), quia novus Procurator, Ignatius Wolodzko, in Capitulo an. 1759, s. d. Berestensi III, electus, nondum Romam venit. Capitulum locum habuit diebus 5.IX-2.X.

colla Chiesa Cattolica, ma ancora d'impedire ai figliuoli dè Cattolici di portarsi alle Scuole dè vicini Scismatici in Kiovia, ed in Czernichiovia, lo che fanno non già per amore verso degli Scismatici, ma perchè nelle Scuole dè Latini sogliono essere derisi, e frattanto s'imbevono di dottrine contrarie alle cattoliche.

(f. 401) Per base poi delle suddette istanze il Padre Procurator Generale ha esibito un Breve della sa. me. di Paolo V, dè 3 Dicembre 1615, con cui quel Pontefice concedette al Metropolita Velamino¹⁰⁶ la facoltà di erigere sive per se, sive per personas ab eo deputandas le Scuole in locis *decentibus, et opportunis in partibus Russiae*, ed alli Scolari di esse concede per modum extensionis, et communicationis tutte le indulgenze, e grazie speciali, concesse agli scolari aggregati alle Congregazioni della B.ma Vergine, erette nelle Chiese della Compagnia di Gesù.

Oltre di ciò ne Registri di questa S. Congregazione esistono i due seguenti Decreti:

« De Scholis Ruthenorum (f. 401v)

In Congregazione habita die 12 Martii 1642. Referente E.mo D. Cardinali Palotto instantiam Metropolitanae Russiae, et Episcopi Chelmensis Ruthenorum Unitorum, ut Capitulum Chelmenis latino praecipiat ne Scholam erectam a Chelmenis Episcopo praedicto in Chelma impediatur, Sacra Congregatio mandavit scribi Nuntio, ut praefatum Capitulum moneat, curetque ne dictam Scholam impediatur contra dispositionem Sacrorum Canonum, et praesertim Synodi Romanae, registratae in Canone « de quibusdam » 96 distinctione.

In Congregatione habita die 28. 7mbris 1743. Coram SS.mo.

Referente Eminentissimo D. Cardinali Pamphilio (f. 402) diversa Decreta Congregationum Particularium super Negotiis Ruthenorum Unitorum, SS. mus Dominus noster (omissis aliis).

4. Probavit eiusdem Congregationis Decretum, quo decernitur Episcopus Ruthenos Unitos posse in suis Episcopatibus erigere Scholas pro instruenda in Literis humanis, et scientiis eorum Juventute, et Ruthenos Ecclesiasticos gaudere privilegiis Canonis, Fori, Immunitatis, et Libertatis, quibus gaudent Sacerdotes, et Clerici latini.

Sopra di questa materia essendo stata richiesta l'informazione da Monsignor Vescovo Ruteno di Vitebsk, Coadiutore di Polosk, e deputato dal Metropolitano per accedere in Roma agl'affari della Metropolia, (f. 402v) ha risposto come siegue:

« Sebbene i due memoriali dal P. Procurator Generale di Russia presentati a questa S. Congregazione, abbiano qualche oscurità e confusione, nondimeno sembra, che possano ridursi a quattro istanze, cioè:

1. Di riaprire le Scuole, che prima avevano.
2. Di aprirne delle nuove.
3. Che le une, e le altre, come ancora quelle, che attualmente esistono, siano munite di privilegi da questa S. Sede.
4. Che siano spedite le commendatizie alli Vescovi, e Nobili, acciò richiesti da Monaci gli aiutino nella erezione di tali Scuole, e comandino ai loro rispettivi suditi (f. 403) d'intervenire alle medesime.

« In quanto alla *prima*, se le Scuole ora interrotte furono nè tempi passati aperte o da Vescovi in vigore della giurisdizione, che ogniuno di essi ha nella propria Diocesi a tenore ancora della dichiarazione fatta li 12 Marzo 1642 dalla S. Congrega-

¹⁰⁶ Josephus Velamin Rutzkyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637). Breve hoc obtinuit durante sua visitatione « liminum », an. 1615-1616.

zione, o dal Metropolitano Velamino in virtù del Breve della sa. me. di Paolo PP. V, dell'anno 1615, converrebbe di sapere la cagione, per la quale non si sono continuate. Che se ciò è prevenuto per loro colpa, non hanno se non che a correggersene. Se poi i PP. Basiliiani le hanno serrate, perchè nè luoghi medesimi, come per esempio nella Città di Novogrodec, (f. 403v) di Minsco, e di Chelma, si sono dà Latini abusivamente aperte le scuole in pregiudizio di quelle, che già preesistevano, basta, che ricorrono ai Giudici competenti nella Patria, senza intrigare la Sagra Congregazione in una materia, la quale nel Regno di Polonia è con somma gelosia riguardata, non potendosi colà aprire nuove Scuole senza il Diploma Regio, ne erigere Accademie senza una Costituzione speciale della Repubblica nelle Diete generali adunata.

« Da ciò si comprende ancora qual metodo debba tenersi dà Monaci per aprire nuove Scuole, che è la *seconda* istanza. Non può negarsi, che la moltiplicazione (404) delle Scuole pubbliche nella Russia sarebbe molta vantaggiosa alla Santa Unione, non solamente perchè con ciò avrebbersi il comodo di formare Chierici capaci, ma molto più perchè intervenendovi i figliuoli degli Scismatici ivi abitanti, e quelli ancora dè vicini Scismatici Moscoviti, si aprirebbe la strada alla conversione non meno di essi, che dè loro genitori, e parenti.

« Ma dall'ennuciarsi nè memoriali le Cattedrali, e le Missioni, può temersi, che i monaci aprendo ivi le Scuole, abbiano in mira o di appropriarsi le prime, o di ritenere què piccioli Monasteri, che la sa. me. di Benedetto PP. XIV, colla sua Decretale « *Inter plures* » ordinò, che (f. 404v) fossero ceduti al Clero Secolare, e che di poi permise loro di ritenere per dieci anni, acciò potessero in questo fratempo procurarne la miglioramento di maniera, che si rendano capaci di mantenere almeno otto Monaci. Perciò qualora la S. Congregazione col riflesso ai vantaggi di sopra espressi, volesse coadiuvare la erezione delle nuove Scuole pubbliche, potrebbe ciò fare con un Breve pontificio adirittura, o pure col rinnovare a favore del presente Metropolitano e suoi successori il prelodato Breve di Paolo PP. V, il quale essendo personale al metropolitano (f. 405) Velamino, pare che non comprenda i di lui Successori.

« In qualunque maniera però giudicasse la S. Congregazione di ciò fare, parrebbe necessario, che nel Breve si ponessero condizioni tali, le quali e prevenissero questi abusi, e non eccitassero turbolenze tra gli Ecclesiastici dell'uno e dell'altro rito. Le condizioni potrebbero essere le seguenti:

« Che non si eriggano in què luoghi, ove sono altre Scuole di già erette con legitima autorità.

« Che parimente non si eriggano nelle Cattedrali, seppure non vi sia chi costituisca una nuova dote specificamente per il congruo sostentamento dè Maestri, dalle (f. 405v) Scuole non venga in veruna maniera disturbato a pregiudicato l'esatto, e decoroso servizio della Chiesa, e vi concorra il consenso dell'Ordinario.

« Che non si eriggano nè Monasteri controversi dal Clero, e molto meno in quelli, che non sono capaci di mantenere quel numero di Monaci, che è necessario non solamente per le Scuole, ma ancora per il loro, e per tutti gl'altri ministeri della monastica disciplina; non dovendo colla erezione delle Scuole restar defraudata la disposizione dè pii Fondatori, nè distrutta l'osservanza regolare. Anzi da tutto ciò si rende manifesta la necessità di non concedere (f. 406) ai Monaci una facoltà illimitata di aprire le Scuole, ma di obbligarli a ricorrere nè casi particolari alla S. Sede, quando non voglia ciò rimettere al Metropolitano, il quale essendo nelle vicinanze,

e qualche volta ancora sulla faccia del luogo, potrebbe meglio esaminare tutte queste ed anche maggiori circostanze.

« In quanto alla *terza* istanza, non sà concepirsi, di quali privilegi si domandi, che siano munite le Scuole. Poi chè se volesse intendersi, che i Scolari possano in esse ricevere la Laurea, ciò sarebbe erigerle in Accademie, la qual cosa non può farsi in (f. 406v) Polonia senza una Costituzione espressa della Repubblica; e questo è il motivo, per cui non ostanti i privilegi Pontifici, non possono colà i PP. Scolopi avanzarsi come vorrebbero. Se poi cercassero indulgenze per le Congregazioni da erigersi nelle Scuole medesime, ciò si legge espresso nel surriferito Breve di Paolo V.

« La *quarta* istanza non ammette alcuna riflessione, quando si credano sussistenti le già fatte per le tre precedenti.

« Molto lodevole per fine è il desiderio, che i Monaci mostrano nè loro memoriali d'insegnare la lingua (f. 407) greca nelle Scuole da erigersi; anzi sarebbe desiderabile, che ciò facessero in quelle, che attualmente sono di già erette, cioè nè Monasteri Zyrovicense, Vladimiriense, Buczacensi, e Szarogroden.; poichè questo studio sarebbe molto utile alla S. Unione. I Libri ecclesiastici ruteni colle replicate impressioni fatte senza la dovuta autorità, e con pochissima attenzione, hanno sofferto qualche alterazione, e perciò esigerebbero di essere collazionati col testo greco genuino, quale oltre gl'altri, e l'Eucologio ultimamente dato alla luce colle stampe della S. Congregazione. Inoltre i Moscoviti per autorizzare maggiormente gl'errori del loro Scisma, hanno (f. 407v) corretto non pochi passi dè SS. Padri, traducendoli dal greco in ruteno. Se dunque i Monaci insegnassero la lingua greca, potrebbe sperarsi, che un giorno formassero qualche buono allievo; ma non sà vedersi chi tra essi sia capace d'insegnarla; e perciò converrebbe, che nel prossimo Capitolo Generale si facesse qualche stabilimento per obbligare i Monaci dè due Collegi, Urbano, e Greco di Roma, a studiarla di proposito, acciò tornati alle loro Province possano insegnarla ai Monaci, Chierici, ed alli Secolari ».

Riguardo à piccioli Monasteri, o piuttosto residenze, che sono (f. 408) accennate nella soprariferita informazione, si suggerisce all'EE. VV., che la sa. me. di Benedetto XIV. nella Decretale « *Inter plures*, §. *Huic autem*, ordinò, che si unissero insieme *donec in singulis monasteriis decem, vel saltem octo Monachi commode congregari valeant*. Ma di poi avendo i Monaci medesimi fatto istanza nel 1754 allo stesso Pontefice di ritenere quelli Monasteri, residenze, e Missioni, ove possono mantenersi cinque Monaci, Sua Beatitudine ne concedette loro l'indulto *ad decennium*.

Si degneranno dunque l'EE. VV. di deliberare, se, ed in quali termini possa ora permettersi alli (f. 408v) Monaci medesimi di aprire le Scuole.

Rescriptum.

Ad I. Recurrant ad Episcopos, iuxta Decretum latum die 28 Septembris anni 1643, referente ch. mem. Cardinali Pamphilio coram SS.mo, servata tamen Decretali s. m. Benedicti XIV « *Inter plures*, » et erectis Scholis recurrant pro indulgentiis.

Ad II. Affirmative, et Emin. mus Dominus Card. Tamburini tanquam Protector Collegii S. Athanasii de Urbe dignetur iniungere Patri Rectori D. Collegii, ut incumbat, quod Monachi Rutheni ibidem (f. 409) degentes sedulo operam navent graecae linguae litterali, idque ipsum D. Secretarius jubeat P. Rectori Collegii Urbani, etc.

1271.

Roma, 26 . XI . 1759

De concedendis facultatibus pro Missionariis, qui laborant in confinibus Moscoviae, Vallachiae et Tartariae.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 129, fol. 449-450, nr. 14.

CONG. GEN. — 26 Nov. 1759 (f. 421).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Novembris 1759, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Tempì, Galli, Castellus, Orsi, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus, Corsinus, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Carafa Trajecto, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.¹⁰⁷

Il P. Procuratore Generale dell'Ordine di S. Basilio della Congregazione Ruthena rappresenta, che molti Monasteri essendo vicini alli confini della Moscovia, Moldavia, e Vallachia, hanno i Monaci dalla fondazione l'obbligo di fare le Missioni. A questo medesimo fine educarsi di continuo nè Collegi dipendenti da questa S. Congregazione 14 Monaci, i quali prestano il Giuramento di fare le Missioni; queste però non riuscire di quel frutto, che potrebbero, perchè i Missionari non sono muniti delle necessarie facultà, ed i Vescovi, da quali potrebbesi prenderne la comunicazione o sono lontani, o s'ignora a quale di essi appartengano (f. 449v) què luoghi, essendo dubbì i limiti di ciascheduna Diocesi; sicchè avendo bisogno i novelli Cattolici di assoluzione dalle censure, e dà casi riservati in Bulla Caenae, e di dispense da irregolarità occulte, bene spesso non si sà a chi indirizzarli.

Supplica pertanto, che si concedano le facultà convenienti al P. Generale e alli Provinciali comunicabili a quei Missionarii, che saranno da essi deputati.

Che se l'EE. VV. credessero, che i suddetti Missionari debbano ciò non ostante il ricorrere agl'Ordinari, in questo caso Supplicante (f. 450) prega, che con una circolare di questa S. C., o con un Breve Pontificio siano gl'Ordinari medesimi esortati a ciò fare.

Rescriptum.

Scribatur R. P. D. Metropolitanò Ruthenorum pro informatione et voto.

1272.

Roma, 29 . I . 1760.

Inculcatur prohibitio transitus ad Ritus Latinum etiam pro Carmelitanis discalceatis.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 130, fol. 43v-44v, nr. 11.

Jan. 29.

Monsignor Vescovo di Premisla in Polonia di Rito Greco Ruteno¹⁰⁸ ricorse alla Santità di Nostro Signore contro i PP. Carmelitani Scalzi, e Riformati, quali non

¹⁰⁷ Marius Marefoschi, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1759-1770).

¹⁰⁸ Onuphrius Szumlanskyj (1746-1762).

ostante i Decreti della S. Sede, e specialmente la Bolla della s. m. di Benedetto XIV, che dispone non esser lecito alli Greci Ruteni di passare dal loro rito al Latino senza dispensa della S. Sede, che sempre esige il consenso degl' Ordinari (f.44), hanno ricevuti nè loro noviziati alcuni giovani ruteni, mantenuti nelle scuole a spese di Monsignor Vescovo, con grave discapito della sua Chiesa bisognosa di Ministri, ed essendosi degnata la Santità Sua di rimetter la supplica a questa S. Congregazione, si è stimato bene di sentire i rispettivi Procuratori Generali degl' Ordini accennati, i quali non hanno mancato di scrivere in Polonia per prendere la necessaria informazione, e cooperare a togliere tal disordine.

Rescriptum

Expectetur informatio Procuratorum Ordinum, et interim scribatur Generalibus non esse admittendos (f. 44v) ad professionem, nec ordinandos.

1273.

Roma, 28 . IV . 1760.

De licentia ingrediendi Ordinem Basilianorum pro Sacerdote Theodoro Vysocanskyj, olim Alumno Pontificio.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 130, fol. 177-178, nr. 17.

CONG. GEN. — 28 Apr. 1760 (f. 161).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Aprilis 1760, interfuerunt Emi.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Feronus, Galli, Gualterius, Castelli, Orsi, Antonellius, Ganganellus, Alex. Albanus. Nec non R. P. D. Sforza, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Il Sacerdote Ruteno Teodoro Wysoczanski, Paroco nella Diocesi di Premisla, rappresentando all' EE. VV. il suo desiderio d'entrare nella Religione di S. Basilio Magno del Rito Greco unito, fece istanza d'essere assoluto dal giuramento da lui prestato in (f. 177v) qualità d'Alunno del Collegio Pontificio di Leopoli. Sopra di questa supplica essendosi richiesta l'informazione, e il sentimento di Monsignor Vescovo di Premisla ha egli risposto, che può accordargli la grazia di vestir l'abito religioso sul riflesso della poca utilità, che risulta alla Parrocchia, dalla di lui poca capacità, e dalla disattenzione, con cui l'ha sin'ora amministrata. Nel tempo istesso rileva il Prelato il bisogno che ha la sua Diocesi di sacerdoti idonei, e bene istruiti, e chiede, che s'accordino piuttosto ai Preti secolari, che ai Monaci Ruteni gl'alunnati soliti conferirsi nel Collegio Urbano a favore della (f. 178) sua Nazione.

Rescriptum.

Annuerunt facto verbo cum SS.mo.

1274.

Roma, 2 . VI . 1760.

Dimissio Alumni Collegii Vilmensis ob inhabilitatem ad studia.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 130, fol. 215rv, nr. 4.

CONG. GEN. — 2 Giun. 1760 (f. 213).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Iunii 1760, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Portocarrero, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Galli, Gualterius, Castelli, Orsi, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus, et Columna de Sciarra.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

L'Alunno del Collegio di Vilna Bartolomeo Lomanowicz avendo rappresentato, che a motivo della sua incapacità per gli studi era costretto ad uscire dal Collegio suddetto, fece istanza d'essere assoluto dal giuramento da esso prestato in qualità d'Alunno. Essendosi sopra di ciò richiesta l'informazione di Monsignor Nunzio in Polonia, ha egli risposto esser vero quanto s'asserisce dall'Alunno predetto circa il suo corto talento, mediante il quale si è dovuto licenziarlo dal Collegio, ad effetto di fare occupare il suo luogo da un altro soggetto di migliore aspettazione.

Rescriptum.

Pro gratia, facto verbo cum SS.mo (f. 215v)

Ex Audentia SS.mi: die 18. Iuni 1760, SS.mus benigne annuit.

M. Marefusus, Secretarius.

1275.

Roma, 2 . VI . 1760.

Interum instat Procurator Basilianorum pro concedendis facultatibus Missionariis Basilianis in confinibus Moscoviae et Tartariae.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 130, fol. 225-227, nr. 17.

Jun. 2.

In Dicembre dell'anno passato il P. Procuratore Generale dell'Ordine di S. Basilio della Congregazione Rutena espose, che molti Monasteri del suo Ordine, e quelli particolarmente, che sono nè confini della Vallachia, della Moldavia, e della Moscovia, sono stati fondati coll'obbligo di fare le Missioni. A questo medesimo fine educarsi di continuo nè Collegi dipendenti da questa S. C. quattordici Monaci, i quali prestano il giuramento di fare le Missioni; questo però non riuscire di quel frutto, che potrebbe raccogliersene, perchè i Missionari non sono muniti delle necessarie facultà, ed i (f. 225v) Vescovi, da quali potrebbessi prenderne la comunicazione o sono lontani, o s'ignora a qualche di essi appartengano què luoghi, essendo dubbj i limiti di ciascheduna Diocesi, di maniera che avendo bisogno i novelli Cattolici di assoluzione dalle Censure, e da casi riservati in Bulla Caenae, e di dispense da irregolarità occulte bene spesso non si sà a chi indirizzarli. Supplicava quindi, che si concedessero le facultà convenienti al P. Generale, o alli due Provinciali di Lituania, e di Polonia comunicabili à que Missionarii, che saranno da essi deputati. che se questa S. Congregazione avesse creduto, che i suddetti Missionarii ricorrano agl'Ordinari, quali godono le facultà della Formola III, comunicabile a Sacerdoti della loro Diocesi, in tal caso faceva istanza, che i Vescovi medesimi fossero a ciò esortati con lettera di questa S. Congregazione, oppure con un Breve Pontificio.

Prima di prendere veruna risoluzione sopra di ciò fu stimato spediente di scrivere pro informazione et voto a Monsignor Metropolitanò di Russia.

Loda egli molto il pensiero de' Superiori Generali dell'Ordine, come quello, che è conforme alle disposizioni de' pii Fondatori di (f. 228v) alcuni Monasteri, coerente al desiderio de' Vescovi, e adattato al bisogno della Nazione Rutena. Crede però, che que' Religiosi, i quali saranno deputati al ministero delle Missioni, debbano presentarsi agl'Ordinari acciò riconosciute la capacità possano questi comunicargli le facoltà necessarie. Che inoltre tali Missionari debbano ogn'anno dar ragguaglio o immediatamente al Metropolitanano, o ad ogni rispettivo Vescovo dello stato e frutto delle loro Missioni, acciò ne sia di poi informata questa S. Congregazione. Lo che però ad oggetto che sia esattamente eseguito (f. 227) egli stesso riconosce giovevole, che ne siano stimolati ed i Vescovi, ed i Monaci con lettere della S. Congregazione, e con un Breve Pontificio.

Rescriptum.

Scribatur iuxta votum Metropolitanani.

1276.

Roma, 22 . VII . 1760.

De anticipatione examinum pro Alumnis Pontificii Collegii Vilnensis, deque provisione Alumnorum Basilianorum e Collegio, studiis absolutis, egredientibus.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 130, fol. 279-281, nr. 15.

CONG. GEN. — 22 Iul. 1760 (f. 273).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Iulii 1760, interfuerunt Emn.mi, et Rev.mi D.ni, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus, Galli, Gualterius, Castelli Orsi, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus, Mosca, Columna de Sciarra.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Il Rettore del Collegio Pontificio di Vilna propone all'EE. VV. due dubbi la soluzione de' quali non può avere dalle regole di esso Collegio, supplicandole di prescrivergli come abbia da contenersi rispetto (f. 279v) ai medesimi per l'avvenire. I dubbi proposti sono i seguenti:

1. Alcuni alunni desiderando di tornare alle loro diocesi prima del termine prefisso chiedono d'essere esaminati nel terzo anno della Teologia scholastico-dogmatica, e se l'esame riesce loro falicemente, pretendono allora d'aver compito il corso degli studi teologici, che deve essere di quattr'anni.

2. I predetti Alunni dopo essere stati approvati nell'accennato esame esigono vesti nuove, e migliori, e vogliono anche il denaro necessario per le spese del viaggio. Nella Visita fatta nel 1741 di questo Collegio nulla si accenna di questa spesa.

Per altro il fu Cardinale Archinto¹⁰⁹ in una sua lettera de' 3 Ottobre 1750 informativa del Collegio di Vilna dice, che interrogato quel P. Reggente, se occorresse spesa veruna, allorchè gl'Alunni escono dal Collegio, avergli risposto, che l'antica consuetudine portava di rivestirli di tutto punto di nuovo, ed anche un poco meglio di vestire in Seminario, fornirli di Breviario, e d'una somma di denaro maggiore, o

¹⁰⁹ Albericus Archinto, primum Nuntius Varsaviensis (1746-1754), dein Cardinalis S. Romanae Ecclesiae.

minore a proporzione del viaggio più o meno lungo, che devono fare per condur si al luogo della loro Missione, ed (f. 280v) inoltre, che la stessa spesa occorreva per i Basiliiani, a riserva del Breviario; propose pertanto, se dovesse continuarsi tale spesa, e quando si fosse stimato continuarla, suggerì di eccettuarne i Basiliiani, mentre ricavando la Religione il vantaggio della loro educazione, pareva fosse ben giusto, che pensasse alla spesa dei viaggi, e del vestire; per qual ragione non credeva se le facesse alcun torto ad obbligarla a vestirli anche mentre stavano in Seminario. tanto più, che dd. Basiliiani pretendeva di vestire in Collegio l'abito della Religione, e non quello (f. 281) del Comune.

Su questa informazione non si diede mai risposta a Monsignor Nunzio, anzi, formate le regole per il Collegio di Vilna, non si fece alcuna menzione in esse su questo particolare.

Rescriptum.

Non dimittantur, nisi expleto cursu theologico, et quoad Basilianos scribatur Nuncio Apostolico, auditis Monachis, et regente Collegii.

1277.

Roma, 15 . XI . 1760.

De fundatione Missionis in confinibus Tartariae expensis Principis Potocki.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 130 fol. 366-367v, nr. 8.

CONG. GEN. — 15 Sept. 1760 (f. 363).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Septembris 1760, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Galli, Gualterius, Castelli, Orsi, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus, Columna de Sciarra.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Il Conte Potocki, Palatino di Kiovia, avendo i suoi Stati confinanti con la Crimea, o piccola Tartaria, e ripieni di Maomettani, Armeni e Scismatici, ha pensato di fondare una Missione nella sua città di Mohilovo,¹¹⁰ e prega la S. C. di assegnarvi (f. 366v) due riformati di S. Francesco, uno de' quali già Missionario in Costantinopoli, e perito nelle lingue per nome P. Giacomo da Cassino della Provincia Romana, si ritrova nè detti suoi stati, che lo desidera Prefetto di questa Missione, obbligandosi egli di provvedere alla sussistenza perpetua di questi due Missionari.

Per quello riguarda gl'Armeni, che sono nel Palatinato di Kiovia, questi sono soggetti all'Arcivescovo Armeno di Leopoli; i Ruteni al Metropolitanano di Kiovia, e i Latini al Vescovo Luceoriense, o sia di Lusco in Poionia.

(f. 367) Potendo servire questi Missionari principalmente per i Maomettani dimoranti nè stati di questo Cavaliere, i quali convertendosi seguiterebbero il rito Latino, sembrarebbe necessario sentire il detto Vescovo Luceoriense, ma devo riferire essere in Roma un certo Co. Carnischi, Cav. Polacco, e Nipote del Vescovo di Cracovia, che assicura la S. C. non solo del consenso, ma delle premure di Mon-

¹¹⁰ Agitur de oppido Mohyliv in Podolia, in Ucraina Occidentali, prope Kamenec-Podilskij. Aderat etiam alia civitas sub nomine Mohyliv, in Alba Russia, ubi inveniebatur Episcopus non unitus, quae tamen civitas spectabat ad Archieparchiam Polocensem.

signor Vescovo Luceoriense, che non può provvedere in altra guisa a questa parte della sua Diocesi. Si è sentito il Procuratore generale della Missione de' PP. Riformati (f. 367v) stato Prefetto in Costantinopoli, il quale è pronto di accettare questa Missione per il suo Ordine, e dà alla S. C. tutte le buone informazioni del detto P. Giacomo da Cassino.

Rescriptum.

Pro gratia; et transmittantur patentes Litterae Episcopo Luceoriensi.

1278.

Roma, . 12 . I . 1761.

De ordinatione Petri Bielanskyj in Ritu Latino.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 131, fol. 7rv, nr. 11.

Jan. 12.

Pietro Bielanski¹¹¹ del Palatinato di Russia in Polonia, nato e battezzato nel rito Greco, essendo sino dagl'anni 18 passato al Rito Latino, prega la S. C. volere accordare a Monsignor Arcivescovo di Leopoli,¹¹² ove presentemente dimora la facoltà di poterlo (f. 7v) ordinare etiam ad Presbyteratum nel Rito Latino.

Nell'anno passato due Giovani Ruteni fecero istanza di passare al Rito Latino per farsi Frati, uno nella Religione di S. Domenico, e l'altro in quella di S. Francesco il S. Officio, ove furono rimesse le istanze, sotto li 4 Dicembre 1759 rescrisse: Pro gratia, accedente consensu utriusque Ordinarii.

Rescriptum.

Explicit qua facultate transiverit ad Ritum Latinum.

1279.

Roma, 16 . II . 1761.

De dispensatione ab impedimento bigamiae pro Michaelae Ozimkevyc.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 131, fol. 43, nr. 16.

CONG. GEN. — 16 Febr. 1761 (f. 37).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17 Februarii 1761, interfuerunt Emi.mi, et Rev.mi D.ni DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Lantes, Tamburinus, De Bardis, Eboracensis, Feronus. Tempj, Galli, Castelli, Orsi, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus, Columna de Sciarra.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Michele Ozimkiewicz, Ruteno, espone all'EE. VV. aver contratto il matrimonio

¹¹¹ Petrus Bielanskyj, ut videtur, idem, qui postea devenit Episcopus Leopoliensis (1780-1798); primus Episcopus non Basilianus in Provincia ecclesiastica Kioviensi.

¹¹² Archiepiscopus Leopoliensis tunc temporis erat Venceslaus Sierakowski (1759-1780).

con una vedova, e desiderando ora di esser promosso agl'Ordini Sagri, supplica per la necessaria dispensa dall'irregolarità ob bigamiam.

Rescriptum,

Ad S. Officium.

1280.

Roma, 16. II. 1761.

De transitu Religiosi S. Pauli Eremitae ad Religionem Basilianam.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 131, fol. 43v-44, nr. 18.

Febr. 16.

Il P. Carlo Makoski, dell'Ordine di S. Paolo primo Eremita, nato da parenti di rito Greco Unito, trovandosi nella Religione, che ha professato per forza malcontento, (f. 44) dice di poter passare all'Ordine de' Basiliani Ruteni, trovando chi lo riceva; supplica perciò, che gli sia concesso qualche spazio di tempo.

Rescriptum.

Lectum.

1281.

Roma, 1. VI. 1761.

De intercessione pro Michaelae Stanasievyc apud Ep. Peremysliensem.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 131, fol. 100, nr. 113.

CONG. GEN. — 1. Iun. 1761 (f. 95).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Iunii 1761, interfuerunt, Emin.mi et Rev.mi D.ni, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Eboracensis, Galli, Gualterius, Castelli, Orsi, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus, Corsinus, Columna de Sciarra.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii

Essendo stato il Sacerdote Ruteno Michele Stanasievicz della Diocesi Premisliense condannato dal proprio Ordinario, per un reato commesso, ad un'anno di carcere, e privato d'un benefizio, che possiedeva, ricorre all'EE VV., acciò si degnino far scrivere al Vescovo di trattarlo più dolcemente, e di fargli ottenere qualch'altro benefizio pe' sostentamento della sua povera famiglia.

Rescriptum.

Lectum.

1282.

Roma, 8. VI. 1761.

De subsidio pro reparationibus in ecclesia et hospitio SS. Sergii et Bacchi.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 131, fol. 163v-167v, nr. 33.

CONG. GEN. — 8 Iun. 1761 (f. 127).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Iunii 1761, interfuerunt, Emin.mi, et Rev.mi D.ni DD. Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Eboracensis, Galli, Gualterius, Orsi, Castelli, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus. Nec non R. P. D. Sforza, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschii, Secretarii.

Il P. Procuratore Generale di S. Basilio della Congregazione Rutena, supplica l'EE. VV. per qualche straordinario sussidio, dovendosi fabricare il Monastero de SS. Sergio e Bacco, che da ogni parte minaccia ruina, ne trova maniera coll'entrate di esso Monastero di addossarsi questa spesa essendo scarsissime, e che appena bastano per il mantenimento e de Monaci e della Chiesa, la quale oltre il non avere nessuna entrata particolare ha l'obbligo di far celebrare duecento Messe l'anno.

La Chiesa de SS. Sergio e Bacco coll'adiacenze fu concessa per Decreto della S. C. della Visita de 12 Maggio 1639, per erigervi un Collegio per li Ruteni Uniti (f. 164v).

Nel 1640 il Nobile Gio. Ignazio Dubovicz, Lituano, lasciò ventimila fiorini polacchi per quattro Religiosi Basiliani Ruteni, li quali si portassero a Roma per studiare, ma colla condizione, che dovessero dimorare nella detta Chiesa de SS. Sergio, e Bacco, e coll'obbligo perpetuo di celebrare, o far celebrare quattro messe la settimana nella stessa Chiesa, ed una Messa cantata l'anno a S. Lorenzo fuori delle Mura.

Entrati così li PP. Basiliani Ruteni nella Chiesa suddetta, il Cardinal S. Onofrio Barberini nel 1646 (f. 165) fece il Legato di pagarsi ogn'anno alli PP. Ruteni, abitanti nelle Case de SS. Sergio, e Bacco scudi 100, e per una sol volta scudi 200, per risarcire la loro Chiesa, e casa.

Stando dunque nelle dette Case li Basiliani vivevano ivi con troppa libertà. Perlo che Alessandro VII^o, con suo Breve de 12 Giugno 1660, sottopose quella Casa alla Giurisdizione della S. Congregazione, la quale avendola visitata decretò nello stesso anno 1660, che si ereggesse in Collegio, a cui il Collegio Greco dovesse somministrare (f. 165 v) gli alimenti per quattro Alunni dei proventi della fondazione delli 4 alunnati fondati in esso Collegio Greco. Ma tale Decreto non apparisce, che avesse effetto.

Tale dunque è l'ingerenza di questa S. C. sopra la detta Chiesa, e Casa.

Nel 1662 li Monaci, che vi erano, fecero istanza, che gli si facessero accomodare i tetti, mentre le loro abitazioni erano piovose; la S. C. rescrisse: licet Sacrae Congregationi non incumbant onera, et administratio temporalis illius Domus, tamen benigne annuit, ut per Secretarium videatur de asserta (f. 166) necessitate, et concedatur per modum eleemosinae, quod in hac Causa erit necessarium.

Nel 1668 supplicarono che gli facessero alcuni armari nella Chiesa, e gli furono concessuti, e con tale occasione gli fu anche fatta una cantina.

Nel 1673 richiesero il risarcimento dei tetti, e finestre della chiesa, e che si riparasse la Casa, che minacciava rovina. Ma la S. Congregazione li rispose: Gaudeant impetratis.

Le fabbriche delle Case sono state accresciute dai Procuratori Generali pro tempore, impiebandovi con (f. 166 v) licenza della S. C. del Concilio sette luoghi di Monte d'una Cappellania, fondata in detta chiesa da Flavia Rubimarca, coll'obbligo perpetuo di 200 Messe l'anno, senza che questa Sagra Congregazione vi sia concorsa colla spesa; ha bensì per questi motivi fatto pagare molte volte il Legato di scudi 100 anticipatamente in somma di scudi 250 per volta, con ritenersene poi in scomputo scudi 50 l'anno.

Nel 1707 fu quella Chiesa e Case visitate per commissione della S. C. dal Cardinal Pignatelli, il quale (f. 187) riferì, che le Case rendevano scudi 225 l'anno. Presentemente però non si riscuote di piggioni che scudi 119, rimanendo molte stanze sfittate, e dalla S. C. scudi 100 l'anno.

Nel 1759 li Superiori Generali delle due Provincie de Basiliani di Lituania, e di Polonia, rappresentarono a questa S. C. di avere poco prima contribuito la somma di scudi 800 per pagare li debiti dell'Ospizio de SS. Sergio, e Bacco; fecero però istanza, che con decreto di questa S. Congregazione si proibisce espressamente al P. Procuratore Generale, o altro Superiore di detto Ospizio (f. 167 v), di contrarre debiti a carico di esso senza l'espresso consenso del Proto Archimandrita, ed il beneplacito Apostolico; la S. C. sotto li 30 Aprile a Relazione dell'E.mo Galli rispose; Affirmative, hancque legem per R. P. D. Secretarium esse P. Procuratori Generali significandam.

Rescriptum.

Satis provisum per Constitutionem Benedicti XIV.

1283.

Roma, 15. IX. 1761.

Relatio Episcopi de Zara de statu Ecclesiae in Dalmatia et Croatia. Ex adnotationibus Episcopi patet de influxu Ecclesiarum slavicarum Europae orientalis in hoc territorio meridionali.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 131, fol. 320-333, nr. 37.

CONG. GEN. 15 Sept. 1761 (f. 242).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide habita die 15 Septembris 1761, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD.ni Domini Cardinales sequentes videlicet: Spinelli Praefectus, Lantes, Fesonus, Galli, Crivellus, Ganganellus, Columna de Sciarra.

Relatio Emin.mi et R.mi D. Cardinalis Ganganelli.

Avendo Monsignor Arcivescovo di Zara nel venire, che fece in Roma per la Visita de Sagri Limini, presentato alla Santità di N. S. gli atti della 3^a, e 4^a, sua visita diocesana, si compiaque Sua Beatitudine di rimetterne l'esame all'EE. VV.

Consideratosi adunque minutamente essi atti, si sono ricavate le sole seguenti notizie, degne di qualche considerazione.

1. E primieramente essendoci in quella Diocesi mescolati cò Cattolici molti Slavo-Greci Scismatici, questi (f. 320 v) sovente non lasciano di perturbare la giurisdizione de Parochi Cattolici, fabbricando anche, se bisogna nuove Chiese, e servendosi per lo più de contrattempi, in cui o l'Arcivescovo si trova fuor di Diocesi, o quando trovasi in Dalmazia per Governatore qualcuno che abbia poco zelo per la Religione.

Per riparare in parte à simili sconcerti, il detto Arcivescovo stimarebbe ben fatto il procurarsi la demolizione della Chiesa concessa à Scismatici in Trieste, servendo questa come di perfugio, e d'inciampo à Greci, e Slavo-Greci (f. 321) di Dalmazia per ritornarsene allo Scisma, e per turbare la tranquillità de Cattolici.

Quegli però da cui più deve temere quella Diocesi è dalli stessi Vescovi Scismatici, e dal Patriarca Scismatico di Pecchia, che pretende su di essa la giurisdizione; imperocchè oltre lo spargere continuamente massime contrarie alla Comunione

Romana e libri ripieni di errori, fanno quanto possono per conferire la S. Ordina- zione agli stessi Latini, come in fatti accadde non ha molto, che un Giovine di detta Diocesi fosse ordinato Sacerdote dal (f. 321v) suddetto Patriarca.

Intollerabili sono state le violenze fatte dal Pseudo Vescovo Simone Concia- ravich, conferendo anch'esso li Sagri Ordini, accettando professioni di Monaci, e co- stituendo Parochi, dal che ne venne, che la Serenissima Repubblica di Venezia emanasse sin sotto li 5 Aprile 1753 contro di esso Decreto di espulsione da tutti i suoi Stati. Poco giovò si saggio provvedimento, poichè ritiratosi lo Scismatico negli stati S. M. la Regina d'Ungheria non lasciava di fare delle scorrerie in Dalmazia' turbando (f. 322) come prima di Cattolici, e reclutando in fin' i soldati per mandare in Moscovia. Lo che risaputosi dal Signor Contarini, allora Governatore, lo sentenziò alla pena ca- pitale, ma fuggitosene in Pietroburgo appresso la Zara, ed indi ritornatosene in Vienna, si dice, che procuri presso quella Corte Lettere commendatizie per la Repubblica a fine di avere il libero ingresso in Dalmazia. Quando ciò succedesse, quelle povere Diocesi dalla sfrontatezza di costui si potrebbero aspettare ogni sconcerto.

Nota: In quanto al doversi procurare (f. 322 v) la demolizione della Chiesa dè Greci Scismatici di Trieste, deve sapersi, che nel 1750, allorchè si ebbe notizia, che la Corte di Vienna era per concedere agli Scismatici detta Chiesa, questa Sagra Congregazione incaricò Monsignor Nunzio in Vienna ad operare per impedire tal con- cessione, ma n'ebbe risposta negativa sul fondamento d'essersi permesso a detti il loro stabilimento in quel Porto a motivo del commercio del Levante.

In fatti nel 1751 la stessa Corte concesse alli detti Scismatici alcuni privilegi, tra quali vi erano (f. 323) quelli di avere ivi una Chiesa, ed anche an Vescovo del proprio rito indipendente dall'Ordinario.

Questo Vescovo però non si è mai colà stabilito, e solo ven'è stato qualcuno di passaggio.

Nel 1759 si formò una memoria da presentarsi dal Signor Cardinal Crivelli alla Maestà della Regina d'Ungheria per la revoca del Diploma; ed a tal fine anche la Santità di N. S. scrisse una lettera di proprio pugno alla medesima Regina, ma non apparisce in questo archivio quale risultato ne avvenisse.

In quanto poi alli Greci Serviani (f. 323 v) della Dalmazia, questi più volte hanno tentato presso la Repubblica di Venezia di ottenere la permissione di avere in quella Provincia un Metropolita, o Vescovo della propria setta. Non sono però mai riusciti in questo disegno, perchè li Sommi Pontefici hanno parlato efficacemente agl'Ambasciatori Veneti in Roma, ed hanno commesso al Nunzio di fare delle ri- mostrazioni al Senato, come specialmente fu fatto nel 1736, e 1750.

Nel 1741 il Supremo Magistrato di Dalmazia per espressa commissione del Se- nato di Venezia (f. 324) fece un Decreto, in virtù del quale venivano in tutto e per- tutto confermati gli antecedenti Decreti fatti contro gli abusi dè Greci Serviani; e questi interamente soggetti alla giurisdizione dè Vescovi latini.

Uno dei Capitoli del detto Decreto era che le Parrocchie serviane della Dal- mazia non potessero essere amministrate dai Preti forestieri tal rito senza permissione di detto Magistrato, quali Preti dovessero essere soggetti ai Vescovi latini, ai quali dovessero esibire loro requisiti, e non potessero intraprendere l'ufficio (f. 324v) di Parochi senza prima essere dai rispettivi Vescovi latini esaminati su la loro abilità, e costumi, ed ammaestrati nè Dogmi Cattolici, e finalmente trovati capaci, doves- sero dalli stessi Ordinari riportare la Patente d'installazione alla Parrocchia.

Per impedire poi, che li Serviani della Dalmazia andassero a farsi ordinare dalli Vescovi Greci Scismatici delle circonvicine Provincie, la s. m. di Benedetto XIV,

sotto li 16 Settembre 1742, concesse a Monsignor Caraman, allora Vescovo d'Ossero, la facoltà di poter'esercitare i Pontificali (f. 325) in rito Greco-Ruteno,¹¹³ a fine di or- dinare li Serviani nativi si della sua Diocesi, che delle altre della Dalmazia, per poter con questi rimpiazzare di Parochi sicuri le Parrocchie di quella Provincia.

Stanti dunque tali disposizioni, qualora il Senato di Venezia facesse un Decreto di non ammettersi alle Parrocchie Serviane della Dalmazia se non che li suoi sud- diti ordinati dall'Arcivescovo di Zara, e che niun'Ecclesiastico Serviano sarà ricevuto in detta Provincia, se non sarà ordinato dal medesimo Arcivescovo, sembra (f. 325 v) che sarebbe provisto all'inconveniente dell'Ordinazione dei Chierici, che si fa dalli Vescovi Scismatici, si provederebbero le Parrocchie di Parochi cattolici, e si toglie- rebbe il motivo alli medesimi Serviani di avere un Vescovo del loro rito.

2. Nella Liturgia, e nè Divini Offizi in Zara, come in molte altre parti di Dal- mazia, seguono il rito Latino in idioma illirico; ma per la scarsezza, che v' ha dè Bre- viari, e di Messali non potendo què Sacerdoti, e Parochi adempire all'obbligo della quotidiana recitazione di esso il (f. 326) detto Arcivescovo propone o che si com- muti loro tal'obbligo, o che si faccia una nuova edizione di libri ecclesiastici in lingua illirica nella Stamperia di questa S. Congregazione.

Li libri poi, di cui servonsi i Slavo-Greci vengono da Moscovia,¹¹⁴ e per lo più ripieni di massime confacenti allo Scisma, e che atti sono a sempre più ad allon- tanare dalla Cattolica Comunione quei, che ne sono già fuori, ed a pervertire ancor quelli, che la professano. Laonde il medesimo Arcivescovo sin dalla prima relazione spedita l'anno 1754 alla S. Congregazione del (f. 326v) Concilio espose li gravi danni, che cagionavano in quella sua Diocesi tal sorta di libri, a cui n'ebbe in risposta, che con ogni studio procurasse, chenon ca pitassero i mano dè Cattolici, soggiun- gendo, che si sarebbe riferito l'affare a questa S. Congregazione, ed essa avrebbe pigliato quegl'espediti, che su di ciò avrebbe stimato necessari. Che effetto aves- sero queste pratiche dellasudd etta Congregazione non si sà. Si sà però bene, che la sa. me. di Benedetto XIV alle nuove rappresentanze di esso Arcivescovo con let- tera di Segretaria di stato li 4 Settembre (f. 327) 1754 procurò di eccitare la Sere- nissima Repubblica di Venezia acciò a comuni spese si procurasse di fare una nuova edizione dè libri ecclesiastici Slavo-Greci per comodo dè Dalmatini. Ma giunte in Venezia tali lettere in occasione che cominciarono le note vertenze colla S. Sede, e che ivi si faceva un'altra edizione dè libri greci cò soliti errori, tanto si studiarono li Scismatici, che resero affatto nulle le pratiche usate da S. Santità per venire una volta a capo di una purgata edizione di detti libri liturgici.

In questo stato di cose adunque potranno l'EE. VV. risolvere ciò che giudiche- ranno più opportuno per li spirituali vantaggi di quei popoli, per cui maggior lume si aggiunge la seguente.

NOTA: La lingua illirica si scrive in due caratteri nelle Dalmazia, e nelle con- termine Provincie, si stampa con i Caratteri di S. Girolamo, e nella Russia con i caratteri detti di S. Cirillo.

In questa lingua illirica celebrano la Messa, e li divini Uffici alcuni Preti latini, come nella (f. 328) Dalmazia, e nella Roma, e l'usano li Greci di alcune Provincie

¹¹³ Relationem hanc ideo hic adduximus, ut monstremus influxum Ritus Rutheni in his partibus.

¹¹⁴ Libri ecclesiastici comparabantur tum in Moscovia, tum in Ucraina, in typographia Kiovo-Pečarensi, quae longe lateque claruit, prout etiam Academia Kioviensis s. d. Mazepiano-Mobiloviana.

nelle loro Liturgie, come nelle Russie, Moscovia, e Servia. Ma nella Bulgaria se ne servono solo nelle Città.

Nel 1738 venuto apostata a Roma il Signor D. Matteo Caraman, ora Arcivescovo di Zara, tradusse per Decreto della Congregazione deputata su la correzione de' libri ecclesiastici Orientali il Messale latino in lingua illirica letterale, e questo per Decreto della S. Congregazione fu stampato nella di Lei Stamperia.

Emanato il Messale fu questo criticato da un Ecclesiastico di Ragusa, (f. 328) il quale pretendeva, che la traduzione fattane fosse piena d'errori, e specialmente, che la lingua impiegatavi non fosse quella degl'antichi Slavi, ne la permessa dalla S. Sede per la liturgia, ma che tal prerogativa dell'antichità l'avesse quella, che volgarmente si parlava in Ragusa, ed in Bosna, e perciò biasimava la detta lingua letterale, che non s'intendeva dal popolo.

Rispose alla critica Monsignor Carman, e ribattendone l'obiezioni, disse tra le altre cose, che il critico tendeva a far stampare i Libri Sacri in lingua illirica (f. 329) volgare, acciò fosse intesa dal popolo, cosa benchè notoriamente pernicioso, tuttavia non disprezzata in Dalmatia, a segno nel 1750 erasi tentato in Venezia di stampare gl'uffici nuovi per gl'Illirici in lingua volgare; di che per altro ne fu impedita l'edizione con molta fatica.

Sicchè Monsignor Caraman fece istanza nel 1754 si condannasse l'introduzione della lingua volgare nè Divini Uffici, e si condecorasse la letterale slava conservatasi da secoli nè libri liturgici appresso l'uno e l'altro rito Slavo-Romano, e Slavo-Greco. Indi (f. 329v) propose una nuova edizione (poichè nel 1631 era stato questo Breviario stampato in questa Stamperia) del Breviario Romano in lingua illirica colla versione nella stessa lingua degli uffici accresciuti da cent'anni in quà, sul motivo, che non poteva in Dalmazia ordinarsi Suddiacono chi non aveva il suo Breviario, ed aggiunse, che la stampa si dovesse fare in Propaganda per non trovarsi che nella di lei Stamperia li caratteri Gerolimiani.

Rappresentò ancora, che essendosi eretto in Zara il Seminario (f. 330) Illirico si per istruzione del Clero Slavo-Romano, che per la conversione del rito Slavo-Greco Scismatico, non aveva il medesimo Seminario nè dizionari, ne grammatiche letterali adattate alla sua istruzione, onde insinuò, essere necessaria anche la stampa di questi.

Riferitesi le divise petizioni nella Congregazione particolare tenuta avanti il Papa li 19 Settembre 1754 ad esse non si diede alcuna risposta, se non che "Sanctitas Sua praecepit iterum imprimi exemplaria Breviarii illirici,,"

(f. 330v) Questo Decreto non ebbe esecuzione forse perchè essendosi decretato di costituire nel Collegio Urbano un Lettore di lingua illirica letterale, non si è mai trovato soggetto abile, e che insieme assistesse, com'era l'idea alla ristampa del Breviario, oppure perchè da Monsignor Segretario si scrisse alli Vescovi dell'Albania, Bosna, della Macedonia, della Bulgaria, e della Servia per sapere se nelle loro diocesi vi fosse alcun Sacerdote di rito Latino, che celebrasse la Messa, recitasse l'ufficio divino, o amministrasse li Sacramenti (f. 331) in lingua illirica letterale. A questa interrogazione il Vicario apostolico di Bosna rispose, essere colà soli nove Preti, che usavano la lingua letterale slava, ma gl'altri Vescovi dissero non esservene alcuno, perchè tutti li Preti latini di quelle diocesi usavano la lingua latina, onde non si discorse più della stampa del Breviario.

Sicchè la stampa del medesimo Breviario Romano in detta lingua slava potrà considerarsi ristretta per i soli Preti latini della Dalmazia nella quale anche è compresa Ragusa, e per qualcuno (f. 331v) della Bosna, ove li Francescani, che sono li Parochi, recitano in lingua latina; mentrechè li Greci di quelle Provincie, benchè

usino la lingua illirica nella loro Liturgia, non si servono però dal Breviario Romano.

Termina finalmente il detto Monsignor Arcivescovo la relazione della sua visita con esporre, che prescindendo da riferiti sconcerti, che sovente cagionano li Scismatici in detta Diocesi si trova il tutto ben'ordinato tanto rapporto agl'Ecclesiastici, che al resto del popolo, aggiungendo soltanto, che la sua Chiesa Cattedrale (f. 332) di ampia, ed antica struttura, come anche il suo Palazzo si trova in pessimo stato, e minacciano in ogni parte ruina, se non procurati presto di restaurarli, e che l'entrata della sua mensa, che non oltre passano l'annuo fruttato di scudi 800 ed altri cento e venti scudi di Benefizi, che possiede non bastano a quest'effetto; tanto più che ha da soccombere ad altre moltissime spese, per particolarmente di liti, che di continuo gli vengono suscitate dal Vescovo di Nona; onde richiede, che da Sua Santità se gli conferisca qualch' (f. 332v) altro beneficio, che fosse in breve per vacare nel Dominio Veneto, etc.

Rescriptum.

1. Laudandum R. P. D. Archiepiscopum Jadren. pro diligentia, ac vigilantia, qua curat populum sibi commissum a labe scismatica praecavere.

2. Renovandam instantiam penes R. P. D. Nuncium Apostolicum Viennae commoratum, ut apud Maestatem Caesarem agat, ne Schismaticus Episcopus Sedem figat, iuxta Literas SS.mi Domini Nostri Clementis XIII, anno 1759 ad S. C. M. latas.

3. Quoad Breviarium, ac Missale remittendum esse negotium Congregationi super correctione librorum orientalium.

1284.

Roma, 24 XI. 1761.

De spolio post obitum Ep. Volodimiriensis, Theophili Godebskyj. Status facti et iuris et decisiones S. Congregationis.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 131, fol. 348-354v, nr. 15.

CONG. GEN. — 24 Nov. 1761 (f. 336).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 24 Novembris 1761, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Eboracensis, Feronus, Castelli, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus, Corsinus, Columna de Sciarra.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Castelli.

Essendo passato a miglior vita nell'anno 1756 Monsignor Godebski, Vescovo Ruteno di Waldimiria in Polonia, ed avendo lasciato un ricco spoglio consistente in danaro, argenti, ed altri effetti fu prima sollecitudine di questa Sag. Congregazione di procurare che il detto spoglio si custodisse a beneficio della Chiesa; e del Clero assai bisognoso d'essere istruito negli studi convenienti al suo Stato, conforme prescrive in casi simili il sinodo di Zamoscia,¹¹⁵ e di ciò ne fu data incombenza per lettera al Metropolitan di Russia.

¹¹⁵ Anno 1720. Cfr. *Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae an. 1720*, ed. 2. Romae 1883. *Synodus haec auctoritate apostolica confirmata erat a Benedicto PP. XIII, litteris apostolicis sub data 19.VII.1724.* Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 49, nr. 660.

Deputò questi per Amministratore della Chiesa vacante Monsignor Bulhak Vescovo di Pinsko; ma il Vescovo di Chelma come viciniore,¹¹⁶ e come (f. 348b) Coadiutore della Metropoli, credè che a se ne spettasse l'amministrazione, e quindi se ne mise in possesso.

Sul ricorso, che fece il Vescovo di Pinsko¹¹⁷ circa le violenze in ciò usategli dal Vescovo di Chelma fu nell'anno 1757 rimesso quest'affare pro informatione a Monsignor Nunzio di Polonia, il quale sotto il dì 2 Marzo dell'anno suddetto scrisse, che essendo già prima ricorsi ambedue i Vescovi al suo Tribunale n'era emanato il giudicato seguente.

1. Che l'amministrazione spettava al Vescovo di Chelma. 2. Che fosse rilasciato dalle carceri ove era detenuto l'Uditore del Vescovo di Pinsko, e che questi all'incontro dovesse render conto all'Amministratore dell'uso, e maneggio dello spoglio. 3. Che le parti esibissero le prove sopra le passate scambievoli violenze, ed attentati. (f. 349) Aggiunse poi Monsignor Nunzio, che dopo tal Decreto niuno de due litiganti aveva fatta nuova istanza per il proseguimento della Causa, ne esibite le prove, come era stato loro prescritto. Ma che il Vescovo di Pinsko tosto che l'altro di Chelma fu nominato al vacante Vescovado di Vladimiria, aveva fatto presentar gli un progetto di amichevole accommodamento, che da lui quà veniva trasmesso.

Esaminatosi questo foglio immediatamente si rilevò altro in sostanza non contenere, se non che restasse a cadauna dalle parti ciò che si era appropriata dello spoglio. Laonde fu scritto a Monsignor Nunzio¹¹⁸ in data dè 30 Aprile 1757, che la Sag. Congregazione non entrava nell'esame delle violenze commesse, perchè ciò spettava al Tribunale della Nunziatura dove era (f. 349v) pendente la Causa; ma che molto bensì le premeva che niente si dissipasse dell'eredità del defonto Vescovo, e che tutto s'impiegasse fedelmente in beneficio della Chiesa. Che per tal motivo non poteva approvarsi il progetto del vescovo di Pinsko, e che anzi faceva maraviglia, come si proponesse di dividere frà i due Vescovi contendenti lo spoglio unicamente spettante alla Chiesa di Vladimiria. Procurasse per tanto Monsignor Nunzio di far restituire il Vescovo di Pinsko tutto ciò che aveva indebitamente esatto, e di obbligare l'altro di Chelma ad impiegare tutto il valsente dell'eredità in favore della sua nuova Chiesa.

E perchè non ostante tale ordinazione le cose continuarono sul medesimo piede, però la Sag. Congregazione nel mese di Febbraio 1758, allorchè (f. 350) il Vescovo di Chelma fu trasferito alla Chiesa d'Vladimiria,¹¹⁹ fece inserirgli nelle Bolle il Decreto con l'appresso clausola: « Omnia bona, res ac pecunias ad spolium defuncti Episcopi Vladimiriensis spectantia recuperare sedulo curet, eaque omnia sive percepta, sive percipienda penes aedem sacram deponat, et integrum computum transmittat Sac. Congregationi, ad effectum erogandi de eiusdem consensu pecunias retractas in beneficium et commodum Ecclesiae, ac Dioecesis Vladimiriensis ».

Ma non essendosi ne con questo spediente ne con altre lettere scritte nel 1759 a Monsignor Serra, allora Nunzio,¹²⁰ ottenuto l'intento a cagione di vari atti, e tergi-

¹¹⁶ Agitur de Feliciano Philippo Volodkovyč (1731-1758), dein translato ad Sedem Volodimiriensem (1758-1778).

¹¹⁷ Georgius Bulhak (1730-1769).

¹¹⁸ Nicolaus Serra (1754-1760).

¹¹⁹ Cfr. supra, nr. 1257.

¹²⁰ An. 1754-1760.

versazioni interposte da i due vescovi interessati in questo negozio, fu nel mese di Marzo dell'anno scorso 1760 data incombenza (f. 350v) al presente Nunzio, Monsignor Visconti, d'operare in guisa, che il Vescovo di Pinsko fosse obbligato a restituire ciò che si era usurpato, e che il nuovo Vescovo d'Vladimiria desse conto di tutto ciò che aveva ritrovato dopo la morte del suo Predecessore, in esecuzione di quanto gli era stato prescritto nel Decreto della Sag. Congregazione e nelle Bolle di sopra mentovate.

Avendo Monsignor Visconti¹²¹ efficacemente operato a norma dell'Istruzione inviategli, trasmesse il Vescovo d'Vladimiria sotto il dì 6 Dicembre 1760 una descrizione giurata della roba da esso trovata nello spoglio del suo Antecessore, e scrisse Inoltre, che il rimanente dell'Eredità era presso il Vescovo di Pinsko, e degl'affittuari della Mensa, che sono rimasti debitori; che i debitori suddetti, essendo per la maggior (f. 351) parte dell'Ordine Equestre, e Giudici del Regno, vano sarebbe stato ogni suo ricorso contro di essi, e che perciò era necessario di spedirgli un mandato Apostolico in cui gli venisse ingiunto di convenire i detti debitori avanti il Vescovo latino di Luceoria, nella di cui Diocesi si ritrovano, e di scrivere inoltre al prefato Vescovo di Luceoria,¹²² che amministrasse solamente la giustizia. Soggiunse poi che ricuperato che fosse tutto l'asse dell'eredità, si sarebbero potuti fondare due Vicariati perpetui per le Cattedrali; e finalmente fece istanza che gli fosse lasciata per suo uso vita durante l'argenteria del suo Antecessore.

Questa lettera del Vescovo d'Vladimiria, essendo stata inoltrata a Monsignor Nunzio sotto li 28 Febbraro dell'anno corrente, acciò s'informasse diligentemente e riferisse il risultato (f. 351v) alla Sag. Congregazione, egli ha risposto in data dè 19 Agosto prossimo passato.

1. Che non potendosi in verun conto verificare da altra parte quello, che il defunto Vescovo di Vladimiria ha lasciato, conviene assolutamente rimettersi a quanto hanno manifestato il Vescovo di Vladimiria e di Pinsko.

2. Che il 1.^{mo} ha già trasmesso il suo rendimento di conto alla Sag. Congregazione, e che il secondo ha mandata a lui la nota di quanto ha consegnato concernente lo spoglio dell'odierno Vescovo di Vladimiria, la qual nota combina perfettamente con quello che il Vescovo di Vladimiria confessa di aver ricevuto.

3. Che il Vescovo dè Pinsko confessa il debito de alcune somme residuali, quali asserisce di avere spese, allorchè sperava ragionevolmente d'esser promosso alla Chiesa d'Vladimiria, senza poter ora rilevare (f. 352) a quando precisamente ascendano; soggiungendo inoltre, che se ora dovesse pagare le dette somme, solo gli converrebbe abbandonare la ristaurazione di una Chiesa da lui intrapresa, ma che dovrebbe altresì vendere o impegnare i beni della Chiesa di Pinsko con gravissimo danno della Diocesi, e con non minor cordoglio, e pericolo della sua grave età nel vedersi privo di sostentamento, e d'aiuto. Sopra di che riferisce Monsignor Nunzio di essendosi voluto pienamente informare ha saputo da persone degne di fede, come il Vescovo di Pinsko non ha malamente impiegato il denaro dello spoglio pervenuto in sua mano, ma che anzi per averne fatto buon uso non è stato promosso al Vescovato d'Vladimiria in circostanze assai critiche, nelle quali si pretende (f. 352v) che altri siasi diversamente regolato. Che la Chiesa di Pinsko non è ricca, e che il Vescovo è un uomo da bene, regolato, e molto affezionato alla sua Chiesa, di cui procura

¹²¹ Antonius Egenius Visconti, Nuntius Varsaviensis (1760-1766).

¹²² Antonius Wołowicz, Episcopus Luceoriensis (1755-1769).

ogni vantaggio. Onde per tali motivi crede che la Sag. Congregazione potrebbe condiscendere alle di lui preghiere condonandogli il debito che gli rimane con la Chiesa di Vladimiria, massime sul riflesso dell'impotenza, e del grave danno che ne ridonderebbe alla sua Chiesa.

4. Che rispetto alla domanda fatta dal Vescovo di Vladimiria, che se gli spedisca un mandato Apostolico ad effetto d'agire contro i Debitori del defunto avanti il Tribunale del Vescovo latino di Luceoria, ¹²³ sembra che debba apertamente rigettarsi quanto ai debitori secolari, poichè non essendo lecito agli Ecclesiastici secondo le leggi del Regno (f. 353) di citare i loro debitori secolari al Tribunale ecclesiastico quando la Causa è puramente civile, e non si tratta di decime, legati pii, o cose simili, l'operare in contrario sarebbe un dar luogo a qualche impegno di giurisdizione, con pregiudizio dello stato spirituale, attesochè i secolari di Polonia non altro cercano che l'occasione di limitare la giurisdizione ecclesiastica, come l'esperienza pur troppo ha dimostrato, e dimostra anche al presente. E quantunque sia vero che convenendo i debitori ne Tribunali laici s'incontreranno de forti ostacoli per non esser questi troppo favorevoli all'azioni promosse degl' Ecclesiastici, nondimeno gl'inconvenienti saranno sempre minori di quei che possono nascere a motivo di giurisdizione, quando si volesse agire nel foro ecclesiastico.

(f. 353v) 5. Che la fondazione proposta dal Vescovo d'Vladimiria di due Vicariati perpetui per le Cattedrali non può determinarsi senza prima sapere quali somme s'uniranno terminato l'affare, e raccolto tutto ciò che poteva aversi dello spoglio affine di vedere se bastino per la richiesta fondazione, e che oltre di ciò bisogna considerare, se questa sia necessaria e se non vi siano delle cose più utili, e più opportune da farsi in beneficio della Chiesa d'Vladimiria, il che non sarà agevole a determinare, mentre converrà dipendere dall'informazione del Vescovo.

6. Che riguardo all'istanza fatta dal Vescovo istesso di potersi servire per uso proprio dell'argenteria lasciata dal suo Predecessore, non pare che debba accordarsi la grazia per due motivi. 1mo: Perchè concordandosi (f. 354) a lui si darebbe luogo di chiederla anche al Successore, e gli agenti correrebbero a poco a poco rischio di perdersi con danno della Chiesa a cui sono destinati; 2. perchè non crede Monsignor Nunzio che la condotta del medesimo Vescovo di cui darà a suo tempo le necessarie notizie, sia meritevole d'una tale condiscendenza.

Che è quanto doveva sottoporsi all'alto intendimento dell'EE. VV. sopra di questo lungo, ed intrigato affare.

Rescriptum.

Quoad debitores laicos curet Nuncius Apostolicus rem transigere per compositionem meliori modo, quo poterit, ad quem effectum dantur eidem omnes facultates.

(f. 354v) Quoad Episcopum Pinsci, attento usu bonorum ab eo laudabiliter facto, condonetur debitum, si SS.mo placuarit, dummodo quicquid remanet in eius manibus e spolio Vladimiriæ in beneficium erogat Ecclesiae suae.

Quoad vero Episcopum Vladimiriæ, Nuntius Apostolicus cogat eundem ad ei tradendo omnia, quae pertinent ad spolium, et ad eius manus pervenerunt, et facta deinde aestimatione omnium rerum, eas in pecuniam redigat, qua deposita, certiore faciat S. Congregationem, quae mox providebat de eiusdem erogatione.

Ex Audientia SS.mi die 29 Novembris 1761: SS.mus benigne approbavit resolutiones S. Congregationes.

M. Marefusus Secretarius.

¹²³ Cfr. notam praecedentem.

1285.

Roma, 14 . XII . 1761.

De reprimendis P. Samuelis Skotnickyj.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 131, fol. 357rv, nr. 4.

Dec. 14.

Il P. Procuratore de' Monaci Ruteni di S. Sergio e Bacco mentre rappresenta all'EE. VV., che uno de' suoi Religiosi, per nome P. Samuele (f. 357v) Skotnicki, già Apostata, giunto in Roma, e ricevuto nel Monastero suddetto a null'altro attende, che all'andare con scandalo vagando per la città, e sovente anche all'ubriachezza, supplica acciò il suddetto Padre sia mandato in luogo di correzione.

Rescriptum.

R. P. D. Vicesgerenti Urbis, qui provideat.

1286.

Roma, 8 . II . 1762.

De dissensibus inter membra Confraternitatis Leopoliensis Stauropigianae.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 132, fol. 57-65, nr. 11.

CONG. GEN. — 8 Febr. 1762 (f. 45).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Februarii 1762, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini DD.ni Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Feronus, Stoppanus, Galli, Castellus, Ganganellus, Rochechovart, Alex. Albanus, Columna de Sciarra. Necnon R. P. D. Sfortia, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio Emin.mi, et R.mi Domini Cardinalis Galli.

Insorsero nell'anno 1757 nella Confraternita Stauropigiana di Leopoli¹²⁴ varii torbidi e dissapori tra quei Confratri, per cui alcuni di essi più sollevati colla scorta di un certo Gawendowitz, stato già Vice Seniore, e cancellato dal ruolo de' Fratelli de' Monsignor Archinto, allora Nunzio in Polonia,¹²⁵ ottennero da quella Corte una Regia Commissione per la riforma della Confraternita suddetta.

Dispiacque alla S. Congregazione, a cui è immediatamente soggetta la Confraternita, una tale notizia; onde fece subito intendere a Monsignor Nunzio, che con ogni maggiore efficacia procurasse di far sospendere l'accennata Commissione, lo (f. 57v) che felicemente riuscì.

In questo frattempo i Confratelli, più bene affetti e zelanti dell'onore della Confraternita vedendo che non altrimenti si sarebbe potuto ad essa ristituire l'antica pace, che con una generale visita, e riforma, istantemente supplicarono acciò la S. Congregazione si degnasse d'accordarne loro la grazia.

¹²⁴ Cfr. de unione et immediata subiectione huius Confraternitatis auctoritati S. Sedis Apostolicae Breve Clementis PP. XI, de data 5.IV.1709. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II. p. 9-11, nr. 628.

¹²⁵ Albericus Archinto (1746-1754).

Non istette molto la S. Congregazione ad esaudirli; onde fece scrivere a Monsignor Nunzio il 3 Settembre 1757, che deputasse in Visitatore della Staupigiana suddetta Monsignor Arcivescovo latino di Leopoli, con segreta istruzione, che nel rivedere i Conti passati usasse qualche condiscendenza, e ciò ad effetto di restituire la buona armonia, e la pace tra Confratri, giacchè sapevasi appunto che alcuni di essi, perchè restavano in qualche modo debitori (f. 58), avevano fatto nascere l'emozioni suddette.

Esegui esattamente Monsignor Serra quanto se gli prescrisse, e fattasi a tenore dell'istruzione la Visita, prima di partire dalla Nunziatura di Polonia, ne trasmise il detto Prelato all'EE. VV. gli atti, i quali non furono subito riferiti; perchè scrisse Monsignor Visconti, in oggi Nunzio,¹²⁶ che gli sembrava che la Visita suddetta non potesse essere del tutto compiuta, onde chiedeva che si concedessero nuove facoltà al modreno Arcivescovo di Leopoli per terminarla.

Si fece quanto si richiedeva, ma rivelatosi dal suddetto Monsignor Nunzio che quei punti, che mancavano per l'intero compimento della visita, potevano sbrigarsi senza venire a nuova deputazione, che avrebbe forse potuto suscitare gli (f. 58v) antichi torbidi, è stato di sentimento di doversi ora venire alla disamina, ed alla approvazione degl'atti suddetti, avendo egli intanto obbligato il Gowendowitz nominato in principio a pagare la somma di fiorini polacchi 4210, di cui resta debitore alla Confraternita, come vedrassi in appresso.

Gli atti dunque in sostanza contengono, che la principale premura del Visitatore fu il farsi render conto da Confratelli intorno all'amministrazione de beni nelle rispettive cariche che avevano occupate, che in questo rendimento de Conti restavano debitori i seguenti:

1. Un tal Koci di fior	117, e gross. 12
2. Tesniskowski fior.	187, » —
3. Hrostki fior	7974, » 2
4. Janowicz fior.	1600, » —
5. Laskowicki fior.	11374, » 17
6. Gowendowitz fior.	4210, » 17

Che alli primi due nominati soggetti furono condonati, e rimessi i rispettivi loro debiti, in ricompensa delle fatiche, e fedele servizio prestato nella vendita de libri della Confraternita; al terzo e al quarto, per esser morti, del tutto falliti; al quinto per non essere onninamente solvibile, e finalmente l'ultimo, che è il più volte nominato Gowendowitz fu condannato a pagare il suo debito e quello del Lascowicki, per aver egli, quando era Vice Seniore, commesso al Lascowicki la cura di vendere i libri spettanti alla Confraternita, ed averlo in essa spalleggiato contro l'espressa volontà degl'altri Confratri; e tutto ciò si è fatto salva sempre l'approvazione dell'EE. VV.

Rivisti i rispettivi Conti, e fattosi un (f. 59v) esatto inventario, si trovò mancare vari libri, e poche altre suppellettili della Chiesa, indi si passò a fare i Statuti che seguono.

1. Che gli Officiali della Confraternita prima di dimettere le loro cariche, e venirsi all'elezione de nuovi (lo che dovrà farsi in ogn'anno) debbano render conto della loro amministrazione avanti un Commissario da deputarsi da Monsignor Nunzio.

2. Che due debbono essere le chiavi della libreria, una delle quali debba restare presso il Commissario suddetto, e l'altro presso la Confraternita.

3. Che quando si espone il SS.mo Sacramento stiano accese almeno sei can-

¹²⁶ Nuntius Varsaviensis (1760-1766).

dele; e quando si porta agl'Infermi sia accompagnato dagli Scolari vestiti in Cotta.

4. Che à sette poveri, che mantiene (f. 60) la Confraternita, se ne aggiungano altri sei; avendo le medesime entrate bastanti per mantenerli.

5. Che le chiavi della Chiesa debbono stare apresso il Segretario, a cui si darà l'abitazione vicino alla suddetta Chiesa, acciò possa esser sempre pronto a qualunque occorrenza, e sarà obbligo dal Provveditore di deputare a tale officio persona capace.

6. Che li Confratelli portino a Sacerdoti, che servono alla detta Chiesa, il dovuto rispetto, e che paghino loro l'annuo stipendio di due rate, la prima a Gennaio, e l'altra a Luglio.

7. E finalmente che tutti li Confratelli osservino esattamente non solo i presenti Statuti, ma anche quelli prescritti in altra visita nell'anno 1733, dal P. Radanaschi.

Alla presente relazione si è stimato opportuno anche di aggiungere (f. 60v) un'istanza che ha fatta la medesima Confraternita, ed è per la permissione di potere accrescere nel Monastero, detto di S. Onofrio de PP. Basiliani, di suo Jus patronato, quattro altri Religiosi, affinchè per lo scarso numero de Monaci non resti esso soppresso, o unito ad altro Monastero, come prescrive la s. me. di Benedetto XIV. nella Costituzione che incomincia « *Inter plures* », 2 Maggio 1744.

Nota: Nella Costituzione « *Inter plures*, » emanata li 2 Maggio 1744, per i Monaci Basiliani Ruteni, si enuncia essere nella Provincia di essi Basitiani della Polonia più Monasteri talmente poveri che non possino alimentare più di due o tre Monaci, onde in huiusmodi rerum statu (dice la Decretale) *canonicae leges praecipunt plurium (f. 61) Monasteriorum unionem, faciendam esse, donec in singulis monasteriis decem, vel saltem octo Monachi commode congregari valeant. Si commette pertanto al Metropolitano « ut simul cum Protoarchimandrita, et Consultoribus generalibus, nec non Provinciali Poloniae eiusdemque Provinciae Consultorio ad eiusmodi tenuiorum Monasteriorum unionem peragendam incumbat ».*

Il Metropolitano però di quel tempo, ed i Monaci non diedero esecuzione al detto Decreto, col sopprimere li detti Monasteri minori, ma aveva affigliati i più tenui sotto nome di Residenza a 38 dei più sufficienti, lasciando che sussistessero con lo stesso numero di due, tre o quattro Religiosi come prima.

(f. 61v) Dispiacque al Papa tale elusione della sua mente, onde nel 1752 in una Congregazione Particolare, tenuta alla sua presenza, fu proposto il dubbio: « An tollenda sint omnia monasteria a Provinciae Poloniae, quae sub hoc numero dicuntur maioribus Monasteriis affiliata, in quibus iuxta Decretalem SS.mi D. Nostri quae incipit « *Inter plures* » non possunt conservari ob defectum proventuum, et eleemosynarum octo saltem Monachi ».

Sopra di che Monsignor Lascaris disse che li Monaci erano del tutto alieni di voler abbandonare li detti piccoli Monasteri, anzi che essi movessero le opposizioni de Fondatori, e Padroni, acciò non si sopromessero; onde il suo sentimento fu anche per una parte s'ingiungesse a Monsignor Nunzio (f. 62) di stimolare li Vescovi Ruteni a ricuperare dalle mani de Monaci almeno quelle Chiese de Monasteri affigliati, che senza alcun ius, e solennità erano state tolte da Monaci al Clero secolare, e dall'altra la stessa Sag. Congregazione ne desse alla prima l'esempio con togliere ai Monaci la Chiesa Parrocchiale della Confraternita Staupigiana di Leopoli, ove da quei Confratelli tenacemente si ritenevano quattro monaci Basiliani, e vi si stabilissero li Preti secolari.

Piacque alla Sag. Congregazione questo sentimento, onde nel 1753 fu ingiunto al Nunzio di effettuarlo.

In esecuzione di che fatti da Monsignor Nunzio licenziare dalla Chiesa Stau-

ropigiana li Monaci vi furono introdotti li Preti secolari, quantunque li Confratelli gagliardamente a ciò s'opponessero, e per due volte ricorressero al Papa per farvi restare li Monaci, esibendosi di fare ivi la fondazione per altri quattro Monaci, acciò fossero otto, ma il sommo Pontefice non volle mai esaudirli.

Monsignor Nunzio, sebbene da principio credesse, che si potesse concedere una tal grazia, non avendo il Monastero suddetto annessa Chiesa Parrocchiale, onde non potesse godere del beneficio di augumentazione de Monaci sino al numero di otto, prefisso della Costituzione suddetta, ciò non ostante dall'ultima lettera di detto Monsignor Nunzio, dè 21 Ottobre passato, benissimo si ricevia, che egli sarebbe di opinione che per ora su ciò si soppesasse qualunque risoluzione. Poichè per anche non costa se la Confraternita possa commodamente (f. 63) addossarsi questa nuova annua spesa di mantenere altri quattro Monaci, consistendo le maggiori entrate di essa nella vendita de libri, la quale sino ad ora è stata moltissimo coadiuvata dalla destrezza di un Offiziale Ruteno di Leopoli, che ne ha procurato lo spaccio. Mancando poi un Confratello di tanta industria, non si sa se la Confraternita potrà ricavare dalla libreria tanto di entrate, quanto al presente ne ricava; specialmente avendo i PP. Basiliiani una stamperia in Poczajovia,¹²⁷ e non mancando essi di diligenza per esitare per tutte le Città di Polonia i loro libri. Onde soggiunse Monsignor Nunzio che per essere in istato di poter determinare, se realmente la Confraternita possa aver tanto di sopravanzo, computando (f. 63v) un anno per l'altro, lo mantenimento degli altri accennati quattro Monaci, conviene ricavarlo dagl'antichi registri dell'introito, ed esito della medesima per lo spazio di 20 anni, come infatti ha dato ordine che si faccia.

Rescriptum.

Me infrascripto referente Acta Visitationis Confraternitatis Staupigianae Leopoliensis, curante hac S. Congregatione peractae, E.mi, ac R.mi PP. hoc primum optarunt, ut cum Gawendowitz plurium millium florerorum polon. debitore amicabiliter et rationabilis transactio fieret, praesertim circa flor. 11374, quod R. P. D. Nuncio Apostolico curandum reliquerunt.

(f. 64) Deinde perfectis Decretis in eadem Visitatione sancitis ea quidem E.E.mi PP. laudarunt; sed haec aliquibus addenda esse censuerunt.

Ad I, in quo agitur de Officialium electione: ut curetur in Officiales personas eligi Leopoli constanter permanentes, aut quae in sui locum alias cum mandato Procurae deputarent, a quibus exigere facile posset ratio accepti, et expensi.

Ad II, in quo sermo est de Bibliothecae custodia, addiderunt, ut librorum venditionis securitati consuleretur, eos in venditores eligendo, qui certam cautionem praebent; tamen (f. 64v) illis congruo sui laboris emolumento.

Ad III. Providendum esse iudicant, ut in expositione SS.mi Sacramenti, ut minus duodecim candelae accensae permaneant.

Ad IV, in quo actum est de augendo alendorum pauperum numero: ut utique id fieret, commendarunt; verum tamen solutis prius ex iustitia debitis.

¹²⁷ Agitur de famosa Archimandria Poczajoviensi PP. Basilianorum, s. d. Laura, ubi tunc temporis etiam Protoarchimandrita Ordinis residebat, cum ex Provincia Protectionis B. V. Mariae eligebatur. Habuit typographiam, quae longe lateque saec. XVIII claruit suis editionibus, praesertim vero librorum liturgicorum. Cfr. de unione huius monasterii cum S. Romana Ecclesia ea, quae habentur in vol. III Actorum S. C. de Prop. Fide, sub anno 1712, sub data 2.VIII, et 12.IX, nr. 892, et 894.

Demum in eo, quod pertinet ad augendum numerum monachorum S. Basilii in ecclesia S. Onuphrii, novas Apostolici Nuncii literas expectandas esse censuerunt; sed interim eidem Apostolico Nuncio significandum, (f. 65) mentem S. Congregationis esse, ut pro monachorum manutentione fundus certus constituatur.

1287.

Roma, 8 . II . 1762.

De Alumnis Basilianis Collegiorum Pontificiorum deque eorum labore in Ordine Basiliano.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 132, fol. 111-112, nr. 26.

Febr. 8.

I Monaci Ruteni, Alunni del Collegio Urbano, tornati in Polonia, sono dà loro Superiori destinati ad insegnare le umane lettere, non avendo poi essi nel tempo della dimora nel Collegio fatto di proposito questo studio, ma atteso unicamente alla Teologia, scienza propria de Missionari, sono costretti con gravissimo loro incomodo e fatica a riassumere lo studio dell'umanità, e della rettorica, per esser abili ad insegnarla ad altri; e per non comparire da meno dè loro compagni, si danno talmente al suddetto studio, che molti anche ne muoiono, come è accaduto a tre bravi giovani, i quali in pochi anni si sono perduti; e sono restate defraudate dopo tanti dispendi le giuste speranze della S. Congregazione.

In questo stato adunque di cose sembra, che niun'altro spediente potrebbe all'EE.VV. suggerirsi che lo stabilire, che li suddetti (f. 112) Monaci fossero esentati da un tale incarico, e la dimora di più anni nel Collegio fosse loro computata, come se avessero nella Religione esercitato le sopradette letture.

Rescriptum.

Scribatur D. Nuncio ad mentem.

1288.

Roma, 12 . VII . 1762.

De dissensionibus Basilianorum circa Capitulum Berestense an. 1759, et in specie circa electionem novorum Superiorum Generalium et Provincialium.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 132, fol. 160-164, nr. 22.

CONG. GEN. — 12 Iul 1762 (f. 149).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Iulii 1762, interfuert Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Spinelli Praefectus, Lantes, Eboracensis, Stoppanus, Galli, Castellus, Antonellus, Ganganellus, Alexander Albanus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Nel Capitolo Generale¹²⁸ de Monaci Ruteni di S. Basilio, tenutosi in Bresta nel mese di 7bre 1759, fu eletto con la Superiorità, o sia Generale dell'Ordine il P. Bilinski,¹²⁹ Provinciale di Polonia, avendo il di lui Antecessore, P. Eraclio Lisanski¹³⁰ ottenuto il Provincialato di Lituania, e il P. Abbate Szeptischi,¹³¹ suo competitore, il Provincialato di Polonia. Contro di questo Capitolo (f. 160v), in cui fu Presidente Monsignor Vescovo di Vladimiria, e contro l'elezione de' mentovati PP. Bilinski, e Lisanski, uno in Generale, e l'altro in Provinciale, giunse a questa S. Congregazione un ricorso sottoscritto da molti Religiosi Vocali, sotto la data apparente de 26. 7bre 1759, ma in realtà composto e concertato molti mesi dopo, e non prima spedito del di 10 novembre 1760. Contiene questo ricorso una lunga serie di lagnanze contro i passati Superiori dell'Ordine, cioè il P. Lisanski, Generale, e i PP. Bilinski, e Karpinski, Provinciali, quasi che questi avessero con prepotenza, e con frodi procurato di perpetuarsi nelle cariche, e contravvenuto in molti modi non solo alle Regole dall'Istituto, e alle ordinazioni de' Capitoli precedenti, ma anche alle leggi generalmente stabilite per le canoniche elezioni.

(f. 161) In conferma di tali querele scrisse anche il Vescovo di Vladimiria una prolissa lettera in data de' 19 Novembre 1760, nella quale oltre a 17 eccezioni da esso prodotte per dimostrare la nullità del Capitolo, s'estese eziando nell'enumerare e descrivere diverse non leggiere mancanze del P. Lisanski, quali supponeva essere state da lui commesse durante il tempo del suo generalato, chiedendo infine che si commettesse un diligente esame di tutto al Metropolitanò di Russia, in qualità di Delegato Apostolico, o ad altro Vescovo Ruteno in sua vece, il quale esaminati i disordini della Religione e gli inconvenienti accaduti nel passato Capitolo, sospendesse i nuovi Superiori dai loro uffizi, e quando (f. 161v) costasse l'invalidità della loro elezione, convocasse nuovamente il Capitolo per indi venire alla scelta de' nuovi soggetti.

Non essendosi giudicato espediente di commettere ad altri, che a Monsignor Nunzio di Polonia un affare di questa natura, ad esso fu mandato il di 28 Febbrao 1761 tanto il foglio de' ricorrenti, quanto la lettera del Vescovo di Vladimiria con ingiungergli d'informarsi esattamente di tutto, e di trasmettere poscia il risultato alla S. Congregazione.

Tale incombenza non ha potuto adempirsi che tardi da Monsignor Nunzio, si per la molteplicità delle querele, sì perchè ha dovuto chiamare a Varsavia alquanti Religiosi d'ambidue i partiti, ad effetto d'esaminargli da se medesimo, mentre conforme egli scrive ciò non (f. 162) potea farsi ne per lettere, ne per mezzo di persone delegate, a causa della poca intelligenza, che vi è fra i Latini, e i Ruteni, e l'incertezza di trovare fra i pochi Vescovi di questi ultimi, che fosse abbastanza indifferente per conoscere l'affare senza diffidenza degli uni, o degli altri.

Dalla minuta, e distinta Relazione del Prelato, in cui si vede, che è stata esaminata cosa per cosa, con tutto l'avvedimento e accuratezza possibile, chiaramente risulta, che l'eccezioni date al Capitolo tanto da i ricorrenti, quanto da Monsignor Vescovo di Vladimiria sono esaggerate o false. Che pochissimi furono i Religiosi,

¹²⁸ In Capitulo generali Berestensi III (5.IX-2.X.1759).

¹²⁹ Hypatius Bilynskyj (1759-1772). Officium hoc obtinebat iam secunda vice. Prima vice electus an. 1747-1751.

¹³⁰ Heraclius Lisanskyj, Protoarchimandrita (1751-1759).

¹³¹ Agitur de Athanasio Szeptycky, dein Episcopo Peremysliensi (1762-1779).

che si sottoscrissero in principio al foglio del (f. 162v) ricorso. Che il numero di qualche vi si leggono è stato quasi tutto arrolato dopo nello spazio di molti mesi per opera, e impegno principalmente di Monsignor di Vladimiria, che ha stimolato or gli uni, or gli altri in voce, e in iscritto; del Padre Szeptiski, Provinciale, il quale confessa di aver presentato ad alcuni il memoriale perchè lo sottoscrivessero; e del P. Laszczewski, Consultore della Provincia di Polonia, che è andato girando lungo tempo per i Monasteri, ov'erano Vocali, affine di procurarne la loro sottoscrizione. Che tutte queste pratiche non d'altronde son derivate, che dalla premura di Monsignor di Vladimiria di mortificare il P. (f. 163) Lisanski, passato Generale, e dall'animosità della Provincia di Polonia contro quella di Lituania per causa de' Monasteri già controversi fra queste due Provincie, e aggiudicati a quella di Lituania con Decreto della s. m. di Benedetto XIV, dal che n'è derivato, che una gran parte de' Religiosi della Provincia di Polonia non solo è apertamente contraria al P. Lisanski, alla diligenza del quale s'attribuisce la riportata vittoria nella sudetta causa, ma riguarda anche di mal occhio il moderno Generale P. Bilinski quantunque sia del loro corpo, e ciò perchè in questo affare vien reputato sospetto di parzialità per la Provincia di Lituania. A tutto (f. 163v) questo s'aggiunge che l'elezione del P. Bilinski in Generale non è stata di soddisfazione del Vescovo ne del suo partito, mentre egli voleva, che si portasse al Generalato uno degli Abati, e segnatamente il P. Szeptiski

Ne l'istessa guisa, che Monsignor Nunzio¹³² ha confutate ad una ad una l'eccezioni date al Capitolo, rileva altresì con documenti autentici l'insusitanza dell'accuse personali fatte al P. Lisanski, facendo vedere che queste ancora non hanno avuto altra origine, che nell'odio de' suoi malevoli.

Quindi conchiude, che quando sembri giusto all'Eminenza LL. di dover confermare l'elezione, sarà necessario altresì di non differirla, mentre (f. 164) l'incertezza della invalidità non fa, che accrescere confusione, e spirito di partito in quei Religiosi, che soffrono malvolentieri il governo presente.

Rescriptum.

Fiat decretum confirmationis, et scribatur D. Nuncio, dando ei facultatem sanandi defectus, quatenus opus sit.

1289.

Roma, 9 . V . 1763.

Instantia Curiae Generalis Basilianorum, ut electus Ep. Smolenscensis, Heraclius Lisanskyj, deponat Officium Provincialis Lithuaniae.

APP., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 133, fol. 226v-230, nr. 19.

CONG. GEN. — 9 Maii 1763 (f. 213).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 9 Maii 1763, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini, DD. Cardinales sequentes, videlicet: Sarbellonus, Stoppanus, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Sino dal Dicembre del 1762 fu scritto a questa S. Congregazione dal Proto Ar-

¹³² Antonius Eugenius Visconti (1760-1766).

chimandrita, e Consultorio Generale dell'Ordine di S. Basilio Magno della Congregazione Rutena una lettera, nella quale ringraziando l'EE.LL. della conferma dell'ultimo Capitolo Brestense, circa l'elezione degli Officiali esponeva, che Monsignor Eraclio Lisanski eletto ultimamente (f. 227) Arcivescovo di Smolensko,¹³³ contro le promesse fatte a Monsignor Nunzio di Polonia, riteneva tuttavia, e pretende di ritenere il Provincialato di Lituania sino al nuovo Capitolo. La qual cosa essendo del tutto contraria alle Costituzioni loro approvate dalla S. Sede, e potendo anche in avvenire essere di grandissimo pregiudizio alla Religione Rutena, già che il Proto Archimandrita, eletto Vescovo nel principio della sua carica, si potrebbe far lecito di prolungare per sette, e otto anni il comando, e il Provinciale (f. 227v) per tre e quattro anni e così, facendosi degli aderenti, tirar di nuovo la Congregazione, per benignità Apostolica esente, sotto l'antico giogo, e servitù dei Metropolitanì della Russia. Supplicavano l'EE.LL. di voler rimediare a tanto disordine, e ciò coll'obligare esso Monsignor eletto a deporre subitamente il comando della Provincia, che egli per suoi interessi particolari procura di ritenere, con gravissimo discapito de' Monasteri, ove si ferma.

D'altra parte nel Febraio di quest'anno 1763, si ebbe lettera (f. 228) dal Consultorio della Provincia di Lituania, per cui si prega la S. Congregazione, o a permettere a detto Monsignor Lisanski di continuare nel Provincialato sino al prossimo Capitolo Provinciale, o pure di far accelerare il tempo di detto Capitolo. I motivi, che il Consultorio adduce per ottenere questa grazia sono:

1^o. Che l'Arcivescovado di Smolensko è senza Diocesi, e non ha greggia, a cui l'Arcivescovo debba assistere, e però si può senza pregiudizio dell'anime differir sino al Capitolo la consecrazione.

2^o. Che dovendosi per questo (f. 228v.) tempo eleggere un Vicario Provinciale, sarebbe d'un'enorme spesa, ed incomodo a Vocali l'unirsi nel Monastero Poczajoviense, dove risiede il Proto Archimandrita; giacchè alcuni sono distanti trecento, e altri sino a cinquecento miglia italiane; molto più, che in questo spazio nessuno rimarrebbe al governo della Provincia.

3^o. Che essendovi pochi Mesi alla celebrazione del Capitolo Provinciale,¹³⁴ appena ritornati i Vocali dalla elezion del Vicario sarebbero costretti con (f. 229) nuove spese, e incomodi portarsi subito al Capitolo.

4^o. Che non sarebbe di egual soddisfazione alla maggior parte de' Monaci, se Monsignor Lisanski dimettesse ora il governo della Provincia, come dimettendolo, nel Capitolo.

Si aggiunge, che il Provinciale di Polonia fu molto prima di questo eletto Vescovo Premislense, e pure non gli si fecero da Superiori simili ostacoli.

Interpellato sopra tale ricorso Monsignor Nunzio di Polonia, è di parere, che non essendo il P. Lisanski sino ad ora (f. 229v) stato consecrato, non sia neppure stato in obbligo di deporre il Provincialato secondo la consuetudine, e le regole dell'Ordine, che alla Provincia di Lituania sarebbe di un'enorme spesa la doppia elezione di un Superiore da farsi ora, e poscia fra pochi mesi nel nuovo Capitolo. Per

¹³³ Heraclius Lisanskyj. Primum Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1751-1759), dein Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).

¹³⁴ Agitur de Capitulo s. d. medic inter duo Capitula generalia, qua occasione celebrabatur etiam Capitulum provinciale. Capitulum hoc provinciale celebratum fuit an. 1763, in quo electus est in Provincialem Lithuaniae P. Nicodemus Karpinskyj, olim iam in Capitulo provinciali Byteniensi an. 1755 ad hec officium electus. Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954, p. 35-36.

l'altro se le EE. VV. giudicheranno di non doversi attendere le ragioni addotte dalla Provincia di Lituania in favore di esso Monsignor Eletto, gli basterà non solo l'oracolo, (f. 230) per subito obbligarlo a prontamente obbedire.

Rescriptum.

Scribatur D. Nuncio pro informatione, et voto circa spolium defuncti Abbatis Onuphrien., et provideat, si fieri potest, ne petant; in reliquis dilata ad aliam Congregationem.

1290.

Roma, 17 . V . 1763.

Instat Procurator Generalis Basilianorum pro amotione P. Lisanskyj a Provincialatu Lithuaniae et ut deputetur Commissarius ad investigandam quantitatem et qualitatem spoliū Aep. Smolenscensis, ultimo defuncti, P. Caesarei Stebnovskij.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 133, fol. 274v-276, nr. 7.

CONG. GEN. — 17 Maii, 1763 (f. 271).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17 Maii 1763, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi D.ni DD. Cardinales sequentes, videlicet: Sarbellonus, Stuppanus, Castelli Praefectus, Ganganellus, Alexander Albanus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Il Procurator Generale de' Ruteni¹³⁵ a nome del suo Generale, e di tutto il (f. 275) Consultorio dell'Ordine supplica l'EE. VV. di due grazie, l'una, che si degnino obligare il R.mo P. D. Lisanski, Provinciale di Lituania ora promosso, e preconizzato all'Arcivescovado di Smolensko, a deporre subito il Provincialato, giusta le Costituzioni della sua Congregazione, e particolarmente del Capitolo 2do Brestense, n^o. 14 e 15, ove si leggere: « *Officialis Ordinis, vel Provinciae promotus ad officium incompatible circa dandum ipsi consensum, scilicet a Generali, et eius Consultorio, reddat calculum, Superioratum deponat, et loco consensati illico alius Superior constitutur* ».

(f. 275v) L'altra, che si degnino dare allo stesso Generale, e suo Consultorio la facoltà di eleggere, e deputare un Commissario per il Monastero Onofriense, a fine di notare e tassare la robba lasciata dalla buo. me. di Monseignor Cesario Stebnouski, Abate Onofriense, e già arcivescovo di Smolensko, tanto in argenteria, quanto in denaro, che dicesi ascendere alla somma di dodici mila scudi (somma tutta raccolta dalle rendite della Badia, già che la Diocesi Smolescense non rende nulla, per essere tutta sotto il dominio de' Moscoviti) per modo (f. 276) formarne un censo, o impiegarla nella compera di qualche feudo, o fondo, che potrà fruttare mille scudi annui, i quali si debbano stabilmente assegnare o per sostentamento dell'Arcivescovo, o per manutenzione de' Missionari del suo Ordine, dell'opera de' quali v'è in quelle parti grandissimo bisogno, che etc.

Rescriptum.

Scribatur Nuncio, qui sollicitet convocationem Capituli pro electione Provincialis et interim, attentis particularibus circumstantiis, permaneat Archiepiscopus in officio. Ad 2dum: iam provisum in Congregatione 9 Maii 1763.

¹³⁵ Agitur de Ignatio Wolodzko (1760-1772).

1291.

Roma, 6 . VI . 1763

De unione Metropoliæ Kioviensis ad Eparchiam Leopoliensem, de spolio defuncti Episcopi Volodimiriensis etc.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 133, fol. 334-340, nr. 13.

CONG. GEN. — 6 Iun. 1763 (f. 325).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Iunii 1763, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Sarbellonus, Stupanus, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albanus.

Relatio Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Galli.

Monsignor Nunzio di Polonia avendo maturamente considerato il progetto di unione perpetua della Sede Metropolitana alla Vescovile di Leopoli,¹³⁶ comunicatogli d'ordine di questa S. Congregazione, espone all'EE. VV. il suo sentimento, ed è che per le ragioni addotte nel progetto, sembrerebbe assai vantaggiosa per la Chiesa Rutena una tale unione; molto più, che in tal guisa si terminerebbe per sempre (f. 334v) la controversia, che in ogni tempo è stata tra il Metropolitanano, e il Vescovo di Leopoli per il Vescovato di Halicz. Assai difficile però sarebbe il riuscirne, se prima non si trovasse qualche temperamento per farvi acconsentire le due Provincie Russa e Lituana; poichè essendovi un concordato tra le due Provincie di reciproca esclusione dagli uffici, e benefici maggiori esistenti in esse, e trovandosi il Vescovato di Leopoli nella Provincia Russa, verrebbe la Lituania ad essere priva per sempre d'aver per Metropolitanano un suo soggetto. Nè (f. 335) par, che sia compenso bastevole il fare, che il Metropolitanano ceda in amministrazione perpetua all'Arcivescovo di Smolensko quella parte di Diocesi Metropolitana, che attraversa la Lituania; mentre avrà questa ben più a caro di non escludere per sempre i suoi soggetti dalla Metropolia, che di renderne uno Amministratore perpetuo d'una parte di essa. Converrebbe adunque in primo luogo gettar a terra il Concordato tra le due Provincie per rispetto alla Metropolia, e stabilire tra esse l'alternativa per il Vescovato di Leopoli. E affinché a Provincia (f. 335v) Russa, che sola può aspirare alla Chiesa di Leopoli, non restasse aggravata per tale alternativa, converrebbe altresì fissare un'altra alternativa sopra uno de Vescovati della Provincia Lituana, che potesse mettersi in confronto di quello di Leopoli. In tal maniera pare, che i Monaci delle due Provincie potessero rimanere sodisfatti. Come poi necessario a ciò sarebbe non solo il contentimento de Vescovi Ruteni, o almen del loro Metropolitanano, ma ancora l'approvazione della Dieta; cose tutte due molto difficili da ottenere (f. 336). Così valendosi far questo stabilimento, converrebbe disporre gl'animi a tempo, e luogo; e intanto si potrà destramente procurare, che Sua Maestà promova al Vescovato di Leopoli quella persona, cui troverà opportuna per conferirle la Metropolia; senza dare per ora il minimo sospetto di cambiamento alcuno di sistema.

2. Circa poi alla pensione da mettersi sopra la Chiesa di Vladimiria a favore di

¹³⁶ Cfr. de hoc programmate articulum P. TH. HALUSCYNKYJ s. t. « Un progetto per la stabilizzazione della Metropolia di Kyjiv a Leopoli, in « *Analecta OSBM* », vol. I, fasc. 4, p. 568, Romae 1953.

Monsignore Szeptytschi, Coadiutore del Metropolitanano,¹³⁷ quando gli si conceda la ritenzione di quel Vescovato, Monsignor Nunzio dice (f. 336v) assolutamente non essere tal progetto eseguibile, stanti le Costituzioni, e Leggi di quel Regno, che non permettono, che i Vescovati sieno aggravati di veruna pensione; sicchè nè la Corte a questo acconsentirebbe, nè, quando pure o accontentisse, basterebbe un tal consenso ad ottenerne l'effetto. Come poi è ragionevole, che al Coadiutore si assegni una parte de frutti della Metropolia secondo le benigne intenzioni di Nostro Signore, così si dà l'onore di trasmettere all'EE. VV. una copia dell'obbligo, che il defunto Metropolitanano avea fatto coll'odierno (f. 337), allora suo Coadiutore, il quale consiste in questo, che il Metropolitanano cedeva in amministrazione, e disposizione plenaria al suo Coadiutore tutti i beni della Metropolia situati nel Palatinato Kioviense, e Volimense, come anco il Clero, che si trova nel detto Palatinato di Kiovia e nel Distretto Ourucense spettante alla giurisdizione del Metropolitanano, lasciandogli tutte le rendite provenienti tanto da detti beni, quanto dal Clero, con questo che ogn'anno gli pagasse (f. 337v) sei mila taleri per S. Giov. Battista, e due mila per il SS.mo Natale, obbligandosi detto Coadiutore aver cura, e supplire a tutte le spese delle Cause occorrenti per detti beni, e Clero, così nè Tribunali del Regno, come in quello della Nunziatura. Sù tal fondamento pare, che prima di accordare la grazia della ritenzione di Vladimiria al Metropolitanano, potrebbe indursi il medesimo a fare una consimile cessione al suo Coadiutore.

3. Soggiunge poi Monsignor Nunzio di aver ricevuto (f. 338) del detto Metropolitanano, e di tenere in deposito a disposizione dell'EE. VV. quindici mila novecento novantatre fiorini polacchi, prezzo dell'argenteria lasciata dal defunto Vescovo di Vladimiria, secondo la stima fattane da Periti; la qual somma ragguagliata a questa moneta viene a formare 1776 scudi Romani in circa; che è quanto il Metropolitanano teneva dello spoglio del defunto Vescovo di Vladimiria, non rimanendovi, che una (f. 338v) quantità di crediti da esigersi da diversi particolari, de quali manderà quanto prima ad esso Monsignor Nunzio la nota, e i documenti, perchè, secondo gl'ordini, e le facoltà comunicategli da questa S. Congregazione egli possa vedere di riscuotere quello, che stragiudizialmente si potrà.

Nota: In Congregatione habita die 20 Februarii 1758.

Fu ordinato al Vescovo di Chelma, traslato alla Chiesa di Vladimiria,¹³⁸ che ricuperasse tutto ciò, che aspettava allo spoglio del (f. 339) Vescovo defunto, e dell'esatto, e di quello, che si sarebbe riscosso, lo depositasse in luogo sicuro, e ne trasmettesse l'intero conto alla S. Congregazione, ad effetto d'impiegarlo col di lui consenso in beneficio di quella Diocesi. Tale fu la mente della S. Congregazione; contemporaneamente per altro si scrisse per altre cause a Monsignor Nunzio in Polonia, perchè indicasse chi nelle Diocesi de Vescovi Ruteni amministrasse il denaro dello spoglio de Vescovi, che muoiono ab intestato, come (f. 339v) s'impiegasse, e se in ogni Diocesi si eleggessero tre persone del Clero per far l'inventario de beni del

¹³⁷ Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-1779), Coadiutor Metropolitae Philippi Volodkovyč iam inde ab anno 1762, pro parte Archieparchiae Kioviensis. Alius Coadiutor pro Eparchia Volodimiriensis erat Antonius Mlodovskyj. Cfr. plurima documenta de his Coadiutoribus infra, post annum praesertim 1669.

¹³⁸ Agitur de Philippo Volodkovyč. Episcopo Chelmensi (1731-1757), dein Volodimiriensi (1758-1778) et Metropolitae Kioviensis Coadiutore (ab. an. 1755). Cfr. Bullam provisionis sub data 14.I. 1755. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 151-152, nr. 740.

defunto Vescovo, come prescrive il Sinodo di Zamoscia. Monsignor Nunzio rispose, che lo spoglio s'impiegava parte nel mantenimento delle persone, che servivano la Chiesa, nel sostener i diritti della medesima, e in qualche riparazione più urgente, o della sua fabbrica, o de suoi beni, e parte nel mantenimento, e spese dell'Amministratore, il quale poi (f. 340) ne rende conto al nuovo Provisto.

Rescriptum.

Ad primum nihil esse innovandum, et non esse respondendum, et insinuetur D. Nuncio, ut provideat, si potest, securitati Archivii.

Ad 2. Consulendum SS.mo, et deinde scribatur D. Nuncio, ut fieri curet etiam a moderno Metropolitano similem cessionem.

Ad 3. Factis reparationibus necessariis doceat S. Congregationem de pecunia, quae supererit, et tunc scribetur, quid fieri oporteat.

Ex Audentia SS.mi die 11 Junii 1763: SS.mus benigne annuit.

1292.

Roma, 6 . VI . 1763.

De instantiis Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis pro augmentando numero monachorum in monasterio S. Onuphrii, proprii iuspatronatus. Status facti et informationes Nuntii Apostolici, nec non responsa S. Congregationis.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 133, fol. 381-394, nr. 17.

Jun. 6.

Relatio Emin.mi, et R.mi Domini Cardinalis Galli.

Possiede la Confraternita Stauropigiana di Leopoli, soggetta a questa Sagra Congregazione,¹³⁹ fuori della Città una Chiesa sotto l'invocazione di S. Onofrio, ed un piccolo Monastero, annesso di Monaci Basiliiani di suo antico ius patronato.¹⁴⁰

Questo non avendo rendite per mantenere che quattro Monaci, dovrebbe unirsi ad altro Monastero, sino a tanto, che non avesse fatto acquisti sufficienti (f. 381v) per il congruo sostentamento almeno di otto di essi; come vien ordinato dalla s. me: di Benedetto XIV, nella Costituzione « *Inter plures* » de 2 Maggio 1744, nella quale si legge: « *Plura Monasteria in Provincia Poloniae esse novimus ad eam paupertatem redacta, ut vix duos, aut tres Monachos alere possint. In huiusmodi rerum statu canonicae leges praecipunt plurium monasteriorum unionem faciendam esse, donec in singulis monasteriis decem, vel saltem octo Monachi congregari valeant* ». Indi nella medesima (f. 382) Cost. si danno al Metropolitano di Russia le facoltà necessarie per fare tali unioni.

Rincrescendo ai Confratelli della Stauropigiana di dovere in certa guisa perdere questo Monastero, incorporandosi ad un altro, si esibirono nell'anno 1760 di aggiungervi una fondazione per altri quattro Monaci, giacchè gli altri quattro già vi si mantenevano a spese della Confraternita stessa; supplicarono perciò la Sagra Congregazione a darne loro il permesso.

¹³⁹ Cfr. Breve de data 5.IV.1709, in *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 9-11, nr. 628.

¹⁴⁰ Monasterium hoc perduravit usque ad nostra tempora, sub tit. S. Onuphrii Leopoliensis, et saec. XX inserviebat pro residentia Protohegumeni Prov. SS. Salvatoris (Lviv, via Zovkivska, nr. 36). Nunc suppressum manu violenti.

Monsignor Nunzio di Polonia, a cui (f. 382v) fu rimessa l'istanza, si mostrò da principio tutto favorevole ai supplicanti, ma poi con più maturità considerando, che la Confraternita si addossava questo nuovo peso, senza sapersi se avesse per ciò entrate bastanti, scrisse sotto li 21 Ottobre 1761, esser duopo di soprassedere a qualunque risoluzione, che si sarebbe potuta prendere su questo particolare, **sino a tanto** che non si fosse formato lo stato della Confraternita, almeno per lo **spazio di dieci** anni, dal quale potesse dedursi con evidenza se avesse entrate bastanti per mantenere gli altri quattro Monaci (f. 383).

Riferitasi questa lettera nella Congregazione generale degli 8 Febbraro dell'anno seguente, n'emanò questo rescritto: « *Expectetur nova relatio D. Nuntii, cui scribatur mentem S. C. esse, ut pro manutione octo Religiosorum in Monasterio S. Onuphrii constituatur fundus certus* ».

In seguito di questa risoluzione, si scrisse a Monsignor Nunzio, e si stava attendendo il bilancio dell'introito, ed esito dalla Confraternita, in vece di che, egli ora ha mandato (f. 383v) alcuni fogli, che saranno in appresso riferiti all'EE VV., da quali si rileva, che la Confraternita non solo senza suo grave discapito può assumersi il peso di far la nuova fondazione, ma anche con qualche suo vantaggio, come costerà, se bene si consideri quanto in essi si dice; ed eccone il sunto di questi fogli.

Nel 1mo, che è una memoria sottoscritta da Cristoforo Beijma per parte della Stauropigiana, e dal P. Giosafatto Janczycki, Monaco Basiliano, e Procuratore del suo Ordine (f. 384) presso la Nunziatura, in nome della Provincia si prega Monsignor Nunzio a volere interporre la sua mediazione appresso la Sagra Congregazione a voler approvare la fondazione di altri quattro Monaci nel Monastero di S. Onofrio, mentre per il mantenimento di essi il P. Provinciale de Basiliiani offeriva un Capitale di 21 mila fiorini, raccolto da vari pii Benefattori a questo effetto; che la Confraternita ne dava 19 mila senza punto incomodarsi assegnando un credito di 4 mila fiorini, che ha con Giacomo Gawendowicz, il quale ne restò (f. 384v) debitore in tempo, che fu Vice Seniore della Confraternita, ne essa ne ha esatto mai alcun utile, altri 5 mila fiorini lasciati alla stessa Confraternita da un certo Miedziuchowski, che sono in deposito appresso il Capitan Turkut; ed una Casa di valuta di fiorini 10 mila; quali somme vengono a costituire un intero capitale di 40 mila fiorini, sufficientissimo a mantenere otto Monaci.

Che poi non arrechi pregiudizio alla Stauropigiana lo spogliarsi di queste somme, si pretende di dimostrare nella memoria colle seguenti riflessioni.

1. Perchè la Confraternita già si trova il peso di (f. 385) mantenere in S. Onofrio i quattro Monaci, per i quali vi vole impiegato un capitale non minore di 19 mila fiorini.

2. Perchè le dette somme non sono beni di fondazioni, così il credito, che ha la Confraternita col Gawendowicz, e la Casa nominata di sopra acquistata cò risparmi.

3. Perchè dal danaro esistente appresso il Gawendowicz ed appresso il Turkut non se n'è ritratto mai alcun fruttato, e quello che si ritrae dalla Casa è molto tenue per lo mantenimento di quattro Monaci (f. 385v).

4. Perchè con questi soli 19 mila fiorini viene la Confraternita a sgravarsi da qualunque spesa, che convenisse di fare per la Chiesa, e monastero di S. Onofrio.

5. Perchè in conseguenza tutte l'entrate di essa si fosse, che avventizie potranno applicarsi in beneficio, e vantaggio della Chiesa della Città, e de Ministri, che la servono.

6. Perchè finalmente la stessa Chiesa, e Monastero di S. Onofrio di ius patro-

nato della Compagnia con questi 19 mila fiorini verrebbe ad acquistare (f. 386) anche l'altro capitale di fiorini 21 mila offerti dal P. Provinciale, e resterebbe la detta Chiesa officiata, e servita con maggior decoro, e proprietà.

L'altro foglio sottoscritto in forma autentica da dieci Fratelli della Stauropigiana contiene l'attuale donazione da essi fatta in un adunanza de 29 Gennaio 1762 dell'accennate somme al monastero di S. Onofrio, leggendosi in esso come siegue: « Pro quorum (Monachorum S. Onophrii) congrua substantatione, ita ut Monasterium pro expensis uniuscuiusque eorum, trecentos florenos poloniales pro (f. 386v) anno habeant, summam 40 m. flor. pol. pro perpetua auctione foundationis antiquae constituimus, assignamus, ac irrevocabili ex nunc auctae foundationis titulo inscribimus ». Ne quali 40 mila fiorini vengono anche compresi i fiorini 21 mila, de quali di sopra si è parlato. Indi nella stessa donazione si prescrive di rivestire questo capitale secondo l'uso di Polonia al sette per cento, che porta il fruttato annuo fiorini 2800, quali ripartiti per otto Monaci alla (f. 387) ragione di fiorini 300 per ciascheduno vengono non solo ad essere sufficienti per il loro mantenimento, ma di più vi sopravanzano fiorini 400 annui.

Quanto a questo annuo residuo, all'elemosine, che potranno i Monaci annualmente raccogliere, ed ai 200 fiorini, che frutta un orto contiguo al Monastero, che parimente si dona, viene prescritto nell'istrumento di donazione, che questi s'impieghino per mantenere le officine, la famiglia, e la Chiesa di tutto il bisognevole, intendendo con (f. 387v) questo la Confraternita di liberarsi dall'obbligo di somministrare per l'avvenire qualunque altra somma per gli effetti suddetti; ed acciò poi essa non sia mai più molestata per le spese straordinarie di riparazione del Monastero, e della Chiesa, assegna a Monaci altri 200 fiorini annui, non compresi nelle divise somme.

E siccome al presente le suppellettili sagre, e l'argenteria di pertinenza della Chiesa di S. Onofrio trovasi negli Armari della Chiesa della Confraternita, che è in Leopoli, così promettono qui i Fratelli, (f. 388) fattone prima l'inventario di restituirla a Monaci con alcune condizioni che si esprimono.

Non intende però con quest'atto la Confraternita, si soggiunge nella relazione, di spogliarsi del ius patronato, che gode, e sopra la Chiesa, e sopra il Monastero di S. Onofrio; ma vuole, che questo resti saldo in un colla facoltà di seppellire i cadaveri vicino a detta Chiesa, come fino ad ora ha praticato, e l'ispezione, che i Superiori pro tempore dell'accennato (f. 388v) Monastero, abbiano tutta la Cura alle cose della Chiesa ed invigilino per gl'affari del Convento; ed in caso contrario pretendono i Confratelli di poter ricorrere ai Superiori maggiori dell'Ordine, acciò essi vi provvedino col rimuovere il Superiore locale negligente nel suo Offizio.

Essendo presentemente obbligati per antico costume i Monaci di S. Onofrio di cantare ogni giorno una Messa per i Benefattori si vivi, che defonti, e di fare due volte l'anno un anniversario per i Fratelli della Stauropigiana già trapassati, si prescrive di più in questa donazione loro obbligo di fare anche due altri funerali ogni anno per i Fratelli suddetti.

Finisce quest'atto coll'accettazione del P. Provinciale de' Basiliani in questi termini: « Praesentem auctorem foundationis Totius religionis, et Provinciae meae nomine suscipio manutenendam in omnibus eius punctis, clausulis etc. Athanasius Szepticki O. S. B. M. Ab. Kaniovae ».

Ciò supposto sembra non altro restare per darsi l'intero compimento a questo atto (f. 389v) che il consenso, ed approvazione dell'EE. VV., quantunque a dire

il vero di ciò nella donazione non se ne faccia menoma menzione, come pare dovesse farsene, trattandosi di un atto sì solenne.

L'ultimo foglio finalmente, che è una lunga lettera del P. Rossetti, Rettore del Collegio Pontificio di Leopoli, deputato da Monsignor Nunzio sopra tutti gli affari della Stauropigiana, contiene un'esatta informazione, e sopra la memoria, e sopra l'istrumento di donazione, di cui sin qui si è parlato (f. 390). Dice in essa primieramente il Padre Rossetti, esser vero quanto i Confratelli hanno esposto sopra l'esistenza de' due crediti divisati, tanto del Gawendowicz, che col Turkut; che questi due crediti non possono considerarsi come somme di fondazione; che questi non hanno mai fruttato alla Compagnia cosa alcuna, ed in somma quanto è stato nelle accennate carte rappresentato, conferma aver tutta la sussistenza. Avverte inoltre in questa occasione, che concedendo la Stauropigiana ai (f. 390v) Monaci l'Orto, di cui si è parlato di sopra, non dà loro alcuna cosa del suo; poic'chè quest'Orto è di proprietà del Monastero medesimo, come ricavasi da un antico Diploma; ed assegnando loro la Casa, di cui si è pure parlato viene sì a privarsi di un capitale di fiorini 10 mila, ma che detratte le spese, che di continuo vi abbisognano per gli acconciami porta un fruttato molto tenue.

Li fiorini 200 annui, che la Confraternita si obbliga a pagare per la riparazione del Monastero, e della Chiesa (f. 391) di S. Onofrio, può parere una somma o esorbitante, o non del tutto necessaria. Ma riflette il P. Rossetti, che quantunque non sarà tal denaro in ogni anno per il fine sudetto necessario, pure vi saranno degli anni, ne quali le spese per la fabbrica del Monastero, e Chiesa saranno di gran lunga maggiori; onde compensando un l'anno coll'altro, a suo giudizio torna più a conto il somministrare annualmente questa somma che l'essere obbligato qualche volta ad una spesa molto (f. 391v) considerabile, e gravosa.

Stimerebbe però l'accennato Padre che potrebbero prescriversi al Monastero di S. Onofrio, anzi alla Provincia di Russia de' Basiliani, alcune altre condizioni, per indennità della Confraternita. E queste sono:

1. Che eglino facessero una piena rinunzia nella più ampia forma sottoscritta dal Provinciale, e dal Definitorio, a nome di tutta l'intera Provincia di ogni diritto, o pretensione, che potessero avere sopra la Stauropigiana. E questa si giudica (f. 392) necessaria, perchè sono stati lasciati ad essa alcuni legati pii da pagarsi al Monastero di S. Onofrio, quali col tempo potrebbero i Monaci ripetere; pretendendo non esser compresi nelle somme che sono state loro cedute nell'accennata donazione. Potrebbe di più la medesima essere inquietata riguardo alla Stamparia, o perchè tal privilegio è stato concesso quando la Confraternita era unita col Monastero, o perchè viene questo nello stesso privilegio menzionato.

2. Come che le somme, che (f. 392v) cede il Monastero a titolo di fondazione sono soggette ad eccezione, se queste venissero a perdersi, ne dovrebbe esser la medesima responsabile, così il più sicuro partito sarebbe, che la detta Provincia si obbligasse all'eccezione, o almeno che non possano le dette somme essere impiegate, e rinvestite senza il consenso espresso de' Fratelli, i quali invigileranno, che i rinvestimenti si facciano in mani sicure.

3. Che prima di dar mano a questa nuova fondazione venga liquidato, quali (f. 393) suppellettili appartenghino al Monastero, quali alla Confraternita, e ciò si faccia in presenza del Paroco della Chiesa della medesima.

4. Che non essendovi nella Chiesa della Confraternita luogo sufficiente per la sepoltura, sia obbligato il Monastero di seppellire gratis nel proprio cimiterio i poveri appartenenti a quella Chiesa, che è Parrocchiale.

Monsignor Nunzio di Polonia in più lettere si è mostrato favorevole a questa nuova fondazione, e nell'ultima, nella quale ha mandato (f. 393v) i fogli, il contenuto de quali si è qui all'EE. VV. riferito, soggiunge, che quando alla Sagra Congregazione paresse di accordargli le facoltà di poter confermare la donazione della Confraternita, sarà sua cura di provvedere, che vengano eseguite le condizioni in essa apposte, o qualunque altra, che la medesima Sagra Congregazione ordinasse che vi s'inserisse.

Rescriptum.

Scribatur R. P. D. Nuncio Apostolico ad mentem.

Mens autem, decreto edito die 8 Februarii 1762 omnino conformis (f. 394), haec est, ut prius P. Generalis deponat florenos 21 m., quos pollicitus est, atque a Debitoribus recuperentur summae, quas debent, et deponantur ad effectum omnes huiusmodi pecunias investiendi, doctaque deinde S. Congregatione tum de fructu, quem reddent pecuniae iam investitae tum de fructu, qui (destractis oneribus, et expensis) ex indicatae Domus locatione percipitur, ac sic fundo certo iam constituto, tunc denique preces renoventur.

1293.

Roma, 11. VII. 1763.

Anticipata solutio legati in favorem hospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 133, fol. 457v, nr. 8.

CONG. GEN. — 11 Iul. 1763 (f. 455).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Iulii 1763, inter, fuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Io. Franciscus Albani Sarbellonus, Stoppani, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganellus, Alex. Albani.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Il P. Procurator Generale ¹⁴¹ de Basiliani Ruteni supplica le EE. VV. degnarsi concedergli anticipatamente l'annuo assegnamento lasciato a Ruteni dalla b. me. del Cardinal di S. Onofrio, che etc.

Rescriptum.

Pro hac vice dumtaxat.

1294.

Roma, 11. VII. 1763.

Relatio amplissima de constitutionibus Capituli Berestensis, deque adiunctis Curiae Generalis circa materias non decretas aliaequae considerationes in ordine ad approbationem harum constitutionum. Praesertim agitur de Vocalibus. Ampla etiam responsio S. Congregationis in materia.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 133, fol. 483-540, nr. 21.

¹⁴¹ Ignatius Wolodzko (1760-1772).

Jul. 11.

Ponenza dell'E.mo Sig. Card. Galli.

COSTITUZIONI

del Capitolo Generale Brestense quarto dell'Ordine di S. Basilio Magno della Congregazione Rutena, celebrato sotto la presidenza di Monsignor Filippo Volodkovicz, Coadiutore della Sede Metropolitana di tutta la Russia, Vescovo di Vladimira, e di Bresta.¹⁴²

Ristretto: L'Ordine di S. Basilio Magno della Congregazione Rutena, avendo sin dal mese di Settembre del 1759 celebrato il suo Capitolo generale nella città di Bresta, ed ottenuta da questa Sagra Congregazione la conferma degl'Officiali ivi eletti, supplica l'EE. VV. per l'approvazione (f. 483v) ancora delle Costituzioni alcune delle quali ha confermate dall'ultimo Capitolo Brestense, altra mutate a tenore delle posteriori risoluzioni della S. Sede, ed altre fatte di nuovo nella maniera seguente, etc.

1. Fu stabilito,¹⁴³ che il Proto Archimandrita debba in avvenire durare nel suo officio otto anni, servato però inviolabilmente il diritto dell'alternative, e che esso Generale dopo i primi quattro anni, cioè nel mezzo del suo officio, si porti indispensabilmente alle sue Provincie per celebrarvi il Capitolo Provinciale, e ciò a spese di quella Provincia, (f. 484) della quale egli è stato assunto, ed ivi da Vocali, sotto la di lui presidenza, si eleggano il Provinciale, i quattro Consultori, ed il Segretario della Provincia, gli uffizi de quali debbano durare soli quattro anni. Tutta la Congregazione però si riserva la facoltà di poter nè futuri Capitoli Generali mutar la durata del Proto Archimandrita, e degl'Officiali dell'Ordine, giusta la risoluzione della Sagra Congregazione di Propaganda 26 Novembre 1752.

2. Fu stabilito, che ne Capitoli Generali da celebrarsi dappoi sotto la presidenza del Metropolitan (f. 384v), il quale quando sia legittimamente impedito, può giusta la risoluzione della Sagra Congregazione sostituire un'altro in suo luogo, purchè sia Vescovo, e di rito Ruteno, si eleggano per voti segreti tanto il Proto Archimandrita, quanto i due Consultori generali, il Procuratore, ed i due Segretari dell'Ordine. Doverassi però osservare sopra tutto, che un Consultore, ed un Segretario si prenda da una Provincia, e parimente un'altro Consultore, e un Segretario si prenda dall'altra (quando però circa il numero de Consultori generali non paresse a (f. 485) Padri Congregati nè futuri Capitoli di stabilir altrimenti per il maggior bene dell'Ordine), e che questa elezione si faccia nel modo prescritto dalla Sag. Congregazione 30 Aprile 1759, cioè che ci sia più della metà de voti; il quale numero, se non si potrà avere nel primo scrutinio, si faccia subito il secondo, e se non si ha nel secondo si faccia il terzo, e se neppure nel terzo si ottiene, allor si proceda immediatamente al quarto, nel quale però quelli due soli possano avere la voce passiva, che nel terzo precedente scrutinio avranno avuto (f. 485v) più voti; così che uno di que due necessariamente si debba eleggere. In caso poi di parità di voti, che per avventura potesse succedere in questo quarto scrutinio, il Metropolitan, o chi in suo nome presiede, aggiunga il suo voto a chi dei due stimerà più idoneo, e questi da tutti si tenga per legittimamente, e canonicamente eletto.

3. Fu confermato, che ad evitare le spese de viaggi per la troppa distanza de

¹⁴² Agitur de Capitulo Brestensi s. d. III, an. 1759, diebus 5.IX. - 2.X.

¹⁴³ Cfr. de his rebus opus M. M. WOJNAR, OSBM, *De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Velamin Rutzkyj instauratorum*, Romae, 1949, et M. M. WOJNAR, OSBM, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954.

luoghi i Capitoli Generali non si debbano altrove celebrare, che intorno a Monasteri, che si trovano nella (f. 486) città di Bresta, o di Albaduale; così che giusta il Decreto della Sagra Congregazione 26 Novembre 1752, non possa il Metropolitano, né il Proto Archimandrita, e il di lui Consultorio, o unito, o separato destinar altro luogo senza la dispensa di questa Sagra Congregazione.¹⁴⁴

4. I Padri vollero ancora, che sussistesse la legge, in cui per la residenza del Proto Archimandrita, de' Consultori, e Segretari dell'Ordine è stato destinato per la Provincia Lituana il Monastero Torokanense, e per la Pollacca il Monastero Poczajoviense. Fu però esposto da Padri della Provincia Pollacca, che quel Monastero non era più (f. 486v) in grado di sostenere gli Officiali dell'Ordine a cagione di vari fondi levatigli per Decreto del Tribunale del Regno di Polonia, e per la lite, che pende tuttavia, e perciò fu fatta istanza, che si destinasse in suo luogo un altro Monastero; e che gli si provvedesse di qualche sussidio, con cui il Proto Archimandrita col suo Consultorio si possa commodamente sostenere, e questa incombenza di provvedervi è stata incaricata al futuro Provinciale di Polonia, e al di lui (f. 487) Consultorio. Si dovrà poi inviolabilmente osservare ciò, che prescrive la Sagra Congregazione de 26 Novembre 1752, cioè che i Consultori, e i Segretari generali debbano risiedere nel Monastero in cui si trova il Proto Archimandrita, e non nè Monasteri vicini, à quali essi presiedessero.

5. È stato approvato, che il Proto Archimandrita dopo la sua elezione presti nelle mani del Presidente il solito giuramento di obbedienza alla Santa Sede, e al Metropolitano, secondo le Costituzioni, e Decreti pubblicati dalla Santa Sede, e specialmente dalla s. m. di (f. 487v) Papa Benedetto XIV, nella Bolla che incomincia « *Inter plures* », che sarà fedele alle Provincie Lituana, e Pollacca, che procurerà il bene, e l'accrescimento di tutte due, e finalmente, che persevererà nell'Unione con la Santa Sede; che il Provinciale poi presti anche esso il solito giuramento nelle mani del Proto Archimandrita.

6. Fu stabilito con più della metà dei voti, che anche i Consultori tanto generali, che Provinciali prestino nelle mani del Presidente il loro giuramento, cioè, che eserciteranno fedelmente (f. 488) il Consultorato, che senza legittimo impedimento non saranno lontani dal Consultorio, che tratteranno diligentemente secondo le proprie forze i negozi proposti, e che sopra di essi daranno la loro sentenza secondo Dio, e la propria coscienza, senza alcuna speranza, timore, o rispetto, ma solo per il bene comune, che non manifesteranno mai maliziosamente o in danno del commune bene il segreto de' negozi trattati nella Consulta; aggiungendo per gli Officiali generali, che saranno egualmente attaccati a tutte due le Provincie, e per li (f. 488v) Segretari, che scriveranno fedelmente gli atti dell'Ordine, e che a niuno paleseranno cosa alcuna in pregiudizio del buon costume dell'Ordine, e delle Provincie.

7. A riguardo poi dell'ultima Costituzione fu stabilito parimente con più della metà de' voti che i Consultori, e Segretari si dell'Ordine, che delle Provincie godano il diritto del voto decisivo, e che nelle Consulte ogni cosa si debba definire con la pluralità de' voti. Solo poi in caso di parità nel Consultorio Provinciale fu da Padri concesso, che il Provinciale (f. 489) abbia due voti.

8. Nata questione se anche i Segretari de' Provinciali debbono prestare il giuramento, fu risoluto a voce, ma con più della metà, che non debbano. E quindi es-

¹⁴⁴ Revera habentur postea duo Capitula gen. Torokanensia (1780, 1802), unum Berestense (1772) et unum Zydycynense (1778).

sendosi suscitata controversia, se in avvenire le sentenze sopra i dubbi occorrenti si dovessero dare in voce, o in iscritto, i Padri definirono, che le cose più gravi si dovessero decidere per iscritto, quelle di poco momento anche a voce.

9. I Padri giudicarono di mutare la sesta Costituzione dell'ultimo Capitolo Brestense,¹⁴⁵ a norma delle tante volte lodate (f. 489v) risoluzioni della Sagra Congregazione di Propaganda, 26 Novembre 1752, al nono, e decimo dubbio, e della Decretale « *Super familiam* », §. 5. *Permissum fuit*, cioè, che i soli Provinciali d'ambidue le Provincie visitino i Monasteri a se rispettivamente soggetti, senza trascendere i limiti prescritti nel Capitolo Dubnense. Il Proto Archimandrita poi non faccia tal visita, se non in caso, che qualche Monastero si tenesse aggravato della visita del Provinciale; nel qual caso sarà lecito non solo ai Superiori Vocali, ma ancora alla (f. 490) maggior parte della Comunità richieder la visita del Proto Archimandrita; così che non sia permesso si semplici Religiosi aggravati dalla visita del Provinciale l'appellar al Proto Archimandrita non adempiute le penitenze, se sono medicinali, e correttive, non già se siano gravissime, o irreparabili. Affine però, che il Proto Archimandrita possa esser meglio informato delle cose, che si fanno nelle Provincie, ogni Provinciale gli presenterà ogn'anno gl'atti della propria visita, con l'obbligo di rendere poi conto di tutte le (f. 490v) visite nel Capitolo generale, se poi qualche monaco predentesse di aver ricevuto aggravio dal Proto Archimandrita, gli sarà libero il ricorso al Metropolitano, come Delegato della Sede Apostolica, salva l'autorità della Nunziatura, e della medesima S. Sede.

10. Fu approvato, che gli stessi Provinciali possono mutare, secondo il bisogno i Religiosi, come fu stabilito nella costituzione settima dell'ultimo Capitolo Brestense. Quanto a Superiori poi, conforme alla risoluzione undecima della Sagra Congregazione de 26 Novembre 1752, (f. 491) fu stabilito, che possono i Provinciali col loro Consultorio giusta il Capitolo Dubnense, sess. 13, Costit. 7, mutare i Superiori de' Monasteri più insigni, per mutare, o privare i quali devono i Provinciali ricorrere assolutamente al Proto Archimandrita, acciocchè de' Monaci dal Provinciale proposti, egli possa col suo Consultorio stabilire ciò che giudicherà più coerente alla giustizia, alla regolare osservanza, ed alla utilità de' Monasteri. Monasteri più insigni poi si devono riputare tutti quelli che hanno diritto di mandare (f. 491v) i Vocali col voto ai Capitoli generali, e Provinciali. A questa legge s'aggiunge ancora ciò, che per Decreto della Sagra Congregazione di Propaganda 21 Aprile 1755 fu stabilito, cioè, che a Superiori de' Monasteri più insigni si debbano mandare le obbedienze da Provinciali; che se poi ricusino, o trascurino per un'intero Mese si mandino loro dal Proto Archimandrita.

11. Si è approvato ancora quanto si proibisce nell'ottava Costituzione, cioè che il Proto Archimandrita non si serva più che dodici cavalli, e i (f. 492) Provinciali più che di undici; la qual legge il presente Capitolo estende ancora agl'Abbate, qualora saran loro conferiti simili uffici. Per gli altri Officiali poi si stabilisce ciò, che contiensi nella sopralodata Costituzione; cioè che usino due soli cavalli al cocchio, con cui verranno condotti.

12. Fu stabilito a norma della risoluzione della Sagra Congregazione 29 Novembre 1752, che si debba serbare quanto a titoli ciò, che venne prescritto nel Capitolo Generale Dubnense, sess. 13, Costit. 9, che al Proto Archimandrita si dia il titolo di (f. 492v) Reverendissimo, ai Provinciali di Religiosissimi, e molto Rev.d

¹⁴⁵ Anni 1751, celebrati diebus 8-17.IX. Cfr. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, p. 25

Padri, ai Consultori, e Segretari di Venerabili, e molto Rev.di, agl'altri Monaci poi di Religiosi, e Reverendi.

13. Fu poi letta la decima Costituzione dell'ultimo immediato Capitolo del tenore seguente: Quando si venne alla Costituzione decima appena letta fu prodotta una lettera dell'Ecc.mo Monsignor Nunzio al Rev.mo Proto Archimandrita dell'Ordine, in data di Dresda 24 Aprile 1751, in cui denunciava il Decreto fatto in Roma circa i Monasteri controversi (f. 493) nella maniera seguente: « Rev.mo Padre, Benchè il SS.mo Signor Nostro ne mesi passati abbia giudicato a favore della Provincia Lituana tutti què Monasteri, che la Provincia Pollacca pretendeva essere di sua giurisdizione, tra quali s'annovera il Monastero Buczacense, situato nella Diocesi di Leopoli presso i confini della Valacchia, avvertendo però di quanto incomodo sia per riuscire al Provinciale di Lituana il visitarla ogn'anno per la lontananza de luoghi, e a Monaci di ricorrere a detto Provinciale per i negozi, che occorrono, (f. 493v) desidera Sua Santità che la Provincia Lituana lo ceda spontaneamente alla Pollacca; la qual cosa sarà incombenza di V. P. Rev.ma, e del suo Consultorio che si faccia senza alcun indugio; ne sarà difficile indurre la Provincia Lituana in questo sentimento, purchè le si dimostri ciò, che non si può negare, quanto questa cessione giovar possa a conservare, ed accrescere in quel Monastero la regolare disciplina etc. Letta la qual lettera così fu riformata la Costituzione: « I limiti delle Provincie sieno questi: Spetteranno (f. 494) alla Provincia Lituana i Monasteri posseduti al presente da PP. Lituani, e alla Provincia Pollacca i Monasteri posseduti da PP. Polacchi, come pure il Monastero Lublinense, ceduto dalla Provincia Lituana; e fuori di questi limiti i Provinciali non possono estendere la rispettiva loro giurisdizione; se poi in avvenire si eriggerà di nuovo qualche Monastero col consenso dell'Ordinari del luogo, esso spetterà a quella Provincia, alla quale i Fondatori e gli Ordinari lo applicheranno ».

(f. 494v) Contro la qual Costituzione per riguardo dè Monasteri una volta controversi, come asserisce la Provincia Lituana, come poi vuole la Provincia Polacca una volta e presentemente ancora controversi, per i quali non essendo per anco a lei stato esibito, e intimato il preteso Decreto della Sagra Congregazione protestò contro la Provincia Lituana alla qual protesta la Provincia Lituana sul fondamento della lettera di Monsignor Nunzio unanimamente contradisse. La Provincia Polacca poi la seconda, e la terza volta protestò contro questa istessa contraddizione.

NOTA (f. 495): « Nel 1750 essendo state dedotte le ragioni dè Monaci Basiliani sì della Provincia di Lituania, che della Provincia di Polonia sù la pretensione di ciascuna sopra dieci Monasteri controversi, la s. m. di Benedetto XIV nella Congregazione dei 21 Settembre 1750, tenuta alla sua presenza, decise, che spettavano alla Provincia di Lituania. Di questa risoluzione non se ne formò Decreto specifico, ma fu rescritto: Scribatur Nuncio Apostolico Poloniae iuxta Instructionem. In esecuzione di che si scrive (f. 495v) a Monsignor Nunzio, che il Papa aveva dichiarato legittimo il possesso dè controversi Monasteri a favore della Provincia di Lituania, ma perchè il Monastero di Buczac (uno de controversi) era molto distante dalla Lituania, dovesse Monsignor Nunzio persuadere a Superiori Lituani di cederlo alla Provincia di Polonia, e procurasse di persuaderne ancora il Conte Potocki, Padrone di esso Monastero. Il Padrone contradiceva alla nominata cessione, e dall'altro canto la Provincia di Polonia non insisteva di averlo (f. 496). Onde nella Congregazione de 19 Novembre 1752 si propose se dovesse cederli onninamente il Monastero Buczacense alla Provincia di Polonia; fu rescritto: D. Nuncius Poloniae, auditis utriusque Provinciae Provincialibus, ipsoque Proto Archimandrita statuat quod aequum,

et utile ipsi videbitur. Intanto li Superiori della Provincia di Polonia, uscita tal decisione, fecero una manifestazione, o protesta negl'atti del Concistoro latino di Luceoria, colla quale dicevano essere stata la Causa decisa con parzialità e senza che gli fossero comunicate (f. 496v) le ragioni della parte contraria, e che gli fosse stata comunicata la risoluzione autenticamente, ma per semplice lettera di Monsignor Nunzio. Venuta tal notizia a Roma, il Papa fece scrivere in lettera del 1753 a Monsignor Nunzio, che obbligasse il Provinciale, e Consultorio di Polonia a ritirare la detta ingiuriosa protesta, e a dichiarare di sottomettersi alla decisione emanata su li controversi Monasteri, e di reputare autentica la detta risoluzione dal solo essere stata loro intimata con lettera di esso Monsignor Nunzio.

(f. 497) 14. Fu confermato, che i negozi di maggiore importanza, così per il foro secolare, come l'eccllesiastico, non si promovano dal Proto Archimandrita prima che non ne tenga consiglio cò Consultori, e Segretari dell'Ordine, ancorchè la Causa non abbracci tutta la Religione, o qualche Monastero particolare fosse obbligato per citazioni a rispondere, si commetta subito la cura di tal negozio a quel Procuratore che sarà più vicino a tal Tribunale, e dell'ulteriore procedimento si prenda consiglio da Consultori dell'Ordine.

(f. 497v) 15. Fu approvato dal consentimento dè Padri, che il Procuratore generale di Roma non possa intentare verun negozio, che abbracci tutta la Religione, o le intere rispettive Provincie, che per qualche accidente avessero da contender frà loro, se prima non ne avrà ottenuto in iscritto l'ordine del Proto Archimandrita. Il Proto Archimandrita poi in simili negozi della Religione, e delle rispettive Provincie se sieno da promuovere o nò, ne prenda consiglio dal Consultorio Generale, come anco dal medesimo Provinciale, e suo Consultorio, raccomandando allo stesso Procuratore che secondo il Decreto della Sagra Congregazione 30 Aprile 1759 non ardisca d'aggravare d'alcun debito (f. 498) l'Ospizio di Roma de SS. Sergio, e Bacco senza saputa del Proto Archimandrita. Acciocchè poi il P. Procuratore adempia più esattamente il suo dovere gli si è prescritta una formula di giuramento da farsi in mano del Presidente del Capitolo, cioè, che non s'impiccherà in nessuna controversia, che fosse per essere le Provincie direttamente, o indirettamente (f. 498v) di paese, o di nascosto, e che solo promuoverà fedelmente, ed esattamente secondo le proprie forze què soli negozi che gli verranno commessi dal Proto Archimandrita; e di più, che conserverà fedelmente l'Archivio dell'Ordine nella residenza Romana, il quale con l'accrescimento fatto in tempo del suo officio consegnerà con equal fedeltà al Successore, e che finalmente attenderà al buon ordine domestico, massime al tener fedele registro dell'entrata, e dell'uscita, e in procurare al possibile le riparazioni, e conserverà (f. 499) degl'edifici, et dè mobili della medesima Resistenza. In caso poi di morte del Procuratore Generale è paruto bene, che il Procuratore da eleggersi dal Proto Archimandrita col pieno Consultorio dell'Ordine, e del rispettivo P. Provinciale, presti al medesimo giuramento nelle mani del Proto Archimandrita.

16. Fu stabilito, che le alienazioni, e permutè dè fondi, come anche i censi passivi, e le combinazioni, che hanno specie, o relazione a qualche alienazione, non si facciano da Superiori, senza saputa del P. Generale, e giusta la risoluzione (f. 499v) della Sagra Congregazione 26 Novembre 1752, senza il beneplacito Apostolico. I ripari poi delle ingiurie fatte a Monasteri, acciocchè per la dilazion della causa il Monastero non ne patisca pregiudizio si possano fare senza il previo consenso e saputa del Proto Archimandrita.

17. Con consentimento dè Padri fu fermato, che gl'Officiali dell'Ordine, e delle Provincie da eleggersi pro tempore sieno esenti dalla inabilità di essere promossi

a più alta dignità, o monastica, o ecclesiastica, salva però l'indispensabile (f. 500) osservanza del quarto voto, giusta ciò che prescrive la Bolla Apostolica che incomincia: «*Inclytum quidem*»,¹⁴⁶ e la lettera della Sagra Congregazione dè 25 Agosto 1753, scritta sù questo proposito al Proto Archimandrita, e di più con queste clausole, che accadendo, che si promova alcuno degl'Officiali dell'Ordine o delle Provincie, osservano esattamente quanto prescrivono i sagri Canonici, renda strettissimo conto del governo del Monastero, se alcuno ne avrà avuto, e consegnì a rispettivi Archivi, tutti gl'originali, carte, e documenti (f. 500v) servienti, o all'Ordine, o alla Provincia, o al Monastero. In suo luogo poi si destini subito un altro Superiore.

18. Fu approvato, che gli antichi Officiali generali, cioè il Proto Archimandrita, i Consultori, e i Segretari Generali depongano i loro Uffici immediatamente avanti l'elezione del Proto Archimandrita; gl'Officiali poi delle Provincie li depongano ne lor rispettivi Capitoli Provinciali, parimente immediatamente avanti l'elezione di quelli che dovranno crearsi in luogo loro; salvo il diritto dello scrutinio da farsi (f. 501) dagl'antichi Officiali tanto generali, che delle rispettive Provincie. In caso poi di morte, o di promozione a qualche beneficio incompatibile di qualche Officiali dell'Ordine, o delle Provincie: al Proto Archimandrita succederà con titolo di Vicario generale il primo Consultore dell'Ordine, ed in luogo degl'altri Officiali dell'Ordine, il Proto Archimandrita col Consultorio dell'Ordine, e il rispettivo Provinciale eleggeranno un soggetto idoneo, et finalmente nel luogo degl'Officiali delle Provincie il P. Provinciale col suo (f. 501v) Consultorio eleggerà una persona abile, e fatta tale elezione, ne renderà inteso il Proto Archimandrita.

Conchiuse queste cose, leggendosi una eccellente commendazione dè meriti del P. Ippazio Bilinski,¹⁴⁷ ultimo Proto Archimandrita, e la legge per cui in segno di gratitudine fu stabilito, che dopo la risegna del Proto Archimandrito, pretese eleggersi a suo piacere un Monastero nella propria Provincia, e vacando pur nella sua Provincia qualche primaria Prelatura vi potesse (f. 502) essere promosso, instarono i Padri, che un simile riguardo si avesse ancora a meriti del P. Eraclio Lisanski,¹⁴⁸ medesimo Proto Archimandrita, il che fu con tutti i voti concesso, e fu stabilito il più che questa pratica di gratitudine si osservi con gli altri Proto Archimandriti, Successori, se corrisponderanno degnamente all'aspettazione di tutto l'Ordine.

19. Con tale occasione essendo stato ricercato, 1^o: se i Consultori, e Segretari generali durante il loro officio possano essere eletti Provinciali, o (f. 502v) Visitatori nei Capitoli da celebrarsi dopo un quadriennio nelle rispettive Provincie; 2^o, se il Proto Archimandrita, e i Provinciali che devono deporre i loro uffici nè Capitoli Generali possano ritornando il loro turno essere di nuovo assunti ai medesimi uffici, oppure se il Proto Archimandrita terminato il suo officio possa essere eletto in Provinciale, e il Provinciale in Generale, o piuttosto se debbano per due torni star lontani da simili Uffici?

Il 1.^{mo} fu risoluto con più della metà dei voti, che si possa (f. 503).

Quanto al secondo poi dopo varie dispute, benchè l'Abbate Polocense dimandasse, che questo si risolvesse a voti segreti, e che ciò si tenesse per regola sol-

¹⁴⁶ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 134, nr. 727, de data 12.IV.1753.

¹⁴⁷ Protoarchimandrita Ordinis Basiliani an. 1747-1751, et dein altera vice an. 1759-1771. Reelectus in eodem Capitulo.

¹⁴⁸ Lisanskyj Heraclius, Protoarchimandrita (1751-1759), tunc in eodem Capitulo ab officio recedens.

tanto pè futuri Capitoli, pure i PP. Congregati in vigore del Decreto della Sagra Congregazione di Propaganda, tenuta davanti la s. m. di Papa Benedetto XIV, il Primo di Maggio 1742, in cui si stabilisce, che nel Capitolo Generale abbiano la voce attiva quelli, a cui compete il diritto del suffragio; la voce passiva poi l'abbiano (f. 503v) tutti, e cadauno dè Monaci professi, che non hanno canonico impedimento, in vigore, dissi, di questo Decreto i Padri giudicarono essere superflui i voti, e ricusarono di dargli, come in cosa già decisa. Quindi essendo insorta un'altra questione riflessa se almeno cò voti segreti si dovesse dichiarare, se fossero, o nò superflui i voti in questo caso, i Padri ricusarono di mettere la cosa in disputa, e stimarono anche superfluo il ricorso alla Santa Sede, che alcuni dimandarono per cagione del (f. 504) sopralodato Decreto, per cui pare che la questione si sciogla chiaramente. Contro di che il P. Abbate Polocense protestò, e i Padri riprotestarono.

20. Acciocchè non nascano contese di precedenza di luoghi i PP. giudicarono di riformare la sedicesima Costituzione del Capitolo Brestense a norma della risoluzione 14 della Sagra Congregazione di Propaganda, 24 Maggio 1757, così, che nelle sessioni si osservi quest'ordine, cioè dopo il Metropolitan, o suo Delegato, quando vi saranno, segga in primo luogo il Proto Archimandrita, o suo Vicegerente, o Delegato, alla (f. 504v) destra del Proto Archimandrita, o del di lui Delegato, o Vicegerente, seggano tutti gli Abbati secondo la loro anzianità, e alla sinistra tutti i Consultori, secondo il loro grado; indi dall'una parte, e dall'altra gli altri vocali, ciascuno secondo il suo grado, e dignità, il che si dovrà osservare ancora nelle sottoscrizioni; se poi accaderà, che si debbano dire i pareri nelle pubbliche sessioni in voce, o in iscritto allora dopo il Proto Archimandrita, o il suo Delegato, il primo degli Abbati dica il suo parere, di poi il primo de Consultori, indi il secondo degli (f. 505) Abbati, poi il secondo tra Consultori, e così alternativamente sino alla fine.

In oltre fu stabilito, che per quel tempo, che si eleggerà il Proto Archimandrita di una Provincia, i Provinciali ancora, e i Consultori si generali, che provinciali della Provincia medesima, abbiano il primo luogo avanti il Provinciale, e i Consultori dell'altra Provincia; il che si deve intendere ancora degl'altri Padri di una Provincia rispetto all'altra.

21. Acciocchè i Monasteri non si aggravino di spese contribuzioni, fu fermato, che ogni anno tutti i Monasteri (f. 505) delle rispettive Provincie, secondo le loro rendite, contribuiscano alla massa comune una certa quantità di danaro; il qual peculio da Monasteri di ciascheduna Provincia si porterà ogn'anno al luogo destinato della massa comune, e il Depositario, o sia il Superiore di quel luogo, in cui si depone la Cassa, non potrà dar nulla ad alcuno, fuorchè al Provinciale con saputa del Consultorio della medesima Provincia, da cui riceverà ancora la quietanza (f. 506) da presentarsi a tutto il Consultorio al tempo della rendita dè Conti. Il Provinciale poi giusta le risoluzioni Romane, sarà tenuto di dare il conto di quanto ha ricevuto delle contribuzioni della sua Provincia al Proto Archimandrita, e al suo Capitolo Provinciale, e se i Padri lo dimandano, anche al Capitolo Generale.

22. Avendo una legge del Capitolo Dubnense, approvata dalla S. Sede, provveduto rigorosamente, e giustissimamente, che non si conferiscano premi a quelli che, non hanno faticato nella Religione, perciò (f. 506v) per chiudere la via all'illecita ambizione, i Padri vollero, che assolutamente si osservasse, che quelli, i quali senza merito alcuno antecedente nella Religione se ne ritornano dagli studi, non sieno ne sperino di essere promossi alle dignità ecclesiastiche, Prelature monasti-

che, Superiorati ed altri uffici dell'Ordine, e delle Provincie, prima, che almeno per sei anni non si sieno senza grave mancamento affaticati, o nell'insegnare, o nel predicare, o nel fare le Missioni, o in qualunque altra maniera.

(f.507) Con tal occasione i Padri Congregati supplicano Mons. Presidente, che interpone i suoi Uffici nella Corte di Roma, si degni procurare a lor Missionari le facoltà solite concedersi a Missionari dell'altre Religioni. Alla qual dimanda il Presidente acconsenti, e promise di usarvi ogni diligenza.

23. Fu confermato, che giusta ciò che prescrivono le lettere apostoliche, che incominciano « *Inter plures* », §. *In iisdem demum contributionibus*, all'elezione del Proto Archimandrita entrino col loro voto (f. 507v) oltre il Metropolitan, o il suo Delegato, il Proto Archimandrita, i Provinciali, Consultori e Segretari d'ambidue le Provincie, ed altri quaranta Monaci dell'una Provincia, ed altrettanti dell'altra, nel qual numero giusta altre lettere apostoliche « *Super Familiam* », e giusta il Decreto della Sagra Congregazione di Propaganda, 24 Maggio 1757, si devono porre anche gli Abbati. E questo numero i Padri dell'una, e dell'altra Provincia saranno tenuti osservare rigorosamente, salvo il riguardo alla protesta della (f. 508) Provincia Polacca, fatta di sopra, contro la Costituzione decima del Capitolo 2º Brestense.¹⁴⁹ Quando poi si tratterà dell'elezione degli Officiali delle Provincie, oltre al Proto Archimandrita, il Provinciale, e il Consultorio di quella Provincia, goderanno il diritto del Suffragio quaranta vocali di quella Provincia solamente, dalla quale si dovranno assumere il Provinciale, e gli altri Officiali della Provincia.

Essendo poi nel riferito Decreto della Sagra Congregazione, 30 Aprile 1759, stato ingiunto per i futuri (f. 508v) Capitoli Generali cominciando dal presente, che si debba fare dal Proto Archimandrita, e dag'altri Superiori dell'Ordine il Catalogo de' Vocali, e presentatolo alla Sagra Congregazione richiederne la sua approvazione, ed essendo stati dati alcuni altri ordini circa il detto Catalogo, il presente Capitolo ebbe per legittimo il Catalogo espresso nel principio, provvedendo però, che servendosi esattamente il numero prefinito de' Vocali, primieramente in luogo degli Officiali dell'Ordine, e delle Provincie eleggano le rispettive (f. 509) Comunità persone da mandarsi col voto al Capitolo; indi che in luogo de' Procuratori delle Cause, che si agitano nei Tribunali del Regno di Polonia, o del Gran Ducato di Lituania vengano con voto al Capitolo della Provincia Lituana il Predicatore di qualche insigne Chiesa; dalla Provincia Polacca poi il Superiore Lubinense. Finalmente che i Provinciali non dispongano, o promovano alcuno a quegli Uffici, a quali è annessa la vocalità à loro arbitrio, ma insieme col loro Consultorio; e (f. 509v) di più, che i Padri emeriti dell'Ordine, come gli ex Generali, ex Provinciali, e Consultori, e parimente gli ex Segretari dell'Ordine, e delle Provincie, che hanno bene esercitato il loro ufficio, se alle volte stanchi dalle fatiche, o per desiderio di vita più quieta sono alieni da questi uffici, che godono del diritto di dare il voto ne Capitoli, sieno non ostante perpetuamente vocali, e si pongano in vece di quelli, che eletti dalle Comunità in luogo degl'Officiali dell'Ordine, o delle Provincie sarebbero per venire al Capitolo (f. 510) con voto.

Al 1.mo membro di questa Costituzione s'interpose il P. Abate Polocense, pretendendo, che l'Abbate stesso possa alle volte destinare della sua Comunità una persona, che faccia le sue veci nel Capitolo. Ma il Capitolo rispose, che questo non

¹⁴⁹ Capitulum generale Berestense II. an. 1751 (8-17.IX.). Cfr. M. WODNAR, *De Capitulis Basilianorum*, in introductione.

si può per il Decreto della Sagra Congregazione, 30 Aprile 1759, ad tertium, che sarà però libero a Padri Abbati di supplicare la S. Sede per questa facoltà.

24. Fu riconosciuto ciò, che viene stabilito nelle XXª Costituzione, cioè, che ogni anno il (f. 510v) giorno dedicato al S. Padre Basilio, tutti i Padri, e Fratelli debbano rinnovare i loro voti. Parimente, che tutti, ne anche il Superiore eccettuato, facciano per otto giorni gli esercizi spirituali, e fu ingiunto a Provinciali, che nel tempo della visita seriamente ricerchino, se tutti, e cadauno, e specialmente il Superiore, abbia fatte le meditazioni, acciocchè chi avrà trascurato un'opera tanto salutare sia castigato a dover per penitenza far sedici giorni di meditazioni. Con tale occasione il Capitolo comanda (f. 511) rigorosamente ai Superiori dei Monasteri, che non perdonando a spesa proveggano i libri più idonei per la meditazione.

25. Fu confermato, che ogni qual volta arriverà la notizia della morte di un Sacerdote, o non Sacerdote purchè sia professore dell'Ordine, e Congregazione nostra, i Padri di quella Provincia, di cui fu ciascuno celebrino tre Messe per la di lui anima. Quelli poi che non sono Sacerdoti, facciano altre preghiere da assegnarsi da Superiori, e inoltre ascoltino tre Messe, i Padri poi dell'altra (f. 511v) Provincia siano tenuti a celebrare una sol volta il *Requiem*. Di più, fu stabilito, che per tutti i Vescovi, e Metropoliti si facciano suffragi nell'una e nell'altra Provincia, come per gli altri Padri, e Fratelli.

Perchè poi i Padri non si sentano aggravati dal peso de' Suffragi, coll'autorità del presente Capitolo si stabilisce, che ne Monasteri, che sono aggravati di numero di obblighi, e perciò impongono cinque Messe ogni settimana ai Sacerdoti da celebrare, in caso della morte di qualche Professo si celebrino (f. 512) soltanto quattro Messe per la Sagristia e la quinta sia per l'anima del Defonto.

26. Fu fermato, che alle Prelature vacanti, cioè Vescovati, e Archimandrie dell'una Provincia non possano esser promosse persone dell'altra Provincia, salva la Decretale di Benedetto XIV, che incomincia « *Inclutum quidem*, » nella quale per autorità apostolica viene stabilito, che circa le promozioni in avvenire unicamente si osservi, ed esattamente si custodisca ciò, che prescrive il diritto comune.

(f. 512v) 27. Alla Costituzione ventesima terza del tante volte nominato Capitolo Brestense fu aggiunto, che Scrutatori de' voti nell'elezione del Proto Archimandrita, oltre l'III.mo Presidente del Capitolo, i Provinciali, e Segretari generali dell'una e dell'altra Provincia, siano ancora due Abbati, uno d'una Provincia, l'altro dell'altra, servata la loro anzianità. Nell'elezione poi dei Provinciali, oltre il Rev.mo Proto Archimandrita, il Presidente, il primo Consultore della Provincia, e il Segretario della stessa Provincia, sia (f. 513) scrutatore anche un Abate, e questi il più antico. Fu poi definito, che li Scrutatori debbano prestare il giuramento, cioè che eseguiranno l'ufficio di Scrutatore con integrità, e fedeltà; che non aggiungeranno, ne leveranno alcun voto, altrimenti di quello, che stà scritto nella schedola, non useranno studio per conoscere il carattere de' votanti, e se per avventura alcuno ne conosceranno, terranno tal notizia sotto strettissimo segreto, e di tale notizia non si abuseranno mai a pregiudizio, o a favore, o a vendetta (f. 513v) del prossimo ne direttamente, ne indirettamente. Di più, i medesimi Scrutatori, secondo che prescrive la risoluzione 14 della Sagra Congregazione 24 Maggio 1757, quando dovranno raccogliere i voti avranno due urne, e insieme nel tempo medesimo raccoglieranno i voti tanto della parte destra, quanto della sinistra, e raccolti gli verseranno avanti a chi spetta in un vaso, gli mescoleranno, e poi gli numereranno.

28. Fu comprovato, che le Costituzioni dell'Ordine tradotte dal latino in lingua polacca, (f. 514) si leggano ogni mese in tutti i monasteri avanti la comunità con-

gregata in refettorio. Fu poi decretato, che tutte le Costituzioni della Sagra Congregazione siano ordinariamente raccolte in un corpo, e vi aggiungano quelle che si crederanno opportune, al quale fine piacque a tutto il Capitolo di deputare dodici persone, sei dell'una, e sei dell'altra Provincia, cioè da ciascuna un Abate, un Consultor generale, in Consultor Provinciale, e tre Monaci da eleggersi nel presente Capitolo, i quali il penultimo (f. 514v) anno avanti i Capitoli Provinciali per il primo di Giugno saranno tenuti portarsi al Monastero Dermanense, dove di comune consentimento termineranno la lor opera, la quale presenteranno da esaminare ne vicini Provinciali Capitoli delle loro rispettive Provincie, da quali esaminata di nuovo la conferiranno tra loro nel medesimo Dermanense monastero, dove dovranno parimente radunarsi per il primo di Giugno l'ultimo anno avanti il Capitolo Generale, acciocchè finalmente nel medesimo (f. 515) Generale Capitolo ben discussa si mandi alla S. Sede Apostolica per l'approvazione.

29. Fu stabilito, che ogni monaco della Congregazione scriva la nota delle cose, che tiene, in cui deve esprimere anche il peculio se ne ha, e di tutte chieda al rispettivo Provinciale la licenza di averne l'uso; richiedendosi questo dall'esatta osservanza del voto di povertà. Tutti gli spogli poi dell'Archimandrita, Superiori, e Religiosi defunti sieno applicati al luogo, nel quale muoiono, fuorchè il denaro di cui in vita ne avesse (f. 515v) legittimo uso, il quale denaro lasciato da Monaci di qualunque grado e distinzione sieno, si deve consegnare con ricevuta nelle mani del P. Provinciale, e da lui riposto nella Massa comune, salvo però rimanendo a Monaci, che godono legittimo uso del denaro, di poterlo applicare con licenza del Generale ad uso, ed utilità della Religione.

30. Fu dimandato da Padri, che i Rev.mi Abbati in sequela del Sinodo Zamosiano osservino l'uniformità, e benchè al presente tutti mostrino (f. 516) molta moderazione; acciocchè però non s'introducano gli antichi abusi (se ciò sono stati) fu stabilito, che in questa parte seconda la mente del detto Sinodo, non usino vesti di seta; e partimente fu proibito che i semplici Religiosi non usino vesti ondolate, ma bensì osservino tutta la modestia, e uniformità.

31. Fu per legge provveduto, che i Superiori non solo trattino i Religiosi con ogni carità, e proveggano de necessari comodi gl'Infermi, e quelli che esercitano i carichi più gravosi, (f. 516v) ma ancora non essendo legittimamente impediti procurino d'intervenire perpetuamente al Coro, usino la Messa commune con gli altri Monaci, e i cibi medesimi, non altri particolari, ed esquisiti, se per avventura o l'ospitalità o qualche altra ragionevole cagione. Finalmente non ardiscano senza il consentimento de rispettivi Provinciali, e del lor Consultorio fabricar edifizii, massime di mattoni, ma per l'approvazione del disegno di simili edifizii ricorrano a rispettivi (f. 517) Provinciali, e al lor Consultorio, da quali finalmente si dovrà richiederne l'ultima approvazione dal Proto Archimandrita, e suo Consultorio Generale, e questo acciocchè i detti Superiori comincino bene l'opera, che di fare intendono, e non si facciano spese vane da monasteri, potendo avvenire, che i Successori facciano altre volte demolire gl'edificii incominciati, come disposti contro le regole dell'architettura, o di forma meno comoda, e perciò con nuova fabrica accrescano inutilmente le (f. 517v) spese. Per questo fu anche stabilito, che si riassuma l'antica consuetudine d'instituire, e di adoperare i Consultori del Consiglio, de quali devono i Superiori servirsi anche nel destinare le penitenze per i più gravi delitti de Monaci, acciocchè punto non si discostino dal buon sentiero della giustizia correttiva, e della carità fraterna. Se poi si troverà qualche Monaco incorreggibile, fu stabilito, che con questi si proceda secondo il diritto comune.

32. Fu definito, che chi professa (f. 518) qualche arte meccanica, compiuto il noviziato, faccia voto di non ambire gli Ordini sagri, e tanto i Superiori locali quanto i Provinciali non presumano di promoverlo a tali Ordini sotto pena della privazione della voce passiva per un torno da tutti gl'uffici; di poi, che i Superiori locali non ardiscano di promuovere alcun Monaco agl'Ordini senza la facoltà del rispettivo P. Provinciale. Il promosso poi con tale facoltà non si ammetta ad ascoltare le confessioni senza l'esame da farsi avanti al (f. 518v) Provinciale, o a uno da lui deputato.

Fu poi stabilito, che nessuno si debba ammettere al noviziato, se non abbia la fede del battesimo, e una lettera commendatizia di qualche grave persona, che faccia testimonianza della sua probità e buoni costumi. Alla professione poi non si ammetta Religioso alcuno senza il consenso del rispettivo P. Provinciale, che dovrà essere informato de suoi dipartimenti dal Superiore del luogo, e dal maestro de Novizi.

(f. 519) Ed acciocchè gli ammessi al noviziato sieno meglio istituiti nella vita religiosa fu provveduto, che in tempo del noviziato non si dia loro carico alcuno ne dentro, ne fuori del Monastero, fuorchè di sotto Sagrestano, o di Prefetto nel refettorio, nè quali uffici si dovranno anco spesso mutare, a giudizio del P. Maestro de Novizi, e del Superiore.

33. Fu determinato che i Consultori delle rispettive Provincie, ed i Segretari riseggano quanto più si può ne Monasteri vicini, per ischivare (f. 519v) le spese nel portarsi a conferire i negozi.

34. Richiede la Provincia Pollacca fondata sulla Decretale « *Inter plures* » che il Sagrestano di SS. Sergio e Bacco di Roma si faccia alternativamente dell'una, e dell'altra Provincia; alla qual pretensione i Padri della Provincia Lituana pur fondati sulla medesima Decretale, e sul loro antico diritto si opposero; la onde la discussione di questo negozio fu rimessa alla S. Sede.

NOTA: « Nella detta Decretale al § 11 si (f. 520) stabilisce l'alternativa del Procuratore Generale, che si tiene a SS. Sergio, e Bacco, il quale deve essere una volta della Provincia Lituana, e l'altra della Polona ».

Finalmente i Padri di tutto il Capitolo giudicarono di supplicare la S. Sede, che i Monasteri posseduti da Monaci a quali competeva il diritto di mandare i Vocati alli Capitoli, si Generali che Provinciali, vengano restituiti dal Clero secolare; per gli altri poi si lascino in questo possesso, come anco si restituiscano a rispettivi (f. 520v) Monasteri i documenti, che lor servono, o che si trovano negli Archivi degl'Ill.mi Vescovi; ed all'incontro fu dimandato da Monsignor Presidente, che se si trovano negli Archivi monastici documenti, che servir possano agl'Ill.mi Vescovi, sieno loro vicendevolmente consegnati.

NOTA: « Siccome nella Decretale « *Inter plures* » si ordinò, che si sopprimesero quei Monasteri, che erano incapaci per difetto di proventi a mantenere almeno otto Monaci, la Provincia di Polonia in vece (f. 521) di supprimerli li avrà affigliati a Monasteri maggiori; perciò nel 1753 secondo la mente del Papa si scrisse a Monsignor Nunzio in Polonia di stimolare li Vescovi Ruteni a ricuperare per il loro Clero secolare quei tali Monasteri, che senza alcun diritto, e solennità erano stati a pregiudizio dello stesso Clero occupati dai Monaci, e che questi dovessero lasciare li beni appartenenti a tali Monasteri, e le suppellettili sagre a quelle Chiese, alla cura delle quali sarebbero subentrati li Sacerdoti secolari.

(f. 521v) Furono poi nell'ultima sessione presentate lettere del Signore D. Antonio Nepomuceno Gleboki, Canonico Luceoriense, e Preposito Zvjahlense, insieme con le

condizioni, e dote sufficiente per una perpetua fondazione di tre Missionari per la Provincia Russa nel Monastero Horodiscense. La qual fondazione secondo le condizioni esibite, fu da Monsignor Presidente, e dal Capitolo con la debita gratitudine accettata per il P. Mislinski, Superiore Horodiscense.

NOTA (f. 522): « Questi Missionari però dovranno fare (f. 522) le Missioni colla licenza de Vescovi ordinari, e da essi dipendere in quelle cose, che non riguardano la disciplina regolare ».

Fu parimente riferito, che il Signor Michele Gurocuskij, Capitano Dzinogrodense, colla sua consorte, offeriva la somma di mille fiorini polacchi da darsi in perpetuo censo al Monastero Zablotoviense col peso di tre prediche l'anno da farsi nella Chiesa Szclovoviense, cioè la prima il Venerdì Santo, la seconda nella festa della SS.ma Trinità, e la terza nel giorno dell'Esaltazione (f. 522v) della S. Croce; la qual somma col suo peso fu parimente con gratitudine accettata dal Capitolo.

Finalmente il Ven. Capitolo, avendo avanti gli occhi i benefici ricevuti continuamente da Monsignor Wollovicz, Vescovo Luceoriense, e Brestense,¹⁵⁰ e giudicando giustissimo il corrispondere a detto Prelato con quegli atti di gratitudine, che sempre costumò d'usare verso i suoi fautori, e benefattori in segno di eterna gratitudine lo annoverò fra i più cari benefattori della Congregazione e lo rese (f. 523) perciò partecipe di tutti i meriti.

Simile atto di gratitudine ha prestato al Signor Feliciano Vereszczaka, Confaloniere Brestense, per la somma di sei mila fiorini polacchi liberamente applicati al Monastero Antopolitano per sostentamento della Scuola di Rettorica.

Dopo il Capitolo tanto Monsignor di Vladimira, Presidente,¹⁵¹ come alcuna parte de' Vocali fecero dei ricorsi a questa S. Congregazione contro vari de' Superiori eletti, pretendendo nullità di alcune elezioni, aggravando taluno di loro di vari delitti (f. 523v) e chiedendo rimedio a qualche disordine. Le EE. VV. sentita la relazione di Monsignor Nunzio di Polonia, giudicarono di dover confermare l'elezione degli Officiali; onde ora non resta che di esaminar l'altre cose.

Monsignor di Vladimira, ora Metropolitan, pertanto fa istanza: 1º, che s'introducano in ciascheduna Provincia giusta gl'ordini della Santa Sede due studi filosofici e due teologici; 2º, che si tolgano gli abusi nella diversità de' riti; 3º, che si ordini al Metropolitan una visita apostolica per ristabilire nei Monasteri (f. 524) d'ambidue le Provincie la disciplina regolare; 4º, che siano reintegrate le Abbazie sopresse; 5º, che si accordino a Missionari della Religione Rutena que' privilegi, che soglionsi concedere dalla Santa Sede agl'altri Missionari.

I Religiosi ricorrenti poi supplicano la Sagra Congregazione, che si degni impedire il perpetuo dominio di alcune persone.

Monsignor Nunzio di Polonia richiesto di sentimento sopra tali ricorsi, rispose, che quanto al primo, gli studi filosofici, e teologici sono di già stati eretti. Al 2º, che v'è qualche (f. 524v) differenza nelle ceremonie ecclesiastiche, non solo nelle Chiesa de' Basiliani, ma anche in quelle del Clero secolare; e però i Basiliani credono, che dovrebbero i Vescovi stabilire un rituale coll'approvazione della S. Sede, il quale fosse commune a tutte le Chiese, non si potendo essi servire del rituale dei Greci, stampato in Roma, mentre la lingua greca è da pochissimi conosciuta; e perciò il loro Rituale dovrebbe essere composto in lingua rutena, nella quale il Clero seco-

¹⁵⁰ Antonius Wołłowicz, Episcopus Luceoriensis an. 1756-1769.

¹⁵¹ Philippus Felicianus Volodkovič (1758-1778), dein Metropolitanus Kioviensis (1762-1778), tunc vero an. 1759 Coadiutor Metropolitanæ Kioviensis.

lare, e regolare, celebra la S. (f. 525) Messa, recita i Divini Offici, e fa tutte l'altre funzioni ecclesiastiche. E siccome gli vien supposto, che ne' Monasteri, ove sono gli studi, e il noviziato, si ometta qualche parte del Salterio, affinché gli studenti, e i novizi abbiano tempo d'impiegarsi nelle altre occupazioni proprie del loro stato, potrebbe la Santa Sede stabilire su di ciò qualche norma certa ad esempio di quello, che fece la gl. me. di Benedetto XIV per i Basiliani della Congregazione di Italia, nella Bolla « *Quem religionis* ».

NOTA (f. 525v): « Per altro lo stesso Benedetto XIV, al § 24 della Decretale *Inter plures* ingiunge ai Basiliani Ruteni di osservare i riti e le consuetudini della Chiesa Orientale ».

Al 3º, che i Monasteri de' Basiliani sono ogn'anno visitati dai loro Superiori Provinciali, e che sino ad ora non ha inteso tali lamenti contro la condotta di que' Religiosi, che gli facciano credere necessaria la Visita Apostolica. Al 4º, che non sa quanto plausibile sia la premura di Monsignor di Vladimira, affinché le Archimandrie (f. 526) sopresse siano restituite all'antico loro stato, sembrandogli che queste fomentino piuttosto l'ambizione, e l'ozio ne' Monaci, che l'amore per gli studi, e lo zelo per la Religione; mentre per ottenerle li maneggi, e le aderenze loro giovano più che il merito personale; e ottenute, che le hanno, si reputano quasi indipendenti dai Superiori, e perciò vivono come più loro piace; comunque si sia se Monsignor di Vladimira crede, che ingiustamente sia stata soppressa qualche Archimandria contro le leggi (f. 526v) dell'erezione eseguisca ciò, che fu prescritto nella Bolla « *Super Familiam* » § 9, e potrà con tale mezzo ottenere la reintegrazione. Al 5º, che facendosi da Basiliani Missioni solamente ne' Paesi ne quali si stende la giurisdizione del Nunzio, e insieme quella de' Vescovi, e Parochi, pare, che non vi sia necessità di accordar loro tutte le facultà che si concedono agl'altri Missionari; anzi potrebbero da ciò nascere de' sconcerti in pregiudizio non meno della giurisdizione de' Vescovi, che dei diritti de' Parochi (f. 527) che però al più crede, che si possa loro concedere qualche facultà, che riguardi il loro interno.

NOTA: « Nel 1760 si fece istanza di darsi al Proto Archimandrita, et ai due Provinciali di Lituania, e di Polonia le facultà per comunicarle a quei Missionari, che essi avrebbero deputati, attesochè avevano molti Monasteri ne' confini della Valacchia, della Moldavia, e della Moscovia, che erano fondati coll'obbligo di fare le Missioni. La Sagra Congregazione, sotto li 2 (f. 527v) Giugno 1760, rescrisse secondo il voto del Metropolitan, che fu che tali Missionari si presentassero all'Ordinari, acciocchè, riconosciute la capacità, potessero comunicargli le facultà necessarie ».

Quanto poi alla domanda, che si fa dai Ricorrenti, affinché questa Sagra Congregazione impedisca il perpetuo dominio di alcune persone, essa deve principalmente attribuirsi a quegli che nel Capitolo si sono con fervore opposti alla promozione de' Padri Bilinski, Lisanski, e Karpinski, e che a tale effetto proposero la (f. 528) Costituzione, per la quale si stabilisce, che il Generale, e li Provinciali non potessero per due turni generalizi, cioè per 16 anni, essere di nuovo promossi al Generalato, o al Provincialato. Non ha potuto scoprire qual ragione essi abbino di mostrarsi mal soddisfatti del governo di questi Padri, se non vuol prestar fede a chi gli suppone che un tale partito è nato dalla Provincia di Polonia, la quale avrebbe amato di eleggere Superiori pronti a secondare le loro mire, che tutt'ora conservano sopra (f. 528v) i Monasteri aggiudicati alla Provincia di Lituania, con allontanare dal governo quelli, che possono esser loro di ostacolo.

Per togliere poi le sorgenti di nuova turbolenza per l'avvenire, propose Monsignor Nunzio alcuni rimedi. E prima dice, che sarà molto utile, se si potrà fare in

modo, che il Presidente lungi dal fomentare egli stesso nè Capitoli uno spirito di partito, si studi con saviezza, e prudenza d'insinuar loro massime di concordia, e di quiete, stima altresì necessario, che l'EE. (f. 529) VV. quando credano abbastanza esaminata la causa de Monasteri decisa avanti la gl. me. di Benedetto XIV, non solo di nuovo impongano un perpetuo silenzio alla Provincia di Polonia, ma con le maniere più efficaci le tolgano ancora ogni speranza di poter mai in avvenire sotto qualunque pretesto rinnovare sù di ciò alcuna questione. Perciocchè insino a tanto che questa si lusingherà di potere in qualche tempo o con qualche mezzo agire per recuperare i Monasteri aggiudicati alla Proviucia (f. 529v) di Lituania non tralascierà mai di promuovere anche nel regolamento della religione quelle cose, le quali crederà conducenti al suo fine. Ed al contrario la Provincia di Lituania le si opporrà sempre costantemente, d'onde ne deriveranno continue dissension, e tumulti.

Essendo inoltre giusto, che i Vocali dà quali dipende la scelta de soggetti per il governo della Religione sieno persone superiori ad ogni eccezione, e per togliere ogni motivo di dubitare, che il Generale, o i Provinciali promovano Religiosi (f. 530) alla vocalità, i quali debbano dipendere dai loro voleri, Monsignor Nunzio stimerebbe opportuno che si dichiarassero alcune leggi, che vi sono, e se ne formassero altre riguardanti l'elezione delle persone, che devono essere Vocali.

Fu stabilito da questa Sagra Congregazione nell'anno 1752, 26 Novembre, risoluzione XI: » Licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnense, Sess. 13, Constit. 7, Superiores, seu Praesidentes minores mutare, secus vero quoad Superiores monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis, vel (f. 530v) privandis Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso monachis, illud una cum suo Consultorio generali statuat quod iustitiae, regulari observantiae, atque monasteriorum utilitati magis consonum videbitur. Insigniora vero monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mittendi Vocales cum suffragio ad Capitula Generalia, et Provincialia ». Da quelle parole « Provinciales tenentur omnino » etc. ricavano alcuni, che i Provinciali non siano tenuti scegliere con il Consultorio (f. 531) Provinciale i soggetti da proporsi al Proto Archimandrita, ma che non possano proporre chi loro piace; onde si potrebbe dichiarare che i Provinciali sieno obbligati di convocare il Consultorio, col quale facciano la scelta di due, o tre Religiosi, e che trà questi il Proto Archimandrita con il Consultorio Generale elegga quello, che stimerà più degno, e opportuno per il buon governo del Monastero. Con la stessa occasione si potrebbe togliere il dubbio, che alcuni promovono circa l'interpretazione di quelle parole (f. 531v): « *Insigniora vero monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mittendi Vocales cum suffragio ad Capitula Generalia, et Provincialia* », pretendendo, che debbansi intendere di quei Monasteri solamente, che avevano secondo le antiche schede il diritto di mandare al Capitolo un Legato, e non già di tutti i Monasteri, il Superiore de quali è annoverato tra il numero de Vocali.

Essendo accordata la vocalità ai Lettori di Filosofia, e Teologia, al Maestro de Novizi, al Procuratore del Tribunale (f. 532) del Regno, e al Segretario del Provinciale, persone, la promozione delle quali sino ad ora è dipenduta dall'arbitrio de Provinciali, bisognerebbe, o togliere a tutti questi officii la vocalità, lo che molto mal soffrirebbero massime i Lettori, o pur ordinare, che in avvenire siano promossi a tali impieghi nel modo, col quale secondo la legge poc'anzi riferita si dovranno promuovere i Superiori de Monasteri vocali. Il che non si potendo stabilire quanto al Segretario del Provinciale; essendo conveniente, che i (f. 532v) Provinciali abbiano la libertà di scegliere quella persona, che loro piace; perciò Monsignor Nunzio altro

partito non sà vedere che di toglierli la vocalità, conservandogli unicamente il diritto di poter essere surrogato come un'altro Religioso nel Capitolo in luogo di qualche vocale assente; purchè la di lui surrogazione si faccia nella maniera che sarà prescritta per le altre.

Fu stabilito nel formare le schede Antopolitana, ed Vladimiriense, che nei Monasteri, de quali gli Officiali dell'Ordine sono Superiori, debba la (f. 533) Comunità eleggere il soggetto da mandarsi al Capitolo, come Vocale in luogo del Superiore, il quale v'interviene per ragione dell'Officio. Monsignor Nunzio stimerebbe bene, che si ordinasse di osservare questo stabilimento per tutti gli Officiali dell'Ordine, e delle Provincie: mentre la destinazione de Vicari, come è stato in questo Capitolo, può essere sospetta, dipendendo la promozione, e mutazione de medesimi dell'arbitrio de Provinciali; il che si potrebbe per la stessa ragione stendere ancora ai Monasteri Abbaziali, (f. 533v) ai quali presiedono i Vescovi, derogando alla seconda parte della risoluzione 3^a dei Decreti di questa Sagra Congregazione dell'anno 1759, 30 Aprile, per la quale si concede la vocalità ai Vicari dei medesimi Monasteri.

Nella risoluzione quarta degli stessi Decreti fu ordinato: « Non licere Vocalibus abesse a Capitulo, nisi canonico aliquo interveniente impedimento, quod si accidat, et per tempus liceat, tunc a Consultorio Provinciae illius cuius Vocalis abfuerit, alius loco illius sobrogetur, sin minus (f. 534) nullus subrogetur, nullusque a Capitulo dimittatur ». Stima Monsignor Nunzio molto ragionevole questa legge, non essendo giusto, che ne vi sia ineguaglianza di numero trà i Vocali delle due Provincie, ne che per l'assenza di uno se ne escluda un altro, solo riflettendo che il Consultorio Provinciale è obbligato di sostituire quei Religiosi, che a caso si trovano nel luogo del Capitolo, non potendo preventivamente sapere quanti Vocali sieno per mancare; perciò si potrebbe ordinare, che le Comunità, il Superiore (f. 534v) delle quali legittimamente impedito non può intervenire al Capitolo, eleggessero un altro soggetto in di lui vece. Che se a qualche Vocale sopravviene nel viaggio stesso un accidente, che gl'impedisca d'arrivare al Capitolo, allora potrà il Consultorio Provinciale sostituire un'altro Religioso.

Supposte tutte queste precauzioni gli sembra, che poca ò nessuna parte avranno i Provinciali, e il Generale nell'elezione de Vocali in modo almeno, che si possa da loro commettere alcuna frode, e perciò cessa anche il (f. 535) dubbio che questi possano scambievolmente procurare di conservarsi negl'Offici, e per conseguenza cessa altresì il motivo per il quale potrebbe sembrare plausibile la Costituzione per la quale s'impedisce la loro promozione. Nulladimeno, quando la Sagra Congregazione credesse di soddisfare il parto al desiderio di quelli che la ricercano, si potrebbe al più ordinare, che nel futuro Capitolo Generale cò voti segreti fosse mandato a partito, se si debba fare la Costituzione, che ne il Proto Archimandrita possa (f. 535v) essere eletto Provinciale, ne il Provinciale promosso al Generalato.

Per la pace nei Capitoli sarà utile ancora, che quando vi sia contraddizione nel formare le costituzioni, si raccolgano i voti segreti; mentre in tal guisa ciascheduno darà il suo voto con maggior libertà, e si toglierà l'occasione, che l'uno si opponga all'altro con troppo calore, e con poca carità.

Per introdurre finalmente l'uniformità de Riti, hanno i Vescovi di già stabilito di convocare un Sinodo; onde (f. 536) vi è ragion di sperare, che per mezzo di questo si tolgano tutti gli abusi. Che è quanto Monsignor Nunzio si dà l'onore di suggerire all'EE. VV. alle quali etc.

Rescriptum.

Eadem Constitutiones (quemadmodum ipsarum num. 28 statutum fuit) postquam

ab electis duodecim Monacis ad perfectionem redactae, et in unum corpus collectae fuerint, iterum in proximo Capitulo Generali examinentur, et stabiliantur, ac tunc pro impetranda Sedis Apostolicae approbatione ad S. Congregationem remittantur. Interim usque ad (f. 536v) proximum Capitulum Generale, ut secundum illos Ordines gubernetur, probavit, atque mandavit, simulque in nonnullis mentem suam duxit esse declarandam, atque significandam. Itaque:

Ad num. 2. Non placuit Sac. Congreg. imo vetuit praefixum Consultorum, ac Secretariorum Generalium Ordinis, qui una cum Proto Archimandrita, eodem in Monasterio residere tenentur, numerum augeri, neque id licere voluit ipsi Capitulo Generali.

Ad num. 5. Censuit in iuramento recenter electi Proto Archimandritae praeter Constitutionem fel. rec. Benedicti XIV, « *Inter plures* », aliam quoque exprimentam esse, quae incipit « *Super Familiam* ».

(f. 537) Ad num. 6. Quum in sequenti num. 7 Consultoribus, ac Secretariis Ordinis tribuatur ius suffragii decisivi, congruum visum, est, ut et ipsi in suo iuramento promittant omnimodam obedientiam Sedi Apostolicae secundum omnia iura, Constitutiones, et Decreta a Sede Apostolica lata, ac iuxta praescripta in Literis fel. rec. Bened. XIV. Decretalibus, quarum initium est « *Inter plures* » et « *Super Familiam* ».

Ad num. 8. Exortam quaestionem, utrum Secretarii Provinciarum iurati esse debeant, iterum in proximo Capitulo Generali discuti, et per suffragia secreta definiri mandavit. Imo hoc ipsum generatim statuendum censuit, ut quaecumque (f. 537v) in Capitulis Generalibus quaestiones enascantur, semper per suffragia secreta definiantur, praesertim si de iis agatur, quae in legem, et Constitutionem transire debeant.

Ad num. 13. Circa limites Provinciarum, et Monasteria ad unamquamque Provinciam pertinentia, servari oportere Decreta fel. rec. Bened. XIV., eaque de re scribendum esse iuxta mentem R. P. D. Nuncio Apostolico.

Ad num. 21. Jussit, ut quantitas taxarum a singulis Monasteriis ad massam communem transmittendarum, in proximis Capitulis Provincialibus determinetur.

(f. 538) Ad num. 22. Nimis dura visa est lex, qua generatim omnibus, qui ab studiis revertuntur, interdicitur promotio ad officia, et dignitates, et idcirco ulteriori explicatione indigere antequam probetur.

Ad facultates Missionariorum quod attinet servanda esse Pontificum, et Sac. Congregationis, praesertim sub die 2 Junij 1760, Decreta.

Ad num. 23. Servari voluit quod alias statutum est, ut nempe Catalogus Vocalium, qui interesse debent futuris Capitulis Generalibus, ita mature ad Sac. Congregationem transmittatur, ut examinari, probarique, ac, si quae forte occurrant (f. 538v) difficultates, definiri, et de medio tolli possint.

Ad num. 26. Dixit servandam in omnibus esse constitutionem fel. rec. Benedicti XIV, quae incipit « *Inclutum quidem* ».

Ad num. 32. Probavit ambiendos non esse Sacros Ordines ab iis, qui mechanicam artem profitentur, et ea de re votum ab ipsis exigi, non probavit.

Addendum praeterea existimavit, ut nemo ad professionem completo novitiatu admittatur, nisi praeter consensum P. Provincialis, consensus quoque accedat Capituli conventualis, per secreta suffragia exquirendus.

(f. 539) Ad num. 34. Excitatam controversiam de Sacrista Urbis, ad proximum Capitulum Generale per secreta suffragia definiendam remisit.

Ad ultimum, seu ad instantiam pro restitutione monasteriorum respondit servandas esse Constitutiones Apostolicas.

Nec non scribatur RR. PP. DD. Nuncio Apostolico, et Metropolitanae iuxta instructionem E. mi Pontentis.

Appendice (f. 539a)

Alle Costituzioni del Capitolo Generale Brestense IV, dell'Ordine di S. Basilio Magno della Congregazione Rutena.

Il Proto Archimandrita e i Consultori Generali di S. Basilio Magno della Congregazione Rutena propongono all'EE. VV. alcune aggiunte, e spiegazioni da farsi alle Costituzioni del loro Capitolo Generale, supplicando ancora la S. Sede d'alcuni stabilimenti, i quali, benchè dalla maggior parte de Padri fossero desiderati, a riguardo però di qualche contradizione non poterano essere proposti.

Alla prima Costituzione pertanto (f. 539av) bramano, che si aggiunga, che ne Capitoli Provinciali, oltre i Consultori, e il Segretario della Provincia si elegga uno de Padri più gravi, che con gli altri cinque abbia facoltà di conoscere le cause de Monaci incorreggibili ad effetto di cacciarli dalla Religione; o se alla S. Congregazione non piacesse di moltiplicare gli Officiali nelle Provincie, si degni almeno di dar al Provinciale tal facoltà, acciocchè con gli altri cinque possa conoscere le dette cause.

Alla quinta, in cui si prescrive la formola del giuramento da prestarsi al Proto Archimandrita, pregano, che si aggiungano queste parole: Et iis legibus pro bona conscientia gubernaturus Religionem, quibus se Religio eidem gubernandam in Capitulo Generali, in quo electus est, subiciendamque constituit. Perciochè niente è più nocivo alle Religioni, che d'essere governate sempre con nuove leggi ad arbitrio di un solo, e il non prescrivere limiti all'uomo, che il più delle volte è troppo vago di dominare.

Alla settima, che i Provinciali, trovandosi per legittime cause lontano qualche Consultore, non presumano di sostituire un altro in sua vece, ma si aspetti la di lui venuta, se il negozio permette la dilazione. Che se poi non lo permettesse, allora si costituisca dal Provinciale presente il Consultorio per pluralità di voti una persona idonea, che sia tenuta prestare per quella volta il giuramento consultoriale. Il medesimo si prescriva in casi simili anche al P. Generale. Di più, che esso Generale col suo Consultorio definisca quali materie debbano esser decise dal pieno Consultorio si Generale, che Provinciale, e quali dal solo P. Generale, o Provinciale; e questa definizione abbia subito forza di legge da esser poi esaminata, ed approvata dal futuro Capitolo Generale.

All'ottava. Poichè nel Capitolo nasce disputa bene spesso secondo le diverse passioni, se la materia di cui si tratta sia grave, o leggiera, e perciò se abbiano a dire le sentenze che si aggiungano: « Ut iuris sit Praesidis Capituli, et cuiusque ex Abbatibus, aut ex Patribus emeritis expetendi, ut circa aliquod dubium in Capitulo emergens sententia scripto, seu secreta feratur ». Così senza contese i voti saranno più liberi.

Alla nona. Non si accordando i Superiori, e i suddetti circa l'intelligenza delle pene, quali si debbano intendere per medicinali, e quali per gravissime, supplicano l'EE. VV. perchè a norma del praticato dalle altre Religioni, si degnino darne il suo giudizio, ovvero poichè anche appresso loro quella penitenza, che sembra medicinale rispetto e un semplice Religioso, si reputa gravissima rispetto ad altre persone graduate, o emerite; supplicano, che si dia incombenza al Proto Archimandrita, e suo Consultorio di stabilire queste leggi penali, e farle osservare sin che nel futuro Capitolo generale saranno approvate. Supplicano inoltre, che gli atti delle Visite si debbano presentare dai Provinciali, non al Proto Archimandrita solo, ma anche al di

lui Consultorio, e ciò subito che saranno arrivati al luogo della Residenza del Proto Archimandrita, acciocchè esso col suo Consultorio abbia tempo a informarsi dello stato delle Provincie.

E considerando i gravissimi disordini, che sono nati dopo l'ultimo Capitolo Brestense a cagione di alcune persone, che si tenevano aggravate da Superiori acciocchè si possa loro rimediare senza tanto strepito, e i Monaci aggravati possano ottenere facilmente giustizia, supplicano la S. Sede, perchè si degni fare una legge, che ne Capitoli Provinciali ad esempio dell'altre Religioni, che hanno i Commissari Generali, dopo le elezioni solite si eleggano tre candidati per l'ufficio di Commissario, e quest'elezione sottoscritta dai Vocali della Provincia si deponga nella Curia Archimandritale. Fatto il Capitolo il Provinciale visiti i Monasteri della sua Provincia, e non ardisca sostituire altri in suo luogo, se non in caso urgentissimo; e costituendo alcuno, lo provvegga delle spese del viaggio dal censo destinatogli a questo fine dalla Provincia. Nell'ultimo anno poi del Provincialato il Generale, dei Candidati, eletti come sopra, col voto de suoi Consultori ne destineranno per Commissario della Provincia, il quale abbia il carico di visitare i Monasteri della sua Provincia, d'inquisire nel governo del Provinciale, d'ascoltare le querele de Monaci aggravati, e di quelle formarne canonico Processo; delle querele però informandone previamente il Provinciale, perchè possa dare le sue eccezioni, in una parola faccia l'ufficio di perfetto Visitatore, previo il giuramento nelle mani del Generale di fedelmente esercitar quest'ufficio giusta la formola da prescriversegli dal Generale, e suo Consultorio, e porti gli Atti della Visita Commissariale al Proto Archimandrita e suo Consultorio il primo quadriennio dopo il Capitolo Generale, acciocchè se qualche Provinciale si troverà aver mancato gravemente, dai detti e insieme da Giudici del Capitolo Provinciale sia rigorosamente punito. Nell'altro quadriennio poi faccia inquisizione anche negli aggravati, che possa aver commesso il Generale nelle rispettive Provincie o persone, e ne consegna gli Atti nelle mani de Giudici nel Capitolo Generale a questo medesimo effetto. Sia ancor sua ispezione il dare le lettere di passaggio, e trovar modo, se gli parrà necessario, onde i Monaci aggravati possano portarsi al Capitolo, come anco il visitare la massa comune, e le tabelle d'argento votivo, che la pietà de fedeli suol appendere. Perchè poi, stante la Visita del Commissario Generale, il Provinciale deve risiedere nel suo Monastero, senza avere spesa di viaggi, perciò i cavalli, il cocchio, e le spese assegnate per i viaggi dalle rispettive Provincie, dovranno cederli al Commissario. Il Provinciale però col suo Consultorio farà le sue disposizioni per informazione del Commissario, ed eccettuata la sola visita, averà il pieno governo della sua Provincia.

Alla decima. Perchè può avvenire alcuna volta, che il Proto Archimandrita per cause di Religione, per servizio della Chiesa, o per promuovere la Santa Unione, abbia bisogno di disporre qualche Religioso, e richiedendone il proprio Provinciale, esso appoggiato alle risoluzioni della Santa Sede, che a lui quest'arbitrio riservano, ricusi di farlo, e quindi nasca questo inconveniente e scandalo, che il Capo della Religione in così gravi circostanze nulla possa; prega la S. Congregazione di aggiungere, che ricusando il Provinciale in questi casi di obbedire, possa non ostante il Proto Archimandrita disporre di simile persona. Di più, perchè nella Residenza del Proto Archimandrita i Presidenti, che ancora si chiamano Superiori, ed hanno voce ne Capitoli, e gli altri Padri possano dal Provinciale assegnarsi tali, che o per la poca abilità non sieno in caso di prestare aiuto al Proto Archimandrita, o per altre cagioni presumano di cagionargli molestie, e quindi ne avvenga, che il Capo dell'Ordine sia consultato da sudetti senza potervi rimediare, devesi parimente aggiungere, che

per il Monastero Proto Archimandrita col suo Consultorio si eleggerà. Parimente per ischivare le spese inutili, e minorar l'incommodo de Religiosi, supplicano, che si aggiunga, che le disposizioni delle persone si facciano una volta all'anno dal Provinciale col suo Consultorio, ed esso Provinciale dentro l'anno non le possa mutare, se non in caso gravissimo ed indispensabile; e queste disposizioni prima di mandarle ad esecuzione si comunichino ad ogni Monastero, acciocchè ognuno, se ha qualche cosa in contrario, la possa significare al Segretario della Provincia, da quale presentandosi i ricorsi a Consultori, bene esaminati, il Provinciale con detti Consultori stabilisca ciò, che nel Signore gli parrà conveniente, e questo debba esser fermo, ed immutabile per l'intero anno.

Quanto anche a Superiori minori, per togliere il pericolo di parzialità e di vendetta pare, che frà il quadriennio non si debbano mutare, se non avessero qualche grave demerito, per il quale però non si dovranno rimuovere se non per legittima sentenza. Per grave demerito poi s'intende tutto ciò, che gravemente è contrario al buon ordine, e reggimento del Monastero, come uno scandalo grave, un enorme negligenza circa la disciplina regolare, massime essendone ammonito, qualche gran danno recato al Monastero, una vessazione rustica, e barbara de fratelli, il negar loro il consueto, e comodo vitto, e vestito, frequenti ubriachezze, specialmente co secolari, ed altre cose simili.

Ne Superiori maggiori poi, e che hanno voce ne Capitoli si dovrà osservare, che il subornamento non si mescoli nella lor mutazione, al cui riparo la S. Congregazione stabilì saviamente, che i Provinciali proponessero più d'un candidato al Generale, e suo Consultorio, per essere poi scielto quello, che paresse più idoneo. Ma i Provinciali interpretando altrimenti il senso della S. Congregazione, credono di dover presentare una sola persona per ciascun Monastero, e però il Generale supplica, che l'EE. VV. si degnino spiegare chiaramente la loro intenzione, che in avvenire non ci resti luogo a dubitare; e di più che si degnino concedere ad esso Proto Archimandrita, che accadendo, che il Provinciale ottenga surretiziamente la conferma di qualche persona meno idonea, e non meritevole del Superiorato vocale, egli anche a una semplice segreta informazione avuta da monaci possa instituirne l'esame, e trovatala incapace, procedere alla giuridica deposizione, e col suo Consultorio sostituire per questa sol volta un altro più meritevole, e capace.

All'undecima sembra che si debba aggiungere, che anche a Monaci semplici, specialmente se non hanno d'andare molto lungi dal Monastero, si somministrino una onesta vettura, e un sufficientemente onesto viatico, e si dia incombenza al Proto Archimandrita che ne prossimi Capitoli Provinciali, sentiti i Padri dell'una, e dell'altra Provincia, stabilisca per ciascuna quello, che tenere si possa per regola sino al Capitolo Generale, e ciò perchè le Costituzioni fatte anticamente su questo proposito nella Provincia Lituana sono andate in disuso, e nella Polacca non v'è stabilimento alcuno.

Si deve inoltre aggiungere, che negli imminenti Capitoli si determini da Padri il numero delle persone, che devono servire al Provinciale, o al Visitatore, e si riassuma la costituzione Santissima del Capitolo Novagrodense, che i Provinciali, e i Commissari oltre il Segretario abbiano un'altra persona religiosa per loro servizio e per iscrivere, e non si servano di secolari; essendo cosa iniqua, e scandalosa, che i secolari sappiano i segreti, e i difetti de Religiosi.

Alla XV si deve aggiungere, che il Proto Archimandrita ricerchi non il consiglio solamente, ma ancora il voto de suoi Consultori, e ciò a norma della Costituzione settima di questo medesimo Capitolo Brestense.

Di più, che in tutto ciò, che riguarda la maniera del governo, e le leggi sta-

bilite dal Capitolo, egli non possa innovar cosa alcuna, ne spiegarla arbitrariamente, ma debba proporla, ventilarla, e discuterla nel Capitolo Generale. Perciocche il Proto Archimandrita è custode, e non latore delle leggi, e non vi essendo in questa Congregazione chi debba moderarlo, o correggerlo se non le leggi, potendo esso interpretarle a suo modo, potrebbe altresì rovesciare ogni cosa.

Alla XVII. Supplicano, che si faccia il rischiarimento ed aggiunta seguente: Si quem ex Officiliabus Ordinis vel Provinciarum ad Episcopatum, vel aliam dignitatem in posterum nominari contigerit, nominatus post harum constitutionum approbationem, petito prius consensu ab Archimandrita, teneatur intra duos menses strictissimam regiminis Monasterii, si quod habuerit, rationem reddere, omniaque monumenta sive Ordini, sive Provinciae, sive Monasterio cuique inservientia consignare ad respectiva Archivia. In locum vero pariter intra duos menses alius Superior loci vel Provinciae destinatur a Proto Archimandrita et eius Consultorio e Patribus propositis a Consultorio Provinciali, alias plena dispositio devolvatur ad Proto Archimandritam.

Alla XIX nulla si deve aggiungere, bensì pregano la S. Sede, che voglia favorire il desiderio, che ebbe la maggior parte de Padri nel Capitolo, impedito poi dalla protervia d'alcuni, ed è, che il Proto Archimandrita, terminato il suo officio, non possa essere eletto Provinciale, se non dopo quattr'anni, e il Provinciale non possa essere eletto al medesimo officio, che dopo otto anni, o almeno se non commetta la risoluzione per voti segreti al futuro Generale Capitolo.

Alla XXI si deve aggiungere, che si contribuisca alla Massa comune quella quantità di danaro, che possa bastare per le spese solite farsi ogn'anno dalle rispettive Province, e per le necessità presenti, se ci saranno, la qual somma dovrà determinarsi negli imminenti Capitoli Provinciali. Più di questo poi ne il Provinciale lo possa esiggere, ne il Superiore darlo, sotto pena della privazione della voce passiva per cinque anni. Che se qualche emergenza della Provincia porterà che s'imponga nuova contribuzione, allora il negozio si tratti nel Capitolo Provinciale, se è imminente, se poi vi corresse gran tempo, o la cosa non patisse dilazione, si tratti appresso il Provinciale e suo Consultorio, e ne trasmetta il suo sentimento al Proto Archimandrita, e suo Consultorio, da cui attenderà la facoltà di eseguire, trattandosi di cosa, che sà di alienazione. Se poi sarà negozio, che concerna tutta la Religione, allora il Proto Archimandrita commetterà a Provinciali, che cò loro rispettivi Consultori procurino di raccogliere dalle Province tanta somma, che basti a promuovere quel negozio; nel che dovranno tutti obbedire. Il medesimo si osservi nell'alienazione del danaro della Massa comune, della quale si faranno due chiavi, da tenersi l'una dal Superiore Depositario, l'altra dal Tesoriere del Monastero, ne si dia cosa ad alcuno fuori che al solo Provinciale, e non con la sola saputa, ma col consenso ancora del suo Consultorio, e con la facoltà del Proto Archimandrita da presentarsi l'una e l'altra in iscritto. Un Tesoriere poi giurato dove tenersi non solo nel Monastero destinato per la Massa comune, ma ancora negli altri da deputarsi dal Provinciale e suo Consultorio, o da eleggersi dalla Comunità, se piacerà agli imminenti Capitoli Provinciali. E sarà suo officio serbare una chiave del danaro del Monastero, tenendo l'altra il Superiore insieme con lo scrigno, il cavare insieme col Superiore il danaro per le spese, riceverlo dalle rendite, numerarlo, riporlo, e notar fedelmente ne registri l'entrata, e l'uscita.

Si deve aggiungere in secondo luogo, che i Provinciali rendano esattissimo conto non solo delle contribuzioni, ma ancora di tutte le rendite, e proventi, che hanno avuto nel tempo del loro governo, e ne ricevano dal Proto Archimandrita la quietanza. I conti poi si facciano esattamente e in tutto conformi alle notizie avute da

Monasteri, e si registrino negli Atti dell'Ordine. E in ogni tempo e per qualunque titolo il Provinciale riceverà danaro da qualche Monastero, sarà tenuto dare doppia quietanza, l'una delle quali dal Superiore si trasmetterà subito alla Curia Generalizia, l'altra la terrà presso di se per informazione del Commissario Generale; e dal rendere questa ragione non deve essere esente neppure il Proto Archimandrita, ma renderà nel Capitolo Generale, e ne riceverà la quietanza dal suo Successore.

Alla XXII. Poichè ad alcuni non piace la costituzione rifornata nella maniera che ora si trova, parendo che si ascrivano a merito le fatiche fatte avanti, o nel tempo degli studi, però bramano, che si cancelli la particola « sive alio quovis modo », come deludente la forza della costituzione e vi si ponga invece che « tres dumtaxat viae pro variis meritis reputentur, scilicet, Scholarum institutio, praedicatio verbi Dei, et exercitium laboriosum Missionum. Et si quis his tribus modis non laboraverit, ad complementum meritorum suorum compellatur nunc ad Generalem, et eius Consultorium, quibus potestas sit examen super his in utraque Provincia instituere, et quidquid in Domino visum fuerit decernere. A qua tamen lege excipiendi sunt Patres, qui Proto Archimandritae Consultorum, vel Secretariorum Ordinis vel Provinciarum munus gesserunt. In futurum autem haec lex merendi exactissime observetur, omnes quicumque studere possunt post absolutum annum tyrocinii ad studia promoveantur, omnes studia finiant, neque titolo inhabilitatis, aut quocunque alio praetextu a studiis per Provinciales amoveantur, nisi prius res deferatur ad Proto Archimandritam eiusque Consultorium, a quo designatibus pro libito persona intra eandem Provinciam, quae veritatem allegatarum rationum expendat, et Proto Archimandritae deferat. Qui vero latinis studiis imbui nequeunt, post novitiatum pro Theologia morali disponantur, eaque finita proportionata merita ponant. Qui autem emeriti iam sunt et vel ob inhabilitatem, vel amore quietioris vitae in regimine non sunt, eis ea provideantur commoda, quae Capitula Provincialia imminetia decreverint, quorum erit terminum meritorum ad tale privilegium praefinire et praescribere ».

Alla XXXII bramano che s'aggiunga, che « novem Examinatores in utraque Provincia constituantur tam pro ad Ordines promovendis, quam pro deputandis ad excipiendas confessiones, et de habilitate sua testimonia habeant in scriptis saltem a tribus examinatorebus ».

Per la XXXIII pregano, che si comandi al Proto Archimandrita di farla esattamente osservare.

1295.

Roma, 5 . XII . 1763.

De nova fundatione monasterii Buczaczensis a Principe Nicolao Potockyj.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 133, fol. 827-844, nr. 14.

CONG. GEN. — 5 Dec 1763 (f. 789).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 5. Xbris 1763, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni Cardinales sequentes videlicet: Io. Franciscus Albanus, Eboracensis, Sarbellonus, Stuppanus, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganellus, Bonaccursius, Alex. Albanus.

Relatio E.mi, et R.mi D. Cardinalis Joannis Francisci Albani.

Il Conte Stefano Potocki, Nobile polacco, fondò nell'anno 1712 un Monastero

per i Monaci Basiliani della Provincia di Lituania nella Città di Buczacz,¹⁵² di suo dominio, e lo fornì di congrue rendite. Nell'anno 1754 il Conte Niccolò Potocki, emulando la pietà del Conte Stefano, suo Parente, vi migliorò le fabbriche, e vi accrebbe di molto i capitali, perchè cogli annui frutti potessero i Monaci mantenervi un numero di Convittori, e tenervi (f. 827v) aperte le Scuole per istruzione della Gioventù.

Desiderando poi egli di rendere più celebre questo suo Monastero, si è determinato di farlo erigere in Abbazia, e di costituirvi una Cattedra di Filosofia, assegnandogli a quest'effetto con pubblico istrumento sopra alcuni de' suoi beni la somma di 100 mila fiorini pol., e promettendo di ampliare a sue spese il Monastero, e la Chiesa, e di fornirle delle sacre suppellettili, necessarie, e decorose per un Abate, del quale riserva (f. 828) a se, ed alla sua Famiglia la nomina.

Per eseguir poi questo suo disegno ricorse l'anno passato a Monsignor Arcivescovo di Leopoli,¹⁵³ nella di cui Diocesi è situato Buczacz, acciò volesse accettare la nuova fondazione; e a Monsignor Metropolitano di Russia,¹⁵⁴ perchè si degnasse di benedire il nuovo Abate. Convien credere, che il Conte contemporaneamente facesse anche qualche passo col Provinciale, e Consultorio de' Basiliani di Lituania. La verità però si è che appena questi scuoprirono l'idea del Conte, e la (f. 828v) disposizione dell'Arcivescovo di Leopoli, ricorsero alla Nunziatura, chiedendo una provvisoria inibizione, che ottennero, perchè intorno al Monastero di Buczacz non s'innovasse cosa veruna sino a tanto, che questa S. Congregazione, udite le loro ragioni, non avesse altrimenti disposto. Scrivessero di fatto i Monaci, supplicando l'EE. VV. perchè si degnassero d'impedire al Conte per i seguenti motivi questa nuova fondazione.

1. Perchè era contraria ai Decreti della S. Congregazione, la quale essendo (f. 829) stata nell'anno 1757 supplicata dalla Religione Basiliana a voler ridurre allo stato primiero di semplici Monasteri quelli, che erano stati di poi eretti in Abbazie, ordinò, che si esibissero nella Segreteria della Nunziatura tutte le scritture, ed istrumenti delle fondazioni di tali Monasteri, dimostrando con ciò le premure, che aveva, perchè i Monasteri restassero nè limiti delle loro prime fondazioni.

2. Perchè suppongono, che il Conte Potocki sia stato stimolato a far questa mutazione nel Monastero (f. 829v) di Buczacz da quel presente Superiore, che spera in questa guisa di restare investito della dignità abbaziale; onde sul di lui esempio, e su quello dell'Abbate del Monastero di Zolkiewia, non da molto eretto in Abbazia si apre un largo campo all'ambizione de' Superiori de' semplici Monasteri, di cerca, tutte le strade per indurre o i Padroni de' Monasteri, o altre persone facoltose a far delle nuove fondazioni per esser eglino dichiarati Abbati; e perchè si è fatta menzione del Monastero di Zolkiewia (f. 830) eretto in quest'ultimi tempi in Abbazia, i Monaci per prevenire un'obiezione del Conte Potocki, di cui si parlerà in appresso, avvertono che eglino a ciò non si oppossero gran fatto. In primo luogo perchè, se non avessero accettata la nuova fondazione, che vi fece il Principe Radziwil, avrebbero perduto il Monastero, e sarebbe passato in mano del Clero secolare, non avendo l'entrate bastanti per mantenervi, secondo la Costituzione di Benedetto XIV, otto Mo-

¹⁵² Monasterium hoc usque ad novissima permansit tempora, et scholis praesertim claruit, ante et post reformationem Dobromylensem Ordinis Basiliani an. 1882 (« *Singulare praesidium* », Lit. Apostolicae Leonis PP. XIII).

¹⁵³ Venceslaus Sierakowski (1760-1780) antea Episcopus Peremyliensis (1742-1759), et primum Episcopus Camenecensis (1739-1741).

¹⁵⁴ Florianus Hrebnyckvj (1748-1762), simul Archiepiscopus Polocensis (1720-1762).

naci. In secondo luogo poi perchè questa Abbazia veniva (f. 830v) fondata con 30 mila fiorini dati dal P. Wisocki, Superiore allora di Zolkiewia al Principe Radziwil, e da esso ipotecati su i suoi beni. All'incontro però succede in oggi, non essendovi da temere, che il Monastero di Buczacz vada in mano de' Secolari, ed essendo molto incerte le rendite fondate su i stabili del Conte Potocki. E con ciò si fanno strada al terzo motivo.

3. Perchè quanto è certo, che le Leggi del Regno proibiscono, che si diano beni stabili per accrescimento di una fondazione, (f. 831) che è già in essere, altrettanto l'esperienza dimostra essere sottoposte a molte vicende le somme, che per l'istesso effetto s'iscrivono sopra i beni. Mentre se il Successore del Fondatore è renitente a pagare il censo già stabilito difficilmente si può obbligare al pagamento; potendo essere tali assegnamenti considerati, come fatti in frode delle Leggi, e Costituzioni del Regno. Onde temono i PP. di Lituania, che ciò succedendo resterebbe a carico del Monastero il mantenere l'Abbate, per il quale vi vuole molto di più che per (f. 831v) un semplice Superiore.

4. Perchè l'esperienza fa toccar con mani, che più facilmente si custodiscono nè semplici Monasteri le regolari osservanze, che in quelli, a quali presiede un Abate, mentre nè secondi il più delle volte vi regna il lusso sotto lo specioso pretesto, che ciò esiga la dignità abbaziale. I Monaci, in vece di attendere allo studio, sono distratti in servire l'Abbate, il quale, se manca a suoi doveri, considerandosi quasi indipendente, fa poco conto delle correzioni de' Superiori (f. 832) maggiori.

5. Perchè finalmente credono, che non debba esser lecito, secondo i Decreti di questa S. Congregazione, emanati sotto i 24 Maggio 1757, al Metropolitano di benedire un'Abbate per un Monastero, che non si trova in possesso di esser governato da un'Abbate, e molto meno ad un'Arcivescovo, quale è quello di Leopoli, di ammettere nuove fondazioni abbaziali, senza il consenso della S. Sede, dalla quale sola dipende il concedere l'uso de' Pontificali, annesso alla dignità abbaziale.

Tale è il contenuto dell'accennato (f. 832v) ricorso, il quale essendo stato rimesso a Monsignor Nunzio di Polonia unitamente colla supplica del Conte Potocki per la conferma apostolica della sua fondazione pro informatione et voto et in risposta, oltre la sua informazione, ha mandato vari documenti appartenenti alla fondazione del Monastero di Buczacz, con diverse lettere scritte dal Conte ai PP. di Lituania, e al Proto Archimandrita, il contenuto delle quali scritture, siccome sarebbe cosa noiosa di qui riferire minutamente (f. 833), così si accenna soltanto ciò che si crede più conducente a mettere in chiaro questa pendenza.

In una di queste lettere dunque il Conte Potocki altamente si duole della renitenza de' PP. Basiliani della Provincia di Lituania, quasi che non corrispondino alle beneficenze loro usate dalla sua Casa; adduce l'esempio dell'Abbadia di Zolkiewia, ultimamente fondata dal Principe Radziwil con avere assegnati soli 30 mila fiorini, e crede un'ingiuria, che si fa alla sua Famiglia il non volersi accettare la (f. 833v) fondazione, che ci pretende di fare con ben 100 mila fiorini; indi minaccia, che se essi non s'indurranno ad acconsentire all'erezione dell'Abbadia di Buczacz, egli saprà trovar modo di toglier loro tutte le beneficenze di già prestate, per convertirle in altre opere pie in favore di persone, che ne mostrino la dovuta gratitudine.

Tali minacce però non sembra, che abbiano fatte grand'impressione negli animi de' PP. Lituani, quantunque, a dire il vero, il Proto Archimandrita si mostri (f. 834) propenso a soddisfare, per quanto è dal canto suo, alle dimande del Conte, come si rileva da una lettera scrittagli, che si dà in Sommario all'E.mo Ponente. In ordine alla quale solo giova avvertire non esser qui giunta alcuna lettera del Proto

Archimandrita sul particolare di questa nuova fondazione, come esso supponeva al Conte di voler scrivere.

Ma per venire alle informazioni di Monsignor Nunzio, egli in primo luogo risponde a tutti i motivi addotti da Monaci, quasi in quella guisa appunto, che fa il (f. 834v) Conte Potocki in una sua lettera. Indi passa a dire il suo sentimento.

Dice dunque rapporto al Decreto addotto nel primo riflesso da Monaci, che egli non crede già, che la S. Congregazione volesse proibire la fondazione di qualche Abbazia, ma unicamente provvedere, che non si conferissero più le Abbazie titolari, legittimamente soppresse, e che fosse lecito ai Monaci di produrre le loro ragioni rispetto a que' Monasteri, al governo de' quali erano stati illegittimamente introdotti gli Abati.

(f. 835) Intorno poi all'esempio, che con questa fondazione si darebbe ai Superiori de' semplici Monasteri di procacciarsi delle Abbazie, può servir di risposta, e di rimedio quanto progetta Monsignor Nunzio in fine di questa sua informazione. Intanto vuole, che si rifletta esser difficile, che alcun Fondatore o discendente da Fondatori dia tanto, quanto ha somministrato il Conte Potocki per lo stabilimento del suo Monastero, e quanto ancora è per somministrare per la fondazione dell'Abbadia.

Vero è, avverte l'informante, che (f. 835v) le Leggi del Regno proibiscono, che si diano beni stabili per accrescimento di una fondazione già stabilita; ma è altresì vero, che in vece di dar questi beni, vi si fonda sopra come un censo, e ciò sembra autorizzato da una tal qual consuetudine. Oltre di che considera, che i 100 mila fiorini, che assegna il Conte Potocki, realmente possono considerarsi non come accrescimento di fondazione, ma come un puro, e nuovo stabilimento. Ed infatti il Conte Potocki medesimo dice in una sua lettera di aver consultato i primi (f. 836) Avvocati di Polonia, e i più pratici delle Costituzioni del Regno, ed avergli tutti risposto, che questa sua fondazione non è altrimenti contraria alle Leggi. Conclude poi Monsignor Nunzio questo capo così: « Per verità, se in Polonia si rigettassero tutte le pie disposizioni, le quali non hanno un fondo più sicuro di quello, che si assegna dal Conte Potocki, le Chiese, i luoghi pii, e le Case Religiose molto ne soffrirebbero, e li stessi PP. Basiliani non avrebbero dovuto accettare la Fondazione del Monastero di Buczacz, per il quale fu assegnato (f. 835v) un capitale di due mila cento fiorini, e molto meno l'accrescimento fatto nel 1754 ».

Sul punto poi delle osservanze regolari, che si dicono più in vigore ne' semplici Monasteri, confessa il Prelato esser ciò pur troppo vero; ma nel tempo stesso vuole che si avverta, che i Superiori maggiori hanno abbastanza autorità per correggere gli abusi, che s'introducono nelle Abbazie, della quale se cominceranno a prevalersi contro qualche Abbate, ciò potrà servire di ritegno agli altri.

(f. 837) L'ultimo motivo finalmente, che si adduce da PP. Lituani, cioè che non sia lecito a Vescovi di ammettere nuove fondazioni di Abbazie, perde primieramente tutta la sua forza da che il Conte Potocki è ricorso a quest'effetto alla S. Sede. Inoltre, se si esaminassero, riflette Monsignor Nunzio, le fondazioni delle Abbazie Rutene, se troverebbero quasi tutte approvate unicamente dai Vescovi, o al più dal Metropolitan; tanto più, che le Abbazie coll'uso de' Pontificali nella Religione Basiliana sono dalla S. Sede indefinitivamente permesse, ed approvate, e però con (f. 837v) la fondazione d'un'Abbadia altro non si fa, che moltiplicare nella stessa Religione una dignità di già riconosciuta, ed approvata dalla S. Sede.

Da quanto fin'ora si è divisato ben si vede, che Monsignor Nunzio sarebbe di sentimento, che si accettasse la nuova fondazione, che pretende di fare il Conte Po-

tock, con quelle condizioni, e clausole però, che all'EE. VV. sembrassero più favorevoli al Monastero di Buczacz. Già il Conte è impegnatissimo a mettere in esecuzione il suo disegno; (f. 838) onde potrebbe ritrarsi facilmente a qualunque partito, come esso stesso lo ha dato di vedere in una sua lettera scritta ai PP. di Lituania in questi precisi termini: « Si PP. VV. hanc, vel quamcumque clausulam, et cautionem, aut aliud quidquam ad huius foundationis perfectionem requirunt, certo sciant, nihil prorsus me negaturum, prout nactenus nihil negavi, dummodo de suis desiderijs me certiore reddant ».

Qualora dunque, dice il Prelato, le EE. VV. credessero di condiscendere alla domanda del Conte, (f. 838v) si potrebbe aprir trattato coi PP. di Lituania delle condizioni, che potrebbero farsi apporre nella fondazione, e potrebbe inoltre anche muovere il Conte, il quale ha esibito due istrumenti di fondazione, lo stesso in sostanza, ma diversi in alcune piccole cose, a stare piuttosto all'uno che all'altro.

Perchè poi sull'esempio di questa fondazione altri Signori polacchi non pretendessero di fare lo stesso, per evitare qualunque inconveniente, suggerisce, che sarebbe espediente di fare un Decreto (f. 839) generale, nel quale si proibisse di fare fondazioni abbaziali ne' Monasteri fino ad ora governati da semplici Superiori.

NOTA: Li Decreti di questa S. Congregazione del 1757, accennati dai Monaci, sono li seguenti, quali l'EE. VV. si degneranno riflettere se siano impeditivi della fondazione di una nuova Abbazia.

Nella lettera Apostolica della s. m. di Benedetto XIV « *Super Familiam* », de' 30 Marzo 1756. Boll. tom. 4. pag. 416, §. *Quum vero*, si permette al Re di Polonia, et alli altri Padroni delle Abbazie (f. 839v) di dedurre le loro ragioni avanti il Nunzio Apostolico per mandarsi da questo alla S. Sede, sopra le Abbazie di loro Patronato, e ridotte dai Monaci Basiliani di Lituania in semplici Superiorati.

Nella Congregazione generale poi de' 24 Maggio 1757 il Proto Archimandrita¹⁵⁵ de' Monaci Ruteni propose (Ponente l'Emin.mo Signor Cardinal Galli) vari quesiti, tra i quali vi furono i seguenti:

» II. An valida sit nominatio P. Maximiani Rylo ad Abbatias trium Monasteriorum, quae (f. 840) iure foundationis a simplicibus gubernari deberent?

Rescriptum.

» Dilata, attentis literis Apostolicis « *Super Familiam*, §. *Quum vero* ».

» VII. An liceat Metropolitan pro suo libito Monachos ad Abbatias vel mere titulares, vel suppressas promovere?

Rescriptum.

» Audiendus Metropolitanus, ac interim absteat omnino a collatione Abbatiarum, sive mere titularium, sive suppressarum, et in illis solis Monasterijs instituat Abbates, in quibus tempore promulgatae (f. 840v) Constitutionis SS.mi D. Nostri, quae incipit « *Inter plures* », exstant in pacifica possessione Abbates, donec iuxta praescripta in altera Decretali « *Super Familiam* », §. *Quum vero* », de earum legitimo iure a S. Sede pronuncietur.

» XV. An liceat Protho Archimandritae edere in Secretaria Apostolicae Nuntiaturae iura, ac Instrumenta, et scripturas super Monasterijs, quae iure foundationis abbatialia esse non debent, vel quae per Regum, vel aliorum Patronorum privilegia ad (f. 841) simplices Superioratus redacta sunt, vel quae ruina, vel hostili incurso, et occupatione, vel alio casu deperdita sunt, et titularia dumtaxat existunt?

¹⁵⁵ Tunc temporis erat Heraclius Lisanskyj (1751-1759).

Rescriptum.

» Utatur iure suo, iuxta praescripta in Decretali « *Super Familiam* » §. *Quum vero* ».

Qual'ora l'EE. VV. condescendano alla petizione di erigersi in Abbazia il Monastero, di cui si tratta, dovrà l'Abbate soggiacere, a guisa delli altri, a tutte quelle Leggi, e determinazioni stabilite dalla S. Sede, e prescritte specialmente nella nominata (f. 841v) lettera apostolica del 1756, « *Super Familiam* », ed in altri Decreti di questa S. Congregazione.

Oltre questa informazione Monsignor Nunzio ne ha mandata anche un'altra particolare, e segreta all'E.mo Signor Cardinal Prefetto, nella quale dà ragguaglio della persona del Conte Potocki, e dice così: « Questi è un uomo, le di cui azioni non sono state sempre regolari. Nella di lui gioventù eseguiva in una maniera molto risentita tutto ciò che si proponeva, e principalmente si procurava senza alcun (f. 842) ritegno la soddisfazione sempre che gli sembrava di essere offeso. L'autorità de' Tribunali non ha mai potuto moderarlo, come sarebbe stato giusto; mentre oltre le difficoltà, che in simili casi s'incontrano per la Costituzione del Paese, si aggiungeva di esser egli di una Famiglia molto cospicua, la quale forma uno de' principali partiti del Regno: ed era altresì provveduto di forze molto superiori allo stato di un particolare. Iddio alla fine ha colla sua grazia prodotto in esso qualche cambiamento, per il quale ha intrapreso con (f. 842v) ugual fervore lo stabilimento di molte opere pie, principalmente a favore dell'Ordine Basiliano, per cui dimostra tanta propensione, che si è sparsa non senza fondamento la voce, che voglia assumerne l'abito per terminare in quella Religione i suoi giorni. In mezzo però a tutte queste buone disposizioni, soggiunge l'Informante, non lascia di conservare un naturale molto risentito; e però si può temere, che eseguisca per via di fatto le minacce, che fa di voler togliere ai PP. Basiliiani (f. 843) tutte le beneficenze, che loro ha prestate.

Con questi lumi si degnarano l'EE. VV. di risolvere quello, che stimarono più conveniente intorno alla supplica presentata loro dal più volte nominato Conte Potocki.

NOTA: A tutto ciò può aggiungersi, che il detto Conte Potocki nel 1760 fondò una Missione di due PP. Minori Osservanti Riformati in Mohilow, acciò servissero per i suoi stati confinanti con la Crimea, o piccola Tartaria, ripieni di Maomettani, ed Armeni Scismatici (f. 843v), pensando egli al perpetuo mantenimento di detti Missionarii, ed avendo supplicato questa S. Congregazione a deputarvi li Missionarii la medesima sotto li 15 Settembre 1760 condiscese alla petizione, e ve li deputò.

Rescriptum.

Pro gratia, et scribatur D. Nuntio iuxta instructionem Eminentissimi Pontificis.

1296.

Roma, 25 . VI . 1764.

Instantia Carmelitanorum Berdiczoviensium pro concessione facultatum Missionariis propariarum.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 134, fol. 221-222v, nr. 14.

CONG. GEN. — 25 Iun. 1764 (f. 214).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 25 Iunii 1764, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Jo.

Franciscus Albanus, Eboracensis, Sarbellonus, Stuppanius, Galli, Castelli Praefectus, Ganganellus, Bonaccursius, Columna de Sciarra. Nec non R. P. D. Sfortia, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschii, Secretarii.

Li Carmelitani Scalzi di Berdiczovia, nella Polonia Superiore, espongono all'EE. VV., che trovandosi il loro Convento nel mezzo de' Scismatici, e ne confini de' Moscoviti, de' Tartari, de' Cosacchi e de' Turchi bramerebbono d'istituire una Missione, e perciò le supplicano della licenza, e della facoltà solite concedersi a Missionari.

(f. 221v) Monsignor Nunzio di Polonia, a cui si è scritto pro informazione, risponde esser vero l'esposto, e che tale istituzione sarebbe utilissima. E Monsignor Vescovo di Kiovia, entro la cui Diocesi stà situato detto Convento, afferma, che la Missione de' PP. Carmelitani Scalzi non solo sarà utile à que' Paesi, ma che la stima quasi necessaria.

NOTA: Il Conte Potocki, Palatino di Kiovia, richiese nel 1760, che nella Città di Mohilovia s'istituisse una Missione di due Missionari Minori Osservanti Riformati, obbligandosi al mantenimento dei Missionari. La S. Congregazione condiscese all'istanza con far spedire la patente ai due Religiosi, e con deputarne uno Prefetto colle facoltà della formula 7^a, ma ordinò altresì la S. Congregazione, che le Patenti suddette si mandassero al Vescovo (f. 222) latino di Luceoria, Ordinario di quei luoghi, acciò le consegnasse alli Missionari quando vi fosse consorso il di lui consenso.

Dall'altro canto il Proto Archimandrita de' Basiliiani Ruteni richiedendo le facoltà de' Missionari per comunicarle ai suoi Monaci, che avrebbe deputati alle Missioni, la S. Congregazione sotto li 4 Novembre, dello stess'anno 1760, rescrisse, che li Monaci ricorressero alli Ordinari.

Così ancora li 19 Gennaio 1762 la S. Congregazione approvò la fondazione fatta dal Gran Alfiere del Palatino di Pomerania, nel di lui villaggio detto Kolibli, per sei Missionari Francescani Riformati, ma non volle dichiararne Prefetto il loro Provinciale, nè dargli le facoltà, rescrivendo "nec dentur facultates Provinciales, sed ab Episcopo recipiant".

E finalmente all'istanza del Provinciale (f. 222v) dei Minori Conventuali di Lituania, il quale voleva aprir Missioni in alcune di quelle Provincie, e chiedeva perciò le facoltà, fu nella Congregazione de' 15 Novembre 1762 parimente rescritto: "Recurrant ad Episcopos".

Rescriptum.

Pro approbatione, praeviso consensu Ordinarii, et quoad facultates impetrent ab ipso Ordinario.

1297.

Roma, 24 . IX . 1764.

De licentia transitus ad Ritum Latinum pro Joanne Olszanskyj danda.

APF., *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 134, fol. 359, nr. 8.

CONG. GEN. — Sept. 24, 1764 (f. 356).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 24 Septembris 1764,

interfuerunt Emin.mi D. Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Galli, Castelli Praefectus, Bonaccursius. Nec non R. P. D. Sforza, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Giovanni Olszanski, Ruteno, avendo presentata supplica a Nostro Signore per la dispensa di passare dal Greco al rito Latino, ed essendosi Sua Santità degnata di rimetterla all'EE. VV., ne implora umilmente della loro benignità la grazia desiderata per i seguenti motivi:

1. Perchè sua moglie è di rito Latino.
2. Per l'inconvenienti, che perciò nascono tra lui, e la moglie dell'osservanza delle feste, e dè digiuni.
3. Per poter ben'allevare la prole nel rito Latino.

Rescriptum.

Ad S. Congregationem S. Officii.

1298.

Roma, 24 . XI . 1764.

De negotio Archiepiscopi Smolenscensis et Abbatiae Onufreyensis, deque modo applicandi spolium Archiepiscopi Smolenscensis, nuper defuncti, causa vertitur novum Archiepiscopum et Protoarchimandritam Basilianorum inter.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 134, fol. 366-377v. nr. 15.

Relatio E.mi et Rev.mi Domini Cardinalis Galli.

Nella Congregazione Generale dè 9 Maggio 1763 fu riferito all'EE. VV. un memoriale del P. Procuratore dè Monaci Basiliani Ruteni,¹⁵⁶ in cui domandava a nome del P. Generale dell'Ordine,¹⁵⁷ e del Consultorio di spedire un Commissario al Monastero di Onufrey ad effetto di descrivere, ed assicurare la roba lasciata dal defunto Monsignor Stebnowski, Arcivescovo di Smolensko e Abate di detto Monastero,¹⁵⁸ quale parte in danaro, parte in argento supponevasi ascendere alla somma di 12 mila e più scudi. Il motivo della supplica era di valersi di tal somma (f. 366v) o per formarne col suo fruttato uno annua rendita al nuovo Arcivescovo di Smolensko, e così sgravare il Monastero di Onufrey dal suo mantenimento, a per farne una dote, o fondo per le Missioni dell'Ordine, delle quali vi è bisogno grandissimo in quelle parti.

Sopra di questa istanza decretarono l'EE. VV.: « Scibetur Nuntio pro informatione, et voto circa spolium defuncti Abbatis Onufriensis, et idem provideat si fieri potest, ne pareat ».

In secuzione di ciò essendosi scritto a Monsignor Nunzio di Polonia sotto li 28 del Mese istesso, egli non ha mancato di prendere le più esatte notizie, e di trasmettere con lettera de 30 Maggio prossimo passato le scritte informative tanto del P. Proto Archimandrita, o sia Generale dell'Ordine, quanto di Monsignor Lisanski, che è il nuovo Arcivescovo di Smolensko, ed Abate d'Onufrey.

¹⁵⁶ Ignatius Wolodzko (1760-1772).

¹⁵⁷ Hypatius Bilynskyj (1759-1771).

¹⁵⁸ Caesarius Stebnovskyj (1756-1762), primum Procurator negotiorum Ordinis Basiliani in Urbe (1740-1744). In Ordine alia plurima obitat munera.

(f. 367) L'informazione del P. Generale può dividersi in più parti. Nella prima si dimostra, che sin dall'anno 1744, in cui emanò la Bolla di Benedetto XIV « *Inter plures* », fu stabilito contro i pretesi diriritti del Metropolitan di Russia: « Proto Archimandritam in Monasteriis abbatialibus omne ius habere in bona Monasterii ». Indi si prova con l'altra Bolla « *Super Familiam* », pubblicata nell'anno 1756, che al Padre Generale, o sia Proto Archimandrita, non solo compete il diritto d'istallare gli Abati nei Monasteri, ma anche di visitargli o per se stesso, o per mezzo dei suoi Deputati. E da tutto ciò si pretende dedurre, che siccome al medesimo spetta di deputare gli Amministratori nell'Abbazie vacanti, così gli appartenga ancora d'invigilare (f. 367v) sopra i spogli lasciati tanto dai semplici Abati Vescovi, e il nominare un Commissario, che ne prenda cognizione, e gli registri, il che si procura di confermare con vari esempi presi dagli atti del P. Generale Ipazio Bilinski, che tenne il governo dell'Ordine dall'anno 1747 sino al 1752. Per fine s'aggiunge, che essendo gli avanzi lasciati da Monsignor Stebnouschi fatti con le rendite del Monastero d'Onufrey, e non con quelle della Chiesa di Smolensko, che per essere in mano dè Moschoviti non frutta cosa alcuna, ragion vole, che si considerino come beni del Monastero medesimo, e che il Proto Archimandrita vi abbia sopra quel diritto, che gli viene accordato dalla Bolla « *Inter plures* ».

Nella seconda poi si espongono le (f. 368) cause perchè il P. Generale e il Corpo della Religione desidera, che con il frutto degl'avanzi lasciati da Monsignor Stebnouschi, e con lo smembramento di qualche rendita del Monastero, si formi un entrata a parte al nuovo Arcivescovo di Smolensko. La prima è perchè in tal guisa il Monastero d'Onufrey resterebbe libero non solo dal peso di mantener l'Arcivescovo, ma anche dal pericolo d'esser soppresso, ed uniti i suoi beni alla mensa arcivescovile, il che pur troppo è stato tentato dal defonto Monsignor Stebnouschi, come costa da alcune memorie ritrovate fra le sue scritte; la seconda è perchè l'Arcivescovo come Abate dimorando nel Monastero e tenendo un buon numero di Laici al suo servizio, ed inoltre (f. 368v) essendo frequentato da persone dell'uno, e dell'altro sesso o per negozi, o per mera officiosità, la disciplina monastica, e la clausura soffrono molto da questa sorte di comunicazione, e miscuglio. La terza è perchè l'Arcivescovo non mantiene ordinariamente che pochissimi Monaci, e questi non potendo soddisfare all'obbligo del Coro, cagionano un grave scandalo ai Secolari. In fatti si dice, che vacando nell'anno 1730 la Chiesa di Smolensko i Nobili del Palatinato fecero per tal motivo ricorso alla Dieta del Regno domandando, che per l'avvenire non si permettesse ad alcun Vescovo d'impossessarsi della Abbazia d'Onufrey. E per fine la 4^a è perchè in tal modo si toglierebbe un seminario di liti, che spesso (f. 369) nascono fra la Religione, e il Prelato, quando questi maltratta i Monaci, e non somministra loro il necessario sostentamento.

Che se l'EE. VV. non approvano il partito di liberare il Monastero d'Onufrey dal peso di mantenere l'Arcivescovo di Smolensko pro tempore, il P. Generale dell'Ordine propone l'altro d'impiegare la somma lasciata da Monsignor Stebnouski in beneficio delle Missioni. E in questo proposito dice, che appartenendo la somma suddetta al Monastero d'Onufrey, giacchè il Defunto essendo Religioso non poteva disporne, e trovandosi il Monastero bastantemente dotato di beni per mantenere l'Arcivescovo Abate, insieme con un competente numero di Monaci, meglio è che s'impieghi in propagare la Santa Unione, e in convertire i Scismatici alla vera fede, che negli usi (f. 369v) superflui del Prelato Successore; che in quelle parti estremo è il bisogno di avere un buon numero de Missionari, i quali non solo procurino di tirare al grembo della Chiesa i molti Scismatici, dispersi nella Russia Bianca, e in

tutti gli altri luoghi confinanti colla Moscovia, ma istruiscano eziandio i Cattolici medesimi, i quali essendo per lo più gente rozza, ed incolta, vivono in una somma ignoranza de principi della Religione. E per ultimo, che questa è stata la mente della S. Congregazione nell'ordinare, che lo spoglio di Monsignor Godebski, Vescovo di Vladimiria, ultimamente defunto, s'applicasse in beneficio della Chiesa Cattedrale, e per promuovere gli studi del Clero in vantaggio spirituale dell'anime.

All'incontro Monsignor Lisanski pretende nella sua informazione, che il Padre (f. 370) Generale dell'Ordine non abbia verun ius negli spogli de Religiosi semplici o graduati, e molto meno in quelli dei Religiosi Vescovi. Non nei primi, perchè così è stato stabilito nei Capitoli Generali, e specialmente in quello di Dubno, approvato dalla Santa Sede, ove si dice alla Sess. 11, tit. Resolutiones §. 14: « Derelicta Religiosorum et Superiorum maneat in loco, praeter solam pecuniam, quae immediate subiicitur Provinciali pro expensis communibus Provinciae ». Non nei secondi, perchè così ha decretato il Sinodo di Zamoscia, confermato ugualmente dalla Santa Sede, la dove alla Sess. 3, tit. 6. ascrive al Vescovo Successore in favore della sua Chiesa tutti i beni lasciati dal Vescovo Antecessore defunto. In conferma di che riferisce, che così si è praticato costantemente da tutti, e che dopo la morte di Monsignor Szeptycki (f. 370v) Metropolitanò di Russia, e Abbate di Uniovia cederono i suoi spogli al Successore nella Metropolia, e nel Monastero, come altrettanto successe dopo la morte di Monsignor Tomilowicz, Arcivescovo di Smolensko, e Abbate d'Onufrey, nello spoglio del quale non s'ingerì punto il P. Proto Archimandrita di quel tempo. Indi facendo costare con altri esempi, e ragioni che spetta ai soli Provinciali il metter mano nei spogli tanto dei semplici Religiosi, che degli Abbati, o altri Superiori dell'Ordine, dice di non poter capire, come il P. Generale lasciando da parte diverse altre Abbazie assai più pingui di beni, e di denari accumulati abbia preso unicamente di mira quella d'Onufrey, dove essendo la Chiesa e il Monastero fabbricati di legno, e già rovinosi è indispensabilmente necessario di reidificarli di mattone, (f. 371) al qual fine potrà servire lo spoglio, che si trova in essere di Monsignor Stebnouschi, giacchè le rendite dell'Abbazia sono notabilmente diminuite per le devastazioni, che ultimamente ha sofferte dai Moscoviti. Soggiunge poi, che per soddisfare alla mente de pii fondatori ha creduto di dovere accrescere i Monaci sino al numero di 12, onde gli pare, che anche per questo motivo non debba essere molestato rispetto agli avanzi lasciati dal suo Antecessore.

Dall'esposizione di queste ragioni passa Monsignor Lisanski dar conto del valente trovato nello spoglio del defonto Prelato, da lui fatto, ed inventariato come Provinciale allora di Lituania, qual valente consiste in danaro, argenti, e suppellettili, come risulta dall'inventario medesimo, che dice di aver trasmesso (f. 371v) a Monsignor Nunzio.

Il danaro trovato fu parte in moneta effettiva, e parte in crediti. La moneta non ascendeva al valore di scudi Romani 2201,76. Di questa somma ne furono tosto erogati scudi 1062,61 in pagare le spese del funerale, e lo Scurrucio, e i salari dovuti alla famiglia del Defunto, come costa da una nota autentica qui trasmessa, e in supplire ai bisogni del Monastero, e specialmente alla continuazione della fabbrica a muro già incominciata. I rimanenti scudi 1139,15 furono consumati da Monsignor Lisanski medesimo nè viaggi che gli convenne fare a Varsavia, e per la Lituania, allorchè dopo d'essergli stata conferita l'Abbazia d'Onufrey gliene veniva contrastata l'istallazione, e il possesso dai Religiosi, suoi avversari.

(f. 372) I crediti poi consistevano parte in censi con alcuni Signori pollacchi e altre persone, e parte in cambi con Ebrei. I censi ascendevano alla somma di scudi

6983,81. Di questi il Monastero ha recuperato solamente scudi 1202,72. Dei rimanenti scudi 5781,09 la massima parte, cioè scudi 5705,14, sono dubbj e soggetti a lunghe e dispendiose liti, e gli altri, che formano il compimento in somma di scudi 75,95 sono del tutto inesigibili.

La somma de cambi con l'Ebrei ascendeva in tutto a scudi 2595,09, 1/2, ma da questa convenendo detrarre scudi 751,87, 1/2, una porzione de quali era già stata pagata al Defunto, e l'altra è perduta per esser falliti i Debitori, non restano che scudi 1843,22, da esigere, i quali (f. 372v) ancora è assai incerto se potranno ricuperarsi dopo molti stenti, e dispendi, atteso che gli Ebrei sudetti sono oltre modo assistiti, e protetti dai Nobili.

Quanto agli argenti lavorati, consistevano questi in 3 vasi da tè e caffè, uno grande e due piccoli; in un piatto da zucchero con 6 cucchiarini; in un bacinetto per lavare le cucchiare, in una sottocoppa con due caraffe d'argento, e due di vetro legate in argento, in tre cucchiaroni da tavola, e in undici posate con alcuni altri pezzi minuti di poco valore, e considerazione.

L'altre robbe d'uso, e proprietà del Defunto si riducavano a una Croce d'oro da petto con sua catenella d'oro, a un'altra Croce, simile d'argento con 19 ametisti, a un'altra Croce piccola d'ametisto legata (f. 373) in argento dorato, posta da Monsignor Lisanski ad un'immagine della B. Vergine; a num. 6 anelli d'oro con pietre false, a un'orologio guarnito d'oro, e ad un'altro simile guarnito d'argento. Oltre a queste robbe si trovarono 7 cavalli, 5 vacche, e due giovani, due carrozze usate con i finimenti de cavalli, parte guarniti di metallo, e parte lisci. Delle vesti, e altre coserelle appartenenti al Defunto non si fa menzione, perchè queste parimente furono donate da Monsignor Lisanski alla Chiesa per convertirle in usi sagri.

Essendosi riscontrata la descrizione de crediti mandata da Monsignor Lisanski con una nota de medesimi comunicata da questo P. Procuratore Generale dell'Ordine, si è trovato, che combinano insieme nella qualità, (f. 373v) e quantità, onde rimanendo concordato il punto più essenziale dello spoglio altro non resta, che riferire all'EE. VV. il sentimento di Monsignor Nunzio sulla controversia, che è nata rispetto al medesimo.

Scrive egli dunque, che dall'informazione, e documenti prodotti da ambe le parti crede potersi rilevare: 1.º, che il P. Generale non ha ius di disporre dello spoglio di cui si tratta; 2.º, che non vi sia bisogno d'inviar Commissari ad Onufrey, costando abbastanza della qualità dell'istesso; 3.º, che benchè sia lodevole la premura del P. Generale di formare un fondo a favore degli Arcivescovi di Smolensko, o delle Missioni, ciò non ostante debbono considerarsi i diritti del Monastero d'Onufrey, massime in vista de (f. 374) suoi bisogni presenti.

Quanto al primo sostiene, che o si riguardi la robba lasciata da Monsignor Stebnouski come lo spoglio d'un Vescovo, e allora è certo che il Generale de Basiliani non ha alcun diritto sopra la robba, e le persone de Vescovi, come apparisce dal tit. 6. del Sinodo di Zamoscia; o si consideri come lo spoglio dell'Abbate di Onufrey, ed anche in questo caso egli non può arrogarsi il minimo ius sopra la robba suddetta, non ostante che ad esso appartenga l'istallazione degli Amministratori nell'Abbazie vacanti, e la giurisdizione immediata sopra le persone ed i beni dell'Abbazie vacanti, ad esclusione del Metropolitanò, conforme vien stabilito nelle Bolle « *Inter plures* » e « *Super familiam* ». Imperocchè i (f. 374v) soli Provinciali delle rispettive Provincie sono in possesso d'andare in persona, o di deputare chi vada a formare l'inventario delle robbe lasciate ne Monasteri dagli Abbati defunti o Vescovi, o nò, come risulta dagli esempi addotti da Monsignor Lisanski, ad effetto

di disporre secondo le leggi stabilite nel Capitolo Generale di Dubna nell'anno 1743, e in quello di Bresta nell'anno 1759. E intorno a ciò soggiunge, che se i Generali dell'Ordine pretendessero d'ingerirsi negli spogli l'affare sarebbe considerato non come particolare di Monsignor Lisanski, e del Monastero di Onufrey, ma come comune ad ambedue le Provincie.

Rispetto al secondo riflette che sarebbe inutile lo spedire Commissari per verificare la quantità, e qualità dello spoglio lasciato da Monsignor (f. 375) Lisanski in tempo che era Provinciale di Lituania, ed essendo state descritte anche le minime cose, come apparisce dall'inventario sudetto esistente nella Nunziatura, ragion vuole, che sia reputato immune da ogni sospetto, tanto più che fu fatto in presenza non solo di tutti i Religiosi del Monastero, ma ancora di due Superiori d'altri Monasteri, e del Segretario della Provincia. Dunque a che potrebbe servire la spedizione del Commissario, che vorrebbe mandarvi il P. Generale, se non per verificare l'inventario, il che sembra superfluo, o per tassare il prezzo de pochi mobili lasciati da Monsignor Stebnouski, che restano ad uso del Monastero, e del nuovo Abate, ed il valore de quali resterebbe quasi assorbito dalla spesa della (f. 375v) spedizione?

E finalmente circa il 3° loda la premura del P. Generale di stabilire un fondo, che o serva per mantenimento degli Arcivescovi di Smolensko, o s'impieghi in beneficio delle Missioni, ma dice però che la natura di questo spoglio, e le circostanze del Monastero d'Onufrey non gli pare, che permettano di farne quel uso; imperocchè gli avanzi fatti da Monsignor Stebnouski, essendo pervenuti dall'entrate dell'Abbazia d'Onufrey, e non dalla Chiesa di Smolensko, che non ha rendita alcuna, cosa chiara è, che questi rimangano sottoposti alle leggi sopra indicate ne Capitoli Generali di Dubna, e di Bresta, in cui alla Sess. 2, n° 29, si stabilisce: « Derelicta omnia post defunctos Archimandritas, (f. 376) Superiores, et Religiosos loco illi, in quo defuncti sunt, applicentur praeter pecuniam, cuius usus iisdem, stante vita, legitime concessus fuit. Pecunia porro a Monachis cuiuscumque gradus, et distinctionis sint, per obitum derelicta, ad manus R.mi P. Provincialis, praemissa Superioris loci quietatione, consignari debet »; e che perciò spettando al Monastero d'Onufrey, sarebbe un spogliarlo del suo diritto, quando si volessero convertire in altro uso. A questa considerazione aggiunge anche l'altra, che il Monastero sudetto ha sofferto in questi ultimi tempi de gravi danni dai Moschoviti, che ha bisogno d'essere notabilmente riparato nelle sue fabbriche, e che non è dovere di levargli quello, che ad esso appartiene per costituirne (f. 376v) un fondo, o Mensa all'Arcivescovo di Smolensko, tanto più che, Dio sa come, e quando potrebbe giungere al segno d'esser bastevole per mantenere il Prelato, e sgravare da tal peso il Monastero, mentre gli avanzi, di cui si tratta, prima che siano recuperati dovranno diminuirsi molto, conforme dimostra Monsignor Lisanski nella sua informazione. Oltre di ciò soggiunge, che il maggior danno, che possa derivare al Monastero d'Onufrey dal restare in mano dell'Arcivescovo di Smolensko, è che questi non mantenga quel numero de Religiosi, che vien prescritto dalla fondazione, e che sia bastevole a servire esattamente la Chiesa, come è accaduto durante la vita del defunto Monsignor Stebnouski, ma che avendone il presente (f. 377) Arcivescovo accresciuto il numero, è sperabile, che anche i di lui Successori adempiranno quest'obbligo, ogni qual volta trovino il Monastero migliorato e accresciuto con gli avanzi de quali si vorrebbe privando.

Per ultimo conviene Monsignor Nunzio, che sarebbe utile e ben fatto, che si stabilisse un fondo per le Missioni, ma che non è ragionevole, che ciò debba farsi dal solo Monastero d'Onufrey, e che dovrebbe tutto l'Ordine Basiliano pensare al modo di questo lodevole stabilimento, tanto più che vi sono de Monasteri di mag-

giori rendite, e che non sono soggetti come questo all'incarico di mantenere decentemente un Arcivescovo.

Si degneranno pertanto l'EE. VV. di determinare a chi appartenga lo spoglio sudetto, e che uso se ne debba fare.

Rescriptum (f. 377v)

In casu, de quo agitur, spolium applicandum esse commodo Monasterii Onufrey, et praesertim in eiusdem, et Ecclesiae reedificatione. Et scribatur D. Nuncio iuxta mentem, et mens est, ut rem agat cum Archiepiscopo pro executione resolutionis Sacrae Congregationis.

1299.

Roma, 3 . XII . 1764,

Instantia Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis pro ampliando monasterio S. Onuphrii, consideratur informatio Nuntii Apostolici Varsaviensis, cum approbatione S. Congregationis.

APF., Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 134, fol. 432-441, nr. 15.

CONG. GEN. — Dec. 3, 1764 (f. 420).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 Xbris 1764, interfuerunt Emin.mi. et Rev.mi D.ni Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Eboracensis, Sarbellonus, Stuppanius, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Bonaccursius. Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Galli.

La Confraternita Stauropigiana di Leopoli possiede fuori della Città un'antico Monastero detto di S. Onofrio, il quale siccome per le scarse rendite non può mantenere un sufficiente numero di Monaci, dovrebbe essere unito ad altro Monastero, conforme prescrive la s. m. di Benedetto XIV, nella Costituzione fatta per i Monaci Basiliani Ruteni che incomincia « *Inter plures* », pubblicata li 2 Maggio 1744.

Affinchè poi non si venisse a questa unione la Confraternita che dipende pienamente da questa S. Congregazione,¹⁵⁹ sin dall'(f. 432) anno 1760 fece istanza che se le desse il permesso di assumersi il peso di mantenere nel sudetto Monastero altri 4 Monaci, che in questa guisa vi sarebbero stati di pertinenza 8 Religiosi, a norma della detta Costituzione.

Monsignor Nunzio di Polonia, a cui fu richiesta su di ciò informazione, fu di parere, che fosse necessario prima di qualunque altra cosa di vedere mediante un bilancio dell'introito, ed esito della Confraternita per lo spazio di 10 anni, se essa era in istato di caricarsi di questo nuovo peso. In vista di che nella Congregazione generale degli 8 Febbraro 1761 ordinarono l'EE. VV. che si scrivesse al sudetto Monsignor Nunzio, perchè procurasse (f. 433) di far seguire questo bilancio; e in caso che si fosse riconosciuto che realmente la Compagnia potesse addossarsi questa nuova spesa avesse a questo effetto assegnato un fondo certo, dal quale i Monaci potessero ritrarre un'onesto, e congruo sostentamento.

Aspettavasi pertanto questo bilancio, quando nell'anno passato egli trasmise al-

¹⁵⁹ Breve subiectionis eiusdem Confraternitatis S. Congregationis cfr. in *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 9-11, nr. 628, sub data 5.IV.1709.

cuni documenti, da quali si rileva, che per la nuova fondazione il P. Generale de Basiliani di Polonia offeriva fior. 21 mila, che la Confraternita cedeva primo due crediti, uno di fior. 4 mila contro un certo Giacomo Gavendowski, ed un altro di fior. 5 mila che aveva con un tal Capitano (f. 433v) Turkul, dai quali crediti la Confraternita non aveva mai percepito alcun frutto; 2do una Casa detta Lapidea Dackowscka, dalla quale ne ritraeva un ben tenue fruttato; 3o finalmente un'Orto, che rendeva annui fior. 200, il quale per altro era già di proprietà del Monastero, e la Confraternita n'era semplice Amministratrice. Si obbligava inoltre la medesima Confraternita di pagare in contante anche altri fiorini 200 annui, quali uniti ai fiorini 200 che fruttava l'Orto, e all'elemosine, che potevano ritrarre i Monaci, veniva a costituirsi una somma di più di 400 fior. che dovevano impiegarsi per mantenere la Chiesa, gli Artisti, e le (f. 434) officine del Monastero, giacchè i 21 mila fior. offerti dal Generale e i 19 mila, che si cedevano dalla Compagnia, cioè 5 mila del credito contro Turkul, i 4 mila contro Gavendowski, e i 10 mila sopra la Casa venivano a costituire un fondo di fior. 40 mila, quali investiti al 7 per 100, dovevano fruttare annui fior. 2800. Questo fruttato poi ripartito in 8 Monaci alla ragione di fiorini 300 per ciascheduno, veniva non solo ad esser sufficiente per il loro mantenimento, ma di più vi sopravanzavano fior. 400.

Si dimostrava ancora, che senza alcun incommodo, anzi con utile evidente poteva la Confraternita fare tali assegnamenti. Giacchè quanto ai capitali (f. 434v) della Casa, e dei crediti la Confraternita ne aveva dalla prima ritratto pochissimo, o nulla dai secondi, riguardo all'Orto come si è accennato non dava cosa alcuna del suo; e cò fior. 200 veniva a sgravarsi della spesa viva, che aveva di mantenere attualmente i 4 Monaci che v'erano nel Monastero e la Chiesa fornita di cera, supellettili etc. per lo che dovea tenere attualmente impiegato un capitale non minore di 19 mila fiorini. Oltre di che acquistava un certo diritto sopra i 21 mila fiorini che dava il Padre Generale, per accrescere la fondazione in un luogo ove la Confraternita medesima aveva il suo ius Patronato.

Nè questa nuova fondazione (f. 435) si faceva senza alcune condizioni, le quali risultavano tutte in vantaggio della Stauropigiana. E primieramente si apponeva per condizione che essa intendeva di ritenere il suo ius Patronato sulla Casa, e Monastero di S. Onofrio, non ostante, che vi fossero accresciuti i Monaci, e che perciò si riservava il diritto d'invigilare, che i Superiori *pro tempore* avessero avuta tutta la cura della Chiesa, e de' vantaggi del Monastero, di maniera che avessero potuto i Confratelli ricorrere ai Superiori Generali dell'Ordine per la rimozione del Superiore locale, qualora fosse stato negligente nel proprio officio.

Si aggiungeva in secondo luogo che la Confraternita si riteneva il diritto di seppellire i cadaveri vicino alla Chiesa del Monastero, come aveva fino allora praticato.

(f. 435v) In terzo luogo, finalmente, si dichiarava, che i Monaci fossero obbligati oltre alla Messa quotidiana, e due funerali l'anno, che si facevano in suffraggio delle anime dei Confratelli, di farne anche due altri.

Con tali condizioni fu stipolato l'istrumento della fondazione di commun consenso dell'una e l'altra parte, vale a dire de' Confratelli, e del Provinciale de' Basiliani, a nome della sua Provincia di Polonia.

Avrebbe però il P. Rossetti, Rettore del Collegio Pontificio di Leopoli, deputato da Monsignor Nunzio sopra gli affari di questa Confraternita, voluto, che si fossero nel detto istrumento aggiunte ancora alcune altre condizioni, e però ne scrisse allo stesso Nunzio, perchè vedesse per mezzo della Sagra Congregazione di farvele inserire. Queste condizioni erano:

(f. 435) 1. Che i Monaci facessero una piena rinuncia nella più ampia forma sottoscritta dal Provinciale, e suo Definitorio di ogni diritto, e pretensione, che potessero avere sulla Stauropigiana; E ciò à motivo, che sono stati lasciati alla Confraternita alcuni legati pii da pagarsi al Monastero di S. Onofrio, quali col tempo potrebbero da Monaci ripetersi sul riflesso, che non sieno stati compresi nelle somme, che sono state loro cedute. Potrebbe da più la stessa Confraternita essere inquietata anche a causa di una grossa stamperia, che possiede, o perchè il privilegio di stampare l'è stato concesso quando la Confraternita manteneva totalmente il Monastero, o perchè viene questo nel Diploma di concessione anche (f. 436v) nominato.

2. Che siccome i capitali, che cede la Confraternita sono soggetti ad evizione, questa restasse a carico de' Monaci, o almeno essi Monaci non potessero in altra maniera, e forma investire i capitali da quella, colla quale gli venivano consegnati senza un'espressa approvazione de' Confratelli.

3. Finalmente che non essendovi nella Chiesa della Confraternita luogo sufficiente per la sepoltura de' Parrocchiani sia obbligato il Monastero di seppellir *gratis* i poveri della Parrocchia nel proprio Cimiterio.

Prima poi di approvarsi la nuova fondazione, il P. Rossetti stimava ben fatto, che venisse liquidato, quali suppellettili sagre, e argenterie appartenessero alla Chiesa di S. Onofrio, quali a quella (f. 437) della Stauropigiana, essendo presentemente in confuso tutte le suddette robe negl'armadi della Compagnia.

Tutto ciò riferitosi nella Congregazione generale de' 6 Giugno nell'anno scorso, l'EE. VV. non volendo per allora approvare la nuova fondazione rescrissero come siegue: « Scribatur R. P. D. Nuntio Apostolico iuxta mentem. Mens autem, Decreto edito die 8 Februarii 1762 omnino conformis, haec est, ut prius P. Generalis deponat fior. 21 milia, quos pollicitus est, atque a Debitoribus recuperentur summae quas debent, ed deponantur ad effectum omnes huiusmodi pecunias investiendi; doctaque deinde S. Congregatione tum de fructu, quam reddent pecuniae iam investitae, tum de fructu, qui, (detractis (f. 437v) oneribus et expensis) ex iudicatae Domus Dakowska locatione percipiuntur; ac sic fundo certo iam constituto, tunc preces renoventur »

In esecuzione di quanto si prescrive nel riferito Decreto Monsignor Nunzio trasmette lo richiesto bilancio, del quale appariscono i sopravanzi che la Confraternita ha fatti nel corso di dieci anni, come si degneranno l'EE. VV. di osservare nel foglio annesso, *Lettera A.* Vuole però quì il Prelato, che si avverta, che le spese degli anni. 1753 fino al 1758, sono stati notabili per essere state impiegate non in beneficio della Confraternita, ma per mantenere i Monaci nel Monastero di S. Onofrio.

Oltre il suddetto bilancio manda anche (f. 438) un altro foglio, *Lett. B.*, nel quale viene dettagliata la pigione che si ricava dalla casa Dakowska, e le spese che in essa si sono dovute fare per le riparazioni necessarie; e si avverte, che la Confraternita nell'anno 1761 ha fatto in detta Casa acquisto di alcune nuove officine. Sicchè dal suddetto anno dovrà valutarsi l'introito, ed esito della medesima.

Gli altri capitali poi, che si cedono dalla Confraternita, vale a dire i due crediti di fior. 19 mila, e i fior. 21 mila, che ha somministrati il P. Generale de' Basiliani, per quanto scrive Monsignor Nunzio, sono stati già investiti al 7 per cento, secondo l'uso del Paese; cioè in censi temporanee, assicurati nei beni de' Debitori, non essendo in Polonia (f. 438v) permesso dalle Leggi del Regno agli Ecclesiastici, e Regolari, che non sono di nuova fondazione, acquistiar fondi di terreni, anzi nella passata Dieta si è proibito loro d'investire denaro nelle Casse, come praticavano per lo passato.

Volendo la Provincia de' Basiliani di Polonia stabilire in questo Monastero di

S. Onofrio anche lo studio, ha contribuite varie somme, oltre i fior. 21 mila, di cui si è parlato, che ascendono a fior. 35448, i quali investiti rapportando annui fior. 448, e più, sono in istato di dare un sostentamento molto commodo ad altri quattro Monaci che si vorrebbero aggiungere.

Questo è quanto scrive Monsignor Nunzio su questo proposito. Sicchè si degnano l'EE. VV. risolvere se convenga in oggi (f. 439) approvare, che nel Monastero, di cui si parla, accreschino colle divise rendite altri Monaci, e con quali condizioni vi si debbano ammettere.

Rescriptum.

Pro approbatione, et ad D. Nuncium pro executione cum instructione

1300.

Roma, 30 . IV . 1765.

De executione Decreti Benedicti PP. XIV de unione monasteriorum, quae octo saltem monachos alere non possunt.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 135, fol. 157-164, nr. 23.

CONG. GEN. — Apr. 30, 1765 (f. 113).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Aprilis 1765, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Jo. Franciscus Albanus, Stuppanius, Galli, Castelli Praefectus, Ganganellus. Nec non R.P.D. Archinto, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Galli.

La s. me di Benedetto XIV, per dare qualche buon regolamento alla disciplina monastica de' Basiliani della Provincia di Polonia, ordinò tra l'altre cose nella Costituzione « *Inter plures* » (Coll. tom. I, p. 355), che il Metropolitanò di Russia di concerto col Proto Archimandrita dell'Ordine, e suo Consultorio facessero, secondo le leggi canoniche, l'unione di que' piccoli Monasteri, i quali per le loro tenui rendite non potevano mantenere dieci, o almeno otto Monaci. Le parole della Costituzione sono le seguenti: « *Plura Monasteria in Provincia Poloniae esse novimus ad eam paupertatem redacta, ut vix duos, (f. 157v) aut tres Monachos alere possint. In huiusmodi rerum statu canonicae leges praecipunt plurium Monasteriorum unionem faciendam esse donec in singulis Monasteriis decem, vel saltem octo Monachi congregari valeant* ». Indi commette al Metropolitanò, e Superiori Generali dell'Ordine, « *ut huiusmodi tenuiorum Monasteriorum unionem peragendam incumbant* ».

Per trattare pertanto della maniera di dare esecuzione al Pontificio comando, si radunarono poco di poi nel Monastero di Antopol¹⁶⁰ il Metropolitanò, e gli altri nominati nella Costituzione; ma o atterriti dalla difficoltà dell'impresa, o per qualch'altro motivo non risolverono, che di abbandonare affatto in mano del Clero secolare alcuni Monasteri più (f. 158) poveri, e di procurare quanto più presto avessero potuto di ridurre i Monasteri alquanto pingui in istato di mantenere otto Monaci.

Molti ostacoli però si frapposero all'esecuzione di questo stabilimento: mentre da una parte i discendenti d'alcuni Fondatori laici si opposero con vigore all'abbandono, riputandolo vergognoso alla memoria de' loro antenati, i quali o erano sepolti nelle Chiese di que' Monasteri, o gli avevano fondati, acciochè essi, e i loro

¹⁶⁰ Cfr. de hoc Capitulo in M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, introductio.

coloni fossero assistiti nello spirituale da Monaci, ed allegavano inoltre, come tuttavia allegano l'esempio di quasi tutti gli (f. 158v) Ordini regolari latini, i quali nella Polonia ritengono simili piccioli conventi, e Monasteri, ove non risiedono, che due, o tre Religiosi. Dall'altro canto avendo la Provincia di Polonia fatta l'enumerazione de' Monaci o già richiamati da piccioli Monasteri abbandonati, o da richiamarsi da quelli, che si dovebbono abbandonare, fu riconosciuto ascendere il loro numero a 190., de quali era impossibile il collocamento sì per mancanza di stanze nè Monasteri più grandi, si ancora per l'impotenza di dar loro il conveniente sostentamento, talche sarebbono stati costretti di vagare per la Polonia con scandalo del popolo, e derisione de' vicini Scismatici.

(f. 159) A tutto ciò riflettendo nell'anno 1754 il P. Eraclio Lisanski, Proto Archimandrita allora dell'Ordine, e in oggi Arcivescovo di Smolensco, supplicò il sopralodato Pontefice, perchè si degnasse dargli la permissione di ritenere que' Monasteri, Residenze, e luoghi di Missione, ove potendo mantenersi cinque Monaci, e gli altri ancora più miserabili, ai quali non fosse stata annessa la cura dell'anime, ritenergli come Grancie de' Monasteri più vicini senza essere costretta la Religione di restituire al Clero Secolare queste piccole Residenze, come le era stato intimato da Monsignor Nunzio di Polonia.

A questa supplica fu rescritto da Sua Santità per mezzo di questa (f. 159v) S. Congregazione: « *Ad primum conceditur, ut servari possint ad decennium etiam ea Monasteria, et Residentiae, in quibus non nisi quinque sustentari possunt Monachi, dummodo intra sex menses, vel annum supprimantur omnino caetera Monasteria, Residentiae, vel Missiones, in quibus saltem quinque sustentari nequeunt; et interim ad professionem religiosam non admittantur singulis annis, nisi quindecim novitii... nec deinceps novae in tota Congregatione admittantur foundationes, in quibus octo saltem Monachi sustentari minime possunt. Ad 2dum: Ea omnia Monasteria, Residentiae, vel Missiones, in quibus saltem quinque Monachi sustentari nequeunt, et originaliter (f. 160) ad Clerum saecularem spectabant, vel adnexam habeant curam animarum, cum suis honoribus, et oneribus cedant Episcopo, et Clero saeculari eiusdem Dioecesis, in quibus sita sunt; reliqua vero, quae realiter a Monachis sunt fundata, et acquisita, cum suis honoribus, et oneribus viciniore Monasterio ad formam Concilii Tridentini Sess. 21. cap. 5. uniantur, et transferantur ita, ut ibidem Monachi permanenter non resideant; Si quae sint Ecclesiae iisdem Monasteriis, Residentiis, vel Missionibus adnexae, nec facile tolli possint, eae tamquam publicae sub iurisdictione, et visitatione loci Ordinarii cum sufficienti dote remaneant* ».

In sequela di un tale rescritto non ha la Congregazione de' Ruteni omessa (f. 160v) veruna diligenza per eseguire esattamente quanto dall'EE. VV. le veniva ordinato. E primieramente cedette subito al Clero secolare tutti que' Monasteri, de quali riconobbe impossibile la ricuperazione de' Beni, o l'aumento della fondazione. Vari altri le è riuscito di ridurgli in istato di mantenere il numero de' Monaci prescritto nella Costituzione Apostolica, ed altri finalmente ha bensì migliorati di molto, ma non ridotto peranco al termine desiderato, e ciò perchè la morte del Re Augusto distrasse altrove i pensieri di que' Magnati, che mostrato avevano desiderio di accrescere le fondazioni de' loro Antenati.

Ora stando per terminare il decennio della proroga Pontificia, il P. Proto Archimandrita col suo Consultorio (f. 161) è ricorso per mezzo del suo Procuratore in Curia alla Santità di Nostro Signore, supplicandola, che si degni concedere per un'altro decennio la facoltà di ritenere que' Monasteri, nei quali non si sono per ancor potuti stabilire gli otto Monaci sul ragionevole fondamento, che dentro questo ter-

mine si possa ottenere la ricuperazione de Beni distratti, l'accrescimento delle pie fondazioni, e l'intero compimento degli ordini della S. Sede.

Monsignor Nunzio di Polonia, al quale si è scritto *pro informatione*, ha trasmessa una copia scrittura di quel P. Provinciale de Ruteni, dalla quale rilevasi che i Monasteri da loro già riempiti a tenor della Bolla sono numero 18. Quelli, che hanno restituito agli Ordinari de luoghi per (f. 161v) non avere speranza di migliorarli, sono 28. Altri per li quali manca pur la stessa speranza, ma perchè se fossero abbandonati, verrebbero subito occupati da Scismatici confinanti, numero 8. Quelli finalmente, che hanno già cominciato a migliorare, e benchè non capaci peranco di sostenere il numero prefisso, sperano tuttavia sulle promesse de Benefattori di potervi giugnere in avvenire, sono al tutto in numero di dieci.

Onde la grazia richiesta si ridurrebbe alla facoltà di ritenere (oltre i suddetti otto piccioli Monasteri, che lasciandosi sarebbero occupati da Scismatici) dieci Monasteri, la maggior parti de quali con la gente di servizio, e alcuni saranno presto in (f. 162) istato di mantenerne dodici, e tredici secondo le pie promesse di alcuni Grandi, trà quali i Signori Duchy Czartoriski, e Rzewuski, e il Principe Lubomirski con loro lettere supplicano l'EE. VV. per questa proroga, promettendo a PP. Ruteni ogni aiuto, e favore pel compimento delle Pontificie disposizioni.

Monsignor Nunzio poi dice, che quantunque non possa assicurare, che queste speranze nelle accennate promesse sieno sicure, tuttavolta non ne giudica tanto difficile l'adempimento nel corso di un tempo più lungo, che si accordi all'industria di questi Religiosi.

Per parte poi del Clero secolare ruteno vengono supplicate l'EE. VV. a non concedere a questi Monaci (f. 162v) la facoltà desiderata, e massime quella di riasumere alcuni Monasteri già abbandonati col pretesto di poter ricuperare i loro Beni dalle mani de Laici. Si rappresenta essere tale istanza ingiuriosa al Clero, e tendente a non mandar mai ad esecuzione la Bolla Pontificia. Giacchè se gli Eredi de Fondatori nello spazio di venti anni già trascorsi non hanno accresciute queste fondazioni, come si può sperare che le accrescano in avvenire? È certo non si miglioreranno mai sinchè i Monaci seguiranno ad occupare le Chiese Cattedrali, e gli Uffici delle Cure Vescovili contro lo stabilimento del Sinodo di Zamoscia, che al tit. 7. §. 1. ordina, che (f. 163) *quilibet Episcopus Officiale habeat saeculare*. Dall'occupazione di tali uffici ne siegue una somma povertà del Clero, e de Parrochi, e in conseguenza il disprezzo e l'oppressione. Non mancano nel Clero secolare soggetti capaci, e quelli particolarmente, che sono stati alunni de Pontifici Collegi di Leopoli, e di Vilna, i quali benchè possano star celibi, e molti lo desiderino, tuttavia vengono da Monaci Officiali de Vescovi obbligati ad ammogliarsi, e ciò affinché impicciati nelle cose secolari, non possano poi aspirare ai Vescovati, perdano l'amore agli studi, e si rendano incapaci di ben sostenere anche le Parrocchie. Se dunque l'EE. VV. non vogliono vedere il Clero secolare ruteno costretto a mendicarsi il pane, quando pensano di dover esaudire l'istanze de Monaci, sono supplicate almeno di (f. 163v) obbligarli a restituire al Clero le Chiese Cattedrali, le Parrocchie, e gli Uffici principali che tengono presso de Vescovi contro la disposizione del Sinodo Zamosciano, e de Decreti su di ciò fatti da Benedetto XIV a favore del Clero scolare, e particolarmente degli Alunni Pontifici.

Rescriptum.

Quoad octo Monasteria, quae subsunt periculo occupationis Schismaticorum, veris existentibus narratis per D. Nuncium verificandis, pro gratia retentionis, facto verbo cum SS.mo; Quoad reliqua decem Monasteria pro prorogatione permissi de-

cennii ad aliud quinquennium, facto item verbo cum SS.mo. In reliquis dilata, et videatur particulariter, auditis Partibus.

In audientia autem SS.mi, habita per R. P. D. (f. 164) Marium Marefuseum Secretarium die 5 Mensis Maii 1765, Sanctitas Sua gratiam retentionis praedictae octo Monasteriorum restrinxit ad decennium; quoad reliqua vero Monasteria sententiam S. Congregationis benigne approbavit.

1301.

Roma, 17. VI. 1765.

De abolitione restrictionum in erectione monasterii Buczaczensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 135, fol. 175v, nr. 5.

CONG. GEN. — Iun. 17, 1765 (f. 174).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17 Iunii 1765, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi D.ni Cardinales sequentes, videlicet: Io. Franciscus Albanus, Galli, Castelli Praefectus, Ganganellus, Bonaccursius, Alex. Albanus. Nec non R. P. D. Archinto, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschii, Secretarii.

Il P. Nicodemo Karpinski, Provinciale de Monaci Ruteni Basiliani di Lituania, supplica l'EE. VV. di voler abolire, e cassare con un nuovo Decreto il rescritto emanato nella Congregazione Generale de 5 Dicembre 1764 per l'erezione del Monastero Buczacense in Abbazia, giacchè il Signor Conte Potocki, il quale aveva promossa, e richiesta detta erezione con promessa ancora di donare a tale effetto alcune possessioni, ultimamente si è dichiarato per lettera d'essersi mutato di sentimento.

Rescriptum.

Praevio recessu a decisio non esse locum.

1302.

Roma, 17. VI. 1765.

De opportuna provisione catholicorum in tractu Ucrainae, s. d. Novorossija, supplicat Provincialis Minorum Observantium.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 135, fol. 234-240v, nr. 32.

Iun. 17.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Ganganelli.

Un vasto tratto di Paese confinante coll'Ucraina non lungi dal fiume Boristene, in oggi detto Nuova Russia Moscovita,¹⁶¹ da deserto, che era, è divenuto, sono già trent'anni, popolata Colonia di Gente collettizia di varie sette e nazioni. Oltre i Moscoviti originari, ivi han fissato il loro Domicilio parecchie famiglie tedesche, e molte polacche. Sente la libertà di Religione in questa nuova Colonia, ciascuno seguita quella, che gli aggrada, purchè si professi Cristiano. Onde vi si trovano Greci scismatici, Luterani, Calvinisti, e non pochi Cattolici.

¹⁶¹ Tunc temporis agebatur adhuc de parte Ucrainae trans Borystenem (Dnipro), i. e. sinistra, quia pars dextera, cis Borystenem, ad Regnum spectabat Poloniae, usque ad eiusdem Regni divisionem an. 1772.

A riserva dè Scismatici, i quali sono in qualche modo assistiti da alcuni dè loro Preti residenti in Elisabetta (f. 234v), Capitale della nuova Provincia, gli altri tutti sono affatto sprovvisti di sacerdoti, e rispettivi Ministri, che l'ammaestrano nelle cose spettanti alla religione, o amministrano loro i Sacramenti.

Nel 1763 rincrescendo particolarmente ai Cattolici di vedersi così abbandonati, fecero presentare un memoriale (a cui si sottoscrissero anche gli Eretici) alla Corte di Pietroburgo, supplicandola d'interporre i suoi uffici presso il P. Provinciale dè Minori Osservanti della Russia Rossa¹⁶² ad effetto, che si pigliasse la cura di spedir loro qualche Religioso in qualità di Missionario; giacchè i Minori Osservanti avevano varii conventi nè confini del loro Paese, sapevano la lingua, ed erano generalmente da tutti per la loro (f. 235) savia condotta, e per la stretta povertà, che professano, amati e rispettati.

Condescese la Corte, onde fece sapere al P. Provinciale, che era sua intenzione che egli avesse nella Nuova Russia spediti alcuni dè suoi Religiosi, affine che fossero què Popoli istruiti nella pietà, e nelle lettere, e particolarmente nelle lingue latina polacca, e tedesca, che la medesima Corte avrebbe loro somministrato il congruo assegnamento.

Abbracciò il Provinciale un sì vantaggioso progetto a datane parte alla S. Congregazione, la supplicò Mesi sono a concedere ai Religiosi, che pensava spedirvi, le facoltà necessarie, e tra le altre anche quella di poter dispensare nè gradi di (f. 235v) consanguinità, e di affinità non solo nè matrimoni tra Cattolici, ma anche in quelli, in cui una parte è cattolica, e l'altra è eretica.

Ma perchè, come si è notato, tra quella gente vi sono molti Scismatici di Rito Greco, e molti Cattolici dello stesso Rito, il suddetto P. Provinciale per evitare le confusioni, e per vie più animare i Scismatici, a ritornare alla comunione della Chiesa, domandò anche, che si concedesse agl'accennati Religiosi la facoltà di far osservare indifferentemente a tutti i Cattolici anche latini della nuova Colonia il Calendario greco, massime intorno alle Feste del Signore.

Questa supplica essendo stata rimessa pro informatione a Monsignor Nunzio di Polonia, questi stimò bene di (f. 236) farla passare a Monsignor Arcivescovo latino di Leopoli, come più informato e dell'indole del popolo della nuova Provincia, e dè portamenti dè Minori Osservanti. Rispose dunque Monsignor Arcivescovo, che egli era di sentimento, che potesse dalla S. Congregazione approvarsi la Missione, di cui si tratta, ed accordarsi ai Religiosi le richieste facoltà, mentre non dubitava punto, che essi vi avrebbero fatto del gran bene. Intorno poi all'istanza di fare indifferentemente anche ai Latini osservare il Calendario greco, egli non vedeva alcuna ragione, per cui i Missionari, i Cattolici latini, che sino dalla loro infanzia avevano seguito il loro Calendario, e i Convertiti da varie sette, a riserva della scismatica, avessero in oggi a variare su questo punto. (f. 236v) Oltre di che rifletteva, che con questo mezzo i Latini, e particolarmente le donne accasate coi Ruteni facilissimamente sarebbero passate anche alle altre costumanze del Rito Greco, ed in questa guisa sarebbe venuto nella nuova Missione insensibilmente a mancare al Rito Latino, e a diminuirsi anche nel confinante Regno di Polonia.

Quello dunque, che sù questo punto suggeriva si è che si prescrivesse, che ciascheduno osservasse il Calendario del proprio Rito. E perchè i Ruteni potessero esattamente farlo, ed anche ricevere i Sacramenti, e massime l'Eucaristia, secondo il Rito

¹⁶² Russia Rubra vel etiam Galicia, vel demum Ucraina Occidentalis.

Greco, era di opinione, che si dovesse ordinare ai nuovi Missionari di condur seco un Prete Ruteno, o un Monaco Basiliano in qualità di (f. 237) Coadiutore, o sotto Curato, il quale avesse avuta l'ispezione sopra i suoi Nazionali.

Monsignor Nunzio nel rimettere questa informazione dell'Arcivescovo conviene intieramente nel di lui sentimento, e particolarmente inculca, che si usi gran cautela nel concedere il Calendario greco ai Convertiti da altre sette, fuorchè dalla scismatica, per non accrescere le gelosie, che continuamente regnano in Polonia frà quei due Riti.

Tutto ciò premesso si degneranno l'EE. VV. di risolvere:

I. Se debba approvarsi la Missione di cui si tratta.

II. Se debbansi concedere le facoltà, che si richiedono, e di qual formola.

NOTA. Qui per lume dell'EE. VV. si avverte, (f. 237v) che ai Cappuccini di Mosca si danno le facoltà della formola 4 ad quadriennium, e ai Riformati di Pietroburgo si danno quelle della formola 8, più ristretta, parimenti ad quadriennium. Non si suole poi concedere ai Missionari la facoltà, che richiede il P. Provinciale di poter dispensare nè gradi di consanguinità, ed affinità nè matrimoni dè Cattolici cogli Eretici, i quali sono stati mai sempre disapprovati dalla Sede Apostolica, come avverte la s. me. di Benedetto XIV nella Costituzione "Matrimonia", che si legge al tom. I. del suo Bollario, p. 87, p. 3, e se talvolta la medesima S. Sede è condiscesa a permettergli in qualche caso particolare, ha adoperato questa prudente economia solamente per causa publica riguardante principalmente (f. 238) li vantaggi della Cattolica Religione.

Non si trova peraltro, che abbia dispensato, o abbia concessa la facoltà di dispensare nè gradi di consanguinità, o affinità nè matrimoni, che talvolta senza sua licenza si sono contratti tra una parte cattolica, e l'altra eretica.

III. A chi debbansi concedere queste facoltà, se al Provinciale pro tempore, o immediatamente al Religioso, il quale sarà dichiarato Capo della Missione, oppure a Monsignor Nunzio di Polonia, a cui potrebbe commettersi la soprintendenza di esse.

IV. Qual Calendario debbano osservare i Latini della nuova Missione, e quale i Greci.

NOTA: Circa questo punto può vedersi la disposizione della Bolla di Gregorio III, (f. 238v) dalla quale si rileva la premura di questo Santo Pontefice, perchè tutti si uniformassero al nuovo Calendario.

Talvolta però si è usata dalla S. Sede qualche connivenza in tollerare, che alcune nazioni si servissero del Calendario vecchio, massime riconoscendosi, che era difficile, senza eccitar discordie, e tumulti l'introdurvi l'uso del nuovo, come osserva la s. me. di Benedetto XIV nella Costituzione "Allatae", Bull. tom. 4, p. 314.

Anzi per la stessa ragione si trova, che non solo nè vecchi, ma anche ne nuovi Cattolici, e ne medesimi Missionari latini sia stato tollerato l'uso del Calendario antico mentre dimoravano in Paesi, nè quali non era introdotto il Calendario nuovo. Questa permissione per altro è stata sempre data colla (f. 323) condizione: "Si post factas diligentias (a Missionariis) usus novi Kalendarii introduci non poterit", come costa dai Decreti di questa S. Congregazione, e particolarmente dè 30 Aprile 1631 per i Missionari di Giorgia, dè 13 Febbraio 1632, per quei di Moldavia, e 16 Dicembre 1704 per quei di Tauris riportati anche nella stessa Costituzione "Allatae".

Venendo a punto, non sembra, che vi sia cosa da temere, introducendosi in Moscovia almeno per i Latini l'uso del Calendario nuovo, anzi come si è avvertito, vi è che temere facendosi diversamente. Tanto più, che eglino probabilmente sino a quest'ora, in cui sono stati privi di Missionari, avranno alla meglio osservato il Ca-

lendaro nuovo; nel quale caso pare, che possa aver luogo il Decreto (f. 239v) della Congregazione Generale dè 2 Aprile dell'anno scorso, in cui essendo stato rappresentato, che i Missionarii di Giulia avevano permesso a quei pochi Latini, che prima osservavano il Calendario nuovo, il servirsi del Calendario antico per uniformarsi agli Armeni cattolici ivi esistenti, fu rescritto: « Non licere PP. Missionariis, populoque latino Giuliae degentibus uti Kalendario veteri, sed omnino eos teneri ad observantiam Kalendarii novi ad formam Bullae Gregorii XIII ».

V. Finalmente se si debba ordinare, che questi Missionarii abbiano sempre seco o un Prete, o un Monaco Ruteno, per assistere a quei del proprio Rito, da chi debba questo Prete, o Monaco deputarsi, ed a spese di chi debba mantenersi, etc.

Rescriptum (f. 240)

Ad I. Affirmative.

Ad II et III. Constituendum esse Praefectum novae Missionis Superiorem Provinciale pro tempore Minorum de Observantia Provinciae Russiae Rubrae, eique dandas facultates form. IV, per ipsum subdelegandas Vice Praefecto sui Ordinis, ab eo deputando, et in loco Missionis commoratur, nec non caeteris Missionariis, qui actu inservient novae Missioni, a nemine tamen exercendas extra districtum eiusdem novae Missionis.

Ad IV. Servandum esse per Latinos Kalendarium Gregorianum.

Ad V. Constituendum esse in subsidium Missionis pro Ruthenis sacerdotem sive saecularem, sive regularem eiusdem Ritus deputandum a P. Praefecto Missionis ad sui nutum amovibilem, dummodo, si Monachus (f. 240v) fuerit, licentiam obtinuerit a suo Superiore regulari, et ulterius, sive Monachus, sive Saecularis, approbatus fuerit ad confessiones excipiendas ad Archiepiscopo Rutheno Leopolis.

Quoad vero sumptus pro eius sustentatione scribatur D. Nuntio Apostolico Poloniarum ad mentem, et mens est, ut diligenter exquirat quamnam pecuniae summam quotannis assignaverit Aula Petroburgensis Patribus Minoribus de Observantia profecturis ad Novam Russiam; quod annuum emolumentum necessarium sit in illis partibus pro unius Sacerdotis sufficienti sustentatione, ac demum, si aliquis inveniri poterit modus, quo huiusmodi sumptus suppeditetur, et de his omnibus certiore faciat Sacram Congregationem.

1303.

Roma, 12 . VIII . 1765.

Supplicant PP. Basiliani pro decisione S. Sedis interveniendi in Synodo Provinciali Metropoliæ Kioviensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 135, fol. 270-274v, nr. 16.

CONG. GEN. — Aug. 12, 1765 (f. 242).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Augusti, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Eboracensis, SARBELLONUS, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganellus, Boncaccursius, Alex. Albanus, N. Cursinus.

Relatio E.mi, R.mi Domini Cardinalis Galli.

Dovendosi in breve convocare il Sinodo¹⁶³ del Clero Ruteno unito di Polonia, il

¹⁶³ Agitur de Synodo s. d. « non celebrata » an. 1765, quae locum nunquam habuit, etiamsi bene praeparata et convocata iam fuit; quia Rex Poloniae praetendebat interveniendi in hac Synodo eiusdemque acta confirmandi, PP. Convocati domum redierunt. Cfr. de hac Synodo opus manuscriptum Sac. STEPHANI WIWCZARUK. *De Synodo an. 1765 « non celebrata »*, Romae 1952.

P. Ipazio Bilinski, Proto Archimandrita dell'Ordine Monastico di S. Basilio Magno, a cui spetta d'intervenirvi insieme con gli Abati dell'Ordine predetto tanto in vigore de Sagri Canoni, quanto in virtù d'un Decreto di questa S. Congregazione, emanato il di 20 Febbraro 1758, ha proposto all'EE. VV. i tre seguenti dubbi ad effetto di prevenire le dispute, e difficoltà, che potessero insorgere nell'attuale adunamento, e prosecuzione del Sinodo istesso.

Primieramente domanda egli, se unitamente col P. Proto Archimandrita, ed Abati abbiano a intervenire (f. 270v) non solo i Consultori generali della Congregazione Rutena, ma anche i Provinciali, e loro rispettivi Consultori. Il suo sentimento è, che siccome tutti questi aiutano il Proto Archimandrita nell'esercizio della sua Carica, ed hanno cumulativamente con esso il governo della Congregazione, così debbono parimente aversi in considerazione per l'intervento, di cui si tratta. Intorno a che debbono l'EE. VV. essere preventivamente informate, che nè Mesi addietro avendo Monsignor Nunzio di Polonia dato avviso, che i Superiori dell'Ordine Ruteno a causa di certe loro pretensioni si mostravano alieni dall'intervenire al Sinodo, e che sarebbe stato bene eccitargli con un Breve hortatorio della Santità di Nostro Signore, (f. 271) fu creduto spediente di procurar loro il detto Breve, che infatti venne spedito sotto li 14 Giugno dell'anno corrente.¹⁶⁴ Questo Breve è diretto ai Superiori dell'Ordine Basiliano negli appresso termini: Dilectis filiis Proto Archimandritae, Provincialibus, et Consultoribus Ruthenis Ordinis S. Basilii Magni, di modo che circa questo dubbio altro non vi è da decidere, se non se in quella voce « Consultoribus » restino compresi non meno i Consultori dei Provinciali, che i Consultori Generali dell'Ordine.

Chiede in secondo luogo, se nel futuro Sinodo debba competere il voto definitivo tanto al Proto Archimandrita, quanto ai Consultori generali, ai Provinciali, e loro Consultori. Quanto al Proto Archimandrita, (f. 271v) egli è d'opinione, che non vi sia luogo a dubitarne, atteso che ogn'un sa, che i Superiori generali degli Ordini Regolari lo hanno avuto nel Concilio Fiorentino, e in quello di Trento, come costa dagli atti dè Concilii suddetti e dalle loro rispettive sottoscrizioni. E rispetto agli altri, siccome questi costituiscono un solo corpo con il loro Superiore Generale, crede egualmente, che debbano anch'essi godere dell'istesso voto. Sopra questo punto però è da osservare, che nel precedente Sinodo Ruteno di Zamoscia celebrato l'anno 1720 con tutto che alla professione della fede sottoscrivessero tutti i Religiosi graduati, che intervennero al Sinodo suddetto, non però sottoscrissero ai Decreti del medesimo altri, che i Vescovi, il Proto Archimandrita, (f. 272) e gli Abati, dal che sembra potersi inferire, che solo a questi spettasse allora il voto definitivo.

Per terzo fa istanza, che l'EE. VV. dichiarino, se spetti, o nò la precedenza al Proto Archimandrita sopra tutti gli Abati del suo Ordine. Sembra aver dato luogo a questo dubbio ciò, che fu decretato dalla s. me. di Benedetto XIV, nella Bolla « *Inter plures* », dove al p. 16 così s'esprime: Decernimus, quod in omnibus actis monasticis Proto Archimandrita praecedat Abbates, etc. extra vero actus monasticos solitum servari praecipimus, ita ut, si extra praedictos causus usus invaluerit, quod Abbas praecedat Proto Archimandritam, in posterum etiam ad Abbatem praecedentia pertineat. Si vero de praeterito (f. 272v) obtinuit, quod Proto Archimandrita Abbatem praecedat, id ipsum deinceps servetur. Ora, non ostante tal dichiarazione, il P. Proto Archimandrita pretende 1°: che l'uso della precedenza a favore degli Abati sia stato non solo tropo raro per potersene formar regola, e stato, ma anche incerto, e vario, come risulta dal precitato Sinodo di Zamoscia, dove appresso le sottoscrizioni dè

¹⁶⁴ Cfr. *Documenta Pontificum...*, vol. II, p. 188, nr. 764, sub data 15.VI.1765.

Vescovi si nota quella dell'Archimandrita, o Abbate Czereiense P. Crisostomo Radzynski, indi quella del Proto Archimandrita, P. Antonio Zawadzki, e dopo quelle di tutti gli altri Abbati dell'Ordine; 2°: riflette inoltre, che l'anno 1744, in cui emanò la detta Bolla « *Inter plures* », il Proto Archimandrita (f. 273) non era peranche stato decorato della Mitra, e dell'uso de Pontificali, come lo fu poi nell'anno 1751, onde pareva allora cosa assurda, che egli dovesse precedere agli Abbati rivestiti di tal decorazione, e che a questo motivo principalmente appoggiavano la pretensione della precedenza; 3°: e per fine dimostra, che nell'altra Bolla « *Super Familiam* », quale uscì in luce nel 1756, siccome fu stabilito, che gli Abbati, o Archimandriti dovessero godere la Voce attiva, e passiva tanto nè Capitoli Provinciali, che nei Generali dell'Ordine, come in fatti la godono presentemente, essendo uno di essi Consultore generale, così fu determinato, che i medesimi dovessero restar soggetti all'immediata giurisdizione del Proto Archimandrita con quelle parole al §. 2°: Primo itaque definitum (f. 273v) atque declaratum fuit Abbates, seu Archimandritas Monasteriorum praefatae Congregationis immediatae iurisdictioni Proto Archimandritae pro tempore existentis subesse debere. Ciò posto chi non vede quanto sarebbe inconveniente, e mostruoso, se nel prossimo Sinodo precedessero gli Abbati al Proto Archimandrita, cioè i membri al suo Capo, e i sudditi al Superiore.

Si degneranno pertanto l'EE. VV. di decidere.

I. Se nel Sinodo, di cui si tratta, oltre i Consultori generali, e i Provinciali dell'Ordine Basiliano, abbiano a intervenire anche i Consultori de Provinciali medesimi (f. 274).

II. E posto, che debbano intervenire anche quest'ultimi, se oltre il Proto Archimandrita, abbiano a godere il voto definitivo tutti gli altri Religiosi intervenienti.

III. Se spetti al Proto Archimandrita la precedenza sopra tutti gli Abbati del suo Ordine.

Rescriptum.

Ad I. et II. responsum fuit: — Ad mentem, quae est, ut scribatur D. Nuncio iuxta instructionem, in qua dicatur intervenire Synodo debere, praeter Abbates, Proto Archimandritam, Provinciales, et Consultores generales. Votum tamen definitivum competere tantum Proto Archimandritae, (f. 274v) et Abbatibus.

Ad III. Eidem R. P. D. Nuncio scribendum, in casu, de quo agitur, praecedentiam in actibus Synodalibus deberi Proto Archimandritae super Abbates.

1304.

Roma, 16 . IX . 1765.

De erectione monasterii PP. Basilianorum in oppido Krystynopil, a comite Francisco Potockyj.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 135, fol. 338-343, nr. 22.

CONG. GEN. — Sept. 16, 1765 (f. 296).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 16 Septembris 1765, interfuertur Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Io. Franciscus Albanus, Sarbellonus, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganelus, Bonacursius, Alex. Albanus.

Relatio E.mi, et Rev.mi D. Cardinalis Sarbelloni.

Volendo il Signor Conte Francisco Salesio Potocki, Palatino di Kiovia, fondare

nel villaggio di Krystinopol,¹⁶⁵ suo Feudo, una missione, coll'approvazione e consenso del Vescovo di Kelma,¹⁶⁶ Ordinario del luogo, cedè ai PP. Basiliiani di Russia la Parrocchia di S. Giorgio M., ove il popolo siegue il Rito Ruteno, di suo antico Juspatronato. Procurò inoltre, come fu fatto, che dalla Religione, coll'intelligenza del suddetto Vescovo di Kelma, si unissero a questa nuova Missione due piccoli monasteri vicini, cioè l' (f. 338v) Horodisanense, ed il Volswinense, che secondo la Costituzione « *Inter plures* » della sa. me. di Benedetto XIV, per non poter mantenere otto monaci, avrebbero dovuti essere già stati uniti a qualche altro Monastero. Assegnò finalmente a questa nuova missione un'annuo fruttato di 1500 fiorini sopra i suoi beni, e le concesse il libero uso di una selva contigua, e de suoi molini, talmente che con questi aiuti, e coll'entrate della Parrocchia si potevano mantenere nel nuovo Monastero quasi sei (f. 339) Monaci.

Questa fondazione nè termini descritti fu accettata dal Provinciale di Russia a nome del Proto Archimandrita, ed approvata, come si accennò, dall'Ordinario, il quale preventivamente coll'affissione degli Editti citò tutti quelli, i quali avessero potuto avere alcun diritto di reclamare contro la nuova fondazione, senza che alcun comparisse.

Non potendosi per altro effettuare, (mentre osta in certo modo oltre lo spirito della Costituzione « *Inter plures* » anche un rescritto di (f. 339v) Benedetto XIV del seguente tenore: Deinceps in tota Congregatione (de Basiliiani) novae foundationes non admittantur, in quibus octo saltem Monachi sustentari minime possint; fece il Conte Potoki, mesi sono presentare alla Santità di Nostro Signore un Memoriale, ove domanda il beneplacito Apostolico per la suddetta fondazione.

Essendo stata questa supplica da Sua Beatitudine rimessa alla S. Congregazione fu comunicata al Nunzio di Polonia pro informatione, et voto, il quale in risposta ha mandato l'Istrumento (f. 340) stesso della fondazione stipolato nella Curia di Kelma, che contiene oltre quanto si è sopra divisato, anche l'assertiva, che questa nuova fondazione cede in evidente utilità di quei di Kristinopol, i quali bramano di avere per loro Pastori i Monaci, e che vi è speranza, che possano crescere l'entrate della Missione; tantoche nel nuovo Monastero si potrà mantenere in breve il prescritto numero de Monaci. Il sentimento poi di Monsignor Nunzio si è che potrebbe dalla S. Sede accordarsi la richiesta conferma.

Mentre si attendevano queste risposte, l'Agente del (f. 340v) Conte Potocki, che aveva presentata la supplica, ne presentò poi un'altra, in cui sollecitava la spedizione di questo affare, e perchè la S. Congregazione non avesse difficoltà di approvare la nuova fondazione, stante la Costituzione « *Inter plures* », supplicava, che lo facesse colla condizione, che sino a tanto che nel Monastero di Kristinopol non vi si fossero potuti mantenere otto monaci, questi avessero dovuto non solo *quoad curam animarum* ma anche nella interior disciplina essere soggetti all'Ordinario.

(f. 341) Questa particolarità per altro non si legge nel divisato Istrumento. Interrogato l'Agente, se di buon grado i Monaci avrebbero accettata la fondazione sotto

¹⁶⁵ Initia monasterii Krystynopolitani Basilianorum ad annum 1763 pertinent. Monasterium ad novissima usque tempora permansit, et post reformationem Leonianam an. 1882 devenit domus studiorum superiorum.

¹⁶⁶ Maximilianus Rylo (1759-1785), dein Peremysliensis (-1793). Cfr. JOANNES CHOMA, *Maximilianus Rylo - Episcopus Cholmensis et Peremysliensis*, Romae 1953. Excerpta ex « *Analecta OSBM* », vol. I (VII), fasc. 4, pag. 441-471.

questa condizione, ha risposto di sì, particolarmente sul riflesso che l'Ordinario stesso è Monaco Basiliano.

Intorno alla presente istanza debbo fare avvertire l'EE. VV.:

I. Che nel 1757, essendo ricorso il Clero secolare ruteno rappresentando, che i Monaci avevano occupate (f. 341v) le migliori Parrocchie, fu ingiunto al Nunzio, che invigilasse attentamente, acciocchè quelle Chiese, le quali si trovavano conferite ai Preti secolari in avvenire si conferissero a questi soli, tale essendo la disposizione del Sinodo di Zamoscia.

II. Che il P. Provinciale di Polonia dando nell'anno scorso relazione di alcuni miglioramenti fatti in alcuni piccioli Monasteri dell'Ordine, scrisse, che quello di Volswin sarebbe stato trasferito in Kristinopol, ove dal Conte Potocki si voleva fare una fondazione, e che allora vi si sarebbero (f. 342) potuti mantenere otto monaci. Del Monastero poi Horodisanense asserì, che questo possedeva una villa cum amplis, et fertilissimis latifundiis, che poco prima aveva fatto un'acquisto di mille fiorini, e sperava che in breve ne avrebbe fatto un'altro di cinquemila fiorini; talmente che enumerava questo Monastero tra quelli, che già potevano mantenere dè Monaci. Sicchè se coll'entrate del solo Monastero Horodisanense possono mantenersi otto Monaci, ed otto altri parte coll'entrate del Monastero di (f. 342v) Volswin, e parte colle pie largizioni del Conte Potocki, approvandosi la fondazione di Kristinopol, questo monastero avrà l'entrate bastanti per mantenere sedici Monaci, non che otto, o dieci, come dispone la Costituzione « *Inter plures* ».

Ciò supposto si degneranno l'EE. VV. di risolvere se si debba approvare la nuova fondazione di Kristinopol, e con quali condizioni.

Rescriptum.

Consulendum SS.mo pro gratia, attentis peculiaribus circumstantiis, et ad D. Nuncium pro executione (f. 343), servata forma Constitutionis « *Inter plures* ».

Cui S. Congregationis sententiae SS.mo D. Nostro D. Clementi PP. XIII, in audientia habita die 22 Septembris 1765 relatae, Sanctitas Sua benigne annuens fundationem, de qua agitur, auctoritate Apostolica, ut supra, confirmavit, quibuscumque in contrarium nihil obstantibus.

1305.

Roma, 3 . III . 1766.

Pro viatico.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 136, fol. 6v-7, nr. 14.

CONG. GEN. — Mar. 3, 1766 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 Martii 1766, interfuert Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Galli, Castelli Praefectus, Ganganellus, Bonaccursius.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Avendo alcuni degl' infrascritti Alunni del Collegio Urbano terminati i loro studi, ed altri dovendosi rimandare alle rispettive case a motivo d' infermità (f. 7), si gli uni, che gli altri supplicano l'EE. VV. a degnarsi di far pagar loro i consueti viatici, vestiari, e divozioni.

Quelli, che hanno terminati gli studi sono:

Melezio Lucki, Monaco Basiliano di Lituania¹⁶⁷ etc.
Rescriptum.

Pro gratia.

1306.

Roma, 28 . IV . 1766.

Supplicat Protoarchimandrita pro copia Decretorum S. Sedis ad componendas Constitutiones Ordinis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 136, fol. 82v-83, nr. 6.

CONG. GEN. — Apr. 28, 1766 (f. 81).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Aprilis 1766, interfuert Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Galli, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganellus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Il P. Proto Archimandrita dell'Ordine d' Basiliani Ruteni¹⁶⁸ dovendo far comporre il Codice delle Costituzioni per buon regolamento della sua Congregazione, supplica l'EE. VV. di poter aver copia di tutti i Decreti emanati dalla S. Congregazione rispetto all'Ordine suddetto, stante che le dette Costituzioni sono appoggiate ai medesimi, e a quest'effetto trasmette una nota dei Decreti, che più gli (f. 83) abbisognano.

Rescriptum.

Relata.

1307.

Roma, 28 . IV . 1766.

De spolio defuncti Episcopi Volodimiriensis deque iuribus diversorum quoad hereditatem et administrationem.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 136, fol. 105-114, nr. 26.

Apr. 28.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Galli.

Essendo nell'anno 1756 mancato di vita Monsignor Godebski, Vescovo d'Uladimiria, presero l'amministrazione di quella Chiesa vacante i due Vescovi di Pinsko,¹⁶⁹ e di Chelma,¹⁷⁰ è nata per al cagione fra loro controversia, il Tribunale della Nunziatura di Polonia a cui fu portata questa causa decise a favore del secondo. Nominato poi questi al Vescovado di Vladimiria, il Vescovo di Pinsko gli fece proporre un foglio d'accomodamento, il quale in sostanza altro non conteneva, se non che

¹⁶⁷ Maletius Luckyj, fil. Alexandri, ex Eparchia Haliciensis. Alumnus Collegii Urbani, iuramentum dedit 3.V.1764. Sub eius nomine Rector tunc temporis notavit: « Li giovani monaci, eccetto qualcuno, che sarà da me notato, furono eccellenti in costume ed in virtù... » (pag. 408, nel Registro dei nomi etc. degli Alunni di Propaganda Fide..., vol. I).

¹⁶⁸ Hypatius Bilynskij (1759-1771, secunda vice).

¹⁶⁹ Georgius Bulhak (1730-1769).

¹⁷⁰ Philippus Volodkovyč (1730-1758).

cadauna delle parti ritenesse ciò, che si era appropriata dello spoglio del defunto Prelato, consistente in danaro, argenti, e varie partite di crediti.

(f. 105v) Informata la Sagra Congregazione di tal progetto scrisse a Monsignor Nunzio in data dè 30 Aprile 1757, che Ella non poteva in guisa alcuna approvarlo, e che anzi si faceva meraviglia, come i due Vescovi pensassero di dividere frà loro lo spoglio unicamente spettante alla Chiesa in vigore dè Sagri Canonici; per lo che incaricava Monsignor Nunzio¹⁷¹ d'obbligare il Vescovo di Pinsko a restituire tutto ciò, che avesse indebitamente occupato, e di costringer l'altro ad impiegare tutto il valente dell'eredità in favore della sua nuova Chiesa; anzi per viè più coartate quest'ultimo, allorchè nel (f. 106) Febraro 1758 si trattò di spedirgli le Bolle, fece inserire nelle medesime la quì appresso clausola: *Omnia bona, res, ac pecunias ad spolium defuncti Episcopi Vladimiriensis spectantia recuperare curet, eaque omnia sive percepta, sive percipienda penes Aedem sacram deponat, et integrum computum transmittat S. Congregationi ad effectum erogandi de eiusdem consensu pecunias retractas in beneficium, et commodum Ecclesiae, ac Dioecesis Vladimiriensis.*

Dopo varie lettere, e ordini rinnovati su questo proposito mandò finalmente il nuovo Vescovo d'Vladimiria, che in oggi è anco Metropolitanò di Russia, una nota giurata delle robe da esso trovate nello spoglio del (f. 106v) suo Antecessore, e scrisse, che il rimanente dell'eredità si trovava in mano del Vescovo di Pinsko, e degl'affittuari della mensa, rimasti debitori, i quali essendo per la più parte dell'Ordine Equestre, e Giudici del Regno difficilmente avrebbero potuto convenirsi in giudizio, non che esigerne adirittura il pagamento.

Trasmessa questa Lettera a Monsignor Nunzio, acciò s'informasse del tutto, e riferisse alla S. Congregazione il risultato, dopo alquanto tempoe gli sodisfece con scrivere, che rispetto alla nota mandata dal Vescovo d'Vladimiria non potendosi in altro modo verificare quello, che aveva lasciato il Defunto, ed essendovi tutta l' (f. 107) apparenza, che fosse giusta, e sincera, conveniva stare a ciò, che ivi era espresso, e manifestato. Che riguardo agl'effetti ritenuti dal Vescovo di Pinsko, credeva che la Sagra Congregazione potesse condescendere a condonarglieli, come il medesimo richiedeva, stante che aveva sicuri riscontri, ch'egli se n'era servito nella restaurazione d'una Chiesa, e che per la sua povertà non sarebbe in grado di restituire l'equivalente senza vendere, o impegnare i Beni della propria mensa; che dall'altra parte essendo un Prelato molto esemplare, ed attento in procurare il bene della sua Diocesi, pareva, che anche a questo titolo fosse degno di qualche particolare riflesso. E (f. 107v) finalmente, che circa l'esigenza dè crediti, trovandosi questi in mano di Laici potenti, e non essendo permesso, secondo le leggi del Regno, di citar costoro al Tribunale ecclesiastico nelle Cause puramente civili, temeva, che volendo tentare qualche cosa ne sarebbe nato un impegno di giurisdizione, quantunque vedesse dall'altro canto, che poco più era da ripromettersi ne Tribunali secolari, per lo più contrari all'azioni promosse dall'Ecclesiastici.

Sulla relazione che si fece di tutto ciò nella Congregazione generale dè 24 Novembre 1761, n'emanarono i seguenti rescritti approvati, e confermati dalla Santità di Nostro Signore.

(f. 108) *Quoad debitores laicos curet Nuncius Apostolicus rem transigere per compositionem meliori modo quo poterit, ad quem effectum dantur eidem omnes facultates. Quoad Episcopum Pinski, attento usu bonorum ab eo laudabiliter factis,*

¹⁷¹ Nicolaus Serra (1754-1760).

condonetur debitum si SS.mo placuerit, dummodo quicquid remanet in eius manibus e spolio Vladimiriæ in beneficium erogat Ecclesiae suae.

Quo d'vero Episcopum Vladimiriæ Nuncius Apostolicus cogat eundem ad ei tradenda omnia, quae pertinent ad spolium et ad eius manus pervenerunt, et facta deinde aestimatione omnium rerum, eas in pecuniam redigat, qua deposita certiore faciat S. Congregationem, quae mox providebit de eiusdem erogatione.

(f. 108v) Furono partecipate queste risoluzioni a Monsignor Nunzio, il quale non mancò d'eseguirle, facendosi consegnare dal Vescovo di Vladimiria tutta quella porzione di spoglio, che era in sua mano, e convertendola in danaro, che presentemente stà collocata a frutto a disposizione della S. Congregazione, come vedrassi distintamente a suo luogo.

Ma mentre s'aspettava d'intendere l'esito del di lui operato anche rispetto all'esigenza dè crediti, sopravvenne nell'anno scorso una supplica presentata alla Sagra Congregazione dell'Arcidiacono della Cattedrale d'Vladimiria per nome Romano Wyhowski. Esponevasi in detta supplica qualmente Hipazio Pociy,¹⁷² Vescovo d'Vladimiria (f. 109) volendo erigere il Capitolo della sua Cattedrale aveva con istromento dè 20 Febraro 1598 fondate tre dignità, cioè quella dell'Arciprete, quella del Cancelliere, e quella dell'Arcidiacono, dotandole d'alcuni fondi, e prescrivendo, che in futuro dopo la morte sua, e de suoi Successori pro tempore spettasse a questi tre Capitolari non solo l'amministrazione delle sostanze d'ogni genere lasciate da Vescovi, ma eziandio de beni appartenenti alla Chiesa medesima; che questa fondazione ad istanza del detto Monsignor Pociy era stata confermata con privilegio di Sigismondo 3^o, Re di Polonia, nella Dieta Generale, tenuta il dì 13 Aprile dell'anno istesso, e che tutto ciò costa degl' (f. 109v) Istromenti ancora esistenti; che i Capitolari suddetti erano rimasti in possesso de beni loro assegnati sino all'anno 1725 in cui Monsignor Godebski fu promosso alla Chiesa d'Vladimiria,¹⁷³ che questi insieme con i beni della mensa si era impadronito anco di quelli del Capitolo, e ne avea godute le rendite sino all'estremo di sua vita, tenendo per stile di nominare verbalmente i Capitolari, ma di non dar loro giammai l'effettiva istituzione, acciò non fosse obbligato a consegnarli anco i beni; che dopo la di lui morte il moderno Metropolitanò di Russia, a cui è stata accordata la ritenzione della Chiesa d'Vladimiria, ha per verità restituito il suo lustro al Capitolo con dare (f. 110) la formale Istituzione ai presenti Capitolari, e reintegrarli nel possesso de loro beni, e de quali erano stati da tanto tempo spogliati, ma che non per questo erano stati risarciti delle rendite percepite da Monsignor Godebski durante il suo lungo governo. Quindi faceva istanza l'Arcidiacono, che fatto un calcolo diligente di tutto questo danno sofferto, piacesse alla S. Congregazione d'ordinarne la reintegrazione sopra lo spoglio di Monsignor Godebski defunto, quale esiste al presente in mano di Monsignor Nunzio, ad effetto d'erogarne il valente in beneficio del Capitolo, e in augumento dè Beni ad esso assegnati dal Fondatore. E per fine supplicava, che l'erezione del Capitolo (f. 110v) istesso, fatto come si è detto dal Vescovo Hipazio Pociy, venisse confermata con Bolla Pontificia, mentre con ciò non solo verrebbe a rendersi

¹⁷² Episcopus Volodimiriensis (1593-1613) dein Metropolita Kioviensis (1600-1613). Unus Legatorum Hierarchiae ad ineundam unionem cum S. Romana Ecclesia an. 1595-6, s. d. Berestensem, sub Clemente VIII. Vir insignis, « Unionis Pater ».

¹⁷³ Theophilus Godebskyj promotus ad hanc Sedem an. 1730, in qua permansit usque ad an. 1756. Cfr. J. PELESZ, *Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom*, vol. II, pag. 330, 1086, 1085.

più stabile il Capitolo suddetto in vantaggio della Cattedrale, e della Diocesi, ma s'ecciterebbero inoltre i Vescovi, e i Magnati del Regno ad erigere altri simili Capitoli nelle Chiese Cattedrali, il che sarebbe di un gran stimolo ai Chierici per avanzarsi nei studi, con la speranza d'esser anch'essi promossi un giorno a tali dignità.

Questa supplica fu rimessa a Monsignor Nunzio con ordine di prendere le necessarie informazioni, e di sentire specialmente il Metropolitanano di Russia per indi comunicarne le sue risposte (f. 111), lo che ha ultimamente eseguito trasmettendo quà un foglio del Metropolitanano suddetto, ed avvisando nel tempo istesso che quello che presentemente si trova in sicuro dello spoglio di Monsignor Godebski sono 700 ungheri in circa impiegati a frutto, quali non vi è stato luogo di erogare in risarcimento delle Chiese, per esser tutte in buono stato, e che circa la riscossione de crediti questa si va praticando con ogni diligenza, dimodochè terminato che sia quest'affare potrà la Sagra Congregazione risolvere che uso abbia a farsi dello spoglio Godebskiano.

Venendo ora al foglio del Metropolitanano in esso dimostra primieramente il Prelato, che quantunque la Chiesa Greca (f. 111v) non abbia mai avuto i Capitoli a guisa della Chiesa Latina, pure nell'istessa Patriarcale di Costantinopoli vi erano alcune dignità insigni, che costituivano una quasi specie di Capitolo, e che a norma di questa le Chiese Cattedrali dè Ruteni avevano alcune persone, e segnatamente i Parrochi principali, decorate di somiglianti titoli, quali nel Coro e nella Liturgia dè Divini Uffizi precedevano agl'altri Ecclesiastici, e si denominavano effettivamente in lingua illirica Capitolari, distribuendosi frà loro, e tutti gli altri intervenienti al Coro le oblazioni, e limosine de fedeli. Del qual costume rimangono anche al dì d'oggi i vestigi in quasi tutte le Cattedrali Rutene, poichè anco (f. 112) in quelle, che sono passate in mano dè Monaci s'adunano i giorni festivi i Parochi delle rispettive Città, ed ivi insieme con i Religiosi celebrano i Divini Uffizi, ritenendo tuttavia il nome di Capitoli. Indi segue a narrare che Isidoro Cardinale e Metropolitanano di Russia,¹⁷⁴ nel suo ritorno da Concilio Fiorentino, ottenne da Ladislao Re di Polonia, e Ungheria un privilegio perpetuo,¹⁷⁵ con cui si concedeva agl'ecclesiastici di Rito Ruteno di godere tutti i diritti, e prerogative godute dagl'Ecclesiastici latini d'ambedue i Regni, che tal privilegio fu poi confermato da Alessandro, e Sigismondo I, Re di Polonia,¹⁷⁶ e che da quel tempo cominciarono a usarsi (f. 112v) nel Clero Ruteno le voci di Capitolari, che sotto il Regno di Sigismondo 3^o emanò un Diploma, con cui s'ordinava che i Beni delle Chiese Cattedrali vacanti s'amministrassero da i suddetti Capitoli, e Capitolari sino al possesso dè nuovi Successori, e non dai Tesorieri Regi, o altre persone di Corte, e ciò atteso il pessimo governo, e le distrazioni, e rapine, che si facevano da i Secolari dè beni Ecclesiastici; Che in questo stato di cose Hipazio Pocyey, Vescovo d'Uladimiria, istituì nell'anno 1598 le tre sopradette dignità di Arciprete, Arcidiacono e Cancelliere, dando loro la preeminenza sopra gli altri Capitolari, e volendo che avessero cura delle (f. 113) suppellettili

¹⁷⁴ Metropolita Kioviensis (1437-1458), Cardinalis S. R. E. ab anno 1441. Obiit an. 1463, Romae.

¹⁷⁵ Vladislaus III (1434-1444). Cfr. hoc diploma in M. HARASIEWICZ, *Annales Ecclesiae Ruthenae*, pag. 78-81, sub data: Budae feria sexta proxima ante Dominicam Oculi, anno D. 1443.

¹⁷⁶ Alexander, Rex Poloniae (1501-1506), confirmavit diploma Vladislai in Conventione generali Petricoviensi, feria 4^a ante Dominicam Oculi, anno D. 1504. Sigismundus I (1506-1548), idem confirmavit Cracoviae feria sexta Parascevae anno D. 1543, et demum Sigismundus III (1587-1632) idem diploma confirmavit Varsaviae die 5 Septembris anno D. 1621. Cfr. M. HARASIEWICZ, *op. cit.*, pag. 80-81.

sagre della Chiesa, d'agire nell'occorrenza presso tutti i Tribunali, e d'amministrare i beni della mensa in tempo di Sede vacante; Che ad effetto di dar loro una congrua Dote, o Prebenda, assegnò alcuni fondi, e stabili appartamenti al Monastero di S. Salvatore d'Uladimiria, quali aveva poco avanti recuperati dalle mani dè Secolari; Che il medesimo, divenuto poi Metropolitanano di Russia, nel 1608 accrebbe la detta fondazione donando alle mentovate tre dignità, e a tutto insieme il Capitolo un villaggio chiamato Rusowicza, quale apparteneva per metà alla mensa d'Uladimiria, e per l'altra metà e se medesimo, e che inoltre fece confermare questa donazione (f. 113v) con privilegio Regio, emanato il dì 30 Ottobre dell'anno 1611; Che non gli è palese per quanto tempo le tre Dignità, e il restante del Capitolo abbiano goduto il possesso dè i frutti de i due villaggi Janov, e Rusowicza, ma che è certissimo, che i medesimi furono ritenuti, ed usufruttuati da Monsignor Godebski sino alla sua morte; dopo la quale esso Metropolitanano, entrato in possesso della Chiesa d'Uladimiria, non ha perduto un momento a restituirgli con tutte le loro attinenze al Capitolo, e a rimettere in piedi le tre Dignità quasi soppresse ed estinte, procurando inoltre l'accrescimento delle rendite Arcidiaconali. Per fine comprova il Metropolitanano (f. 114) tutte le qui sopra riferite notizie con un Sommario contenente le copie di vari documenti autentici.

Si degneranno per tanto l'EE. VV. di risolvere, se convenga avere in considerazione la supplica dell'Arcidiacono Wyhowski con fare indennizzare il Capitolo dè danni ricevuti sopra lo spoglio di Monsignor Godebski, o pure ordinare a Monsignor Nunzio, che continui a raccogliere il suddetto spoglio in beneficio della Chiesa e del Clero, conformemente alla sua piena Istruzione, come pure se sia spediente di confermare la fondazione del Vescovo Ipazio Pocyey a norma dell'istanze che ne fa l'Arcidiacono Romano Wyhowski.

Rescriptum (f. 114v).

Dilata, et scribatur D. Nuncio pro transmissione copiae authenticae foundationis Episcopi Pocyey, et esquirat votum Ordinarii super approbatione eiusdem foundationis, et deinde providebitur.

1308.

Roma, I . IX . 1766.

De causa et lite cuiusdam sacerdotis Eparchiae Volodimiriensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 136, fol. 251-254. nr. 22.

CONG. GEN. — Sept. 1, 1766 (f. 237).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Septembris 1766, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Stuppanius, Castelli Praefectus, Antonellus, Ganganellus, Bonaccursius, Boschi, N. Corisini.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Comparve l'anno passato in Roma il Sacerdote Ruteno Gio. Czerkiewicz, Curato della Chiesa Parrocchiale di Pekiczynce nella Diocesi d'Uladimiria, e rappresentò a questa S. Congregazione, che per aver ricusato (f. 252) di pagare alcuni diritti pretesi dalla Cassa Capitaneale del Conte Potocki, il di lui Governatore aveva con alquanti Cosacchi assalita violentamente la sua Casa, e non trovatovi l'Oratore avea fatto cru-

delmente battere non solo due suoi figli (uno de quali per nome Gregorio era Sacerdote, e Coadiutore della Parrocchia suddetta), ma anche la moglie istessa per modo, che in termine di pochi giorni era morta. Soggiunse poi, che per tale attentato essendo egli ricorso al Metropolitano di Russia, come Vescovo d'Uladimiria, e quindi portata la Causa al Tribunale della Nunziatura, avea questi condannato il Governatore alla restituzione delle robbe prese armata manu, e alla rifezione de' danni, e spese sotto pena delle Censure (f. 252v), in conferma di che produsse la copia del Decreto emanato dalla Nunziatura suddetta, che ciò non ostante l'Officiale del Rito Greco Ruteno unito, o sia il Concistoro della Chiesa di Vladimiria, senza sua previa scienza diede fuori un'atto pubblico di quietanza, in cui falsamente si esprimeva il di lui consenso, mediante il qual atto prodotto avanti il Giudice n'emanò la totale assolutoria; Che egli tosto che gli fu comunicata la copia di tal'atto, nuovamente ricorse al Metropolitano per dolersi di un così duro gravame, ma che nel ritornare alla sua residenza era stato per ordine del mentovato Officiale, o sia Concistoro Ruteno d'Uladimiria arrestato per via, e posto nè ceppi con aggiungergli opere servili, (f. 253) e fargli dare tre giorni cento battiture alla Moscovita; Che nel tempo medesimo senza verun altro atto giudiziale era stato dal riferito Officiale non solo privato della sua Parrocchia, e spogliato di tutti i suoi beni, ed averi, ma inoltre espulso violentemente dalla medesima il suo figlio Gregorio, Sacerdote, e rispettivamente Coadiutore, o Vicario, al qual titolo era stato ordinato, e ciò non peraltro, che per odio, e maggiore oppressione del Padre. Quindi supplicò la Sagra Congregazione di volerlo efficacemente raccomandare a Monsignor Nunzio di Polonia, appresso il quale pendeva ancor questa Causa, acciò provvedesse all'indennità dell'Oratore, ed avesse in considerazione almeno l'infelice situazione del Sacerdote Gregorio, suo figlio, ordinato a titolo della (f. 253v) Parrocchia, e di essa spogliato senza veruna colpa sua propria.

In conformità di quest'istanza fu scritto a Monsignor Nunzio sotto li 25 Maggio 1765, e gli fu caldamente raccomandato di favorire il povero Oratore in tutto ciò, che gli venisse permesso dalle regole della Giustizia.

Ciò premesso per cognizione di quest'affare è da sapere, che fin dal Mese d'Agosto 1765 il prementovato Gregorio, figlio, e Coadiutore del Parroco Giovanni ricorrente presentossi al Tribunale della Nunziatura con l'accennata lettera della S. Congregazione, e da esso ottenne un mandato di citazione, ed inibizione con l'assolutoria ad cautelam dalle censure per 40 giorni. Con il qual mandato essendo egli ritornato alla sua Chiesa di Pekiczynce ed avendolo (f. 254) fatto intimare a chi occorreva, fu nuovamente carcerato, e trattato più crudelmente di prima. Per lo che essendogli riuscito di fuggire dalla prigione, e venuto di persona in Roma, ed ha presentato un memoriale, in cui supplica d'essere assoluto dalle pretese censure dell'Officiale, o Concistoro d'Uladimiria sino all'esito della Causa, che pende nel Tribunale della Nunziatura, e graziato inoltre delle facultà di poter celebrare la S. Messa, avendo egli a tale effetto con se le necessarie giustificazioni, e requisiti.

Rescriptum.

Scribatur D. Nuncio.

1309.

Roma, 1 . IX . 1766.

De diversis negotiis internis Ordinis Basilianorum et in specie de provisione monasteriorum insigniorum.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 136, fol. 281-308, nr. 30.

Sept. 1.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Castelli.

Essendo insorte varie difficoltà circa l'intelligenza d'alcuni Decreti del Capitolo Generale de' Padri Basiliiani Ruteni, in una Congregazione Particolare, tenuta il dì 29 Novembre 1752 alla presenza della s. m. di Benedetto XIV, furono proposti diecisette dubbi, l'undecimo de' quali era il seguente: An liceat Provincialibus, inconsulto Proto Archimandrita, constituere Superiores locales monasteriorum suae Provinciae, illos mutare, vel etiam privare, et quatenus negative, an teneantur pro omnibus Superioribus constituendis recurrere ad Proto Archimandritam, et quatenus affirmative, (f. 281v) an debeant, proponere determinatam personam, quam Proto Archimandrita, non adinvento canonico impedimento, approbare teneatur?

Al quale fu risposto: Licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnen. Sess. 13, Const. 7, Superiores, seu Praesidentes minores mutare, secus vero quoad Superiores Monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis, vel privandis Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis, illud una cum suo Consultorio Generali (f. 282) statuat, quod iustitiae, regulari observantiae, atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur. Insigniora vero Monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mittendi Vocales cum suffragio ad Capitula Generalia, et Provincialia.

Nacque poi nuova questione sopra a chi spettasse lo spedire l'ubbidienza a questi Superiori eletti, onde nella Congregazione Generale de' 21 Aprile 1755 fu proposto quest'altro dubbio: An literae obediales Superioribus insigniorum Monasteriorum a Proto Archimandrita, vel potius a Provincialibus extradi debeant? Al quale parimente fu risposto: Superioribus insigniorum Monasteriorum literas (f. 282v) obediales extradendas esse a Provincialibus; eis tamen per integrum mensem extradere aut negligentibus, aut recusantibus, extradendas tunc esse a Proto Archimandrita.

Queste risoluzioni furono nel 1759 pubblicate nell'ultimo Capitolo Generale Brestense, e inseriti negli atti dello stesso Capitolo per la loro puntuale, e inviolabile osservanza. Ciò non ostante è insorta nuova differenza tra il P. Proto Archimandrita, e i due Provinciali dell'Ordine circa il vero senso di dette risoluzioni, (f. 283) pretendendo il primo di dover egli solo proporre i Candidati al suo Consultorio, e sostenendo gli altri coll'autorità delle proprie Costituzioni aspettarsi a loro il proporre, ed essersi sempre mantenuti pacificamente in questo possesso.

Per decidere adunque si fatta differenza, e per togliere qualunque dubbio, che in avvenire potesse insorgere il sopradetto P. Proto Archimandrita si è trovato in obbligo di ricorrere all'EE. VV. per la risoluzione d'alcuni articoli, il che tanto maggiormente ha creduto di dover fare, quanto che essendo imminente il nuovo Capitolo Generale (f. 283v) in cui si ha da dar loro compimento alle Costituzioni dell'Ordine, è necessario mettere in chiaro tutto ciò, che riguarda la giurisdizione di esso P. Proto Archimandrita, come de' Padri Provinciali. Supplica per tanto l'EE. VV. degnarsi di decidere:

1. Se il solo Proto Archimandrita debba proporre al suo Consultorio i Candidati per il governo de' Monasteri più insigni, o se piuttosto li debban proporre i Provinciali, e Consultori dell'Ordine, acciocchè il Proto Archimandrita col suo Consultorio scelga tra i proposti quello che in coscienza stimerà (f. 284) più idoneo.

Le ragioni addotte dal P. Proto Archimandrita a suo favore sono.

1. Che se alla sua carica si toglie la facoltà di eleggere i Superiori de' Monasteri più insigni, il Generalato resta un nudo titolo, senza autorità, senza onore, e con pochissima dipendenza de' Monaci, potendo essi sperare ed avere tutto dai PP. Provinciali.

2. Che tale autorità fu sempre propria de' Proto Archimandriti, e solo venne loro limitata dai Capitoli Dubnense, e Brestense, non però rispetto alla Congregazione della SS.ma Trinità, ove sempre (f. 284v) han goduto di simile prerogativa.

3. Che la gran mente del Sommo Pontefice Benedetto XIV, venendo non esser punto convenevole all'ufficio di Generale, o al reggimento di tutto l'Ordine, che la di lui autorità forse ristretta a pochi Monasteri vocali, al dubbio proposto dal Proto Archimandrita di quel tempo: *Se fosse lecito a Provinciali il costituire i Superiori de' Monasteri delle loro Provincie, mutarli, o privarli senza saputa del Proto Archimandrita*, in una Congregazione Particolare tenuta avanti la Santità Sua li 19 Novembre 1752 decise in favore del Proto Archimandrita con termini (f. 285) sì chiari, e potenti, ch'egli non sà capire, come i Provinciali abbiamo potuto movergli dubbio su questo punto. Ecco le parole del rescritto: *Licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnense Sess. 13, Cost. 7, Superiores, seu Praesidentes minores mutare; secus vero quoad Superiores monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis, vel privandis tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis, illud cum suo Consultorio Generale statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae, atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur* (f. 285v). Le quali parole, prese nel senso obvio, null'altro possono significare se non che i Provinciali quando si tratta di eleggere, o mutare i Superiori de' Monasteri più insigni sieno tenuti ricorrere al Proto Archimandrita, e il Proto Archimandrita proponga i Candidati al suo Consultorio, e trà i proposti scelga col parere dei Consultori quello che crederà più a proposito. Ed in fatti quel relativo « ipso » essendo del numero singolare, pare che debba senza dubbio riferirsi al singolare antecedente, che è il Proto Archimandrita, e non mai a Provinciali, che sono del numero plurale

(f. 286) Questa decisione dispiaque molto a Padri Provinciali, vedendosi ristretta la loro autorità, e ampliata quella del Generale; tuttavia si stettero cheti, e il Proto Archimandrita si mise in possesso della sua facoltà disponendo de' Superiorati di alcuni insigni Monasteri vacanti nella Provincia di Polonia.

Circa il 1755 li Provinciali cominciarono a cavillare sopra il suddetto Decreto col supposto, che vi potesse essere errore di penna, e che invece de' « propositis ab ipso » dovesse dire « de propositis ab ipsis », tanto più che pareva loro d'essere meglio informati che il Generale i soggetti abili delle (f. 286v) loro Provincie.

Pretende, che il P. Proto Archimandrita d'allora¹⁷⁷ ricorresse a questa S. Congregazione per l'interpretazione del Decreto; ma che negli atti dell'Ordine non se ne trova risposta. Quindi confessa, che per l'accennate contraddizioni, e per il bene della pace, tanto il suo Antecessore,¹⁷⁸ come egli si sono in diverse maniere diportati circa

¹⁷⁷ Heraclius Lisanskyj (1751-1759).

¹⁷⁸ Protoarchimandrita praesens Hypatius Bilynskyj (1759-1771, secunda vice), quem praecessit Heraclius Lisanskyj (1751-1759).

l'elezione di detti Superiori; giacchè alcune volte li hanno creati essi medesimi senza che fossero loro proposti da Provinciali, come nel 1755 i Superiori de' Monasteri Volicense, e Hoscense, e nel 1756 quello del Monastero Bitense; altre volte li hanno (f. 287) bensì eletti i Proto Archimandriti, ma con qualche connivenza al desiderio del Provinciale, come nel 1756 il Superiore del Monastero Lauroviense; ed altre volte di vari Proposti da Provinciali per un sol Monastero, ne ha il Proto Archimandrita col suo Consultorio eletto il più degno, come nel 1757 il P. Nowosielski pel monastero Bitense, nel 1758 altri soggetti per i Monasteri Vitebscense, e Pustinense.

Queste sono le ragioni del Proto Archimandrita, e questo il possesso, in cui s'è mantenuto della sua facoltà, e perciò ne spera dalla bontà, e giustizia dell'EE. VV. una benigna (f. 287v) conferma. Mette bensì sotto i loro prudentissimi riflessi, che come i Proto Archimandriti non possono mai abusarsi di tale autorità a fine di perpetuarsi nelle mani il governo dell'Ordine, giacchè essendovi l'alternativa del Generalato tra le due Provincie, non possono, che dopo moltissimi anni sperare di riascendere a quella dignità; così all'incontro v'è gran pericolo, che se ne abusino i Provinciali, e che propongano a Monasteri vocali non già i più degni, o i più a proposito, ma i più maneggevoli, e i più loro ben affetti, per così potere lor talento disporre delle (f. 288) cariche della Religione.

I Provinciali all'incontro fondano le loro ragioni sopra i Capitoli Dubnense, e Brestense; il primo de quali Sess. 13, Const. 7, ordina, che ubi agetur de' Monasteriis, et Superioratibus insignioribus, pro tunc R.mi Provinciales, hanc necessitatem R.mo Proto Archimandritae exponent, et Candidatos ad eosdem Superioratus pro approbatione proponent; e l'altro, Sess. 5, Const. 7, stabilisce: Ipsi Provinciales in suis Provinciis facient iuxta exigentiam mutationem aliarum personarum etc, ad Superioratus tamen insigniorum Monasteriorum etc. quoties necessitas mutandi Superiorum (f. 288) praedictorum Monasteriorum exegerit, Candidatum in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione proponent, quem R.mus Generalis, non ad invento impedimento canonico, approbare tenebitur. A questo aggiungono il Capitolo Brestense terzo, il quale nella Sess. 2, Const. 7 conferma quanto fu stabilito su tal proposito nel Brestense 2^o; onde avendo a lor favore tre Capitoli Generali approvati della S. Sede, non sanno persuadersi, che questa S. Congregazione col sopralodato Decreto volesse restringer loro l'autorità, che già pacificamente godevano circa la (f. 289) elezione de' Superiori, ma soltanto, che in caso di dover mutare, o privare i detti Superiori, fossero tenuti ricorrere al Proto Archimandrita, e a lui esporre le ragioni, in vista delle quali il Proto Archimandrita col suo Consultorio stabilisse ciò che fosse conveniente alla giustizia, e al bene dell'Ordine, lasciando a Provinciali in caso di morte libera la facoltà di proporre come prima i Candidati per il governo de' Monasteri maggiori. Questo bensì dicono, che guadagnò il Proto Archimandrita dal detto Decreto, che l'addove per le Costituzioni de' Capitoli Generali i Monasteri più insigni non (f. 289v) eran che dieci, cioè cinque nella Provincia di Lituania, e cinque nella Provincia di Polonia; nella sopralodata risoluzione furono dichiarati insigni tutti quei Monasteri, che godono il diritto di mandare i Vocali ai Capitoli; così che di dieci soli, di cui i Provinciali erano tenuti ricorrere per la conferma, ora devon ricorrere per tutti i Superiori vocali. Che poi la S. Congregazione non abbia inteso di pregiudicare al loro antico diritto, pretendono di provarlo dal contesto del Decreto medesimo, giacchè dimandando il Proto Archimandrita: *An liceat Provincialibus etc. an tenentur recurrere etc. an debeant proponere etc.* egli è chiaro dicono, che questo (f. 290) ricorrere, e questo proporre s'intende de' soli Provinciali. Leggendosi poi nella risoluzione: *Secus quoad Superiores Monasteriorum insigniorum,*

pro quibus mutandis, vel privandis Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, chi non vede, che il ricorrere spetta al Provinciale? E di che deve ricorrere? Ut de propositis ab ipso Monachis da chi proposti? certo dal Provinciale.

Intendono poi di provar maggiormente questo loro diritto dall'altro Decreto della S. Congregazione, alla quale essendo stato dimandato, se le lettere obedienciali a Superiori de' Monasteri più insigni si dovessero dare dal Proto Archimandrita, oppure da PP. Provinciali nella Congregazione (f. 290v) Generale de 27 Aprile 1755 fu risposto: Superioribus insigniorum Monasteriorum literas obedienciales extradendas esse a Provincialibus. Dal che ne traggono la conseguenza che a loro solo aspetti l'eleggerli, e proporli al Proto Archimandrita per la conferma, perciocchè se toccasse immediatamente lo leggerli al Proto Archimandrita, e al suo Consultorio, chi non vede, che a lui solo toccherebbe ancora il dar loro le ubbidienze? aggiungono esser cosa assurda, e contraria affatto alla disciplina ecclesiastica, che un Superiore proponga i Candidati per la conferma all'inferiore, come seguirebbe se il (f. 261) Proto Archimandrita con avvilitamento della sua dignità primaziale dovesse proporre i soggetti al suo Consultorio per indi riceverne o no l'approvazione. Sopra tutto poi mettono in vista la scarsa cognizione, che il P. Generale può avere de' soggetti abili delle due Province, e del bisogno particolare de' Monasteri a fronte della molta pratica, che ne hanno i Provinciali, giacchè pretendono, che poco, o nulla gli possa servire per questo effetto la nuda relazione della visita, che essi sogliono mandargli ogn'anno. Concludono finalmente col possesso, in cui dicono d'essersi sempre mantenuti di questo loro diritto, anche dopo il suddetto Decreto della S. Congregazione, per essere stato da tutto l'Ordine interpretato (f. 291v) a favore de' Provinciali, dà quali soli si è sempre costumato eleggere i Candidati per li Monasteri maggiori.

Monsignor Nunzio di Polonia poi è di sentimento che delle varie interpretazioni, che dar si possono al sopralodato Decreto, quella sola si debba abbracciare, che meglio corrisponde a dubbi proposti, e ch'è più conforme alle antecedenti Costituzioni de' Capitoli Generali, e al buon regolamento della Religione. Ora, dice egli ne dubbi, che occasioneranno questa relazione, si controverte bensì se i Provinciali fossero obbligati a ricorrere al Proto Archimandrita per la mutazione de' Superiori e in tal caso se dovessero proporre una determinata persona, alla quale il Proto Archimandrita (f. 292) fosse tenuto d'accordar la sua approvazione, sempre che non vi ostasse qualche canonico impedimento; ma non si mette punto in questione, se i Religiosi promovendi dovessero proporsi dal Proto Archimandrita; non è dunque credibile che la S. Congregazione abbia voluto attribuirgli un diritto sul quale non formava egli stesso veruna pretensione; tanto più poi che una tal facoltà sarebbe stata troppo opposta alle Costituzioni degli antededeuti Capitoli Generali, e quel che è peggio un tal regolamento sarebbe assai poco provido; mentre qualunque sia la notizia de' soggetti, che aver può il Proto Archimandrita, perchè solito a dar un'occhiata al libro delle Visite, e perchè assistito (f. 292v) dal Consultorio composto di membri di ambe le Province, egli è certo però, che si fatta notizia debba esser molto imperfetta a fronte di quella, che aver possono i Provinciali, e i Consultori delle rispettive Province. Oltre di ciò se il Proto Archimandrita avesse il diritto di proporre questi Candidati, colla promozione di persone addette potrebbe rendersi dispotico del Capitolo Generale, che si tiene al terminar del suo ufficio. Laddove rimanendo questo diritto presso i Provinciali, può sperarsi fra i vocali di esse un tal equilibrio, che venga a conservar illesa la libertà de' Capitoli Generali. Conchiude finalmente che l'ottimo interprete delle leggi è l'osservanza, la quale afferma stare

(f. 293) invariabilmente a favore de' Provinciali che non sanno intendere come sia caduto in animo al P. Proto Archimandrita di arrogarsi un diritto da essi senza controversia, e senza interruzione esercitato.

NOTA: Il Capitolo celebrato dai Monaci Basiliiani Ruteni nel 1743 in Dubno fu dalla S. Sede approvato, come si vede dalla Costituzione "*Inter plures*", Boll. di Benedetto XIV Tom. I, p. 346.

Il Capitolo Brestense 3^o fu dalla S. Congregazione coram SS.mo nel 1752 esaminato, corretto, ed approvato a motivo che il Metropolitanano di quel tempo ricorse qui per la di lui annullazione.

(f. 293v) Sicchè nella presente controversia deve aversi riflesso al Capitolo Dubnense, ed al Brestense 3^o.

Nel Dubnense dunque alla Sess. 13, Cost. 7, si stabilì: Provinciales in suis Provinciis facient iuxta exigentiam mutationem aliarum personarum religiosarum; si vero necessitas exegerit ipsos etiam Superiores mutare, et alios substituere, maxime ubi agatur de Monasteriis, et Superioribus insignioribus, pro tunc Provinciales hanc necessitatem R.mo Proto Archimandritae exponent, et Candidatos ad eosdem Superioratus pro approbatione proponent; Minores tamen Praesidentes soli Provinciales cum Consultorio proponent.

(f. 294v) Questo statuto nel Capitolo Brestense 3^o, celebrato nel 1751, fu in parte ampliato a favore delli Provinciali, ed in parte ristretto rispetto al Proto Archimandrita.

L'ampliamento per i Provinciali fu, che la parola "Candidatos" fu mutata in "Candidatum", e vi aggiunsero: in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione R.mo Generali proponent.

Una delle ristrettezze per il P. Generale fu l'aggiunta fatta: quem R.mus Generalis, non adinventio canonico impedimento, approbare tenebitur.

L'altra ampliamento per i Provinciali fu che nel Dubnense si esprime: Minores tamen Praesidentes soli Provinciales cum Consultorio proponent, e (f. 294v) nel Brestense fu variato così: omnes vero alios Superiores soli Provinciales cum voto Consultorum suorum Provincialium determinabunt.

L'altra ristrettezza per il Generale consisteva che il Capitolo di Dubno esprimeva in genere: maxime ubi agatur de Monasteriis, et Superioratibus insignioribus ed il Capitolo di Bresta dichiarò, e determinò quali dovessero essere i Monasteri più insigni, scilicet ex Provincia Lithuana: Vilnen., Bythin., Zirovycen., Polocen., et Vitebscen. Ex Provincia autem Polona: Dobromilien., Laurovien., Leopolien., Biastocen., et Sancti Salvatoris ad Montes.

Gli atti di questo Capitolo Brestense (f. 295) 3^o trasmessi a Roma dal Nunzio Apostolico con una ben forte Lettera del Metropolitanano colla quale vivamente si doleva, che le determinazioni formate in esso Capitolo fossero state fatte non solamente con istudiatto artificio, ma altresì con evidente prepotenza di alcuni pochi Monaci turbolentissimi, che non ebbero altro fine di conculcare l'autorità Metropolitanana, offendere l'autorità Metropolitanana, offendere il ius Regio, e deludere gli ordini della Sede Apostolica, con togliere, circoscrivere, ed accrescere a loro favore le Costituzioni del Capitolo di Dubno, dalla S. Sede approvate.

Fece pertanto istanza il Metropolitanano, che gli atti di detto Capitolo si annullassero, e se ne celebrasse uno nuovo.

Qui però si stimò di esaminare gli atti di (f. 295v) esso Capitolo, come si fece in una Congregazione particolare, tenuta avanti il Papa li 19. 9bre 1752, nella quale postosi XI dubbio: An liceat Provincialibus inconsulto Proto Archimandrita consti-

tuere Superiores locales Monasteriorum suae Provinciae, illos mutare, vel etiam privare? et quatenus negative, an teneantur pro omnibus Superioribus constituendis recurrere ad Proto Archimandritam; et quatenus affirmative, an debeant proponere determinatam personam, quam Proto Archimandrita, non adinvento canonico impedimento, approbare teneantur.

Su questo quesito consideratesi su descritte ampliamenti a favore dei Provinciali, le ristrette al Proto Archimandrita, e le variazioni fatte, ne emanò il riferito Decreto, cioè:

(f. 296) Licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnen., Sess. 13, Const. 7, Superiores, seu Praesidentes minores mutare, sicut vero quoad Superiores Monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis, vel privandis Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis, illud una cum suo Consultorio Generali statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae, atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur. Insigniora vero Monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent, mittendi vocales cum Suffragio ad Capitula Generalia, et Provincialia.

Questo Pontificio Decreto letto nell' (f. 296v) altro Capitolo, tenuto dai Monaci parimente in Bresta l'anno 1759, fu intieramente dai Capitolari approvato, ed inserito nelle Costituzioni dell'Ordine ivi formate, ed è il X di esse Costituzioni del seguente tenore:

Comprobatum est, ut ipsi Provinciales in suis Provinciis faciant pro exigentia mutationem aliarum personarum Religiosarum, quemadmodum Costituzione 7 nuperimi Brestensis Capituli stabilitum fuit: Quoad Superioratus autem conformiter ad resolutione 11^{ma} S. Congregationis de Propaganda Fide diei 19. 9bris 1752. Statutum est: Licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnen., Sess. 13, Constit. 7, Superiores, seu Praesidentes minores etc. (ut supra).

Le Costituzioni fatte nel Capitolo nel 1759 furono esibite a questa S. Congregazione nel 1763 per l'approvazione; la (f. 297v) S. Congregazione pertanto a relazione dell'E.mo Signor Cardinal Galli, Ponente, fece li rescritti a 12 capi delle medesime, ma sul capo 10, di cui ora si tratta, non trovandovi che emendare, nulla rispose. Del rimanente l'esempio, che si adduce nel 1755, fu che essendo stato proposto il quesito: Se le lettere obedienciali ai Superiori dei Monasteri più insigni dovessero darsi dal Proto Archimandrita, o dai Provinciali, la S. Congregazione rispose che dovessero darsi dai Provinciali, e ciò disse, perchè Monsignor Lascaris asserì, che per lo passato tali obedienciali si davano dai Provinciali, che perciò non vi era motivo di privarli di tale prerogativa, anche per non dare ansa ai Superiori scelti dal Generale di figurarsi di non dipendere (f. 298) dalla giurisdizione de Provinciali nel governo de Monasteri ».

Dubbio II. Se quegli, a cui di ragione apparterrà, debba a predetti Monasteri proporre più Candidati, e quanti? oppure sia sufficiente proporre un solo, il quale il Proto Archimandrita col suo Consultorio, non vi trovando Canonico impedimento sia tenuto eleggere?

Pare al Proto Archimandrita, che il proporre un solo come i Provinciali vorrebbero, sia un coartar molto la facoltà, che la S. Congregazione gli accorda nel sopralodato Decreto, giacchè in questo la elezione che di sua natura vuol essere libera, diverrebbe legata, e dovrebbe cader quasi sempre nella persona, che gli fosse proposta. Oltre (f. 298v) di che le parole del Decreto dicono de « propositis Monachis », non de « proposito Monacho »; onde sembra, che anche la S. Congregazione intenda, che abbiassi da proporre più d'un Candidato, come lo intese il Capitolo Ge-

nerale Dubnense, allorché disse Sess. 13, num. 6: ubi agetur de Monasteriis, et Superioratibus insignioribus, pro tunc Religiosissimi Provinciales hanc necessitatem R.mo Proto Archimandritae exponent, et Candidatos ad eosdem Superioratus pro approbatione proponent.

Li Provinciali poi rispondono, che tanto il Decreto della S. Congregazione, che il citato Capitolo Dubnense non suffragano punto la pretensione del Proto Archimandrita, giacchè parlando (f. 299) di più Monasteri insieme era dovere, che l'uno nominasse i Monaci, e l'altro i Candidati in numero plurale. Bensì recano a favor loro diverse Costituzioni di altri Capitoli Generali, ove si nomina chiaramente il Candidato in numero singolare, come del Brestense secondo, Sess. 5, num. 7; Provinciales etc. Candidatum in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione proponent in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione R.mo Generali proponent.

La consuetudine in questo particolare è varia, poichè si trova, che i Provinciali hanno proposto ora un solo, ora più, e ora diversi confusamente per più Monasteri.

(f. 299v) Monsignor Nunzio, considerate le circostanze particolari di quel Paese, afferma non esser difficile il caso, che al buon Regolamento d'un Monastero sia necessario qualche determinato Religioso. Onde qualora la S. Congregazione non trovasse ragioni bastevoli a favor de Provinciali, e de loro Consultori, è di sentimento che si potrebbe almeno conservar loro il possesso, in cui sono, di proporre uno, o più soggetti, come ad essi aggrada, sino al prossimo Capitolo Generale, ove fossero tenuti mettere questo punto in deliberazione.

Quanto all'elezione, che il P. Generale pretende coartata dalla proposta d'un sol Candidato, i Provinciali negano che a lui punto competeva veruna elezione, (f. 300) la quale e per i Decreti Apostolici, e per le Costituzioni dell'Ordine appartenne sempre a Provinciali. Il diritto del Proto Archimandrita non è che l'approvazione del Candidato, come viene espresso chiaramente ne Capitoli Generali, che dicono: Candidatum in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione R.mo Generali proponent.

NOTA: Nella stessa Congregazione Generale degl' 11 Luglio 1763 fu presentato alla S. Congregazione un'Appendice alle Costituzioni, col quale il Proto Archimandrita, ed i suoi Consultori Generali dell'Ordine proposero alla medesima alcune spiegazioni.

Ed in quanto ai Superiori maggiori suggerirono doversi osservare, che subordinamento (f. 300v) non si mescolasse nella di loro mutazione, al cui riparo questa S. Congregazione aveva saviamente stabilito, che i Provinciali proponessero più d'un Candidato al Generale, e suo Consultorio per essere poi scelto quello che sarebbe parso più idoneo, ma che i Provinciali interpretando altrimenti il senso della S. Congregazione credevano di dover presentare una sola persona per ciascun Monastero.

Perciò il P. Generale supplicò la S. Congregazione a spiegare si chiaramente la sua intenzione, che in avvenire non vi rimanesse luogo a dubitare.

Non si sà sù qual fondamento il Proto Archimandrita facesse la surriferita asseriva di avere la S. Congregazione (f. 301) stabilito che i Provinciali proponessero più d'un candidato al P. Generale e suo Consultorio, quando che il Decreto de 19 Novembre 1752 non parla, che i Provinciali debbano proporre, ma « de propositis ab ipso (Proto Archimandrita) Monachis »; ne posteriormente la S. Congregazione ha fatta altra dichiarazione sù questo Articolo.

La S. Congregazione pertanto nel 1763 neppure su questa petizione rispose cosa alcuna, o perchè stimò, che abbastanza chiari fossero il Decreto de 19 Novembre 1752, e la di lui accettazione fatta nel Capitolo Generale nel 1759, o perchè volle

riportarsi al Decreto, che in tutto il corpo delle Costituzioni fece, e fu il seguente: *Emin.rum Patrum ea (f. 301v) mens fuit, ut eadem Constitutione (quemadmodum ipsarum n. 28 statutum fuit) post quam ab electis duodecim Monachis ad perfectionem redactae, et in unum corpus collectae fuerint, iterum in proximo Capitulo Generali examinentur, et stabiliantur, ac tunc pro impetranda Sedis Apostolicae approbatione ad S. Congregationem remittantur. Quando questa sia la mente della S. Congregazione, o converrebbe decidere ora, se debbansi proporre uno, o più candidati, oppure la cautela, che nel nuovo esame, da farsi nel futuro Capitolo Generale, non si faccia alcuna alterazione, o interpretazione nei Decreti della S. Sede ».*

Dubbio III: Supposto, che s'abbiano da (f. 302) proporre più Candidati, se elezione si debba fare a voce, o per voti segreti?

Per togliere ogni riguardo umano bramerebbe il Proto Archimandrita che l'elezione si facesse per voti segreti, il che dice, che sarebbe utilissimo, che dall'EE. VV. si stabilisse ancora per i Capitoli, e Consulte tanto del P. Generale, che de' Provinciali. Concorderebbe questo con la mente della S. Congregazione manifestata in altri incontri, come sotto il dì 11 Luglio 1763, nè Decreti sopra l'ultimo Capitolo Generale Brestense al numero 8º, ove leggesi: *statuerunt, ut quaecumque in Capitulis Generalibus quaestiones enascantur, semper per suffragia secreta definiantur.*

Li PP. Provinciali stimano superfluo questo (f. 302v) dubbio, parendo loro d'essere tenuti a proporre un sol Candidato per ciascun Monastero vacante. Anzi confessano ingenuamente d'essere tra loro tale scarsezza di soggetti, che sono costretti talvolta a eleggere qualche Superiore non in tutto idoneo, or come potrebbero (dicon essi) proporre più Candidati, se incontrano alle volte difficoltà insuperabili a ritrovarne un solo? Per altro dicono bramare anche essi, che le cose, che si hanno a definire ne Consultori, e specialmente i negozi, e le questioni più importanti, si decidano per voti segreti.

Circa questo punto anche Monsignor Nunzio scrive, che quando i Superiori dovessero scegliersi fra molti candidati, (f. 303) sarebbe a suo parere opportuno l'uso de' voti segreti, affinchè i votanti fossero in maggior libertà.

NOTA: Nella Congregazione deg' 11 Luglio 1763, nell'esame de' punti dell'altro Capitolo Brestense celebrato nel 1759, la S. Congregazione in congiuntura che decretò d'esaminarsi nel futuro Capitolo Generale, se i Segretari delle Provincie dovessero anch'essi prestare il giuramento prescritto, ad altri Uffiziali, ordinò su tale esame, et per suffragia secreta definire mandavit.

Indi aggiunse: *Imo hoc ipsum generatim statuendum censuit, ut quaecumque in Capitulis Generalibus quaestiones enascantur, semper per suffragia (f. 303v) secreta definiantur, praesertim si de iis agatur, quae in legem, et Constitutionem transire debeant ».*

Dubbio IV: In caso che vachino due Monasteri insigni, o vi sia bisogno di mutar due Superiori, se debbansi a ciascuno dei detti Monasteri proporre più Candidati, o si debban questi piuttosto proporre per un Monastero solo; di poi fatta l'elezione di questo primo Superiore, si debba sostituire un sol nuovo candidato per il secondo Superiorato, e per compire il numero de' Proponendi riproporre di nuovo i soggetti della prima candidatura.

Anche questo dubbio viene da Provinciali (f. 304) creduto superfluo, pretendendo a norma delle loro Costituzioni di doverne proporre un solo per Monastero, e d'essersi sempre mantenuti pacificamente in questo possesso, benchè per usare un politezza al P. Generale ne abbian talvolta volontariamente proposto più d'uno. Proestano bensì, che in avvenire si asteranno da simili atti di superstizione, e che non

si scosteranno pur 'un punto dalle leggi capitolari, e dà Decreti della Sede Apostolica.

V. Li Consultori Generali secondo le Costituzioni dell'Ordine approvate da questa S. Congregazione debbono risiedere appresso il Proto Archimandrita nel Monastero Poczajoviense, quando esso Generale viene assunto (f. 304v) dalla Provincia Polona; ora avendo esso Monastero gran bisogno di risarcimenti, e convenendosi perciò fare delle grosse spese, non è più in istato di mantenere tanti Monaci e perciò il P. Generale supplica l'EE. VV. voler dispensare detti Consultori dalla residenza nel Monastero Poczajoviense sinchè sia terminata la fabbrica, obbligandosi perciò i medesimi a trattarsi nè Monasteri più vicini per essere a portata di radunarsi alle Consulte.

Monsignor Nunzio circa questa domanda si riporta (f. 305) interamente alle risposte de' Provinciali, che dicono essere una mera illusione, che i Consultori Generali in tutto il tempo del Generalato del P. Bilinski siansi mai trattenuti nel Monastero Poczajoviense, come veramente dovevano, che, anzi, hanno abitato quà e là, essendo vari di loro Abbati d'alcuni Monasteri. Esser falso, che il Monastero Poczajoviense per alcune nuove Officine, che si facciano, non possono mantenere il numero di prima, essendo esso il più ricco, il più celebre, e il più vasto di tutto l'Ordine, e avendo a titolo di questi risarcimenti conseguito grosse somme dalla pia liberalità del Conte Nicolò Potocki; oltre che tanto per i Consultori (f. 305v), che per il Segretario Generale si paga ogn'anno una sufficiente pensione, per cui vengono a scemare notabilmente le spese del Monastero e perciò fanno istanza, che gli si nieghi questa dispensa, e gli facciano anche in ciò osservare le Costituzioni.

NOTA: Nel 1753 fu dalla san. mem. di Benedetto XIV, a petizione del Proto Archimandrita di quel tempo, concessa la dispensa per tre anni di non risiedere i Consultori presso esso Proto Archimandrita nel Monastero di Torokanie, della Provincia di Lituania, sul motivo della necessità di aggiungere per tale effetto un braccio di muro (f. 306) al detto Monastero, che era di legno, lo che eseguito, gli fu data nel 1756 un'altra proroga per due anni, acciò la fabbrica si perfezionasse, ed asciugasse, colla condizione però, che li Consultori dimorassero in altri Monasteri, dai quali fossero a portata di facilmente radunarsi insieme.

Essendosi poi tenuto ultimamente un Concorso da Superiori Generali e Provinciali dell'Ordine affine di disporre le cose occorrenti pel futuro Capitolo, fu determinato concordemente di supplicare l'EE. VV. per la facoltà di accrescere il numero dei Definitori Generali, riserbata bensì in tre Capitoli Generali, ma poi negata (f. 306v) loro da questa S. Congregazione nè Decreti confermati dall'ultimo Capitolo Brestense.

VI. Il Proto Archimandrita pertanto a nome di tutto l'Ordine supplica l'EE. VV. a degnarsi di lasciargli in libertà d'accrescere i detti Definitori almeno nel caso, che si dovesse fare la divisione tra le Provincie, che credono opportunissima per stabilire nella Religione un miglior ordine, e una più perfetta disciplina.

NOTA: Nelle Costituzioni formate nel Capitolo celebrato nel 1759 si riservano i Padri l'arbitrio di stabilire altrimenti ne futuri Capitoli circa (f. 307) il numero de' Consultori Generali: sopra di che la S. Congregazione li 11 Luglio 1763 decretò: *Non placuit S. Congregationi, imo vetuit prefixum Consultorum, et Secretariorum Generalium Ordinis, qui una cum Proto Archimandrita eodem in Monastero residere tenentur, numerum augeri, neque id licere voluit ipsi Capitulo Generali.*

VII. In ultimo, per dare uno stimolo a Religiosi d'impiegarsi più volentieri nel servizio di Dio, e per raffrenare negli inferiori l'ambizione, e ne Superiori l'ac-

cettazione delle persone, il medesimo P. Generale a nome di tutto l'Ordine le supplica a voler confermare la legge stabilita (f. 307v) in tre Capitoli Generali, ma non in tutto approvata dall'EE. VV., cioè che i Monaci prima di essere abilitati alle cariche, almeno per sei anni, dopo terminati gli studi, abbiano o nel insegnare o nel predicare, o nel far le Missioni, o in qualunque altra maniera fruttuosamente faticato.

NOTA: Nella stessa Congregazione degl'11 Luglio 1763 fu rescritto su questo punto: *Nimis dura visa est lex, qua generatim omnibus, qui a studiis revertuntur, interdicitur promotio ad officia, ed dignitates, et idcirco ulteriori explicatione indigere.*

Rescriptum (f. 308)

Ad I-mum dubium resolutum fuit, quod in casu mutationis, vel privationis Superiorum Monasteriorum insignium iuxta declarationem Congregationis Particularis, die 19 Novembris 1752 habitae, Provinciales recurrere teneantur ad Proto Archimandritam, ut de Monachis propositis ab ipso Proto Archimandrita suo Consultorio Generali illud cum eodem Consultorio statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae, atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur.

Ad II et III et IV: Provisum in primo.

Ad V et VI: Decretum fuit, quod proponi (f. 308v) debeant excutienda in proximo Capitulo Generali, ea lege, ut quod resolutum fuerit ad Sacram Congregationem postea transmittatur, ut ab eadem quod factum opus fuerit definiatur.

Quoad VII: Reproponatur in eodem Capitulo Generali, modo ut supra, sub aliquo temperamento.

1310.

Roma, 7 . IV . 1767.

Pro absoluteione a censuris.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 137, fol. 80, nr. 20.

CONG. GEN. — Apr. 7, 1767 (f. 69).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 7 Aprilis 1767, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Castelli Praefectus, Ganganellus, Bonaccursius, Boschi, Alex. Albanus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschii, Secretarii.

Giovanni Zielinski, e Giovanni Wacewicz, Parochi ruteni della Diocesi di Bresta in Lituania, essendo incorsi nella scomunica, e irregolarità per avere poste violentemente le mani adosso ad un Paroco latino in Chiesa, e battuto fortemente, ora, pentiti del loro eccesso, supplicano le EE. VV. d'interceder da Nostro Signore le facoltà al Vescovo Ruteno di Luceoria, e Bresta, loro Ordinario, affinché possa assolverli in utroque foro, non ostante l'appellazione del Fiscale latino alla S. Nunziatura.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1311.

Roma, 7 . IV . 1767.

De spolio Episcopi Volodimiriensis deque iure hereditario et administrativo Capituli Volodimiriensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 137, fol. 93-96, nr. 27.

Apr. 7.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Serbelloni,
et pro eo R. P. D. Marii Marefoschi, Secretarii.

Nella Congregazione Generale dè 28 Aprile dell'anno scorso fu riferita all'EE. VV. un'istanza di Romano Wyhowschi, Arcidiacono della Cattedrale d'Uladimiria, in cui si rappresentava, che nell'anno 1598, volendo Hipazio Pociy, Vescovo allora d'Uladimiria, erigere il Capitolo della sua Cattedrale, aveva fondate tre Dignità, cioè quella dell'Arciprete, quella del Cancelliere, e la terza dell'Arcidiacono, dotandole d'alcuni fondi, e prescrivendo, che in futuro dopo la morte sua e de suoi Successori pro tempore spettasse a questi tre Capitolari non solo l'amministrazione (f. 93v) delle sostanze d'ogni genere lasciate dai Vescovi, ma eziandio dè beni appartenenti alla Chiesa medesima, che questa fondazione alle preghiere del detto Monsignor Pociy era stata confermata con privilegio di Sigismondo III, Re di Polonia, nella Dieta Generale dè 13 Aprile dell'anno istesso, e che tutto ciò costava dall'Istromenti peranche esistenti. Che i Capitolari suddetti erano rimasti in possesso dei beni loro assegnati sino all'anno 1725, in cui Monsignor Godebschi fu promosso alla Chiesa d'Uladimiria; Che questi, insieme con i beni della Mensa, si era impadronito anco di quelli del Capitolo, e ne aveva goduto le rendite sino all'estremo di sua vita, tenendo per stile di nominare verbalmente i Capitolari, ma (f. 94) di non dar loro giammai l'effettiva istituzione, acciò non fosse obbligato a consegnargli anco i beni; che dopo la di lui morte il moderno Metropolitanò di Russia, a cui è stata accordata la ritenzione della Chiesa d'Uladimiria, aveva per verità restituito il suo lustro al Capitolo con dare la formale istituzione ai presenti Capitolari, e reintegrarli nel possesso dè loro beni, dè quali erano stati da tanto tempo spogliati, ma che non per questo erano stati risarciti delle rendite percepite da Monsignor Godebschi durante il suo lungo governo. Quindi supplicava l'Arcidiacono sopramentovato, che fatto un calcolo diligente di tutto questo danno sofferto, piacesse alla S. Congregazione d'ordinare il rientramento (f. 94v) sopra lo spoglio di Monsignor Godebski defunto, quale esisteva in mano di Monsignor Nunzio di Polonia, ad effetto di erogarne il valsente in beneficio del Capitolo, e in augumento dè beni ad esso assegnati dal Fondatore. Supplicava in oltre, che l'erezione del Capitolo istesso fatta, come si è detto, dal Vescovo Hipazio Pociy venisse confermata, con Bolla Pontificia, mentre con ciò non solo verrebbe a rendersi più stabile il Capitolo suddetto in vantaggio della Cattedrale, e della Diocesi, ma si ecciterebbero i Vescovi, e i Magnati del Regno ad erigere altri simili Capitoli nelle Chiese Cattedrali, il che sarebbe d'un gran stimolo ai Chierici per avanzarsi nei studi, con la speranza d'essere anch'essi un giorno promossi a tali Dignità.

(f. 95) Furono altresì riferite l'informazioni favorevoli, che si erano ricevute su questo particolare tanto dall'odierno Metropolitanò di Russia, quanto da Monsignor Nunzio, il quale rispetto allo spoglio Godebskiano diede avviso, che sin'allora erano pervenuti in sua mano 700 Ungheri e che collocata tal somma a frutto, men-

tre s'andavano praticando le diligenze possibili per riscuotere i crediti appartenenti allo spoglio suddetto; soggiunse inoltre che stante il buono stato, in cui si trovavano le Chiese della Diocesi d'Uladimiria, non vi era bisogno d'erogare la somma qui sopra mentovata conforme all'Istruzioni antecedentemente date dalla S. Congregazione, le (f. 95v) quali in sostanza portavano, che si dovesse fare ogni sforzo per recuperare tutte le robe, e denari appartenenti allo spoglio del defunto Monsignor Godebski, e che il tutto dovesse porsi in luogo sicuro per mandarne indi nota alla S. Congregazione, e per valersene con il permesso, e direzione della medesima in beneficio, e comodo della Chiesa d'Uladimiria, e sua Diocesi.

In vista di ciò decretarono l'EE. VV. nella forma che segue: Dilata, et scribatur D. Nuncio pro transmissione copiae authenticae foundationis Episcopi Pociey, et exquirat votum Ordinarii super approbatione eiusdem foundationis, et deinde providebitur.

Non ha tralasciato Monsignor Nunzio di (f. 96) eseguire puntualmente quanto gli è stato commesso, trasmettendo con lettera dè 7 Gennaro prossimo passato la copia autentica della fondazione del Capitolo d'Uladimiria, fatta da Mongignor Pociey con l'assegnamento di vari stabili e confermata da Sigismondo III, Re di Polonia, il dì 13 Aprile 1598. E quanto al voto dell'Ordinario, che è il Metropolitanò di Russia, ha parimenti inviata una sua lettera originale dè 25 Giugno 1766, con la quale non solo si dichiara essere di sentimento, che debba dalla Sede Apostolica approvarsi il Capitolo suddetto e sua fondazione, ma supplica inoltre, che per il maggior bene, e servizio della Chiesa d'Uladimiria venga accordata con breve Pontificio una tal grazia.

Si degneranno dunque l'EE. VV. di risolvere:

1. Se, e come debba confermarsi la (f. 96v) richiesta fondazione.
2. Se, e qual parte dello spoglio del defunto Vescovo Godebski debba applicarsi al Capitolo da confermarsi, e con qual distribuzione fra i medesimi Capitolari.

Rescriptum.

Ad 1m: Supplicandum SS.mo pro confirmatione foundationis Capituli, et pro expeditione Brevis Apostolici ad hunc effectum.

Ad 2m: Capitulum esse reintegrandum super spolio Episcopi Godebski iuxta modum, et modus est, ut dimidium spoli investiat favorè Mensae Capitularis, et aliud dimidium pro manutentione Ecclesiae Cathedralis Uladimiriensis.

1312.

Roma 18 . VII . 1768.

De cessione iurisdictionis a Metropolita Kioviensi facta in favorem suorum Coadiutorum, A. Mlodovskij et L. Szeptyckij.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 138, fol. 187-191v, nr. 18.

CONG. GEN. — Iul. 18, 1768 (f. 165).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Iulii 1768, inter fuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Castelli Praefectus, Ganganellus, Bonaccursius, Boschi, Pamphylius, Alex. Albanus. Nec non R. P. D. Lancellotti, Protonotarius Apostolicus.

Sulla cessione di giurisdizione fatta dal Metropolitanò di Russia ai suoi Coadiutori. - Dilata.

Relatio R. P. D. Marii Marefoschi, Secretarii.

Dal Signor Marchese Antici, Ministro della Maestà del Re di Polonia, fu presentato un memoriale per ottenere da questa S. Sede la conferma della cessione fatta da Monsignor Arcivescovo di Chiovia, Metropolitanò di Russia, della sua giurisdizione sì ordinaria, che delegata a favore dei due Vescovi, suoi Coadiutori nella Metropolia, e nel Vescovato di Uladimiria. Prima però di accordare tale conferma, stimarono le EE. VV. di cercare da Monsignor Nunzio di Polonia informazione, e parere sul detto memoriale, ingiungendogli specialmente d'informarsi dal Metropolitanò istesso, se la detta cessione sia stata veramente spontanea, o pure forzata, e contro il suo desiderio, e volontà.

Monsignor Nunzio¹⁷⁹ adunque risponde, che il Metropolitanò si trova al presente nel Palatinato di Chiovia in grandissima distanza di Varsavia, e che però sebbene incaricasse subito il di lui Procuratore perchè lo avvisasse, e gli facesse pervenire i suoi veri, e precisi sentimenti sù questo affare, tuttavia (f. 187v) attesa la troppo gran lontananza, e la somma difficoltà, con cui si ricevono le lettere da quelle parti, occupate dalla Confederazione, non può sperare d'averne riscontro, che dopo lunghissimo tempo. Onde volendo intanto soddisfare colla prescritta sollecitudine ai comandi delle EE. VV. almeno in quella parte, che può, dopo avere riscontrati i Dispacci, e memorie di Monsignor Visconti, suo Antecessore, dice di aver rinvenuto, che sin da quando Monsignor Volodkovicz era peranco Coadiutore di Monsignor Hrebnicki, Metropolitanò,¹⁸⁰ cominciarono a farsi ricorsi alla S. Sede contro di lui, sì per la vita scandalosa che teneva, come per la sua irregolare, e violenta condotta nell'esercizio della giurisdizione, non senza gravi sospetti di simonia, sù i quali essendo interpellato Monsignor Visconti, egli spedì all'EE. VV. una lunga informazione con vari documenti, che tendevano a provare gli accennati capi di accuse.

NOTA: È vero, che nel 1761 essendo Monsignor Volodkovicz Vescovo di Uladimiria, vennero alla S. Congregazione dei ricorsi contro la di lui condotta, (f. 188) sulli quali scritesene a Monsignor Nunzio in Polonia, questi nel 1762 li verificò nel modo, che si vede da una specie di Processo esistente in questo Archivio.

Giunto poi al possesso della Metropolia, e continuando tuttavia i medesimi ricorsi, si procurò di dargli un Coadiutore, dal che non ne nacque alcun vantaggio, per non aver voluto esso Metropolitanò assegnare al Coadiutore nessuna parte dè frutti della Metropolia, onde poter senza proprio dispendio intraprendere i viaggi necessari per riparare a disordini della Diocesi.

NOTA: Nel 1763 si diede al Metropolitanò il Coadiutore alla Metropolia, anche ad oggetto che il Coadiutore riparasse colla visita li rappresentati disordini. Si scrisse nello stesso anno al Nunzio Apostolico, esser mente della Santità di Nostro Signore, che egli inducesse il Metropolitanò a cedere al Coadiutore l'amministrazione dei Beni della Metropolia in quella guisa, e patti, che anch'egli l'aveva (f. 188v) ricevuta dal suo Antecessore, e in tal caso Sua Beatitudine non avrebbe avuto difficoltà di accordare ad esso Metropolitanò la ritenzione del Vescovato di Uladimiria.

Replicò il Metropolitanò, che tal cessione sarebbe stata di suo gran pregiudizio perchè egli ebbe dall'Antecessore l'amministrazione di detti Beni non come Coadiutore

¹⁷⁹ Angelus Maria Durini (1766-1772).

¹⁸⁰ Metropolitanò Kioviensis (1748-1762).

ma per affitto, che il suo Antecessore poteva egualmente fare con qualsivoglia altro e in tal contratto erasi obbligato di pagare al Metropolitan antecessore tremila zecchini l'anno, di riparare i Beni rovinati, e di terminare a sue spese le liti; lo che avendo egli eseguito, aveva di molto migliorati li Beni della Metropolia, anche con accrescerli di fabbriche, di molini, di fucine, e moltiplicazione di Coloni.

È poi noto all'EE. VV., come aumentandosi sempre più i disordini, particolarmente nei Decanati che esistono nei Palatinati di Kiovia, e Braclavia, fu fatta istanza per parte del Re, che la giurisdizione de' detti Decanati si trasferisse dal (f. 189) Metropolitan a Monsignor Szeptiski, suo Coadiutore, e come dopo l'informazione, e voto di Monsignor Visconti furono a tal'effetto spediti due Brevi,¹⁸¹ che per la partenza di detto Monsignor Nunzio, e per i gravissimi torbidi insorti in quel Regno sono restati nella Nunziatura.

NOTA: Li 20 giugno 1767 si spedì un Breve, col quale si dà l'esercizio della giurisdizione spirituale indipendente dal Metropolitan sulli Decanati, e Parrocchie de' Palatinati Kioviense, e Braclaviense al Coadiutore, *salvis tamen iuribus Ecclesiae Metropolitanæ*. E con altro Breve della stessa data fu ciò notificato al Metropolitan.

Dice poi, che l'inverno passato trovandosi il Metropolitan di Russia in Varsavia, Sua Santità per mezzo di una memoria diretta al Gran Cancelliere della Corona¹⁸² da comunicarsi allo stesso Metropolitan, gli fece intendere, che sin dal principio del suo Regno aveva avuti frequenti reclami contro di lui non solo per la vita scandalosa, che menava, ma ancora per l'irregolarità, e violenza, con cui esercitava la sua giurisdizione, onde n'era venuta la perdita di tante migliaia d'anime, staccatesi dall'unione della Chiesa nell'Ukraina; che l'Ambasciatore di Moscovia aveva in mano autentici documenti della di lui scandalosa, e violenta condotta, de' quali potrebbe far uso per rovinare la Religione Greco-unita; che però affine di mettere la sua persona al coperto dall'ignominia, e riparare ai disordini, e alle perniciose conseguenze, era necessario, ch'egli allontanasse da se quelle persone che pregiudicavano al di lui decoro, e che cedesse l'esercizio della giurisdizione nelle Diocesi di Kiovia, e Uladimiria ai due rispettivi suoi Coadiutori, lasciando amministrare i medesimi senza ingerirsene, e assegnando loro una porzione delle rendite in ricompensa del peso, e fatiche, che doveano intraprendere per di lui servizio. Rispose Monsignor Metropolitan con una rispettosa memoria, in cui non ricusava d'allontanare da se le persone sospette, ogni qualvolta fossero prima (f.190) giudizialmente convinte del delitto, che loro s'imputava; nel rimanente sottomettendosi del tutto al volere di Sua Santità, condisceva a cedere a suoi Coadiutori e la giurisdizione, e porzione delle rendite; in seguito di che fece poi quella formale cessione, che unita al memoriale è stata presentata a questa S. Sede.

Non dubita Monsignor Nunzio, che il Metropolitan vi si sia indotto di mala voglia, come ha sentito da quegli stessi, che hanno avuto parte nel persuaderlo: ma crede anche di dover dire all'EE. VV. che la serie delle cose esposte, e i replicati ricorsi verificati dalle informazioni di Monsignor Visconti, suo Antecessore,¹⁸³ possono dare gran peso per la conferma della cessione, che si domanda.

Dopo questa informazione di Monsignor Nunzio è giunta una lettera de' due

¹⁸¹ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 194-195, nr. 771-772, sub data 20.VI.1767.

¹⁸² *IBIDEM*, sub nr. 771, pag. 194.

¹⁸³ Antonius Eugenius Visconti, Nuntius Varsaviensis (1760-1766).

sopradetti Vescovi Coadiutori, nella quale esponendo la cessione fatta loro dal Metropolitan col crearli Vicari Generali nelle di lui rispettive Diocesi, ne implorarono dalle EE. VV. la conferma.

Nel tempo medesimo per parte dell'Arcivescovo Metropolitan (f. 190v) è stato presentato dall'Abbate Stefanini, suo Agente, un memoriale, in cui reclama altamente contro la detta cessione, come estorta con maniere le più violente, e illecite. E dice, che appena certiorato l'Arcivescovo per lettera di questa S. Congregazione, ch'egli avrebbe fatto cosa grata alla medesima, dando l'amministrazione de' Decanati di Braclavia, e di Chiovia al Vescovo Ruteno di Leopoli, suo Coadiutore per la Metropolia, tanto gli bastò, perchè a costo eziandio della sua estimazione, e non ostanti le molte giustissime ragioni, altre volte addotte in contrario, egli prontamente obbedisse. Che si lusingava, che il Coadiutore si dovesse contentare di questo, senza volerlo spogliare ulteriormente e della giurisdizione, e delle rendite, ma n'è rimasto ingannato. Poichè il detto Vescovo di Leopoli, cogliendo l'opportunità della passata turbolentissima Dieta, in cui i Dissidenti colla forza delle Truppe Moscovitiche trionfavano, ha avuto il coraggio di ricorrere al Vescovo Scismatico di Mohilovia¹⁸⁴ (che è il maggior nemico del Metropolitan non per altro, che per aver (f. 191) puniti severamente i Missionari Scismatici da quello mandati di tanto in tanto a spargere errori nella Metropolia, e sedurvi i fedeli), e all'Ambasciatore di Moscovia, con la forza, e prepotenza de' quali, e colle minacce della prigione, e dei più fieri trattamenti gli è riuscito d'estorcere dall'Oratore l'amministrazione della Metropolia colle più ample, ed effrenate facultà, che gli sono piaciute, e con la cessione in tanti Beni della quarta parte delle rendite, e del Palazzo esistente in Varsavia. Nè bastando questa violenza, dice, che si è proceduto a far lo stesso anche rispetto al Vescovato di Uladimiria, nulla giovando all'Oratore il ricorso da lui richiesto a questa S. Congregazione, per rimettersi al suo rettilissimo giudizio, nè l'esibizione fatta di pagare in contanti annui scudi 2000 per l'amministrazione de' Decanati, e mille per quella del Vescovato di Uladimiria, e ciò a fine di evitare per tal via l'infinita liti, e scandali, che sarebbero nati da tale divisione, alla quale tuttavia si procede con l'istessa violenza, e con (f. 191v) inaudito esempio, che un'Arcivescovo Coadiuto senza processo, e senza verun delitto provato venga spogliato vivente delle sue rendite, dopo gl'infiniti danni sofferti dall'odio de' Moscoviti, e dopo d'essere costretto a somministrare alla Confederazione, e mantenere per un'anno ducento uomini.

Parendogli pertanto questo il maggior attentato, ed uno spoglio il più violento, ingiusto, e scandaloso, che possa mai darsi, esso Arcivescovo Metropolitan si protesta di reclamare, e dare di nullità a tutte le accennate violentissime estorsioni, e ricorrere in tanta sua oppressione all'EE. VV., sottoponendo tutto se stesso, e questa sua causa al rettilissimo, ed inalterabile giudizio della S. Sede, e di questa Sag. Congregazione.

In tal stato di cose si degneranno le EE. VV. risolvere, se sia, ò nò espediente di supplicare la Santità di Nostro Signore per la conferma di detta cessione.

Rescriptum.

Dilata pro nunc.

¹⁸⁴ Georgius Konyskyj (ab an. 1755). Ab anno 1768 vocabat se Episcopum Mstislaviensem, Oršanensem et Mohiloviensem.

1313.

Roma, 28 . VII . 1767.

*De excessibus PP. Benedictinorum conqueritur Clerus Eparchiae Pinscensis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide.* vol. 137, fol. 189-191, nr. 21.

CONG. GEN. — Iul. 28, 1767 (f. 169) .

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Iulii 1767, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Sarbellonus, Castelli Praefectus, Ganganellus, Bonaccursius, Boschi, Pamphilius, Alex. Albanus. Nec non R.P.D. Lancellotti, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R.P.D. Marii Marefuschi Secretarii.

Reliatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Castelli, Praefecti.

Trovandosi il Clero Secolare, e Regolare Ruteno della Diocesi di Pinsko somamente aggravato dall'Abate, e Monaci Benedettini del Monastero Horodiscense non solo in ciò, che riguarda la conservazione del proprio Rito, ma anche nel possesso de Beni, e Chiese ad essi spettanti, Monsignor Vescovo di Pinsko, o piuttosto il Promotor Fiscale del Rito suddetto ne fece ricorso nel Mese di Marzo 1760 al Sagro Tribunale della Nunziatura di Polonia. Dopo un lungo esame di questa causa l'Uditore del suddetto Tribunale proferì la sua sentenza nel mese di Luglio 1762, tutta favorevole ai Ruteni, dichiarando (f. 189v) ingiusto ogni gravame, ed ingiuria loro fatta dai Monaci Benedettini. Questi però non acquietandosi a tal sentenza hanno appellato al Supremo giudizio dell'EE. VV., avanti le quali sono state esposte da ambe le parti le loro ragioni e concordata tutta la materia in 13 dubbi, come apparisce dalle scritture stampate, che sono i seguenti.

I. An PP. Benedictini deliquerint tum in baptizandis Ruthenis, tum in sepeliendis Ruthenorum cadaveribus, tum in benedicendis eorumdem matrimoniiis?

II. An PP. Benedictini deliquerint in concedendis literis praesentationis Parocho Poczajoviensi super Villis Horodiszcze, et Zajezierze?

III. An dicti PP. delinquerint intercipiendo (f. 190) duos subditos cum agris ecclesiae Kupiaticen. attributos, eaque omnia teneantur in integrum restituere?

IV. An sustineatur paena contra dictos PP. Benedictinos, eorumque Monasterium Horodiscen. adiecta in sententia floren. polonicalium 100 pro injuriis illatis ecclesiae Kupiaticen. erogan. in beneficium eiusdem Ecclesiae?

V. An sit locus refectioni damnorum, quae ex dd. Villarum interceptione, eiusque incolarum, et duorum subditorum obvenerunt Parocho, et ecclesiae Kupiaticen?

VI. An Cappella Wilazensis restituenda sit a PP. Benedictinis cum omni suppellectili ecclesiastica, et fundis, rebusque aliis, ad eamden Cappellam pertinentibus, Episcopo Pinscensi?

VII. An sustineatur mandatum in sententia relaxatum (f. 190v) contra dictos Benedictinos de solvendo flor. polonicales 100 loco fructuum ab ipsis perceptorum ex fundis dictae Ecclesiae?

VIII. An constet de interceptione Crucis, et equorum, aliarumque rerum in sententia expressarum, ita ut restituenda sint a Ven. Monasterio Horodiscensi Crux, et equus Parocho Parochonen, nec non res, et equi Alumnis Pontificiis intercepti?

IX. An Abbas Horodiscen. cum duobus senioribus Monachis teneatur peragere deprecationem Episcopo Pinscen. in sententia Nuntiaturae ipsis iniunctam?

X. An constet de denegata sepultura cadaveri Nicolai Vilaski ita ut sustineatur

paena de celebrando (f. 191) decem Missas in suffragium animae eiusdem Nicolai?

XI. An constet de recursu ad Forum laicale habito a dictis PP. Benedictinis, et de attentatis, ac de iniuriis illatis Parochis ruthenis? et quatenus affirmative,

XII. An sustineatur paena a Nuntio Apostolico relaxata adversus Rn.dum Abbatem, et PP. dicti Monasterii Horodiscen. de solvendo flor. 50 Episcopo Pinscen. erogan. in pios usus?

XIII. An licuerit, et liceat PP. Benedictinis Ruthenos unitos Ritus Latinum, non impetrata S. Sedis licentia, amplecti volentes, suscipere?

Recriptum.

Ad I. Affirmative.

Ad II. Non licuisse, sed non satis constare de delinquentia.

Ad III. Dilata, et coadiuventur probationes.

Ad IV. Dilata, ut ad tertium (f. 191v).

Ad V. Dilata ut supra.

Ad VI. Affirmative ad formam sententiae.

Ad VII. Affirmative.

Ad VIII. Affirmative in omnibus.

Ad IX. Dilata.

Ad X. Ad mentem, et mens est, ut celebrentur decem Missae prout in dubio.

Ad XI. Dilata, et ad mentem, et mens est quod consulant conscientiae suae.

Ad XII. Dilata.

Ad XIII. PP. Benedictini omnino abstineant ab alliciendo quocumque modo Ruthenos pro transitu faciendo ad Ritus Latinum.

1314.

Roma, 20 . IX . 1768.

*De alternativa in provisione Sacristiani ecclesiae SS. Sergii et Bacchi de Urbe.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide.* vol. 138, fol. 305-312, nr. 16.

CONG. GEN. — Sept. 20, 1768 (f. 271).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Septembris 1768, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Castelli Praefectus, Boschi, Pamphilius, Alex. Albanus. Nec non R. P. D. Lancellotti, Prothonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Castelli, Praefecti.

Nella Congregazione Generale del dì 11 Luglio 1764 in occasione che furono riferiti gli atti del Capitolo Generale de PP. Basiliensi celebrato poco prima in Brest, fu insieme proposta una controversia insorta tra la Provincia di Polonia da una parte, e quella di Lituania dall'altra, sulle pretensioni mosse dalla prima di godere l'alternativa nella deputazione del Sagrestano della chiesa di S. Sergio, e Baccho di Roma, che è l'unico Religioso, che sia in quell'Ospizio, oltre il P. Procurator Generale di tutto l'Ordine. Non avendo però l'EE. VV. voluto allora decidere unat al pendenza, ne rimisero l'esame, e la risoluzione al futuro Capitolo Generale, (f. 305v) rescrivendo come siegue: Sacra Congregatio excitatam controversiam de sacrista Sanctorum Sergii, et Bacchi de Urbe ad proximum Capitulum Generale per secreta suffragia definiendam remisit.

In oggi è stato all'EE. VV. presentato un memoriale per parte del P. Nicodemo Karpinski, Provinciale di Lituania, in cui vengono supplicate ad ultimare tal controversia, perchè prevede, che nel Capitolo, in cui i Vocali sono quaranta per Provincia⁴ e tutti animati a sostenere le regioni di quella di cui sono figli, ne nascerà infallibilmente la parità de' voti; onde non potrà venirsene a fine. Oltre di che colla risoluzione di essa si toglierà nel Capitolo questa occasione di disturbo tra i Religiosi, (f. 306) e potranno con maggior tranquillità attendere a stabilire quei provvedimenti, che giudicheranno esser migliori per conservare la monastica disciplina.

Supposto pertanto, che l'EE. VV. sieno per esaudire la di lui domanda, espone le ragioni, per le quali crede, che in niun conto compete alla Provincia di Polonia la pretesa alternativa di deputare come sopra il Sagrestano in S. Sergio, e Bacco, e sono:

1. Perchè la Chiesa di S. Sergio, e Bacco fu da Urbano VIII donata ai PP. Basiliani,¹⁸⁵ che in oggi compongono la Provincia di Lituania, ed il Cardinal Antonio Barberini, detto di S. Onofrio, fece per essi edificare il contiguo Ospizio, come si rileva anche dalla Costituzione (f. 306v) della S. Me. di Benedetto XIV, che incomincia « *Inter plures* », de 2 Maggio 1744. Onde essi soli v'hanno il ius privativo.

2. Perchè la Provincia di Lituania è stata per lo spazio di cento, e più anni in pacifico possesso tanto della Chiesa, che dell'Ospizio, senza che i PP. Polacchi abbiano mai eccitata su questo punto alcuna pretensione, neppur quando le due Congregazioni furono ridotte ad una sola sotto un medesimo Archimandrita,¹⁸⁶ contentandosi soltanto, che la Provincia di Lituania desse nel predetto Ospizio l'abitazione al Procurator Generale di tutto l'Ordine, quando, secondo l'alternativa stabilita, era Polacco.

3. Finalmente, perchè avendo i PP. Lituani a loro spese rifabbricata (f. 307) sin da fondamenti la Chiesa, e dilatato l'Ospizio, oltre i suddetti dritti, ve ne avevano acquistato uno nuovo; onde potesse dirsi privatamente loro sì l'una che l'altro.

Ciò premesso il nominato P. Provinciale supplica l'EE. VV. a riflettere, che venendosi a stabilire tra le due Provincie l'alternativa anche in ordine al controverso Sagrestano, la Provincia di Lituania verrebbe a perdere il ius privativo, che ha per tanti titoli sopra quest'Ospizio, mentre da un canto non essendo capaci a sostenere più di due Monaci, e dall'altro dovendo quivi stare il Procuratore Generale, che è uno de' due colla legge dell'alternativa, se colla legge medesima vi si dovesse deputare anche il Sagrestano, l'Ospizio tutto, e la (f. 307v) Chiesa sarebbero soggetti all'alternativa; nè in conseguenza resterebbe salvo il ius privativo della Provincia di Lituania.

Nè d'alcun fondamento a stabilire la pretensione de' PP. Polacchi stima essere la Decretale accennata di sopra « *Inter plures* », che sola addussero in lor favore nel Capitolo Brestense; mentre in essa al §. *Tertia concernit*, non si fa menzione di altri, che del solo Procurator Generale, a cui per una certa convenienza si dà il comodo in S. Sergio, e Bacco, anche quando è della Provincia di Polonia. Nè per questo s'intende, che la medesima Provincia vi acquisti alcun dritto; poichè non è nuovo, che in un Monastero spettante ad una Provincia particolare risieda un Superiore Generale dell'Ordine, (f. 308) e che il Monastero rimanga nel pieno dritto

¹⁸⁵ Sub data 8.II.1641. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustantia*, vol. I, pag. 517, nr. 457.

¹⁸⁶ Anno 1743, in Capitolo Dubnensi.

di quella Provincia, di cui è, come se ne possono addurre vari esempi in alcuni Monasteri di Roma.

In vista di tutto ciò confida l'Oratore, che l'EE. VV. saranno per assumere il giudizio di questa controversia, e risolvere, che non compete alla Provincia di Polonia la pretesa alternativa nella deputazione del Sagrestano, di cui si tratta.

All'incontro il Procuratore Generale dell'Ordine residente in Curia quantunque sia della Provincia di Lituania,¹⁸⁷ nella sua informazione, che ha data sopra il riferito memoriale, è di parere, che non convenga ricedere dalla risoluzione presa dalla S. Congregazione sotto il dì 11 Luglio 1764, e però debba la controversia discutersi nel futuro (f. 308v) Capitolo, ove non vi sono da temere le decantate turbolenze; ne vi può nascere, come suppone nella sua supplica il P. Provinciale di Lituania, la parità de' voti, poichè sebbene i Vocali sieno quaranta per parte, tuttavia il Metropolitanano, che vi presiede, o il di lui Delegato coi loro due voti, che hanno, possono dare lo sbilancio ad una parte, e terminar questa lite.

Passando poi a parlare del merito della Causa, crede, che la Provincia di Polonia abbia in oggi sopra quella Chiesa, e Casa non minor dritto di quello ve lo abbia la Provincia di Lituania, e che però debba godere dell'alternativa anche in ordine al Sagrestano. Ciò pretende di dimostrare colle seguenti ragioni.

1. Perchè la Chiesa fu concessa da (f. 309) Urbano VIII ad istanza di Monsignor Raffaele Korsak, Metropolitanano di tutta la Nazione, indefinitivamente *pro Ruthenis*, e per i medesimi il Cardinal Antonio Barberini fabbricò la Casa contigua. Ora essendo stata donata la Chiesa, e fabbricata la Casa *pro Ruthenis*, nè avendo alcuno poi ceduto ai Lituani il diritto, che vi poteva avere la Provincia di Polonia ne viene in conseguenza, che in virtù della Concessione d'Urbano VIII, e disposizione del Cardinal Barberini non vi possono quelli avere, come pretendono, il ius privativo.

2. Perchè sebbene la Provincia di Lituania per mezzo dei Religiosi, che vi mandava, possedesse quell'Ospizio prima del 1743, tuttavia unitesi poi in una sola Congregazione le due Provincie nel Capitolo di (f. 309v) Dubno,¹⁸⁸ fu stabilito, che ai Procuratori Generali, anche quando secondo l'alternativa erano della Provincia di Polonia, si desse l'abitazione in S. Sergio, e Bacco. Da quel tempo in poi i Procuratori, ed i loro Compagni, che vengono in Roma per assistere anche alla Chiesa, siccome hanno dal Proto Archimandrita ricevute le rispettive Patenti, così al medesimo hanno sempre come Padre comune reso conto dell'amministrazione delle rendite, e non già alla Provincia di Lituania, come avrebbero dovuto certamente fare, se questa residenza fosse stata giudicata privata de' Lituani, e non piuttosto comune di tutto l'Ordine.

3. Perchè nell'accennato Capitolo di Dubno avendo i PP. Polacchi richiesto: « *ut in residentia romana, ex begnitate S. Sedis propter Procuratores Ordinis nostri concessa, PP. Provinciae Ruthenae admissionem, et locum aequaliter habeant* », fu loro risposto dai Lituani, che se volevano avere nella residenza romana *liberam subsistentiam* avessero pagato un residuo di debito, ascendente a mille Imperiali, che aveva la Provincia di Lituania contratto per la fabbrica della Chiesa, e della

¹⁸⁷ Ignatius Wolodzko (1760-1772).

¹⁸⁸ Anno 1743, diebus 27.V.-12.VI. Cfr. *Catalogus OSBM*, an. 1949, pag. 108; M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954, in introductione, ubi habetur synthesis historica omnium Capitulorum generalium et provincialium Ordinis Basiliani.

Casa. Al che si mostrò pronta la Provincia di Polonia; sebbene poi non sborsasse, che la metà, avendo Benedetto XIV nella più volte nominata Costituzione determinato, che ambedue le Provincie pro aequali portione estinguessero questo debito residuale.

4. Finalmente, perchè dal tempo che le due Provincie godono l'alternativa (f. 310v) dei Procuratori Generali, pro aequali portione hanno contribuito il danaro necessario per le spese occorse nella Chiesa, ed Ospizio, di cui si parla, come l'informante asserisce, che si ricava dai registri della Procura; il che dimostra, secondo esso giudica, che si l'una, che l'altro comuni sieno delle due Provincie, ed in conseguenza, che la Provincia di Polonia debba godere l'alternativa di potervi mandare il Sagrestano, e non sia questo un diritto privativo della sola Provincia di Lituania.

Che se poi i Lituani dicessero di avere per lo passato in vari tempi spesa tanto nell'Ospizio, che nella Chiesa molto maggior somma dei cinquecento Imperiali, di cui si è parlato, e perciò anche per questo (f. 311) punto competeva ad essi il ius privativo dell'uno, e dell'altra, a ciò il P. Procurator Generale risponde, che avendo Benedetto XIV ridotta la somma da pagarsi dalla Provincia di Polonia a tanto, e non più, è venuto con ciò a determinare, che non si dovesse avere alcun riguardo alle spese passate.

Finalmente propone, che se nella residenza di S. Sergio, e Bacco intendono i medesimi PP. di avervi il pieno ius privativo, e si contentano solo di dare in essa l'alloggio al Procurator Generale quando è Polacco, si dichiari, che la Provincia di Polonia nulla debba contribuire per lo mantenimento della Chiesa, e dell'Ospizio, e se le restituisca quello, che a tal'effetto ha somministrato negli anni antecedenti. Ma se (f. 311v) le rimarrà il peso dell'eguale contribuzione, anche quando qualunque altro titolo le mancasse, con ragione pretenderà l'egual dritto con i Lituani di aver l'amministrazione delle rendite, e di deputarvi un suo Religioso in qualità di Sagrestano.

Questo è quanto di particolare si ricava tanto dal memoriale del P. Provinciale di Lituania, che dalla informazione del P. Procurator Generale accennato. Resta ora, che l'EE. VV. si degnino di risolvere, se la controversia debba rimettersi all'esame, e giudizio del futuro Capitolo Generale, come fu rescritto nella Congregazione Generale del dì 11 Luglio 1764, oppure ora decidersi, ed in favore di chi, etc.

Rescriptum.

In decretis sub die 11 Iulii 1764 (f. 312), reservata tamen approbatione Sacrae Congregationis.

INDICES

ALUMNI Collegii An...
p. 22, 44, 45, 49, 104, r. Collegium
AMBASCIA...
ANDRE' Coghe...
TICI, Marchese 238
NELLI Nicodem...

ALUMNI Collegii An...
p. 22, 44, 45, 49, 104, r. Collegium
AMBASCIA...
ANDRE' Coghe...
TICI, Marchese 238
NELLI Nicodem...

ALUMNI Collegii An...
p. 22, 44, 45, 49, 104, r. Collegium
AMBASCIA...
ANDRE' Coghe...
TICI, Marchese 238
NELLI Nicodem...

I.

INDEX NOMINUM ET RERUM

R. P. Hlib G. Kinach OSBM

Numeri referentur ad paginas quarti voluminis. Numeri cum littera « n » referuntur ad notas, in quibus amplius de personis agitur.

- AB ALSATIA, Card. v. De Boussu 5, 8, 10.
AB AURIA, Card. 79, 81, 84, 86, 88, 89, 91-93, 101, 110, 113-115, 127
ABBAS (Archimandrita) v. Basiliani
ABBATIA (Archimandria) v. Basiliani
ABSOLUTIO 19, 21-23, 42, 43, 47, 56, 92, 115, 43-146, 236. v. casus reserv., censura, excommunicatio, irregularitas, juramentum, suspensio
ACADEMIA 141, 142.
ADMINISTRATIO spoliatorum Ep. 169-170.
ADMINISTRATOR Ecclesiae vacantis 156, 170.
AEGINENSIS Ep. tit. 51n.
AFFINITAS 215.
AGNENSIS (Agno) Ep. tit. 10. v. Blažovsky
AGOSTINOWICZ Joan. Tobia, AEp. armenus Leopol. 51.
AGRIA, dioec. 23.
ALBADUCALE monasterium OSBM. 176. v. Bila (Biala)
ALBANI, Card. Joan. Franc. 174, 195, 201, 213, 218.
ALBANIA 154.
ALBANUS, -i, Card. Alexander 5, 8, 12, 14, 17, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 54-65, 69, 71, 75-78, 81, 84, 86, 88, 89, 91-93, 102, 107, 110, 113, 114, 115, 127-131, 137, 143-150, 155, 159, 163, 165, 167, 168, 174, 195, 213, 216, 218, 236, 238, 242, 243
ALBANUS, Card. Hannibal v. S. Chelmentis, Card.
ALBERONUS, Card. Julius 5.
ALESSIO dioec. 19.
ALEXANDER VII. 79, 80, 86, 150.
ALEXANDER, rex Poloniae 224.
ALICIA 23. v. Halicia (Halyč)
ALIENATIO bonorum Metropolitae 39, 179 (monasterii)
ALTARE portatile 24.
ALUMNI Rutheni 49, 69, 72-74, 76, 79, 80, 81, 86, 89, 108, 109, 110, 123, 127, 145, 212, 220, 242. v. Basiliani
ALUMNI Collegii Arm. et Ruthen. Leopoli 9, 32, 44, 45, 49, 104. v. Collegium Armen. Ruthen.
AMBASCIATORE v. Legatus
ANDRE' Guglielmus, alumn. 71
ANTICI, Marchese 239
ANTONELLI Nicolaus, Secret. Congr. Prop. Fide 24, 25, 31, 93, 113, 114, 116, 128, 129, 130, 131, 132
— Cardinalis 143, 144 (Antonellius), 145-150, 155, 163, 165, 168, 174, 195, 207, 216, 218, 221, 225
ANTOPOLitanum monasterium OSBM. 186 (schola rethorica), 189, 210.
APPROBATIO Superioris 82, 83
ARCHIEPISCOPUS Armenus Leopol. 50, 51, 147
ARCHIMANDRIA v. Abbatia 187
ARCHINTO, Prothonotarius Apost. 210, 213, - Card. 96, 146, - Nunt. Varsav. 159
ARMENI 9, 32, 44, 46, 49, 50, 51, 102, 104, 147, 200, 216
AUGUSTINI, Ordo S. 128, 129
AUGUSTUS II., rex Poloniae 6
AUGUSTUS FEDERICUS III., rex Poloniae 115n, 211

- AUGUSTYNOWICZ Jacobus Stephanus, Ep. Coad. 51
 AULA RUSSICA 35. 214. (di Pietroburgo) 216
 AULA (Corte) Viennensis 93. 152
 AVERSIO Ruthen. a ritu lat. 50.
 AZYMI 76
- BACCOVIensis Ep. (Moldavia) 68
 BAPTISMUS 242
 BARBERINI, Card. Antonius (S. Onuphrii) 150. 174. 244. 245.
 BARDI, Card. 25. 27. 30. 31. v. De Bardi
 BARI, op. 17
 BARNI, Card. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61
 BASILIANAE, moniales 49
 BASILIANI (Ordo S. Basilii Magni) 5. 10n. 12. 14-17. 20. 23-26. 31. 33. 34. 37. 38. 39. 43. 46. 48. 49. 52. 54-58. 61-69. 71. 74-77. 81-83. 85. 86. 88-90. 93. 94-101. 104. 108. 110-113. 117. 119. 123. 124. 126. 128-130. 132-147. 149-151. 159. 161-168. 170-175. 178-211. 213. 214. 216-221. 227-236. 242-246
 — Abbas 48. 94-101. 117-119. 132-136. 165. 167. 177. 180-184. 191. 196-200. 202-206. 217. 218.
 — Abbatia 48. 58. 59. 94-99. 133-136. 186. 187. 196-200. 202-207. 213. 218. v. Buczacz, Czereia, Derman, Dubno, Hlebo-Borrissovien., Kaniv (Caniov), Kiev-Peczaren., Mielec, S. Onuphrii, Univ, Troky, Zovkva (Zolkiev)
 — Alumni 14. 15. 16. 20. 33. 39. 43. 54. 56. 57. 61. 62. 64-68. 76. 77. 88. 110. 145. 147. 150. 163.
 — archivum 179. 180. 185. 194
 — Capitula gener. 43. 81-83. 97. 98. 100. 132-134. 136. 137. 139n. 142. 164-167. 175-177. 181-185. 188-195. 204. 206. 227-235. 243-246. v. Berest', Dubno, Novogrodek, Torokanie. Zydychyn
 — Capitula provincialia 97. 100. 133. 166. 167. 175. 180. 181. 190. 192. 194. 195
 — Capitulum conventuale 190
 — Commissarius gener. 192. 193. 195. 202
 — Commissarius monasterii 167
 — Concordatum inter duas provincias 168
 — Constitutiones 81-83. 89-91. 94-101. 132-137. 166. 167. 175-195. 210. 213. 216-218. 221. 227-236
 — Consultores. -ium general. 83. 94. 98. 100. 101. 130. 132. 133. 136. 161. 166. 167. 175. 176. 179. 181. 182. 183. 190. 191. 192. 195. 202. 210. 211. 217. 227. 228. 235
 — Consultores, (-ium) provinciales 81. 82. 90. 98. 101. 161. 166. 173. 175. 179. 185. 191. 193. 196. 209. 217. 227.
 — Generalis (Protoarchimandrita) 43. 55. 62. 81. 82. 83. 85. 90. 95-99. 113. 133-135. 143. 145. 164. 165. 167. 174. 179. 189. 191. 193. 195. 202. 203. 205. 206. 208. 209. 228. 230. 231. 233-236
 — Exemptio 96. 166
 — Magister novitiorum 98. 185. 188
 — Missionarii 143. 145. 146. 167. 182. 186. 190. 195. 203.
 — Missiones 143. 145. 146. 186. 202. 206
 — Monasteria 34. 35. 37. 48. 52. 55. 58. 81. 82. 85. 90. 94. 98. 100. 109. 113. 123. 124. 130. 134. 136-139. 141-143. 145. 150. 151. 161. 162. 163. 165-167. 170. 174. 176-182. 184-190. 193. 195. 196-200. 202-206. 207-213. 218-220. 225. 227-236. 243-245
 fundatio monasterii 85. 138. 170. 185. 186, -reductio monasteriorum 210-213
 — Novitiatu 144. 185. 187
 — Professio 5. 181. 185. 190
 — Procurator causarum in Tribunal, Regni 182. 188
 — Procurator Generalis (Romae) 5. 15. 16. 43. 56. 61. 64. 65. 77. 88. 90. 93. 94n. 99. 113. 130n. 133. 136-140. 143. 145. 150. 151. 159. 167. 174. 175. 179. 202. 205. 211. 243-246
 — Pontificalia Protoarchimandritae 218
 — Protoarchimandrita 16n. 17. 31n. 34. 82. 83. 94-101. 109n. 117-119. 130. 132-136. 151. 161. 175-183. 187. 188-195. 197-199. 201. 202. 204. 210. 211. 217-219. 221. 227-236. 245
 — Provincia Lithuana (SS. Trinitatis) 25. 61. 64. 65. 68. 82. 88. 90. 132. 137. 151. 164-166. 168. 176-179. 182. 185. 187. 188. 193. 196. 197. 228. 231. 235. 243. 244.
 — Provincia Polona (Protectionis BVM). 55. 61. 62. 64. 77. 82. 85. 90. 132. 137. 151. 164. 176. 177. 178. 179. 182. 185. 187. 188. 193. 208. 210. 211. 231. 243. 244-246
 — Provincia Ruthena 54. 168 (Russa). 173
 — Provinciales 52. 82. 83. 85. 90. 132. 133. 136. 143. 145. 161. 166. 171. 172. 173. 175. 176-179. 181-183. 185. 187-189. 191. 192. 193. 196. 205. 208. 209. 212. 217. 219. 227. 229-236
 — Sacristanus (Romae) 190. 243. 244. 245
 — Schola 46. 88. 139. 140. 141. 142. 186. 195. 196

- Secretarius Gener. 132. 133. 175. 176. 179. 182. 190. 235
 — Secretarius Provincialis 175. 183. 185. 188. 193. 234
 — Studia 98. 163. 186. 187. 188. 195. 196
 — Superiores Gener. 146. 151. 175. 197. 217
 — Superior monasterii 81-83. 97. 177. 180. 182-185. 188. 193. 208. 227. 228-236.
 — visitatio monasteriorum 96. 177. 186. 187. 191. 192
 BASILIANI in Croatia 33. 38. 39. 93
 BASILIANI in Hungaria 5
 BASILIANI in Italia 187
 BASILIANUS de Monte Negro 56
 BEIJMA Christophorus (Bojim) 171
 BELEJOV, pag. 22 (parochus)
 BELLUGA, Card. Ludovicus 5. 10. 12. 15. 16
 BELZensis Palatinatus 69
 BENEDICTI S., monasterium arm. monacharum Leopoli 51.
 BENEDICTINI (Ordo) 242. 243
 BENEDICTIO Abbatis 95. 97
 BENEDICTUS XIV. 3. 4. 124. 133. 138. 141. 142. 144. 151-153. 161. 165. 170. 176. 178. 181. 183. 187. 188. 190. 196. 199. 203. 207. 210. 212. 215. 217. 219. 227. 228. 231. 235. 244. 246
 BENEFACOR monasterii 186
 BENEFICIUM 47
 BENEPLACITUM Apostolicum 179
 BERDICZOVIA (Berdychiv) op. 201
 BEREST' op. 69. 81-83. 139. 164-167. 175. 176. 177. 181-183. 191. 192. 206. 227. 228. 229. 231-235. 243. 244. 246. v. Brest, Bresta
 — Capitula OSBM. I. (1747) 82. - II. (1751) 81-83. 167. 177. 181. 183. 229. 231. 233. - III (1759) 139n. 164. 165. 166. 175. 192. 206. 227. 228. 229. 232. 234. 235. 243. 244. - IV 191. 176n. 246
 — Episcopus lat. 186. v. Luceoriensis
 — Episcopus unit. 29n. 42. 175. 236, v. Włodkowicz, Rylo
 — Monasterium OSBM s. t. SS. Petri et Pauli 139. 176
 — Monasterium schism. 139
 — Palatinatus 69
 BERLO Arsenius Ep. Mohiloviensis schism. 6
 BILA (Biala, Albaduale monasterium) 176
 BILOSTOK (Bialostok) monasterium OSBM. 82. 231
 BIBLIOTHECA 162 (Stauropig. Leopoli.)
 BICHIUS, Card. 5. 8-12. 14. 17. 20. 21. 24. 25. 27. 31. 34. 36-38. 42. 58
 BIENLASKI Petrus 148
 BIGAMIA 8. 10. 12. 22. 23. 25. 42. 53. 55. 59. 60. 61. 64. 71. 78. 80. 84. 91. 92. 94. 132. 149
 BILOLOVense monasterium OSBM. 139
 BILYNSKYJ Hypatius 164. 165. 180. 187. 203. 217. 221n. 228n. 235
 BITEN v. Byten
 BLAZOWSKI Georgius Gabriel, Ap. Vicar. Munkačiens. (1738-42) 10. 24
 BOLOGNETUS, -etti, Card. 25. 27. 30. 31. 34. 36-38. 40-42. 44. 53. 55. 58. 59. 60. 61
 BONACCURSIUS, Card. 195. 201. 202. 207. 213. 216. 218. 220. 225. 236. 238. 242
 BONA Capituli Vladimiriensis. 223. - Ecclesiae 155-158
 — cleri saecularis 108. 123
 — ecclesiastica 47. 155-158
 — Ep. defuncti 204. 205
 — Metropoliae 39. 169. 239. 240. 241. v. Mensa Metrop.
 — Monasterii 96. 179 (alienatio)
 — Regia 47
 BONONIA 45
 BORISOVIA, op. 75
 BORISTENES, fl. 6. 213
 BOSCHI, Card. 225. 236. 238. 242. 243
 BOSICHKOVICH Basilius OSBM. 33. 38. 39. (Bosicovich) 90n. 93. 113n
 BOSNA 154
 BRACLAVIA 240 (Palatinus), 241 (decanatus)
 BREGINOWICZ Stephanus 94
 BREST, Bresta v. BEREST
 BREVE Apostolicum 6. 34. 35. 37. 40. 41. 65. 69. 72. 73. 74. 75. 79. 80. 81. 98. 113. 133. 140. 141. 145. 146. 217. 238. 240. v. Decretale
 BREVIARIUM 146. 147, - in lingua illyrica 153-155
 BRUNSBERGA, Collegium Pontif. 37. 40. 41. 80
 BRUSILOV, op. 34
 BRZEZANY, op. 90
 BUCZACZ, op. Abbatia 196-200. 213. - Monasterium OSBM. 142. 178. 196-200
 BUDAY Franciscus, alumn. 128
 BULGARIA 154
 BULHAK Georgius, Ep. Pincensis 10. 11. 11n. 45. 156. 221n
 BULLA 86. 87. 144. 156. 222. 223
 — Inclytum quidem 180
 — Quem religionis 187
 — Caenae 143

— Clementis VIII. 26
 BUSOVISKA, pag. 52
 BYCHOV 6.
 BYTENENSE monasterium OSBM. 82 (Bythenense). 229 (Bitense). 231

CAELIBATUS 80. 212
 CAESAREA, AEp. 7. v. Crivelli Ign.
 CALCATERRA, Teatin. 9
 CALENDARIUM 50. 214. 215. 216. - Novum (Gregorianum) 32. 214-216
 CALICES 48
 CALVINISTI 213
 CAMENEZ v. Kamenec
 CANCELLARIUS Magnus Lithuaniae 75
 CANIOV, Abbatia OSBM. 134. 136. v. Kaniv
 CAPITULA Gener. OSBM. v. Basiliani, Berest, Dubno, Novogrodek, Torokanie, Zydychyn
 CAPITULUM cathedr. Chelmsense lat. 140
 — Vladimiriense. 223-225. 237. 238
 CAPPUCINI (Ordo Fr. Min. Cappucinarum) 215
 CARAFA, Card. Petrus Aloysius 5. 8. 10. 12. 14-17. 20. 22. 24. 25. 27. 30. 31. 34. 36. 37. 41. 42. 44. 53-57. 59-65. 75
 CARAFA Trajetto, Prothonot. Ap. 127. 128. 130. 131. 137. 143
 CARAMAN, AEp. Matthaeus 153. 154
 CARMELITANI 90. 91
 CARMELITANI Discalc. 143. 201
 CARNISCHI, cav. 147
 CASA della Missione a Monte Citorio 21
 CASTELLUS, -i, Card. 143-150. 155. 159. 163. 165. 167. 168. 174. 195. 201. 202. 207. 210. 213. 216. 218. 220. 221. 225. 227. 236. 238. 242. 243
 CASUS reservati 143. 145
 CATHEDRALIS ecclesia v. Kamenec. Polock, Vladimiria
 CATHEDRATICUM 48. 49. 108. 109. 123. 124. 126
 CATTOLICI 204. 213. 214
 CAUPONA 27
 CAUSAE (lites) 179. 226. 169 (Metropolita)
 — Premisliensis 52. 55. 58
 CENSURA 143. 145
 CHELM, op. 69. (Terra) 140. 141
 — Ep. lat. 76
 — Ep. unitus, dioecesis 36. 48. 69. 76. 77. 86. 97. 94-96. 98. 114-116. 126. 131. 132n. 140. 156. 169. 219. 221. v. Wolodkowicz, Ryllo

CHORUS 184
 CHOTYN, op. 138
 CIEKLINSKI Josephus Gregorius 91
 CLEMENS VIII. 26. 30. 87
 CLEMENS XI. 104
 CLEMENS XII. 41. 96
 CLEMENS XIII. 121. 155. 220
 CLEMENTIS S., Card. v. Albani Hannibal 10. 11. 20. 21. 25. 27. 37. 38. 53. 59
 CLERUS Latinus 27. 28
 CLERUS Ruthenus 27-29. 49. 72. 74. 77. 85. 108. 109. 110. 123. 124. 126. 141. 161. 185. 186. 196. 197. 204. 210-212. 216. 220. 242. 243
 CLERUS Slavo Romanus 154
 COADIUTOR AEp. Armeni Leopoli. 50. 51n.
 — Metropolitanae 14. 86. 87. 114. 125. 131. 132n. 156. 169. 175. 239-241. v. Wolodkowicz, Szeptyckyj Leo
 COBRIN v. Kobryn
 COCCIMO v. Chotyn 138
 COLLEGIA Pontificia in Germania 33
 COLLEGIUM Pontif. Brunbergae 37. 40. 41. 80
 — Graecum Romae (S. Athanasii) 110. 142. 150
 — Urbanum Romae 8. 10n. 11. 14. 15. 16. 18. 20. 25. 32. 33. 38. 39. 43. 49. 54. 56. 61. 62. 64. 65. 71. 76. 77. 88. 93. 94n. 142. 144. 154. 163. 220
 — Vilno 37. 40. 41. 57. 65. 66. 69. 70. 72. 74. 77. 79. 80. 86. 89. 109. 110. 111-113. 125. 127. 128. 131. 145. 146. 147. 212
 COLLEGIUM Armenorum et Ruthenorum Leopoli 9. 32. 33. 44. 45. 49. 69. 73. 85. 102-107. 109. 123. 125. 138. 144. 173 (Colleg. Pontificium). 208. 212. - Alumni: 9. 32. 44. 45. 49. 70. 85. 102-104. 138. 144. 212
 COLLEGIUM Ecclesiasticum a Ponte Sisto 8. 18
 COLLEGIUM Illyricum di Loreto 33
 COLODNO (Kolodno), pag. 19
 COLONIA 7, - Nuntius Ap. 7. 80
 COLUMNA (Colonna), Card. Prosp. de Sciarra 25. 27. 30. 34. 36-38. 40-42. 44. 45. 52-65. 69. 71. 75-78. 81. 84. 86. 88. 89. 91-93. 102. 110. 113-115. 123. 127-131. 143. 145-149. 151. 155. 159. 201
 COMMUNIO 18
 CONCIARAVICH Simeon, Ep. schism. 152
 CONCILIUM Florentinum 217. 224
 — Tridentinum 217
 CONCORDATUM cum Rep. Polona 96
 CONFESSARII lat. 13

CONFESIONES 17. 18. 50
 CONFIRMATIO 166 (Capituli), 87 (Metropolitae), 175 (Superiorum OSBM)
 CONFRATERNITAS Staupigiana Leopoli. 37. 159-163. 170-174. 207-210
 CONFRATERNITATES 48
 CONGREGATIO S. Concilii 19. 52. 150. 153
 — Consistorialis 14. 87
 — Officii 7. 8. 11. 12. 14. 22. 23. 25. 27. 36. 41. 42. 43. 45. 53. 55. 57. 59-61. 64. 71. 78. 80. 84. 92. 94. 116. 132. 148. 149. 202. 236
 — Religiosorum 52
 — Rituum 52
 CONGREGATIO Sacerdotum saecul. Mission. 84
 CONGREGATIONES B. Virginis (Mariae) 140
 CONGRESSUS Lublinen. (1680) 118
 — Episcoporum ruth. in Vilno 117. 118. - in Vladimiria 117. 118
 CONSANGUINITAS 215
 CONSECRATIO in Azymo 76
 CONSISTORIUM Eccl. Vladimirensis 226
 — lat. Luceorien. 179
 CONSTANTINOPOLIS 147. 148. v. Patriarcha, -tus. 224
 CONSTITUTIO: Inclya quidem 190
 CONSTITUTIONES OSBM. v. Basiliani
 — Congregationis de Prop. F. 184
 — Pontif. Collegii Vilnensis 72. 73. 74
 CONSULTORES v. Basiliani
 CONTARINI, Gubernator 152
 CONVENTUALES 11. 68. 90. 201. v. Franciscani
 CONVERSIO Schismaticorum 16. 17. 26. 75. 137. 138. 141
 CONVERTITI 214. 215
 CONVICTORES 196
 CORNELIUS, Prothonot. Ap. 24
 CORSINUS, Card. 17. 37. 42. 53. 58. 63. 64. 75. 91. 113. 143. 149. 155. 216. (N. Cursinus). 225
 CORTE v. Aula Viennensis 93. 152
 COSAGHI 35n. 201
 COSTA Jacobus, Teatin. 33. 103. 106. 107
 CRACOVIA v. Krakow
 CREMENECK v. Kremeneck 139
 CRIMEA 147. 200
 CRIVELLI Ignatius, AEp. tit. Caesariensis, Nuntius Coloniae 7
 CRIVELLUS, Card. 151. 152
 CROATI 33
 CROATIA 38. 93. 113n. 155. v. Basiliani

33. 38. 39. 93
 — Marcense (Marča) monasterium 93
 CURLANDIA 41. 68
 CVANICE v. Zwanec 138
 CYBO, Card. Camillus 10
 CZAPLIC Theophilus OSBM. 62. 65. 71
 CZARKOWSKI Athanasius OSBM. 130
 CZARTORISKI, dux 212
 CZEREIENSIS Abbatia OSBM. 218
 CZERKIEWICZ Gregorius, sac. 226
 CZERKIEWICZ Joannes, sac. 225. 226
 CZERNICHOVIA v. Černyhiv 140
 CZETVERTYNSKI Alexander Sviatopolk, princeps 88. 89

DAKOWSKA, domus Leopoli 208 (Dackowska). 209
 DALMATIA 151-155
 DALMATINI 153
 DAMIANOWICZ Demetrius, alumn. 128
 DANIA 66
 DANILOWICZ Jacobus 93
 DE ACQUAVIVA, Card. 5. 10. 12. 16
 DE AQUAVIVA, Prothonot. Ap. 16. 20. 21. 22
 DE BARDIS, Card. 34. 37. 38. 40-42. 44. 45. 52-54. 46-65. 69. 71. 75-78. 81. 84. 86. 88. 89. 91-93. 101. 107. 110. 113-115. 123. 127-131. 137. 143-148
 DE BOUSSU, Card. Thomas Philippus v. Ab Alsatia 5. 8. 10
 DECRETA Congr. Prop. F. 221
 DECRETALE: Inter plures (1744) 54. 61. 64. 65. 85. 88. 96-100. 132. 134. 136-138. 141. 142. 161. 170. 176. 182. 185. 190. 199. 203-205. 207. 210. 217-220. 231. 244. - Super Familiam (1756) 95. 97. 98. 100. 101. 118. 133-135. 177. 182. 187. 190. 199. 200. 203. 205. 218
 DEFINITORUM v. Consultorium 173
 DE GESURES, Card. 123
 DE HERBA (Erba), Prothonot. Ap. 34. 37. 38. 40. 44. 45. 53-55. 59-65. 69. 71. 75-78. 84. 86. 88. 89. 91. 107. 110. 113-115.
 DE MONTIBUS Philippus, Secret. Congregat. Prop. Fide 5. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 20. 21. 22
 DE MONTIBUS, Card. 24. 31. 34. 36-38. 40. 41. 45. 53-55. 58
 DE PRESSI Franciscus Josephus, Ep. Bononiensis 45
 DERMAN, Abbatia et monasterium OSBM. 98. 184
 DE ROHAN, Card. 5

- DE TENCIN, Card. 5. 8. 10. 11. 12. 14.
 DE THUN, Msr. 24
 DIGNITATES ecclesiasticae 181. v. Promotio
 DIOECESIS di Alessio 19
 — Mobiloviensis 6
 DISCIPLINA regularis 186. 197. 198. 203.
 210. 244
 DISPENSATIO 5. 12. 13. 19. 41. 113. 114.
 131. 143. 145. 214. 215. v. Affinitas, Bi-
 gamia, Consanguinitas, Irregularitas, Iura-
 mentum
 DISSIDENTI 241
 DOBROWSKI 104
 DOBROMILense monasterium OSBM. 82.
 231
 DOBRZYNSKI Georgius 13
 DOMINICANI (Ordo Fr. Praedicatorum) 90.
 148
 DOMINI (Possessores) 6. 27. 47. 48
 DONATIO regia 55
 DRESDA, op. 178
 DUBLANY (i), vil. 104. 106
 DUBNO 43. 98
 — Abbatia 98
 — Capitulum generale OSBM (1743) 43. 82.
 98. 100. 132. 177. 181. 188. 204. 206.
 227. 228. 229. 231-233. 245
 DUBOWICZ Ignatius 150
 DURAZZO (AEp.) 43
 DURINI Angelus Maria, Nuntius Poloniae
 239n
 DZVINOGRODensis Capitaneus 186
 EBORACENSIS, Card. 55-60. 62. 64. 65.
 69. 71. 75-78. 81. 84. 86. 88. 91. 92. 101.
 107. 113-115. 123. 128-131. 143. 145. 150.
 155. 163. 195. 201. 207. 216
 ECCLESIA Latina 13. 88
 ECCLESIA Ruthena 13. 88. 168
 ECCLESIAE Cathedrales 18. 108. 123. 125.
 126. 155. 203. 224
 ECCLESIAE Confraternitat 48. 171
 ECCLESIAE parochiales Ruthen. 48. 108
 ECCLESIASTICI Rutheni 140. v. sacerdotes
 ELECTIO 26 (Coadiut. AEp.). 14. (Coadiut.
 Metropol.). 58. 87 (Metropol.). 180. 234
 (Superiorum OSBM)
 ELISABETTA, op. 214.
 EPISCOPI lat. Polon. 6. 20. 40. 109. 139.
 140. 186. 196n
 EPISCOPI schismatici 6. 43. 151. 152. 241n
 EPISCOPI Ruth. uniti 11. 14. 25. 29n. 36.
 42. 44. 47-49. 52. 58. 60. 70. 74. 76. 77.
 96-99. 102. 103. 104. 105. 108-110. 117.
 124. 125. 139. 161. 168. 169. 175. 183.
 185. 186. 187. 189. 218
 EPISCOPUS Abbas 99. 100
 EUCHARISTIA 48. 160. 161. 162. 214
 EUCHOLOGIUM 142
 EUROPA 79. 113
 EXAMEN Sacerdotum 47. 52
 EXAMINATORES Synodales 84. - mona-
 chorum 195
 EXCOMMUNICA 236
 EXEMPTIO 96. 166
 EXPOSITIO SS. Sacramenti 160. 162
 EXPULSIO Ep. schism. 6
 FACULTATES Episcoporum unit. 7. 10.
 11. 14. 23. 24. 31. 36. 41. 45. 53. 57. 59.
 60. 63. 71. 78. 114. 116. v. Dispen-
 satio - missionariorum OSBM. 182. 186.
 187. 201. 214. 216
 FERONUS, Card. 91. 92. 93. 101. 107. 110.
 113-115. 123. 127-129. 131. 137. 144. 146.
 148. 151. 155. 159
 FIRRAO, Card. 5. 10. 12. 16. 22. 24. 25.
 26. 30. 31
 FESTUM 32. 47. 183 (S. Basilii)
 FLORENTINUM Concilium 217. 224
 FRANCISCANI 17. 148. 154
 — Fr. Minor. de Observantia 90. 214-216
 — FF. Min. Osservantes Reformati 200. 201
 — v. Conventuales 11. 68. 90. 201
 FUNDATIONES Ep. Ruth. in Collegio Leo-
 pol. 49. 52. 103. 105. 106
 FUNDATIO monasterii 85. 88. 89. 137-139.
 195. 200 (Abbatia). 213. 218-220
 FUNDATOR 210
 GALANO, P. Teatin. 104
 GALLIUS, Card. 66
 GALLUS (Galli), Card. 81. 84. 86. 88. 89.
 91. 92-94. 99. 102. 107. 110. 113-115. 117.
 123. 127-133. 137. 143-151. 159. 163. 165.
 168. 170. 175. 195. 199. 201. 202. 207.
 210. 213. 216. 218. 220. 221. 232.
 GANGANELLUS, Card. 143-150. 155. 159.
 163. 165. 167. 174. 195. 201. 210. 213.
 216. 218. 220. 221. 225. 236. 238. 242
 GAWENDOWICZ(tz) 159. 160. 162. 171.
 173
 GAWENDOWSKI Jacobus 208
 GENERALES Ordinum 47
 GENTILI, Card. 5. 14-16. 20. 21. 30. 36.
 41. 53. 59
 GERMANI (Tedeschi) 213
 GERMANIA 33 (Pontif. Collegia)
 GESUITI v. Societas Jesu 13. 18. 29. 46.
 89. 90. 138. 140.
 GIORGIA 215

- GIULFA 216
 GLEBOKI Antonius Nepomucen. Canonicus
 Luceor. 185
 GNESNENSIS AEp. lat 6n
 GODEBSKYJ Theophilus, Ep. Volodimir.
 29n. 42. 78. 109. 132n. 155. 204. 223-225.
 237. 238
 — spoliium 155-158. 169. 221-225. 237. 238
 GOMORKANT Athanasius 92
 GOTHIA 66
 GRAECI 151
 GRAN Alfieri 201
 GREGORIJUS XIII. 66. 79. 215. 216
 GRIMALDI, Nuntius Polon. 104. 105
 GUALTERIJUS, Card. 145. 146. 147. 149.
 150. 151
 GURINI Martinus, alumn. 14
 GUROCUSKI Michael 186
 HABITUS Alumnorum 32
 HAEBREI (Ebrei) 27. 204. 205. v. Judaei
 28
 HAERETICI 24. 214. 215
 HALICIENSIS (Alicia) Episc. 23. 48. 63.
 71. 90. 168
 HIMERIENSIS Ep. tit. 51n
 HLEBO-BORISSOVIEN. 58 (Abbatia).
 HORODISanense monasterium OSBM 219.
 220
 HORODIŠĆEnse monasterium OSBM. 186
 HORODIŠĆE 242. 243 (monasterium PP.
 Benedictorum)
 HOŠKA v. HOŠKA 139
 HOŠCENSE monasterium OSBM. 139. 229
 HREBNICKI Josaphat OSBM 88
 HREBNYCKYJ Florianus, AEp. Polocen.
 (Hrebnicki) 6. 26. 30. 53.
 — Metropolita Kioviensis (1748-1762) 6n. 58.
 59. 63. 94n. 196n. 239
 HROSTKI 160
 HUNGARI 5
 HUNGARIA (Ungheria) 23. 25. 152. 224.
 — Regina 24. v. Basiliani
 IGNORANTIA parochorum unit. 46. 47. 49.
 50. 68. 124
 IMPEDIMENTA Unionis 27. 28. 46. 49.
 50
 IMPERATOR Germaniae 24
 INDULGENTIA 140
 — plenaria 34. 35
 INFIRMI 161 (Communio). 184
 INIURIAE 243 (a clero pol).
 INNOCENTIUS XII. 80
 INNOCENTIUS XIII. 105
 INSTALLATIO Abbatum 95. 96-98. 100.
 134. 135
 INVESTITIO Paroch. 6
 IRREGULARITAS 19. 21. 22. 23. 42. 56.
 92. 115. 143. 236. v. absolutio
 ISIDORUS, Card., Metropolita Russiae 224
 ITALIA 9
 JABLONOW 85
 JABLONOWSKI, princeps 85
 JANCZKOWSKI Theodosius 60
 JANCZYCKI Josaphat OSBM. 171
 JANOV, vil. 225
 JANOWICZ 160
 JATOMIN Joannes 60
 JEJUNIUM 32. 50
 JEZERZOW 42
 JOACHIMUS de Cassino, Fr. Min. Ref.
 147. 148
 JOANNES, parochus Krechoviensis 19
 JOSAPHAT S. 139
 JUDAEI 28. v. Haebrei
 JURAMENTUM 99. 100. 101. 134. 135.
 136. 176. 179. 183. 190-192. 234
 — alumnorum Pont. Colleg. 25. 66. 67. 69.
 73. 90. 81. 86. 110-113. 131. 143. 144.
 145
 JURISDICTIO 239. 240. 135
 JUS Canonicum 73. 74. 125
 JUSPATRONATUS 25. 47. 94. 97. 172.
 208
 — regium 24. 94. 97
 IUS praesentandi parochos 47. 124
 KALENDARIUM v. Calendarium 216.
 KAMENEC Podilskyj (Cemenez, Caminiez,
 -tz), op. 20n. 23. 48. 71. 138. 139. 196n
 — Ep. lat. 20n. 196n
 — Ep. unit. 23. 48. 71. 138. 139
 KANIV (Caniov) 134. 136
 KARPINSKI Nicodemus OSBM. 164. 187.
 213. 244
 KIOVIA, op. 35. 46. 140. 241
 — Abbatia et monasterium 35. 58. 59
 — Aepiscopus 23 (Vicarius Gener.), 63. 77.
 v. Metropolita Russiae
 — Dioecesis 19. 39. 60. 62. 63. 68. 69. 79.
 84. 131. 139. 240
 — Episcopus lat. 39. 201
 — Palatinatus 147. 169. 218. 234. 240
 KISIEL Adamus 34

- KISIEL-Niskinicense monasterium OSBM. 34
 KISKA Leo, Metropolitā 109. n. 124. 126
 KLIMONTOWICZ Aemilianus, sac. 6
 KNIASZEWICZ, Abbas OSBM. 94
 KOBRYN, Synodus 108. 109. 123
 KOCI 160
 KOLIBLI, vil. 201
 KOLODNO 19
 KONYSKYJ Georgius, Ep. schism. Mstislav. 241 n
 KORNASZEWICZ Alexius, par. 42
 KORSAK Raphaël, Metropolitā 109. n. 245
 KOSS Petrus, clericus 8. 18, 21. 25
 KOZBANI Michael, sac. 91
 KRECHOV, pag. 19.
 KRAKÓW (Cracovia), Ep. 6n. 147
 KREMENEENSE monasterium tit. Epiphaniae, OSBM. 139
 KRYSZYNOPOŁ, op. 219 (parochia S. Georgii). 220 (monasterium OSBM). (Kristinopol)
 KUPIATICENSIS ecclesia 242
- LAMPAS coram SS. Sacramento 48
 LANCELLOTTI, prothonot. Ap. 238. 242. 243
 LANKOROSKI Mattias, Comes 137. 138
 LANTES, Card. 38. 40-42. 44. 45. 52-55. 58-60. 62. 64. 65. 69. 71. 75-78. 81. 86. 88. 91-93. 113-115. 123 (De Lanceis). 127. 128. 130. 131. 137. 143. 144. 148. 151. 163. 200. 202. 207. 210. 216. 220. 221. 225. 236. 242
 LAPKOWSKI Casimirus O. S. Aug. 128. 129
 LAPPĀ Joannes 117. 129
 LASCARIS, rector, Teatin. 9. 74
 — Aep. Theodosien 82. 83. 85. 89. 95. 102. 106-108. 161. 232
 LASKOWICKI 160
 LASZCZEWSKI OSBM. 165
 LATINI 32. 46. 47. 50. 67. 72. 141. 214-216
 LAWROWIENSE monasterium OSBM. 229. 231
 LEBECKI v. Tomilowicz 31.
 LECTIO Constitutionum 183.
 LECTOR linguae illyricae 154.
 LEGATUS (Ambasciator) Moscoviae 240. 241
 — Venetus 152
 LENGYEL Joannes 64
 LEOPOLIS, (Lviv, Lwów, Lemberg) 9. 11. 33. 37. 50. 90. 102. 104. 162
 — v. Alumni Colleg. Arm.-Ruth.
 — Archiepiscopus Armenus 44. 50. 51. 147. -
 Coadiutor 50. 51n
 — Aep. latinus 20n. 44. 148. 160. 196. 197. 214. 215
 — Aep. unitus 7. 12. 19. 44. 216.
 — v. Collegium Arm. - Ruth.
 — v. Confraternitas Stauropigiana
 — v. Dakowska
 — Dioecesis 55. 90. 102. 104. 138. 178. -
 Administrator 55. - Vicarius Gener. 22
 — Ecclesia cathedralis 108. 123. 125. 126
 — Episcopus unitus 22. 23. 36. 48. 60. 71. 76. 96. 103-106. 126. 168. 241
 — Monasterium Armen. monialium S. Benedicti 51
 — Monasterium S. Georgii 90. 231
 — Monasterium S. Onuphrii OSBM. 161. 163. 170-174. 207-210
 — Seminarium 108. 109. 123. 124. 125. 126
 — Synodus 108
 LERCARI Nicol., Sec. Prop. Fide 36-39. 41. 42. 44. 45. 52. 53. 54. 55-65. 69. 71. 73. 75. 76. 78. 84-86. 89. 91-93. 114n.
 LERCARI Nicolaus Maria (1726-1757) 10. 12. 20. 21. 24. 25. 27. 30. 31. 36. 37. 38. 42. 53
 LEVANTE 152
 LIBRI eccles. in lingua illyrica 153. 154. 155
 — ruthen. 142. 153. 162
 — pro meditatione 183
 LINGUA patria (del paese) 68
 — graeca 142
 — illyrica 153-155
 LIPSKI Joannes Alexander, Ep. Cracov. 6. -
 Cardinalis 6n. 7
 LISANSKI Heraclius OSBM. 16. 17. 90n. 94n
 — Protoarchimandrita 117. 133n. 164. 165. 180. 187. 211. 228n
 — Aep. Smolenscensis 166. 167. 202. 204-206. 211
 LITHUANI 117. 150
 LITHUANIA 25. 35n. 40. 46. 66. 71. 75. 109. 127. 182. 204. 236
 LITTERAE oboedientiales 82. 83. 227. 230. 232
 LITURGIA in lingua illyrica 153. 154. 155. 155
 LIVONIA 66. 68
 — Ep., dioec. 40. 41. 67. 68. 72
 LIVOZZANUS, Card. 76
 LOMANOVICZ Bartholomaeus, alum. 145
 LORETO, Collegium illyricum 33
 LUBLINENSE monasterium OSBM. 178. 182. - Congressus (1680) 118
 LUBOMIRSKI, princeps 139. 212

- LUCK (Luceoria, Lusco) 7. 139. 147. 179. 185
 — Canonicus Gleboki 185
 — Consistorium lat. 179
 — Ecclesia armena 51
 — Ep. lat. 6n. 147. 148. 157. 158. 186. 201
 — Ep. unit. . 14. 27-29. 34-36. 38. 48. 49. 94. 102-106. 125-126. 138. 139. 236. v. Rudnyckyj Theodosius
 — Monasterium OSBM. Exaltationis S. Crucis, schola Philosophiae 139
 LUCKI Meletius OSBM. 221
 LUSCO v. Luck
 LUTERANI 213
 LUXUS 197
- MACEDONIA 154
 MAGISTRI in scholis 182
 MAGNATES Poloniae 88. 139. 211
 MAHOMETANI 147. 200
 MAKOSKI Carolus Ord. S. Pauli Eremit. 149
 MALINOVSKI Stephanus 78
 MALVETIUS, Card. 76. 77. 78
 MANCHIEWICZ Hieronymus OSBM 54
 MARENSE (Marča) monasterium OSBM 93
 MAREFUSCHI Marius, Secret. Congr. Prop. F. (Marefoschi), 143-150. 158. 164. 165. 167. 174. 201. 202. 213. 220. 221. 225. 236. 237. 239. 242
 MATHAEIUS, Card. 76-78. 81. 84. 86. 88. 91-93. 102. 107. 108 (Mathei). 110. 114. 116. 124
 MATKOWSKI Innocentius OSBM. 62. 63
 MATRIMONIUM 13. 80. 214. 215. 242
 MAZANOWSKI Metrophanes OSBM. 61. 76
 MEMORIALE 6. 11. 13. 14. 39. 75. 84. 87. 89. 91-93. 102. 108. 115-117. 123. 139. 142. 202. 214. 219. 239. 240. 244
 MENSA Abbatialis 99
 — Conventualis 99
 — Ep. Chelmen. un. 87
 — Metropolit. 39. 48.
 MESMERI, Card. 54-58. 60-65. 69. 71. 75-78. 81. 84. 86. 88. 89. 91-93. 101. 110. 113. 114
 METROPOLITA Kioviensis (Russiae) 6n. 7. 12. 14. 23. 25. 26. 29. 30. 35n. 36n. 39. 42. 44. 48. 49. 58. 60. 63. 75. 77. 87. (confirmatio). 90. 94. 95. 99. 100. 101. 108. 110. 115. 117-119. 123-126. 131-137. 1410. 141. 143. 145-147. 156. 161. 164. 166. 168-170. 175. 177. 181. 182. 183. 185-187. 191. 197. 199. 203. 210. 222. 224. 225. 226. 231. 237-239. 241. 245. v. Hrebnyckyj, Volodkovyč, Szeptyckyj Athan.
 — v. Coadiutor Metrop.
 — Moscoviensis 6n
 MICHNIALUCZEWIZ Martinus 94
 MIEDZINCHOWSKI 171
 MIELECensis Abbatia OSBM. 96
 MINSK (Minsco) 69. 141. 75 (monasterium OSBM). 69 (Palatinus). 109n (Seminarium)
 MISLINSKI OSBM. 186
 MISSA 183. 184. 187. 243
 MISSALE 153. 154
 MISSIONARIJ 28. 29. 186. 201. 215. 216
 — schimatici 241
 MISSIONES 7. 16. 67. 70. 76. 147. 148. 201. 214-216
 MLODOVSKYJ A., Coad. Metrop. 238
 MOHILOV (Mochilovia, Mokilovia) 26. 138. 147n. 200. 201. 241
 — Ep. unit. 6. 63
 — Ep. schism. 6. 26. 30. 241
 MOHILOVO in Podolia 147.
 MOHYLA Petrus, Metropol. 34n
 MOKRZYCKI Gregorius, alum. 128. 131
 MOLDAVIA 68. 143. 145. 187. 215
 MOLINARI, Prothonot. Ap. 55. 56. 57. 58
 MONACHAE schism. 16. 17. 34
 MONACHI schism. 6. 46
 MONASTERIA OSBM. v. Albaduale (Bila), Antopol, Berest', Bialostok, Bilolov, Biten (Byten), Buczacz, Derman, Dobromil, Dubno, Horodisense, Horodišče, Hoščen-se, Kisiel-Niskiniense, Kremeneec, Krystynopol, Laurov, Leopoli S. Georgii, et S. Onuphrii, Lublin, Luck (Luceoria), Mielec, Minsk, Onophriense, Poczaiov. Polock, Pustinense, Roma: SS. Sergii et Bacchi, Salvatoris ad Montes (Spas), Szarograd, Torokanie, Troky, Uniov, Vicyn, Vilno, Vittebsk, Volodymyr (Vladimir), Volicense, Volsvinense, Zablotoviense, Zyroviense, Zolkiev (Zovkva).
 MONASTERIA schism. 16. 17. 34. 35. 139. v. Brest, Mozolowszczyzna, Peczarensis.
 MONKATZ v. Mukačevo 24.
 MONTE Citorio (Roma) 21.
 MONTE Negro 56.
 MONTI, Card. 25. 27. 30. v. De Montibus
 MONTIBUS, Philippus de -, Secret. congr. Prop. F. 5
 MORO Hieronymus, Teatin. 9. 32. 44. 46. 51. 69. 102. 103. 106. 107.
 MOSCA, Card. 10-12. 14-17. 20-22. 24. 25.

27. 30. 31. 34. 36-38. 40-42. 52-60. 62.
64. 65. 69. 71. 75. 78. 81. 84. 89. 91.
93. 102. 107. 110. 113-115. 123. 127-131.
137. 146.
MOSCA, op. 215
MOSCOVIA 17. 46. 66. 68. 139. 143. 145.
152-154. 187. 204. 215. 240. 241
MOSCOVITI 8. 17. 25. 27. 48. 59. 68. 72.
79. 94. 95. 99. 141. 142. 167. 201. 203.
204. 206. 213. 226. 241
MOZOŁOWSZCZYŻNA, monasterium mo-
nacharum schism. 16
MSCISLAVIENSIS Ecclesia 63
MUDROVICZ Joannes, sac. 19. 21
MUKAČEVO (Munkacz), Episcopatus 24
(erectio). 25. 64
— Vicarius Apost. Munkaciensis 10. 23. 36.
57. 64
— Vicarius Generalis 24
MUTATIO Ritus ruth. 73. v. Transitus
— Superiorum 177
MYHUNEVIČ Polycarpus OSBM. 43n
- NATIO armena 46. 50. - ruthena 46. 49. 81
NERSEOWICZ Deodatus Ep. 51n
NICOLAUS, S. 17 (festum)
NISKINICE, pag. 34 (monasterium OSBM)
NOBILES poloni 13. 97. 140
— rutheni 13. 46
NOMINATIO regia 97
NONA (in Dalmatia), Ep. 155
NOVA RUSSIA Moscovita 213. 216
NORVEGIA 66
NOVOGRAD 85 (Palatinus)
NOVOGRODEK 69. 141. - Capitulum
OSMB. 193. - Palatinus 69
NOWOSIELSKI OSBM. 229
NUNTIATURA Poloniae 27. 171. 177. 196.
199. 206. 221. 236. 240. - Tribunal 125.
156. 169. 221. 226. 242
NUNTIUS Poloniae 7. 9-13. 15. 18. 19. 25-
30. 33-35. 37-41. 44. 45. 49. 54. 56-58.
66-70. 72-74. 76. 79. 80. 85. 86. 88. 90.
92. 96. 99. 106. 109-111. 115-117. 124-
129. 131. 134. 140. 145. 147. 156-166.
168-171. 174. 177-179. 185-191. 197-202.
204-209. 210-212. 214-220. 222-226. 230.
231. 233-235. 237-240
NUNTIUS Venetiae 152
NUNTIUS Viennensis 80. 152. 155
- OFFICIALES v. Superiores 175
— in Curia Ep. 73. 74. 125. 212
- OFFICIUM Divinum 187. 224.
OGINSKI, comes 75
OLEUM Sanctum 48
OLSZANSKI Joannes 202
OLŠAVSKY Michael Emanuel, Ep. 36. 57
OLŠVSKY Simeon, Ep. Vic. Ap. Munkac-
sien. 23. 24
ONUPHRII S. Card. v. Barberini Antonius
150. 174. 244. 245
ONUPHRIENSIS Abbatia et monasterium
OSBM. 94. 95. 99. 167. 202. 203-207
OPPRESSIONES Cleri uniti 27. 28
ORDINATIO alumn. 5. 37. 40. 41. 65. 66.
73. 74. 80. 86. 127. 128. 185. 190
ORDO S. Augustini 128. 129
— S. Benedicti 242. 243
— Fr. Min. Cappucinatorum 215
— Carmelitanorum 90. 91
— Carmelitanorum Discalc. 143. 201
— Conventualium (Franciscani) 11. 68. 90.
201
— Dominicanorum (Fr. Praedicator.) 90. 148
— Franciscanorum 17. 148. 154
— Fr. min. de Observantia 90. 214-216
— FF. Min. Osservantes Riformati 200. 201
— S. Pauli Eremitae 149
ORDINES relig. latini 211
ORSI, Card. 143-150
ORSZANENSIS Eccl. 63
OSSERO, Ep. 153. v. Caraman
OWRUCZENSIS districtus 169
OZGA Samuel, Ep. Kiovien. lat. 39n
OZIEMKIEVIČ Hieronymus OSBM 113n.
133n. 139n
- PALATINUS v. Belzensis, Braclav., Bresten.,
Kiov., Minscen., Novograd., Polocen., Po-
meraniae, Russiae, Vilnen., Vitebscen., Vo-
linensis.
PALATIUM Apostolicum 8
PALLOTTO, Card. 140
PAMPHILIUS, Card. 140. 142. 238. 242.
243
PAROCHIA 6. 34. 125
PAROCHI lat. 29
— schismat. 6. 152
— uniti 6. 22. 29. 46-49. 68. 73. 85. 108.
110. 123. 126. 187. 242. 243
PASSERI, Card. 5. 8. 10
PASTROVICH, pag. 56
PATRIARCHA schism. di Pech. 151. 152
PATRIARCHATUS Constantinopolitanus
224
PAULI S. Eremitae Ordo 149

- PAULUS V. 5. 140. 141. 142
PAUPERES 161. 162
PAUPERTAS Unitorum 46. 48. 50. 124
PAUPERTATIS votum 184
PECCHIA 151. 152
PECULIUM 184
PECZARENSE monasterium sch. 34. 35
PEKICZYŃCE, parochia 225. 226
PELLA, Ep. tit. 23. v. Olšavsky Simeon
PENSIO Ep. Premisl. 55. 168. 169
PEREJASLAVIENSIS Ep. schism. 6n
PERSECUTIO cleri ruth. 27-29
PETRA, Card. Vincentius 5. 8. 10-12. 14-16.
20-22. 24. 25. 27. 30. 31. 34. 37. 38. 40-
42. 44. 45. 52. 53
PICUS, Card. Ludovicus 5. 8. 10. 15
PIETROBURGO, op. 152. 214. 215
PIGNATELLI, Card. 102. 104. 105. 151
PINSKENSIS Ep. unit. (Pinsk) 10. 11. 24. 48.
68. 77. 79. 96. 114. 116. 126. 156. 157.
158. 221. 222. 242. 243. v. Bulhak Georg.
PLESKIEWICZ Joannes 94
POCIEY Hipatius, Ep. v. Potij
POCUIA 50
POČAJOVENSE monasterium OSBM. 37. 166.
176. 235. - Typographia 162. - Parochus
242
PODLACHIA 69
PODOLIA 50. 71. 138n
PODERECH, pag. 85
PODWIETRZYŃSKI Valerianus OSBM.
113. 130 (Podwieszczynski).
POLAGNICKI Romanus 84
POLEMICA 73. 74
POŁOCK, op. 6. 16
— Abbas 180. 181. 182
— Aepiscopus, dioec. 6. 16. 19. 21. 22. 30.
31. 36. 48. 53. 59. 61. 63. 68. 69. 75. 77-
79. 95. 96. 196n. v. Hrebnyckij
— Coadiutor Aep. 26. 30. 31
— Ecclesia cathedr. 139. 140
— Monasterium OSBM. 82. 231
— Palatinus 69
— Vicarius Gener. 21
POLONI 105. 213
POLONIA 6. 9. 11. 17. 28. 35. 46. 48. 56.
66. 83. 89. 93. 96. 103. 126. 141. 142.
144. 182. 198. 201. 210. 214. 216. 224.
240
— Cancellarius Magnus Regni 240. - Con-
federatio 239. 241. - Constitutiones Regni
169. - Deputatus Reipublicae 27. 28. 29. -
Diaeta 6. 141. 168. 203. 209. 223. 237.
241. - Diploma Regium 141. - Episcopi 6.
129. - Leges Regni 169. - Magnates 6.
88. 139. 211. - Nobiles 13. 97. 140. -
v. Nuntiatura. - v. Nuntius. - Praesules 7. -
Primas 6. - Primates Reipublicae 129. -
Proceres layci 7
— Rex Poloniae 6. 10. 13. 26. 29. 47. 58.
75. 95. 96. 100. 115. 129. 134. 168. 199.
211. 223. 224. 237. 238. 239. 240
— Tribunal Nuntiaturae v. Nuntius
— Tribunal Regni 169. 176. 182
POMERANIA 66. 201. (Palatinus)
POPIEL Stephanus 11
PORTOCARRERO, Card. 24. 25. 27. 30.
31. 34. 36-38. 40. 42. 44-46. 53-62. 64.
65. 69. 71. 75. 76. 78. 84. 88. 89. 91. 92.
93. 101. 107. 110. 113-115. 123. 127. 128.
130. 131. 143. 145
POTIJ Hipatius, Ep. Volodimir. 223. 224.
225. 237. 238
POTOCKI Franciscus Salesius 218. 219. 220.
225
POTOCKI Nicolaus 196. 197-200. 235
POTOCKI, Stephanus 195. 196
POTOCKI, Palatinus Kiovien. 147. 178. 201
PRAECEDENTIA 98. 100. 181. 217. 218
PRAEDICATIO 50. 182. 195
PRANSCI, familia 126
PREMISLIA, op. - Causa 52. 55. 58. - Coa-
diutor Ep. 168. - Episcopus lat. 20. 196n
— Episcopus unitus 13-15. 18. 48. 49. 52.
53. 55. 77. 93. 102-105. 126. 138. 143.
144. 149. 168. 169. v. Ustryckij, Šumlan-
skyj Onuphr.
— Seminarium 104.
PRIVILEGIUM Canonis (fori et immunitatis
et libertatis) 27. 28. 29. 140.
— missionarium 139. 142. 186. - regium 225
— sacerdotum 73
PROFESSIO Fidei 134
PROMOTIO ad dignitates, officia 179. 180.
181. 183. 190. 194. 199
— ad Ordines sacros v. Ordinatio alumnorum
PRUSSIA 41
PTOLOMAEUS, Card. Comensis 66
PUCHTAJEWICZ Eustachius, sac. 19
PUSTINENSE monasterium OSBM. 229
PUTAJEWICZ Eustachius, sac. 23. Cf. Pu-
chtajewicz
- RADANASCO (Redanaschi) Joseph. Maria,
Teatin. 32. 102. 103. 105. 106. 161
RADKIEWICZ Nicolaus OSBM. 24
RADZIWIŁŁ, princeps 190. 125. 196. 197
RADZYMIŃSKI Chrisostomus OSBM. Ab-
bas 218

- RAGUSA, Op. 154
 REDDITUS Ep. un. 48. 49
 REFORMATI S. Francisci 143. 147. 148. 215
 REGINA Hungariae 24. 152
 REGULARES lat. 138
 RELATIO de Armenis in Polonia 49
 —(de visitatione Metropolitanae 95
 RELIGIOSI lat. 50
 REPUBLICA Venetiae 152-155
 REQUIEM 183
 RETHORICA, schola in Antopol 186
 REX Poloniae v. Polonia
 REZZONICO, Card. 127
 REZZONICUS, Card. Carolus
 (CLEMENS XIII) 5. 8. 10. 11. 12. 14-17.
 20. 21. 61. 62. 63
 RHODIENSIS Aep. tit. 86. v. Lercari
 RIPATRANSONA, op. 33. 103 (Ep. Costa
 Jacobus)
 RITUALE in lingua ruth. 186
 RITUS 186. 189 (abusus), - Armenus 51, -
 Latinus 5. 50. 129. 214,
 — Ruthenus 5. 50. 73. 129. 214. 243. v.
 Transitus
 — Slavo-graecus 154, - Slavo-Romanus 154
 RIVERA, Card. 10. 31. 37. 52. 57. 60
 ROCHEECHOVART, Card. 159
 ROHACZEWSKI Moises OSBM. 89. 90
 ROMA, Casa della Missione a Monte Cito-
 rio 21
 — Collegium Ecclesiasticum a Ponte Sisto
 8. 18
 — Ecclesia S. Laurentii extra mura 150
 —Ecclesia SS. Sergii et Bacchi 43n. (Hospitium,
 monasterium OSBM) 136. 150. 151.
 174 179. 185. 243. 244. 245
 — Pontif. Collegium Graecum (S. Athana-
 sii) 110. 142. 150
 — Pontif. Collegium Urbanum 8. 10n. 11.
 14-16. 18. 20. 25. 32. 33. 38. 39. 43. 49.
 54. 56. 61. 62. 64. 65. 71. 76. 77. 88. 93.
 94n. 142. 144. 154. 163. 220
 — Synodus Rom. 140
 ROMANOV, vil. 105. 106
 ROSETTI, teatin. 187. 208. 209
 ROSSENSIS Ep. tit. 36. 57. v. Olsavski Mich.
 Manuel
 ROSSI Teatin. 9
 ROSOHAT, pag. 39
 ROTTINGO, Teatin. 9
 RUBIMARCA Flavia 150
 RUDNYCKYJ Theodosius Ep. Luceor. 7.
 14n. 35n
 RUFFUS, Card. Antonius 24. 25. 38. 40.
 42. 54. 55. 58. 60. 61
 RUFFUS, Card. Thomas 5. 8. 11. 12. 14-
 16. 20-22. 25. 27. 31. 34. 36-38. 42. 44.
 53-60. 63-65.
 RUIFOCALDIUS, Card. 54
 RUSOWICZA, vil. 225
 RUSPOLUS, Card. 5. 8
 RUSSIA 50. 60. 140. 141. 148 (Palatinus)
 153. 154
 RUSSIA Alba (Bianca) 203
 RUSSIA Rubra (Rossa) 214. 216
 RUTHENI 5. 9-13. 17-20. 26. 30. 32. 44.
 46-50. 66. 68. 69. 72. 74. 79. 81. 85. 87.
 88. 96. 102. 104. 138. 140. 144. 214. 242.
 243. 245. v. Natio, Nobiles
 — schismatici 6. 11. 15. 17. 18. 21. 22. 23.
 27. 28. 30. 34. 35. 46. 75. 95. 138
 RUTSKYJ Josephus, Metropolitae 35n. 109n.
 140. 141
 RYLLO Maximilianus, OSBM, Ep. Chelmen-
 sis 14. 20. 95. 99. 199. 219n
 RZEWUSKI, dux 212
 SACERDOTES rutheni 46. 50. 73 (uxorati).
 137. 144. 215. 216. v. Parochi
 SACRAMENTUM SS. 48. 160. 161. 162.
 214
 SACRIPANTES, Card. Josephus 5. 8. 10-12.
 14. 25. 53. 55. 59-65. 69-72. 75. 76. 78.
 81. 84. 86. 88. 89. 115.
 SALVATORIS S. monasterium OSBM. ad
 montes (Spas ad S. Sambor) 52. 55. 58.
 82. 231
 SAMBOR, op. 18. (Eccl. cathedr.)
 — Samboriensis Ep. 52. 53. v. Premisliensis
 Ep.
 SAMOGITIENSIS dioec. lat. 40. 41.
 SANATIO ad cautelam 5.
 SANOK, op. Episcopus 53. v. Premisliensis
 Ep.
 SAPIEHA, Ep. Coad. Vilnensis 40
 SARBELLONUS, Card. Fabritius 165-168.
 174. 195. 201. 207. 216. 218. 237. 242
 SAXONIA 7. 83
 SCHIRO, Aep. de Durazzo 43n. 62n
 SCHISMA 34. 46. 142
 SCHISMATICI ruth. 6. 16. 17. 24. 26. 30.
 34. 35. 43. 46. 73. 84. 137-142. 147. 151.
 201. 203. 211-214. 241
 — in Croatia 152, - in Dalmatia 151-155, -
 Moscoviti 141
 — v. Conversio, Episcopi, Monachae, Mona-
 chi, Monasteria
 — sacerdotes 6. 43. 152. 214
 SCHOLAE Latinorum 140, - Soc. Jesu 29.
 46. - v. Basiliani

- SCHOLAE PIAE, PP. 46. 92. 142 (Scolopi
 PP.)
 SECRETARIA Brevium 41
 SECRETARIA Status 6. 7. 27. 29. 153
 SEMINARIUM 17. 72. 104 (pro Ruthenis).
 108. 109 (Generale). 123. 124-126. v. Leo-
 polis, Minsk, Premisla, Swirna, Vilno
 (Colleg. Pontif.), Vladimiria, Zara (154).
 SEMIGALLIA 68
 SENAKURSKI Joannes 60
 SEPOLTURA 172. 208. 209. 242
 SERRA Nicolaus, Nuntius Polon. 116n.
 131n. 156. 160. 222n
 SERVIA 154
 SERVIANI 152. 153
 SFORZA. Prothonot. Ap. 144. 150. 159. 201
 (Sfortia). 202
 SIELAWA Antonius, Metropolitae 109n
 SIENKOWSKI Stephanus 84
 SIERAKOWSKI Venceslaus, Ep. Premisl. 20
 — Ep. Leop. 196n
 SIGISMUNDUS I. rex Poloniae (1506-1548)
 224
 SIGISMUNDUS III. rex Poloniae (1587-
 1632) 223. 237. 238
 SIMONETTUS, Card. 54
 SIMONIA 239
 SKIANOVITZ Basilius, par. 114
 SKOTNICKI Samuel OSBM. 159
 SLONIM, op. 10n
 SLUCK, op. 138 (Slutz)
 SMOLENSK, op. 31. 203
 — Aep. unitus 16n. 31. 48. 68. 79. 94-96.
 99. 100. 166-168. 202. 204-206. 211. v.
 Tomilovicz, Stebnowski, Lisanski
 — dioec. lat. 40. 41. 67. 68
 — Ecclesia 203
 SOCIETAS JESU 5. 13. 15. 18. 25. 29.
 46. 74. 79. 89. 90. 138. 140. v. Scholae
 SORBELONI Fabritius, Nuntius Polon. 10n.
 27n. 80 cf. Sarbellonus, Card.
 SOZAN, vil. 52.
 SPAS v. Monasterium S. Salvatoris ad mon-
 tes (ad S. Sambor)
 SPINELLUS, Card. 62. 64. 65. 71. 75. 76.
 78. 81. 84. 86. 88. 89. 91 (Praefectus).
 92. 93. 101. 107. 110. 113-115. 123. 127-
 131. 137. 143-151. 155. 159. 163
 SPOLIUM Ep. 155-158. 169-170
 STANASIEWICZ Michael, sac. 149
 STARKIEWICZ Joannes 15. 18
 STASZKIEWICZ Joannes 13
 STEBNOWSKI Caesarius OSBM, Aep. Smo-
 lensc. et Abbas Onuphrien. 94. 99. 167.
 202. 203. 204-206
 STEFANINI Abbas 241
 STIPENDIUM pro sacerdotibus 161
 STO(u)PPANUS, Card. 159. 163. 165. 167
 168. 174. 195. 201. 207. 210. 225
 STRASZEWICZ Theodorus 70
 STRASZOWICE, vil. 52. 55. 58
 STUDIA 73
 SUDA, Joannes della 19
 SUPERIORES regulares 81. 82. 108. 134.
 177. 179. 193
 SUSPENSIO 43. 47
 SVETIA 66 (Svezzesi)
 SWIRNA, op. 109 (Seminarium). 125
 SYNODUS 14. 43. 52. 74. 104. 105. 108.
 109. 110. 118. 123. 124. 126. 140. 156.
 170. 84. 189. 204. 205. 216. 217. 218.
 220. v. Kobrin, Leop. Roma, Zamostia
 SZACITOW 17
 SZADURSKI Virgilius OSBM. 64. 77
 SZAROGROD 139 (monasterium OSBM).
 142
 SZCLOVOVIENSIS Ecclesia 186.
 SZENDRY Joannes 25.
 SZEPTYCKYJ Athan., iun., Alum. 43. 54.
 56 (Abbas Kaniovien.) 164. 165. 172.
 SZEPTYCKYJ Athanasius Aep. Leop. et
 Metropolitae (1712-1729-1746) 7. 8. 12. 39n.
 58. 94. 108. 123. 124. 125. 204
 SZEPTYCKYJ Barlaamus, Ep. Leop. (1710-
 1715) 7n
 SZEPTYCKYJ Leo, Ep. Leop. (1749-1779)
 7n. 60. 71. 126. 169. 240
 SZUMLANSKYJ Onuphrius, Ep. Premisl.
 (1746-1762) 53. 55. 143n
 TAMBURINUS, Card. 65. 69. 71. 75. 78.
 81. 84. 88. 89. 91-93. 101. 107. 110. 113-
 115. 123. 127-131. 137. 143-148
 TARTARI 50. 201
 TARTARIA 147. 200
 TAURIS 215
 TEATINI v. Theatini
 TEMPI, Card. 84. 88. 89. 91-93. 107. 110.
 113. 114. 127-129. 137. 143. 148
 TENCIN v. De Tencin
 TEODOSIA, Aep. 82. 103. v. Lascaris
 TERRA Chelmensis 69
 TESNIKOWSKI 160
 THEATINI (Ordo Clericum Regularium vul-
 go Theatinorum) 9. 32. 33. 44. 46. 74. 82.
 83. 85. 89. 102-108. 161. 187. 208. 209.
 232
 THOMICZ Michael, sac. 22
 THUN v. De Thun 24

- TINO, -um dioec. 19
 TOMILLOWICZ-Lebecki Antonius Aep. Smolenscen. (1736-1745) 31, 204
 TOROKANIE, monasterium OSBM. 176n (Capitulum Gener.). 94, 113, 130, 176, 235
 TOSSARI Benedictus, Lector Theol. 38
 TRAJETTO v. Carafa
 TRANSITUS ad ritum armenum 51
 TRANSITUS Ruthenorum ad ritum lat. 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 29, 30, 46, 73, 84, 91, 117, 129, 144, 148, 202, 243
 TRANSITUS ad ritum ruthenum 5, 128, 129, 149
 TRASCIA Petrus 19
 TRIBUNAL 179, 222, 225, - Regni 182, 188, - v. Tr. Nuntiaturae Poloniae
 TRIDENTINUM Concilium 217
 TRIESTE 151 (Ecclesia schism.)
 TROKY, Abbatia OSBM. 94, 134, 136
 TROMBETTI Stephanus, Teatin. 102, 105
 TURCAE 19, 50, 137, 138, 201
 TURCHIA 46
 TURCZYNOWICZ Stephanus 84
 TURKUT, capitaneus 171, 173, 208 (Turkul)
 TUROVIENSIS Ep. 10
 TYPOGRAPHIA 38, - Basilianorum Poczajoviae 37, 38, 162, - Congregationis de Propaganda fide 153, 154, - Stauropigiana Leopoliensis 37, 38, 173, 209
 UKRAINA 25 (Ucraina). 46, 68, 69, 213, 240
 UNIO cum Eccl. lat. 5, 6, 13, 16, 17, 26, 30, 34, 35, 45, 48, 49, 51, 75, 87, 102, 139, 140, 142, 176, 192, 203
 UNIO Armenorum 5, 102
 — in Croatia 93
 — monasterium 170
 UNITI, apostasia ad schisma 46, 151, - paupertas 46, 48, 50, 124
 UNIV (Uniow), Abbatia OSBM. 204
 URBANUS VIII. 12, 13, 29, 118, 129, 244, 245
 URSINUS, Card. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 52, 53, 56, 57, 59-65, 69, 71, 75, 76, 78, 88, 89, 92, 93, 102, 107, 114, 115, 123, 127, 128, 130, 131, 137, 139
 USTRINSKYJ v. USTRZYCKYJ 52
 USTRZYCKYJ (Ustrzychi) Hieronymus, Ep. Premisl. (1715-1746) 14, 15n, 52
 VALENTI, Card. 21, 54 Praefectus). 56, 58
 VALLACHIA 42, 137, 138, 139, 143, 145, 178, 187
 VANDALIA 66
 VARMIA, dioec. 41
 VARSAVIA 9, 125, 164, 204, 239, 240
 VENDENSIS Ep. 20n
 VENETIA 9, 152, 153, 154, 155, - v. Nuntius 152
 VERESZCZAKA Felicianus 186
 VESTES alumnorum 44, 45, - monachorum 184
 VIATICUM v. Alumni
 VICINENSE monasterium OSBM. 90
 VIENNA 9, 24, 152, - Aula Regia 24, 93, 152, - Nuntius 80, 152, 155
 VILLAGHI Stephanus, sac. 5
 VILNA, op. 35n, 57, 59, 66, 68, — Collegium Pontif. 37, 40, 41, 57, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 86, 89, 109, 110 (Wilna), 111-113, 125, 127, 128, 131, 145, 146, 147, 212
 — Congressus Ep. ruth. 117, 118
 — Ep. lat. 40, 67, 70, - Coadiut. 79, 80
 — monasterium OSBM. 82, 94, 231
 — Palatinatus 69, - Seminarum Episcopale diocesanum 67
 VINNICKI Georgius Ep. Premisl. 104
 VISCONTI Antonius Eugenius, Nuntius Polon. 157, 160, 165n, 239
 VISITA Apost. monasteriorum OSBM. 186, 187
 — S. Liminum 151
 — parochiarum 16, 47, 52, 95
 VITEBSK 69, - Ecclesia 63, 88n, - Ep. unit. 140, - Monasterium OSBM. 82, 229, 231, - Palatinatus 69
 VLADIMIRIA, op. 27, 28, 117, 118, 226, - Cathedralis Ecclesia 223, - Congressus Ep. unit. 117, 118, - Consistorium 226, - Ep., dioec. 27-29, 34, 36n, 42, 48, 69, 77-79, 95, 109, 114-116, 126, 132, 155-158, 164, 165, 168, 175, 186, 187, 204, 221-226, 237-241, - monasterium OSBM. 139, 142, 189, 225 (S. Salvatoris), - seminarium 109, 124, 126
 VLADISLAUS III, rex Poloniae et Hungariae (1434-1444) 224
 VOCALES in Capitulo 97, 132, 133, 134, 136, 181, 182, 185, 188, 189, 190, 192, 227
 VOLICENSE monasterium OSBM. 229
 VOLINIA (Wolhinia), Palatinatus 34, 50, 139, 169
 VOLSWINENSE monasterium OSBM. 219, 220

- VOTA in Capitulo 132-137, 176, 181, 183, 189, 193, 234
 WACEWICZ Joannes 236
 WILAZENSIS capella 242
 WOLCZANSKI Josephus, Ep. Mohilovien. schism. 6
 WOLLOWICZ Antonius, Ep. Luceorien. lat. 186
 WOŁODKOWICZ Felicianus, Ep. Chelm. (1713-1558), Metropolita (1762-1778) 36, 86 (Coadiutor Metropolitanae). 114, 115, 116, 132 (Ep. Volodimirien.), 156n, 169n, 175, 221n, 239
 WOŁODZKO Ignatius OSBM. 139, 167n, 174n, 202n
 WYHOWSKI Romanus, Archidiac. 223, 225, 237
 WYSOCKYJ (Wisocki, Wysochi) Josaphat OSBM. 23, 197
 WYSOCZANSKI Theodorus, par. 144
 ZABLOTOVIENSE monasterium OSBM. 186
 ZAJEZIERZE, vil. 242
 ZAMOSTIA 43, 104, - Synodus 43, 49, 52, 74, 104, 105, 108, 109, 110, 118, 123, 124, 126, 156 (di Zamoscia), 170, 184, 204, 205, 212, 217, 220
 ZARA, 56, 151 (AEp.). 152, 153, 154, - ecclesia cathedr. 155
 ZARKIEWICZ Franciscus, alumn. 70
 ZAWADZKI Antonius OSBM. 218
 ZIELINSKI Joannes, paroch. 236
 ZINZENDORF, Card. 5
 ZNOJOWSKYJ Januarius OSBM. 61n
 ZOLKIEW, op. 23n, - Abbatia OSBM. 196, 197
 ZURZEWICE, pag. 39
 ZVANEC 138
 ZVJAHLENSIS Praepositus 185
 ZWANICE v. Zvanec
 ŻYDYČYN, Capitulum gener. OSBM (1778) 176n
 ŻYROVICE - monasterium OSBM. 82, 139, 142, 231

II.

**ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM
EPISCOPORUM ETC. (1740-1770)**

1. Pontifices Romani

| | |
|----------------|-----------|
| Benedictus XIV | 1740-1758 |
| Clemens XIII | 1758-1769 |
| Clemens XIV | 1769-1774 |

2. Patriarchae Constantinopolitani

| | |
|-------------------------|-----------|
| Paisius II (2 v.) | 1740-1743 |
| Neophitus VI (2 v.) | 1743-1744 |
| Paisius II (3 v.) | 1744-1748 |
| Cyrillus V (1 v.) | 1748-1751 |
| Paisius II (4 v.) | 1751-1752 |
| Cyrillus II (2 v.) | 1752-1757 |
| Callinicus IV | 1757- |
| Seraphinus II | 1757-1761 |
| Joannicus III | 1761-1763 |
| Samuel Chanzeris (1 v.) | 1763-1768 |
| Meletius II | 1768-1769 |
| Theodosius II | 1769-1773 |

3. Nuntii Apostolici Varsavienses

| | |
|----------------------------|-----------|
| Fabritius Sorbelloni | 1738-1746 |
| Albericus Archinto | 1746-1754 |
| Nicolaus Serra | 1754-1760 |
| Antonius Eugenius Visconti | 1760-1766 |
| Angelus Maria Durini | 1766-1772 |

4. Praefecti S. C. de Prop. Fide

| | |
|-------------------------|-----------|
| Vincentius Petra | 1727-1747 |
| Silvius Valenti-Gonzaga | 1747-1756 |
| Josephus Spinelli | 1756-1763 |
| Josephus Maria Castelli | 1763-1780 |

5. Secretarii S. C. de Prop. Fide

| | |
|-----------------------|-----------|
| Philippus Maria Monti | 1735-1743 |
| Nicolaus Lercari | 1744-1757 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Nicolaus Antonelli | 1757-1759 |
| Marius Marefoschi | 1759-1770 |
| Stephanus Borgia | 1770-1789 |

6. Metropolitae Kiovienses catholici

| | |
|-----------------------|-----------|
| Athanasius Szeptyckyj | 1729-1746 |
| Florianus Hrebnyckyj | 1748-1762 |
| Philippus Volodkovyč | 1762-1778 |

7. Metropolitae Kiovienses non uniti

| | |
|----------------------|-----------|
| Raphael Zaborovskij | 1731-1747 |
| Timotheus Ščerbackyj | 1747-1757 |
| Arsenius Mohylanskyj | 1757-1770 |

8. Archiepiscopi Polocenses

| | |
|----------------------|-----------|
| Florianus Hrebnyckyj | 1720-1762 |
| Jason Smogorzewskij | 1762-1780 |

9. Archiepiscopi Smolenscenses

| | |
|-----------------------|-----------|
| Antonius Tomylovýč | 1736-1745 |
| Polycarpus Myhunevyč | 1747 |
| Caesarius Stebnovskij | 1756-1762 |
| Heraclius Lisanskyj | 1763-1771 |

10. Prothotronii Volodimirienses

| | |
|----------------------|-----------|
| Theophilus Godebskyj | 1730-1756 |
| Philippus Volodkovyč | 1758-1778 |

**11. Episcopi Luceorienses
et Ostrogenses**

| | |
|----------------------|-----------|
| Theodosius Rudnyckyj | 1731-1751 |
| Sylvester Rudnyckyj | 1752-1777 |

12. Episcopi Pincenses**et Turovienses**

| | |
|------------------|-----------|
| Georgius Bulhak | 1730-1769 |
| Gedeon Horbackyj | 1769-1786 |

13. Episcopi Chelmenses**et Belzenses**

| | |
|----------------------|-----------|
| Philippus Volodkovyč | 1731-1758 |
| Maximilianus Ryllo | 1759-1785 |

14. Episcopi Peremyssenses**et Samborienses**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Hieronymus Ustryckyj | 1715-1746 |
| Onuphrius Szumlanskyj | 1746-1762 |
| Athanasius Szeptyckyj | 1762-1779 |

15. Episcopi Leopolienses**et Camenecenses**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Athanasius Szeptyckyj | 1715-1746 |
| Leo Szeptyckyj | 1749-1779 |

16. Episcopi Munkacsenses

| | |
|--------------------|-----------|
| Gabriel Blažovskij | 1738-1742 |
| Emanuel Olšavskij | 1743-1767 |
| Joannes Bradač | 1767-1772 |

17. Protoarchimandritae Ordinis**Basiliani**

| | |
|----------------------|-----------|
| Polatylo Basilius | 1736-1742 |
| Myhunevyč Polycarpus | 1743-1747 |
| Bilynskyj Hypatius | 1747-1751 |
| Lisanskyj Heraclius | 1751-1759 |
| Bilynskyj Hypatius | 1759-1772 |

18. Procuratores Generales in Urbe

| | |
|------------------------|-----------|
| Stebnovskij Caesarius | 1740-1744 |
| Czarkovskij Athanasius | 1744-1747 |
| Znojovskij Januarius | 1747-1752 |
| Boschovych Basilius | 1752-1757 |
| Ozemkeyyč Hieronymus | 1757-1760 |
| Wolodzko Ignatius | 1760-1772 |

19. Capitula Generalia Basilianorum

| | |
|----------------|------|
| Dubnense I | 1743 |
| Berestense I | 1747 |
| Berestense II | 1751 |
| Berestense III | 1759 |
| Berestense IV | 1772 |

20. Archiepiscopi Gnesnenses -**Primates Poloniae**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Christophorus Szembek | 1738-1748 |
| Adamus Komorowski | 1748-1759 |
| Vladislaus Lubienski | 1759-1767 |
| Gabriel Podoski | 1767-1777 |

21. Archiepiscopi Leopolienses latini

| | |
|------------------------|-----------|
| Nicolaus Wzycki | 1734-1757 |
| Nicolaus Dembowski | 1757-1757 |
| Vladislaus Lubienski | 1757-1759 |
| Venceslaus Sierakowski | 1760-1780 |

22. Episcopi Cracovienses

| | |
|-----------------|-----------|
| Joannes Lipski | 1732-1747 |
| Andreas Zaluski | 1747-1757 |
| Caetanus Soltyk | 1757-1782 |

23. Episcopi Peremyssenses latini

| | |
|------------------------|-----------|
| Valentinus Czapski | 1735-1741 |
| Venceslaus Sierakowski | 1741-1759 |
| Michael Wodzicki | 1759-1763 |
| Valentinus Wezyk | 1763-1766 |
| Andreas Młodziejowski | 1766-1768 |
| Josephus Kierski | 1768-1783 |

24. Episcopi Vilnenses

| | |
|--------------------|-----------|
| Michael Zienkowicz | 1730-1762 |
| Ignatius Massalski | 1762-1794 |

25. Episcopi Chelmenses latini

| | |
|------------------|-----------|
| Josephus Szembek | 1734-1752 |
| Valentinus Wezyk | 1752-1764 |
| Felix Turski | 1764-1770 |

26. Episcopi Luceorienses latini

| | |
|----------------------|-----------|
| Franciscus Kobielski | 1740-1755 |
| Antonius Wollowicz | 1755-1769 |
| Felix Turski | 1770-1788 |

27. Imperatores S. Romani Imperii

| | |
|----------------------|-----------|
| Carolus VII Albertus | 1742-1745 |
| Franciscus I | 1745-1765 |
| Josephus II | 1765-1790 |
| Maria Theresia | 1765-1780 |

28. Czar Moscoviae

| | |
|--------------|-----------|
| Joannes IV | 1740-1741 |
| Elisabeth | 1741-1762 |
| Petrus III | 1762-1762 |
| Catharina II | 1762-1769 |

29. Reges Poloniae et Magni Duces**Lithuaniae**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Federicus Augustus III Saxo | 1733-1763 |
| Stanislaus Poniatowski | 1764-1795 |

30. Duces (Hetman) Cosacorum

| | |
|----------------------|-----------|
| Cyrillus Rozumovskij | 1750-1764 |
|----------------------|-----------|

31. Cancellarii Regni Poloniae

| | |
|-----------------------|-----------|
| Andreas Zaluski | 1735-1746 |
| Joannes Malachowski | 1746-1762 |
| Andreas Zamoycki | 1764-1767 |
| Andreas Młodziejowski | 1767-1780 |

32. Cancellarii Magni Ducatus**Lithuaniae**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Joannes Sapiaha | 1735-1751 |
| Federicus Czartoryski | 1751-1775 |

INDEX GENERALIS

| | |
|-----------------------|-----|
| Dedicatio | V |
| Praefatio | VII |
| Introductio | IX |

ACTA S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE

| | |
|------------------------------|-----|
| Benedicti PP. XIV | 5 |
| Clementis PP. XIII | 123 |

INDICES

| | |
|---|-----|
| Index nominum et rerum (R. P. Hlib Kinach OSBM) | 249 |
| Elenchi Pontificum, Regum, Nuntiorum, Metropolitanorum etc. | 265 |